



**VERBALE DELL'ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 28 SETTEMBRE 2023**

L'anno duemilaventitre, addì 28 del mese di settembre, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato alle ore 10,30 con nota prot. n. 215596 pos. II/8 del 22 settembre 2023 inviata per e-mail, si è riunito presso la sala delle adunanze del Rettorato, per trattare il seguente ordine del giorno.

- 1) Approvazione dei verbali delle sedute del 27 aprile e del 5 maggio 2023
- 2) Comunicazioni
- 3) Ratifica decreti
- 4) Bilancio sociale e di sostenibilità 2022
- 5) Approvazione Bilancio consolidato 2022
- 6) Benefici per il personale contrattualizzato a tempo indeterminato – Rateizzazione tasse universitarie
- 7) Atti e determinazioni in merito al personale contrattualizzato
- 8) PNRR - Approvazione dei contratti Spoke-Affiliati relativi al progetto PE12 MNESYS
- 9) Punto Ristoro Sesto Fiorentino - Comodato d'uso gratuito per 1 anno per l'installazione di un posto mobile di somministrazione alimenti.
- 10) DSU: Contratto di concessione della gestione dell'immobile posto in Firenze, Via Romana 7/9/11/13, da destinare a Residenza Universitaria per un anno, rinnovabile di uno ulteriore
- 11) Villino Abetti: Proposta di consegna congiunta all'Università degli Studi di Firenze e all'Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Arcetri alla luce dei nuovi accordi fra i due enti
- 12) Progetto ORTI: Aggiornamento superfici in convenzione con DSU, propedeutico alla realizzazione del progetto Orti
- 13) Villa La Quiete:
 1. Approvazione Accordo di Programma per il Restauro di Villa La Quiete alle Montalve - Via di Boldrone 2 Firenze – fra Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze ed ESTAR (definizione obiettivi e impegni).
 2. Accordo tra ESTAR e Università per l'approvazione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 14) Calenzano, Via Pertini: Approvazione di contratto di comodato gratuito decennale con il Comune per l'utilizzo degli spazi
- 15) Palazzo Vegni: Approvazione tabelle millesimali e regolamento di ripartizione spese di gestione e manutenzione
- 16) Partecipazione al bando MUR ai sensi del decreto ministeriale 10 maggio 2023, n. 455 per un programma di intervento relativo a: adeguamento normativa antincendio, edilizia sostenibile, grandi attrezzature scientifiche
- 17) Fondo iGeneration - Investire SGR: Accordo di riservatezza e manifestazione di interesse non vincolante per l'acquisto tramite apporto del complesso immobiliare denominato "Monna Tessa" situato a Firenze nell'area di Careggi ai numeri 16, 16A e 18 di viale Pieraccini, da riqualificare in residenza universitaria
- 18) Approvazione Certificato di Collaudo del Progetto di Valorizzazione del Patrimonio

- Museale del Museo di Storia Naturale dell'Università degli Studi di Firenze - Progetto Tematico "La Scienza" - Riorganizzazione funzionale del Complesso la Specola. POR FESR 2014-2020 Azione 6.7.1
- 19) Programmazione del personale docente e ricercatore anno 2023 - richieste di attivazione procedure valutative art. 24 comma 5 legge 240/2010
 - 20) Programmazione del personale docente e ricercatore anno 2023 - ulteriori richieste di attivazione bandi nell'ambito del "Piano Straordinario A" di cui al DM 445 del 6 maggio 2022 "Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026"
 - 21) Attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, su progetto PNRR, PE8 AGE-IT, presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni 'G. Parenti' (DiSIA)
 - 22) Attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, su progetto HYDEA nell'ambito del programma HORIZON-JU-Clean-Aviation-2022-01 e su progetto NEUMANN, nell'ambito del programma European Defence Fund - EDF-2021-ENERENV-D-2 (fondi europei a gestione diretta), presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale
 - 23) Attivazione di un posto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 della legge n. 240/2010 (RTT), SC 06/M1 (Igiene generale e applicata, Scienze infermieristiche e Statistica medica), SSD MED/42 (Igiene generale e applicata) presso il Dipartimento di Scienze della Salute
 - 24) Richieste di proroga di contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) su fondi di Ateneo
 - 25) Proposte per chiamate dirette ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230
 - 26) Chiamate dirette ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230: nuove determinazioni in merito ai criteri per l'inquadramento economico
 - 27) Scambio contestuale tra docenti ex art. 7 comma 3 legge 240/2010
 - 28) Definizione trattamento economico ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 della legge n. 240/2010 (RTT)
 - 29) Linee guida per la composizione delle Commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata dei professori ordinari e associati e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell'Università degli Studi di Firenze
 - 30) Revisione del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" (D.R. 27 febbraio 2023, n. 217)
 - 31) Revisione del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati" (D.R. 7 aprile 2023, n. 343)
 - 32) Proposta di chiamata di Professori
 - 33) Proposta di chiamata di Ricercatori a tempo determinato
 - 34) Riconoscimento di Spin-off Accademico dell'Università degli Studi di Firenze della costituenda Società Clepio Biotech
 - 35) Nuovo deposito di domanda di brevetto in Italia dal titolo "Dispositivo di pulizia delle acque"
 - 36) Nuove registrazioni di design comunitario: "Pocket Stop - 4 pensiline da fermata per una sosta attiva: standard, relax, svago e musica"
 - 37) Approvazione delle condizioni economiche per la cessione della quota di titolarità dell'Ateneo di eventuale brevetto derivante da convenzione di ricerca commissionata al Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino
 - 38) Relazione annuale 2022 Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la non discriminazione e il benessere di chi lavora

- 39) Regolamento di Ateneo per l'utilizzo delle carte di credito aziendali
- 40) Proposta di istituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca denominato "Human-Centred Design per la cura, il benessere e l'inclusione" (DE.CAWI)
- 41) Proposta di istituzione del Centro Interuniversitario di ricerca Asian, Nomadic Cultures, Mobility and Environment Studi Center – Mongolian Culture Center (*naMec*)
- 42) Centro Interuniversitario di ricerca «Centro Interuniversitario di Ricerca sul Sud Europa» (Centro Sartori) – CIREs. Proposta di modifica all'atto di costituzione del Centro
- 43) Relazioni Enti Partecipati, trasmesse dai Rappresentanti di Ateneo per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità
- 44) Rinnovo del Protocollo di intesa tra Università degli Studi di Firenze, Ufficio Scolastico per la Toscana e l'Istituto di Formazione Superiore di Yad Vashem per la collaborazione su ricerca e didattica in merito alla conoscenza della Shoah e dei genocidi
- 45) Convenzione tra la Cattedra Unesco e la società OIC S.r.l. per il supporto tecnico-scientifico per l'organizzazione del 6th World Landslide Forum (WLF6)
- 46) Convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze – Cattedra Unesco e Unesco sede dello Zimbabwe per l'attuazione del progetto "Riserve della biosfera come osservatori per il clima
- 47) Convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze, la Scuola normale Superiore di Pisa e i Musei del Bargello per la redazione di un catalogo critico sistematico delle collezioni di scultura, di pittura e di miniatura del Museo Nazionale del Bargello
- 48) Convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze, la Regione Toscana, l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, il Comune di Firenze e Autolinee Toscane per l'agevolazione che consente la fruizione del servizio di trasporto pubblico locale nell'area metropolitana fiorentina (autobus di linea adibiti a trasporto pubblico locale, sistema tramviario) a tariffa agevolata per gli iscritti all'Università degli Studi di Firenze (Università) nell'anno accademico 2023-2024
- 49) Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Firenze e l'associazione Save the Children nell'ambito della formazione, della ricerca, della cooperazione e della promozione culturale in genere, per la promozione e protezione dei diritti delle persone di età minore
- 50) Attivazione Rivista Tribelon
- 51) Attivazione Rivista Women & Education
- 52) Scioglimento del Consorzio Nazionale per la Valutazione e Mitigazione del Rischio Vulcanico
- 53) Nomina Direttore Rivista "Il Colle di Galileo"
- 54) Nomina del rappresentante dell'Università degli Studi di Firenze nell'Assemblea Consortile del Consorzio Interuniversitario CINECA
- 55) Nomina rappresentante del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino- NEUROFARBA- nel Consiglio direttivo del centro di servizi CRElio
- 56) Rinnovo EUniWell. Approvazione a ratifica
- 57) Corsi di perfezionamento post laurea A.A. 2023-2024 – Nuove proposte
- 58) Protocollo d'intesa nazionale – National Memorandum of Understanding relativo all'iniziativa University Corridors for Refugees – UNICORE 5.0 (Kenya, Niger, Nigeria, Sud Africa, Uganda, Zambia e Zimbabwe 2023-2025).
- 59) Protocollo con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per la promozione e l'implementazione di azioni di orientamento e formazione rivolte a studentesse, studenti e docenti delle scuole secondarie di secondo grado
- 60) Protocollo per la disciplina delle modalità di partecipazione dell'Azienda Meyer alla realizzazione di master universitari, corsi di perfezionamento post – laurea, corsi di aggiornamento professionale e alta formazione promossi dai Dipartimenti di area Scientifica, Tecnologica, Scienze Sociali, Umanistica e della Formazione dell'università

- degli Studi di Firenze
- 61) Convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris, l'Université Paris Sciences et Lettres, l'Ecole normale supérieure (ENS-PSL), l'Ecole Supérieure de Physique et de Chimie de la Ville de Paris (ESPCI Paris-PSL) (Parigi, Francia), per il rilascio del doppio titolo di studio nell'ambito dei corsi di Laurea Magistrale della classe LM-54. Modifica
 - 62) Convenzione per la mobilità dei soprannumerari ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (provenienti da altri Atenei)
 - 63) Convenzione di tirocinio curriculare con Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia
 - 64) Convenzione per l'effettuazione del Programma di stage presso la Corte costituzionale, sessione 2023/2024 – Approvazione a ratifica
 - 65) Convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze e il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati – Approvazione a ratifica
 - 66) Accordo tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Ordine degli Psicologi della Toscana sui Tirocini Pratici Valutativi (TPV) per l'accesso alle prove abilitanti alla professione di Psicologo
 - 67) Partecipazione del Dipartimento di Architettura (DIDA) all'Avviso pubblico della Regione Toscana per l'attuazione di percorsi IFTS in apprendistato di I livello per il conseguimento del Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore” con i Progetti TESLA 5ª edizione, ITALY 4ª edizione, ALTA MODA 2ª edizione e FONTE 1ª edizione
 - 68) Approvazione del Consortium Agreement Erasmus Mundus Joint Master Degree in Tropical Biodiversity and Ecosystems (TROPIMUNDO) per gli anni 2024-2029
 - 69) Orientamento attivo nella transizione scuola-università. DM 943/2022 e DD 1452/2022. Determinazioni in ordine all'assegnazione delle risorse
 - 70) Contributo progetto BiGin
 - 71) Proposta conferimento della laurea honoris causa in “Design” (Classe LM-12) all'Architetto Flavio Manzoni, attuale Chief Design Officer di Ferrari
 - 72) Regolamento attività tutorato
 - 73) Proposta di valutazione del Direttore Generale per l'anno 2022

Sono presenti:

- prof.ssa Alessandra Petrucci, Rettrice
- prof. Marco Biffi, membro interno
- prof.ssa Elisabetta Cerbai, membro interno
- prof. Giovanni Ferrara, membro interno
- prof. Andrea Lippi, membro interno
- dott.ssa Marta Billo, membro interno
- dott.ssa Gloria Manghetti, membro esterno
- sig. Giacomo Boschi, rappresentante degli studenti
- sig. Simone Zetti, rappresentante degli studenti

È assente giustificato:

- prof. Marco Moretti, membro esterno

Partecipa, altresì, alla seduta il dott. Marco Degli Esposti, Direttore Generale, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Partecipa, inoltre, ai sensi del comma 8, dell'art. 14 dello Statuto, il Prorettore Vicario, prof. Giovanni Tarli Barbieri.

Partecipa inoltre, il dott. Giovanni Natali, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Ai sensi dell'art. 4, c. 7 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, assistono alla seduta Annalisa Cecchini, Claudia Conti e Elisa Sciarrillo dell'Area Affari Generali e Legali - Supporto agli Organi Accademici, per l'approntamento della documentazione inerente all'ordine del giorno e per l'attività sussidiaria ai lavori del Consiglio di Amministrazione.

La Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

– Prof. Giovanni Tarli Barbieri, esce alle ore 16,06 sul punto 73 dell'O.D.G.;

– Dott. Marco Degli Esposti, esce alle ore 16,06 sul punto 73 dell’O.D.G.

Durante l’assenza del Direttore Generale assume le funzioni di Segretario verbalizzante il prof. Giovanni Ferrara.

Nel corso della seduta vengono effettuate le seguenti inversioni dell’ordine del giorno:

- il punto 38 viene discusso dopo il punto 3;
- il punto 6 viene discusso dopo il punto 38;
- il punto 56 viene discusso dopo il punto 18.

La **Rettrice** informa che si rende necessario ritirare dall’ordine del giorno le seguenti pratiche:

Punto 32 “*Proposta di chiamata di professori*” – prof. Massimo Bonini, contrassegnata con la sigla H/78-2, poichè necessita di ulteriore istruttoria;

Punto 43 “*Relazioni Enti Partecipati, trasmesse dai Rappresentanti di Ateneo per l’anno 2022, ai sensi dell’art. 39 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità*”, contrassegnata con la sigla D/97, poichè necessita di ulteriore istruttoria;

Punto 71 “*Proposta conferimento della laurea honoris causa in “Design” (Classe LM-12) all’Architetto Flavio Manzoni, attuale Chief Design Officer di Ferrari*”, contrassegnata con la sigla C/84, in quanto di specifica competenza del Senato Accademico.

Sul punto 1 dell’O.D.G. «**APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL 27 APRILE E DEL 5 MAGGIO 2023**»

Il Consiglio di Amministrazione approva i verbali delle sedute del 27 aprile e del 5 maggio 2023.

Sul punto 2 dell’O.D.G. «**COMUNICAZIONI**»

O M I S S I S

Sul punto 3 dell’O.D.G. «**RATIFICA DECRETI**»

Il Consiglio di Amministrazione ratifica i seguenti Decreti Rettorali, emanati dalla Rettrice per motivi di urgenza, ai sensi dell’art. 11 comma 3, del vigente Statuto:

O M I S S I S

Decreto n. 693 (164470) del 25 luglio 2023 con cui è stato stipulato l’atto di costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo con l’Università di Pisa, l’Università degli Studi di Siena, l’Università per Stranieri di Siena, Copernico Scarl e Formatica Scarl per lo svolgimento del progetto O.RA.CO.LI “Orientamento alle scelte consapevoli”.

O M I S S I S

Decreto n. 774 (176496) dell’8 agosto 2023 con cui è stato approvato il posticipo della decorrenza della nomina del prof. Marco Di Paolo a professore associato per il settore concorsuale 06/M2 (Medicina Legale e del Lavoro), settore scientifico disciplinare MED/43 (Medicina Legale) presso il Dipartimento di Scienze della Salute al 1° ottobre 2023, per il periodo strettamente necessario affinché la richiesta venga sottoposta al Consiglio di Dipartimento interessato e alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

O M I S S I S

Decreto n. 961 (215108) del 22 settembre 2023 con cui è stato stabilito di procedere alla sottoscrizione del Protocollo di intesa per la collaborazione scientifica propeutica alla costituzione e all’avvio di un Centro regionale CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Toscana.

O M I S S I S

INVERSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

Sul punto 38 dell’O.D.G. «**RELAZIONE ANNUALE 2022 COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA NON DISCRIMINAZIONE E IL BENESSERE DI CHI LAVORA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione,

- visto l’art. 57 del Decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come modificato dall’art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, che prevede la costituzione all’interno delle pubbliche amministrazioni di un “*Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*” (CUG);
- vista la Direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità, del 4 marzo 2011, recante le linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG;

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di Ateneo dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 620, prot. n. 97282 che ha istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la non discriminazione e il benessere di chi lavora presso l'Università degli Studi di Firenze;
- tenuto conto che il Senato accademico, nella seduta del 21 settembre 2023, ha preso atto della relazione annuale del CUG relativa all'anno 2022,

Prende atto

della relazione annuale del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la non discriminazione e il benessere di chi lavora relativa all'anno 2022 allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 1).

O M I S S I S

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Sul punto 6 dell'O.D.G. «**BENEFICI PER IL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO A TEMPO INDETERMINATO – RATEIZZAZIONE TASSE UNIVERSITARIE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 7 della Legge 9 maggio 1989, n. 168;
 - vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 29 marzo 2013;
 - visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al quadriennio giuridico 2006 – 2009 (e al biennio economico 2006 – 2007) del personale del Comparto Università, sottoscritto in data 16.10.2008 ed il successivo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al biennio economico 2008-2009 del personale del comparto università siglato il 12 marzo 2009;
 - visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al triennio 2016 – 2018 del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018;
 - tenuto conto delle istanze pervenute dal tavolo sindacale in materia di welfare;
 - rilevata la necessità di perseguire una politica di gestione del personale che punti alla valorizzazione dell'aspetto motivazionale del rapporto con il dipendente per la creazione di un clima ispirato ai principi del benessere organizzativo;
 - ritenuto che l'agevolazione del pagamento delle tasse universitarie, del dipendente o dei propri figli, mediante la rateizzazione in busta non comporta aumenti di spesa a carico del bilancio di Ateneo;
 - vista l'istruzione di pratica predisposta dall'Area Persone e Organizzazione”;
 - visto il Bilancio Unico di Ateneo di previsione per l'esercizio finanziario 2023,
- delibera

di autorizzare la possibilità da parte del personale contrattualizzato a tempo indeterminato di richiedere l'agevolazione del pagamento delle tasse universitarie, proprie e dei figli, relative a un Corso di Studi dell'Ateneo Fiorentino (purché in regola con i precedenti pagamenti), mediante la rateizzazione sulla retribuzione mensile.

La richiesta di rateizzazione della prima rata del primo anno l'iscrizione deve riferirsi ad un corso di Studi ad accesso libero e la domanda di immatricolazione deve avvenire entro i termini ordinari previsti dal manifesto degli Studi.

La rateizzazione si concluderà entro e non oltre i termini in cui deve essere pagata la rata successiva e non potrà avere un importo inferiore a € 50 ed avverrà tramite l'addebito dell'importo delle singole rate sulla retribuzione mensile del dipendente.

Tale agevolazione verrà erogata su istanza del dipendente indipendentemente dalla situazione patrimoniale risultante dall'ISEE e, nel caso di assunzione dell'onere di pagamento per conto del figlio, previo consenso di entrambi gli interessati.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, l'importo ancora dovuto verrà trattenuto in un'unica soluzione sull'ultima retribuzione da corrispondere al dipendente.

La procedura potrà essere rivista su base annuale qualora, nei successivi esercizi, si dovessero manifestare esigenze di liquidità da parte dell'Ateneo tali da non consentire i necessari anticipi di denaro.

Sul punto 4 dell'O.D.G. «**BILANCIO SOCIALE E DI SOSTENIBILITÀ 2022**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Bilancio sociale e di sostenibilità 2022,
esprime

parere favorevole alla pubblicazione del Bilancio sociale e di sostenibilità 2022 dell'Università di Firenze.

Sul punto 5 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2022**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 6 del D.LGS. 27 gennaio 2012, n. 18;
- visto lo Statuto dell'Università di Firenze;
- richiamato il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;
- tenuto conto che con decreto interministeriale n. 248 del 11 aprile 2016 sono stati individuati i criteri per la definizione dell'area di consolidamento, stabiliti i principi contabili di consolidamento a decorrere dal 2016 e definiti gli schemi di stato patrimoniale e conto economico consolidati;
- preso atto di quanto stabilito dalla commissione COEP in merito ai tempi per l'approvazione del bilancio consolidato;
- visto il parere espresso dal Nucleo di Valutazione;
- visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- visto il parere espresso dal Senato accademico nella seduta del 21 settembre 2023,
delibera

di approvare il Bilancio consolidato 2022 nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 2) e composto dai seguenti documenti:

- Stato Patrimoniale al 31.12.2022
- Conto Economico al 31.12.2022
- Nota integrativa
- Relazione sulla gestione.

Sul punto 7 dell'O.D.G. «**ATTI E DETERMINAZIONI IN MERITO AL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss. mm. ii.;
- richiamate le proprie precedenti delibere in materia di programmazione del personale tecnico amministrativo e CEL;
- tenuto conto delle istanze rappresentate dalle Strutture interessate;
- vista l'istruttoria presentata dagli Uffici e i relativi allegati,
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, e le successive modifiche e integrazioni;
- preso atto della disponibilità dei Punti Organico necessari per le esigenze proposte e preso atto delle risorse finanziarie disponibili per la programmazione delle assunzioni del personale contrattualizzato,

delibera

- di autorizzare l'impegno delle risorse (punti organico) per il reclutamento di n.3 unità:

<i>Categoria e area</i>	<i>Modalità</i>	<i>Esigenze</i>	<i>Post i</i>	<i>PuOr aggiuntivi</i>
D tecnico	Indizione concorso	Ex Area Edilizia	3	0,90

All'impegno dei 0,90 PuOr si aggiunge un residuo di 0,30 PuOr precedentemente autorizzati per complessivi n. 4 posti da bandire per le esigenze dell'Area Gestione e Adeguamento Patrimonio Immobiliare" e l'Area Programmazione e sviluppo grandi opere".

- di autorizzare l'attivazione di un contratto a tempo determinato, categoria D, area amministrativa gestionale per le esigenze del Dipartimento di Chimica, per la durata di 12 mesi, attingendo dalla graduatoria della selezione pubblica per cat. D, area amministrativa gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, per le esigenze derivanti dalla partecipazione dell'Università degli Studi di Firenze al Progetto EUniWell Horizon research - profilo Project Manager EUniwell, approvata con DD. n. 1732 prot. n. 296523/2022, nonché al supporto di altri progetti di eccellenza attualmente in corso. Detta unità verrà assegnata al DICUS per i primi sei mesi, con una rivalutazione di consolidamento nell'assegnazione per l'eventuale perdurare delle necessità di supporto progettuale, per gli ulteriori sei mesi. Il contratto attivato a decorrere presumibilmente dal 1° ottobre 2023, graverà sul Budget FFO 2023 per euro 10.163,61 € e sul Budget FFO 2024 per euro 30.490,83 €.
- di approvare la proroga per ulteriori 12 mesi, fino al 15 ottobre 2024, dell'assegnazione temporanea della Sig.ra Vittoria Centamore, per un costo stipendiale complessivo, comprensivo di Indennità di Ateneo, stimato in € 37.196,15, salvo ulteriori adeguamenti contrattuali gravanti sul conto C.O.04.01.01.02.01.01 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato";
- di dare mandato agli uffici per l'adozione degli atti conseguenti e per l'avvio delle procedure.

Sul punto 8 dell'O.D.G. «**PNRR - APPROVAZIONE DEI CONTRATTI SPOKE-AFFILIATI RELATIVI AL PROGETTO PE12 MNESYS (A MULTISCALE INTEGRATED APPROACH TO THE STUDY OF THE NERVOUS SYSTEM IN HEALTH AND DISEASE)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto di Ateneo;
- visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed in particolare la Missione 4 Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa";
- visti gli accordi HUB e SPOKE e SPOKE Affiliati e relative Linee guida di proprietà Intellettuale e Industriale relativi all'Ecosistema THE;
- considerati gli elementi essenziali definiti nella delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 23 dicembre 2022;
- visto il contratto SPOKE-affiliati relativo al progetto del PNRR PE12 MNESYS "*A Multiscale Integrated Approach To The Study Of The Nervous System In Health And Disease*" trasmesso all'Università di Firenze per la firma della Rettrice;
- preso atto delle osservazioni dell'Area Gestione Progetti Strategici e Comunicazione, presentate nella presente istruttoria,

delibera

- l'approvazione degli Accordi SPOKE-AFFILIATI relativi al PE12 MNESYS "*A Multiscale Integrated Approach To The Study Of The Nervous System In Health And Disease*";
- di autorizzare la Rettrice alla firma dei relativi Accordi.

Sul punto 9 dell'O.D.G. «**PUNTO RISTORO SESTO FIORENTINO - COMODATO D'USO GRATUITO PER 1 ANNO PER L'INSTALLAZIONE DI UN POSTO MOBILE DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 14 dello Statuto;
- visto l'art. 19 dello Statuto;
- visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 26/09/2023;
- vista la bozza di atto trasmessa dell'Unità di Processo Patrimonio Immobiliare;
- preso atto degli aspetti dell'atto sotto riportati:
- il comodato d'uso gratuito avrà una durata annuale, senza tacito rinnovo;
- la porzione di parcheggio occupata, come da planimetria allegata alla bozza, è di forma rettangolare di circa mq 185 (15,20 ml x 12,20) ricadente in porzione delle particelle n. 400 e 405 del foglio di mappa 55 del Comune di Sesto Fiorentino;

- il Comodatario si impegna a provvedere a propri oneri e spese all'allaccio alla rete elettrica;
- gli oneri di registrazione dell'atto saranno a carico del comodatario;
- tenuto conto di quanto emerso dalla discussione avvenuta in seduta, in cui è stato sottolineato il carattere sperimentale dell'iniziativa e la possibilità di accogliere un numero limitato di operatori, delibera
- di approvare la bozza di atto di comodato per la concessione all'operatore economico, da parte dell'Università degli Studi di Firenze, di porzione di parcheggio per la gestione di un servizio di bar/ristorazione posto a Sesto Fiorentino, Viale delle Idee snc, meglio indentificata nella planimetria allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 3), specificando che si tratta di una iniziativa a carattere sperimentale della durata di un anno, per rispondere alle esigenze manifestate dagli studenti di ampliamento del servizio di somministrazione degli alimenti e che eventuali ulteriori proposte che dovessero pervenire da parte di operatori economici potranno essere accolte entro il numero massimo di 3;
- di dare autorizzazione e mandato all'Area Gestione e Adeguamento Patrimonio Immobiliare di trattare con l'operatore economico per apportare alla Bozza le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, fermo restando le pattuizioni essenziali:
 - il comodato d'uso gratuito avrà una durata annuale, senza tacito rinnovo;
 - la porzione di parcheggio occupata, come da planimetria allegata alla bozza, è di forma rettangolare di circa mq 185 (15,20 ml x 12,20) ricadente in porzione delle particelle n. 400 e 405 del foglio di mappa 55 del Comune di Sesto Fiorentino;
 - il Comodatario si impegna a provvedere a propri oneri e spese all'allaccio alla rete elettrica;
 - gli oneri di registrazione dell'atto saranno a carico del comodatario.

Sul punto 10 dell'O.D.G. «**DSU: CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMMOBILE POSTO IN FIRENZE, VIA ROMANA 7/9/11/13, DA DESTINARE A RESIDENZA UNIVERSITARIA PER UN ANNO, RINNOVABILE DI UNO ULTERIORE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione

- preso atto che l'Università e Azienda hanno infine concordato – vista l'esperienza di positiva collaborazione rilevata dal 2015 – di proseguire nel rapporto afferente al complesso in parola, procedendo con la sottoscrizione di un nuovo contratto;
- preso atto della nota PEC del 18/09/2023 nella quale l'Università chiede di voler confermare la volontà di A.R.D.S.U. a proseguire l'accordo in essere in scadenza a breve, per il periodo di un anno, rinnovabile di uno, mantenendo invariato il numero dei posti letto garantiti nel contratto in oggetto;
- preso atto della nota PEC 215103 del 22/09/2023 A.R.D.S.U. conferma la sua disponibilità a proseguire nel rapporto afferente al complesso in parola, procedendo con la sottoscrizione di un nuovo contratto;
- preso atto che i posti letto complessivi e riservati rispettivamente sulle residenze di “Via di Romana”, “M. Luzi” e “G. e T. Mattei” dovranno essere garantiti nella stessa consistenza prevista dal precedente contratto nel numero complessivo di un massimo di 28 posti letto;
- preso atto che, A.R.D.S.U. ha chiesto all'Università una corresponsione di tariffe maggiorate per ciascun posto letto relative ai 16 posti letto riservati presso la residenza di “Via Romana” per gli anni 2023 e 2024 e che per i restanti posti letto si confermano le tariffe di cui all'atto Prot. 203953/2018, di seguito riportate:
- Residenza di Via Romana, 7/9/11/13 Firenze: tariffa con formula “vuoto per pieno”: €535,00/mese per ospitalità docenti e studenti senzadistinzione di tariffa per il mese di agosto;
- per i restanti posti letto si confermano le tariffe di cui all'atto Prot. 203953/2018, di seguito riportate:
 - Residenza “M. Luzi” – Piazza dalla Piccola, 5 Firenze: tariffa ordinaria: € 327,00/mese per ospitalità docenti ed € 297,00/mese per ospitalità studenti;
 - Residenza “G. e T. Mattei” – Via Lazerini, 210 Sesto F.no: tariffa ordinaria: € 307,00/mese per ospitalità docenti ed € 277,00/mese per ospitalità studenti;
 - tariffa mese di agosto: € 399,00 per ospitalità docenti ed € 360,00 per ospitalità studenti.
- preso atto che la nuova concessione di un anno avrà decorrenza dal 01/10/2023 con l'eventuale
- possibilità di estensione dello stesso per un ulteriore periodo massimo di un anno;
- preso atto che della maggiorazione della tariffa per i posti letto riservati presso la residenza di Via Romana per l'ultimo trimestre del è pari ad €9.984,00 e grava su bilancio dell'Area Servizi Economici,

Patrimoniali e Logistici; per l'anno 2024 l'importo complessivo è pari a € 77.040,00 (12 mesi) verrà inserito nella prossima programmazione di bilancio;

- preso atto che tale estensione e tali maggiorazioni sono accordate per permettere l'indizione della gara per la nuova gestione comprensiva di riqualificazione impiantistica necessaria per rendere i locali nuovamente adeguati all'erogazione del servizio di alloggi universitari;
- visto quanto sopra riportato;
- visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 26/09/2023,
delibera
- di dare mandato all'area dirigenziale proponente per la definizione del nuovo atto di concessione per la gestione dell'immobile posto in Firenze, via Romana 7/9/11/13 ad uso residenza universitaria;
- di dare mandato alla dirigente dell'Area Gestione e Adeguamento Patrimonio Immobiliare per la sottoscrizione dell'atto.

Sul punto 11 dell'O.D.G. «**VILLINO ABETTI: PROPOSTA DI CONSEGNA CONGIUNTA ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - OSSERVATORIO ASTROFISICO DI ARCETRI ALLA LUCE DEI NUOVI ACCORDI FRA I DUE ENTI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 14 dello Statuto;
- visto l'art. 19 dello Statuto;
- richiamata la propria precedente delibera del 27 aprile 2023 Prot. 100126 Rep. 825/2023;
- vista la bozza di Accordo di collaborazione fra UNIFI e INAF- Osservatorio Astrofisico di Arcetri;
- visto il parere positivo del Direttore del Dipartimento di Fisica e il suo impegno a portarla a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento;
- ritenuto che, pur in assenza di spazi esclusivi riservati a favore dell'Università degli Studi di Firenze, l'Ateneo abbia interesse al recupero dell'immobile denominato Villino Abetti e alla collaborazione scientifica con INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri;
- visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 26/09/2023;
- tenuto conto di quanto emerso dalla discussione avvenuta in seduta, riguardo all'opportunità che INAF e il Dipartimento di Fisica e Astronomia definiscano, d'intesa con gli uffici di Ateneo, un ulteriore accordo per regolamentare la gestione degli spazi comuni del Villino Abetti, per rispondere meglio alle esigenze di gestione delle singole attività di ricerca,

DELIBERA

- di approvare la bozza di accordo di collaborazione fra l'Università degli Studi di Firenze e l'Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF- Osservatorio Astrofisico di Arcetri nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 4);
- di definire un ulteriore accordo tra INAF e il Dipartimento di Fisica e Astronomia, d'intesa con gli uffici di Ateneo, per la gestione degli spazi comuni del Villino Abetti, affinché le parti possano impegnarsi a verificare periodicamente le rispettive esigenze, anche di utilizzi esclusivi, per finalità di ricerca e per rispondere meglio a eventuali finanziamenti esterni su specifici progetti di ricerca;
- di esprimere parere favorevole alla proposta di consegna congiunta, ai sensi del DPR 296/2005, all'Università degli Studi di Firenze e all'INAF per la durata di anni 19, rinnovabili, dell'immobile denominato Villino Abetti, posto a Firenze, identificato catastalmente al FM 142 del Comune di Firenze part. 398;
- di autorizzare conseguentemente gli Uffici di Ateneo a richiedere all'Agenzia del Demanio l'assegnazione congiunta del Villino Abetti all'Università degli Studi di Firenze e all'Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF.

Sul punto 12 dell'O.D.G. «**PROGETTO ORTI: AGGIORNAMENTO SUPERFICI IN CONVENZIONE CON DSU, PROPEDEUTICO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ORTI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 14 dello Statuto;
- visto l'art. 19 dello Statuto;

- preso atto che è intenzione dell’Ateneo proseguire la sperimentazione degli orti studenteschi realizzando, oltre ad un orto a terra, anche un orto bioattivo su vasche;
- preso atto che l’orto a terra insiste su un terreno di proprietà dell’Università, concesso in comodato all’Azienda con atto del 1984;
- preso atto che per consentirne la realizzazione è stato firmato l’Accordo per la temporanea disponibilità di area assunta al Prot. 163160/2019;
- preso atto che l’accordo sopra citato scade il 22/09/2023;
- preso atto che l’area dell’orto a terra attualmente oggetto di sperimentazione non coincide con quella oggetto dell’Atto del 2019;
- preso atto che la sperimentazione dell’orto “Bioattivo” su vasche insiste su di un terreno concesso in comodato ad ARDSU con atto del 1984 per il quale non risulta alcun atto di retrocessione da parte di ARDSU all’Università;
- ritenuto pertanto opportuno rettificare l’indicazione delle aree oggetto del progetto ortivo con la stipula di un nuovo Accordo per la temporanea disponibilità di aree;
- visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 26/09/2023,

DELIBERA

- di dare mandato all’Area Gestione e Adeguamento Patrimonio Immobiliare alla redazione di un nuovo Accordo per la temporanea disponibilità delle aree da destinare a orto a terra e orto “Bioattivo” su vasche, con corretta indicazione della localizzazione delle aree, propedeutico alla prosecuzione del progetto orti studenteschi di competenza dell’Ufficio Green Office di Ateneo al quale seguirà apposito verbale di ripresa in consegna delle aree;
- di individuare l’Ufficio Green Office di Ateneo quale unità responsabile dell’attuazione del progetto e di tutti gli atti conseguenti ad eccezione di quelli di natura specificatamente patrimoniali.

Sul punto 13 dell’O.D.G. «**VILLA LA QUIETE**

1) APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL RESTAURO DI VILLA LA QUIETE ALLE MONTALVE - VIA DI BOLDRONE 2, FIRENZE – FRA REGIONE TOSCANA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE ED ESTAR (DEFINIZIONE OBIETTIVI E IMPEGNI)

2) ACCORDO TRA ESTAR E UNIVERSITÀ PER L’APPROVAZIONE DELLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA»

O M I S S I S

- Il Consiglio di Amministrazione,
- visto l’art. 14 dello Statuto;
- visto l’art. 19 dello Statuto;
- visto quanto premesso che forma parte integrante della presente delibera:
 - 1) Bozza accordo di programma per il Restauro di Villa La Quiete alle Montalve - Via di Boldrone;
 - 2) Bozza accordo tra ESTAR e l’Università degli studi di Firenze per l’aggiornamento degli spazi occupati nel complesso immobiliare di “Villa la Quiete” – con relative planimetrie e calcolo quote concessionari;
- visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 26/09/2023,

DELIBERA

- di approvare l’accordo di programma per il Restauro di Villa La Quiete alle Montalve - Via di Boldrone nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 5);
- di approvare l’accordo tra ESTAR e l’Università degli studi di Firenze per l’aggiornamento degli spazi occupati nel complesso immobiliare di “Villa la Quiete” e dei rapporti tra i concessionari e la ripartizione degli oneri e spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 6);
- di dare mandato alla dirigente dell’Area Gestione e Adeguamento Patrimonio Immobiliare alla sottoscrizione dei suddetti atti.

Sul punto 14 dell’O.D.G. «**CALENZANO, VIA PERTINI: APPROVAZIONE DI CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DECENNALE CON IL COMUNE PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l’art. 14 dello Statuto;

- visto l’art. 19 dello Statuto;
- visto l’Accordo di programma del 31/05/2002 fra Università degli Studi di Firenze, Provincia di Firenze e Comune di Calenzano;
- visto il successivo Accordo integrativo del 28/05/2008;
- preso atto che il contratto di comodato decennale stipulato in data 19/11/2002 è scaduto in data 18/11/2022;
- preso atto che è intenzione dell’Ateneo proseguire l’attività del corso di laurea in Disegno industriale nel Comune di Calenzano;
- vista la Bozza di atto di comodato inviata dal Comune di Calenzano in data 20.09.2023;
- visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 26/09/2023,

DELIBERA

- di approvare la Bozza di Atto di comodato per la concessione all’Università degli studi di Firenze, da parte del Comune di Calenzano, di porzione dell’immobile posto a Calenzano, via Pertini 93 meglio identificata nelle planimetrie allegate al presente verbale di cui costituiscono parte integrante (All.7);
- di dare mandato all’Area Gestione e Adeguamento Patrimonio Immobiliare di trattare con il Comune di Calenzano per apportare alla Bozza le eventuali modifiche si rendessero necessarie, fermo restando le pattuizioni essenziali (durata, superficie, obblighi).

Sul punto 15 dell’O.D.G. «**PALAZZO VEGNI: APPROVAZIONE TABELLE MILLESIMALI E REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE SPESE DI GESTIONE EMANUTENZIONE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l’art. 14 dello Statuto;
- visto l’art. 19 dello Statuto;
- visto quanto determinato nell’atto accessivo alla concessione di cui alla Determinazione Dirigenziale n.1332 del 5.3.2021, stipulato il 21 luglio 2021 con Rep. 65260 e Prot. n. 0191158 del 15/07/2021 in merito alla necessità di sottoscrivere un atto che regoli la gestione, la manutenzione e la ripartizione delle spese fra concessionari e fra questi e il concedente;
- viste le tabelle millesimali;
- vista la bozza di regolamento ad esse conseguente;
- visto il parere della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 26 settembre 2023;
- visto il Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, e in particolare l’art.34,

DELIBERA

1. di approvare le tabelle millesimali allegate al presente verbale di cui costituiscono parte integrante (All. 8) e la bozza del conseguente Regolamento, allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 9), per la gestione, manutenzione e ripartizione delle spese per la porzione di Palazzo Vegni di cui all’atto accessivo alla Concessione firmato in data 21 luglio 2021 con Rep. 65260;
2. di autorizzare la Dirigente dell’Area proponente alla sottoscrizione delle tabelle millesimali e di trattare con il Comune di Firenze e la Scuola Normale per apportare alla Bozza del “Regolamento per l’utilizzo di Palazzo Vegni – Firenze” le modifiche ivi segnate e che si rendessero necessarie, fermo restando le pattuizioni essenziali (durata, superficie, obblighi).

Sul punto 16 dell’O.D.G. «**PARTECIPAZIONE AL BANDO MUR AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 10 MAGGIO 2023, N. 455 PER UN PROGRAMMA DI INTERVENTO RELATIVO A: ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO, EDILIZIA SOSTENIBILE, GRANDI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l’art. 14 dello Statuto;
- visto l’art. 19 dello Statuto;
- vista l’assegnazione iniziale di risorse destinate all’Università di Firenze;
- vista la necessità, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del d.m. 455 del 10 maggio

2023, ai fini dell'erogazione delle predette risorse, di provvedere a comunicare in modalità telematica, mediante compilazione di un apposito modello, del programma di intervento cui intendono destinare le sopraindicaterisorse entro il 3 ottobre 2023;

- visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 26/09/2023,

DELIBERA

di dare autorizzazione e mandato all' Area Gestione e Adeguamento Patrimonio Immobiliare di presentare un programma di intervento per una o più tipologie tra quelle previste dal D.M. 455 del 10 maggio 2023, (adeguamento normativa antincendio, edilizia sostenibile, grandi attrezzature scientifiche), fino al raggiungimento delle risorse messe a disposizione.

Sul punto 17 dell'O.D.G. «**FONDO iGENERATION – INVESTIRE SGR: ACCORDO DI RISERVATEZZA E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON VINCOLANTE PER L'ACQUISTO TRAMITE APPORTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "MONNA TESSA" SITUATO A FIRENZE NELL'AREA DI CAREGGI AI NUMERI 16, 16° E 18 DI VIALE PIERACCINI, DA RIQUALIFICARE IN RESIDENZA UNIVERSITARIA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 14 dello Statuto;
- visto l'art. 19 dello Statuto;
- vista la bozza di Protocollo di Intesa fra i due Enti per la valorizzazione del complesso immobiliare denominato "Villa Monna Tessa";
- vista la partecipazione non vincolante al Bando MUR del 12.05.2023;
- visto il formale impegno dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria Careggi al conferimento della propria quota di proprietà su Villa Monna Tessa, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, in favore dell'Università degli Studi di Firenze a titolo di permuta – da definire in caso di esito positivo della partecipazione di UNIFI al Bando MUR del 12.05.2023 - con immobili di interesse strategico per AOUC, ma di proprietà UNIFI all'interno del campus ospedaliero, che costituiscono un insieme di immobili di pari valore economico a quello stimato di Villa Monna Tessa;
- vista la richiesta del gestore Investire SGR titolare del fondo IGeneration, avente per oggetto investimenti nell'ambito delle residenze universitarie, di conferire l'immobile denominato "Monna Tessa" situato a Firenze nell'area di Careggi ai numeri 16, 16A e 18 di viale Pieraccini, nel fondo, a fronte di un contro valore da definirsi, rappresentato da quote di proprietà del fondo stesso, per una riqualificazione a residenza universitaria;
- vista la bozza di accordo non vincolante inviata all'Università;
- preso atto che è intenzione dell'Ateneo proseguire la ricerca di una soluzione di valorizzazione dell'immobile;
- visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 26/09/2023,

DELIBERA

- di autorizzare il Direttore generale a sottoscrivere la bozza di manifestazione di interesse non vincolante e accordo di confidenzialità per il conferimento al Fondo di cui al testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 10), avente a oggetto il progetto di riqualificazione a residenza universitaria dell'immobile di "Villa Monna Tessa", con autorizzazione ad apportare eventuali modifiche al testo di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie;
- di dare mandato al Direttore generale di riferire al Consiglio circa le verifiche in atto in ordine alla fattibilità e sostenibilità del progetto e coordinare le Aree dell'amministrazione competenti al fine di istruire, in coerenza con tali esiti, un progetto da sottoporre al medesimo Consiglio.

Sul punto 18 dell'O.D.G. «**PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RETE DEI GRANDI ATTRATTORI CULTURALI MUSEALI - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE - RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL COMPLESSO LA SPECOLA, VIA ROMANA 17, FIRENZE - (RIF. GARA G060_2018 - PROCEDURA NEGOZIATA START N. 27842/2018) - POR FESR 2014-2020 AZIONE 6.7.1**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 14 dello Statuto;
- visto l'art. 19 dello Statuto;
- visto il D. Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti Pubblici;
- visto il DPR 207/2010 - Regolamento di attuazione del D. Lgs 163/2006 per quanto ancora vigente;
- visto il Decreto 07/03/2018 n. 49 - Regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del direttore dell'esecuzione;
- visto il Certificato di Collaudo nelle more della sottoscrizione da parte dell'impresa;
- viste la Relazioni del Responsabile Unico del Procedimento;
- visto il parere della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 26/09/2023;

DELIBERA

- di approvare il Certificato di Collaudo dei Lavori di promozione e valorizzazione della rete dei grandi attrattori culturali museali - Progetto di valorizzazione del patrimonio museale del Museo di Storia Naturale dell'Università degli Studi di Firenze - Riorganizzazione funzionale del complesso La Specola, Via Romana 17, Firenze - POR FESR 2014-2020 Azione 6.7.1 – Progetto tematico “La Scienza” nel testo conservato presso l'Area Programmazione e sviluppo grandi opere;
- di dare atto che la somma di € 4.532,33, riconosciuta all'appaltatore a parziale accoglimento della sola riserva n. 1, che ridetermina il credito netto da liquidare all'impresa in € 22.148,93, come evidenziato nel Certificato di Collaudo, trova copertura nel quadro Economico dell'intervento a stanziamento invariato.

Il Quadro Economico dell'intervento pari ad € 6.859.757,27 trova copertura sulla scheda di Piano Edilizio n. 250 sui fondi UA.A.50000.TECN.EDIL:

- € 4.298.390,71 - flusso 2022 e retro;
- € 503.919,27 OPERA12 EU12MUSEOSPECOLA CO. 01.01.02.05.01.01 flusso 2023;
- € 551.891,24 OPERA12 EU12MUSEOSPECOLA – CO 01.01.02.06.01.02 flusso 2023;
- € 97.669,15 OPERA7UNIFI.EU07MUSEOSPECOLA CO. 01.01.02.06.01.02 flusso 2023;
- € 1.407.886,90 OPERA10.EE10MUSEOSPECOLA CO 01.01.02.05.01.01 flusso 2023.

O M I S S I S

INVERSIONE ORDINE DEL GIORNO

Sul punto 56 dell'O.D.G. «**RINNOVO EUNIWELL – APPROVAZIONE A RATIFICA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letto quanto riportato in narrativa;
- tenuto conto che le Università Europee (EUN – European Universities Network) sono l'iniziativa chiave del programma Erasmus+ 2021-2027 per il raggiungimento dello Spazio Europeo dell'Istruzione superiore, come forma di cooperazione strategica tra gli istituti di istruzione superiore, le organizzazioni studentesche, le autorità governative e la Commissione europea;
- considerato che l'iniziativa è ritenuta di interesse strategico per l'Ateneo per rafforzare la propria dimensione internazionale dello studio e della ricerca;
- valutata positivamente l'importanza strategica delle relazioni internazionali e l'interesse accademico per la partecipazione al progetto “EUniWell - European University for Well-Being”;
- visto il progetto “EUniWell Weff” presentato dall'Università di Colonia alla Commissione europea nell'ambito della Call ERASMUS-EDU- 2023-EUR-UNIV quale proseguimento e rafforzamento del precedente progetto finanziato dalla CE;
- preso atto che al fine di ottenere il budget spettante all'Ateneo fiorentino, è necessaria la stipula della Convenzione di sovvenzione (Grant Agreement) da parte della Rettrice, Prof.ssa Alessandra Petrucci, quale Legale rappresentante dell'Ateneo;
- visto il vigente Statuto di Ateneo ed in particolare:
 - l'art. 11 comma 3 che dispone che “Il Rettore adotta gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione degli specifici motivi, riferendone, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione ovvero al Senato Accademico, secondo le rispettive competenze, nell'adunanza immediatamente successiva”.

- l'art. 13 comma 1 lettera l) che dispone che il Senato Accademico “esprime parere obbligatorio sulle convenzioni e sui contratti attinenti alla costituzione di organismi associativi per l'organizzazione dei servizi didattici e di ricerca, nonché sui successivi, eventuali atti di rinnovo”;
- tenuto conto dell'impossibilità di sottoporre la pratica agli organi nei tempi richiesti;
- vista la delibera del Senato Accademico del 21 settembre 2023,
delibera, a ratifica
- la partecipazione dell'Università di Firenze al progetto EUniWell Weff, finanziato come prosecuzione del progetto EUniWell, in chiusura il 31 ottobre 2023;
- autorizza la sottoscrizione da parte della Rettrice della Convenzione di sovvenzione (Grant agreement) relativa al progetto EUniWell Weff.

Sul punto 19 dell'O.D.G. «**PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE ANNO 2023 - RICHIESTE DI ATTIVAZIONE PROCEDURE VALUTATIVE ART. 24 COMMA 5 LEGGE 240/2010**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto, ed in particolare gli articoli 13 e 14;
- visto l'art. 1-ter della legge 31 marzo 2005, n. 43;
- visto il D.L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni in legge 9 gennaio 2009, n. 1;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24, comma 5 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, antecedente all'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36;
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti che all'art. 13, comma 3, lettera d) dispone che il Consiglio di Dipartimento “*elabora e presenta al Consiglio di amministrazione la programmazione del personale*”;
- vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
- visto il Decreto Ministeriale 894 del 11 luglio 2022 “*Disposizioni per l'attuazione dell'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79*”;
- visto il Decreto Ministeriale 1106 del 24 settembre 2022 “*criteri per il riparto e l'attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l'anno 2022*”;
- vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;
- visto il Decreto Ministeriale 809 del 07/07/2023 “*Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2023*”;
- richiamato quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sottoelencate sedute:
 - 17 e 27 gennaio 2023 – “*PUOR anno 2023: modalità di utilizzo e disponibilità complessiva*”;
 - 21 e 31 marzo 2023 – “*Approvazione della programmazione triennale del personale docente e ricercatore dei Dipartimenti*”;
- preso atto delle richieste di attivazione di procedure valutative per professore Associato ex art. 24, comma 5, legge 240/2010, nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, antecedente all'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 da parte dei seguenti Dipartimenti:
 - Dipartimento di Biologia:
contratto di RTD b) nel SC 05/D1 (Fisiologia) – SSD BIO/09 (Fisiologia) del dott. Marco Caremani in scadenza il 29 febbraio 2024; Abilitazione scientifica Nazionale conseguita il 3 agosto 2018;
 - Dipartimento di Fisica e Astronomia:

- contratto di RTD b) nel SC 02/C1 (Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti) – SSD FIS/05 (Astronomia e astrofisica) del dott. Andrea Verdini in scadenza il 29 febbraio 2024; Abilitazione scientifica Nazionale conseguita il 23 dicembre 2019;
- Dipartimento di Ingegneria dell'informazione:
contratto di RTD b) nel SC 09/F1 (Campi elettromagnetici) – SSD ING-INF/02 (Campi elettromagnetici) del dott. Stefano Maddio in scadenza il 29 febbraio 2024; Abilitazione scientifica Nazionale conseguita il 12 luglio 2018;
 - Dipartimento di Lettere e Filosofia:
contratto di RTD b) nel SC 10/D4 (Filologia classica e tardoantica) – SSD L-FIL-LET/05 (Filologia classica) della dott.ssa Valeria Piano in scadenza il 29 febbraio 2024; Abilitazione scientifica Nazionale conseguita il 4 aprile 2018;
 - Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”:
contratto di RTD b) nel SC 01/A5 (Analisi numerica) – SSD MAT/08 (Analisi numerica) del dott. Cesare Bracco in scadenza il 29 febbraio 2024; Abilitazione scientifica Nazionale conseguita il 31 agosto 2018;
contratto di RTD b) nel SC 01/A2 (Geometria e algebra) – SSD MAT/02 (Algebra) del dott. Eugenio Giannelli in scadenza il 29 febbraio 2024; Abilitazione scientifica Nazionale conseguita il 18 settembre 2018;
 - Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino:
contratto di RTD b) nel SC 06/D6 (Neurologia) – SSD MED/26 (Neurologia) del dott. Emilio Portaccio in scadenza il 29 febbraio 2024; Abilitazione scientifica Nazionale conseguita il 24 luglio 2018;
 - Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche 'Mario Serio':
contratto di RTD b) nel SC 06/I1 (Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia) – SSD MED/36 (Diagnostica per immagini e radioterapia) del dott. Isacco Desideri in scadenza il 29 febbraio 2024; Abilitazione scientifica Nazionale conseguita il 2 ottobre 2018;
 - Dipartimento di Scienze della Salute:
contratto di RTD b) nel SC 06/H1 (Ginecologia e ostetricia) – SSD MED/40 (Ginecologia e ostetricia) della dott.ssa Viola Seravalli in scadenza il 29 febbraio 2024; Abilitazione scientifica Nazionale conseguita il 9 novembre 2018;
contratto di RTD b) nel SC 06/M2 (Medicina legale e del lavoro) – SSD MED/43 (Medicina legale) del dott. Fabio Vaiano in scadenza il 29 febbraio 2024; Abilitazione scientifica Nazionale conseguita il 28 marzo 2017;
 - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali:
contratto di RTD b) nel SC 07/I1 (Microbiologia agraria) – SSD AGR/16 (Microbiologia agraria) della dott.ssa Natascia Biondi in scadenza il 29 febbraio 2024; Abilitazione scientifica Nazionale conseguita il 14 giugno 2018;
contratto di RTD b) nel SC 07/B2 (Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali) – SSD AGR/06 (Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali) del dott. Francesco Neri in scadenza il 29 febbraio 2024; Abilitazione scientifica Nazionale conseguita il 2 agosto 2017;
 - Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa:
contratto di RTD b) nel SC 13/B3 (Organizzazione aziendale) – SSD SECS-P/10 (Organizzazione aziendale) della dott.ssa Sara Lombardi in scadenza il 29 febbraio 2024; Abilitazione scientifica Nazionale conseguita il 15 ottobre 2018;
contratto di RTD b) nel SC 13/A2 (Politica economica) – SSD SECS-P/02 (Politica economica) del dott. Alessandro Tampieri in scadenza il 29 febbraio 2024; Abilitazione scientifica Nazionale conseguita il 17 maggio 2019;
contratto di RTD b) nel SC 13/A1 (Economia politica) – SSD SECS-P/01 (Economia politica) del dott. Alessandro Gioffrè in scadenza il 29 febbraio 2024; Abilitazione scientifica Nazionale conseguita il 14 luglio 2020;
 - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociale:
contratto di RTD b) nel SC 14/D1 (Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell'ambiente e del territorio) – SSD SPS/09 (Sociologia dei processi economici e del lavoro) della dott.ssa

Annalisa Tonarelli in scadenza il 29 febbraio 2024; Abilitazione scientifica Nazionale conseguita il 11 settembre 2018;

- ritenuto utile precisare che gli Organi di Governo nelle sedute del 21 e 23 dicembre 2022, nell'ambito della determinazione dei criteri per la predisposizione da parte dei Dipartimenti della programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2023-2025, hanno deliberato che per la programmazione dei posti di PA il Dipartimento deve tenere conto prioritariamente dell'obbligo di attivare procedure art. 24, comma 5, legge 240/2010 per RTD b) in servizio nell'ultimo anno di contratto;
- ritenuto opportuno ricordare, inoltre, che gli Organi di Governo nelle sedute del 17 e 27 gennaio 2023, hanno deliberato di riservare 9,6 PUOR a gravare sul DM 1106 del 24 settembre 2022: "*Contingente assunzionale delle università statali per l'anno 2022*", per il fabbisogno delle procedure per PA ex art. 24 comma 5 della legge 240/2010 da attivare nel corso del 2023;
- considerato, pertanto, che i suddetti PUOR sono nella disponibilità dell'Amministrazione centrale e che per l'attivazione delle suddette procedure non sarà imputato alcun costo al Dipartimento;
- preso atto del nullaosta rilasciato dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, prot. 98360 del 5 maggio 2023, per l'attivazione delle procedure valutative per i SSD MED/40 (Ginecologia e ostetricia) e MED/26 (Neurologia);
- preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21 settembre 2023, delibera

l'attivazione, nell'ambito della programmazione 2023, delle procedure valutative di reclutamento di professore associato ex art. 24 comma 5, legge 240/2010, nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, antecedente all'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 riepilogate nella Tabella "*Richiesta di attivazione procedure valutative per professore Associato ex art. 24, comma 5 Legge 240/2010*" allegata al presente verbale, del quale costituisce parte integrante (All. 11).

Sul punto 20 dell'O.D.G. **«PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE ANNO 2023 - ULTERIORI RICHIESTE DI ATTIVAZIONE BANDI NELL'AMBITO DEL "PIANO STRAORDINARIO A" DI CUI AL DM 445 DEL 6 MAGGIO 2022 "PIANI STRAORDINARI RECLUTAMENTO PERSONALE UNIVERSITARIO 2022-2026"»**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto, ed in particolare gli articoli 13 e 14;
- visto il D.L.10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni in legge 9 gennaio 2009, n. 1;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in particolare l'art. 1, comma 347;
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti che all'art. 13, comma 3, lettera d) dispone che il Consiglio di Dipartimento "elabora e presenta al Consiglio di amministrazione la programmazione del personale";
- visto il Decreto Ministeriale n. 919 del 22 luglio 2022 "Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MUR di cui all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni";
- visto il Decreto Ministeriale n. 1015 del 04/08/ 2021 "Costo standard per studente in corso 2021-2023";
- vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";
- visto il Decreto Ministeriale 445 del 6 maggio 2022 "*Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026*";
- visto il Decreto Ministeriale 894 del 11 luglio 2022 "*Disposizioni per l'attuazione dell'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79*";

- visto il D.M.1106 del 24 settembre 2022 “*Criteri per il riparto e l’attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l’anno 2022*”;
- vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;
- visto il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 “*Criteri urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”, convertito con Legge n. 41 del 21 aprile 2023;
- visto il D.M. n. 809 del 7 luglio 2023 “*Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2023*”;
- richiamato quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sottoelencate sedute:
 - 21 e 31 marzo 2023 - “*Approvazione della programmazione triennale del personale docente e ricercatore dei Dipartimenti*”;
 - 20 e 30 giugno 2023 - delibera di consentire a ciascun Dipartimento di richiedere l’attivazione della procedura di reclutamento per una posizione di professore Ordinario ai sensi dell’art. 18, comma 1 o comma 4 ter, legge 240/2010, con il cofinanziamento di Ateneo pari a 0,3 PUOR gravanti sulle risorse del “Piano Straordinario A” di cui al DM 445 del 6 maggio 2022 e la conseguente imputazione al Dipartimento della quota residua di 0,7 PUOR suddivisa in due rate da 0,35 PUOR nei due anni successivi;
- dato atto che con nota prot. n. 148206 del 5 luglio 2023 è stato comunicato ai Dipartimenti il termine del 8 settembre 2023 per far pervenire le delibere di richiesta di attivazione delle procedure di reclutamento, al fine di sottoporle all’approvazione degli Organi di Governo dello stesso mese;
- preso atto delle richieste di integrazione e modifica della programmazione triennale del personale docente e ricercatore delle posizioni di professore Ordinario per gli anni 2023-2025 approvata dagli Organi nel mese di marzo 2023, riepilogate nella Tabella “*Programmazione triennale per gli anni 2023-2025 residua - modifiche settembre 2023*”, deliberate dai seguenti Dipartimenti:
 - Architettura – modifica;
 - Ingegneria Industriale – integrazione con indicazione priorità;
 - Lettere e Filosofia – integrazione con indicazione priorità;
 - Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e della Salute del Bambino – integrazione con indicazione priorità;
 - Scienze Giuridiche – integrazione con indicazione priorità;
 - Scienze Politiche e Sociali – modifica;
- ritenuto di accogliere le richieste di integrazione e modifica della programmazione triennale 2023-2025 per PO dei suddetti Dipartimenti;
- preso atto che risultano conformi alla programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2023-2025 approvata dagli Organi nel mese di marzo 2023 le delibere di richieste di attivazione bandi pervenute dai Dipartimenti di Biologia, Chimica “U. Schiff”, Fisica e Astronomia, Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria dell’Informazione, Matematica e Informatica “U. Dini”, Medicina Sperimentale e Clinica, Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “M. Serio”, Scienze della Salute, Scienze della Terra, Scienze per l’Economia e l’impresa, Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti”, Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali;
- preso atto delle richieste di attivazione delle procedure di reclutamento per posizioni di professore Ordinario sottoposte all’approvazione nella seduta odierna riepilogate nella Tabella “*Richiesta di attivazione procedure di posizioni di professore Ordinario nell’ambito della programmazione 2023*”;
- preso atto che le suddette richieste riguardano complessivamente le seguenti posizioni:
 - 8 posti di professore Ordinario di cui all’art. 18 comma 1, legge 240/2010;
 - 13 posti di professore Ordinario di cui all’art. 18 comma 4-ter, legge 240/2010;

- preso atto della nota prot. 19393 del 28 agosto 2023 (ns. prot. 185683) con la quale l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ha espresso parere favorevole alla richiesta di attivazione di un posto di professore Ordinario per il settore concorsuale 05/G1 (Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia), settore scientifico-disciplinare BIO/14 (Farmacologia) presso il Dipartimento di Scienze della Salute;
- ritenuto opportuno specificare che per le posizioni di PO in approvazione nella seduta odierna i Dipartimenti hanno attestato la sussistenza delle esigenze didattiche presenti o prospettiche di almeno 96 ore per i settori scientifico-disciplinari per i quali è stata richiesta l'attivazione;
- preso atto che con delibera del 14 settembre 2023 il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche ha fornito le precisazioni richieste per l'attivazione della posizione di professore Ordinario per il SC 06/D2 (Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, SSD MED/13 (Endocrinologia) deliberata nella precedente seduta del 23 marzo 2023 e sospesa dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 maggio 2023 in attesa di ulteriori approfondimenti sulla capienza didattica;
- preso atto della nota prot. 10605 del 5 maggio 2023 (ns. prot. 98360) con la quale l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ha espresso parere favorevole, tra le altre, alla suddetta richiesta di attivazione;
- ritenuto utile ricordare, infine, che il Budget Unico di Ateneo di Previsione 2023 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 23/12/2022 con la previsione delle risorse destinate alle prese di servizio delle posizioni attivate sul piano A del DM 445/2022 con decorrenza 1° settembre 2024;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21 settembre 2023, delibera

1. la modifica della Programmazione triennale per gli anni 2023-2025 delle posizioni di professore Ordinario residue di cui all'allegata tabella "*Programmazione triennale per gli anni 2023-2025 residua - modifiche settembre 2023*" allegata al presente verbale, del quale costituisce parte integrante (All. 12);

2. l'attivazione delle procedure di reclutamento per posti di professore Ordinario di cui alla tabella "*Richiesta di attivazione procedure di posizioni di professore Ordinario nell'ambito della programmazione 2023*" allegata al presente verbale, del quale costituisce parte integrante (All. 13);

3. il cofinanziamento di Ateneo pari a 0,3 PUOR gravanti sulle risorse del "Piano Straordinario A" di cui al DM 445 del 6 maggio 2022 di ciascuna posizione di cui alla sopracitata tabella "*Richiesta di attivazione procedure di posizioni di professore Ordinario nell'ambito della programmazione 2023*" e alla conseguente imputazione al Dipartimento della quota residua di 0,7 PUOR suddivisa in due rate da 0,35 PUOR nei due anni successivi;

4. l'attivazione della procedura di reclutamento per 1 posto di professore Ordinario per il SC 06/D2 (Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, SSD MED/13 (Endocrinologia) presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche.

Sul punto 21 dell'O.D.G. «**ATTIVAZIONE DI UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A), AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, NELLA FORMULAZIONE ANTECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 79/2022, DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 36/2022, SU PROGETTO PNRR, PE8 AGE-IT, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STATISTICA, INFORMATICA, APPLICAZIONI 'G. PARENTI' (DISIA)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 "*Ricercatori a tempo determinato*";

- visto il D.lgs. 49 del 29 marzo 2012 "*Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5*";

- preso atto che l'art. 5 del D.LGS.49/2012 al comma 8 prevede che "nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui ai commi

5 e 6”;

- tenuto conto che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’ambito della “*Programmazione delle assunzioni del personale per l’anno 2013 ai sensi del D.LGS. 49/12 e della Legge 135/2012*”, con nota n. 8312 del 5 aprile 2013, ha comunicato gli adempimenti da seguire per le assunzioni di Ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere su fondi esterni, precisando che saranno autorizzati esclusivamente i contratti a gravare su finanziamenti che rispettino una delle seguenti condizioni:

1. convenzione stipulata tra l’ateneo e il soggetto finanziatore esterno (in caso di più finanziatori nella convenzione devono essere riportati tutti i soggetti finanziatori), attestante la tipologia di contratto finanziato, l’eventuale settore concorsuale, l’importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento nonché, in caso di versamento pluriennale, la relativa garanzia fidejussoria a copertura del finanziamento;

2. contratti attivati in relazione a specifiche disposizioni normative (es. leggi regionali) da cui risulti chiara la destinazione del finanziamento per la copertura di tale tipologia di contratti;

3. progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo determinato;

- tenuto conto che il Ministero chiede che le convenzioni, i contratti o i progetti siano approvati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, con delibera attestante il rispetto di quanto sopra indicato;

-visto il D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 convertito con Legge n. 79 del 29 giugno 2022 “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, ha innovato la figura del Ricercatore a tempo determinato e previsto all’art. 14, comma 6-quinquiesdecies, che “*[...] a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027*”;

- vista la nota ministeriale n. 8998 del 8 luglio 2022 la quale precisa che: “*Sulla base delle disposizioni di tale comma si rende possibile, dunque, per i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022 (id est: luglio 2025): [...] indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo a) in attuazione di misure previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, e comunque in coerenza con le tematiche ad esso riferibili, con possibilità di utilizzare l’intero novero delle fonti di finanziamento rientranti nella cornice di tale Programma, inclusive delle risorse interne ai bilanci di ateneo o comunque provenienti da soggetti esterni, ovvero dei fondi di diretta competenza MUR, nonché dei fondi strutturali e di investimento europei, dei fondi nazionali destinati alla politica di coesione, dei programmi europei a gestione diretta (inclusi i programmi Horizon Europe, Erasmus+, etc.) e dei fondi per il finanziamento degli investimenti e per lo sviluppo infrastrutturale del Paese – settore ricerca*”;

- tenuto conto del “*Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*” D.R. 217/2023 del 27 febbraio 2023, e in particolare degli artt. 5 – *Programmazione* e 33 – *Procedure d’urgenza*;

- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 27/05/2022 in merito a “*Definizione criteri di ripartizione delle economie di gestione e del rimborso dei costi del personale impiegato nei progetti di ricerca finanziati dal PNRR*” e del 28/10/2022 in merito a “*Modello di gestione e responsabilità dei progetti finanziati dal PNRR, precisazione sui criteri di ripartizione delle economie deliberati il 27/05/2022 e deroga per il Campione Nazionale I*”;

- tenuto conto che Consiglio del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni ‘G. Parenti’ (DISIA), nella seduta del 19 luglio 2023, ha deliberato la richiesta di attivazione della procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia a) a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all’entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, per il settore concorsuale 13/D3 (Demografia e Statistica Sociale), settore scientifico-disciplinare SECS-S/04 (Demografia);

- preso atto che la copertura finanziaria è individuata nel progetto PNRR PE8 AGE-IT – CUP B83C22004800006. Il budget del progetto PE8 mostra la specifica destinazione delle spese di

personale per il reclutamento di una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipologia a);
- precisato che il costo non direttamente eleggibile sui costi diretti di progetto (ore di didattica, costo eccedente la valorizzazione delle ore lavorate a costo standard, e costo mesi persona successivi alla scadenza del progetto PE8 prevista per il 31/12/2026) troverà copertura sulle risorse derivanti dalla rendicontazione dei mesi persona del personale strutturato che sarà impegnato nello svolgimento della ricerca;

- considerato che il costo complessivo di € 153.253,65 graverà pertanto in parte su costi diretti (€ 74.270,83), in parte su massa critica (€ 78.892,82) per la parte di costo ineleggibile;

- rilevato che, presumendo la presa di servizio del Ricercatore il 1° dicembre 2023, il Consiglio di Dipartimento ha disposto una variazione di euro 46.827,50, pari al costo reale del ricercatore per i mesi eccedenti la scadenza del progetto PE8, a favore dell'Area Gestione progetti strategici e Comunicazione al fine di assicurare l'opportuna garanzia per eventuali rischi rendicontuali a valere sul progetto finanziato, nel pieno rispetto di quanto previsto dalle delibere del CDA del 27 maggio 2022 e 28 ottobre 2022, e al fine di garantirne la piena applicazione;

- considerato che il ricercatore dovrà svolgere le proprie attività di ricerca esclusivamente a favore del progetto PE8 AGE-IT, e che quindi, lo stesso non potrà essere inserito e rendicontato in ulteriori gruppi di ricerca né conseguentemente effettuare missioni in altri progetti per la durata dell'intero progetto;

- considerato che per le esigenze sul progetto PE8 AGE-IT, nell'ambito Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Dipartimento ha richiesto l'applicazione della procedura d'urgenza, come definita dall'art. 33 del *Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240* D.R. 217/2023 del 27 febbraio 2023, in modo tale da consentire la presa di servizio del ricercatore in data 1° dicembre 2023;

- preso atto che la copertura finanziaria dell'eventuale proroga biennale del contratto dovrà essere oggetto di nuova deliberazione del Dipartimento interessato, ai sensi del Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato;

- preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21/09/2023;

- preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti nella seduta del 26 settembre 2023,
delibera

1) l'attivazione della procedura selettiva per il posto di Ricercatore a tempo determinato, tipologia a) a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, per il settore concorsuale 13/D3 (Demografia e Statistica Sociale), settore scientifico-disciplinare SECS-S/04 (Demografia) presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni 'G. Parenti' (DISIA), sui fondi del progetto PNRR PE8 AGE-IT – CUP B83C22004800006;

2) l'adozione della *Procedure d'urgenza* prevista all'art 33 del vigente Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato,

prende atto

che l'eventuale proroga del contratto in questione è subordinata all'acquisizione delle risorse finanziarie e al rispetto delle determinazioni degli Organi in materia di proroghe gravanti su fondi esterni.

Sul punto 22 dell'O.D.G. «**ATTIVAZIONE DI UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A), AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, NELLA FORMULAZIONE ANTECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 79/2022, DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 36/2022, SU PROGETTO HYDEA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01 E SU PROGETTO NEUMANN, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEAN DEFENCE FUND - EDF-2021-ENERENV-D-2 (FONDI EUROPEI A GESTIONE DIRETTA), PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 "*Ricercatori a tempo determinato*";

- visto il D.lgs. 49 del 29 marzo 2012 "*Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la*

valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”;

- preso atto che l'art. 5 del D.lgs. 49/2012 al comma 8 prevede che “nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6”;

- tenuto conto che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito della “*Programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del D.lgs. 49/12 e della Legge 135/2012*”, con nota n. 8312 del 5 aprile 2013, ha comunicato gli adempimenti da seguire per le assunzioni di Ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere su fondi esterni, precisando che saranno autorizzati esclusivamente i contratti a gravare su finanziamenti che rispettino una delle seguenti condizioni:

1. convenzione stipulata tra l'ateneo e il soggetto finanziatore esterno (in caso di più finanziatori nella convenzione devono essere riportati tutti i soggetti finanziatori), attestante la tipologia di contratto finanziato, l'eventuale settore concorsuale, l'importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento nonché, in caso di versamento pluriennale, la relativa garanzia fideiussoria a copertura del finanziamento;

2. contratti attivati in relazione a specifiche disposizioni normative (es. leggi regionali) da cui risulti chiara la destinazione del finanziamento per la copertura di tale tipologia di contratti;

3. progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo determinato;

- tenuto conto che il Ministero chiede che le convenzioni, i contratti o i progetti siano approvati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, con delibera attestante il rispetto di quanto sopra indicato;

-visto il D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 convertito con Legge n. 79 del 29 giugno 2022 “*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, ha innovato la figura del Ricercatore a tempo determinato e previsto all'art. 14, comma 6-quinquiesdecies, che “[...] a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027”;

- vista la nota ministeriale n. 8998 del 8/2022 la quale precisa che: “*Sulla base delle disposizioni di tale comma si rende possibile, dunque, per i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della L. n. 79 del 2022 (id est: luglio 2025): [...] indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo a) in attuazione di misure previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, e comunque in coerenza con le tematiche ad esso riferibili, con possibilità di utilizzare l'intero novero delle fonti di finanziamento rientranti nella cornice di tale Programma, inclusive delle risorse interne ai bilanci di ateneo o comunque provenienti da soggetti esterni, ovvero dei fondi di diretta competenza MUR, nonché dei fondi strutturali e di investimento europei, dei fondi nazionali destinati alla politica di coesione, dei programmi europei a gestione diretta (inclusi i programmi Horizon Europe, Erasmus+, etc.) e dei fondi per il finanziamento degli investimenti e per lo sviluppo infrastrutturale del Paese – settore ricerca*”;

- tenuto conto del “*Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*” D.R. 217/2023 del 27 febbraio 2023, e in particolare degli artt. 5 – *Programmazione* e 33 – *Procedure d'urgenza*;

- tenuto conto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale, nella seduta del 21 luglio 2023, ha deliberato la richiesta di attivazione della procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia a) a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, per il settore concorsuale 03/B2 (Fondamenti chimici delle tecnologie), settore scientifico-disciplinare CHIM/07 (Fondamenti chimici delle tecnologie);

- tenuto conto che la copertura finanziaria del contratto è individuata nei seguenti progetti:

– progetto dal titolo “*HYdrogen DEMonstrator for Aviation*” (acronimo: HYDEA), nell'ambito del programma HORIZON-JU-Clean-Aviation-2022-01 – responsabile Prof. Antonio Andreini - durata: 48 mesi (01/01/2023-31/12/2026) – CUP B13C22003920006 per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025;

- progetto dal titolo “*Novel Energy and propUlsion systeMs for Air domiNaNce*” (acronimo NEUMANN), nell’ambito del programma European Defence Fund - EDF-2021-ENERENV-D-2 – responsabile Prof. Antonio Andreini - durata: 50 mesi (01/12/2022-31/01/2027) – CUP B13C22003610006 per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
- preso atto che, con riferimento a quanto previsto dall’art. 14, comma 6-quinquiesdecies del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con Legge n. 79 del 29 giugno 2022, quanto alla presenza delle condizioni per l’attivazione della procedura di reclutamento del posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), entrambi i programmi rientrano tra i fondi europei a gestione diretta;
- preso atto altresì che il Consiglio di Dipartimento ha precisato che:
 - i progetti HYDEA e NEUMANN, di cui è responsabile scientifico il Prof. Antonio Andreini, si occupano dello sviluppo di tecnologie (sistemi di iniezione, raffreddamento, accensione) per combustori di motori aeronautici innovativi;
 - la tematica di ricerca dei due progetti risulta coerente, in quanto nello specifico, si richiede il contributo ad un ricercatore a tempo determinato di tipo a) in merito allo sviluppo di tecniche di misura innovative per la determinazione delle temperature delle pareti (liners) dei combustori a supporto della valutazione della efficienza di sistemi di raffreddamento innovativi;
 - i progetti nell’ambito dei quali viene attivata la procedura di reclutamento per il ricercatore a tempo determinato di tipo a) sono in attuazione di misure previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, e comunque in coerenza con le tematiche ad esso riferibili;
- considerato che, date le esigenze di rendicontazione sul progetto *HYDEA* e sul progetto *NEUMANN*, il Consiglio di Dipartimento ha richiesto l’applicazione della procedura d’urgenza, come definita dall’art. 33 del *Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*” D.R. 217/2023 del 27 febbraio 2023, in modo tale da consentire la presa di servizio del ricercatore in data 1° gennaio 2024;
- preso atto del Grant Agreement del progetto *HYDEA* e del relativo Consortium Agreement;
- preso atto del Grant Agreement del progetto *NEUMANN* e del relativo Consortium Agreement;
- tenuto conto, in relazione alla copertura finanziaria del contratto, che la delibera del Consiglio di Dipartimento precisa, fra le altre cose, che:
 - *l’intero costo contrattuale del ricercatore graverà sui progetti e che quindi lo stesso ricercatore non potrà essere inserito e rendicontato in ulteriori gruppi di ricerca né conseguentemente effettuare missioni in altri progetti nel periodo in cui il costo contrattuale è rispettivamente a carico del Progetto Europeo HYDEA e del Progetto Europeo NEUMANN. Si ricorda che qualora, nel periodo di contratto a carico del progetto UE, il ricercatore che risulti vincitore o voglia partecipare ad altri programmi di ricerca, potrà farlo solo a seguito di specifici accordi con l’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico - Ufficio Progetti di Ricerca – nonché con parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, e che sarà necessario che gli Organi approvino la modifica della copertura finanziaria del contratto, a cui seguirà un addendum al contratto stesso che, in ogni caso, non potrà comportare incremento della retribuzione ma solo una rimodulazione dell’impegno sul progetto;*
 - *per il periodo a carico del progetto HYDEA il costo per le ore di didattica (350) e l’IRAP graveranno su graveranno sulle spese generali del progetto, pari al 25% dei costi totali diretti, che matureranno alla data dell’inizio del contratto;*
 - *per il periodo a carico del progetto NEUMANN il costo per le ore di didattica (350) e l’IRAP graveranno su sulle spese generali del progetto, pari al 25% dei costi totali diretti, che matureranno alla data dell’inizio del contratto;*
 - *il bando e il contratto, al fine della corretta rendicontazione dovranno riportare le seguenti indicazioni al fine della corretta rendicontazione dovranno riportare le seguenti indicazioni dei progetti: HYdrogen DEMonstrator for Aviation - HYDEA - Grant Agreement 101102019 - CUP B13C22003920006 e Novel Energy and propUlsion systeMs for Air dominance, NEUMANN - Grant Agreement 101103504 CUP: B13C22003610006;*
- ritenuto opportuno precisare inoltre che:
 - il progetto *HYDEA*, nell’ambito del programma HORIZON-JU-Clean-Aviation-2022, è finanziato per un importo di € 1.141.123,75. Il Dipartimento ha ricevuto un prefinanziamento di € 79.878,66 e ha richiesto ed ottenuto in data 31/08/2023 un ulteriore stanziamento di € 185.000,00 per le esigenze di spese approvate sul progetto;
 - il posto di ricercatore è tra le spese ammissibili del progetto Europeo *HYDEA* - CUP B13C22003920006. A tale scopo nel budget del progetto sono previste risorse pari a € 554.400,00 nella voce A Personnel Costs - A1 Employees (or equivalent), con riferimento in particolare alla WP1, che prevede attività da mese 1 a mese 36 e quindi per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2025;

- la durata del progetto HYDEA è dal 01/12/2022 al 31/01/2027 ed è quindi tale da garantire la copertura finanziaria del contratto per i mesi dalla presa di servizio prevista per il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025;
- a garanzia dell'impegno assunto è stata emessa una COAN sul progetto HYDEA per l'importo di € 102.800,00 a copertura del costo contrattuale di 24 mesi;
- il progetto NEUMANN, nell'ambito del programma European Defence Fund - EDF-2021-ENERENV-D-2, è finanziato per un importo di € 1.050.000,00 e il Dipartimento ha ricevuto un prefinanziamento di € 577.500,00;
- il posto di ricercatore è tra le spese ammissibili del progetto Europeo NEUMANN- CUP: B13C22003610006. A tale scopo nel budget del progetto sono previste risorse pari a € 759.000,00 nella voce A Direct Personnel Costs - A1 Employees (or equivalent), con riferimento in particolare alla WP4, che prevede attività per l'intera durata del progetto (01/12/2022 – 31/01/2027);
- la durata del progetto NEUMANN è dal 01/12/2022 al 31/01/2027 ed è quindi tale da garantire la copertura finanziaria del contratto per i mesi dal 01/01/2026 alla scadenza del contratto prevista per il 31 dicembre 2026;
- a garanzia dell'impegno assunto è stata emessa una COAN sul progetto NEUMANN per l'importo di € 51,400,00 a copertura del costo contrattuale di 12 mesi;
- sul progetto, a seguito dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 giugno 2023, è stata attivata una procedura selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato, tipologia a) a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, per il settore concorsuale 09/C1 (Macchine e sistemi per l'energia e l'ambiente), settore scientifico-disciplinare ING-IND/08 (Macchine a fluido), presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale. Tale ricercatore svolgerà l'attività di ricerca per il progetto NEUMANN nel periodo dal 01/09/2025 alla scadenza del contratto (presunta 30/09/2026 o 31/10/2026). A garanzia di tale impegno è stata assunta dal Dipartimento una COAN di € 60.600,00, che, considerata la disponibilità di risorse sulla voce A Direct Personnel Costs - A1 Employees (or equivalent), non pregiudica l'attivazione di un'ulteriore procedura selettiva;
- tenuto conto che la copertura finanziaria dell'eventuale proroga biennale del contratto dovrà essere oggetto di nuova deliberazione del Dipartimento interessato, ai sensi del Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21 settembre 2023;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti nella seduta del 26 settembre 2023,

delibera

- 1) l'attivazione della procedura selettiva per il posto di Ricercatore a tempo determinato, tipologia a) a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, per il settore concorsuale 03/B2 (Fondamenti chimici delle tecnologie), settore scientifico-disciplinare CHIM/07 (Fondamenti chimici delle tecnologie), presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, sui fondi del progetto HYDEA nell'ambito del programma HORIZON-JU-Clean-Aviation-2022-01 (fondo europeo a gestione diretta), CUP B13C22003920006, e del progetto NEUMANN, nell'ambito del programma European Defence Fund - EDF-2021-ENERENV-D-2 (fondo europeo a gestione diretta), CUP B13C22003610006;
- 2) l'adozione della *Procedura d'urgenza* prevista dal vigente Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato,

prende atto

che l'eventuale proroga del contratto in questione è subordinata all'acquisizione delle risorse finanziarie e al rispetto delle determinazioni degli Organi in materia di proroghe gravanti su fondi esterni.

Sul punto 23 dell'O.D.G. «**ATTIVAZIONE DI UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL'ART. 24 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 240/2010 (RTT), SC 06/M1 (IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA), SSD MED/42 (IGIENE GENERALE E APPLICATA) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto, ed in particolare gli articoli 13 e 14;
- visto il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni in legge 9 gennaio 2009, n. 1;

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti che all’art. 13, comma 3, lettera d) dispone che il Consiglio di Dipartimento “elabora e presenta al Consiglio di amministrazione la programmazione del personale”;
- richiamate le determinazioni adottate dal Senato Accademico nelle sedute del 20 dicembre 2019 e 24 marzo 2020 e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 23 dicembre 2019 e 27 marzo 2020, in ordine all’assegnazione dei punti organico dell’anno 2020 e alla programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2020-2022, tra le quali quella del Dipartimento di Scienze della Salute;
- richiamate le determinazioni adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 24 e 28 settembre 2020 in ordine all’attivazione delle procedure di reclutamento nell’ambito della programmazione del personale docente e ricercatore per l’anno 2020, tra cui quella relativa a un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), per il SC 06/M1 (Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica), SSD MED/42 (Igiene generale e applicata), presso il Dipartimento di Scienze della Salute;
- visto il Decreto della Rettrice n. 1340 del 11 novembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 88 del 10 novembre 2020, con il quale è stata indetta la selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno, per il SC 06/M1 (Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica), SSD MED/42 (Igiene generale e applicata), presso il Dipartimento di Scienze della Salute;
- visto il Decreto della Rettrice n. 216 del 15 febbraio 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione;
- considerato che dott.ssa Beatrice Zanella, risultata idonea nella suddetta procedura ha preso servizio il 1° marzo 2021 in qualità di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ed è cessata per dimissioni in data 4 agosto 2023;
- considerato altresì che, a seguito di entrata in vigore della legge n. 79 del 29 giugno 2022, di conversione del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, che ha riformato la figura del Ricercatore a tempo determinato di cui all’art.24 della L.240/2010, non è ulteriormente consentito bandire posizioni di RTD a) nell’ambito della programmazione ordinaria, né posizioni di RTD b), se non entro il termine del 28 giugno;
- dato atto, pertanto, che la proposta di attivazione del nuovo bando può riguardare soltanto una posizione di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 della legge n. 240/2010, come modificato dalla legge n. 79/2022 di conversione del D.L 30 aprile 2022, n. 36 (RTT);
- dato atto che gli Organi di Governo nelle sedute del mese di gennaio 2023 hanno stabilito che la prima, la quarta e la settima posizione di RTT attivate dai Dipartimenti siano bandite mediante una procedura riservata a candidati che si trovino nella condizione richiesta dall’art. 24, comma 1bis della legge 240/2010;
- preso atto che il Dipartimento di Scienze della Salute, nella seduta del 13 settembre 2023, ha deliberato la richiesta di attivazione di una posizione di Ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 della legge n. 240/2010 (RTT) con la riserva di cui all’art. 24, comma 1 bis della legge n. 240/2010, per il SC 06/M1 (Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica), SSD MED/42 (Igiene generale e applicata);
- dato atto che per la suddetta posizione sarà imputata al Dipartimento di Scienze della Salute la quota di 0,1 *PUOR* all’atto della distribuzione di *PUOR* del 2024;
- tenuto conto che è stata fatta una comunicazione in merito al Senato Accademico nella seduta del 21 settembre 2023,

delibera

1. l’attivazione della procedura di reclutamento per un posto di Ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 della legge n. 240/2010 (RTT) con la riserva di cui all’art. 24, comma 1 bis della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 06/M1 (Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica), settore scientifico disciplinare MED/42 (Igiene generale e applicata), presso il Dipartimento di Scienze della Salute;
 2. l’imputazione al Dipartimento di Scienze della Salute della quota di 0,1 *PUOR* all’atto della distribuzione di *PUOR* del 2024.
- Sul punto 24 dell’O.D.G. «**RICHIESTE DI PROROGA DI CONTRATTO DI RICERCATORE A**

**TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A) SU FONDI DI ATENEO»
O M I S S I S**

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 *“Ricercatori a tempo determinato”*;

- visto il D.lgs. 49 del 29 marzo 2012 *“Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”*;

- tenuto conto che la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione del Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”* ha previsto all'art. 14, comma 6-sexiesdecies che *“Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;*

- preso atto, pertanto, che le proposte di proroga di contratti di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono esaminate alla luce della normativa previgente;

- visto il *“Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*, emanato con Decreto 27 febbraio 2023, n. 217, che all'art. 34 comma 3, precisa che *“Il presente Regolamento si applica alle procedure bandite con Decreto del Rettore successivamente alla data di entrata in vigore ...”* dello stesso;

- visto il *“Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*, emanato con Decreto 16 aprile 2019, n. 467, in vigore dal 17 aprile 2019, e successive integrazioni;

- tenuto conto che l'art. 21 *“Procedura per la proroga del contratto”* del *“Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*, emanato con Decreto 16 aprile 2019, n. 467, prevede che:

“1. Il contratto di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), può essere prorogato per una sola volta e per soli due anni.

2. La proposta di proroga del contratto è sottoposta al Consiglio del Dipartimento unitamente alla relazione predisposta da un professore nominato dal Direttore del Dipartimento (Relatore ad hoc). La delibera, adottata dal Consiglio nella composizione ristretta e a maggioranza assoluta dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato, deve contenere i seguenti elementi:

a. le motivazioni di carattere scientifico e didattico che determinano l'esigenza della proroga;

b. la valutazione positiva dell'attività di ricerca e didattica svolta dal ricercatore sulla base della relazione predisposta dal Relatore; deve, altresì, dare atto:

a. del consenso dell'interessato;

b. dell'intesa con l'Azienda Sanitaria interessata, di norma Azienda Ospedaliero-Universitaria, in caso di contratti che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale;

c. della copertura finanziaria del contratto, in caso di proroghe di contratti a valere su fondi esterni.

3. Il Dipartimento sottopone la proposta di proroga alla commissione prevista dall'art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, dandone contestualmente comunicazione al Rettore, sei mesi prima della scadenza del contratto. La Commissione, unica per ognuna delle aree di ricerca di Ateneo, come definite dallo Statuto, e composta da un numero di membri pari al numero dei direttori dell'area stessa, è nominata con decreto del Rettore.

4. La commissione valuta l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta dal ricercatore, anche sulla base della delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento.

5. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 3, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

6. La proroga del contratto su fondi esterni è disciplinata da apposite delibere degli Organi di Governo.

7. Il Rettore, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, invita il ricercatore alla sottoscrizione della proroga del contratto”;

- visto il Decreto Rettorale del 10 novembre 2021, n. 1674 (prot. 298125) con cui è stata nominata la Commissione ai sensi dell'art. 21 “Procedura per la proroga del contratto”, comma 3, del Regolamento in materia, prevista dall'art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 maggio 2011, n. 242 “Criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3 lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

- preso atto che è pervenuta la documentazione relativa alla proroga del contratto triennale di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, in regime di impegno a tempo pieno, dei contratti che seguono:

- dott.ssa Antonella BRITA, settore concorsuale 10/N1 (Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell'Africa), settore scientifico-disciplinare L-OR/07 (Semitistica – Lingue e Letterature dell'Etiopia), presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI), contratto dal 1° marzo 2021 al 29 febbraio 2024;

- dott.ssa Giulia MISSERI, settore concorsuale 08/B2 (Scienza delle costruzioni), settore scientifico-disciplinare ICAR/08 (Scienza delle costruzioni), presso il Dipartimento di Architettura (DIDA), contratto dal 1° marzo 2021 al 29 febbraio 2024;

- dott.ssa Marianna PICCIOLI, settore concorsuale 11/D2 (Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa), settore scientifico-disciplinare M-PED/03 (Didattica e Pedagogia speciale), presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI), contratto dal 1° marzo 2021 al 29 febbraio 2024;

- rilevato, in merito alle suddette richieste, che:

- la delibera del Dipartimento è stata adottata con la maggioranza assoluta degli aventi diritto;
- il Consiglio del Dipartimento interessato ha preso atto delle motivazioni di carattere scientifico e didattico che determinano l'esigenza della proroga e valutato positivamente l'attività di ricerca e didattica svolta dal Ricercatore sulla base della relazione predisposta dal Relatore;
- il ricercatore interessato ha dato il proprio consenso alla proroga;
- quella in questione è la prima e unica proroga biennale concessa secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del D.L. 36 del 30 aprile 2022;

- preso atto del parere favorevole alle richieste di proroga espresso dalla Commissione di valutazione dell'Area di competenza;

- rilevato, altresì, che le proroghe biennali dei contratti sono a valere sul Bilancio di Ateneo e che nel Bilancio di previsione sono stanziati apposite risorse;

- tenuto conto che è stata fatta una comunicazione in merito al Senato Accademico nella seduta del 21 settembre 2023,

delibera

l'approvazione della proroga per un biennio dei seguenti contratti di Ricercatore a tempo determinato, tipologia a), ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del D.L. 36 del 30 aprile 2022, in regime di impegno a tempo pieno:

- dott.ssa Antonella BRITA, settore concorsuale 10/N1 (Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell'Africa), settore scientifico-disciplinare L-OR/07 (Semitistica – Lingue e Letterature dell'Etiopia), presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI), con decorrenza 1° marzo 2024;

- dott.ssa Giulia MISSERI, settore concorsuale 08/B2 (Scienza delle costruzioni), settore scientifico-disciplinare ICAR/08 (Scienza delle costruzioni), presso il Dipartimento di Architettura (DIDA), con decorrenza 1° marzo 2024;

- dott.ssa Marianna PICCIOLI, settore concorsuale 11/D2 (Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa), settore scientifico-disciplinare M-PED/03 (Didattica e Pedagogia speciale), presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI), con decorrenza 1° marzo 2024;

prende atto

che le proroghe biennali dei suddetti contratti sono a valere sul Bilancio di Ateneo e che nel Bilancio di previsione sono stanziati apposite risorse.

Sul punto 25 dell'O.D.G. «**PROPOSTE PER CHIAMATE DIRETTE AI SENSI DELL'ART. 1,**

COMMA 9, DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto, ed in particolare gli articoli 13 e 14;
- vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230, ed in particolare l'articolo 1, comma 9;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- vista la nota MIUR prot. 230 del 20 aprile 2011 (nostro prot. 27018/2011) ad oggetto "*Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - applicazione artt. 18, 22, 24 e 29*" che precisa che le proposte di nomina per chiamata diretta o per chiara fama continuano ad essere disciplinate dall'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n.230, e successive modificazioni, e si applicano alle posizioni accademiche previste dalla legge 240 del 2010: professori ordinari ed associati nonché ricercatori di cui all'art. 24, comma 3 lett. a) e b). Ciò in quanto le disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, della legge 230 del 2005, devono essere lette in combinato disposto con l'art. 29 della legge di riforma, ai sensi del quale a decorrere dall'entrata in vigore della stessa possono essere avviate esclusivamente le procedure, previste dal Titolo III della legge, per la copertura di posti di professore ordinario e associato e ricercatore a tempo determinato;
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Decreto Ministeriale n. 919 del 22 luglio 2022 "*Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MUR di cui all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni*";
- visto il Decreto Ministeriale n. 809 del 7 luglio 2023 "*Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2023*", Registrazione Corte dei conti. n. 2088 del 21 luglio 2023, che all'art. 6 "*Incentivi per chiamate dirette ai sensi della Legge 230/2005*", dispone:
"*€ 12.000.0000, comprensivi dell'incremento di cui all'art. 1, comma 297, lett. c), della l. 30 dicembre 2021, n. 234, vengono destinati, in regime di cofinanziamento al 50%, delle chiamate dirette di professori o di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Sono escluse dal presente intervento le chiamate per "chiara fama";*
"*[...] L'inquadramento da parte dell'istituzione universitaria potrà essere effettuato tenendo conto della eventuale anzianità di servizio e di valutazione del merito. Per i ricercatori il relativo cofinanziamento sarà reso consolidabile esclusivamente all'atto dell'eventuale chiamata nel ruolo di professore di II fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.*
"*[...] Nei casi di cessazione dei professori nell'arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio, per passaggio ad altra università, anche a seguito di stipula di convenzione ai sensi dell'articolo 6, comma 11, della legge n. 240 del 2010 o per altra causa, che hanno usufruito degli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata*";
- tenuto conto che il suddetto decreto prevede per gli interventi di cofinanziamento delle chiamate dirette:
 - *l'assunzione dovrà avvenire non oltre il 31 dicembre 2024, e si terrà conto delle proposte formulate per via telematica nel corso del corrente anno fino alla data del 31 ottobre 2023;*
 - *gli interventi di cofinanziamento sono parametrati al valore medio nazionale della qualifica corrispondente. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo le assunzioni già finanziate a valere sui Piani straordinari ministeriali e sui Dipartimenti di eccellenza;*
 - *gli interventi di cofinanziamento sono riservati alle istituzioni universitarie che nel triennio 2020-2022 abbiano impiegato almeno il 20% dei punti organico destinati all'assunzione di professori per soggetti esterni all'ateneo, ai sensi degli articoli 18, comma 4, e 23, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;*
- tenuto conto che il Ministero effettua la comunicazione ufficiale dell'entità del cofinanziamento a seguito della verifica del superamento della percentuale del 20% delle assunzioni ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dell'Ateneo e della distribuzione delle risorse ad hoc del FFO fra gli Atenei proponenti e che di norma questo avviene nella primavera dell'anno successivo alla presa di servizio degli studiosi;

- considerato che le proposte di chiamata diretta troveranno totale copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione di Ateneo, salvo successivo recupero delle risorse sia finanziarie che in termini di Punto Organico; - tenuto conto che la percentuale dei *Punti Organico* destinati alle assunzioni di professori esterni relativa al triennio 2020-2022 ha superato il 20% richiesto, attestandosi al 36%, e che in tale percentuale non sono incluse le assunzioni effettuate nell'ambito del Progetto del Dipartimento di Eccellenza 2018-2022;
- visto il Titolo III *"Procedura di copertura dei posti per chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge 04/11/2005, n. 230"*, del *"Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati"*, emanato con D.R. n. 343 del 7 aprile 2023 e in particolare l'art. 28 e 29;
- ricordato che in merito al costo in termini di *Punti Organico* della chiamata diretta, presumendo che il 50% sia a carico del MUR, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2022 ha previsto tra gli interventi finalizzati in collaborazione con i Dipartimenti il *"cofinanziamento al 50% di procedure di reclutamento mediante chiamata diretta, relativamente alla quota parte spettante all'Ateneo; per le chiamate dirette nel ruolo dei professori di vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, come nel caso di progetti ERC, nessuna quota viene computata a carico del Dipartimento"*;
- ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24 febbraio 2023, nell'ambito della determinazione *"Destinazione PUOR finalizzati e strategici e integrazione delle modalità di utilizzo dei PUOR 2023"*, ha previsto in continuità con quanto operato negli anni precedenti, di finanziare, fra l'altro, le procedure di reclutamento mediante chiamata diretta;
- tenuto conto, pertanto, che per la copertura di un posto di professore Associato vincitore di programma di alta qualificazione, in termini di *PUOR*, è il seguente:
 - 0,35 a carico del MUR;
 - 0,35 coperti dai *PUOR* destinati ad interventi finalizzati dell'Ateneo;
- valutato che l'Amministrazione, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse ed evitare che i *PUOR* a disposizione subiscano lunghi differimenti prima del reale utilizzo, possa imputarli solo al momento della presa di servizio;
- tenuto conto che il Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia, nella seduta del 25 settembre 2023, ha deliberato la proposta di chiamata diretta in qualità di professore Associato ex art. 1, comma 9, della legge 230/2005, quale vincitrice di programma di alta qualificazione previsto dal Decreto Ministeriale n. 919 del 22 luglio 2022, della dott.ssa Ása Skúladóttir, settore concorsuale 02/C1 (Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti), settore scientifico-disciplinare FIS/05 (Astronomia e Astrofisica), individuando, altresì, le esigenze scientifiche e didattiche;
- considerato che la dott.ssa Ása Skúladóttir è risultata vincitrice del Programma di ricerca di alta qualificazione Horizon Europe ERC-2023-STG con il progetto dal titolo "TREASURES: Digging into dwarf galaxies" acronimo TREASURES, Grant Agreement n. 101117455, della durata di 5 anni che inizierà il 1° gennaio 2024 e terminerà il 31 dicembre 2028;
- preso atto del curriculum vitae della dott.ssa Ása Skúladóttir; - tenuto conto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 4 del DM 919/2022, il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Astronomia ha deliberato le seguenti motivazioni che illustrano analiticamente la congruenza del profilo scientifico dello studioso con i requisiti per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per la fascia e il settore concorsuale ovvero scientifico disciplinare pertinenti:

"l'attività di ricerca della Dott.ssa Ása Skúladóttir verte sullo studio delle popolazioni stellari del Gruppo Locale, ovvero il gruppo di galassie che include la nostra Via Lattea e le galassie nane che le orbitano attorno. Tale attività è completamente congruente con la declaratoria del settore concorsuale 02/C1, settore scientifico disciplinare FIS/05. La Dott.ssa Ása Skúladóttir supera due delle soglie richieste per l'abilitazione alla seconda fascia nel settore 02/C1, e nello specifico quelle relative al "numero di citazioni negli ultimi 10 anni" e all'"H index negli ultimi 10 anni". Si rileva infine che la Dott.ssa Skúladóttir è in possesso di cinque titoli fra quelli individuati dalla Commissione Nazionale per l'Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 02/C1 nella seduta del 03/09/2021 e nello specifico quelli riferiti alle voci a, b, c, d, g";
- preso atto del Grant Agreement n. 101117455, sottoscritto per lo svolgimento del progetto;
- acquisito il consenso alla chiamata diretta da parte della dott.ssa Ása Skúladóttir;
- preso atto che non sussiste un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un

componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo; - ritenuto opportuno, considerata l'urgenza, sottoporre in approvazione al Consiglio di Amministrazione della seduta odierna e presentarla per il parere del Senato Accademico nella prima seduta utile a ratifica,

prende atto

che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Astronomia, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 4, del DM 919/2022, ha deliberato le seguenti motivazioni che illustrano analiticamente la congruenza del profilo scientifico della dott.ssa Ása Skúladóttir, vincitore del Programma di ricerca di alta qualificazione ERC, con i requisiti per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per la fascia e il settore concorsuale ovvero scientifico disciplinare pertinenti:

“L'attività di ricerca della Dott.ssa Ása Skúladóttir verte sullo studio delle popolazioni stellari del Gruppo Locale, ovvero il gruppo di galassie che include la nostra Via Lattea e le galassie nane che le orbitano attorno. Tale attività è completamente congruente con la declaratoria del settore concorsuale 02/C1, settore scientifico disciplinare FIS/05. La Dott.ssa Ása Skúladóttir supera due delle soglie richieste per l'abilitazione alla seconda fascia nel settore 02/C1, e nello specifico quelle relative al “numero di citazioni negli ultimi 10 anni” e all’ “H index negli ultimi 10 anni”. Si rileva infine che la Dott.ssa Skúladóttir è in possesso dei cinque titoli fra quelli individuati dalla Commissione Nazionale per l'Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 02/C1 nella seduta del 03/09/2021 e nello specifico quelli riferiti alle voci a,b,c,d,g.”

delibera

- l'approvazione della proposta di chiamata diretta del vincitore di programma di ricerca di alta qualificazione ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 230/2005 e del DM 919 del 22 luglio 2022, della dott.ssa Ása Skúladóttir, in qualità di professore Associato, per il settore concorsuale 02/C1 (Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti), settore scientifico-disciplinare FIS/05 (Astronomia e Astrofisica), presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia;

- la determinazione del costo in termini di *Punti Organico* per la copertura del posto di professore Associato vincitore di programma di alta qualificazione, come segue:

- 0,35 a carico del MUR;
- 0,35 coperti dai PUOR destinati ad interventi finalizzati dell'Ateneo.

Sul punto 26 dell'O.D.G. «**CHIAMATE DIRETTE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 9, DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230: NUOVE DETERMINAZIONI IN MERITO AI CRITERI PER L'INQUADRAMENTO ECONOMICO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria;

- visto lo Statuto, ed in particolare gli articoli 13 e 14;

- vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230, ed in particolare l'articolo 1, comma 9;

- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- vista la nota MIUR prot. 230 del 20 aprile 2011 (nostro prot. 27018/2011) ad oggetto “*Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - applicazione artt. 18, 22, 24 e 29*” che precisa che le proposte di nomina per chiamata diretta o per chiara fama continuano ad essere disciplinate dall'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n.230, e successive modificazioni, e si applicano alle posizioni accademiche previste dalla legge 240 del 2010: professori ordinari ed associati nonché ricercatori di cui all'art. 24, comma 3 lett. a) e b). Ciò in quanto le disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, della legge 230 del 2005, devono essere lette in combinato disposto con l'art. 29 della legge di riforma, ai sensi del quale a decorrere dall'entrata in vigore della stessa possono essere avviate esclusivamente le procedure, previste dal Titolo III della legge, per la copertura di posti di professore ordinario e associato e ricercatore a tempo determinato;

- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- visto il Decreto Ministeriale n. 662 del 1° settembre 2016 “*Definizione della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*”;

- visto il Decreto Ministeriale n. 456 del 10 maggio 2023 “*Definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30*

dicembre 2010, n. 240”;

- visto il Decreto Ministeriale n. 919 del 22 luglio 2022 *“Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal MUR di cui all’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni”;*

- visto il Decreto Ministeriale n. 581 del 24 giugno 2022 *“Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2022”*, Registrazione Corte dei conti. n. 1968 del 25 luglio 2022, che all’art. 5 *“Incentivi per chiamate dirette ai sensi della Legge 230/2005”*, dispone:

“[...] l’inquadramento da parte dell’università potrà essere effettuato tenendo conto della eventuale anzianità di servizio e di valutazione del merito. Per i ricercatori di tipo b) il relativo cofinanziamento sarà reso consolidabile esclusivamente all’atto dell’eventuale chiamata nel ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

[...] nei casi di cessazione dei professori nell’arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio, per passaggio ad un’altra Università, anche a seguito di stipula di convenzione ai sensi dell’articolo 6, comma 11, della legge n. 240 del 2010 o per altra causa, che hanno usufruito degli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata”;

- visto il Decreto Ministeriale n. 809 del 7 luglio 2023 *“Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2023”*, registrazione Corte dei conti. n. 2088 del 21 luglio 2023, che all’art. 6 *“Incentivi per chiamate dirette ai sensi della Legge 230/2005”*, dispone:

“[...] l’inquadramento da parte dell’istituzione universitaria potrà essere effettuato tenendo conto della eventuale anzianità di servizio e di valutazione del merito. Per i ricercatori il relativo cofinanziamento sarà reso consolidabile esclusivamente all’atto dell’eventuale chiamata nel ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della L. 30/12/2010, n. 240;

[...] nei casi di cessazione dei professori nell’arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio, per passaggio ad un’altra università, anche a seguito di stipula di convenzione ai sensi dell’articolo 6, comma 11, della legge n. 240 del 2010 o per altra causa, che hanno usufruito degli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata”;

- considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 gennaio 2019, in merito all’individuazione di un criterio oggettivo per la definizione dell’inquadramento più idoneo da applicare ai professori assunti per chiamate diretta, ha disposto quanto segue:

“di individuare i seguenti criteri per la definizione dell’inquadramento più idoneo da applicare a professori assunti per chiamate diretta ai sensi della Legge 230/2005 tenendo conto dell’eventuale anzianità di servizio:

- *allo studioso proposto per la chiamata diretta che ricopre una posizione accademica corrispondente per un periodo superiore ai tre anni minimi richiesti dalla norma, è riconosciuta per il periodo ulteriore una classe economica per ciascun triennio di servizio, fino ad un massimo di tre classi, corrispondenti a dodici anni di servizio totale, di cui tre quale requisito per procedere alla chiamata e nove quali anzianità di servizio;*

- *al vincitore nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, come nel caso di progetti ERC, proposto per la chiamata diretta si riconosce l’anzianità di servizio esclusivamente a coloro che sono chiamati nella medesima qualifica. Si considera infatti che la proposta di chiamata in un ruolo superiore, consentita dalla normativa in materia, costituisca già riconoscimento dell’anzianità di servizio.”*

Gli Organi di Ateneo valutano le richieste motivate di inquadramento economico superiore deliberate dal Dipartimento contestualmente alla proposta di chiamata.

Il maggior onere derivante dal riconoscimento dell’anzianità di servizio è interamente a carico del bilancio di Ateneo, con nessun addebito a carico del Dipartimento. I criteri suddetti si applicano alle proposte di chiamata diretta che verranno effettuate a partire dal 2019”;

- ricordato che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute rispettivamente del 18 e 26 luglio 2023, in sede di approvazione delle proposte di chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, in relazione all’opportunità di aggiornare i criteri approvati nel 2019, hanno deliberato di rinviare la definizione dell’inquadramento economico delle suddette chiamate dirette a una successiva deliberazione in materia da parte degli Organi di Ateneo;

- ritenuto, pertanto, necessario assumere nuove determinazioni in ordine al trattamento economico dei

professori destinatari di chiamata diretta;

- valutato di proporre il riconoscimento di una classe stipendiale ogni biennio di servizio nella qualifica ricoperta all'estero corrispondente a quella per cui si propone la chiamata, con il tetto massimo della 4° classe, senza scorporo del triennio necessario alla chiamata diretta, con la facoltà della Rettrice di proporre agli Organi di Governo un inquadramento economico superiore sulla base del merito; Il maggior onere derivante dal riconoscimento dell'anzianità di servizio è interamente a carico del bilancio di Ateneo, con nessun addebito a carico del Dipartimento.

- ritenuto opportuno applicare l'inquadramento economico come sopra specificato alle proposte di chiamata diretta deliberate a decorrere dal 2022;

- ritenuto necessario sottoporre nella corrente seduta l'approvazione dei sottoelencati inquadramenti economici facendo riferimento all'anzianità calcolata alla data del Consiglio di Amministrazione che ha approvato la relativa chiamata:

Chiamate dirette approvate dal Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2022:

- 3° classe stipendiale del ruolo di professore Associato al prof. Corrado Di Guilmi per il servizio prestato da luglio 2015 in qualità di *Senior Lecturer* presso la University of Technology Sydney, Australia, chiamato per il SC 13/A1 (Economia Politica) SSD SECS-P/01 (Economia Politica) presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa; nulla osta ministeriale del 12 giugno 2023 e presa di servizio prevista il 1° novembre 2023;

- 1° classe stipendiale del ruolo di professore Associato alla prof.ssa Ana Shirley Ferreira da Silva, per il servizio prestato dal 11 ottobre 2019 in qualità di *Professor Associado* presso l'Universidade Federal do Ceará, Brasile, chiamata per il SC 01/B1 (Informatica) SSD INF/01 (Informatica), presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni 'G. Parenti'; in attesa di nulla osta ministeriale e presa di servizio entro il 1° novembre 2023;

Chiamate dirette approvate dal Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2022:

- 4° classe stipendiale del ruolo di professore Associato alla prof.ssa Federica Caterina Maria Bicchi per il servizio prestato dal 1° settembre 2013 in qualità di *Associate Professor*, presso la London School of Economics and Political Science, University of London, UK, chiamata per il SC 14/A2 (Scienza politica), SSD SPS/04 (Scienza Politica), presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; nulla osta ministeriale del 20 aprile 2023 e presa di servizio entro il 1° novembre 2023;

Chiamate dirette approvate dal Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2023:

- 1° classe stipendiale del ruolo di professore Associato alla prof.ssa Jessica Di Salvatore per il servizio prestato dal 23 marzo 2020 in qualità di *Associate Professor* presso la University of Warwick, Department of Politics and International Studies, Regno Unito, chiamata per il SC 14/A2 (Scienza Politica), SSD SPS/04 (Scienza Politica), presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; in attesa di nulla osta ministeriale e presa di servizio entro il 31/12/2024;

- 1° classe stipendiale del ruolo di professore Ordinario al prof. Francesco Flammini per il servizio prestato dal 1° gennaio 2020 in qualità di *Professor* presso la Mälardalens Universitet, Svezia, chiamato per il SC 01/B1 (Informatica), SSD INF/01 (Informatica), presso il Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini"; in attesa di nulla osta ministeriale e presa di servizio entro il 31 dicembre 2024;

- 4° classe stipendiale del ruolo di professore Associato al prof. Massimiliano Landi per il servizio prestato dal 1° luglio 2013 in qualità di *Associate Professor* presso la Singapore Management Universit, Singapore, chiamato per il SC 13/D4 (Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie), SSD SECS-S/06 (Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie), presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa; in attesa di nulla osta ministeriale e presa di servizio entro il 31 dicembre 2024;

- 3° classe stipendiale del ruolo di professore Associato al prof. Diego Pirillo, per il servizio prestato dal 1° luglio 2017 in qualità di *Associate Professor* presso la University of California, Berkeley, USA, chiamato per il SC 11/A2 (Storia Moderna), SSD M-STO/02 (Storia Moderna), presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo; in attesa di nulla osta ministeriale e presa di servizio entro il 31 dicembre 2024;

- 2° classe stipendiale del ruolo di professore Associato al prof. Antonio Donato Sciacovelli, per il servizio prestato dal 1° settembre 2017 in qualità di *Dosentti*, in aggiunta a quello di *Yliopistonlehtori* dal 1° agosto 2016, presso l'Università di Turku, Finlandia, chiamato per il SC

-
- 10/G1 (Glottologia e linguistica), SSD L-LIN/19 (Filologia Ugro-Finnica), presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia; in attesa di nulla osta ministeriale e presa di servizio entro il 31 dicembre 2024;
- 4° classe stipendiale del ruolo di professore Associato alla prof.ssa Elisabetta Zontini per il servizio prestato dal 1° agosto 2012 in qualità di *Associate Professor* presso la School of Sociology and Social Policy, University of Nottingham, Regno Unito, chiamata per il SC 14/C1 (Sociologia Generale), SSD SPS/07 (Sociologia Generale), presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; in attesa di nulla osta ministeriale e presa di servizio entro il 31 dicembre 2024;
- valutato di proporre il seguente iter di approvazione delle prossime proposte di chiamata diretta:
- l'interessato invia al Dipartimento e all'Amministrazione centrale una attestazione dell'anzianità di servizio posseduta nella qualifica ricoperta all'estero corrispondente a quella per cui si propone la chiamata;
 - l'Amministrazione centrale calcola l'inquadramento spettante sulla base di una classe stipendiale ogni biennio di servizio, con il tetto massimo della 4° classe e lo comunica al Dipartimento;
 - il Dipartimento delibera la proposta di chiamata con l'inquadramento economico spettante come comunicato dall'Amministrazione centrale;
 - la Rettore può proporre agli Organi di Governo un inquadramento economico superiore da quello deliberato dal Dipartimento sulla base del merito;
 - gli Organi di Governo approvano la proposta di chiamata comprensiva dell'inquadramento economico;
- ritenuto opportuno rinviare a successive deliberazioni la definizione dell'inquadramento economico delle chiamate dirette dei vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 230/2005 e del DM 919 del 22 luglio 2022;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21/09/2023,
delibera
1. l'individuazione del seguente criterio per la determinazione dell'inquadramento economico dei professori destinatari di chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230: riconoscimento di una classe stipendiale ogni biennio di servizio nella qualifica ricoperta all'estero corrispondente a quella per cui si propone la chiamata, con il tetto massimo della 4° classe, senza scorporo del triennio necessario alla chiamata diretta, con facoltà della Rettore di proporre agli Organi di Governo un inquadramento economico superiore sulla base del merito;
 2. l'applicazione del suddetto criterio per l'inquadramento economico dei professori destinatari di chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 alle proposte deliberate dal 2022;
 3. l'approvazione dei sottoelencati inquadramenti economici facendo riferimento all'anzianità calcolata alla data del Consiglio di Amministrazione che ha approvato la relativa chiamata:
 - Chiamate dirette approvate dal Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2022:
 - 3° classe stipendiale del ruolo di professore Associato al prof. Corrado Di Guilmi per il servizio prestato da luglio 2015 in qualità di *Senior Lecturer* presso la University of Technology Sydney, Australia, chiamato per il SC 13/A1 (Economia Politica) SSD SECS-P/01 (Economia Politica) presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa; nulla osta ministeriale del 12 giugno 2023 e presa di servizio prevista il 1° novembre 2023;
 - 1° classe stipendiale del ruolo di professore Associato alla prof.ssa Ana Shirley Ferreira da Silva, per il servizio prestato dal 11 ottobre 2019 in qualità di *Professor Associado* presso l'Universidade Federal do Ceará, Brasile, chiamata per il SC 01/B1 (Informatica) SSD INF/01 (Informatica), presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni 'G. Parenti'; in attesa di nulla osta ministeriale e presa di servizio entro il 1° novembre 2023.
 - Chiamate dirette approvate dal Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2022:
 - 4° classe stipendiale del ruolo di professore Associato alla prof.ssa Federica Caterina Maria Bicchi per il servizio prestato dal 1° settembre 2013 in qualità di *Associate Professor*, presso la London School of Economics and Political Science, University of London, UK, chiamata per il SC 14/A2 (Scienza politica), SSD SPS/04 (Scienza Politica), presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; nulla osta ministeriale del 20 aprile 2023 e presa di servizio entro il 1° novembre 2023.
 - Chiamate dirette approvate dal Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2023:

- 1° classe stipendiale del ruolo di professore Associato alla prof.ssa Jessica Di Salvatore per il servizio prestato dal 23 marzo 2020 in qualità di Associate Professor presso la University of Warwick, Department of Politics and International Studies, Regno Unito, chiamata per il SC 14/A2 (Scienza Politica), SSD SPS/04 (Scienza Politica), presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; in attesa di nulla osta ministeriale e presa di servizio entro il 31 dicembre 2024;
 - 1° classe stipendiale del ruolo di professore Ordinario al prof. Francesco Flammini per il servizio prestato dal 1° gennaio 2020 in qualità di Professor presso la Mälardalens Universitet, Svezia, chiamato per il SC 01/B1 (Informatica), SSD INF/01 (Informatica), presso il Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”; in attesa di nulla osta ministeriale e presa di servizio entro il 31 dicembre 2024;
 - 4° classe stipendiale del ruolo di professore Associato al prof. Massimiliano Landi per il servizio prestato dal 1° luglio 2013 in qualità di Associate Professor presso la Singapore Management Universit, Singapore, chiamato per il SC 13/D4 (Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie), SSD SECS-S/06 (Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie), presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa; in attesa di nulla osta ministeriale e presa di servizio entro il 31 dicembre 2024;
 - 3° classe stipendiale del ruolo di professore Associato al prof. Diego Pirillo, per il servizio prestato dal 1° luglio 2017 in qualità di Associate Professor presso la University of California, Berkeley, USA, chiamato per il SC 11/A2 (Storia Moderna), SSD M-STO/02 (Storia Moderna), presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo; in attesa di nulla osta ministeriale e presa di servizio entro il 31 dicembre 2024;
 - 2° classe stipendiale del ruolo di professore Associato al prof. Antonio Donato Sciacovelli, per il servizio prestato dal 1° settembre 2017 in qualità di Dosenti, in aggiunta a quello di Yliopistonlehtori dal 1° agosto 2016, presso l’Università di Turku, Finlandia, chiamato per il SC 10/G1 (Glottologia e linguistica), SSD L-LIN/19 (Filologia Ugro-Finnica), presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia; in attesa di nulla osta ministeriale e presa di servizio entro il 31 dicembre 2024;
 - 4° classe stipendiale del ruolo di professore Associato alla prof.ssa Elisabetta Zontini per il servizio prestato dal 1° agosto 2012 in qualità di Associate Professor presso la School of Sociology and Social Policy, University of Nottingham, Regno Unito, chiamata per il SC 14/C1 (Sociologia Generale), SSD SPS/07 (Sociologia Generale), presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; in attesa di nulla osta ministeriale e presa di servizio entro il 31 dicembre 2024;
4. l’individuazione del seguente iter di approvazione delle prossime proposte di chiamata diretta:
- l’interessato invia al Dipartimento e all’Amministrazione centrale una attestazione dell’anzianità di servizio posseduta nella qualifica ricoperta all’estero corrispondente a quella per cui si propone la chiamata;
 - l’Amministrazione centrale calcola l’inquadramento spettante sulla base di una classe stipendiale ogni biennio di servizio, con il tetto massimo della 4° classe e lo comunica al Dipartimento;
 - il Dipartimento delibera la proposta di chiamata con l’inquadramento economico spettante come comunicato dall’Amministrazione centrale;
 - la Rettrice può proporre agli Organi di Governo un inquadramento economico superiore da quello deliberato dal Dipartimento sulla base del merito;
 - gli Organi di Governo approvano la proposta di chiamata comprensiva dell’inquadramento economico;
5. di rinviare a successive deliberazioni la definizione dei criteri per l’inquadramento economico delle chiamate dirette dei vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 230/2005 e del DM 919 del 22 luglio 2022;
6. di computare il maggior onere derivante dal riconoscimento dell’anzianità di servizio interamente a carico del bilancio di Ateneo, con nessun addebito a carico del Dipartimento.
- Sul punto 27 dell’O.D.G. «**SCAMBIO CONTESTUALE TRA DOCENTI EX ART. 7 COMMA 3 LEGGE 240/2010**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto di Ateneo;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art. 7 “Norme in materia di *mobilità dei professori e dei ricercatori*”, così come modificata dall'articolo 19, comma 1, lettera c), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che dispone “*La mobilità interuniversitaria è altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate. ((...)) i trasferimenti di cui al secondo periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei limiti delle facoltà assunzionali delle università interessate che sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota del quinto dei posti disponibili, di cui all'art. 18, comma 4*”;
- visto il Regolamento di Ateneo recante norme in materia di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato e di mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori universitari;
- vista la nota del 20 maggio 2023 (prot. n. 114035/2023) con la quale la prof.ssa Maria Minunni, Ordinario per il settore scientifico-disciplinare CHIM/01 (Chimica Analitica), settore concorsuale 03/A1 (Chimica Analitica) presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” dell'Università degli Studi di Firenze chiede di effettuare lo scambio contestuale ai sensi dell'art.7, comma 3, della legge 240/2010 presso il Dipartimento di Farmacia dell'Università di Pisa e contestualmente il prof. Alessandro Marradi, Associato per il settore scientifico-disciplinare ICAR/04 (Strade, Ferrovie ed Aeroporti), settore concorsuale 08/A3 (Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione) presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università di Pisa chiede di effettuare lo scambio contestuale ai sensi dell'art.7, comma 3 della legge 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli Studi di Firenze nella seduta del 31 maggio 2023;
- visto il parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” dell'Università degli Studi di Firenze nella seduta del 9 giugno;
- visto il parere favorevole espresso nella seduta del 20 giugno 2023 dalla Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi di Firenze, presso la quale la prof.ssa Maria Minunni svolge attività di docenza;
- visto il parere favorevole alla richiesta di trasferimento del Prof. Alessandro Marradi, espresso nella seduta del 22 giugno 2023, dalla Scuola di Ingegneria, di afferenza del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale;
- dato atto che ai sensi del Regolamento di Ateneo nel caso in cui lo scambio sia richiesto da docenti afferenti a settori scientifico disciplinari diversi è richiesto il parere del Nucleo di valutazione relativo al carico didattico sostenuto dall'interessato ai fini della verifica della sostenibilità dell'offerta formativa;
- visto il parere favorevole del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Firenze, espresso nella seduta del 25 luglio 2023, sulla procedura di scambio contestuale tra la prof.ssa Maria Minunni e il prof. Alessandro Marradi, in relazione alla sostenibilità complessiva dell'offerta formativa dei settori interessati;
- visto il parere favorevole espresso nelle sedute del 14 giugno 2023 e del 11 luglio 2023 dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università di Pisa;
- visto il parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di Farmacia dell'Università di Pisa nella seduta del 11 luglio 2023;
- visto il parere favorevole del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Pisa, espresso nella seduta del 8 settembre 2023;
- considerato che il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Pisa ha espresso parere favorevole in merito allo scambio contestuale in data 20 settembre 2023;
- considerato che, previo accordo tra i Rettori, la decorrenza dello scambio contestuale è stata individuata nel 1° ottobre 2023;
- richiamato, infine, quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 23 e 29 marzo 2022 in ordine all'imputazione e all'attribuzione di *PUOR* nelle procedure di scambio contestuale di cui all'art. 7, comma 3, della legge 240/2010 che coinvolgono

- docenti afferenti a settori scientifico-disciplinari di cui sono referenti Dipartimenti diversi;
- dato atto che, in conformità alle suddette deliberazioni degli Organi di Governo, al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale sono imputati 0,2 *PUOR* per l'ingresso di un professore Associato e che al Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" sarà attribuita una quota di *PUOR* all'atto della richiesta di attivazione di una nuova posizione in dipendenza della tipologia di posto richiesta;
 - preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico di questo Ateneo nella seduta del 21 settembre 2023,

esprime parere favorevole

1. al trasferimento attraverso lo scambio contestuale di sede, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 240/2010, del prof. Alessandro Marradi presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale di questo Ateneo e della prof.ssa Maria Minunni presso il Dipartimento di Farmacia, dell'Università di Pisa, con decorrenza dal 1° ottobre 2023;

2. all'imputazione di 0,20 *PUOR* al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale.

Sul punto 28 dell'O.D.G. «**DEFINIZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL'ART. 24 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 240/2010 (RTT)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione,

- visto lo Statuto, ed in particolare gli articoli 13 e 14;
- visto il D. L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni in L. 9 gennaio 2009, n. 1;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- vista la legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione del Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", che ha innovato la figura del Ricercatore a tempo determinato introducendo la figura di ricercatore a tempo determinato in tenure track;
- tenuto conto che la nota ministeriale n.8998 del 8 luglio 2022 ha precisato che "Le modifiche introdotte, [...] si innestano sostanzialmente sulla disciplina del ricercatore a tempo determinato di tipo b): va da sé, dunque, che tutte le disposizioni, contenute in altri provvedimenti legislativi o in pregressi provvedimenti di questo Dicastero, che rimandano a quest'ultima figura dovranno ora intendersi, in quanto compatibili, come riferite alla nuova figura del ricercatore a tempo determinato, anche in relazione alla disciplina dei punti organico (in relazione alla quale, i nuovi ricercatori a tempo determinato, come i precedenti di tipo b), saranno considerati per un valore di 0,5);
- considerato che l'art. 24, comma 8, della legge 240/2010, come modificato dalla legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, dispone che per ricercatori a tempo determinato il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, elevato fino a un massimo del 30%;
- visto il "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L. 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con D.R. n. 217 del 27 febbraio 2023 e in particolare l'art. 27 c. 2 che prevede "Il trattamento economico onnicomprensivo per i contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento, è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato (classe 0), a seconda del regime di impegno previsto dal bando, elevato fino a un massimo del 30%, alla stregua dei criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione";
- richiamata la precedente delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2015 che ha disposto l'innalzamento, a fronte di motivata proposta, del trattamento economico spettante ai giovani ricercatori vincitori del Programma "Rita Levi Montalcini", inquadrati nella qualifica di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), fino alla misura massima del 30% di quello spettante al ricercatore confermato a tempo pieno (classe 0) e la conseguente imputazione al bilancio di Ateneo dell'eventuale differenza con il trattamento economico previsto dal relativo bando;
- richiamata la precedente delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2016, con la quale si è stabilito:
- "di definire il trattamento economico onnicomprensivo spettante ai ricercatori a tempo determinato di tipologia b) a valere sul Bilancio di Ateneo nella misura del trattamento iniziale spettante al

ricercatore confermato a tempo pieno (classe 0) elevato del 20%;

- di individuare i seguenti criteri per l'approvazione dell'innalzamento del trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato di tipologia b) vincitori del Programma Giovani Ricercatori "Rita Levi Montalcini", che devono essere posseduti, in alternativa:

- tenure track già in atto presso Università estere (assistant professor, associate professor);
- posizioni permanenti presso centri di ricerca (research scientist)";

- ritenuto opportuno, data l'analogia tra le due figure, prevedere per il ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 della legge n. 240/2010, come modificato dalla legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, lo stesso trattamento economico precedentemente stabilito per i ricercatori a tempo determinato di tipologia b);

- tenuto conto che è stata fatta una comunicazione in merito al Senato Accademico nella seduta del 21 settembre 2023,

delibera

1. la definizione del trattamento economico onnicomprensivo spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 della legge n. 240/2010 (RTT), come modificato dalla legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, nella misura del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno (classe 0) elevato del 20%";

2. l'innalzamento del trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 della legge n. 240/2010 (RTT), come modificato dalla legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, vincitori del Programma Giovani Ricercatori "Rita Levi Montalcini", fino alla misura massima del 30%, a fronte di motivata proposta e in presenza dei seguenti criteri, che devono essere posseduti, in alternativa:

- tenure track già in atto presso Università estere (assistant professor, associate professor);
- posizioni permanenti presso centri di ricerca (research scientist)";

3. l'imputazione al bilancio di Ateneo dell'eventuale differenza con il trattamento economico previsto dal relativo bando del Programma Giovani Ricercatori "Rita Levi Montalcini".

Sul punto 29 dell'O.D.G. «**LINEE GUIDA PER LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER LE PROCEDURE DI CHIAMATA DEI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI E PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";
- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- vista la legge 5 novembre 2005, n. 230 "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari";
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- viste le "Linee guida per la composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata dei professori ordinari e associati dell'Università degli Studi di Firenze, secondo quanto disposto dal nuovo regolamento, emanato con decreto rettorale n. 466 del 16 aprile 2019", approvate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 29 e 30 aprile 2019;
- visto il "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2023, n. 217 (prot. n. 43991), in particolare gli articoli 15 "Commissione giudicatrice per la selezione dei ricercatori" e 16 "Sorteggio della Commissione";
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati" emanato con decreto rettorale 7 aprile 2023, n. 343 (prot. n. 78058), in particolare l'articolo 10 "Commissione giudicatrice";
- visti, nello specifico, l'articolo 16, comma 3, del "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" e l'articolo 10,

comma 3, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati” secondo cui “le operazioni di sorteggio sono effettuate a opera degli uffici dell’amministrazione centrale dell’ateneo secondo modalità fissate con delibera dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, in modo da garantire la trasparenza della procedura. [...]”;

- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale, 30 novembre 2018, n. 1680;
- letto quanto riportato in narrativa;
- visto il parere espresso dal Comitato tecnico amministrativo dell’11 settembre 2023;
- ritenuto di recepire integralmente le osservazioni di *drafting* formulate dal Comitato tecnico amministrativo;
- visto il parere espresso dal Senato accademico del 21 settembre 2023;
- tenuto conto delle osservazioni emerse durante la discussione avvenuta in seduta,

a p p r o v a

- le “Linee guida per la composizione delle Commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata dei professori ordinari e associati e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell’Università degli Studi di Firenze” nel testo di cui all’allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All.14), subordinatamente alle seguenti modifiche:

- al punto 1. “Composizione delle Commissioni e requisiti dei commissari”, al secondo capoverso, dopo la seguente frase “In ogni caso tutti i sette nominativi devono appartenere ad Atenei diversi, salvo impossibilità espressamente motivata nella stessa delibera del Consiglio di Dipartimento.”, aggiungere “In tal caso i nominativi dello stesso ateneo dovranno essere inseriti nella stessa terna.”

- al punto 1. “Composizione delle Commissioni e requisiti dei commissari”, dopo la lettera h), sostituire il seguente testo:

“Per ragioni di opportunità, inoltre, i Commissari:

- a) non ricoprano l’incarico di Direttore di Dipartimento dell’Ateneo; in caso contrario devono astenersi dal partecipare alla proposta di chiamata;
- b) non sono tra loro legati dal vincolo di coniugio né hanno un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso né sono in uno stato di convivenza di fatto così come disciplinati dall’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.”

con

“i) non siano tra loro legati dal vincolo di coniugio né abbiano un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso né siano in uno stato di convivenza di fatto così come disciplinati dall’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.

E’ inoltre inopportuno che i Commissari ricoprano l’incarico di Direttore di Dipartimento dell’Ateneo; in caso contrario devono astenersi dal partecipare alla proposta di chiamata.”

- al punto 2. “Adempimenti dei Dipartimenti” sostituire il terzo paragrafo “È altresì richiesto rispetto dell’equilibrio di genere.”

con il seguente testo:

“È altresì richiesto che nella composizione della commissione - attraverso le sue componenti, designato e terne - si operi in modo tale da garantire l’equilibrio di genere, inserendo i nominativi del genere meno rappresentato in una unica terna e, qualora vi fosse l’impossibilità di avere una terna composta totalmente dal genere meno rappresentato, indicando preferibilmente come designato un nominativo del genere meno rappresentato.”

- di autorizzare il Prorettore vicario al coordinamento formale dell’intero testo.

Sul punto 30 dell’O.D.G. «**REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**» (D.R. 27 FEBBRAIO 2023, N. 217)»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 “*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*”;
- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 “*Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica*”;
- vista la legge 5 novembre 2005, n. 230 “*Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori*”

- universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”;*
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;
 - visto il “*Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*” emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2023, n. 217 (prot. n. 43991);
 - visto il “*Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati*” emanato con decreto rettorale 7 aprile 2023, n. 343 (prot. n. 78058);
 - visto il provvedimento assunto dal Garante per la Protezione dei dati Personali 17 maggio 2023, n. 195 relativo alla pubblicità dei verbali delle commissioni giudicatrici nelle procedure selettive delle pubbliche amministrazioni;
 - visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale, 30 novembre 2018, n. 1680;
 - letto quanto riportato in narrativa;
 - visto il parere espresso dalla Commissione affari generali e normativi dell’8 settembre 2023;
 - visto il parere espresso dal Comitato tecnico amministrativo dell’11 settembre 2023;
 - visto il parere espresso dal Senato Accademico del 21 settembre 2023;
 - ritenuto di uniformare le disposizioni del “*Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*” con quelle del “*Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati*” relative alle procedure di indicazione delle terne da parte dei Dipartimenti e del successivo sorteggio finalizzato a individuare i componenti delle Commissioni giudicatrici;
 - ritenuto di apportare le ulteriori modifiche al “*Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*”, come illustrato in narrativa, anche per corrispondere alle osservazioni formulate dalla Commissione affari generali e dal Comitato tecnico amministrativo,

a p p r o v a

- la revisione del “*Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*”, emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2023, n. 217, nel testo di cui all’allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 15);
- di autorizzare il Prorettore vicario al coordinamento formale dell’intero testo.

Sul punto 31 dell’O.D.G. «**REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI (D.R. 7 APRILE 2023, N. 343)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 “*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*”;
- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 “*Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica*”;
- vista la legge 5 novembre 2005, n. 230 “*Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*”;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;
- visto il “*Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*” emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2023, n. 217 (prot. n. 43991);
- visto il “*Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati*” emanato con decreto rettorale 7 aprile 2023, n. 343 (prot. n. 78058);
- vista la legge 21 aprile 2023, n. 41 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 che all’ art. 26, comma 7, ha integrato l’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 con l’introduzione del comma 4-ter;
- visto il provvedimento assunto dal Garante per la Protezione dei dati Personali 17 maggio 2023, n. 195 relativo alla pubblicità dei verbali delle commissioni giudicatrici nelle procedure selettive delle pubbliche amministrazioni;

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale, 30 novembre 2018, n. 1680;
- letto quanto riportato in narrativa;
- visto il parere espresso dalla Commissione affari generali e normativi dell'8 settembre 2023;
- visto il parere espresso dal Comitato tecnico amministrativo dell'11 settembre 2023;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico del 21 settembre 2023 e accolta la modifica proposta di cui all'art. 9 comma 2;
- ritenuto di uniformare le disposizioni del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati” con quelle del “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” relative alle procedure di indicazione delle terne da parte dei Dipartimenti e del successivo sorteggio finalizzato a individuare i componenti delle Commissioni giudicatrici;
- ritenuto di apportare le ulteriori modifiche al “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, come illustrato in narrativa, anche per corrispondere alle osservazioni formulate dalla Commissione affari generali e dal Comitato tecnico amministrativo;
- tenuto conto delle osservazioni emerse durante la discussione avvenuta in seduta,

a p p r o v a

- la revisione del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, emanato con decreto rettorale 7 aprile 2023, n. 343, nel testo di cui all'allegato al presente verbale del quale costituisce parte integrante (All. 16), subordinatamente alla modifica del primo paragrafo dell'art. 14 co. 3 e del primo paragrafo dell'art. 16 co. 3, con il seguente testo: “Il Consiglio di dipartimento, nella seduta di cui al comma 2 del presente articolo, propone i tre componenti della Commissione di valutazione individuati tra i professori ordinari e associati, di cui almeno uno ordinario, afferenti al settore concorsuale oggetto della procedura;
- di autorizzare il Prorettore vicario al coordinamento formale dell'intero testo.

Sul punto 32 dell'O.D.G. «**PROPOSTA DI CHIAMATA DI PROFESSORI**»

- 1) **Proposta di chiamata di idoneo nella procedura selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore concorsuale 06/A4 (Anatomia Patologica), settore scientifico disciplinare MED/08 (Anatomia Patologica) presso il Dipartimento di Scienze della Salute**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 18 “Chiamata dei professori”;
- visto Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati;
- visto il D.R. n. 322 del 28 marzo 2023, con il quale è stata indetta la procedura selettiva ex art. 18, comma 1, Legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore concorsuale 06/A4 (Anatomia Patologica), settore scientifico disciplinare MED/08 (Anatomia Patologica) presso il Dipartimento di Scienze della Salute;
- visto il D.R. 546 del 16 giugno 2023 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 855 del 30 agosto 2023 con il quale sono stati approvati gli atti della commissione, dai quali risulta idonea la prof.ssa Gabriella NESI;
- vista la delibera del 13 settembre 2023 con la quale il consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare la prof.ssa Gabriella NESI a ricoprire il posto di professore ordinario anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 dicembre 2021, in occasione dell'approvazione del bilancio unico di previsione autorizzatorio anno 2022, nella quale è stata individuata la data del 1° di settembre 2023 e 1° marzo 2024 per le prese di servizio “ordinarie”, relative alla programmazione dell'anno 2022;
- considerato che il posto in questione è stato assegnato nella programmazione 2022 e pertanto la presa di servizio è prevista per il 1° marzo 2024 in conformità al bilancio unico di previsione autorizzatorio anno 2023,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della prof.ssa Gabriella NESI a ricoprire il posto di professore ordinario per il settore concorsuale 06/A4 (Anatomia Patologica), settore scientifico disciplinare MED/08 (Anatomia Patologica) presso il Dipartimento di Scienze della Salute” con decorrenza della nomina dal 1° marzo 2024.

- 3) **Proposta di chiamata di idoneo nella procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge**

240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il settore concorsuale 13/A2 (Politica Economica), settore scientifico disciplinare SECS-P/02 (Politica Economica), presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'art.24 comma 5 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della Legge n. 79 del 29 giugno 2022;
- visto il “*Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia*”, emanato con Decreto del Rettore n. 466 del 16 aprile 2019, in particolare l'art.15;
- vista la delibera del 28 marzo 2023 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa di questo Ateneo ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato settore concorsuale 13/A2 (Politica Economica), settore scientifico disciplinare SECS-P/02 (Politica Economica), riservata al dott. Luca Tiberti, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1 novembre 2020 al 31 ottobre 2023 e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nell'anno 2018, e contestualmente fornito le indicazioni in merito alla composizione della commissione giudicatrice;
- visto il D.R. n. 460 del 22 maggio 2023 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 655 del 14 luglio 2023 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali il dott. Luca Tiberti risulta idoneo a ricoprire il ruolo di professore associato;
- vista la delibera del 25 luglio 2023 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa ha proposto di chiamare il dott. Luca Tiberti a ricoprire il posto di professore associato anzidetto con presa di servizio alla scadenza del contratto attualmente in essere e precisamente in data 1° novembre 2023;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- considerato che secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 “*il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati*”,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Luca Tiberti a ricoprire posto di professore associato per settore concorsuale 13/A2 (Politica Economica), settore scientifico disciplinare SECS-P/02 (Politica Economica), presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa con decorrenza della nomina dal 1° novembre 2023.

4) Proposta di chiamata di idoneo nella procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il settore concorsuale 06/M1 (Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica), settore scientifico disciplinare MED/01 (Statistica Medica), presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G:Parenti”.

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'art.24 comma 5 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della Legge n. 79 del 29 giugno 2022;
- visto il “*Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia*”, emanato con Decreto del Rettore n. 466 del 16 aprile 2019, in particolare l'art.15;
- vista la delibera del 13 aprile 2023 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” di questo Ateneo ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010 per la copertura di un posto di professore associato per il settore concorsuale 06/M1 (Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica), settore scientifico disciplinare MED/01 (Statistica Medica) riservata al dott. Francesco Sera, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1 ottobre 2020 al 30 settembre 2023 e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nell'anno 2022, e contestualmente fornito le indicazioni in merito alla composizione della commissione giudicatrice;
- visto il D.R. n. 459 del 22 maggio 2023 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice

della suddetta procedura;

- visto il D.R. n. 725 del 3 agosto 2023 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali il dott. Francesco Sera risulta idoneo a ricoprire il ruolo di professore associato;
- vista la delibera del 5 settembre 2023 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Statistica Informatica, Applicazioni “G. Parenti” ha proposto di chiamare il dott. Francesco Sera a ricoprire il posto di professore associato anzidetto con presa di servizio alla scadenza del contratto attualmente in essere e precisamente in data 1° ottobre 2023;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- considerato che secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 “*il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati*”,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Francesco Sera a ricoprire posto di professore associato per settore concorsuale 06/M1 (Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica), settore scientifico disciplinare MED/01 (Statistica Medica), presso il Dipartimento di Statistica Informatica Applicazioni “G. Parenti” con decorrenza della nomina dal 1° ottobre 2023.

5) Proposta di chiamata di idoneo nella procedura selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore concorsuale 13/D1 (Statistica), settore scientifico disciplinare SECS-S/01 (Statistica) presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti”

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 18 “Chiamata dei professori”;
- visto Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati;
- visto il D.R. n. 1520 del 15 dicembre 2022, con il quale è stata indetta la procedura selettiva ex art. 18, comma 1, Legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore concorsuale 13/D1 (Statistica), settore scientifico disciplinare SECS-S/01 (Statistica) presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti”;
- visto il D.R. n.263 del 6 marzo 2023 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 724 del 3 agosto 2023 con il quale sono stati approvati gli atti della commissione, dai quali risulta idoneo il prof. Francesco Claudio Stingo;
- vista la delibera del 5 settembre 2023 con la quale il consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare la prof. Stingo a ricoprire il posto di professore ordinario anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 dicembre 2021, in occasione dell’approvazione del bilancio unico di previsione autorizzatorio anno 2022, nella quale è stata individuata la data del 1° di settembre 2023 e 1° marzo 2024 per le prese di servizio “ordinarie”, relative alla programmazione dell’anno 2022;
- considerato che il posto in questione è stato assegnato nella programmazione 2022 e pertanto la presa di servizio è prevista per il 1° marzo 2024,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del prof. Francesco Claudio STINGO a ricoprire il posto di professore ordinario per il settore concorsuale 13/D1 (Statistica), settore scientifico disciplinare SECS-S/01 (Statistica) presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti”; con decorrenza della nomina dal 1° marzo 2024.

6) Proposta di chiamata di idoneo nella procedura selettiva per la copertura di un posto di professore associato per il settore concorsuale 09/H1 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni), settore scientifico disciplinare ING-INF/05 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni) presso il Dipartimento dell’ingegneria dell’Informazione

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 18 “Chiamata dei professori”;
- visto Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati;
- visto il D.R. n. 72 del 31 gennaio 2023, con il quale è stata indetta la procedura selettiva ex art. 18, comma 4, Legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il settore concorsuale 09/H1 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni), settore scientifico disciplinare ING-INF/05 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni) presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione;

- visto il D.R. n.379 del 18 aprile 2023 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 789 del 22 agosto 2023 con il quale sono stati approvati gli atti della commissione, dai quali risulta idoneo il prof. Marco Lippi;
- vista la delibera del 7 settembre 2023 con la quale il consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare il prof. Marco Lippi a ricoprire il posto di professore associato anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- -vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 dicembre 2021, in occasione dell'approvazione del bilancio unico di previsione autorizzatorio anno 2022, nella quale è stata individuata la data del 1° di settembre 2023 e 1° marzo 2024 per le prese di servizio “ordinarie”, relative alla programmazione dell'anno 2022;
- considerato che il posto in questione è stato assegnato nella programmazione 2022 e pertanto la presa di servizio è prevista per il 1° marzo 2024 in conformità al bilancio unico di previsione autorizzatorio anno 2023,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del prof. Marco Lippi a ricoprire il posto di professore associato per il settore concorsuale 09/H1 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni), settore scientifico disciplinare ING-INF/05 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni) presso il Dipartimento dell'ingegneria dell'Informazione con decorrenza della nomina dal 1° marzo 2024.

7) Posticipo della presa di servizio del prof. Marco Di Paolo, vincitore di un posto di Professore Associato per il per il settore concorsuale 06/M2 (Medicina Legale e del Lavoro), settore scientifico disciplinare MED/43 (Medicina Legale) presso il Dipartimento di Scienze della Salute bandito con D.R. n. 37 del 12 gennaio 2021.

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 18 “Chiamata dei professori”;
- visto Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati;
- visto il D.R. n. 37 del 12 gennaio 2021, ha indetto, tra le altre, la procedura selettiva ex art. 18, comma 1, Legge 240/2010, per la copertura di un posto di Professore Associato per il per il settore concorsuale 06/M2 (Medicina Legale e del Lavoro), settore scientifico disciplinare MED/43 (Medicina Legale) presso il Dipartimento di Scienze della Salute;
- visto il D.R. n. 1905 del 21 dicembre 2021 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 896 del 28 luglio 2022 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il prof. Marco Di Paolo;
- vista la delibera del 13 settembre 2022 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Dipartimento di Scienze della Salute ha proposto di chiamare il prof. Marco Di Paolo a ricoprire il posto di professore associato anzidetto;
- preso atto della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 29 settembre 2022, in ordine all'approvazione della proposta di chiamata del prof. Marco Di Paolo presso il Dipartimento di Scienze della Salute, con decorrenza della nomina in data diversa dal 1° ottobre 2022;
- preso atto della richiesta pervenuta in data 13 febbraio 2023 (prot. 30909) con la quale il prof. Di Paolo chiede un posticipo della presa di servizio, inizialmente individuata per il 1° marzo 2023, motivata dalla pendenza di ricorso giurisdizionale per la stessa procedura selettiva e dal fatto che in base alla normativa vigente non avrebbe la possibilità di essere reintegrato nel ruolo attualmente ricoperto presso l'Università degli Studi di Pisa in caso di soccombenza in giudizio dopo la presa di servizio presso l'Università degli Studi di Firenze;
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2023 con cui, preso atto della deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute del 15 febbraio 2023, è stata accolta la richiesta di posticipo del prof. Marco Di Paolo, stabilendo la nuova data di presa di servizio nel 1° settembre 2023;

- preso atto della richiesta pervenuta in data 31 luglio 2023 (prot. 170038), con la quale il prof. Di Paolo chiede un ulteriore posticipo della presa di servizio per le stesse motivazioni sopra richiamate;
- visto il D.R. n. 774 prot. n.176496 dell'8 agosto 2023, adottato in via d'urgenza, con cui è approvato il posticipo della presa di servizio del prof. Marco Di Paolo al 1° ottobre 2023, per il periodo strettamente necessario affinché la richiesta venga sottoposta al Consiglio di Dipartimento interessato e alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
- vista la nota 13 settembre 2023 (prot. 204123 del 13 settembre 2023), con cui il prof. Di Paolo ha richiesto un ulteriore posticipo motivando la richiesta in relazione alla sussistenza del citato pendente ricorso per la procedura selettiva di cui risulta vincitore;
- vista la delibera del 13 settembre 2023, con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute “ribadisce le motivazioni in base alle quali aveva richiesto l’anticipo della presa di servizio del Prof. Di Paolo dal primo marzo 2023 al primo ottobre 2022 di cui alla citata delibera del Consiglio del DSS del 13 settembre 2022 evidenziando che la sofferenza didattica dell’SSD MED/43 si è ulteriormente aggravata considerando l’avanzamento dell’anno accademico, ma comunque si rimette alle determinazioni che il Consiglio di Amministrazione di Ateneo vorrà adottare”.
- considerati i tempi previsti per la conclusione del procedimento giurisdizionale in corso di fronte al TAR Toscana;
- valutato di poter accordare per le motivazioni addotte il posticipo della nomina al 1° gennaio 2024, quale data ultima per la presa di servizio del prof. Di Paolo non ulteriormente prorogabile, a tutela delle esigenze di didattica e ricerca che hanno sotteso all’attivazione del posto;
- tenuto conto di quanto emerso nel corso della discussione,

DELIBERA

di approvare la richiesta di posticipo della presa di servizio del prof. Marco DI PAOLO nel ruolo di professore associato, settore concorsuale 06/M2 (Medicina Legale e del Lavoro), settore scientifico disciplinare MED/43 (Medicina Legale), presso il Dipartimento di Scienze della Salute al 1° gennaio 2024, quale termine non ulteriormente prorogabile.

Il Consiglio di Amministrazione specifica che non sarà accordata un’ulteriore proroga.

Sul punto 33 dell’O.D.G. «**PROPOSTA DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO**»

- 1) **Proposta di chiamata di un ricercatore a tempo determinato di tipologia a), per il settore concorsuale 08/A1 (Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime) settore scientifico-disciplinare ICAR/02 (Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia), presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’art. 24 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022;
- vista la Legge 29 giugno 2022, n. 79, art. 14 comma 6-quinquiesdecies, che definisce la disciplina transitoria per le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo a), rendendo possibili, per i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge medesima, a valere sulle risorse del PNRR ed in attuazione delle misure del medesimo Piano, procedure per il reclutamento di questa tipologia di ricercatore a tempo determinato;
- visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” emanato con D.R. n. 217 del 27 febbraio 2023;
- visto il decreto rettorale n. 248 del 1° marzo 2023, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 16 del 28 febbraio 2023, con il quale è stata indetta la selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 08/A1 (Idraulica, Idrologia, Costruzioni

- Idrauliche e Marittime) settore scientifico-disciplinare ICAR/02 (Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia), presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, nell'ambito del progetto "Ecosystem-based Adaptation and Changemaking to Shape, Protect and Maintain the Resilience of Tomorrow's Forests" - acronimo "eco2adapt" - Grant Agreement n. 101059498 (Call: HORIZON-CL6-2021- CLIMATE-01), codice CUP B13C22002160006;
- visto il Decreto della Rettrice n. 463 del 22 maggio 2023, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta selezione;
 - visto il Decreto della Rettrice n. 826 del 28 agosto 2023, di approvazioni degli atti dal quale risulta idoneo il dott. Matteo MURA;
 - vista la delibera del 6 settembre 2023 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare la dott. Matteo MURA a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
 - verificato il quorum della predetta delibera;
 - vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2021 che ha individuato il 1° di settembre 2023 come data per le prese di servizio “ordinarie”, relative alla programmazione dell’anno 2022;
 - considerato che il posto in questione è su progetto finanziato dall’Unione Europea e il Ricercatore può prendere servizio con decorrenza fin dalla prima data utile,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Matteo MURA a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 08/A1 (Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime) settore scientifico-disciplinare ICAR/02 (Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia), presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, nell'ambito del progetto "Ecosystem-based Adaptation and Changemaking to Shape, Protect and Maintain the Resilience of Tomorrow's Forests" - acronimo "eco2adapt" - Grant Agreement n. 101059498 (Call: HORIZON-CL6-2021- CLIMATE-01), codice CUP B13C22002160006, con decorrenza del contratto dal 1° ottobre 2023.

2) Proposta di chiamata di un ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 11/A4 (Scienze del Libro e del Documento e Scienze Storico Religiose) settore scientifico-disciplinare M-STO/08 (Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia) presso il Dipartimento Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 24 “Ricercatori a tempo determinato” nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della L. n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022;
- vista la legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, in particolare la previsione di cui all’art. 14 comma 6-terdecies relativamente al termine entro cui le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022;
- visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- vista la Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017) che ha istituito un’apposita sezione all’interno del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali denominata “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza” al «fine di incentivare l’attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di “Industria 4.0”»;
- visto che l’intervento ha l’obiettivo di individuare e finanziare, con cadenza quinquennale e nell’ambito delle 14 aree CUN, i migliori 180 Dipartimenti delle Università statali, valutati per la

- qualità della ricerca prodotta e della qualità del progetto di sviluppo presentato;
- rilevato che il MUR con nota n. 6517 del 13/05/2022, tenendo conto dell’ISPD elaborato dall’ANVUR, ha pubblicato la graduatoria dei 350 Dipartimenti che sono ammessi alla procedura di selezione dei 180 Dipartimenti di eccellenza 2023-2027;
 - vista la nota ministeriale n. 9732 del 28/07/2022 avente per oggetto “Attuazione art. 14, commi 6-septies - 6-undevicies del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79. Indicazioni operative su Dipartimenti di eccellenza”, con la quale sono state fornite precisazioni di maggiore dettaglio e indicazioni operative sul periodo transitorio di reclutamento a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022;
 - vista la nota ministeriale n. 15659 del 28/12/2022 con la quale il MUR ha pubblicato gli esiti della valutazione comunicando l’elenco dei 180 Dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027”;
 - visto il D. R. n. 348 del 11 aprile 2023, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 28 del 11 aprile 2023, con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 11/A4 (Scienze del Libro e del Documento e Scienze Storico Religiose) settore scientifico-disciplinare M-STO/08 (Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia) presso il Dipartimento Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), attivato nell’ambito del finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza 2023 – 2027” CUP B53C22009170005;
 - visto il D. R. n. 489 del 31 maggio 2023 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta selezione;
 - visto il D.R. n. 721 del 3 agosto 2023 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione dai quali risulta idonea la dott.ssa Rossana MORRIELLO;
 - vista la delibera del 5 settembre 2023 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare la dott.ssa Rossana MORRIELLO a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
 - verificato il quorum della predetta delibera;
 - considerato che la procedura di cui sopra non rientra nella programmazione ordinaria in quanto il posto è stato bandito nell’ambito del finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza 2023 - 2027” del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), CUP B53C22009170005;
 - considerato che per il finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027” come previsto dalla richiamata nota ministeriale n. 6517, le risorse ministeriali saranno annualmente trasferite secondo le seguenti modalità:
 - per il 100% della quota annuale nei casi in cui il Dipartimento abbia impiegato entro il 31 dicembre dell’anno precedente almeno l’80% delle risorse trasferite sino alla data di chiusura del monitoraggio;
 - per il 50% della quota annuale nei casi in cui il Dipartimento abbia impiegato entro il 31 dicembre dell’anno precedente tra l’80% e il 50% delle risorse trasferite sino alla data di chiusura del monitoraggio;
 - nessuna risorsa nei casi in cui il Dipartimento abbia impiegato entro il 31 dicembre dell’anno precedente meno del 50% delle risorse trasferite sino alla data di chiusura del monitoraggio;
 - preso atto che, relativamente al reclutamento, in occasione dei monitoraggi annuali sarà, pertanto, utilmente considerato il personale che avrà preso servizio entro il 31 dicembre di ciascun anno;
 - ritenuto necessario, al fine di garantire, a esito del monitoraggio relativo all’anno 2023, il trasferimento delle risorse nella percentuale massima, che il personale reclutato prenda servizio entro il 1° dicembre 2023 e comunque nella prima data utile;
 - ritenuto pertanto di far decorrere il contratto dal 1° ottobre 2023,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Rossana MORRIELLO a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/A4 (Scienze del Libro e del Documento e Scienze Storico Religiose)

settore scientifico-disciplinare M-STO/08 (Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia) presso il Dipartimento Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) con decorrenza del contratto dal 1° ottobre 2023.

3) Proposta di chiamata di un ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 11/E1 (Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria), settore scientifico disciplinare M-PSI/03 (Psicometria), presso il Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del farmaco e Salute del Bambino

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato" nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della L. n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022;
- vista la legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", in particolare la previsione di cui all'art. 14 comma 6-terdecies relativamente al termine entro cui le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022;
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- visto il D.R. 247 del 1 marzo 2023, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 16 del 28 febbraio 2023, con il quale è stata indetta la selezione per la copertura di 10 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), con regime di impegno a tempo pieno, di cui uno per il settore concorsuale 11/E1 (Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria), settore scientifico disciplinare M-PSI/03 (Psicometria), presso il Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del farmaco e Salute del Bambino;
- visto il Decreto della Rettrice n. 464 del 22 maggio 2023, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione sopracitata;
- visto il Decreto della Rettrice n. 917 dell'11 settembre 2023, rettificato per errore materiale nel nome della vincitrice con decreto n.937 del 15 settembre 2023, dal quale risulta idonea la dott.ssa Maria Anna Donati;
- vista la delibera del 18 settembre 2023 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare la dott.ssa Maria Anna Donati a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 dicembre 2021, in occasione dell'approvazione del bilancio unico di previsione autorizzatorio anno 2022, nella quale è stata individuata la data del 1° di settembre 2023 e 1° marzo 2024 per le prese di servizio "ordinarie", relative alla programmazione dell'anno 2022;
- considerato che il posto in questione è relativo alla programmazione antecedente il 2023 e pertanto la presa di servizio è prevista per il 1° marzo 2024 in conformità al bilancio unico di previsione autorizzatorio anno 2023,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Maria Anna Donati a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/E1 (Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria), settore scientifico disciplinare M-PSI/03 (Psicometria), presso il Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del farmaco e Salute del Bambino con decorrenza del contratto dal 1° marzo 2024.

4) Proposta di chiamata di un ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 03/D1 (Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutroceutico-Alimentari) settore scientifico disciplinare CHIM/08 (Chimica Farmaceutica) presso il Dipartimento Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino

(NEUROFARBA)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 24 “Ricercatori a tempo determinato” nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della L. n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022;
- vista la legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, in particolare la previsione di cui all’art. 14 comma 6-terdecies relativamente al termine entro cui le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022;
- visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- vista la Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017) che ha istituito un’apposita sezione all’interno del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali denominata “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza” al «fine di incentivare l’attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di “Industria 4.0”»;
- visto che l’intervento ha l’obiettivo di individuare e finanziare, con cadenza quinquennale e nell’ambito delle 14 aree CUN, i migliori 180 Dipartimenti delle Università statali, valutati per la qualità della ricerca prodotta e della qualità del progetto di sviluppo presentato;
- rilevato che il MUR con nota n. 6517 del 13/05/2022, tenendo conto dell’ISPD elaborato dall’ANVUR, ha pubblicato la graduatoria dei 350 Dipartimenti che sono ammessi alla procedura di selezione dei 180 Dipartimenti di eccellenza 2023-2027;
- vista la nota ministeriale n. 9732 del 28/07/2022 avente per oggetto “Attuazione art. 14, commi 6-septies - 6-undecies del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79. Indicazioni operative su Dipartimenti di eccellenza”, con la quale sono state fornite precisazioni di maggiore dettaglio e indicazioni operative sul periodo transitorio di reclutamento a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022;
- vista la nota ministeriale n. 15659 del 28/12/2022 con la quale il MUR ha pubblicato gli esiti della valutazione comunicando l’elenco dei 180 Dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027”;
- visto il D. R. n. 348 del 11 aprile 2023, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 28 del 11 aprile 2023, con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 03/D1 (Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutroceutico-Alimentari) settore scientifico disciplinare CHIM/08 (Chimica Farmaceutica) presso il Dipartimento Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA), attivato nell’ambito del finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza 2023 – 2027” CUP B17G22000740001;
- visto il D. R. n. 489 del 31 maggio 2023 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 916 del 11 settembre 2023 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione dai quali risulta idoneo il dott. Alessio NOCENTINI;
- vista la delibera del 18 settembre 2023 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare il dott. Alessio NOCENTINI a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- considerato che la procedura di cui sopra non rientra nella programmazione ordinaria in quanto il posto è stato bandito nell’ambito del finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza 2023 - 2027” del

Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) CUP B17G22000740001;

- considerato che per il finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027” come previsto dalla richiamata nota ministeriale n. 6517, le risorse ministeriali saranno annualmente trasferite secondo le seguenti modalità:
 - per il 100% della quota annuale nei casi in cui il Dipartimento abbia impiegato entro il 31 dicembre dell’anno precedente almeno l’80% delle risorse trasferite sino alla data di chiusura del monitoraggio;
 - per il 50% della quota annuale nei casi in cui il Dipartimento abbia impiegato entro il 31 dicembre dell’anno precedente tra l’80% e il 50% delle risorse trasferite sino alla data di chiusura del monitoraggio;
 - nessuna risorsa nei casi in cui il Dipartimento abbia impiegato entro il 31 dicembre dell’anno precedente meno del 50% delle risorse trasferite sino alla data di chiusura del monitoraggio;
- preso atto che, relativamente al reclutamento, in occasione dei monitoraggi annuali sarà, pertanto, utilmente considerato il personale che avrà preso servizio entro il 31 dicembre di ciascun anno;
- ritenuto necessario, al fine di garantire, a esito del monitoraggio relativo all’anno 2023, il trasferimento delle risorse nella percentuale massima, che il personale reclutato prenda servizio entro il 1° dicembre 2023 e comunque nella prima data utile;
- ritenuto pertanto di far decorrere il contratto dal 1° ottobre 2023,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Alessio NOCENTINI a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 03/D1 (Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutroceutico-Alimentari) settore scientifico disciplinare CHIM/08 (Chimica Farmaceutica) presso il Dipartimento Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) con decorrenza del contratto dal 1° ottobre 2023.

5) Proposta di chiamata di un ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 06/N1 (Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate) settore scientifico-disciplinare MED/50 (Scienze Tecniche Mediche Applicate) presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 24 “Ricercatori a tempo determinato” nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della L. n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022;
- vista la legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, in particolare la previsione di cui all’art. 14 comma 6-terdecies relativamente al termine entro cui le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022;
- visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- vista la Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017) che ha istituito un’apposita sezione all’interno del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali denominata “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza” al «fine di incentivare l’attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di “Industria 4.0”»;
- visto che l’intervento ha l’obiettivo di individuare e finanziare, con cadenza quinquennale e nell’ambito delle 14 aree CUN, i migliori 180 Dipartimenti delle Università statali, valutati per la

- qualità della ricerca prodotta e della qualità del progetto di sviluppo presentato;
- rilevato che il MUR con nota n. 6517 del 13/05/2022, tenendo conto dell'ISPD elaborato dall'ANVUR, ha pubblicato la graduatoria dei 350 Dipartimenti che sono ammessi alla procedura di selezione dei 180 Dipartimenti di eccellenza 2023-2027;
 - vista la nota ministeriale n. 9732 del 28/07/2022 avente per oggetto “Attuazione art. 14, commi 6-septies - 6-undevicies del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79. Indicazioni operative su Dipartimenti di eccellenza”, con la quale sono state fornite precisazioni di maggiore dettaglio e indicazioni operative sul periodo transitorio di reclutamento a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022;
 - vista la nota ministeriale n. 15659 del 28/12/2022 con la quale il MUR ha pubblicato gli esiti della valutazione comunicando l'elenco dei 180 Dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027”;
 - visto il D. R. n. 348 del 11 aprile 2023, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 28 del 11 aprile 2023, con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 06/N1 (Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate) settore scientifico-disciplinare MED/50 (Scienze Tecniche Mediche Applicate), presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” attivato nell'ambito del finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza 2023 – 2027” – CUP B13C22004460001;
 - visto il D. R. n. 489 del 31 maggio 2023 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta selezione;
 - visto il D.R. n. 829 del 29 agosto 2023 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione dai quali risulta idonea la dott.ssa Serena Pillozzi;
 - vista la delibera del 14 settembre 2023 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare la dott.ssa Serena Pillozzi a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
 - verificato il quorum della predetta delibera;
 - considerato che la procedura di cui sopra non rientra nella programmazione ordinaria in quanto il posto è stato bandito nell'ambito del finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza 2023 - 2027” del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” – CUP B13C22004460001;
 - considerato che per il finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027” come previsto dalla richiamata nota ministeriale n. 6517, le risorse ministeriali saranno annualmente trasferite secondo le seguenti modalità:
 - per il 100% della quota annuale nei casi in cui il Dipartimento abbia impiegato entro il 31 dicembre dell'anno precedente almeno l'80% delle risorse trasferite sino alla data di chiusura del monitoraggio;
 - per il 50% della quota annuale nei casi in cui il Dipartimento abbia impiegato entro il 31 dicembre dell'anno precedente tra l'80% e il 50% delle risorse trasferite sino alla data di chiusura del monitoraggio;
 - nessuna risorsa nei casi in cui il Dipartimento abbia impiegato entro il 31 dicembre dell'anno precedente meno del 50% delle risorse trasferite sino alla data di chiusura del monitoraggio;
 - preso atto che, relativamente al reclutamento, in occasione dei monitoraggi annuali sarà, pertanto, utilmente considerato il personale che avrà preso servizio entro il 31 dicembre di ciascun anno;
 - ritenuto necessario, al fine di garantire, a esito del monitoraggio relativo all'anno 2023, il trasferimento delle risorse nella percentuale massima, che il personale reclutato prenda servizio entro il 1° dicembre 2023 e comunque nella prima data utile;
 - ritenuto pertanto di far decorrere il contratto dal 1° ottobre 2023,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Serena Pillozzi a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/N1 (Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate)

settore scientifico-disciplinare MED/50 (Scienze Tecniche Mediche Applicate), presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” con decorrenza del contratto dal 1° ottobre 2023.

6) Proposta di chiamata di un ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 05/G1 (Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia) Settore scientifico disciplinare BIO/14 (Farmacologia) presso il Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del farmaco e Salute del Bambino (Neurofarba)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 24 “Ricercatori a tempo determinato” nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della L. n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022;
- vista la legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, in particolare la previsione di cui all’art. 14 comma 6-terdecies relativamente al termine entro cui le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della sopra citata L. n. 79/2022;
- visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- visto il Decreto della Rettrice n. 247 del 1 marzo 2023, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 16 del 28 febbraio 2023, con il quale è stata indetta la selezione per la copertura di 10 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), con regime di impegno a tempo pieno, di cui uno per il settore concorsuale 05/G1 (Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia) Settore scientifico disciplinare BIO/14 (Farmacologia), presso il Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del farmaco e Salute del Bambino;
- visto il Decreto della Rettrice n. 464 del 22 maggio 2023, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione sopracitata;
- visto il Decreto della Rettrice n. 914 dell’11 settembre 2023 dal quale risulta idoneo il dottor Gustavo Provensi;
- vista la delibera del 18 settembre 2023 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare il dottor Gustavo Provensi a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 dicembre 2021, in occasione dell’approvazione del bilancio unico di previsione autorizzatorio anno 2022, nella quale è stata individuata la data del 1° di settembre 2023 e 1° marzo 2024 per le prese di servizio “ordinarie”, relative alla programmazione dell’anno 2022;
- considerato che il posto in questione è relativo alla programmazione 2022 e pertanto la presa di servizio è prevista per il 1° marzo 2024,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Gustavo Provensi a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 05/G1 (Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia) Settore scientifico disciplinare BIO/14 (Farmacologia) presso il Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del farmaco e Salute del Bambino (Neurofarba) con decorrenza del contratto dal 1° marzo 2024.

7) Proposta di chiamata di un ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 13/D3 (Demografia e Statistica Sociale), settore scientifico disciplinare SECS-S/04 (Demografia), presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti”

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 24 “Ricercatori a tempo determinato” nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della L.

- n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022;
- vista la legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, in particolare la previsione di cui all’art. 14 comma 6-terdecies relativamente al termine entro cui le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022;
 - visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
 - vista la Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017) che ha istituito un’apposita sezione all’interno del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali denominata “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza” al «fine di incentivare l’attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di “Industria 4.0”»;
 - visto che l’intervento ha l’obiettivo di individuare e finanziare, con cadenza quinquennale e nell’ambito delle 14 aree CUN, i migliori 180 Dipartimenti delle Università statali, valutati per la qualità della ricerca prodotta e della qualità del progetto di sviluppo presentato;
 - rilevato che il MUR con nota n. 6517 del 13/05/2022, tenendo conto dell’ISPD elaborato dall’ANVUR, ha pubblicato la graduatoria dei 350 Dipartimenti che sono ammessi alla procedura di selezione dei 180 Dipartimenti di eccellenza 2023-2027;
 - vista la nota ministeriale n. 9732 del 28/07/2022 avente per oggetto “Attuazione art. 14, commi 6-septies - 6-undecies del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79. Indicazioni operative su Dipartimenti di eccellenza”, con la quale sono state fornite precisazioni di maggiore dettaglio e indicazioni operative sul periodo transitorio di reclutamento a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022;
 - vista la nota ministeriale n. 15659 del 28/12/2022 con la quale il MUR ha pubblicato gli esiti della valutazione comunicando l’elenco dei 180 Dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027”;
 - visto il D. R. n. 348 dell’11 aprile 2023 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 13/D3 (Demografia e Statistica Sociale), settore scientifico disciplinare SECS-S/04 (Demografia), presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” attivato nell’ambito del finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza 2023 - 2027” – CUP B13C22004500001;
 - visto il D. R. n. 489 del 31 maggio 2023 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta selezione;
 - visto il D.R. n.706 del 28 luglio 2023 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione dai quali risulta idoneo il dott. Giammarco ALDEROTTI;
 - vista la delibera del 5 settembre 2023 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare il dott. ALDEROTTI a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
 - verificato il quorum della predetta delibera;
 - considerato che la procedura di cui sopra non rientra nella programmazione ordinaria in quanto il posto è stato bandito nell’ambito del finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza 2023 - 2027” del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” – CUP B13C22004500001;
 - considerato che per il finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027” come previsto dalla richiamata nota ministeriale n. 6517, le risorse ministeriali saranno annualmente trasferite secondo le seguenti modalità:
 - per il 100% della quota annuale nei casi in cui il Dipartimento abbia impiegato entro il 31 dicembre dell’anno precedente almeno l’80% delle risorse trasferite sino alla data di chiusura

- del monitoraggio;
- per il 50% della quota annuale nei casi in cui il Dipartimento abbia impiegato entro il 31 dicembre dell'anno precedente tra l'80% e il 50% delle risorse trasferite sino alla data di chiusura del monitoraggio;
- nessuna risorsa nei casi in cui il Dipartimento abbia impiegato entro il 31 dicembre dell'anno precedente meno del 50% delle risorse trasferite sino alla data di chiusura del monitoraggio;
- preso atto che, relativamente al reclutamento, in occasione dei monitoraggi annuali sarà, pertanto, utilmente considerato il personale che avrà preso servizio entro il 31 dicembre di ciascun anno;
- ritenuto necessario, al fine di garantire, a esito del monitoraggio relativo all'anno 2023, il trasferimento delle risorse nella percentuale massima, che il personale reclutato prenda servizio entro il 1° dicembre 2023 e comunque nella prima data utile;
- ritenuto pertanto di far decorrere il contratto dal 1° ottobre 2023,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Giammarco ALDEROTTI a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 13/D3 (Demografia e Statistica Sociale), settore scientifico disciplinare SECS-S/04 (Demografia), presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" con decorrenza del contratto dal 1° ottobre 2023.

8) Proposta di chiamata di un ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 03/C1 (Chimica Organica) settore scientifico-disciplinare CHIM/06 (Chimica Organica), presso il Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff"

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato" nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della L. n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022;
- vista la legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", in particolare la previsione di cui all'art. 14 comma 6-terdecies relativamente al termine entro cui le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022;
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- vista la Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017) che ha istituito un'apposita sezione all'interno del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali denominata "Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza" al «fine di incentivare l'attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di "Industria 4.0"»;
- visto che l'intervento ha l'obiettivo di individuare e finanziare, con cadenza quinquennale e nell'ambito delle 14 aree CUN, i migliori 180 Dipartimenti delle Università statali, valutati per la qualità della ricerca prodotta e della qualità del progetto di sviluppo presentato;
- rilevato che il MUR con nota n. 6517 del 13/05/2022, tenendo conto dell'ISPD elaborato dall'ANVUR, ha pubblicato la graduatoria dei 350 Dipartimenti che sono ammessi alla procedura di selezione dei 180 Dipartimenti di eccellenza 2023-2027;
- vista la nota ministeriale n. 9732 del 28/07/2022 avente per oggetto "Attuazione art. 14, commi 6-septies - 6-undecies del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79. Indicazioni operative su Dipartimenti di eccellenza", con la quale sono state fornite precisazioni di maggiore dettaglio e indicazioni operative sul periodo transitorio di reclutamento a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione del D.L. n. 36 del 30

aprile 2022;

- vista la nota ministeriale n. 15659 del 28/12/2022 con la quale il MUR ha pubblicato gli esiti della valutazione comunicando l'elenco dei 180 Dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento "Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027";
- visto il D. R. n. 348 del 11 aprile 2023, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 28 del 11 aprile 2023, con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 03/C1 (Chimica Organica) settore scientifico-disciplinare CHIM/06 (Chimica Organica), presso il Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" attivato nell'ambito del finanziamento "Dipartimenti di Eccellenza 2023 - 2027" CUP B97G22000740001;
- visto il D. R. n. 489 del 31 maggio 2023 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 930 del 13 settembre 2023 con il quale sono stati approvati gli atti della commissione dai quali risulta idonea la dott.ssa Elena Lenci;
- vista la delibera del 18 settembre 2023 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare la dott.ssa Elena Lenci a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- considerato che la procedura di cui sopra non rientra nella programmazione ordinaria in quanto il posto è stato bandito nell'ambito del finanziamento "Dipartimenti di Eccellenza 2023 - 2027" del Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" CUP B97G22000740001;
- considerato che per il finanziamento "Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027" come previsto dalla richiamata nota ministeriale n. 6517, le risorse ministeriali saranno annualmente trasferite secondo le seguenti modalità:
 - per il 100% della quota annuale nei casi in cui il Dipartimento abbia impiegato entro il 31 dicembre dell'anno precedente almeno l'80% delle risorse trasferite sino alla data di chiusura del monitoraggio;
 - per il 50% della quota annuale nei casi in cui il Dipartimento abbia impiegato entro il 31 dicembre dell'anno precedente tra l'80% e il 50% delle risorse trasferite sino alla data di chiusura del monitoraggio;
 - nessuna risorsa nei casi in cui il Dipartimento abbia impiegato entro il 31 dicembre dell'anno precedente meno del 50% delle risorse trasferite sino alla data di chiusura del monitoraggio;
- preso atto che, relativamente al reclutamento, in occasione dei monitoraggi annuali sarà, pertanto, utilmente considerato il personale che avrà preso servizio entro il 31 dicembre di ciascun anno;
- ritenuto necessario, al fine di garantire, a esito del monitoraggio relativo all'anno 2023, il trasferimento delle risorse nella percentuale massima, che il personale reclutato prenda servizio entro il 1° dicembre 2023 e comunque nella prima data utile;
- ritenuto pertanto di far decorrere il contratto dal 1° ottobre 2023,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Elena Lenci a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 03/C1 (Chimica Organica) settore scientifico-disciplinare CHIM/06 (Chimica Organica), presso il Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" con decorrenza del contratto dal 1° ottobre 2023.

9) Proposta di chiamata di un ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 13/A1 (Economia Politica), settore scientifico disciplinare SECS-P/01 (Economia Politica), presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato" nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della L. n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022;
- vista la legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e

- resilienza (PNRR)", in particolare la previsione di cui all'art. 14 comma 6-terdecies relativamente al termine entro cui le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022;
- visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
 - visto il D.R. 1519 del 13 dicembre 2022, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 98 del 13 dicembre 2022, con il quale è stata indetta la selezione per la copertura di 5 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), con regime di impegno a tempo pieno, di cui uno per il settore concorsuale 13/A1 (Economia Politica), settore scientifico disciplinare SECS-P/01 (Economia Politica), presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa;
 - visto il Decreto della Rettore n. n.219 del 28 febbraio 2023, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione sopracitata;
 - visto il Decreto della Rettore n. 853 del 30 agosto 2023 dal quale risulta idoneo il dottor Mauro Lanati;
 - vista la delibera del 19 settembre 2023 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare il dottor Mauro Lanati a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
 - verificato il quorum della predetta delibera;
 - vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 dicembre 2021, in occasione dell'approvazione del bilancio unico di previsione autorizzatorio anno 2022, nella quale è stata individuata la data del 1° di settembre 2023 e 1° marzo 2024 per le prese di servizio “ordinarie”, relative alla programmazione dell’anno 2022;
 - considerato che il posto in questione è relativo alla programmazione antecedente il 2023 e pertanto la presa di servizio è prevista per il 1° marzo 2024 in conformità al bilancio unico di previsione autorizzatorio anno 2023,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Mauro Lanati a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 13/A1 (Economia Politica), settore scientifico disciplinare SECS-P/01 (Economia Politica), presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa con decorrenza del contratto dal 1° marzo 2024.

10) Proposta di chiamata di un ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 10/C1 (Teatro, Musica, Cinema, televisione e Media audiovisivi), settore scientifico disciplinare L-ART/05 (Discipline dello Spettacolo), presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 24 “Ricercatori a tempo determinato” nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della L. n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022;
- vista la legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", in particolare la previsione di cui all’art. 14 comma 6-terdecies relativamente al termine entro cui le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022;
- visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- vista la Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017) che ha istituito un’apposita sezione all’interno

del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali denominata “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza” al «fine di incentivare l’attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di “Industria 4.0”»;

- visto che l’intervento ha l’obiettivo di individuare e finanziare, con cadenza quinquennale e nell’ambito delle 14 aree CUN, i migliori 180 Dipartimenti delle Università statali, valutati per la qualità della ricerca prodotta e della qualità del progetto di sviluppo presentato;
- rilevato che il MUR con nota n. 6517 del 13/05/2022, tenendo conto dell’ISPD elaborato dall’ANVUR, ha pubblicato la graduatoria dei 350 Dipartimenti che sono ammessi alla procedura di selezione dei 180 Dipartimenti di eccellenza 2023-2027;
- vista la nota ministeriale n. 9732 del 28/07/2022 avente per oggetto “Attuazione art. 14, commi 6-septies - 6-undevicies del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79. Indicazioni operative su Dipartimenti di eccellenza”, con la quale sono state fornite precisazioni di maggiore dettaglio e indicazioni operative sul periodo transitorio di reclutamento a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022;
- vista la nota ministeriale n. 15659 del 28/12/2022 con la quale il MUR ha pubblicato gli esiti della valutazione comunicando l’elenco dei 180 Dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027”;
- visto il D. R. n. 348 dell’11 aprile 2023 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 10/C1 (Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media audiovisivi) settore scientifico disciplinare L-ART/05 (Discipline dello Spettacolo), presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, attivato nell’ambito del finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza 2023 - 2027” – CUP B53C22009170005.;
- visto il D. R. n. 489 del 31 maggio 2023 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 830 del 29 agosto 2023 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione dai quali risulta idoneo il dott. Gianluca Stefani;
- vista la delibera del 5 settembre 2023 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare il dott. Gianluca Stefani a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- considerato che la procedura di cui sopra non rientra nella programmazione ordinaria in quanto il posto è stato bandito nell’ambito del finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza 2023 - 2027” del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo – CUP B53C22009170005.;
- considerato che per il finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027” come previsto dalla richiamata nota ministeriale n. 6517, le risorse ministeriali saranno annualmente trasferite secondo le seguenti modalità:
 - per il 100% della quota annuale nei casi in cui il Dipartimento abbia impiegato entro il 31 dicembre dell’anno precedente almeno l’80% delle risorse trasferite sino alla data di chiusura del monitoraggio;
 - per il 50% della quota annuale nei casi in cui il Dipartimento abbia impiegato entro il 31 dicembre dell’anno precedente tra l’80% e il 50% delle risorse trasferite sino alla data di chiusura del monitoraggio;
 - nessuna risorsa nei casi in cui il Dipartimento abbia impiegato entro il 31 dicembre dell’anno precedente meno del 50% delle risorse trasferite sino alla data di chiusura del monitoraggio;
- preso atto che, relativamente al reclutamento, in occasione dei monitoraggi annuali sarà, pertanto, utilmente considerato il personale che avrà preso servizio entro il 31 dicembre di ciascun anno;
- ritenuto necessario, al fine di garantire, a esito del monitoraggio relativo all’anno 2023, il trasferimento delle risorse nella percentuale massima, che il personale reclutato prenda servizio entro il 1° dicembre 2023 e comunque nella prima data utile;

- ritenuto pertanto di far decorrere il contratto dal 1° ottobre 2023,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Gianluca Stefani a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 10/C1 (Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media audiovisivi) settore scientifico disciplinare L-ART/05 (Discipline dello Spettacolo), presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo con decorrenza del contratto dal 1° ottobre 2023.

11) Proposta di chiamata di un ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n 240, come modificata dalla legge n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022, per il settore concorsuale 12/E1 (Diritto Internazionale), settore scientifico disciplinare IUS/13 (Diritto Internazionale), presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato", come modificato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione del Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", che ha innovato la figura del Ricercatore a tempo determinato;
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- vista la Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017) che ha istituito un'apposita sezione all'interno del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali denominata "Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza" al «fine di incentivare l'attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di "Industria 4.0"»;
- visto che l'intervento ha l'obiettivo di individuare e finanziare, con cadenza quinquennale e nell'ambito delle 14 aree CUN, i migliori 180 Dipartimenti delle Università statali, valutati per la qualità della ricerca prodotta e della qualità del progetto di sviluppo presentato;
- rilevato che il MUR con nota n. 6517 del 13/05/2022, tenendo conto dell'ISPD elaborato dall'ANVUR, ha pubblicato la graduatoria dei 350 Dipartimenti che sono ammessi alla procedura di selezione dei 180 Dipartimenti di eccellenza 2023-2027;
- vista la nota ministeriale n. 9732 del 28/07/2022 avente per oggetto "Attuazione art. 14, commi 6-septies - 6-undevicies del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79. Indicazioni operative su Dipartimenti di eccellenza", con la quale sono state fornite precisazioni di maggiore dettaglio e indicazioni operative sul periodo transitorio di reclutamento a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022;
- vista la nota ministeriale n. 15659 del 28/12/2022 con la quale il MUR ha pubblicato gli esiti della valutazione comunicando l'elenco dei 180 Dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento "Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027";
- visto il D. R. n. 349 dell'11 aprile 2023, con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n 240, come modificata dalla legge n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 12/E1 (Diritto Internazionale), settore scientifico disciplinare IUS/13 (Diritto Internazionale), presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, attivato nell'ambito del finanziamento "Dipartimenti di Eccellenza 2023 - 2027" – CUP B13C23000140001;
- visto il D. R. n. 497 del 1 giugno 2023 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 918 dell'11 settembre 2023 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione dai quali risulta idonea la dott.ssa Agnese Vitale;

- vista la delibera del 19 settembre 2023 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare la dott.ssa Vitale a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- considerato che la procedura di cui sopra non rientra nella programmazione ordinaria in quanto il posto è stato bandito nell’ambito del finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza 2023 - 2027” del Dipartimento di Scienze Giuridiche – CUP B13C23000140001;
- considerato che per il finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027” come previsto dalla richiamata nota ministeriale n. 6517, le risorse ministeriali saranno annualmente trasferite secondo le seguenti modalità:
 - per il 100% della quota annuale nei casi in cui il Dipartimento abbia impiegato entro il 31 dicembre dell’anno precedente almeno l’80% delle risorse trasferite sino alla data di chiusura del monitoraggio;
 - per il 50% della quota annuale nei casi in cui il Dipartimento abbia impiegato entro il 31 dicembre dell’anno precedente tra l’80% e il 50% delle risorse trasferite sino alla data di chiusura del monitoraggio;
 - nessuna risorsa nei casi in cui il Dipartimento abbia impiegato entro il 31 dicembre dell’anno precedente meno del 50% delle risorse trasferite sino alla data di chiusura del monitoraggio;
- preso atto che, relativamente al reclutamento, in occasione dei monitoraggi annuali sarà, pertanto, utilmente considerato il personale che avrà preso servizio entro il 31 dicembre di ciascun anno;
- ritenuto necessario, al fine di garantire, a esito del monitoraggio relativo all’anno 2023, il trasferimento delle risorse nella percentuale massima, che il personale reclutato prenda servizio entro il 1° dicembre 2023 e comunque nella prima data utile;
- ritenuto pertanto di far decorrere il contratto dal 1° ottobre 2023,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Agnese Vitale a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, come modificata dalla legge n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 12/E1 (Diritto Internazionale), settore scientifico disciplinare IUS/13 (Diritto Internazionale), presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche con decorrenza del contratto dal 1° ottobre 2023.

12) Proposta di chiamata del Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all’entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, su progetto NextGeneration EU PNRR - PE8 AGE-IT e su progetto Fondazione CR Firenze - Laboratori didattici per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, di cui al D.R. 640/2023

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’art. 24 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022;
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto rettorale n. 1680 del 30 novembre 2018, in vigore dal 2 gennaio 2019;
- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con D.R. n. 217 del 27 febbraio 2023;
- vista la legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, in particolare la previsione di cui all’art. 14 comma 6-quinquiesdecies, relativamente al termine entro cui le università possono indire procedure per il reclutamento di

- ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della sopra citata L. n. 79/2022, a valere sulle risorse del PNRR e in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027;
- considerato che il PNRR si inserisce all'interno del progetto di rilancio economico Next Generation EU (NGEU) in risposta alla crisi pandemica generata dal COVID-19, e si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo - Digitalizzazione e Innovazione, Transizione Ecologia, Inclusione Sociale – suddivise in sei Missioni o aree tematiche principali;
 - preso atto che nell'ambito della Missione 4, la Componente 2 “dalla ricerca all'impresa” intende rafforzare la ricerca e favorire la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra università e imprese; sostenere i processi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico; potenziare le infrastrutture di ricerca, il capitale e le competenze di supporto all'innovazione;
 - visto l'Avviso pubblico n. 341 del 15 marzo 2022 relativo alla presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all'impresa” - Linea di investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
 - visto il decreto Direttoriale n. 1557 del 11 ottobre 2022, con il quale è stata ammesso a finanziamento il Partenariato Esteso PE8 “AGE-IT”;
 - preso atto che le risorse destinate all'Università di Firenze ammontano a € 11.931.712,50 e che il CUP generato dall'Università di Firenze per il tale finanziamento è: B83C22004800006;
 - visto il D.R. n. 1365 del 8 novembre 2022, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 88 dell'8 novembre 2022, con il quale sono state indette le selezioni per la copertura di n. 59 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) da attivare nell'ambito dei progetti finanziati dell'Unione Europea in relazione all'iniziativa NextGenerationUE per i progetti Partenariati Estesi di cui uno per il settore concorsuale 09/G2 (Bioingegneria), settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 (Bioingegneria Industriale), presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, nell'ambito del Partenariato esteso PE8 AGE-IT;
 - considerato che, a seguito dell'approvazione degli atti di cui al D.R. n. 26/2023 del 20 gennaio 2023 e della deliberazione del Consiglio di Dipartimento, non è stato possibile procedere all'assegnazione del posto e che pertanto, su indicazione dello stesso Dipartimento, si è provveduto con l'emissione di un nuovo bando, che è stato emanato con D. R. n. 640/2023 del 11 luglio 2023, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 52 del 11 luglio 2023;
 - tenuto conto che la copertura finanziaria del contratto è interamente a carico del progetto NextGeneration EU PNRR - PE8 AGE-IT - CUP B83C22004800006 per il periodo dalla data di presa di servizio fino alla data di scadenza del progetto (31/12/2025) e del progetto Fondazione CR Firenze - Laboratori Didattici per il Corso di laurea in Ingegneria Biomedica dal 01/01/2026 fino alla scadenza contrattuale;
 - considerato che a tale procedura è stata applicata la procedura d'urgenza di cui all'art.33 del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n.240;
 - visto il D.R. n. 758/2023 del 4 agosto 2023 di nomina della commissione giudicatrice;
 - visti i verbali relativi all'espletamento delle selezioni, redatti dalla commissione giudicatrice, dai quali risulta l'individuazione dei candidati idonei;
 - considerato che in forza di quanto previsto dall'art.18 comma 10 del citato Regolamento, nonché dall'articolo 5 comma 16 del bando di cui al D.R. 640/2023, la commissione individua il candidato vincitore, che deve aver conseguito nella valutazione complessiva un punteggio soglia di 65 punti e formula altresì una graduatoria di merito tra coloro che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a detta soglia;
 - visto il D.R. n. 963/2023 del 25 settembre 2023 con il quale sono stati approvati gli atti per la

procedura di cui D.R. n. 640/2023;

- preso atto che il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale, in data 26 settembre 2023, ha provveduto a deliberare la proposta di chiamata del ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Mattia DIMITRI risultato vincitore della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), con regime di impegno a tempo definito, per il settore concorsuale 09/G2 (Bioingegneria), settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 (Bioingegneria Industriale) presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, con decorrenza del contratto dal 1° ottobre 2023, su progetto PNRR PE8 AGE-IT, CUP B83C22004800006 e su progetto Fondazione CR Firenze - Laboratori didattici per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica.

Sul punto 34 dell'O.D.G. **«RICONOSCIMENTO DI SPIN-OFF ACCADEMICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DELLA COSTITUENDA SOCIETÀ CLEPIO BIOTECH»**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento Spin-off emanato con D.R. n. 140392 (901) del 06 agosto 2019;
- visto il Progetto Scientifico dei proponenti;
- visto il Business Plan della costituenda Società Clepio Biotech;
- vista la richiesta di autorizzazione per assumere responsabilità formali all'interno della costituenda Società del dott. Ludovico Silvestri alla Rettrice;
- considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Astronomia, nella seduta del 18 maggio 2023, ha espresso parere positivo alla richiesta di riconoscimento della costituenda Società quale Spin-off Accademico dell'Università degli Studi di Firenze nonché alla compatibilità del ruolo, delle mansioni e dell'impegno nello Spin-off con l'attività accademica del personale del Dipartimento stesso;
- considerato che la Commissione Spin-off ha espresso parere positivo alla richiesta di riconoscimento della costituenda Società Clepio Biotech quale Spin-off Accademico dell'Università degli Studi di Firenze;
- considerato il parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 21 settembre 2023;
- considerato l'interesse dell'Università degli Studi di Firenze ad approvare quale Spin-off Accademico dell'Università una Società che abbia un oggetto sociale di rilevante interesse scientifico;
- considerato che il grado di rischio economico connesso al riconoscimento della società è nullo;
- visto l'articolo 39 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto l'art. 8 comma 4 dello Statuto dell'Università di Firenze,

delibera

- A)** di approvare la domanda di riconoscimento della costituenda Società Clepio Biotech quale Spin-off Accademico dell'Università degli Studi di Firenze, alle seguenti condizioni:
1. rispetto da parte della costituenda società del Regolamento di Ateneo per Spin-off emanato con D.R. n. 140392 (901) del 06.08.2019, ed in particolare dell'articolo 10;
 2. obbligo dei soci proponenti a non cedere la propria partecipazione per un periodo minimo di tre anni dal riconoscimento dello Spin-off, salvo espressa autorizzazione concessa dall'Università;
 3. obbligo di utilizzare il marchio "Spin-off Accademico dell'Università di Firenze" solo per identificare l'impresa, e non le sue singole attività, prodotti o servizi;
 4. procedere alla costituzione della società massimo entro 6 mesi dalla delibera favorevole al riconoscimento da parte del Consiglio di Amministrazione (il riconoscimento avrà effetto a decorrere dalla data di costituzione dell'impresa).
- B)** di approvare la richiesta del Dott. Ludovico Silvestri ad assumere la carica di consigliere di

amministrazione, senza deleghe, nella costituenda Società Clepio Biotech S.r.l. nel limite temporale di 5 anni.

Sul punto 35 dell'O.D.G. «**NUOVO DEPOSITO DI DOMANDA DI BREVETTO IN ITALIA DAL TITOLO “DISPOSITIVO DI PULIZIA DELLE ACQUE”**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 1 comma 9 dello Statuto dove si prevede che l'Università degli Studi di Firenze “*assicura l'elaborazione, l'innovazione, la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze a vantaggio dei singoli e delle società*”;
- visto il “*Regolamento di Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario*” emanato con D.R. 82735 (526) dell'8 maggio 2019;
- vista la richiesta trasmessa alla Rettrice, in data 14 settembre 2023, per il deposito di una domanda di brevetto in Italia a titolarità congiunta Università degli Studi di Firenze e King Spa per tutelare l'Invenzione denominata “*Dispositivo di pulizia delle acque*”, con inventori il professor Benedetto Allotta, i dottori Alessandro Ridolfi, Guido Lazzerini, Andrea Della Valle, Jonathan Gelli, Lorenzo Bartalucci, Gherardo Liverani e Cosimo Fredducci, tutti afferenti al Dipartimento di Ingegneria Industriale, e i dottori Alessandro Arbi, Lorenzo Arbi e Maurizio Arbi, della società Arbi Dario Spa, controllata dalla King Spa;
- avuto riguardo del parere favorevole espresso dalla Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale nella seduta del 14 settembre 2023 per il deposito della domanda di brevetto in Italia a nome dell'Università degli Studi di Firenze e di King Spa;
- tenuto conto che ai sensi dell'art. 9 della Convenzione per il cofinanziamento della borsa di dottorato, stipulata fra DIEF e Arbi Dario Spa, le Parti hanno manifestato interesse a procedere congiuntamente al deposito di una domanda di brevetto in Italia;
- avuto riguardo altresì dell'interesse al deposito congiunto della domanda di brevetto dimostrato dalla King Spa, in qualità di società controllante della Arbi Dario Spa;
- tenuto conto che l'azienda King Spa, titolare di maggioranza e sostenitore di tutti i costi di deposito della domanda di brevetto in Italia, nonché di tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alle sue eventuali estensioni, ha individuato quale consulente brevettuale lo studio Iemmedue IP di Gabriele Cappellini;
- ritenuto che detta Invenzione riveste un particolare interesse scientifico per l'Università e possa altresì avere sviluppi applicativi tali da motivare l'avvio della procedura di deposito del brevetto;
- visto l'art. 5 co.2 del “*Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario*”, in cui si stabilisce che “*la Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale assume decisioni in merito a: 1. estensione di Diritti di Proprietà Industriale; 2. mantenimento in vita dei Diritti di Proprietà Industriale; 3. finanziamento delle procedure di cui ai punti precedenti; 4. gestione e valorizzazione delle invenzioni tutelate dall'Ateneo, ivi compresa la negoziazione delle condizioni di licenza dei Diritti di Proprietà Industriale dell'Ateneo*”,

delibera

- a) di autorizzare il deposito della domanda di brevetto in Italia a nome dell'Università degli Studi di Firenze, per il 40%, e della società King Spa, per il 60%, della domanda di brevetto in Italia relativa all'Invenzione denominata “*Dispositivo di pulizia delle acque*”, con indicazione degli inventori: Benedetto Allotta, Alessandro Ridolfi, Guido Lazzerini, Andrea Della Valle, Jonathan Gelli, Lorenzo Bartalucci, Gherardo Liverani, Cosimo Fredducci, Alessandro Arbi, Lorenzo Arbi e Maurizio Arbi;
- b) di autorizzare l'espletamento delle procedure di brevettazione a cura del consulente brevettuale Iemmedue IP di Gabriele Cappellini che il contitolare King SPA ha individuato, le cui spese saranno interamente sostenute dal contitolare King Spa;
- c) di autorizzare la successiva sottoscrizione di un accordo di condivisione del titolo con la contitolare King Spa.

Sul punto 36 dell'O.D.G. «**NUOVE REGISTRAZIONI DI DESIGN COMUNITARIO: "POCKET STOP - 4 PENSILINE DA FERMATA PER UNA SOSTA ATTIVA: STANDARD, RELAX, SVAGO E MUSICA"**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 1 comma 9 dello Statuto dove si prevede che l'Università degli Studi di Firenze "assicura l'elaborazione, l'innovazione, la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze a vantaggio dei singoli e delle società";
- visto il "Regolamento di Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario" emanato con D.R. 82735 (526) dell'8 maggio 2019;
- considerato il Progetto sperimentale per la presentazione di richieste di tutela di disegni e/o modelli di design con il quale l'Ateneo intende promuovere la cultura della tutela e valorizzazione del Design prodotto dalla propria comunità di ricercatori, strutturati e non, in collaborazione con il Dipartimento di Architettura (DIDA);
- vista la richiesta trasmessa in data 2 giugno 2023, da parte della dott.ssa Michela Carmela Castelli, per la partecipazione all'avviso promosso per la registrazione dei suoi progetti di design, con i quali si è impegnata a cedere all'Ateneo i propri diritti di proprietà industriale conseguiti alla propria attività di ricerca istituzionale, garantendo che dei medesimi è l'unica autrice, che di questo diritto può comunque liberamente disporre, proponendo all'Università di acquisirne la titolarità;
- avuto riguardo del parere favorevole espresso dalla Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale nella seduta del 14 settembre 2023 per la registrazione dei 4 design comunitari "Pocket Stop - 4 pensiline da fermata per una sosta attiva: standard, relax, svago e musica", per la classe 25/03, pensiline per fermate autobus/tramvia, a titolarità dell'Università degli Studi di Firenze;
- ritenuto che detti design rivestono interesse scientifico per l'Università e possano altresì avere sviluppi commerciali tali da motivare l'avvio della procedura di registrazione;
- tenuto conto che la spesa per la registrazione dei n. 4 design comunitari "Pocket Stop - 4 pensiline da fermata per una sosta attiva: standard, relax, svago e musica", per la classe 25/03, pensiline per fermate autobus/tramvia, pari a euro 1.400,00 (IVA non dovuta), graverà sullo stanziamento di Ateneo per la registrazione dei Brevetti di cui CsaVRI dispone;
- visto l'art.5 co.2 del "Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario", in cui si stabilisce che *"la Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale assume decisioni in merito a: 1. estensione di Diritti di Proprietà Industriale; 2. mantenimento in vita dei Diritti di Proprietà Industriale; 3. finanziamento delle procedure di cui ai punti precedenti; 4. gestione e valorizzazione delle invenzioni tutelate dall'Ateneo, ivi compresa la negoziazione delle condizioni di licenza dei Diritti di Proprietà Industriale dell'Ateneo"*,

delibera

- a) di autorizzare la registrazione a titolarità dell'Università degli Studi di Firenze dei design comunitari "Pocket Stop - 4 pensiline da fermata per una sosta attiva: standard, relax, svago e musica", per la classe 25/03, pensiline per fermate autobus/tramvia con l'indicazione dell'autrice la dott.ssa Michela Carmela Castelli, neolaureata, afferente al Dipartimento di Architettura (DIDA);
- b) di autorizzare l'espletamento delle procedure di registrazione dei design comunitari "Pocket Stop - 4 pensiline da fermata per una sosta attiva: standard, relax, svago e musica", per un ammontare di € 1.400,00 (IVA non dovuta) a cura dell'Unità Funzionale KTO-Proprietà intellettuale/industriale e laboratori congiunti tramite procedura on-line, facendo gravare il pagamento in favore dell'EU IPO-European Union Intellectual Property Office, sullo stanziamento di Ateneo per la registrazione dei Brevetti di cui CsaVRI dispone;
- c) di autorizzare l'Unità Funzionale KTO-Proprietà intellettuale/industriale e laboratori congiunti alla successiva gestione dei design comunitari "Pocket Stop - 4 pensiline da fermata per una sosta

attiva: standard, relax, svago e musica".

Sul punto 37 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA CESSIONE DELLA QUOTA DI TITOLARITÀ DELL'ATENEО DI EVENTUALE BREVETTO DERIVANTE DA CONVENZIONE DI RICERCA COMMISSIONATA AL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA DEL FARMACO E SALUTE DEL BAMBINO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 1 comma 9 dello Statuto dove si prevede che l'Università degli Studi di Firenze "*assicura l'elaborazione, l'innovazione, la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze a vantaggio dei singoli e delle società*";
- visto il "*Regolamento di Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario*" emanato con D.R. 82735 (526) dell'8 maggio 2019;
- vista la richiesta di parere pervenuta dal Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino circa la congruità delle condizioni economiche per la cessione della quota di titolarità dell'Ateneo di eventuale brevetto derivante da convenzione di ricerca commissionata al Dipartimento;
- tenuto conto delle valutazioni positive del responsabile scientifico della ricerca commissionata;
- avuto riguardo del parere favorevole espresso dalla Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale nella seduta del 14 settembre 2023 circa la congruità delle condizioni economiche proposte dalla committente della ricerca;
- visto l'art. 5 co.2 del "*Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario*", in cui si stabilisce che "*la Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale assume decisioni in merito a: 1. estensione di Diritti di Proprietà Industriale; 2. mantenimento in vita dei Diritti di Proprietà Industriale; 3. finanziamento delle procedure di cui ai punti precedenti; 4. gestione e valorizzazione delle invenzioni tutelate dall'Ateneo, ivi compresa la negoziazione delle condizioni di licenza dei Diritti di Proprietà Industriale dell'Ateneo*",

delibera

di autorizzare fin d'ora l'Ateneo a cedere la propria quota di titolarità della domanda di brevetto che dovesse derivare dalla convenzione di ricerca che il Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino è in procinto di sottoscrivere, resp. Scientifico Prof. Paolo Rovero, a fronte del pagamento di € 10.000,00 da corrispondersi attraverso una prima tranche al deposito della domanda di brevetto e una seconda alla sottoscrizione dell'atto di cessione.

Sul punto 39 dell'O.D.G. «**REGOLAMENTO DI ATENEО PER L'UTILIZZO DELLE CARTE DI CREDITO AZIENDALI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Università degli Studi di Firenze, in particolare l'art. 28;
- visto il Decreto rettorale n. 983 prot. n. 145940 del 21 ottobre 20216 con il quale è stato emanato il "*Regolamento per l'utilizzo delle carte di credito corporate come mezzo di pagamento*";
- ritenuto opportuno semplificare nel complesso il vigente sistema di utilizzo delle carte di credito, di cui al suddetto regolamento;
- vista la proposta licenziata del "*Regolamento per l'utilizzo delle carte di credito aziendali*";
- visto il parere della Commissione Affari Generali e Normativi espresso nella seduta dell'8 settembre 2023;
- acquisito il parere del Comitato tecnico-amministrativo espresso nella seduta dell'11 settembre 2023;
- vista la delibera del Senato accademico espressa nella seduta del 21/09/2023,

delibera

è approvato il “*Regolamento per l'utilizzo delle carte di credito aziendali*” nel testo di cui all'allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 17).

Sul punto 40 dell'O.D.G. «**PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA DENOMINATO “HUMAN-CENTRED DESIGN PER LA CURA, IL BENESSERE E L'INCLUSIONE” (DE.CAWI)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 35 del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- preso atto che è interesse del Dipartimento di Architettura dell'Ateneo di Firenze svolgere attività di ricerca nell'ambito dell'*Human-Centred Design e dell'Inclusive Design*, interesse condiviso con studiosi degli Atenei di Chieti-Pescara, Genova, Roma La Sapienza, Siena;
- preso atto che nella seduta del 12 aprile 2023 il Consiglio di dipartimento di Architettura ha manifestato l'interesse di istituire il Centro Interuniversitario di Ricerca denominato “*Human-Centred Design per la cura, il benessere e l'inclusione*” (DE.CAWI);
- considerato che nella suddetta seduta sono stati indicati la prof.ssa Francesca Tosi, coordinatrice dell'UO, e i proff. Alessia Brischetto e Mattia Pistolesi docenti coinvolti nelle attività di ricerca del costituendo Centro e afferenti all'UO;
- visto il parere favorevole espresso dalla commissione ricerca nella seduta del 5 settembre 2023;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico del 21 settembre 2023;
- vista la bozza di atto costitutivo;
- preso atto della disponibilità dei docenti,

delibera

- l'istituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca denominato “*Human-Centred Design per la cura, il benessere e l'inclusione*” (DE.CAWI), e la relativa convenzione istitutiva allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 18);

- la nomina della prof.ssa Francesca Tosi quale Coordinatrice dell'Unità Operativa e l'afferenza dei proff. Alessia Brischetto e Mattia Pistolesi all'Unità Operativa.

Sul punto 41 dell'O.D.G. «**PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA ASIAN, NOMADIC CULTURES, MOBILITY AND ENVIRONMENT STUDY CENTER – MONGOLIAN CULTURE CENTER (NAMEC)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 35 del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- preso atto che è interesse del Dipartimento SAGAS svolgere attività di ricerca nelle aree tematiche relative a: “... *Nomadic Cultures and Civilizations, Ethic and Morality of Nomads, Environment and Climate Change, Mobility ...*” interesse condiviso con studiosi dell'Ateneo di Parma;
- preso atto che nella seduta del 19 giugno 2023 il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) ha proposto l'istituzione del Centro Interuniversitario di ricerca *Asian, Nomadic Cultures, Mobility and Environment Studi Center – Mongolian Culture Center (naMec)*;
- considerato che nella suddetta seduta sono stati indicati i proff. Nadia Breda e Michele Nucciotti membri del Consiglio scientifico in rappresentanza del nostro Ateneo;
- vista la bozza di atto costitutivo;
- visto il parere favorevole espresso dalla commissione ricerca nella seduta del 5 settembre 2023;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 21 settembre 2023;
- preso atto della disponibilità dei docenti,

delibera

– l'istituzione del Centro Interuniversitario denominato *Centro Interuniversitario di ricerca Asian, Nomadic Cultures, Mobility and Environment Study Center – Mongolian Culture Center (naMec)* e la relativa convenzione istitutiva allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All.19),

– la nomina dei proff. Nadia Breda e Michele Nucciotti quali membri del Consiglio scientifico del centro.

Sul punto 42 dell'O.D.G. «**CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA «CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SUL SUD EUROPA» (CENTRO SARTORI) – CIRES. PROPOSTA DI MODIFICA ALL'ATTO DI COSTITUZIONE DEL CENTRO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, ed in particolare l'art. 35;
- vista la convenzione istitutiva del Centro interuniversitario sul *Sud Europa* sottoscritta nel 2000 fra l'Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena, con durata di 6 anni, e il successivo rinnovo automatico per altri 6 anni;
- visto l'atto aggiuntivo sottoscritto in data 5 ottobre 2010 con cui si è previsto il rinnovo per ulteriori sei anni e la modifica della denominazione del Consiglio di gestione in Comitato di gestione;
- visto il rinnovo della convenzione del 2018 con cui si è prevista la durata di 6 anni e l'aggiunta nella compagine dell'atto della Scuola Normale Superiore di Pisa;
- visto l'atto aggiuntivo dell'11 novembre 2021, rep. n. 3076 prot. n. 3076;
- preso atto dei verbali delle sedute del 19 dicembre 2022 e 20 febbraio 2023 del Comitato di Gestione del CIRES in cui si è approvato: 1. Il cambio della denominazione del Centro, 2. l'inclusione della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa;
- preso atto delle diverse modifiche apportate alla convenzione istitutiva del Centro dai vari atti aggiuntivi, l'Unità Affari Istituzionali ha ritenuto opportuno predisporre un nuovo testo di atto costitutivo contenente tutte le modifiche intervenute negli anni e le recenti variazioni deliberate e proposte dal Comitato di Gestione del Centro;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento DSPS del 23 giugno 2023 di approvazione delle modifiche alla convenzione istitutiva;
- visto il parere favorevole espresso dalla commissione ricerca riunita il 5 settembre 2023;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico riunito il 21 settembre 2023,

delibera

l'approvazione della bozza dell'atto costitutivo come da allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 20). In particolare la denominazione del Centro sarà modificato in *Centro studi di politica comparata - Giovanni Sartori (Centro Sartori)*.

Sul punto 44 dell'O.D.G. «**RINNOVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, UFFICIO SCOLASTICO PER LA TOSCANA E L'ISTITUTO DI FORMAZIONE SUPERIORE DI YAD VASHEM PER LA COLLABORAZIONE SU RICERCA E DIDATTICA IN MERITO ALLA CONOSCENZA DELLA SHOAH E DEI GENOCIDI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Protocollo d'Intesa siglato in data 20 marzo 2018 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Istituto di Studi Superiori dello Yad Vashem;
- visto l'accordo sottoscritto tra le parti in data 13/12/2018;
- considerato l'interesse manifestato dalle parti al rinnovo;
- valutato il risultato positivo del progetto che emerge dalla relazione;
- ritenuto il valore della memoria patrimonio di tutta la comunità accademica e non solo,

delibera

di approvare il rinnovo, per cinque anni dalla sottoscrizione, del Protocollo di intesa tra Università degli Studi di Firenze, Ufficio Scolastico per la Toscana e Istituto di Formazione Superiore di Yad Vashem, con oggetto la collaborazione su ricerca e didattica in merito alla conoscenza della Shoah e dei genocidi, secondo il testo conservato in lingua inglese presso l'Unità di Processo Affari Generali.

Sul punto 45 dell'O.D.G. «**CONVENZIONE TRALA CATTEDRA UNESCO E LA SOCIETÀ OIC S.R.L. PER IL SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 6TH WORLD LANDSLIDE FORUM (WLF6)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati (repertorio 63016/2018) entrato in vigore il 1° settembre 2018;
- vista la bozza di convenzione;
- considerato che scopo della Cattedra Unesco è quello di promuovere un sistema integrato di formazione alla ricerca, informazione e documentazione sulle scienze della terra, l'idrologia

applicata, l'idrogeologia, i rischi geologici e la riduzione del rischio, al fine di facilitare la collaborazione tra ricercatori di alto livello riconosciuti su scala internazionale e docenti dell'Università e di altre istituzioni in Italia, come altrove in Europa, in Asia e nel Pacifico ed in altre regioni del mondo;

- considerato che le tematiche intraprese dal WLF6 riguardano gli aspetti legati all'analisi e al monitoraggio dei fenomeni franosi,

delibera

di approvare la stipula della Convenzione tra OIC S.r.l. e la Cattedra Unesco per la Prevenzione e la Gestione dei rischi idrogeologici dell'Università degli Studi di Firenze avente ad oggetto l'organizzazione del 6th World Landslide Forum (WLF6) nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 21).

Sul punto 46 dell'O.D.G. «**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE – CATTEDRA UNESCO E UNESCO SEDE DELLO ZIMBABWE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "RISERVE DELLA BIOSFERA COME OSSERVATORI PER IL CLIMA"**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 1680 del 30 novembre 2018;
- visto il Regolamento su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati (repertorio 63016/2018) entrato in vigore il 1^o settembre 2018;
- visti la bozza di contratto e le condizioni generali dello stesso,

delibera

di approvare la sottoscrizione della Convenzione e delle condizioni generali dello stesso tra l'Università degli Studi di Firenze – Cattedra Unesco e Unesco sede dello *Zimbabwe* per l'attuazione del progetto "Riserve della biosfera come osservatori per il clima" come da bozza di testo allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 22).

Sul punto 47 dell'O.D.G. «**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, LA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA E I MUSEI DEL BARGELLO PER LA REDAZIONE DI UN CATALOGO CRITICO SISTEMATICO DELLE COLLEZIONI DI SCULTURA, DI PITTURA E DI MINIATURA DEL MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO**»

O M I S S I S

Il Consiglio d'Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il testo dell'accordo che si porta in approvazione;
- tenuto conto dei comuni interessi di collaborazione tra l'Università degli Studi di Firenze, la Scuola Normale Superiore di Pisa e i Musei del Bargello,

delibera

l'approvazione della Convenzione di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Firenze, la Scuola Normale Superiore di Pisa e i Musei del Bargello, per la redazione del catalogo critico sistematico delle sculture, dei dipinti e delle miniature del Museo Nazionale del Bargello, come da testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 23).

Sul punto 48 dell'O.D.G. «**CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, REGIONE TOSCANA, AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, COMUNE DI FIRENZE E AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. PER L'ACCESSO, A TARIFFA AGEVOLATA, AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELL'AREA METROPOLITANA FIORENTINA E AGEVOLAZIONE AGGIUNTIVA A CARATTERE SPERIMENTALE, PER L'ACCESSO AL TRASPORTO PUBBLICO EXTRAURBANO E FERROVIARIO PER GLI ISCRITTI ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE NELL'ANNO ACCADEMICO 2023-2024**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti";

- vista la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, in particolare l’art. 8 “Finalità e destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitario”;
- vista la Legge Regionale 31 luglio 1998, n. 42 recante “Norme per il trasporto pubblico locale”;
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 1680 del 30 novembre 2018;
- visto il protocollo d’intesa per l’“avvio e sviluppo del progetto carta unica regionale dello studente universitario” stipulato da Regione Toscana, Azienda Regionale Diritto allo Studio Universitario, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena e Università per stranieri di Siena, in data 9 luglio 2018;
- vista la convenzione attuativa del suddetto protocollo, firmata il 27 settembre 2018 fra Regione Toscana, Azienda Regionale Diritto allo Studio Universitario, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena e Università per stranieri di Siena, con la quale sono state regolamentate le modalità di fruizione dell’agevolazione da parte degli studenti;
- visto il Protocollo di intesa per il proseguimento del sistema di accesso a tariffa agevolata al trasporto pubblico locale in area fiorentina per gli studenti universitari dell’Ateneo fiorentino stipulata in data 19 agosto 2019;
- vista la Convenzione “Sistema di accesso a tariffa agevolata al Trasporto Pubblico Locale nell’Area Urbana di Firenze per gli studenti universitari nell’Ateneo fiorentino. Anno Accademico 2021-2022”, stipulata in data 4 novembre 2021;
- vista la convenzione “Sistema di accesso a tariffa agevolata al Trasporto Pubblico Locale nell’Area Urbana di Firenze per gli studenti universitari dell’Ateneo fiorentino per l’Anno Accademico 2022-2023” stipulata in data 9 settembre 2022;
- vista la proposta di istituzione di una misura agevolativa sperimentale per l’accesso all’abbonamento al servizio pubblico extraurbano e ferroviario da parte degli studenti per l’Anno Accademico 2023-2024 nei termini illustrati nel corpo del riferimento;
- preso atto dell’istruttoria che precede;
- vista ed esaminata la proposta del gruppo tecnico denominata “Agevolazione che consente la fruizione del servizio di trasporto pubblico locale nell’area metropolitana fiorentina (autobus di linea adibiti a trasporto pubblico locale, sistema tramviario) a tariffa agevolata per gli iscritti all’Università degli Studi di Firenze (Università) nell’Anno Accademico 2023-2024”,

Delibera

1. L’approvazione del documento allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 24), elaborato dal gruppo tecnico richiamato in premessa, che costituisce la base per la stesura della convenzione fra Regione Toscana, Comune di Firenze, Università degli Studi di Firenze, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Toscana e Autolinee Toscane S.p.A. .
2. Il mandato alla Rettrice a sottoscrivere la convenzione con Regione Toscana, Comune di Firenze, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Toscana e Autolinee Toscane S.p.A. avente il seguente oggetto: “Sistema di accesso a tariffa agevolata al Trasporto Pubblico Locale nell’Area Urbana di Firenze per gli studenti universitari nell’Ateneo fiorentino, Anno Accademico 2023-2024”.
3. Il pagamento di € 357.333 come prima tranche del contributo previsto a carico dell’Università di Firenze entro il 31 ottobre 2023 a gravare sul progetto PROGRTRIENNALE_2123_50000_AREA_ServiziEconomici - Unità Analitica UA.50000.SERVPOLO - conto CO.09.01.01.01.02.03.
4. L’istituzione della misura sperimentale di agevolazione per l’accesso all’abbonamento al servizio pubblico extraurbano e ferroviario da parte degli studenti, per l’Anno Accademico 2023-2024, nei termini illustrati nel corpo del riferimento.

La spesa di euro € 142.667 pari alla restante parte di contributo previsto in convenzione per l’Università, unitamente alla spesa di € 200.000 per la misura agevolativa di cui al punto 4 e all’accantonamento di € 66.000 relativo al rischio insolvenza degli studenti che contrarranno il piccolo prestito, ai sensi della convenzione con Crédit Agricole, per complessivi € 408.667 si renderà disponibile con l’approvazione del bilancio unico di previsione autorizzatorio 2024, in coerenza con le previsioni del bilancio pluriennale 2024/25.

Sul punto 49 dell’O.D.G. «**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L’ASSOCIAZIONE SAVE THE CHILDREN NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE, DELLA RICERCA, DELLA COOPERAZIONE E DELLA PROMOZIONE**

CULTURALE IN GENERE, PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DI ETÀ MINORE»

O M I S S I S

- Il Consiglio di Amministrazione,
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
 - visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
 - considerato che l'Università favorisce, per il proprio carattere pluralistico, indipendente da ogni condizionamento religioso, ideologico, nonché politico o economico, con il concorso responsabile della comunità di docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo, lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni e alla cooperazione;
 - considerato che l'Università pone nella ricerca il fondamento delle attività della didattica, e si assegna quali compiti primari la promozione della cooperazione e integrazione tra le culture e dello sviluppo del territorio in cui opera attuando forme di stimolo e di collaborazione con gli organismi pubblici e privati che si propongono gli stessi fini;
 - considerato che molti sono gli studenti volontari impegnati nel progetto Volontari per l'Educazione e delle "cliniche legali" – già diffuse in molte università italiane – quale strumento didattico prezioso che consente agli studenti di sviluppare un approccio pratico allo studio del diritto, tramite il metodo didattico del *learning by doing*, sotto la guida dei docenti e di professionisti esperti;
 - visto l'accordo quadro di collaborazione,

delibera

la sottoscrizione dell'Accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Firenze e l'associazione Save the Children nell'ambito della formazione, della ricerca, della cooperazione e della promozione culturale in genere, per la promozione e protezione dei diritti delle persone di età minore, nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 25).

Sul punto 50 dell'O.D.G. «**ATTIVAZIONE RIVISTA TRIBELON**»

O M I S S I S

- Il Consiglio di Amministrazione,
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
 - visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
 - visto il Regolamento per le riviste scientifiche di Ateneo;
 - vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Architettura del 23 giugno 2023;
 - tenuto conto che ogni spesa inerente alla rivista non graverà sul Bilancio di Ateneo, ma sul budget del Dipartimento di Architettura;
 - visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21/09/2023,

delibera

1. L'attivazione della Rivista Tribelon - Journal of Architectural Studies, Identity, Memory and Digitization of Cultural Heritage, quale rivista online di proprietà dell'Università degli Studi di Firenze.
2. La nomina, quale Direttore Scientifico, del Prof. Sandro Parrinello e, quale Direttore Responsabile, del Prof. Giuseppe De Luca entrambi afferenti al Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze.

Non sono previste spese a carico del Bilancio di Ateneo.

Sul punto 51 dell'O.D.G. «**ATTIVAZIONE RIVISTA WOMEN & EDUCATION**»

O M I S S I S

- Il Consiglio di Amministrazione,
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze,
 - visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità,
 - visto il Regolamento per le riviste scientifiche di Ateneo,
 - vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia del 13 settembre 2023,
 - tenuto conto che ogni spesa inerente alla rivista non graverà sul Bilancio di Ateneo, ma sui fondi del progetto Gems assegnati alla dott.ssa Francesca Dello Preite, afferente al Dipartimento FORLIPSI,
 - visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21 settembre 2023,

delibera

1. L'attivazione della Rivista Women & Education, quale rivista online di proprietà dell'Università degli Studi di Firenze;
2. La proposta di nomina, quale Direttore Scientifico e Direttore Responsabile, della Prof.ssa Simonetta Ulivieri, Professoressa Emerita dell'Università degli Studi di Firenze.

Non sono previste spese a carico del Bilancio di Ateneo.

Sul punto 52 dell'O.D.G. «**SCIoglimento del Consorzio Nazionale per la Valutazione e Mitigazione del Rischio Vulcanico**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto lo Statuto del Consorzio Nazionale per la Valutazione e Mitigazione del Rischio Vulcanico;
- vista la proposta di scioglimento espressa dalla Giunta Amministrativa del Consorzio Nazionale per la Valutazione e la Mitigazione del Rischio Vulcanico nella seduta dell'11 luglio 2023;
- considerato che in data 04.10.2023 si terrà l'Assemblea straordinaria del Consorzio, con ordine del giorno recante la messa in liquidazione dello stesso e contestuale richiesta di cancellazione dal registro delle imprese della Camera di Commercio di Cosenza;
- preso atto della situazione emersa dal verbale della Giunta Amministrativa nella seduta dell'11 luglio 2023,

delibera

di approvare la richiesta di scioglimento, entro l'anno in essere, del Consorzio Nazionale per la Valutazione e Mitigazione del Rischio Vulcanico proposta dalla Giunta Amministrativa del Comitato.

Sul punto 53 dell'O.D.G. «**NOMINA DIRETTORE DELLA RIVISTA "IL COLLE DI GALILEO"**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità;
- visto il Regolamento per le riviste scientifiche di Ateneo;
- visto il D.R. Rep. n. 1054 del 25 ottobre 2017;
- considerata la necessità di nominare un nuovo Direttore Scientifico e Direttore Responsabile;
- preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Architettura del 13 luglio 2023;
- valutato il Curriculum Vitae e la disponibilità manifestate dal Prof. Oscar Adriani;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21 settembre 2023,

delibera

la nomina del Prof. Oscar Adriani, afferente al Dipartimento di Fisica e Astronomia, quale Direttore Scientifico e Direttore Responsabile della rivista "Il Colle di Galileo", per cinque anni.

Sul punto 54 dell'O.D.G. «**NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE NELL'ASSEMBLEA CONSORTILE DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CINECA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo;
- visto lo Statuto del Consorzio Interuniversitario CINECA;
- visto il Decreto Rettorale n. 27/2019, prot. n. 0003580 del 09 gennaio 2019 con cui veniva nominato il Prof. Fabio Castelli quale delegato permanente dell'Università degli Studi di Firenze nell'Assemblea del Consorzio Interuniversitario CINECA;
- valutato il curriculum vitae del Prof. Fabio Castelli;
- acquisita la disponibilità del Prof. Castelli allo svolgimento di un nuovo mandato;
- preso atto del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21 settembre 2023,

delibera

il rinnovo della nomina del Prof. Fabio Castelli quale delegato permanente dell'Università degli Studi di Firenze nell'Assemblea del Consorzio Interuniversitario CINECA per la durata di tre anni, con scadenza all'approvazione dell'ultimo bilancio di competenza.

La delega non ha validità nelle sedute aventi all'ordine del giorno gli argomenti di cui all'art. 5 comma 3, lettere a), b) e d) dello Statuto del CINECA.

Sul punto 55 dell'O.D.G. «**NOMINA RAPPRESENTANTE DEL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA DEL FARMACO E SALUTE DEL BAMBINO – NEUROFARBA - NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CENTRO DI SERVIZI CRELIO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 36 del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto l'art. 1 comma 3 e 2 del *Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio*;
- visto il D.R. n. 510 prot. n. 110081 del 1° aprile 2021 con cui è stato costituito il *Centro Servizi di Recupero e liquefazione del gas Elio – CRELIO*;
- visto il D.R. n. 966 prot. n. 180930 del 5 luglio 2021 con cui è stato emanato il Regolamento interno del CRElio;
- preso atto che il CRElio è nato dalla iniziativa dei Dipartimenti di Chimica, Ingegneria Industriale (DIEF), Fisica ed Astronomia, Neuroscienze Psicologia Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) e con l'adesione del Centro di Risonanze Magnetiche (CERM), e il Laboratorio Europeo di Spettroscopia non Lineare (LENS);
- considerato che ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno del CRElio, il Consiglio è composto, fra gli altri, da 1 rappresentante per ciascuno dei Dipartimenti e delle Strutture partecipanti al CRElio, designato tra i professori di ruolo e i ricercatori delle strutture medesime e che il Dip.to NEUROFARBA aveva indicato quale proprio rappresentante nel Consiglio la Prof.ssa Silvia Dei;
- preso atto che la suddetta docente il 6 settembre 2023 è deceduta;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze Psicologia Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA), riunito nella seduta del 18 settembre 2023, in cui si è indicata la Prof.ssa Dina Manetti quale proprio rappresentante nel Consiglio del CRElio, in sostituzione della Prof.ssa Dei;
- visto il curriculum della docente,

esprime parere favorevole

sulla nomina della Prof.ssa Dina Manetti quale componente del Consiglio del CRElio in sostituzione della docente Silvia Dei, deceduta il 6 settembre 2023.

La nomina avrà validità per un quadriennio decorrente dalla data del decreto rettorale di nomina.

Sul punto 57 dell'O.D.G. «**CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA A.A. 2023-2024 – NUOVE PROPOSTE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la nota della Rettrice del 24 marzo 2023, prot. n. 66467 con la quale i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte di Master, Corsi di Perfezionamento post laurea, Corsi di Aggiornamento professionale e Corsi di formazione continua per l'anno accademico 2023/2024;
- letto quanto illustrato in descrittiva;
- viste le proposte per tre corsi di perfezionamento post laurea approvate dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) e dal Dip.to di Scienze Giuridiche (DSG);
- visti i pareri favorevoli pervenuti dai Dipartimenti co-referenti o referenti dei settori richiamati nei progetti;
- vista la richiesta della Direttrice del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) di riduzione della quota di iscrizione al Corso di perfezionamento “*Come sono e come vorrei essere*” A.A. 2023-2024;
- considerato che la nuova scheda rilevamento costi del corso aggiornata con l'importo ridotto della quota di iscrizione evidenzia comunque la sostenibilità finanziaria del corso;
- preso atto del parere espresso dalla commissione didattica, nella seduta del 12/09/2023;
- preso atto del parere espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 settembre 2023;
- letto quanto riportato in narrativa, con particolare riferimento all'elenco dei Corsi di

Autorizza la sottoscrizione da parte della Rettrice del citato Protocollo secondo il testo conservato in lingua inglese presso l'Unità di processo "Internazionalizzazione", conferendo mandato alla Rettrice di apportare eventuali modifiche tecniche e/o adattamenti non sostanziali che si rendano necessari.»

Sul punto 59 dell'O.D.G. «**PROTOCOLLO CON L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA PER LA PROMOZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DI AZIONI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE RIVOLTE A STUDENTESSE, STUDENTI E DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria
- udita la relazione
- richiamati:
 - lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, ed in particolare l'art. 13 comma 1 lettera l), a mente del quale il Senato Accademico "esprime parere obbligatorio sulle convenzioni e sui contratti attinenti alla costituzione di organismi associativi per l'organizzazione dei servizi didattici e di ricerca, nonché sui successivi, eventuali atti di rinnovo";
 - il Regolamento Didattico di Ateneo;
- tenuto conto dell'obiettivo *Obiettivo 1.1 - Ampliare l'accesso e l'efficacia della formazione universitaria, 1.1.1 - Orientamento e tutorato* del Piano Strategico 2022/2024 dell'Università degli Studi di Firenze;
- valutata positivamente la proposta di procedure alla stipula di un Accordo tra l'USR TOSCANA e l'Università degli Studi di Firenze per la promozione e l'implementazione di azioni di orientamento e formazione rivolte a studentesse, studenti e docenti delle scuole secondarie di secondo grado;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21 settembre 2023;

delibera

- la stipula del *Protocollo* tra l'Università degli Studi di Firenze e l'USR TOSCANA per la promozione e l'implementazione di azioni di orientamento e formazione rivolte a studentesse, studenti e docenti delle Scuole Secondarie di secondo grado, nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 27);
- il conferimento alla Rettrice del mandato per le necessarie modifiche tecniche che si dovessero rendere necessarie;
- quali membri rappresentanti dell'Università degli Studi di Firenze nel Comitato Tecnico di Coordinamento la Prof.ssa Ersilia Menesini e il Prof. Gianni Cardini.

Sul punto 60 dell'O.D.G. «**PROTOCOLLO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DELL'AZIENDA MEYER ALLA REALIZZAZIONE DI MASTER UNIVERSITARI, CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREAM E CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PROMOSSI DAI DIPARTIMENTI DI AREA SCIENTIFICA, TECNOLOGICA, SCIENZE SOCIALI, UMANISTICA E DELLA FORMAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- richiamati:
 - lo *Statuto dell'Università degli Studi di Firenze*;
 - il *Regolamento generale d'ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari e non curriculari*;
 - il *Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro*;
- visto il testo del *Protocollo per la disciplina delle modalità di partecipazione dell'Azienda Meyer alla realizzazione di master universitari, corsi di perfezionamento post lauream e corsi di aggiornamento professionale promossi dai Dipartimenti di Area Scientifica, Tecnologica, Scienze Sociali, Umanistica e della Formazione dell'Università degli Studi di Firenze*
- tenuto conto che non vi sono oneri a carico dell'Ateneo derivanti dalla stipula degli atti in parola, salvo il versamento dell'imposta di bollo;
- preso atto del parere favorevole espresso
 - dalla Commissione Didattica nella seduta del 12 settembre 2023;
 - dal Senato Accademico nella seduta del 21 settembre 2023, in attesa della definizione di un accordo quadro sulla materia;
- letto quanto riportato in narrativa;
- udita la relazione,

approva la stipula

del *Protocollo per la disciplina delle modalità di partecipazione dell’Azienda Meyer alla realizzazione di master universitari, corsi di perfezionamento post lauream e corsi di aggiornamento professionale promossi dai Dipartimenti di Area Scientifica, Tecnologica, Scienze Sociali, Umanistica e della Formazione dell’Università degli Studi di Firenze* nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 28), nelle more della definizione di un accordo quadro sulla materia.

Dà mandato alla Rettrice di apportare le eventuali modifiche tecniche che dovessero rendersi necessarie.

Sul punto 61 dell’O.D.G. «**CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L’ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE CHIMIE DE PARIS, L’UNIVERSITÉ PARIS SCIENCES ET LETTRES, L’ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE (ENS-PSL), L’ECOLE SUPÉRIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE DE LA VILLE DE PARIS (ESPCI PARIS-PSL) (PARIGI, FRANCIA), PER IL RILASCIO DEL DOPPIO TITOLO DI STUDIO NELL’AMBITO DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLA CLASSE LM-54. MODIFICHE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- richiamati
 - lo Statuto;
 - Il Regolamento didattico di Ateneo;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
- visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- visto il D.M. 25 marzo 2021, n. 289, “Linee Generali d’indirizzo della programmazione delle università 2021-2023 e Indicatori per la valutazione periodica dei risultati”, in particolare le azioni D1 e D4;
- visto il D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154, “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”;
- visto il D.D. 2711 del 22 novembre 2021, in particolare l’allegato 1 tabella A;
- vista la convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris, l’Université Paris Sciences et Lettres, l’Ecole normale supérieure (ENS-PSL), l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie de la Ville de Paris (ESPCI Paris-PSL) (Parigi, Francia), per il rilascio del doppio titolo di studio nell’ambito dei corsi di Laurea Magistrale della classe LM-54, repertorio 4151/2022 (prot. 291166 del 15 dicembre 2022);
- vista la richiesta di modifica approvata dal Consiglio del Dipartimento di Chimica nella seduta del 29 agosto 2023;
- acquisito il parere della Commissione Didattica nella sua seduta del 12 settembre 2023;
- visto il parere del Senato Accademico nella sua seduta del 21 settembre 2023;
- letto quanto riportato in narrativa;
- udita la relazione,

APPROVA

le modifiche alla convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris, l’Université Paris Sciences et Lettres, l’Ecole normale supérieure (ENS-PSL), l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie de la Ville de Paris (ESPCI Paris-PSL) (Parigi, Francia), per il rilascio del doppio titolo di studio nell’ambito dei corsi di Laurea Magistrale della classe LM-54 nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 29).

Sul punto 62 dell’O.D.G. «**CONVENZIONE PER LA MOBILITÀ DEI SOPRANNUMERARI AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ (PROVENIENTI DA ALTRI ATENEI)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze ed in particolare l’art. 13 comma 1 lettera l) che dispone che il *Senato Accademico esprime parere obbligatorio sulle convenzioni e sui contratti attinenti alla costituzione di organismi associativi per l’organizzazione dei servizi didattici e di ricerca, nonché sui successivi, eventuali atti di rinnovo;*

- visto il format di Convenzione per la mobilità dei soprannumerari ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (provenienti da altri Atenei);
- vista la manifestazione di interesse sottoscritta dalla Direttrice del Dipartimento FORLILPSI Prof.ssa Vanna Boffo (Prot. n. 186323/2023);
- vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento (FORLILPSI) del 13/9/23 (Prot. n. 208341 del 15/09/2023);
- tenuto conto che non vi sono oneri a carico dell'Ateneo derivanti dalla stipula della Convenzione in parola, salvo il versamento dell'imposta di bollo;
- preso atto del parere espresso dalla Commissione Didattica nella seduta del 12 settembre 2023;
- preso atto del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21 settembre 2023;
- letto quanto riportato in narrativa;
- udita la relazione,

approva

la “Convenzione biennale per la mobilità dei soprannumerari ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (provenienti da altri Atenei)”, nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 30). La stipula della convenzione non comporta alcun onere sul bilancio di Ateneo e qualsiasi onere da essa derivante sarà ad esclusivo carico del Dipartimento proponente.

Dà mandato alla Rettrice di apportare le eventuali modifiche tecniche che dovessero rendersi necessarie. Sul punto 63 dell'O.D.G. «**CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE CON AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- richiamati
 - lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
 - il Regolamento generale d'ateneo per lo svolgimento dei tirocini curricolari e non curricolari;
 - il Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
 - il Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142, Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;
 - il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- visto il testo Convenzione collettiva di tirocinio curriculare con Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia;
- vista la nota del Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica prot. 190418 del 31 agosto 2023 con la quale si è espresso parere favorevole alla stipula;
- tenuto conto che non vi sono oneri a carico dell'Ateneo derivanti dalla stipula degli atti in parola, salvo il versamento dell'imposta di bollo;
- richiamato il Piano Strategico, ed in particolare il punto 1.2.1. Nuovi Bisogni, che individua tra gli indicatori il *Miglioramento nei tempi, qualità dell'organizzazione e gestione dei percorsi di tirocinio curriculare*;
- ritenuto opportuno semplificare le procedure amministrative al fine di meglio rispondere alle istanze delle strutture finalizzate ad offrire agli studenti e alle studentesse tirocini formativi di qualità, se del caso facendosi carico degli oneri di bollo;
- preso atto del parere favorevole espresso
 - dalla Commissione Didattica nella seduta del 12 settembre 2023;
 - dal Senato Accademico nella seduta del 21 settembre 2023;
- letto quanto riportato in narrativa;
- udita la relazione;

approva la stipula

della *Convenzione collettiva di tirocinio curriculare con Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia* nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All.31). Dà mandato alla Rettrice di apportare le eventuali modifiche tecniche che dovessero rendersi necessarie.

Autorizza

La Rettrice alla firma, senza ulteriori pareri da parte di questo Consesso, delle convenzioni di tirocinio curriculare che risultino conformi al dettato normativo del DM 142/1992 e al Decreto Legislativo 81/2008.

Autorizza

nei casi in cui il convenzionamento sia proposto da una struttura dell'Ateneo, a prevedere - nei testi convenzionali - che sia l'Ateneo a farsi carico dell'imposta di bollo (se richiesto dalla parte contraente). Sul punto 64 dell'O.D.G. «**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI STAGE PRESSO LA CORTE COSTITUZIONALE, SESSIONE 2023/2024 – APPROVAZIONE A RATIFICA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

– richiamati

- lo *Statuto*, ed in particolare l'art. 11 comma 3 che dispone che “Il Rettore adotta gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione degli specifici motivi, riferendone, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione ovvero al Senato Accademico, secondo le rispettive competenze, nell'adunanza immediatamente successiva”.
 - il *Regolamento generale d'ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari e non curriculari*;
 - il Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- visto il testo della convenzione per l'effettuazione del Programma di stage presso la Corte costituzionale, sessione 2023/2024,

approva, a ratifica

la sottoscrizione della *Convenzione per l'effettuazione del Programma di stage presso la Corte costituzionale*, sessione 2023/2024 nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 32).

Sul punto 65 dell'O.D.G. «**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI – APPROVAZIONE A RATIFICA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

– richiamati

- lo Statuto *dell'Università degli Studi di Firenze*, ed in particolare l'art. 11 comma 3 che dispone che “Il Rettore adotta gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione degli specifici motivi, riferendone, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione ovvero al Senato Accademico, secondo le rispettive competenze, nell'adunanza immediatamente successiva”.
 - il *Regolamento generale d'ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari e non curriculari*;
 - il Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
 - Decreto Interministeriale n. 686 del 24-05-2023 Laurea professionalizzante abilitante in “Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali” (Classe L-P02) – Attuazione degli articoli 2 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163;
- visto l'Accordo quadro con il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 683/2023 (Classe L-P02 “Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali”) prot. n. 14495 del 4 agosto 2023;
- visto il testo della *Convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze e il Collegio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati*,
- tenuto conto che non vi sono oneri a carico dell'Ateneo derivanti dalla stipula degli atti in parola, salvo il versamento dell'imposta di bollo;
- letto quanto riportato in narrativa;
- udita la relazione,

approva, a ratifica,

la sottoscrizione della Convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze e il Collegio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati, nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 33).

Sul punto 66 dell'O.D.G. «**ACCORDO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA SUI TIROCINI PRATICI VALUTATIVI (TPV) PER L'ACCESSO ALLE PROVE ABILITANTI ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

– richiamati

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
 - il Regolamento generale d'ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari e non curriculari;
 - il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 654, "Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);
 - il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, relativo alle Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163)
 - il Decreto Interministeriale 6 giugno 2022 n. 554, Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo
- visto il testo dell'Accordo tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Ordine degli Psicologi della Toscana sui Tirocini Pratici Valutativi (TPV) per l'accesso alle prove abilitanti alla professione di Psicologo;
- preso atto del parere favorevole espresso;
- dal Consiglio della Scuola di Psicologia nella seduta del 12 luglio 2023;
 - dal dipartimento NEUROFARBA (dipartimento di riferimento della laurea in Scienze e tecniche psicologiche) con nota del Direttore prot. 199091 dell'8 settembre 2023;
 - dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute- DSS (dipartimento di riferimento della Laurea Magistrale in Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia), nella seduta del 13 settembre 2023;
 - dal Consiglio di Dipartimento FORLILPSI, (dipartimento di riferimento della Laurea Magistrale in Psicologia del ciclo di vita e dei contesti), nella seduta del 13 settembre 2023;
 - dalla Commissione Didattica nella seduta del 12 settembre 2023;
 - dal Senato Accademico nella seduta del 21 settembre 2023;
- tenuto conto che non vi sono oneri a carico dell'Ateneo derivanti dalla stipula degli atti in parola, salvo il versamento dell'imposta di bollo;
- letto quanto riportato in narrativa;
- udita la relazione,

approva la stipula

dell'Accordo tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Ordine degli Psicologi della Toscana sui Tirocini Pratici Valutativi (TPV) per l'accesso alle prove abilitanti alla professione di Psicologo nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 34).

Dà mandato alla Rettrice di apportare le eventuali modifiche tecniche che dovessero rendersi necessarie. Il Consiglio di Amministrazione prende atto che le prescrizioni sulla sicurezza nei tirocini in enti o istituzioni diversi dall'Università degli Studi di Firenze avranno lo stesso standard di quelli interni e saranno recepite nelle convenzioni stipulate per ogni soggetto ospitante;

Sul punto 67 dell'O.D.G. «**PARTECIPAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA (DIDA) ALL'“AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE TOSCANA PER L'ATTUAZIONE DI PERCORSI IFTS IN APPRENDISTATO DI I LIVELLO PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE” CON I PROGETTI TESLA 5ª EDIZIONE, ITALY 4ª EDIZIONE, ALTA MODA 2ª EDIZIONE E FONTE 1ª EDIZIONE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto l'“Avviso pubblico per l'attuazione di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in apprendistato di I livello per il conseguimento del Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore” della Regione Toscana (Decreto n. 16180 del 20/09/21);
- vista la procura speciale della Rettrice del 06/10/21 con delega ai Direttori di Dipartimento e ai Vice Direttori;
- visto l'atto costitutivo dell'ATS (registrato a Montepulciano il 15/11/21 al n. 2667 serie I T, presso il notaio Dott. Francesco Previti);

- vista la manifestazione d'interesse alla partecipazione all'Avviso Pubblico IFTS della Regione Toscana sottoscritta dal Direttore di Dipartimento Prof. Giuseppe De Luca in data 30/08/23 (Prot. n. 195110/2023);
- vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento (DIDA) del 13/9/23 (Prot. n. 213564 del 21/09/2023);
- preso atto del parere espresso dalla Commissione Didattica nella seduta del 12 settembre 2023;
- preso atto del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21 settembre 2023;
- letto quanto riportato in narrativa;
- udita la relazione,

approva

- la partecipazione del Dipartimento di Architettura (DIDA) all'Avviso pubblico della Regione Toscana per l'attuazione di percorsi IFTS in apprendistato di I livello per il conseguimento del Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore con i Progetti TESLA 5^a edizione, ITALY 4^a edizione, ALTA MODA 2^a edizione e FONTE 1^a edizione;
- l'approvazione dei Progetti TESLA 5^a edizione, ITALY 4^a edizione, ALTA MODA 2^a edizione e FONTE 1^a edizione.

In caso di accertamento della "responsabilità solidale" e conseguente avvio del procedimento di recupero credito da parte della Regione Toscana il DIDA, insieme a tutti i soggetti dell'ATS, risponderà in solido e farà fronte agli oneri con proprie risorse. In caso contrario, l'Ateneo provvederà a decurtare tale somma dai prossimi budget della ricerca del Dipartimento di Architettura con rate annuali.

L'attuazione dei percorsi formativi non comporterà pertanto spese a carico del bilancio di Ateneo.

Sul punto 68 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE DEL CONSORTIUM AGREEMENT ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREE IN TROPICAL BIODIVERSITY AND ECOSYSTEMS (TROPIMUNDO) PER GLI ANNI 2024-2029**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- richiamati
 - lo Statuto;
 - Il Regolamento didattico di Ateneo;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- visto il D.M. 25 marzo 2021, n. 289, "Linee Generali d'indirizzo della programmazione delle università 2021-2023 e Indicatori per la valutazione periodica dei risultati", in particolare le azioni D1 e D4;
- visto il D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154, "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica";
- visto il D.D. 2711 del 22 novembre 2021, in particolare l'allegato 1 tabella A;
- visto il Consortium Agreement Erasmus Mundus Joint Master Degree in Tropical Biodiversity and Ecosystems (TROPIMUNDO), Grant Agreement 2019-1451 Proposal No 610581-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA1-JMD-MOB, sottoscritto il 30 ottobre 2019 dall'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Biologia Prot. n. 0195437 del 05/09/2023 che ha espresso parere favorevole alla stipula;
- ritenuto opportuno proseguire l'accordo internazionale con la sottoscrizione del nuovo Consortium Agreement per gli anni 2024-2029;
- acquisito il parere della Commissione Didattica nella sua seduta del 12 settembre 2023;
- visto il parere del Senato Accademico nella sua seduta del 21 settembre 2023;
- letto quanto riportato in narrativa;
- udita la relazione,

APPROVA

il Consortium Agreement Erasmus Mundus Joint Master Degree in Tropical Biodiversity and Ecosystems (TROPIMUNDO) per gli anni 2024-2029 nel testo conservato in lingua inglese presso

l'Unità di Processo Offerta Formativa e Qualità dei corsi di studio, dando mandato alla Rettrice di apportare eventuali modifiche tecniche che dovessero rendersi necessarie.

Sul punto 69 dell'O.D.G. «**ORIENTAMENTO ATTIVO NELLA TRANSIZIONE SCUOLA – UNIVERSITÀ. DM 934/2022 E DD 1452/2022. DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Decreto ministeriale del 3 agosto 2022 n. 934 relativo all'attuazione dell'investimento 1.6 – M4C1-24 "Orientamento attivo scuola-università";
- visto il decreto direttoriale del 22 settembre 2022 n. 1452, adottato in attuazione dell'art. 6, comma 1, del succitato D.M. 934/2022 con cui sono state ripartite le risorse e attribuiti i target;
- visto il decreto direttoriale del 28 giugno 2023, n. 954 che integra il decreto direttoriale n. 1452 del 22 settembre 2022 di attuazione del decreto ministeriale prot. n. 934/2022;
- visto il Decr. Dir. del 19 luglio 2023 n. 1078 con cui sono assegnate le risorse per l'A.S. 2023/2024;
- visto il D.D. n. 1321 del 9 agosto 2023 con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha assegnato in via definitiva i target e le risorse finanziarie alle Istituzioni universitarie e alle Istituzioni AFAM per l'A.S. 2023/2024;
- visto il D.R. 1204 del 20 novembre 2014 dell'Università degli Studi di Firenze recante il *Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore*;
- visto l'art. 6 della L. 240 del 30 dicembre 2010, che disciplina lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo, stabilendo le ore da riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, incluso l'orientamento e il tutorato;
- visto l'art. 9 della L. 240 del 30 dicembre 2010, che istituisce un *Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori* e stabilisce che il fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati;
- visto il D.R. 1364 del 5 novembre 2019 recante il *Regolamento del fondo di Ateneo per la premialità*;
- visto l'art 2 comma 2 del *Regolamento del fondo di Ateneo per la premialità* che ammette la possibilità di integrazione del Fondo "con finanziamenti pubblici e privati ovvero con risorse di Ateneo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Senato accademico" e la possibilità di riconoscimento di incentivi per le azioni di orientamento svolte dal personale strutturato svolte oltre quelle a cui sono tenuti come da previsioni della L 240/2010;
- visto il D. Int. 313 del 21 luglio 2011 riguardante il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/07/2023 (prot. n. 168074 del 28/07/2023);
- vista l'approvazione del Senato Accademico del 21 settembre 2023;
- tenuto conto degli allegati parte integrante della presente istruttoria;
- tutto ciò premesso e considerato,

delibera

- la ratifica dell'atto di accettazione dei finanziamenti, siglato dalla Rettrice in data 27 luglio 2023;
- l'autorizzazione a promuovere una variazione di maggiori ricavi e maggiori costi per euro 300.000,00 a valere sul progetto "PNRR_ORIENTAMENTO_ATTIVO" (CUP: B51I23000900006);
- l'approvazione della destinazione delle voci di spesa del budget per l'A.S. 2023/2024 come da tabella allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 35);
- l'autorizzazione alla Rettrice, previa istruttoria motivata degli uffici, ad effettuare le eventuali modifiche che si ritengono necessarie in corso d'opera.

Sul punto 70 dell'O.D.G. «**CONTRIBUTO PROGETTO BIGIN**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione

- letta l'istruttoria;
- udita la relazione;
- valutata positivamente la proposta illustrata in pratica,

prende atto

della contribuzione straordinaria – e su base volontaria – di almeno € 2.000,00 per associato;

delibera

il versamento straordinario di € 2.000,00 per l'adesione al progetto BIGIN.

Sul punto 72 dell'O.D.G. «**REGOLAMENTO ATTIVITÀ TUTORATO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria;
- udita la relazione;
- richiamati:
 - lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, ed in particolare l'art. 13 comma 1 lettera l), a mente del quale il Senato Accademico "esprime parere obbligatorio sulle convenzioni e sui contratti attinenti alla costituzione di organismi associativi per l'organizzazione dei servizi didattici e di ricerca, nonché sui successivi, eventuali atti di rinnovo";
 - il Regolamento Didattico di Ateneo;
- richiamati il Piano Strategico 2022-2024 e il Piano Integrato di attività e organizzazione 2023-2025, approvati dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 28 giugno 2022 e del 27 gennaio 2023, che prevedono il potenziamento delle attività di orientamento e tutorato ai fini della riduzione della dispersione studentesca e di una maggiore inclusività;
- valutata positivamente la proposta di procedure all'approvazione del regolamento Tutorato;
- preso atto del parere espresso dalla Commissione Affari Generali e Normativi dell'8 settembre 2023;
- preso atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo dell'11 settembre 2023;
- preso atto del parere espresso dalla Commissione Didattica del 12 settembre 2023,

esprime parere favorevole

circa l'approvazione del Regolamento di Tutorato dell'Università degli Studi di Firenze allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 36).

delibera

l'importo di 15,00 € lordo percipiente per i profili junior e l'importo di 20,00 € lordo percipiente per i profili senior.

Sul punto 73 dell'O.D.G. «**PROPOSTA DI VALUTAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PER L'ANNO 2022**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il D.LGS. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto il D.LGS. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- visto il vigente Statuto e in particolare l'art. 19 e 45;
- visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024;
- vista la Relazione sulla Performance 2022 approvata dal Consiglio di Amministrazione il 26 maggio 2023 e validata dal Nucleo con delibera 7/2023 del 26 giugno 2023;
- tenuto conto di quanto esposto nella delibera 10/2023 del Nucleo di Valutazione e della proposta di valutazione inoltrata dalla Rettrice;
- valutato positivamente l'operato del Direttore Generale,

delibera

di attribuire al Direttore Generale il 95,10% della retribuzione di risultato spettante per l'anno 2022, esprimendo pieno apprezzamento per l'impegno dimostrato e i risultati conseguiti.

Alle ore 16,12 la Rettrice dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Marco Degli Esposti
Prof. Giovanni Ferrara

LA PRESIDENTE

Prof.ssa Alessandra Petrucci



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

CUG

COMITATO UNICO DI GARANZIA
PER LE PARI OPPORTUNITÀ,
LA NON DISCRIMINAZIONE
E IL BENESSERE DI CHI LAVORA

All. 1

Relazione attività del Comitato Unico di Garanzia dell'Università di Firenze Anno 2022

Nel corso dell'anno 2022, il CUG si è riunito in 5 sedute ordinarie e in 2 incontri non verbalizzati, in modalità inizialmente mista e poi in presenza. Incontri che hanno visto coinvolti i membri effettivi e, se facenti parte dei gruppi di lavoro, anche alcuni membri supplenti.

L'attività dell'Organo è stata svolta non solo nelle riunioni collegiali, ma anche nei gruppi di lavoro, sia formali che informali, creati di volta in volta su specifici temi e iniziative, come ad esempio per il contributo del Comitato alla stesura del Bilancio Sociale e del Bilancio di Genere, per la modifica della pagina web, per la realizzazione di iniziative organizzate dal CUG.

Gli esiti delle riunioni assembleari sono stati registrati nei verbali, che sono stati inviati a tutti i componenti, sia effettivi che supplenti, protocollati e poi pubblicati online sulla [pagina web del CUG](#).

Nel corso dell'anno il CUG ha perso uno dei suoi membri supplenti, Alessandro Fusco, prematuramente scomparso a febbraio. Membro del sindacato UIL-RUA, Fusco è stato ricordato nella successiva riunione dell'Organo dai membri del CUG, che hanno condiviso la loro testimonianza sul valore e il costante e positivo impegno a favore del personale dell'Ateneo del collega.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

CUG
COMITATO UNICO DI GARANZIA
PER LE PARI OPPORTUNITÀ
LA NON DISCRIMINAZIONE
E IL BENESSERE DI CHI LAVORA

Azioni intraprese:

1) **Stesura del Piano delle Azioni Positive - PAP 2022-2024**

Durante i primi mesi dell'anno, il Comitato ha lavorato in sedute plenarie e in sottogruppi - con la partecipazione dei membri supplenti - per definire le azioni poi confluite nel PAP. Il documento, pur assorbito per la prima volta nel 2022 nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'Ateneo, ne costituisce un capitolo ben identificato. Esso si interconnette con il Piano di uguaglianza di genere (Gender Equality Plan - GEP) ed è elaborato in continuità con il Bilancio di Genere, la cui redazione, fino al rendiconto dell'anno 2021, è stata affidata al CUG stesso.

Il Comitato ha articolato il documento in tre aree di intervento, volte ad affrontare diversi elementi di criticità presenti in Ateneo: 1) Formazione, sensibilizzazione, comunicazione; 2) Pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e inclusività; 3) Benessere organizzativo, welfare aziendale, conciliazione di tempi di vita e lavoro. All'interno delle tre aree, sono state individuate le singole azioni e i rispettivi destinatari, indicatori e natura dei fondi necessari per la realizzazione. Gli ambiti di intervento e le relative azioni sono coerenti con i principi ispiratori di documenti internazionali quali le *Diversity charters* dei paesi dell'Unione Europea, e con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) 3, 4, 5, 10 dell'ONU. A conclusione del lavoro di redazione, il documento è stato presentato nelle sedute del Senato accademico del 28 aprile 2022 e del Consiglio di amministrazione del 29 aprile 2022 ed è stato pubblicato [online](#) sulla pagina del CUG.

Nei mesi successivi, in seno al Comitato si è svolta la discussione e la suddivisione in sottogruppi al fine di realizzare le azioni



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

CUG
COMITATO UNICO DI GARANZIA
PER LE PARI OPPORTUNITÀ
LA NON DISCRIMINAZIONE
E IL BENESSERE DI CHI LAVORA

previste nel PAP.

2) Promozione del Benessere organizzativo e individuale

Il precedente Comitato si era posto l'obiettivo di verificare gli effetti prodotti dalla riorganizzazione dei processi lavorativi durante il periodo del lockdown e nella fase successiva della pandemia. Aveva quindi commissionato, tramite bando pubblico, alla dr.ssa Annalisa Tonarelli (ricercatrice di Sociologia del lavoro del Dipartimento di Scienze politiche e sociali) un'indagine che, attraverso interviste e questionari, potesse far emergere il punto di vista del personale tecnico amministrativo circa gli aspetti positivi e le criticità di questa nuova modalità lavorativa e mostrare quali conseguenze ha avuto in termini di trasformazione della cultura organizzativa, di clima lavorativo all'interno delle diverse aree e dei diversi uffici, nonché di soddisfazione degli utenti dei servizi, proposto al personale TA alla fine del 2021.

All'inizio dell'anno, la ricercatrice ha presentato al CUG gli esiti di tale somministrazione in termini di partecipazione, che è stata pari al 37% dell'universo, un numero di casi importante che ha permesso la successiva fase di analisi. Gli aspetti cruciali e i principali risultati emersi dall'indagine sono stati presentati in un documento che è stato inviato a tutto il personale TA ed è stato pubblicato online sulla pagina del CUG.

La Presidente ha partecipato alla Commissione tecnica per l'assegnazione di n. 60 postazioni di telelavoro al personale tecnico-amministrativo dell'Università di Firenze.

3) Attività di studio, monitoraggio e analisi connesse alla promozione delle Pari Opportunità



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

CUG
COMITATO UNICO DI GARANZIA
PER LE PARI OPPORTUNITÀ
LA NON DISCRIMINAZIONE
E IL BENESSERE DI CHI LAVORA

Il Comitato ha curato i primi tre Bilanci di Genere dell'Università di Firenze (2018, 2019 e 2020), collaborando con l'amministrazione per il recupero dei dati, in coerenza con le Linee guida per il Bilancio di Genere negli Atenei italiani della CRUI.

A febbraio del 2022 il CUG è stato invitato a partecipare al gruppo di lavoro per la redazione del Bilancio di Genere 2021, coordinato dai delegati della Rettrice.

La Presidente ed altri membri del CUG hanno preso parte a 3 incontri collegiali, di costruzione dell'impianto del documento, di individuazione dei focus e di interazione con il Bilancio sociale dell'Ateneo, nonché di organizzazione del flusso di lavoro. E' seguita poi una fase di raccolta dei dati alla quale hanno contribuito alcuni membri del CUG in virtù delle rispettive competenze amministrative. Nella successiva fase di commento dei dati il CUG non è stato interpellato ed è stato chiamato alla revisione del documento finale solo a ridosso della sua chiusura. Si auspica quindi, per le edizioni future, una maggiore chiarezza sul ruolo del Comitato nel gruppo di lavoro per la redazione del documento e un maggiore coinvolgimento, anche a favore della restituzione dei risultati di tale importante documento di rendicontazione e programmazione delle azioni finalizzate alla parità tra i generi.

4) Promozione e/o potenziamento delle iniziative che attuano le politiche di conciliazione, le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone e azioni positive al riguardo

Il Comitato ha partecipato al processo di semplificazione del percorso della carriera *alias*, ovvero la possibilità di attivazione senza la necessità di una certificazione medica che attesti la presenza di una disforia di genere o un processo di cambiamento di genere in atto.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

CUG
COMITATO UNICO DI GARANZIA
PER LE PARI OPPORTUNITÀ
LA NON DISCRIMINAZIONE
E IL BENESSERE DI CHI LAVORA

5) Prevenzione e contrasto alla violenza/mobbing

Il Comitato ha partecipato alla modifica del “Regolamento di Ateneo per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni e delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio”, ai fini dell’istituzione della figura del Consigliere di Fiducia e della definizione dei suoi compiti.

La presidente e alcuni membri del CUG hanno partecipato ad alcuni incontri con i membri del gruppo Octopus Lab - progetto ideato per diffondere consapevolezza sulle cause e gli effetti della disparità di genere nel mondo accademico e della ricerca - per dare consigli e supporto nel percorso di realizzazione di un depliant informativo dedicato al contrasto a varie forme di molestie.

6) Interventi a favore del Diritto allo studio

La Presidente del CUG ha partecipato alla stesura delle “Linee Guida per la tutela della maternità delle studentesse e delle altre lavoratrici equiparate dell’Ateneo”. Destinatari: studentesse iscritte e altre lavoratrici equiparate all’Ateneo.

Il Comitato ha istituito un bando di selezione per il conferimento di 3 quote di partecipazione gratuita all’edizione 2022 della “Scuola estiva della Società Italiana delle Storiche” su “Genere e capitalismo. Storia e prospettive teoriche”, che si è svolto presso il Centro Studi Cisl, dal 24 al 28 agosto 2022. All’esito del bando il CUG ha erogato 2 borse di studio.

7) Risposta alle sollecitazioni da parte della comunità universitaria



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

CUG
COMITATO UNICO DI GARANZIA
PER LE PARI OPPORTUNITÀ
LA NON DISCRIMINAZIONE
E IL BENESSERE DI CHI LAVORA

Il Comitato ha risposto a specifiche richieste di informazioni e di supporto provenienti da membri della comunità universitaria. Le richieste sono arrivate per lo più via e-mail rivolte direttamente alla Presidente o indirizzate a cug@unifi.it. Talvolta sono state risolte direttamente dall'Organo; quando il tema lo ha richiesto sono state indirizzate alla Garante e/o alla Commissione di garanzia dell'Ateneo. Emerge, al riguardo di alcune sollecitazioni pervenute al Comitato, la mancanza della figura del Consigliere/a di Fiducia, cui il CUG cerca di supplire, con il ricorso agli altri organi di garanzia presenti in Ateneo.

In particolare, il CUG nella figura della Presidente ha partecipato alla commissione istituita per una procedura di conciliazione in merito alla valutazione della performance individuale di un dipendente dell'Ateneo appartenente al personale TA ricevuta per l'anno 2021.

8) Rafforzamento del CUG

Comunicare *il* CUG: Alla fine del 2022 in seno al Comitato è stato creato un gruppo di lavoro per la revisione della pagina web dell'Organo che ha avviato la revisione della struttura e dei contenuti della pagina che si è poi conclusa nel corso del 2023.

Comunicare *al* CUG: E' stata sollevata da alcuni membri del CUG la necessità della condivisione della mail (in gestione alla Presidente) garantendo allo stesso tempo la tutela della privacy dei segnalanti. Si è attivato quindi un percorso per uno sdoppiamento dell'indirizzo mail su esempio di quanto fatto in altri Atenei come Padova). Il percorso si è concluso nel 2023.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

CUG
COMITATO UNICO DI GARANZIA
PER LE PARI OPPORTUNITÀ
LA NON DISCRIMINAZIONE
E IL BENESSERE DI CHI LAVORA

9) **Formazione/Eventi su tematiche delle pari opportunità, sulla prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione organizzati dal CUG**

Nel corso dell'anno il Comitato ha organizzato iniziative culturali e divulgative sui temi delle pari opportunità e del contrasto delle discriminazioni. Ha partecipato inoltre, con interventi di alcuni suoi membri, a iniziative organizzate da altre associazioni, su temi di competenza del Comitato.

Tali iniziative sono state realizzate non solo per la comunità universitaria, ma anche in favore della cittadinanza, con la promozione sul sito web e sui canali social dell'Ateneo e la segnalazione ai media locali, riscontrando di volta in volta un maggiore interesse del pubblico cittadino.

Di seguito le iniziative organizzate direttamente dal Comitato:

26 ottobre 2022, **Incontro - conversazione “La disabilità visiva nella ricerca: aggirare creativamente gli ostacoli. Esperienze nella storia del diritto, nella matematica e nella pratica artistica”**. L'incontro ha voluto fornire un'occasione di confronto e riflessione sulla disabilità visiva nella ricerca, entrando in contatto con percorsi ed esperienze diverse, mettendo in relazione i sentieri impervi della ricerca accademica – in ambiti lontani quali il diritto romano e l'analisi matematica – con la scultura, atto creativo e veicolo di promozione del diritto alla fruizione dell'arte da parte di tutte e tutti.

3 novembre 2022, **Incontro “Donne e famiglie nella pandemia”**. L'evento ha avuto l'obiettivo di esaminare le conseguenze della pandemia sulla vita delle donne e dei genitori. L'incontro è stato dedicato in particolare ai temi della violenza contro le donne, all'impatto della pandemia sull'occupazione femminile e alla



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

CUG
COMITATO UNICO DI GARANZIA
PER LE PARI OPPORTUNITÀ
LA NON DISCRIMINAZIONE
E IL BENESSERE DI CHI LAVORA

riorganizzazione delle dinamiche familiari in seguito all'attivazione della Dad scolastica.

28 novembre 2022, in relazione agli eventi in occasione della giornata per eliminazione violenza contro le donne si è svolta presso l'Auditorium del CTO di Firenze **"Conversazione in(credibile) con Artemisia Gentileschi"**. L'incontro ha ricostruito - tramite collaborazione con la Compagnia delle Seggiole, una compagnia teatrale che lavora senza scenografie, affidando al testo e alla parola tutta la forza evocativa del teatro - la storia di Artemisia Gentileschi, una donna che non si è piegata alle violenze, alla tortura e all'umiliazione e ha denunciato il suo aggressore: un esempio di coraggio femminile. Ha fatto seguito alla parte di drammatizzazione teatrale, una conversazione giuridica sul tema della violenza contro le donne con la Prof.ssa Monaco, Delegata della Rettore all'inclusione e alla diversità dell'Università di Firenze, con la Dott.ssa Sibilla Santoni, Presidente Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Firenze e con la Dott.ssa Alessandra Bayon Salazar, Consigliera dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.

10) Promozione e sviluppo della cultura di genere e pari opportunità sotto il profilo della formazione e della comunicazione

Nel corso dell'anno la presidente ed i membri del CUG hanno partecipato, in qualità di uditori, alle seguenti iniziative culturali e/o di formazione:

11 aprile - 1° giugno 2022, partecipazione della Presidente del CUG al corso organizzato dall'Università di Trieste: *"Di che cosa parliamo quando parliamo di genere?"* - ciclo di 9 incontri



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

CUG
COMITATO UNICO DI GARANZIA
PER LE PARI OPPORTUNITÀ
LA NON DISCRIMINAZIONE
E IL BENESSERE DI CHI LAVORA

organizzati dall'Università di Trieste in collaborazione con il CUG UNITS, fruito nella modalità online.

11 febbraio 2022, *“Ri-conoscere per prevenire le molestie e violenze sul luogo di lavoro: l’attuazione del Protocollo antiviolenza”*, organizzato da: Rete nazionale CUG.

1 marzo 2022, Webinar *“La lingua italiana in un prospettiva di genere”* organizzato dall'Università degli studi di Firenze e Università degli studi di Udine.

1 marzo 2022, CONVERSAZIONI A CASA CORNARO *“Parità di genere non ha sinonimi. Disuguaglianze nelle università neoliberale”*, organizzato da: Centro di Ateneo Elena Cornaro – saperi, culture e politiche di genere, Università di Padova.

18 marzo 2022, Webinar *“Il bilancio di genere e le azioni per le pari opportunità”*, (*“GE&PA – Gender Equality and Public Administration. Percorsi di formazione per l’eguaglianza di genere nella Pubblica Amministrazione e nei territori”*) organizzato da UNIMORE.

27 aprile 2022, Partecipazione all’evento *“A mente libera- percorsi per l’inclusione in ambito penitenziario”* organizzato dall'Università degli studi di Firenze

18 maggio 2022, Incontro con Octopus *“Laboratorio anti-molestie”* (<https://theoctopuslab.wordpress.com/>).

30 maggio 2022, Webinar *“Benessere organizzativo, questioni di genere e diritto antidiscriminatorio: nuove sfide per gli enti pubblici e privati”*, (*“GE&PA – Gender Equality and Public Administration”*).



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

CUG
COMITATO UNICO DI GARANZIA
PER LE PARI OPPORTUNITÀ
LA NON DISCRIMINAZIONE
E IL BENESSERE DI CHI LAVORA

20 giugno 2022, Partecipazione ad evento-spettacolo in occasione della Giornata mondiale del rifugiato “*Presente umanitario, futuro di pace*”, organizzato dall’Università degli studi di Firenze.

6 - 7 ottobre 2022, Partecipazione di quattro membri del CUG al Convegno Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane, organizzato dalla Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane ad Ancona.

25 novembre 2022, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, la presidente e altri membri del CUG hanno partecipato all’iniziativa organizzata dall’Università di Firenze, presso la centrale piazza SS. Annunziata, per ricordare le donne vittime di femminicidio.

In conclusione, Il PAP 2022-2024 di UniFi è ricco di progetti e proposte che vanno nella direzione di un potenziamento del benessere lavorativo e della diffusione di una cultura di rispetto e di pari opportunità per tutta la comunità universitaria.

Tra gli interventi che il CUG indica come prioritari e devono essere realizzati/conclusi si segnalano:

- 1) individuazione del/della Consigliere/a di fiducia
- 2) creazione di un punto di ascolto dedicato al personale tecnico-amministrativo nonché al personale docente e ricercatore
- 3) realizzazione di indagini sul benessere lavorativo e sull’efficacia delle misure adottate in vista della conciliazione vita lavoro



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

CUG
COMITATO UNICO DI GARANZIA
PER LE PARI OPPORTUNITÀ
LA NON DISCRIMINAZIONE
E IL BENESSERE DI CHI LAVORA


- 4) revisione dei codici interni (Codice Etico, Codice di Comportamento per la protezione della libertà e della dignità della persona nell'ambiente di lavoro e Codice di Comportamento)
- 5) adozione da parte dell'Ateneo di linee guida per un linguaggio amministrativo e istituzionale inclusivo e attento alle differenze di genere
- 6) analisi delle criticità emerse dal Bilancio di Genere, che confermano in particolare anche in UniFi fenomeni di segregazione verticale e ampie forbici, a partire dalle fasi di reclutamento iniziale del personale universitario, a danno della componente femminile
- 7) maggior coordinamento con gli altri organi o soggetti dell'Ateneo per la realizzazione delle azioni previste nel PAP UniFi e al fine di dare alla programmazione delle attività del Comitato una maggiore incisività e di rafforzare la sinergia con gli organi di governo
- 8) incremento stabile del budget annuale al fine di poter impostare iniziative di maggiore impatto e programmare progetti riguardanti i temi di sua competenza.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AII. 2

BILANCIO CONSOLIDATO 2022



INDICE

RELAZIONE SULLA GESTIONE	1
1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E L'AREA DI CONSOLIDAMENTO.....	1
2. IL PRINCIPIO DI RILEVANZA E I RISULTATI	2
3. L'ENTITÀ CONSOLIDATA "FONDAZIONE PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE"	4
4. L'ENTITÀ CONSOLIDATA "AZIENDA AGRICOLA DI MONTEPALDI S.R.L."	6
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2022.....	9
CONTO ECONOMICO AL 31/12/2022.....	10
NOTA INTEGRATIVA.....	11
1. QUADRO NORMATIVO	11
2. CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI	12
3. AREA DI CONSOLIDAMENTO	15
4. METODO DI CONSOLIDAMENTO.....	16
5. RISULTATO DI ESERCIZIO.....	18
STATO PATRIMONIALE TRIENNALE 2020-2022	19
CONTO ECONOMICO TRIENNALE 2020-2022	20



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

1. Il quadro normativo di riferimento e l'area di consolidamento

Il bilancio consolidato è il documento che espone la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico di un gruppo di entità considerate come un unico soggetto, superando così le distinte personalità giuridiche dei diversi organismi del gruppo. Il bilancio consolidato, inoltre, è il documento che prevede il consolidamento dei valori delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle entità controllate direttamente e indirettamente dalla controllante secondo il metodo del consolidamento integrale o proporzionale.

Ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 18: *“Le Università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un bilancio consolidato in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”*. Il c. 3 del medesimo articolo, prevede che: *“I principi contabili di consolidamento sono stabiliti e aggiornati con decreto del MIUR, di concerto con il MEF, sentita la CRUI, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Con le medesime modalità è aggiornata l'area di consolidamento di cui al c. 2”*.

Il MUR, di concerto con il MEF, ha emanato il decreto interministeriale 11 aprile 2016, n. 248, in attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 e al D.lgs. 31 maggio 2011, n.91, con i quali sono individuati i criteri per la definizione dell'area di consolidamento, stabiliti i principi contabili di consolidamento a decorrere dal 2016 e definiti gli schemi di stato patrimoniale e conto economico consolidati. Compete invece a un decreto MEF (in attuazione dell'art. 18 del D.lgs. 91/2011) stabilire i tempi di adozione e le modalità di pubblicazione del bilancio consolidato. La commissione sulla contabilità economico-patrimoniale (COEP) del MUR ha ritenuto, in risposta a uno specifico quesito, che *“l'obbligo di approvazione del bilancio consolidato per le Università statali si applichi inequivocabilmente a decorrere dall'esercizio 2016, ma, transitoriamente, in assenza di uno specifico termine, le Università, dopo aver provveduto all'approvazione del bilancio di esercizio 2016 nei termini previsti dalla legge vigente, potranno ottemperare a tale ulteriore obbligo del bilancio consolidato, non appena risulteranno nella condizione di poter procedere avendo la disponibilità dei dati dei bilanci dello stesso esercizio 2016, da consolidare, approvati dai soggetti appartenenti al “gruppo Università”, secondo procedure, criteri e principi indicati nel D.I. n.248/2016”*.

Dalla risposta fornita dalla Commissione si evince che per i consolidati degli atenei pubblici sono da ritenere legittime approvazioni entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

In ogni caso, l'Università di Firenze, disponendo già dal 30 aprile 2022 dei bilanci consuntivi 2021 della Capogruppo e delle entità consolidate, ha ritenuto opportuno condurre in tempi celeri la procedura di consolidamento.

Ai sensi dell'art. 4 del D.l. n. 248/2016 "la Capogruppo predispone l'elenco dei soggetti ricompresi nell'area di consolidamento, informa i soggetti interessati, indicando le modalità ed i tempi di trasmissione dei bilanci d'esercizio e degli altri documenti contabili ed impartisce le direttive per la predisposizione del bilancio consolidato. Fermo restando i principi contenuti nel decreto del MIUR, di concerto con il MEF, 14 gennaio 2014, n. 19, ove applicabili, la Capogruppo indica i criteri di valutazione delle poste di bilancio, nonché le modalità di consolidamento in linea con i principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, trasmettendo agli interessati le indicazioni operative per l'uniformizzazione dei bilanci".

Secondo l'art. 1 del D.l. n. 248/2016, nell'area di consolidamento del gruppo Università rientrano i seguenti soggetti giuridici:

- a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, c. 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni;
- b) società di capitali controllate dalle Università ai sensi del codice civile;
- c) altri enti nei quali le Università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci;
- d) altri enti nei quali le Università possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione.

I soggetti giuridici in cui l'Università degli Studi di Firenze è coinvolta, ai sensi del citato art. 1 del D.l. n. 248/2016, sono costituiti dall'Azienda Agricola Montepaldi S.r.l. (b) società di capitali controllate dalle Università ai sensi del codice civile con il 100% del capitale) e dalla Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione (FRI), ente costituito ai sensi del libro primo del codice civile, in cui l'Università di Firenze esprime quattro (il quarto, in particolare, d'intesa con la Città Metropolitana di Firenze) dei sei consiglieri di amministrazione previsti dallo statuto.

Il bilancio consolidato scaturito dalla procedura di consolidamento è composto, ai sensi del già citato D.l. n. 248/2016, oltre che dalla presente relazione sulla gestione, anche dagli schemi sintetici di stato patrimoniale e conto economico e dalla nota integrativa.

Al bilancio consolidato sono allegati anche la relazione del collegio dei revisori dei conti, nonché l'elenco degli enti appartenenti all'area di consolidamento.

2. Il principio di rilevanza e i risultati

Ai sensi del D.l. n. 248/2016 il bilancio consolidato è redatto utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari, con riferimento a tutti gli enti ed organismi compresi nell'area di consolidamento, applicando le modalità di consolidamento stabilite dai

principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), tenuto conto dei principi del decreto del MUR, di concerto con il MEF, 14 gennaio 2014, n. 19.

A questo proposito, una particolare attenzione è stata posta all'applicazione del cosiddetto "principio di rilevanza" dei valori delle entità consolidate ai fini della redazione degli schemi di bilancio e della nota integrativa. L'articolo 28 del D.lgs. 127/91 e il paragrafo 39 del principio contabile OIC n. 17 (versione 2016) prevedono che: *"Quando il bilancio di una impresa controllata è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, essa può essere esclusa dall'area di consolidamento. Si procede tuttavia al consolidamento nel caso in cui più controllate, singolarmente irrilevanti, complessivamente considerate non siano più irrilevanti ai fini della corretta rappresentazione del gruppo nel suo complesso"*.

La Commissione COEP ha chiarito che il concetto di rilevanza ispira la compilazione del bilancio consolidato in ambito privatistico e societario, mentre nel contesto universitario l'individuazione dell'area di consolidamento avviene avendo come riferimento esclusivamente quanto previsto dal D.l. n. 248/2016 derivato dal D.lgs. n. 18/2012.

In altri termini, le Università statali aggregano anche entità i cui valori, complessivamente considerati, sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Nel bilancio consolidato 2022 dell'Università di Firenze, in conseguenza del metodo di consolidamento integrale adottato, i valori delle due entità controllate complessivamente considerati incidono per meno dello 0,7% del capitale di funzionamento dell'Ateneo e ancora minore è l'incidenza sui valori economici e finanziari.

A questo proposito è opportuno sottolineare come l'entità consolidata maggiormente significativa in termini patrimoniali, ossia l'Azienda Agricola di Montepaldi S.r.l. (circa 6.396.848 milioni di totale attivo), presenti una valorizzazione in bilancio delle proprie immobilizzazioni – e in particolare di fabbricati e terreni – secondo il criterio del costo storico; pertanto, quello che potrebbe essere, qualora fosse valorizzato con parametri correnti, un patrimonio di una seppur minima rilevanza per l'Ateneo, appare poco significativo nel contesto del gruppo Università.

Si consideri, inoltre, che l'Università di Firenze adotta sin dal 2014 il metodo del patrimonio netto, al posto del costo storico, per la valorizzazione della sua partecipazione (immobilizzazione finanziaria) nell'Azienda Agricola di Montepaldi S.r.l. all'interno del bilancio unico d'esercizio di Ateneo. Anche in considerazione di tale approccio contabile, il bilancio consolidato 2022 del gruppo Università degli Studi di Firenze, così come accadeva negli anni precedenti, evidenzia differenze scarsamente significative in termini di equilibri economici, finanziari e patrimoniali rispetto al bilancio unico di Ateneo 2022. In particolare:

- l'utile consolidato del gruppo ammonta a € 12.449.768 a fronte di un utile della capogruppo di 13.151.213;
- totale dei proventi di 461.247.878 euro (in aumento rispetto al 2021), di poco superiore al totale dei proventi dell'Ateneo;
- liquidità per 367.795.387;

- totale attivo di 1.288.648.580 euro, finanziato per circa il 67% da capitale proprio, così come nel bilancio unico di Ateneo.

In definitiva, pur avendo risposto alle previsioni del D.I. n. 248/2016 per l'individuazione dell'area di consolidamento, anche in coerenza con quanto richiesto dalla Commissione COEP, e avendo, di conseguenza, effettuato un consolidamento integrale dei valori patrimoniali, economici e finanziari delle entità controllate all'interno degli schemi del bilancio consolidato di Ateneo, si ritiene ragionevole che nella nota integrativa al bilancio consolidato tali valori siano esposti sinteticamente, rinviando ai singoli bilanci d'esercizio delle due entità consolidate per ulteriori dettagli; ciò in quanto un'informazione eccessivamente dettagliata non aggiungerebbe utili elementi di valutazione al lettore del bilancio.

Per quanto riguarda l'Ateneo, sono state implementate numerose azioni per il perseguimento delle missioni istituzionali nella previsione di una definitiva ripresa delle attività. Fra di esse si ricordano:

- semplificazione dei processi per la trasformazione digitale
- sviluppo di strumenti di assistenza remota
- consolidamento della sicurezza informatica
- sviluppo della didattica innovativa
- innovazione tecnologica e gestionale per il cambiamento organizzativo
- valorizzazione del patrimonio storico
- ottimizzazione del sistema dei siti unifi

Tali azioni sono analiticamente descritte, con relativi impatti economici, finanziari e patrimoniali, nella relazione annuale sulle performance 2022 di Ateneo¹.

Di seguito si riportano, per le due entità consolidate, una descrizione delle finalità istituzionali e statutarie e una sintetica illustrazione delle principali attività condotte nel 2022, rinviando, per i dettagli circa i valori patrimoniali, economici e finanziari, ai relativi bilanci d'esercizio.

3. L'entità consolidata "Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione"

La Fondazione, promossa originariamente dall'Università di Firenze con la Provincia di Firenze - quest'ultima poi sostituita dalla Città Metropolitana di Firenze - ed ora partecipata e sostenuta anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, è strumento di incontro, raccordo, sinergia tra l'Ateneo e le istituzioni del territorio toscano, con particolare riguardo all'area di Firenze, Prato e Pistoia, per realizzare attività di supporto della ricerca scientifica e tecnologica e alla formazione avanzata, con specifico focus su:

- coordinamento per la realizzazione di strutture e programmi di servizio per lo sviluppo e la promozione della ricerca su temi che abbiano risonanza con le vocazioni sociali e produttive e gli obiettivi strategici del territorio;

¹ Si veda: <https://www.unifi.it/vp-9811-relazione-sulla-performance.html>

- identificazione di fonti pubbliche e private per il sostegno finanziario delle iniziative d'interesse per il territorio;
- supporto ad attività di cooperazione scientifica e culturale, attivazione di progetti strategici di ricerca pluri-disciplinare, organizzazione del trasferimento tecnologico, dei processi d'innovazione e della valorizzazione dei risultati della ricerca in collaborazione col territorio;
- promozione e supporto della nuova imprenditorialità;
- promozione e attuazione di iniziative ed eventi sul territorio per il trasferimento dei risultati della ricerca, anche tramite il raccordo studio-impresa, la diffusione della cultura dell'innovazione responsabile, nonché per la creazione di nuova imprenditorialità.

L'anno 2022 ha in parte ancora risentito degli strascichi dell'emergenza pandemica da virus Covid-19. Da segnalare il ritorno del fatturato ai livelli del 2019, ossia del periodo pre-pandemia da virus Covid-19. Il risultato è stato conseguito nonostante gli effetti della pandemia; infatti, pur essendo cessato lo stato di emergenza sono rimasti diversi effetti negativi, sia in termini di salute, che in termini economici. La crisi internazionale ha determinato un aumento esponenziale dei costi energetici assieme a un forte innalzamento dell'inflazione e dei tassi di interesse. Il bilancio chiude con un risultato negativo irrisorio e non rilevante, viste le riserve accumulate negli ultimi anni e dovuto soprattutto agli accantonamenti effettuati in via prudenziale.

I principali settori in cui ha operato la Fondazione sono stati i seguenti: turismo, sostenibilità, nuova imprenditoria (stimolo, start up, incubazione, accelerazione e scale up), beni culturali e naturali, ambiente/energia, formazione, sviluppo e innovazione.

Per un dettaglio circa i numerosi progetti concretamente condotti e le collaborazioni instaurate con terzi nel corso del 2022, si rinvia alla relazione sulla gestione della FRI.

Fra i principali dati di bilancio 2022 si evidenziano:

- il risultato di esercizio di -738 euro;
- totale dei proventi di 1.310.437 (in leggera ripresa rispetto al 2020);
- liquidità per 1.366.627 euro;
- totale attivo di 1.561.701 euro, finanziato per oltre il 74% da capitale proprio.

L'orientamento strategico dell'Ateneo per il medio periodo è quello del mantenimento della partecipazione nella Fondazione. Infatti, nei suoi circa 14 anni di vita, la FRI si è sviluppata e rafforzata e ha sempre raggiunto risultati economico-finanziari positivi, con un altrettanto impatto positivo in termini di innovazione e ricerca sul territorio di riferimento.

Per ulteriori dettagli circa i principali valori economici, finanziari e patrimoniali, gli impatti della pandemia sulle attività, nonché per una descrizione della prevedibile evoluzione della gestione, si rinvia al bilancio d'esercizio 2022 della Fondazione².

² Si veda: <https://www.fondazionericercaunifi.it/chi-siamo/trasparenza-amministrativa/bilancio-preventivo-e-consuntivo>.

4. L'entità consolidata "Azienda Agricola di Montepaldi S.r.l."

Premessa

L'Azienda Agricola di Montepaldi S.r.l. è stata acquistata nell'anno 1989 dall'Università degli Studi di Firenze, che ne è tuttora l'unica proprietaria. Ha per oggetto principalmente l'attività di ricerca, studio e sperimentazione e di assistenza tecnica, nonché didattica, di formazione e divulgazione nei settori agrario, forestale e ambientale.

Le strutture dell'azienda sono utilizzate per attività di sperimentazione scientifica e per esercitazioni pratiche nell'ambito di diversi corsi di laurea.

La partecipazione di pubbliche amministrazioni in società, come noto, è disciplinata dal D.lgs. n.175/2016, recante il Testo Unico delle Società a Partecipazione pubblica (TUSP), che ha stabilito specifiche finalità per cui è consentita la costituzione di società o l'acquisizione di partecipazioni in società già costituite (art. 4).

L'Azienda Agricola di Montepaldi rientra nella specifica esenzione, prevista per le Università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (art.4, c. 8, TUSP) ed è pertanto risultata, alla luce della normativa citata, una partecipazione formalmente ammissibile.

La normativa prevede che le partecipazioni pubbliche siano costantemente monitorate, affinché sia assicurato che nel tempo rispondano a una serie di ulteriori requisiti, che attengono principalmente alla loro situazione dimensionale ed economico-patrimoniale.

Ai sensi dell'art. 20 del TUSP, infatti, le partecipazioni devono essere oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione ove, in sede di analisi, di cui al c. 1 dello stesso articolo, le amministrazioni pubbliche rilevino: *"a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."*

L'approvazione del bilancio 2022 della Società, nel mese di aprile 2023, che ha confermato il perdurare della situazione di squilibrio economico e finanziario (il bilancio 2022 ha registrato una perdita di 700.707 euro), ha coinciso con la nomina di un nuovo Amministratore Unico, nella persona del Dott. Nicolò Di Paola e con un cambio di strategia nella conduzione della medesima Società e nella valutazione della stessa rispetto al perseguimento delle strategie dell'Ateneo.

In particolare, il Consiglio ha espresso l'indirizzo di adottare le azioni funzionali alla messa in sicurezza della gestione operativa della Società e di centrare le azioni di risanamento sulla ricerca di uno o più operatori economici che assumano la conduzione dell'azienda e assicurano i servizi alla ricerca, alla

didattica e alla terza missione che hanno motivato l'acquisizione della medesima da parte dell'Ateneo.

Più specificamente, i punti qualificanti del mandato conferito al dott. Di Paola sono i seguenti:

- miglioramento delle *performances* produttive aziendali e, in particolar modo, del settore vitivinicolo;
- controllo ed efficientamento dei costi operativi;
- pianificazione di una strategia di rafforzamento commerciale del vino (focus principale), ma anche di settori "secondari", quali seminativi e olivicolo;
- miglioramento dello standard relativo alle tematiche di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel corso del 2022, il dott. Di Paola ha messo in evidenza le criticità di tipo finanziario, patrimoniale e agronomiche dell'Azienda Montepaldi, assumendo, per ciascun ambito di criticità, determinazioni volte a contrastare i principali fattori di rischio per l'Azienda. Inoltre, ha relazionato costantemente al Consiglio di Amministrazione sull'andamento del piano di risanamento e sulla strategia di individuazione di un partner industriale, come da indirizzo impartito dallo stesso Consiglio, confermata anche dalla consulenza affidata alla Società Agriconsulting, stante l'impossibilità di una gestione autonoma della medesima Azienda.

Il Consiglio di Amministrazione di Ateneo, in data 23 dicembre 2022, in sede di approvazione del piano di razionalizzazione periodica delle società detenute dall'Università di Firenze, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.175/2016 TUSP, ha deliberato la revoca della deliberazione del 26 giugno 2020 relativa all'alienazione della partecipazione detenuta nell'Azienda agricola di Montepaldi srl e la conferma del piano di rilancio dell'Azienda mediante la prosecuzione delle azioni di risanamento in corso, nonché mediante l'avvio, nel corso dell'anno 2023, di una procedura a evidenza pubblica volta a realizzare una partnership con un socio industriale che assuma la conduzione dell'Azienda, effettui gli investimenti necessari ed assicuri il soddisfacimento delle necessità dell'Ateneo in ambito di ricerca, didattica e terza missione.

Bilancio al 31.12.2022 e prospettive di continuità

Fra i principali dati di bilancio 2022 si evidenziano:

- una perdita di 700.707 euro;
- un valore della produzione di 459.154 euro;
- liquidità per 184.000 euro;
- un capitale di funzionamento di 6.396.848, finanziato per il 56% da capitale proprio.

Per ulteriori dettagli circa i principali valori economici, finanziari e patrimoniali, gli impatti della pandemia sulle attività, nonché per una descrizione della prevedibile evoluzione della gestione, si rinvia al bilancio d'esercizio 2022 della società³ e alla delibera del Consiglio del 5 maggio 2023 con la

³ Si veda: <https://www.montepaldi.unifi.it/vp-2-bilanci.html>

quale sono stati disposti gli indirizzi per la redazione di un piano di risanamento e ristrutturazione aziendale.

Il sindaco unico nella sua relazione riferisce che, alla luce della situazione finanziaria, l'Amministrazione universitaria ha dato la disponibilità ad accordare un prestito di cassa per far fronte alle esigenze operative della Società nel corso dell'anno e garantire quindi la continuità aziendale, subordinatamente all'esame e approvazione di un Piano di risanamento e ristrutturazione aziendale, nel rispetto dell'art. 14 T.U.S.P. Infine, non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, così come redatto dall'Amministratore Unico e concorda con la sua proposta di copertura della perdita subita, raccomandando la massima celerità nel completamento del menzionato Piano di risanamento e ristrutturazione aziendale previsto dall'art. 14 D.Lgs. 175/2016.

Il bilancio riflette una serie di decisioni assunte dal governo societario successivamente ad una *due diligence* sulla contabilità condotta successivamente al cambio del consulente fiscale, decisioni che sono dettagliatamente esposte nella citata delibera del Consiglio del 5 maggio 2023 e che hanno altresì determinato l'approvazione di un'azione di responsabilità nei confronti del precedente amministratore unico, Dott. Simone Toccafondi, autorizzata dal Consiglio nella medesima delibera e approvata dall'assemblea del socio unico del 26 maggio 2023.

Con delibera del Consiglio del 26 luglio 2023 è stato approvato un piano di risanamento e ristrutturazione aziendale centrato sulla ricerca, mediante procedura a evidenza pubblica, di uno o più operatori economici che assumano la conduzione dell'azienda ed effettuino gli investimenti necessari per riportare la stessa alla piena produttività.

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2022

ATTIVO		PASSIVO	
<u>A) IMMOBILIZZAZIONI</u>	856.852.089	<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>	902.215.290
I IMMATERIALI	11.601.351	I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO	685.519.125
II MATERIALI	843.283.704	II PATRIMONIO VINCOLATO	160.961.431
III FINANZIARIE	1.967.034	III PATRIMONIO NON VINCOLATO	55.734.734
<u>B) ATTIVO CIRCOLANTE</u>	538.302.524		
I RIMANENZE	333.343	<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>	33.270.609
II CREDITI	143.453.623		
III ATTIVITÀ FINANZIARIE	2.006	<u>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</u>	1.398.667
IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE	394.513.552		
		<u>D) DEBITI</u>	66.042.392
<u>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>	24.976.344		
		<u>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>	417.204.000
TOTALE ATTIVO	1.420.130.958	TOTALE PASSIVO	1.420.130.958
Conti d'ordine dell'attivo	248.409.824	Conti d'ordine del passivo	248.409.824

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2022

A) PROVENTI OPERATIVI	
I. PROVENTI PROPRI	108.438.320
II. CONTRIBUTI	336.507.010
III. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE	
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	17.003.180
VI. VARIAZIONE RIMANENZE	-700.632
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0
TOTALE PROVENTI (A)	461.247.878
B) COSTI OPERATIVI	
VIII. COSTI DEL PERSONALE	238.167.621
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	166.234.124
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	18.731.345
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	11.651.494
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.092.138
TOTALE COSTI (B)	436.876.722
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)	24.371.156
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-58.225
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-1.000
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	1.841.784
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	13.703.948
RISULTATO DI ESERCIZIO	12.449.768



NOTA INTEGRATIVA

1. Quadro normativo

Il bilancio consolidato è il documento che espone la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese considerate come un'unica impresa, superando così le distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo, prevedendo il consolidamento dei valori delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese controllate, direttamente e indirettamente, dalla controllante, secondo il metodo del consolidamento integrale.

Il documento in oggetto assolve a funzioni informative essenziali, in quanto strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo sia verso i terzi, sia sotto un profilo di controllo gestionale. Tali funzioni non possono infatti essere assolte con pari efficacia dai bilanci di esercizio delle singole imprese che compongono il gruppo.

Il bilancio consolidato dell'Università di Firenze è redatto in conformità alla normativa di riferimento, che viene di seguito richiamata:

- Legge 30 dicembre 2010 n. 240: *“Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*;
- Decreto legislativo del 27/01/2012 n. 18: *“Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle Università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;
- Decreto Interministeriale n. 19 del 14/01/2014: *“Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le Università”* e successiva revisione e aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale n. 394 del 8 giugno 2017, d'ora in avanti solo *“D.I. n.19/2014”*;
- Decreto Interministeriale n. 248 del 11/04/2016: *“Schemi di bilancio consolidato delle Università”*;
- Manuale Tecnico Operativo (MTO) elaborato dalla commissione ministeriale per la contabilità economico-patrimoniale (COEP) delle Università adottato con Decreto Direttoriale 30 maggio 2019 n.1055;
- Principio contabile nazionale OIC 17 (dicembre 2016): *“Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”*.

In particolare, gli schemi di redazione e i principi generali di consolidamento adottati sono quelli previsti dal D.I. n. 248 dell'11/04/2016.

Il fascicolo di bilancio si compone dei prospetti di stato patrimoniale e di economico, nonché della nota integrativa. Allo stesso sono allegati, come stabilito dall'art. 3, comma 1, del D.I. n. 248/2016, la

relazione sulla gestione, la relazione del collegio dei revisori dei conti, l'elenco degli enti appartenenti all'area di consolidamento.

2. Criteri di valutazione e principi contabili

Il bilancio consolidato 2022 dell'Università di Firenze adotta i medesimi principi utilizzati per il bilancio di esercizio ed è stato redatto secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale MIUR-MEF n.19/2014, così come modificato dal D.I. 394/2017, e, per quanto non espressamente previsto, dai principi OIC ante 2016.

La valutazione delle voci di bilancio è ispirata a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione delle attività.

Secondo l'articolo 35 del D. Lgs. n. 127/1991 i criteri per la redazione del Bilancio Consolidato devono essere quelli utilizzati nel Bilancio di esercizio della Controllante; per completezza di informazioni e chiarezza espositiva si espongono i criteri di valutazione adottati per le varie poste di bilancio applicati anche agli enti rientranti dell'Area di Consolidamento.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono beni o oneri pluriennali caratterizzati dalla natura immateriale e dalla mancanza di tangibilità, che manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi. Esse sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto comprende anche gli oneri accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e quelli di indiretta attribuzione per la quota ragionevolmente imputabile. L'IVA in attività istituzionale, in quanto indetraibile, viene portata a incremento del costo.

Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo.

L'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i criteri di cui sopra, viene iscritta a tale minor valore. I valori originari di iscrizione sono ripristinati, al netto dell'ammortamento, qualora vengano meno le ragioni che avevano originato tali svalutazioni.

Nella redazione del Bilancio Consolidato 2022, in continuità con i criteri utilizzati per i bilanci degli anni precedenti, in assenza di informazioni certe sulla generazione di benefici economici futuri derivanti dallo sfruttamento dei brevetti, i costi di acquisizione e/o di registrazione degli stessi sono stati iscritti in Conto Economico.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili vengono ammortizzati in funzione della durata del diritto.

I costi sostenuti per le migliorie e le spese incrementative su beni di terzi a disposizione dei soggetti inclusi nel Consolidato vengono iscritti tra le immobilizzazioni immateriali nel caso in cui le migliorie e le spese incrementative non siano separabili dai beni stessi (ovvero non possano avere una loro autonoma funzionalità). Diversamente sono iscritti tra le immobilizzazioni materiali. Questi costi sono

ammortizzati in base alla minore durata tra la vita economico-tecnica delle migliorie effettuate e la durata del diritto di godimento/contratto di affitto.

A seguito delle modifiche introdotte con il D.I. 394/2017, il bene:

- se non soggetto ad ammortamento, è iscritto nelle immobilizzazioni materiali e il corrispondente valore viene iscritto come provento al momento del ricevimento;
- se soggetto ad ammortamento, è iscritto all'atto dell'acquisizione, nelle immobilizzazioni materiali con contropartita una voce di provento che viene riscontato a fine esercizio, in relazione al piano di ammortamento del bene.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Come previsto dal D.I. 394/2017, nella valutazione delle immobilizzazioni finanziarie si considera il costo sostenuto per l'acquisizione della partecipazione, comprensivo degli oneri accessori, rettificato in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore.

Le partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati, in presenza di perdite durevoli di valore, sono valutate in base all'importo corrispondente alla frazione del Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dei medesimi.

La voce comprende le partecipazioni dell'Ateneo destinate a investimento durevole, tra le quali sono state iscritte solo quelle con valore d'uso futuro e/o possibilità di realizzo.

RIMANENZE

Le rimanenze iscritte nel Bilancio Consolidato si riferiscono rimanenze dell'Azienda agricola Montepaldi relative all'attività agricola, costituite da materie prime, sussidiarie e di consumo e da prodotti finiti, valutate al costo di acquisto.

CREDITI E DEBITI

I crediti rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza determinate somme.

I crediti per contributi sono iscritti solo a fronte di una comunicazione ufficiale da parte del soggetto finanziatore in merito all'assegnazione definitiva a favore dell'Ateneo o, nel caso di amministrazioni pubbliche, in presenza di atto o provvedimento ufficiale di assegnazione.

I crediti verso gli studenti sono dati dai pagamenti dovuti per tasse e contributi dagli studenti che hanno perfezionato l'iscrizione ai corsi di laurea triennale e magistrale alla data di redazione del Bilancio 2022.

I crediti sono esposti al loro valore di presumibile realizzo. Il valore nominale dei crediti è rettificato per tenere in considerazione, alla data di chiusura dell'esercizio, le situazioni di inesigibilità specifiche o generiche. Il fondo svalutazione crediti riportato a diretta deduzione dei crediti medesimi riflette, quindi, sia accantonamenti specifici, realizzati in presenza di fatti e circostanze che indicano il

deterioramento di un determinato credito sia accantonamenti generici finalizzati a dare una corretta rappresentazione del rischio di credito che grava sul Gruppo.

L'eventuale accantonamento al fondo svalutazione crediti è realizzato nel rispetto ai principi di competenza e di prudenza. In questa prospettiva gli accantonamenti sono stati effettuati per riflettere in modo veritiero e corretto gli accadimenti economici, senza che ciò implichi una riduzione da parte del Gruppo dell'impegno e degli sforzi orientati al recupero dei crediti.

I debiti sono iscritti al valore nominale.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Si tratta dei depositi bancari, depositi postali, assegni, denaro contante e valori bollati. Queste poste sono valutate al valore nominale.

RATEI E RISCONTI

Nei ratei e risconti attivi sono iscritti rispettivamente i proventi di competenza dell'esercizio che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi e i costi rilevati entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. Nei ratei e risconti passivi sono iscritti rispettivamente i costi di competenza dell'esercizio che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi e i proventi rilevati entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte nelle voci di ratei e risconti solamente le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

Nel contesto universitario sono considerati anche i ratei attivi e risconti passivi per progetti e ricerche in corso. In tali voci sono iscritti i valori riferiti alle singole commesse e progetti di ricerca di durata pluriennale per la differenza tra i ricavi rilevati e i costi sostenuti. Qualora il valore dei ricavi ecceda quello dei costi viene iscritto in bilancio un risconto passivo, mentre nei casi in cui il valore dei ricavi risulti inferiore al costo viene iscritto in bilancio un rateo attivo.

Per le commesse annuali la valutazione avviene al costo. Per le commesse pluriennali la valutazione dei progetti è stata effettuata secondo il metodo della "commessa completata" che prevede il riconoscimento del risultato economico della commessa solo quando il progetto è concluso. Tale criterio comporta che durante la vita del progetto i ricavi riconosciuti siano pari ai costi sostenuti o siano in proporzione ai costi sostenuti se il progetto è co-finanziato.

Tra i risconti passivi assumono peculiare rilievo quelli relativi ai contributi agli investimenti (ossia contributi in conto capitale per beni a utilizzo pluriennale che perdono valore nel corso del tempo), quelli relativi ai proventi per tasse e contributi dovuti dagli studenti iscritti per l'anno accademico in corso alla data di chiusura dell'esercizio e quelli inerenti i proventi per il finanziamento di borse e i contratti pluriennali.

PATRIMONIO NETTO

Gli schemi di Bilancio presenti nel D.l. n. 248/16, così come previsto nel D.l. n. 19 del 14 gennaio 2014, prevedono che il Patrimonio Netto dell'Ateneo si articoli in:

- Fondo di dotazione vincolato o non vincolato in funzione delle indicazioni statutarie;
- Patrimonio vincolato composto da fondi, riserve e contributi in conto capitale vincolati per scelte operate da terzi donatori;

- Patrimonio non vincolato composto da riserve derivanti da risultati gestionali realizzati, relativi all'esercizio e agli esercizi precedenti, nonché dalle riserve statutarie.

FONDI PER RISCHI E ONERI

I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o rischi aventi natura determinata, esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia, alla data di chiusura dell'esercizio, non sono esattamente determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Tale voce di bilancio rappresenta l'effettivo debito per il trattamento di fine rapporto subordinato maturato e determinato, in conformità alla legge ed ai contratti di lavoro vigenti.

Per il personale dell'Ateneo, docenti e ricercatori, dirigenti e personale tecnico amministrativo, non si procede ad alcun accantonamento per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato in quanto le contribuzioni sono versate direttamente all'ente previdenziale che alla cessazione del servizio provvederà a corrispondere al dipendente quanto dovuto.

CONTI D'ORDINE

I conti d'ordine accolgono:

- il valore degli impegni assunti verso terzi per ordini e contratti per i quali, alla data del 31.12.2022, non era stato consegnato il bene o resa la prestazione da parte dei fornitori;
- il valore catastale degli immobili di terzi concessi in uso perpetuo o in uso gratuito per una durata limitata nel tempo;
- il valore delle eventuali garanzie prestate a favore di terzi.

COSTI E RICAVI

I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economica e della prudenza.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

I ricavi per contributi in conto esercizio sono correlati ai costi sostenuti per l'attività a fronte della quale è stato ottenuto il singolo contributo.

Le tasse e i contributi universitari dovuti dagli studenti sono rilevati per competenza economica.

3. Area di consolidamento

L'*area di consolidamento* è l'insieme delle imprese oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato predisposto dalla società controllante.

Come già illustrato all'interno della relazione sulla gestione, ai sensi del D.l. 248/2016, nell'esercizio 2020 rientrano nell'area di consolidamento le seguenti entità:

Ente	Tipologia	% capitale posseduta	Partecipazione patrimoniale dell'Università	N. Amministratori nominati
Azienda Agricola di Montepaldi S.r.l.	Società di capitali	100,00	3.622.361	1/1
Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione	Fondazione	0,00	-	4/6

I metodi utilizzati dalla capogruppo per la valutazione delle partecipate rientranti nell'area di consolidamento sono stati i seguenti:

- *Azienda Agricola di Montepaldi S.r.l.* - metodo del patrimonio netto: criterio di valutazione con il quale il costo originario della partecipazione si modifica nei periodi successivi all'acquisizione della partecipazione per tener conto delle quote di pertinenza degli utili e delle perdite e di altre variazioni del patrimonio netto della partecipata;
- *Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione* – costo d'acquisto della partecipazione.

4. Metodo di consolidamento

L'OIC 17 prevede due metodi di consolidamento:

- integrale;
- proporzionale.

Il *metodo del consolidamento integrale* prevede l'integrale inclusione nel bilancio consolidato delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese appartenenti all'area di consolidamento, salve le elisioni dei saldi e delle operazioni tra imprese incluse nell'area di consolidamento. Ai fini del consolidamento ciascuna attività e passività si considera per la totalità del suo valore.

Il *metodo del consolidamento proporzionale* prevede l'inclusione proporzionale nel bilancio consolidato delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese sulle quali una delle imprese incluse nell'area di consolidamento esercita un controllo congiunto con soci non appartenenti al gruppo, considerando la sola parte del loro valore corrispondente alla quota di interessenza detenuta direttamente o indirettamente dalla controllante.

Il presente bilancio consolidato è redatto utilizzando il metodo di consolidamento integrale secondo la "Teoria della Capogruppo".

L'utilizzo di questa metodologia comporta l'iscrizione integrale delle voci di stato patrimoniale e di conto economico dei soggetti consolidati, indipendentemente dalla percentuale di capitale posseduto. Le operazioni tra la capogruppo e i soggetti facenti parte dell'area di consolidamento sono soggette a "elisione" dei relativi valori e non modificano il risultato di esercizio o il patrimonio netto.

Le principali fasi seguite nel procedimento di consolidamento sono pertanto le seguenti:

- a) aggregazione delle poste attive e passive dello stato patrimoniale e del conto economico dei bilanci da consolidare indipendentemente dalla percentuale di partecipazione;
- b) eliminazione dei valori d'iscrizione delle partecipazioni nelle entità controllate, inclusi nel bilancio di esercizio della capogruppo e, ove presenti, nei bilanci di esercizio degli altri enti del gruppo, in contropartita delle corrispondenti quote del patrimonio netto dell'entità controllata di pertinenza del gruppo;
- c) eliminazione dei saldi e delle operazioni intercorse tra le entità incluse nell'area di consolidamento, nonché degli utili e delle perdite interni o infragruppo.

Secondo quanto previsto dall'OIC 17, in sede di consolidamento l'eliminazione del valore delle partecipazioni nelle controllate incluse nell'area di consolidamento in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle entità consolidate nei valori esistenti alla data di consolidamento. Per effetto di tale eliminazione, si determina una differenza di annullamento, che rappresenta la differenza tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio di esercizio della controllante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata alla data di consolidamento.

La determinazione dell'ammontare della differenza da annullamento si basa sul confronto, alla data di consolidamento, tra il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata. Da tale confronto può emergere una differenza positiva da annullamento, ovvero una differenza negativa da annullamento.

Poiché il costo originariamente sostenuto dall'Ateneo per l'acquisto della partecipazione nella Fondazione per la ricerca e l'innovazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, si genera una differenza negativa da annullamento. Pertanto, ai sensi del paragrafo 60 dell'OIC 17, tale differenza, pari a € 1.159.162, è stata iscritta nella voce "Riserve di consolidamento".

Poiché nel bilancio unico di esercizio di Ateneo la partecipazione nell'Azienda Agricola di Montepaldi è valutata con il metodo del patrimonio netto, il valore del patrimonio netto della controllata è stato rettificato.

CONSOLIDAMENTO DEI DATI

Si riportano nella seguente tabella i dati sintetici risultanti dai bilanci degli enti compresi nell'Area di consolidamento prima delle rettifiche e della loro riclassificazione.

	Università di Firenze	Azienda agricola Montepaldi	Fondazione Ricerca e Innovazione	TOTALE	TOTALE ESCLUSA UNIFI
Attivo patrimoniale	1.416.392.085	6.396.848	1.561.701	1.424.350.634	7.958.549
Patrimonio netto	901.056.866	3.622.361	1.158.424	905.837.651	4.780.785

Ricavi complessivi	459.478.287	459.154	1.310.437	461.247.878	1.769.591
Costi complessivi	434.473.667	1.104.988	1.298.067	436.876.722	2.403.055

OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Non sono state rilevate operazioni infragruppo per l'esercizio 2022.

5. Risultato di esercizio

Il risultato di esercizio consolidato del gruppo è pari a complessivi € 12.449.768 e risulta così composto:

- € 13.151.213 della capogruppo ((escluso il risultato di esercizio dell'Azienda Agricola Montepaldi);
- € -700.707, risultato di esercizio dell'Azienda Agricola di Montepaldi S.r.l.;
- € -738, risultato di esercizio della Fondazione per la ricerca e l'innovazione.

Si richiama l'attenzione sul fatto che nel bilancio unico d'esercizio 2022 dell'Università di Firenze, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2023, la perdita dell'Azienda Agricola di Montepaldi S.r.l. era stata valorizzata, in coerenza con il principio OIC 17, paragrafo 164, sulla base del progetto di bilancio della controllata, per € 692.358, come da comunicazione dell'Amministratore unico della società del 29 marzo 2023 (acquisita al prot. con n. 71455), con un patrimonio netto, e quindi una pari partecipazione fra le immobilizzazioni finanziarie di Ateneo, pari a € 3.630.668.

I risultati effettivi dell'Azienda agricola Montepaldi nel bilancio d'esercizio 2022 sono invece rappresentati da un patrimonio netto € 3.622.361 e un risultato d'esercizio di €-700.707. La differenza riscontrata è del tutto fisiologica, considerata la necessità, dettata dalle differenti tempistiche di approvazione dei bilanci, di basare la stima della partecipazione, effettuata col metodo del patrimonio netto, su dati non ufficiali. L'Amministratore Unico dell'Azienda Agricola Montepaldi, infatti, ha trasmesso il bilancio d'esercizio 2022 approvato, in data successiva all'esame già effettuato dagli organi di valutazione e controllo (Nucleo di valutazione e Collegio dei revisori), per cui, trattandosi di errore materiale di lieve entità, si è stabilito di rinviarne la correzione in sede di approvazione del prossimo Bilancio di esercizio.

Pertanto, nel presente bilancio consolidato sono indicate le cifre di patrimonio netto e di perdita dell'esercizio rilevate nel bilancio d'esercizio 2022 di Montepaldi. Gli errori materiali nel bilancio unico d'esercizio di Ateneo saranno invece corretti come non rilevanti, ai sensi del principio OIC 29, con l'approvazione del bilancio unico d'esercizio di Ateneo del 2023.

STATO PATRIMONIALE TRIENNALE 2020-2022

	2020	2021	2022		2020	2021	2022
<u>ATTIVO</u>				<u>PASSIVO</u>			
A) IMMOBILIZZAZIONI	851.365.628	856.789.422	856.852.089	A) PATRIMONIO NETTO	867.018.739	889.809.857	902.215.290
I IMMATERIALI	10.928.782	11.277.373	11.601.351	I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO	685.519.125	685.519.125	685.519.125
II MATERIALI	838.477.119	843.552.364	843.283.704	II PATRIMONIO VINCOLATO	124.299.545	143.125.563	160.961.431
III FINANZIARIE	1.959.728	1.959.685	1.967.034	III PATRIMONIO NON VINCOLATO	57.200.069	61.165.169	55.734.734
<u>B) ATTIVO CIRCOLANTE</u>	415.226.325	483.117.055	538.302.524	-	-	-	-
I RIMANENZE	1.244.465	1.033.516	333.343	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	27.768.969	32.450.981	33.270.609
II CREDITI	46.184.467	108.340.147	143.453.623				
III ATTIVITÀ FINANZIARIE	2.006	2.006	2.006	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.704.631	1.498.781	1.398.667
IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE	367.795.387	373.741.386	394.513.552				
<u>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>	22.056.627	23.072.813	24.976.344	D) DEBITI	83.364.925	64.904.176	66.042.392
				E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	308.791.317	374.315.496	417.204.000
TOTALE ATTIVO	1.288.648.580	1.362.979.290	1.420.130.958	TOTALE PASSIVO	1.288.648.580	1.362.979.290	1.420.130.958
Conti d'ordine dell'attivo	248.409.824	248.409.824	248.409.824	Conti d'ordine del passivo	248.409.824	248.409.824	248.409.824

CONTO ECONOMICO TRIENNALE 2020-2022

	2020	2021	2022
A) PROVENTI OPERATIVI			
I. PROVENTI PROPRI	89.946.098	90.251.516	108.438.320
II. CONTRIBUTI	300.154.965	319.901.494	336.507.010
III. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE	0	0	0
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	0	0	0
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	15.708.456	15.936.716	17.003.180
VI. VARIAZIONE RIMANENZE	-134.562	-213.002	-700.632
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	4.732	251	0
TOTALE PROVENTI (A)	405.679.689	425.876.976	461.247.878
B) COSTI OPERATIVI			
VIII. COSTI DEL PERSONALE	223.298.304	226.339.931	238.167.621
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	122.186.314	130.592.343	166.234.124
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	17.074.920	17.491.097	18.731.345
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	11.061.532	13.635.599	11.651.494
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.659.535	2.189.249	2.092.138
TOTALE COSTI (B)	375.280.605	390.248.219	436.876.722
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)	30.399.084	35.628.757	24.371.156
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-1.809.592	-289.082	-58.225
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0	0	-1.000
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	385.693	684.995	1.841.784
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	13.090.506	13.209.765	13.703.948
RISULTATO DI ESERCIZIO	15.884.679	22.814.905	12.449.768

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO**TRA**

Università degli Studi di Firenze (codice fiscale 01279680480) con sede legale in Firenze p.zza San Marco n. 4 in persona della Dirigente Area Gestione e Adeguamento del Patrimonio Immobiliare Arch. Carmen Carrera nata a Tropea (VV), il 18.03.1978 CF. CRRCMN78C58L452R, domiciliata per la carica in Firenze, P.zza indipendenza n. 8, di seguito “Comodante”

E

La ditta GIARDI DEBORA con sede Legale in Firenze, piazzale delle Cascine cap 50144 Chiosco, C.F.: GRDDBR73S69D612M e PIVA 01663880506 legalmente rappresentata dal Sig.ra Debora Giardi nato a Firenze, il 29/11/1973 Cod. Fisc GRDDBR73S69D612M in qualità di Titolare Firmataria, di seguito “Comodatario”

PREMESSO CHE:

- l'Università degli Studi di Firenze è proprietaria dei terreni siti in Comune di Sesto Fiorentino identificati nel foglio di mappa n.55 particella n.400 (di mq 58) e n.405 (di mq 2305), entrambi con qualità di Seminativo classe 2 e rispettivamente con rendita domenicale di € 0,27 e € 10,83 e rendita agraria di € 0,15 e € 5,95;
- attualmente su porzione di detta area insiste un parcheggio sterrato con accesso da viale delle Idee.
- al fine di rispondere e soddisfare le esigenze della comunità studentesca del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, l'Università ritiene necessario assicurare, presso il Polo stesso, un adeguato servizio di bar/ristorazione, individuando, come ubicazione più idonea a tale destinazione, una porzione del terreno sopra citato corrispondente alla porzione di parcheggio evidenziato in rosso nella planimetria allegata;
- è stata individuata la ditta GIARDI DEBORA, in grado di fornire il servizio di somministrazione con punto di ristoro mobile;
- si ritiene che lo strumento giuridico più idoneo a regolare l'utilizzo del fondo in parola sia il contratto di comodato. Ciò anche al fine di valutare l'adeguatezza e sostenibilità finanziaria del

servizio di ristorazione offerto e di considerare, per il futuro, il ricorso ad una specifica gara di appalto o di concessione.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

ART. 2 – Oggetto

L'Università concede in comodato alla ditta GIARDI DEBORA la porzione di terreno sito in Comune di Sesto Fiorentino (FI) e più precisamente un'area di forma rettangolare di circa mq 185 (15,20 ml x 12,20), di seguito denominato "fondo", che occuperà il lato sinistro del parcheggio, ricadente in porzione delle particelle n. 400 e 405 del foglio di mappa 55, per lo stazionamento della struttura atta ad erogare il servizio richiesto.

La Società accetta gli spazi nello stato di fatto in cui si trovano e si impegna ad utilizzarli per il perseguimento delle finalità specificamente richiamate nel presente contratto e, nello specifico, per la gestione di un servizio di bar/ristorazione.

La Società si impegna altresì ad offrire il proprio servizio a prezzi calmierati, che costituiranno oggetto di separato accordo tra le parti.

ART. 3 – Durata

Il presente contratto è stipulato per una durata di anni 1 (uno), a partire dalla consegna.

Il Comodatario, alla data di scadenza, senza l'obbligo di invio da parte del Comodante di alcuna disdetta, dovrà lasciare liberi gli spazi da persone e/o cose.

Il Comodante si riserva la facoltà di concedere ulteriori proroghe alla scadenza, previo accordo tra le parti.

ART. 4 – Destinazione degli spazi

Gli spazi vengono concessi alla ditta GIARDI DEBORA al fine di organizzare, fornire e garantire il servizio di bar/ristorazione.

Il Comodatario si impegna a fornire gli arredi e la strumentazione idonea nonché a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'erogazione del servizio.

ART. 5 – Oneri di manutenzione

Il Comodatario assume a proprio carico le spese di manutenzione ordinaria e di pulizia del fondo concesso in comodato, mentre l'Università assume a proprio carico le spese di manutenzione straordinaria.

In conseguenza di ciò, il Comodatario si impegna a rifondere all'Università la somma di €..... a titolo di rimborso forfettario, per occupazione del suolo, da riconoscere in due pagamenti, ogni 6 mesi.

Le parti si impegnano a rinegoziare la presente clausola, in caso di rinnovo, al fine di considerare l'adeguatezza della somma pattuita.

ART. 6 – Utenze

Il Comodatario si impegna a provvedere a propri oneri e spese all'allaccio alla rete elettrica.

Ulteriori utenze sono a carico del comodatario.

ART. 7 – Modalità di utilizzo

Il Comodatario deve utilizzare il fondo esclusivamente per lo scopo concordato, utilizzandolo e custodendolo con la diligenza del buon padre di famiglia.

ART. 8 – Responsabilità

Il Comodatario solleva il Comodante da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi per danni comunque conseguenti all'uso del fondo oggetto del presente contratto, assumendosi altresì ogni responsabilità con eventuale risarcimento danni per ogni e qualsiasi danno a chiunque e comunque causato, per lo svolgimento di qualunque attività esplicata nel fondo in questione. S'impegna altresì a risarcire ogni danno alla proprietà conseguente o riferibile a qualsiasi attività svolta comunque nei suddetti spazi.

ART. 9 – Risoluzione

La modificazione, anche parziale, della destinazione d'uso del fondo o l'utilizzo dello stesso per finalità diverse da quelle pattuite senza il preventivo consenso dell'Università comporta la risoluzione immediata del presente contratto, con obbligo di restituzione del fondo ed eventuale risarcimento dei danni.

ART. 10 – Richiami normativi

Per tutto quanto non previsto o derogato nel presente contratto, valgono le norme del Codice civile, delle leggi e degli usi in materia.

ART. 11 – Foro competente

Qualora si manifestassero controversie o divergenze in ordine alla validità e all'interpretazione del presente contratto, le Parti si impegnano ad effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole.

Qualora ciò non sia possibile, qualunque controversia inerente l'applicazione, l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

ART. 12 - Registrazione

Il presente contratto sarà registrato a termine fisso, ai sensi dell'art 5, parte I della Tariffa di cui al D.P.R. 131/1986 e ss.mm., con oneri a carico del comodatario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze, li _____



IL COMODANTE

Università degli studi di Firenze

La Dirigente Area Gestione e Adeguamento del Patrimonio Immobiliare, Arch. Carmen Carrera

IL COMODATARIO

Sig.ra Debora Giardi



PORTINAZIONE FIRENZE



**ACCORDO DI
COLLABORAZIONE**

*Ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i, percongiunta tra
Università degli Studi di Firenze e l'Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio
Astrofisico di Arcetri, per la gestione congiunta dell'immobile denominato "Villino
Abetti".*

Tra

Università degli Studi di Firenze, con sede legale in Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze, C.F. 01279680480, in persona della Rettrice, Prof.ssa Alessandra Petrucci, in qualità di legale rappresentante (di seguito anche Università o Parte),

Istituto Nazionale di Astrofisica, (in seguito indicato come "INAF" o Parte), con sede in Roma, Viale del Parco Mellini n. 84, codice fiscale 97220210583, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Sofia Randich, Direttrice dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri con sede in Largo Enrico Fermi n. 5 Firenze, ivi domiciliata per la carica, e a ciò autorizzata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del .., numero

di seguito congiuntamente indicati anche come "le Parti",

PREMESSO CHE:

- che è compito primario delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- che l'INAF ha il compito di promuovere, coordinare ed effettuare ricerche nel campo dell'astrofisica e dell'astronomia;
- che le attività dell'Università degli Studi di Firenze nel campo dell'astrofisica sono svolte di norma presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia (nel seguito Dipartimento);
- che lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 42 del 25 maggio 2018, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018, e sue modifiche e integrazioni all' articolo.1 comma 4 prevede che "L'INAF promuove sinergie con le Università e altri Enti di Ricerca nazionali, internazionali ed esteri e con il mondo dell'impresa";

- che l'articolo 27 dello Statuto dell'INAF sopra citato "Rapporti con università, enti di ricerca ed altri organismi pubblici o privati prevede tra l'altro: "Al fine di promuovere la collaborazione tra l'INAF e le università, gli enti di ricerca e gli organismi pubblici e privati, nel reciproco interesse di sviluppare le attività di ricerca e l'alta formazione sulle materie di competenza, l'INAF, con atto del Presidente e previa delibera del Consiglio di Amministrazione può stipulare convenzioni generali o accordi quadro";
- le Parti hanno tra i propri obiettivi la ricerca scientifica e tecnologica, in particolare, per quanto di interesse per il presente accordo, negli ambiti di progetti comuni e dell'astronomia ed astrofisica in generale;
- in data 11 aprile 2023 è stata sottoscritta una convenzione fra il Dipartimento e INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri volta a promuovere e disciplinare la collaborazione fra le parti;
- con verbale di consegna del 19/11/1955 veniva consegnato in concessione perpetua all'Università degli Studi di Firenze, fra maggior consistenza, anche il terreno identificato catastalmente al F.M. 142 particella 57 posto nel complesso di Arcetri, facente parte del parco di Arcetri e costituente l'accesso principale a tutti gli allora Istituti Universitari ed Osservatorio Astronomico;
- con successivo atto rep. 4999 del 19/11/1958 il Demanio dello Stato costituiva, previo assenso dell'Università degli Studi di Firenze espresso nella seduta del CdA del 10 febbraio 1958, un diritto di superficie a tempo determinato a favore dei coniugi Abetti;
- nell'atto di costituzione del diritto di superficie citato, espressamente si prevedeva che al momento della morte dei coniugi il diritto di superficie si sarebbe estinto con acquisizione della proprietà dell'immobile al Patrimonio dello Stato;
- sempre in detto atto si ricordava che il terreno oggetto del diritto di superficie era "soggetto al diritto d'uso dell'Università degli Studi di Firenze "e che, pertanto "alla morte dei coniugi Abetti la costruzione che verrà ad insistere sul terreno medesimo, resterà in uso all'Università stessa per abitazione del personale scientifico dell'Osservatorio;
- in seguito all'estinzione del diritto di superficie per decesso dei superficiari, con nota del 31/5/2018 l'Agenzia del Demanio comunicava che in pari data era stato emesso il decreto di acquisizione dell'unità immobiliare in questione al Patrimonio disponibile dello Stato;
- non veniva tuttavia formalizzata la consegna dell'immobile in uso all'Università;
- con nota prot. 206988 del 27/9/ 2022 l'Università comunicava all'Agenzia del Demanio che era intento comune della stessa e dell'INAF utilizzare un finanziamento nell'ambito del PNRR per il restauro e riqualificazione del Villino con la realizzazione

di nuovi laboratori, sale per riunioni ed aree per servizi come previsto all'interno della proposta progettuale IR0000034-STILES presentata dall'Istituto Nazionale di Astrofisica nell'ambito dell' AVVISO N. 3264 del 28/12/2021 "RAFFORZAMENTO E CREAZIONE DI IR NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)" del Ministero dell'Università e della Ricerca;

- è stata ammessa a finanziamento la proposta progettuale, denominate "Strengthening the Italian Leadership in ELT and SKA" ("STILES"), presentata nell'ambito degli "Interventi" previsti dalla "Missione 4", denominata "Istruzione e Ricerca", "Componente 2", denominata "Dalla Ricerca alla Impresa" ("M4C2"), "Linea di Investimento 3.1", denominata "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca";
- con Decreto Direttoriale del 27/10/2022, numero 415, è stata disposta l'ammissione al finanziamento della proposta progettuale dal titolo "Strengthening the Italian Leadership in ELT and SKA (STILES)", area ESFRI "Physical Science and Engineering", contrassegnato dal codice identificativo "IR0000034", soggetto proponente "Istituto Nazionale di Astrofisica", C.F. 97220210583 per un importo complessivo pari ad euro 69.999.999,00 € a valere sulle risorse PNRR;
- l'Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso per il progetto "Strengthening the Italian Leadership in ELT and SKA" ("STILES") è stato sottoscritto dal Presidente INAF Prof. Marco Tavani in data 20 dicembre 2022, in qualità di Soggetto attuatore;
- nell'ambito del citato progetto "STILES" è stato contemplato e ammesso, in ordine alla Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", con "ID Attività 6101", un intervento teso al recupero e alla ristrutturazione dell'immobile denominato "Villino Abetti", nel comprensorio della collina di Arcetri (Firenze), onde realizzare in esso laboratori e locali di lavoro da deputare all'attività di ricerca di cui al progetto medesimo;
- i lavori, che all'esito della prima stima preliminare, si attestano di poco sotto al milione di euro, sono volti alla ristrutturazione/riqualificazione dell'immobile *de quo*, al recupero del patrimonio immobiliare esistente, alla realizzazione di nuovi laboratori, locali uso ufficio e spazi ausiliari. Sono previsti interventi in area edilizia, strutturale ed impiantistica. L'intervento sarà eseguito in modo da soddisfare l'ottimale sfruttamento degli spazi ricavabili all'esito della ristrutturazione in oggetto, nel rispetto delle inderogabili prescrizioni di legge. Trattandosi di investimento finanziato dal PNRR, dovranno in particolare essere adottate le prescrizioni del principio "DNSH"

“Do No Significant Harm”, di cui al Regolamento UE 852/2020 e al Regolamento (UE) 2021/24;

- L'intervento versa ancora in fase di progettazione. È stata tuttavia individuata una preliminare ipotesi di realizzazione, con riserva di operarne un'opportuna revisione/implementazione, ove indispensabile ai fini del miglior esito della fase progettuale o altrimenti richiesto dagli Enti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso, ove necessari per gli interventi di ristrutturazione edilizia (cfr. Allegato n. 1);
-
- Il "Villino Abetti", si trova nel comprensorio della collina di Arcetri, in prossimità dell'edificio "Garbasso", storica sede della Facoltà di Fisica dell'Università di Firenze e, in anni più recenti, sede distaccata del Dipartimento di Fisica ed Astronomia della stessa Università;
- Rispetto alla situazione descritta, che vede sempre l'Università di Firenze quale soggetto designato alla consegna dell'immobile da parte dell'Agenzia del Demanio, si rappresenta la volontà espressa dall'Università di procedere a una consegna congiunta per le finalità sopra riportate, legate al titolo necessario per la legittimità degli investimenti legati al finanziamento PNRR, condivisa con INAF mediante nota congiunta da inviarsi all'Agenzia del Demanio;
- Come dalle precedenti premesse, l'edificio appartiene ancora al Demanio dello Stato Italiano ed è attualmente in corso la definizione di un atto concessorio con il quale l'immobile sarà dato in uso congiunto all'Università degli studi di Firenze e ad INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri.

ACCERTATO CHE:

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, stabilisce all'art. 15 che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Gli accordi tra enti pubblici stipulati ai sensi dell'art. 15, della legge n. 241 del 1990, anche denominati contratti “ad oggetto pubblico”, consentono alle amministrazioni stipulanti di partecipare all'accordo in posizione di equi-ordinazione al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune senza prevedere controprestazioni di carattere economico in capo alle parti stipulanti;
- Per quanto attiene all'oggetto del presente accordo, per “interesse comune” si intende la

sinergica convergenza degli enti pubblici coinvolti su attività di ricerca scientifica e tecnologica di interesse comune nell'ambito del fine pubblico perseguito da ciascuna parte coinvolta;

- Con parere del 7 ottobre 2015, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, l'ANAC ha chiarito che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell'ambito dell'applicazione del codice dei contratti pubblici allorquando: i) l'accordo realizza un interesse pubblico valutato alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; ii) l'accordo prevede una reale divisione di compiti e responsabilità; iii) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo si configurano come mero ristoro delle spese sostenute essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo; iv) l'accordo non interferisce con le norme comunitarie in tema di libera concorrenza.

Tutto quanto sopra premesso, considerato e accertato, quale parte integrante del presente Accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Finalità dell'Accordo

Le Parti stipulano il presente Accordo esclusivamente nell'interesse pubblico, con lo scopo di attuare una cooperazione integrata nell'ambito della manutenzione straordinaria e recupero e successivo utilizzo dell'immobile citato nelle premesse e denominato "Villino Abetti". L'edificio, con la sua superficie complessiva di circa 420 mq catastali, offre un'ottima opportunità per ospitare un complesso di laboratori di nuova generazione, con alcuni locali per uffici e spazi ausiliari. Questo complesso di laboratori rappresenta una struttura chiave per supportare gli sviluppi tecnologici nel contesto del programma STILES, finanziato nell'ambito del Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Articolo 2 - Oggetto

1. Come disciplinato dalla convenzione citata in premessa, le Parti si impegnano a svolgere attività di ricerca scientifica e tecnologica negli ambiti della astrofisica, delle tecnologie astronomiche e nella realizzazione di strumentazione astronomica, anche tramite la costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari formati da ricercatori, tecnologi, assegnisti di ricerca, borsisti, dottorandi, tecnici afferenti alle discipline coinvolte. In particolare, le attività in collaborazione si svolgeranno nell'ambito del progetto ANDES (nello specifico fibre ottiche e IFU), e del progetto ARIEL.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che tali ambiti potranno essere modificati o ampliati, in relazione allo sviluppo e agli esiti delle attività congiunte, nonché in base all'emergere

di nuovi ambiti di interesse reciproco che dovessero manifestarsi.

3. Le attività di ciascun gruppo o dei progetti comuni saranno regolate dalle norme relative alle singole fattispecie progettuali finanziate e, qualora necessario, anche da ulteriori accordi che regolino – in particolare - l'applicazione della disciplina relativa alla tutela dei dati e della proprietà intellettuale.

Articolo 3 – Riqualificazione e Utilizzo dell'immobile denominato Villino Abetti

1. Per le finalità sopra esposte, INAF provvederà a sue spese agli interventi di riqualificazione e messa a norma dell'immobile, per l'adeguamento degli spazi necessari alla realizzazione di laboratori, uffici e spazi accessori, per un totale previsto dal finanziamento di 1.400.000 euro (un milione e quattrocentomila). **Tale finanziamento non include i costi degli allestimenti degli spazi (mobili, ecc.).**

Tutto gli interventi saranno comprensivi di eventuali autorizzazioni presso enti terzi, nonché affidamenti di lavori, servizi e forniture, a carico di INAF, secondo le normative vigenti.

Eventuali ulteriori oneri, eccedenti la soglia prevista dal finanziamento, saranno a carico di INAF per il completamento di quanto previsto per la riqualificazione **edile e messa a norma** dell'immobile.

2. Per la realizzazione delle attività congiunte oggetto del presente Accordo, l'Università e l'INAF utilizzeranno i locali che fanno parte dell'immobile denominato Villino Abetti. Tali locali saranno adibiti a laboratori di nuova generazione, uffici, sala riunioni, locali ausiliari, deposito e sala server. L'immobile è caratterizzato da due corpi paralleli che delimitano a Nord-Est e a Sud-Ovest una corte a giardino chiusa nei versanti Nord-Est e Nord-Ovest da muri di confine. Per una descrizione dettagliata dell'immobile si rimanda all'allegato B che riporta la planimetria dello stato attuale rinvenuto all'archivio storico del Comune di Firenze.
3. Detta sede sarà destinata allo sviluppo delle attività tecnologiche, anche di interesse comune delle Parti e ospiterà eventi, riunioni e *workshop* anche di interesse congiunto.
4. **Come anticipato in premessa**, l'ipotesi di progettazione prevede la realizzazione di tre laboratori, quattro uffici, una sala riunioni, un deposito e sala server, oltre ai servizi igienici e locali ausiliari.
5. Tutti gli spazi e locali, fatta eccezione per due dei tre laboratori che saranno ad uso esclusivo di INAF per il progetto PNRR, potranno essere utilizzati sia da personale INAF che da personale del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di

Firenze, anche congiuntamente e per attività comuni.

La fruizione dei locali, in particolare degli uffici e della sala riunioni, sarà disciplinata da apposite linee guida e supportata da un sistema di prenotazioni.

6. Due laboratori saranno destinati univocamente alle attività di ricerca e esplorazione di nuove tecnologie nel campo dell'ottica adattiva, e alla loro successiva applicazione per lo sviluppo di strumentazione astronomica; tali attività sono funzionali alla piena attuazione del programma PNRR "Strengthening the Italian Leadership in ELT and SKA" ("STILES"), promosso e sottoscritto da INAF in qualità di Soggetto attuatore, e al raggiungimento degli obiettivi preposti anche a lungo termine.
7. Il terzo laboratorio sarà destinato congiuntamente alle attività del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze e dell'INAF **menzionate all'art. 2, co. 1.** Le parti si impegnano ad effettuare una ricognizione periodica delle esigenze di spazi connesse alla conduzione delle ricerche, anche al fine di individuare eventuali esigenze di spazi da assegnare in via esclusiva ad una di esse, anche per finalità connesse all'ammissibilità delle spese imputabili ai fondi di ricerca. In tal caso sarà parimenti adeguata la ripartizione dei costi di conduzione dell'immobile.

Articolo 4. Impegni di INAF

1. I costi di manutenzione straordinaria e recupero edile dell'immobile sono interamente a carico di INAF e nulla potrà essere chiesto all'Università in relazione ad essi nel corso del presente accordo, come indicato all'articolo 3.
2. INAF assumerà il ruolo di stazione appaltante e sarà responsabile di tutte le fasi del recupero, della progettazione, della richiesta delle autorizzazioni necessarie tramite Conferenza dei Servizi, della supervisione dell'intervento edile e del collaudo finale.
3. L'INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri, durante la fase di progettazione ed esecuzione del predetto intervento di recupero si impegna a rispettare le vigenti prescrizioni di legge.
4. Una volta completato il recupero dell'immobile, INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri e l'Università di Firenze saranno co-usuarie dell'immobile". L' INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri si impegna ad assumere il ruolo di referente per le obbligazioni gravanti per legge sul detentore dell'immobile.
5. INAF si impegna a gestire i servizi logistici, di carattere generale e relativi alla sicurezza, in particolare alla inclusione nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) degli ambienti di lavoro presenti nel Villino e al coordinamento delle emergenze.

Le spese di gestione dei due locali ad uso laboratorio menzionati al precedente “Articolo 3, Comma 5”, saranno imputabili esclusivamente ad INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri.

Articolo 5. Impegni dell’Università

1. L’Università si impegna a delegare il Direttore dell’INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri per la richiesta delle necessarie autorizzazioni e approvazioni del progetto nelle sue diverse fasi. Per quanto concerne informazioni o documenti in suo possesso, o, fatta salva la disciplina della conferenza di servizi, in relazione ad eventuali dichiarazioni di assenso, nulla osta o rilascio di pareri comunque ad essa spettanti quale finale co-usuaria dell’immobile, si impegna ad assicurare la massima collaborazione al Responsabile Unico di Progetto, ai Responsabili di Procedimento eventualmente individuati, in affiancamento al RUP, per le singole fasi, al Direttore dei Lavori, al Progettista, suoi collaboratori e al personale da questi incaricato ed in generale a tutti i soggetti portatori di incarichi tecnici ed amministrativi nell’ambito della procedura di appalto per il recupero in oggetto, nelle varie fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del progetto, incluse le attività di rendicontazione dei fondi PNRR impiegati per il progetto medesimo.
1. Fatto salvo quanto previsto al precedente “Articolo 4, comma 6”, l’Università provvederà al rimborso del 50% delle spese di gestione degli spazi oggetto di utilizzo comune, in base al costo a mq calcolato dall’ufficio Servizi Generali dell’INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri e comunicato in via preventiva entro il mese di ottobre dell’anno precedente e quantificato a consuntivo entro il mese di aprile dell’anno successivo. Tale costo a mq comprenderà i costi di utenze, pulizie, giardinaggio, manutenzione ordinaria, sicurezza e oneri assicurativi generali.

Articolo 6 - Disciplina del personale

1. Il personale impegnato nelle attività congiunte di cui al presente Accordo e comunque operante presso i locali di cui al precedente art. 3 co. 2 resta a ogni e qualunque effetto afferente all’ente di appartenenza.
2. Ciascuna Parte si impegna a osservare e a far osservare al proprio personale gli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Articolo 7 – Decorrenza e durata

1. Il presente Accordo ha validità a decorrere dalla data dell’ultima firma digitale apposta

per successivi diciannove (19) anni rinnovabile fino a trentotto (38) in caso di valutazione positiva da parte di entrambi, dello svolgimento delle attività previste nella presente convenzione.

2. Eventuali proroghe o rinnovi del presente Accordo dovranno essere stipulati per iscritto.

Articolo 8 – Responsabilità, recesso e risoluzione

1. Ciascuna delle Parti è responsabile dell'esatto adempimento delle attività previste dal presente Accordo, in relazione agli impegni assunti, e non potrà essere ritenuta responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove provi che questi siano stati determinati da cause di forza maggiore o eventi imprevedibili che esulano dal controllo che la Parte può esercitare.
2. Le Parti hanno la facoltà di recedere dall'Accordo ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alle altre Parti tramite PEC nel rispetto di un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguito.
3. In ogni caso, qualora vi siano attività congiunte in corso, le Parti si impegnano a esercitare il recesso o la risoluzione con termini e modalità tali da non comprometterne lo svolgimento e i risultati, e/o a individuare modalità alternative per consentirne la regolare prosecuzione.
4. In nessun caso il recesso o la risoluzione potranno essere esercitati in modo tale da determinare la perdita di finanziamenti da parte di soggetti terzi o la grave compromissione di interessi scientifici o economici dell'una o delle altre Parti, prima dei 19 anni previsti e comunque fino a conclusione delle attività **tecnologiche connesse** al finanziamento PNRR.

Articolo 9 - Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e assicurazione

1. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sull'INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri, per quanto riguarda il personale sia proprio che dell'Università, che si trovi presso i locali del Villino Abetti, **ad eccezione di quanto previsto dai successivi comma 3, 5, 6, e 7.**
2. L'Università provvede con oneri a proprio carico alla copertura per la responsabilità civile verso terzi e infortuni connessa allo svolgimento di tutta l'attività di ricerca svolta dal personale universitario che svolge attività presso il Villino Abetti.

3. Le Parti forniranno **al proprio personale** i dispositivi di protezione (DPI) necessari a contenere ogni eventuale rischio per la salute. Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l'attività scientifica da ciascuna delle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti.
4. Qualora il personale delle Parti, nel corso di una specifica attività, introduca nella struttura presso la quale opera fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere eseguita solo previo coordinamento tra le Parti, tendente alla valutazione del nuovo rischio ed alle eventuali nuove misure di prevenzione e di protezione da adottare.
5. La sorveglianza sanitaria del personale delle Parti sarà assicurata dai rispettivi medici competenti. Su motivata richiesta di ciascuna delle Parti il personale è tenuto a sottoporsi ai controlli sanitari, a carico delle medesime parti, volti a prevenire la diffusione di malattie infettive o l'insorgenza di altre patologie; tali controlli potranno essere effettuati prima dell'inizio dell'attività oppure a seguito di specifica esposizione. I dati anonimi relativi alla sorveglianza effettuata dovranno essere condivisi tra le Parti. La sorveglianza fisica per i rischi convenzionali e da radiazioni, la sorveglianza fisica sull'ambiente e sul personale è assicurata dalla Parte presso le cui strutture, locali o laboratori, il personale opera. Resta inteso che le modalità di comunicazione dei dati dosimetrici e/o ambientali dovranno essere concordati dai rispettivi datori di lavoro attraverso gli uffici competenti.
6. L'Ente di appartenenza del singolo ricercatore che opera nell'ambito della presente convenzione è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione al personale stesso, ivi compresi gli studenti, della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.
7. Per le attività comuni le parti sono **rispettivamente** responsabili della "formazione specifica" sulla sicurezza, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo ciascuna delle Parti si impegna a somministrare al personale, ivi compresi gli studenti, una formazione specifica conforme ai rischi a cui il personale, ivi compresi gli studenti, saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Per le attività comuni le parti sono responsabili dell'addestramento e della sua registrazione, così come definito dall'articolo 37 c. 5 del D.Lgs. 81/08. Infine, per le attività comuni, le parti individueranno le reciproche figure di preposto.

Articolo 10 - Uso del nome e/o logo delle Parti e promozione.

1. Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare il nome e/o il logo dell'altra Parte senza preventiva autorizzazione e comunque nel rispetto delle finalità sia istituzionali sia derivanti dal presente Accordo.
2. Le Parti si riservano la facoltà di concordare e realizzare campagne di promozione e diffusione del presente Accordo e delle attività scientifiche che saranno sviluppate.

Articolo 11 – Referenti

1. Referenti per l'attuazione del presente Accordo sono.

Per l' UNIVERSITÀ:

- Referente scientifico: Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia, tel..... email....
- Referente amministrativo: Direttore Generale, tel. 0552756517, email direttore.generale@unifi.it

Per INAF

- Referente scientifico: Direttore dell'INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri tel. +39 055 2752258, email: direttore.oaa@inaf.it
- Referente amministrativo: Responsabile amministrativo dell'INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri, tel. 055 2752267, email: respamm.oaa@inaf.it

Articolo 12 – Controversie

1. Le Parti si impegnano a definire in via bonaria qualsiasi controversia dovesse tra le medesime insorgere in merito alla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
2. In difetto di accordo trascorsi 60 giorni dal tentativo di definizione bonaria le Parti concordano che il Foro competente sia quello di Firenze.

Articolo 13 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Le parti considerano riservati i programmi di attività e si impegnano, usando la miglior diligenza, ad osservare e far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto

riguarda eventuali informazioni, fatti, cognizioni e documenti.

2. Tutte le informazioni scambiate tra le Parti in virtù del presente accordo dovranno infatti essere usate esclusivamente per gli scopi della medesima e saranno considerate soggette al necessario riserbo, che dovrà essere mantenuto dalle Parti nei confronti di terzi.
3. Il presente Accordo è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal Regolamento generale per la protezione dei dati (Reg. Ue 679/2016) e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa. Le informative sul trattamento dei dati sono disponibili presso le rispettive sedi.
4. In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione alla presente convenzione saranno trattati da ciascuna Parte al fine esclusivo di dare esecuzione alla stessa ed il mancato conferimento non consentirà il raggiungimento di tale obiettivo. Qualora le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, si impegnano a definire con separato accordo le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.
5. Titolari del trattamento sono le Parti come individuate in epigrafe, contattabili ai recapiti ivi indicati.
6. I dati raccolti saranno trattati, con modalità informatiche o analogiche, dal personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare. Potranno altresì essere trattati da soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di vigenza della convenzione; il trattamento successivo sarà effettuato ai soli fini di archiviazione.
7. I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
8. Le parti dichiarano di garantire reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo; l'esercizio di tali diritti è consentito presso l'INAF contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo rpd@inaf.it, e presso l'Università degli Studi di Firenze contattando privacy@adm.unifi.it.

9. Le parti inoltre garantiscono reciprocamente il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

Articolo 14 – Registrazione e clausole finali

1. Il presente Accordo è redatto in unico esemplare. L'atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131 e successive modifiche. Le spese di registrazione sono sostenute a cura della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo è sottoposta all'imposta di bollo fin dall'origine, con spese ripartite tra le Parti
3. L'INAF provvederà all'assolvimento della marca da bollo virtuale in virtù dell'autorizzazione n.rilasciata da Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio. L'Università provvederà all'assolvimento della marca da bollo virtuale in virtù dell'autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze dell'Agenzia delle Entrate.....
4. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università e dell'INAF applicabili in materia.
5. Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Letto, confermato e sottoscritto:

Per l'Università degli Studi di Firenze

Per l'INAF

ACCORDO

AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D. LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267

PER IL RESTAURO DI "VILLA LA QUIETE ALLE MONTALVE" IN VIA DI BOLDRONE, 2 –
FIRENZE MEDIANTE

L'anno 202_ il giorno del mese di in Firenze

TRA

REGIONE TOSCANA, con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì – Piazza del Duomo, 10 (C.F./P.I. 01386030488), nella persona del Presidente, domiciliato presso la sede dell'Ente, in seguito per brevità anche "Regione"

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, con sede legale in Firenze, Piazza S. Marco, 4 (C.F./P.I. 01279680480), nella persona del Prof. _____, nella sua qualità di Rettore dell'Università degli Studi di Firenze, domiciliato presso la sede dell'Ente, in seguito per brevità anche "UNIFI"

E

ESTAR, con sede legale in Firenze, _____ (C. F./P. I. _____), nella persona del Dr. _____, nella sua qualità di _____, domiciliato presso la sede dell'Ente;

PREMESSE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e, in particolare, l'art. 34 (Accordi di programma);

Vista la legge regionale 01 agosto 2011 n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39);

Visto il regolamento di Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004 , n. 77);

Vista la delibera di Giunta regionale 17 settembre 2007, n. 662 (Patrimonio regionale. Acquisto complesso immobiliare Villa La Quiete alle Montalve. Approvazione bozza "lettera d'intenti" tra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze);

Vista la delibera di Giunta regionale 27 dicembre 2006, n. 1009 (Approvazione Schema di Protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze, Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi di Firenze per l'acquisizione e l'utilizzo, per finalità istituzionali dei soggetti contraenti, dell'immobile denominato "Villa La Quiete delle Montalve");

Visto il decreto dirigenziale 22 dicembre 2010, n. 6284 (Acquisto complesso immobiliare denominato "Villa La Quiete alle Montalve". Approvazione schema contratto definitivo);

Premesso che la Regione Toscana ha acquistato dall'Università degli Studi di Firenze il complesso immobiliare denominato "Villa La Quiete alle Montalve" con atto del 28/12/2010 per destinarlo alla realizzazione del Laboratorio regionale per la formazione sanitaria (per brevità in seguito Formas), per ospitare una iniziativa museale e per ospitare altre funzioni regionali e di interesse regionale;

Preso atto che il complesso immobiliare al momento del contratto di compravendita era in parte occupato e gestito dal Dipartimento Integrato InterIstituzionale (per brevità in seguito DipINT) (struttura di collegamento tra l'Università e l'Azienda AOU di Careggi);

Preso atto altresì che all'interno del complesso immobiliare è ubicata la Congregazione delle Minime Ancelle SS.Trinità (di seguito, la "Congregazione"), la quale ha da sempre collaborato con l'estinto Conservatorio delle Montalve alla Quiete, svolgendo con le proprie attività didattiche e di supporto alla didattica, a beneficio di tale ente pubblico e fin dalla costituzione di quest'ultimo, una funzione strumentale al raggiungimento delle finalità di interesse pubblico perseguite dall'ente e connesse all'istruzione ed all'educazione;

Constatato che con l'acquisto della proprietà dell'immobile, la Regione Toscana è subentrata all'Università nei rapporti con la Congregazione, inclusi sia l'obbligo di erogare a quest'ultima un importo a titolo di mantenimento per ogni sua componente sia il diritto di percepire il rimborso forfettario delle spese per le utenze sostenute dalla Regione;

Considerato che per espressa previsione del contratto di compravendita succitato sono rimasti di proprietà dell'Università le opere d'arte e gli altri beni d'interesse storico artistico, archivistico e librario presenti nel compendio già sottoposti a tutela ai sensi della vigente normativa in materia;

Preso atto che con decreto n. 2079 del 30/5/2013 è stata approvata la Concessione al Dipartimento Integrato InterIstituzionale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi di parte del complesso di Villa La Quiete, ai fini sia della realizzazione del Formas sia dell'attivazione del circuito museale per il periodo dal 1/6/2013 al 31/05/2019;

Considerato che in data 29/04/2016 è stato autorizzato il subentro del Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Firenze al DipINT con decorrenza dal 1° giugno 2016;

Vista la Delibera di Giunta regionale N 835 del 06-07-2020 avente ad oggetto “Villa La Quiete alle Montalve - approvazione dello schema di Accordo per la Valorizzazione di Villa La Quiete alle Montalve” ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto '1990, n. 241 tra la Regione Toscana, l'Università degli Studi - Sistema Museale e l'AOU Meyer”, sottoscritto i data 15/07/2020;

Dato atto che in data 15 luglio 2020 è stato sottoscritto da Regione Toscana, Università degli studi di Firenze – Sistema museale e Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer l'Accordo per la Valorizzazione di Villa La Quiete alle Montalve;

Visti i decreti dirigenziali:

- 04 agosto 2020, n. 12729 (Patrimonio regionale – Approvazione schema disciplinare di concessione all'Università degli Studi di Firenze-Sistema Museale e all'AOU Meyer del complesso immobiliare di Villa La Quiete alle Montalve);
- 02 settembre 2020, n. 13717 (Patrimonio regionale – Approvazione schema disciplinare di concessione all'Università degli Studi di Firenze-Sistema Museale e all'AOU Meyer del complesso immobiliare di Villa La Quiete alle Montalve – modifica decreto n.12729 del 4/08/2020);
- 14 ottobre 2020, n. 17172 (Patrimonio regionale - rilevazione scritture contabili del disciplinare di concessione per Villa La Quiete alle Montalve - rif. DD 12729/2020);

Dato che in data 25/09/2020 è stata sottoscritta, tra Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze e Azienda Ospedaliera Meyer, la Convenzione di gestione in Concessione dell'immobile Villa La Quiete alle Montalve (in seguito Concessione), avente durata fino al 30/06/2026;

Dato atto che con delibera di Giunta regionale n. 1097 del 03/10/2022 è stato disposto, a far data dal 01/01/2023, il passaggio della gestione operativa del laboratorio regionale sulla qualità della formazione sanitaria – FORMAS dall'AOU Meyer a ESTAR ed il suo subentro negli accordi di concessione in essere tra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze per la gestione degli spazi della villa, anche in relazione alla gestione congiunta dell'immobile ed allo svolgimento dei lavori di ristrutturazione previsti dalla DGRT 291/2012.

Visto lo schema di Accordo tra ESTAR ed UNIFI in fase di sottoscrizione in attuazione della previsione di cui all'art. 13 della Concessione

Vista la nota prot. n. 26290 del 12.5.2023 di ESTAR con la quale, proprio in relazione allo sviluppo del presente Accordo di Programma, viene evidenziata, per garantire la fruibilità in sicurezza ed in confort ambientale, di intervenire sugli impianti;

Dato atto che con nota prot. n. 273894 del 12/6/2023 la Regione Toscana – Settore Ricerca e Investimenti in ambito sanitario, ha chiesto ad ESTAR la quantificazione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della copertura, delle facciate e degli impianti per la messa in sicurezza degli ambiti;

Vista la nota del Sistema Museale di Ateneo dell'Università degli Studi di Firenze, acquista a prot. n. 235698 del 22/5/2023, con la quale sono stati trasmessi la lettera e la relazione della Sovrintendenza ABAP rese a seguito del sopralluogo effettuato da tecnici di quest'ultima in data 6/3/2023;

Vista la nota prot. n. 269398 del 8/6/2023 del settore Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare regionale. lavori pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. della Regione Toscana , in riscontro alla sopra indicata nota;

Dato atto che con decreto n. 11844 del 2/6/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico economica del restauro delle facciate e delle coperture della parte di immobile Villa La Quiete alle Montalve oggetto della Concessione, ai fini della sua trasmissione al soggetto attuatore degli interventi per lo sviluppo dei successivi livelli progettuali e l'appalto delle relative opere;

Dato atto che con Decreto dirigenziale n. 22243 del 01/12/2021 è stato liquidato un contributo di 800.000,00 euro stanziati dalla Regione Toscana a favore dell'Azienda Ospedaliera Meyer per la progettazione dei lavori di cui alla DGRT 835/2020;

Dato che per la messa in sicurezza d'urgenza della porzione di copertura adiacente a quella sopra stante l'affresco di Giovanni da San Giovanni e il consolidamento della portineria del fabbricato ospitante le suore di Montalve sono stati realizzati interventi il cui costo complessivo è di 600.000,00 euro, impegnate a valere sulle risorse stanziare da UNIFI;

Viste la note del 13/08/2022 e del 27/09/2022, con le quali la Direttrice tecnica del Sistema Museale di Ateneo dell'Università degli studi di Firenze ha segnalato l'insorgere di criticità derivanti dall'infiltrazione di acque meteoriche in alcune porzioni degli ambiti museali, interessanti anche l'affresco di Giovanni da Sangiovanni;

Visti:

- l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il capo II bis del titolo II della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);
- l'art. 3 della l.r. 35/2011 per la quale in caso di opere di interesse strategico regionale il Presidente della Giunta regionale può promuovere la sottoscrizione di un accordo di programma;
- la delibera della Giunta Regionale 21 marzo 2022 n. 309 (Approvazione degli "Indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche" in aggiornamento di quanto approvato con D.G.R. n. 889/2020);

- la delibera di Giunta regionale 20 luglio 2020, n. 889 (Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e check list di controllo, in aggiornamento della D.G.R. n. 346/2017 e 1205/2017);

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto integrativo.

Articolo 2 – Obiettivi dell’Accordo

1. Con il presente atto le Parti intendono :

- a) individuare gli interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria dell'immobile di Villa La Quiete alle Montalve, necessari per la messa in sicurezza della porzione di copertura sovrastante i locali della elettrice palatina, per evitare infiltrazioni d’acqua e conseguenti danni all'affresco di Giovanni da San Giovanni;
- b) assicurare la realizzazione della manutenzione straordinaria anche sulle parti a comune dell’immobile, con particolare riferimento a coperture e facciate;
- c) nonché per la messa in sicurezza antincendio e l’adeguamento degli impianti;

Articolo 3 – Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 2, comma 1, le. a) e b) sono:

- 1.896.839,94 € assicurati da UNIFI
(di cui 1396839,74 € a carico di Unifi e 500.000,00 € fondi ex DipInt);
- 800.000,00 € della Regione Toscana, come già trasferiti dalla Regione Toscana -Settore Patrimonio all’Azienda Ex Meyer con DD 22243 del 1.12.2021 e da questa in corso di trasferimento ad ESTAR;

Articolo 4 – Impegni delle parti

1. In considerazione del carattere speciale che deve connotare il titolo di utilizzo degli spazi di Villa La Quiete da parte dei Soggetti che realizzano, per conto della Regione, l'interesse pubblico che ha, a suo tempo, determinato l'acquisto della Villa, con il perseguimento di obiettivi di notevole interesse del concedente, si elencano qui di seguito gli impegni dei Soggetti stipulanti.

2. **La Regione** si impegna a:

a) collaborare allo sviluppo della progettazione dei lavori di cui al precedente articolo 2, per le parti a comune del complesso immobiliare, in particolare per coperture e facciate, secondo l'ordine di priorità stabilito e condiviso;

b) approvare il progetto esecutivo dopo la sua verifica e validazione, così da consentire ad ESTAR di procedere all'appalto delle opere;

3. **L'ESTAR** si impegna:

a) a valere sulle risorse stanziare di cui all'art. 3, è incaricata di :

- affidare gli incarichi professionali necessari per la predisposizione dei progetti e per le figure professionali necessarie;
- realizzare l'intervento provvisorio di cui all'art. 2, comma 1, let a) a valere sulle risorse di cui all'art.3, comma 1;
- realizzare, a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 1, gli interventi di restauro delle facciate e delle coperture fattibili con le risorse residuali;

b) a sviluppare un unitario progetto di restauro delle facciate e delle coperture e dell'adeguamento degli impianti, organizzati in due lotti funzionali;

c) assumere il ruolo di stazione appaltante per l'affidamento del completamento della progettazione e della realizzazione di tutti i lavori di cui ai precedenti articolo 2, comma 1, let a) e b);

d) assicurare il coordinamento tra le varie lavorazioni previste, in modo da ridurre il più possibile le interferenze per la fruizione degli spazi da parte dei soggetti che operano nell'Immobile;

e) trasmettere entro la prima metà del mese successivo, una relazione attestante lo stato di avanzamento delle attività e degli interventi di cui al crono programma Allegato A alle date di 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno di cogenza del presente accordo di programma.

Articolo 5

Controlli sulle opere realizzate

In ottemperanza alle disposizioni della delibera di Giunta regionale n. 309/2022, dopo la conclusione degli interventi la Regione Toscana ne verificherà *in loco* la funzionalità.

I controlli saranno svolti sulla base della check-list di cui all'allegato B) alla delibera di Giunta regionale n. 889/2020 con specifico riferimento alle sole tipologie di verifica che attengono all'opera realizzata.

I controlli non potranno riguardare i seguenti aspetti:

- scelte e modalità di realizzazione tecnico-progettuali;
- procedure di appalto attuate dal beneficiario nella realizzazione dei lavori eseguiti per la messa in sicurezza degli immobili e nella messa a disposizione/affidamento della gestione a terzi degli stessi.

Articolo 6

Comitato di Vigilanza e Responsabile dell'Accordo

1. Ai sensi dell'articolo 34 quinquies della L.R. 40/2009 il Responsabile nell'Accordo di programma è l'Ing. Franco Gallori responsabile le settore Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare regionale. lavori pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc della Direzione Opere Pubbliche della Giunta regionale della Toscana;
2. Il collegio di vigilanza, regolato dall'articolo 34 octies della l.r. 40/2009, è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da suo delegato ed è composto da due componenti per ciascuno dei firmatari.
3. ESTAR e Università di Firenze provvedono all'individuazione dei propri 2 membri e Regione Toscana del proprio secondo membro, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto e lo comunicano agli altri soggetti firmatari;
4. Il Comitato si riunisce almeno 1 volta l'anno, e redige un rapporto sullo stato di attuazione dell'Accordo stesso. Ciascuna delle parti firmatarie può richiedere la convocazione del Comitato di Sorveglianza.
5. Qualora il Comitato di Sorveglianza riscontri eventuali non conformità agli obiettivi qualitativi e/o temporali di cui al presente accordo, lo stesso disporrà la predisposizione di un progetto di intervento specifico atto a eliminare la non conformità rilevata, procedendo all'esame e all'approvazione del progetto e fissando le modalità di attuazione dell'intervento risolutivo.
6. Il Comitato, su apposita istanza delle parti, accerta le inosservanze agli impegni previsti dal presente accordo e valuta la sussistenza di eventuali impedimenti, anche proponendo alle parti

sottoscrittrici una revisione e/o aggiornamento dell'accordo medesimo.

7. Ai componenti del Collegio non sono erogati né indennità né gettoni di presenza e/o rimborsi per la partecipazione alle sedute; alle sue sedute possono partecipare anche soggetti esterni senza diritto di voto.
8. In caso di parità il voto del membro del Collegio con funzioni di Presidente vale doppio.
9. Ciascuna delle parti sottoscrittrici può presentare motivata domanda di modifica del presente accordo, accompagnata da una proposta operativa di modifica delle disposizioni richieste.

Articolo 7

Vigenza dell'Accordo

1. Il presente Accordo di Programma è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 34 sexies della l.r. 40/2009.

L'Accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione (art. 34 septies l.r. 40/2009).

2. Il presente accordo termina con la presa d'atto del Comitato di Vigilanza:

a) del completamento delle azioni oggetto dell'Accordo;

b) della verifica, da effettuarsi a cura dei dirigenti delle strutture responsabili dell'erogazione dei finanziamenti pubblici, della rendicontazione economica prodotta da ESTAR e comunque non oltre la data del 31.12.2027.

Articolo 8

Spese di bollo e di registrazione

Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della parte richiedente.

Articolo 9

Norme applicabili

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

Se le attività susseguenti al presente accordo comportano il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per gli obiettivi dallo stesso indicati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

A tal fine le parti si impegnano a far sì che:

- i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente protocollo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obiettivi di cui al presente accordo;
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità del presente accordo;
- gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le parti inoltre convengono che, ove, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo l'una sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto dell'altra, la stessa potrà essere nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento e che, di conseguenza, esso si impegna ad accettare la corrispondente nomina da parte del Titolare.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

REGIONE TOSCANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

ESTAR

**ACCORDO TRA ESTAR E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER
L'AGGIORNAMENTO DEGLI SPAZI OCCUPATI NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI
"VILLA LA QUIETE" E DEI RAPPORTI TRA I CONCESSIONARI**

TRA

L'Università degli Studi di Firenze (di seguito denominata anche **"UNIFI"**) con sede in Firenze, Piazza San Marco n.4, (C.F./P.I. 01279680480), nella persona della Prof.ssa Alessandra Petrucci nella sua qualità di Rettore, domiciliato presso la sede dell'Unifi, autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. ... prot. n. del a sottoscrivere la presente istanza

E

L'Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (di seguito **"ESTAR"**), C.F./Partita Iva 06485540485, con sede legale in Firenze, Via di San Salvi n. 12 – Palazzina 14, rappresentato dal suo Direttore Generale, Dr. Massimo Braganti, ivi domiciliato in ragione della sua carica;

(entrambi gli enti congiuntamente denominati anche "Parti")

PREMESSO CHE

- con atto del 28/10/2010 Regione Toscana ha acquistato dall'Università degli Studi di Firenze il complesso immobiliare denominato "*Villa La Quiete alle Montalve*", posto a Firenze in via del Boldrone n.2, per destinarlo in via prioritaria alla realizzazione del FORMAS, per ospitare una iniziativa museale e per ospitare altre funzioni regionali e di interesse regionale;
- il complesso immobiliare al momento del contratto di compravendita era in parte occupato e gestito dal Dipartimento Integrato InterIstituzionale (DipINT) struttura di collegamento tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Azienda AOU di Careggi;
- sono rimasti di proprietà dell'Università degli Studi di Firenze le opere d'arte e gli altri beni d'interesse storico artistico, archivistico e librario presenti nel compendio già sottoposti a tutela ai sensi della vigente normativa in materia;

- con Decreto n. 2079 del 30/5/2013 è stata approvata la concessione al DipINT di parte del complesso “*Villa La Quiete alle Montalve*” ai fini sia della realizzazione del FORMAS sia dell’attivazione del circuito museale per il periodo dal 1/6/2013 al 31/05/2019;
- con pec del 29/04/2016 è stato autorizzato il subentro nel rapporto concessorio del Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Firenze al DipINT con decorrenza dal 1/6/2016;
- con la Delibera GRT n. 1453 del 25/11/2019 l’AOU Meyer è stata autorizzata ad utilizzare idonei spazi di “*Villa La Quiete alle Montalve*” per le proprie attività formative, ivi comprese le attività del FORMAS collocato dal 1/1/2020 presso l’AOU Meyer;
- la Regione e l’Università degli Studi di Firenze hanno avviato una collaborazione istituzionale stipulando più Accordi;
- con Delibera GRT n. 835 del 06/07/2020 è stato approvato l’Accordo di collaborazione sottoscritto, in data 15/07/2020, tra la Regione Toscana, l’Università degli Studi di Firenze - Sistema Museale e l’AOU Meyer per la valorizzazione di “*Villa La Quiete alle Montalve*”;
- con Decreto dirigenziale n. 12729/2020, come modificato dal Decreto dirigenziale n. 13717/2020, la Regione ha approvato lo schema del Disciplinare di concessione del complesso immobiliare denominato “*Villa La Quiete alle Montalve*”, dando in concessione, a decorrere dalla sottoscrizione del disciplinare fino al 30/06/2026, all’Università degli Studi di Firenze - Sistema Museale e all’AOU Meyer il predetto complesso immobiliare rilasciando la concessione a canone ricognitorio annuo fissato in Euro 180,00 per ciascun ente da versarsi entro il giorno 5 del mese di decorrenza annuale dell’atto stesso;
- l’articolo 13 del citato Disciplinare di concessione, rubricato “*Utenze, servizi e spese varie disciplinare di concessione*”, prevede che l’Università degli Studi di Firenze assuma a proprio carico gli oneri accessori quali utenze, allacciamenti, consumi (luce, gas, riscaldamento, ecc., ad eccezione delle utenze telefoniche relative all’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer), pulizia dei locali, servizi di vigilanza e portineria e che con apposito accordo tra l’Università e l’Azienda siano regolati i rapporti finanziari in relazione alla suddivisione degli oneri di cui sopra e di quelli relativi alle manutenzioni ordinarie, all’assicurazione ed

agli oneri fiscali. In ogni caso, i concessionari si confrontano al termine dell'esecuzione dei lavori relativi agli spazi per il FORMAS nei quali sono previsti interventi per la realizzazione della nuova centrale tecnologica a servizio di tutta la Villa;

- con Deliberazione GRT n. 1097/2022 *“Passaggio della gestione operativa del Laboratorio regionale sulla qualità della formazione sanitaria - FORMAS dall'AOU Meyer a ESTAR”* Regione Toscana ha attribuito ad ESTAR la funzione di gestione operativa del FORMAS a partire dal 01/01/2023 e previsto, da tale data, il subentro di ESTAR alla AOU Meyer negli accordi di concessione in essere con Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze per la gestione degli spazi di *“Villa La Quiete alle Montalve”*, anche in relazione alla gestione congiunta dell'immobile ed allo svolgimento dei lavori di ristrutturazione previsti dalla Delibera GRT n. 291/2012;

- con Deliberazione n. 539/2022 il Direttore Generale di ESTAR ha preso atto della Deliberazione GRT n. 1097/2022 e dato mandato al Direttore dell'Area Tecnica di espletare tutte le azioni ed adottare tutti i provvedimenti necessari per la gestione degli spazi di Villa la Quiete, anche in relazione alla gestione congiunta dell'immobile ed allo svolgimento dei lavori di ristrutturazione previsti dalla Deliberazione GRT n. 291/2012, stante il subentro di ESTAR alla AOU Meyer, a far data dal 1/1/2023, negli accordi di concessione in essere con Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze;

- a seguito del subentro di ESTAR alla AOU Meyer, si sono formati tavoli di confronto tra i settori competenti della proprietà (Regione Toscana) ed i concessionari (Università degli Studi di Firenze ed ESTAR) che hanno collaborato per la revisione delle zone effettivamente occupate (ai fini di una corretta ripartizione delle spese tra UNIFI ed ESTAR) e per la suddivisione delle competenze tra i concessionari anche alla luce dell'art. 13 del Disciplinare di concessione

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le Parti hanno condiviso un aggiornamento delle aree occupate in maniera esclusiva, delle zone a comune e delle zone non utilizzate e/o inutilizzabili, come da planimetrie allegate (**Allegato n. 1**) dalle quali si rileva la misura complessiva degli spazi occupati da ciascuna delle Parti e conseguentemente le percentuale corrispondente, che verrà impiegata dai concessionari per la suddivisione delle spese di manutenzione ordinaria e la gestione dei servizi vari.

ART. 2

Saranno suddivise tra le parti, applicando i criteri indicati dall'Art. 1, le spese per le Manutenzioni Ordinarie relative a:

- a) i residui locali occupati/in uso da Regione Toscana, collocati all'interno delle aree date in concessione;
- b) gli spazi non occupati/ inutilizzabili in quanto inagibili.

ART. 3

Le Manutenzioni Ordinarie Edili verranno gestite nei termini che seguono:

- a) nelle zone occupate in via esclusiva da UNIFI e nelle parti comuni (tra cui quelle non occupate/utilizzabili) la manutenzione verrà effettuata a cura di UNIFI;
 - b) nelle parti occupate in via esclusiva da ESTAR la manutenzione verrà effettuata a cura di ESTAR.
- Per la realizzazione di dette manutenzioni, ESTAR valuterà l'opportunità di utilizzare il medesimo Operatore Economico individuato da UNIFI e con il quale UNIFI ha sottoscritto il relativo contratto.

ART. 4

Le Manutenzioni Ordinarie Impiantistiche saranno effettuate sul complesso immobiliare "*Villa La Quiete alle Montalve*" da UNIFI.

ART. 5

I Servizi di pulizia, accoglienza, vigilanza, etc. nonché quello per la messa a disposizione dei distributori automatici di bevande e snack verranno gestiti da UNIFI.

ART. 6

UNIFI anticiperà le spese di gestione ordinaria, compreso il pagamento di tasse e tributi, elaborerà la contabilità delle spese sostenute e poi le ripartirà tra i Concessionari, secondo le percentuali di cui all'Art. 1 del presente Accordo.

ESTAR provvederà a rimborsare tali spese sostenute e documentate, entro 60 giorni dalla espressa richiesta di rimborso da parte di UNIFI, mediante bonifico bancario.

ART. 7

Le Manutenzioni Straordinarie degli spazi collocati all'interno delle aree date in concessione verranno effettuate a cura di ESTAR, con la collaborazione di Regione Toscana, proprietaria dell'immobile, ed UNIFI.

Nelle zone occupate in via esclusiva da UNIFI, stante le peculiarità da un punto di vista architettonico e vincolistico, la manutenzione verrà effettuata da UNIFI.

ART. 8

Per l'assunzione e la relativa ripartizione dei costi delle Manutenzioni straordinarie aventi ad oggetto gli spazi collocati all'interno delle aree date in concessione, si procederà come di seguito:

- a) come stabilito dall'art.3, comma 3, lett.b) dell'Accordo di collaborazione (approvato con Deliberazione GRT n. 835/2020), UNIFI concorre al finanziamento per l'intervento di manutenzione straordinaria delle facciate, coperture e chiostrine interne (in pianta A, B e C), nel limite dell'importo massimo di € 2.500.000,00;
- b) per le manutenzioni straordinarie eventualmente necessarie e diverse rispetto a quelle di cui al precedente punto a), la ripartizione tra i concessionari avverrà secondo le percentuali di cui all'Art. 1 del presente Accordo.

ART. 9

Per le pratiche antincendio e la gestione coordinata della sicurezza, deve essere individuato un Coordinatore (richiesto anche dai VV.F. e dal D.Lgs. n.81/2008).

Tale ruolo viene assunto da UNIFI.

ART.10

Il presente Accordo ha durata dalla sua sottoscrizione fino al 30/06/2026, data di scadenza del Disciplinare di concessione salvo suo rinnovo.

Quanto contenuto nell'Accordo trova applicazione anche ai rapporti tra le parti, prima della sua formalizzazione, a partire dal 01/01/2023 (data del passaggio della gestione operativa del FORMAS dall'AOU Meyer a ESTAR disposto con Deliberazione GRT n. 1097/2022).

ART. 11

Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente e verrà registrato solo in caso d'uso, a cura ed a spese della Parte interessata.

L'imposta di bollo sarà assolta virtualmente ed è da intendersi a carico di entrambe le parti in misura uguale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Università degli Studi di Firenze

Il Rettore

Prof.ssa Alessandra Petrucci

ESTAR

Il Direttore Generale

Dott. Massimo Braganti

Tabella Riassuntiva Piano Terra- Ipotesi Manutenzione Ordinaria		mq
Locali concessi a Meyer a cui è subentrato ESTAR		950,53
Locali concessi a UNIFI		1.258,75
DISIMPEGNI E LOCALI COMUNI		771,06
CHIOSTRINE		982,85
Superficie Netta Totale Piano		3.963,19

Tabella Riassuntiva Piano Primo- Ipotesi Manutenzione Ordinaria		mq
Locali concessi a Meyer a cui è subentrato ESTAR		322,06
Locali concessi a UNIFI		1.030,31
DISIMPEGNI E LOCALI COMUNI		499,50
Superficie Netta Totale Piano		1.851,87


PIANO SECONDO - Ipotesi Manutenzione Ordinaria		mq
Locali ad uso Comuni		1283,97
Superficie Netta Totale Piano		1283,97

PIANO TERZO - Ipotesi Manutenzione Ordinaria		mq
Locali ad uso Comuni		700,33
Superficie Netta Totale Piano		700,33


PIANO INTERRATO - Ipotesi Manutenzione Ordinaria		mq
Locali concessi ad UNIFI		1034,05
Locali ad uso Comuni		73,78
Superficie Netta Totale Piano		1107,83

Tabella Riassuntiva Piano Primo- Ipotesi Manutenzione Ordinaria	mq	Totale	% di occupazione	mq calcolati sulle percentuali di occupazione
Locali concessi a Meyer a cui è subentrato ESTAR	1.272,59	4.595,70	27,69	
Locali concessi a UNIFI	3.323,11		72,31	
DISIMPEGNI E LOCALI COMUNI	4.311,49	4.311,49	ESTAR	1.193,89
Superficie Netta Totale	8.907,19		UNIFI	3.117,60

Tabella Riassuntiva Piano Primo- Ipotesi Manutenzione Ordinaria	mq (A)	Quota parte mq dei locali comuni (B)	A+B	% sul totlae
Locali concessi a Meyer a cui è subentrato ESTAR	1.272,59	1.193,89	2.466,48	27,69
Locali concessi a UNIFI	3.323,11	3.117,60	6.440,71	72,31



- LEGENDA**
(MANUTENZIONE ORDINARIA)
- LOCALI AD USO ESCLUSIVO UNIFI**
- Locali utilizzati dall'Università degli Studi di Firenze
 - Locali non utilizzabili e/o inagibili dell'Università degli Studi di Firenze
- LOCALI CONCESSI A MEYER a cui è subentrata ESTAR**
- Locali assegnati a ESTAR
 - Locali non utilizzabili e/o inagibili assegnati a ESTAR
- LOCALI IN USO COMUNE**
- Locali comuni e disimpegni
- LOCALI DELLA REGIONE TOSCANA**
- Locali Regione Toscana



- LEGENDA**
(MANUTENZIONE ORDINARIA)
- LOCALI AD USO ESCLUSIVO UNIFI**
- Locali utilizzati dall'Università degli Studi di Firenze
 - Locali non utilizzabili e/o inagibili dell'Università degli Studi di Firenze
- LOCALI CONCESSI A MEYER a cui è subentrato ESTAR**
- Locali assegnati a ESTAR
 - Locali non utilizzabili e/o inagibili assegnati a ESTAR
- LOCALI IN USO COMUNE**
- Locali comuni e disimpegni
 - Locali comuni non utilizzabili e/o inagibili
- LOCALI DELLA REGIONE TOSCANA**
- Locali Regione Toscana



LEGENDA

(MANUTENZIONE ORDINARIA)

LOCALI IN USO COMUNE

Locali comuni e disimpegni

Locali comuni non utilizzabili
e/o inagibili

LOCALI DELLA REGIONE TOSCANA

Locali Regione Toscana






Tabella Riassuntiva Piano Terra- Ipotesi Manutenzione Straordinaria		mq
Locali concessi a Meyer a cui è subentrato ESTAR		903,66
Locali concessi a UNIFI		1.258,75
DISIMPEGNI E LOCALI COMUNI		692,72
CHIOSTRINE		982,85

Superficie Netta Totale Piano 3.837,98

Tabella Riassuntiva Piano Primo- Ipotesi Manutenzione Straordinaria		mq
Locali concessi a Meyer a cui è subentrato ESTAR		322,06
Locali concessi a UNIFI		1.030,31
DISIMPEGNI E LOCALI COMUNI		499,50

Superficie Netta Totale Piano 1.851,87

PIANO SECONDO - Ipotesi Manutenzione Straordinaria		mq
Locali ad uso Comuni		1283,97

Superficie Netta Totale Piano 1283,97

PIANO TERZO - Ipotesi Manutenzione Straordinaria		mq
Locali ad uso Comuni		700,33

Superficie Netta Totale Piano 700,33

PIANO INTERRATO - Ipotesi Manutenzione Straordinaria		mq
Locali concessi ad UNIFI		1034,05
Locali ad uso Comuni		73,78

Superficie Netta Totale Piano 1107,83


Tabella Riassuntiva Piano Primo- Ipotesi Manutenzione Straordinaria		mq	Totale	% di occupazione	mq calcolati sulle percentuali di occupazione
Locali concessi a Meyer a cui è subentrato ESTAR		1.225,72	4.548,83	26,95	741,23
Locali concessi a UNIFI		3.323,11		73,05	
DISIMPEGNI E LOCALI COMUNI		2.750,80	2.750,80	ESTAR	741,23
Superficie Netta Totale		7.299,63		UNIFI	2.009,57

Tabella Riassuntiva Piano Primo- Ipotesi Manutenzione Straordinaria		mq	Totale	% di occupazione	mq calcolati sulle percentuali di occupazione
CHIOSTRINE		982,85	982,85	26,95	264,84
Superficie Netta Totale		982,85		73,05	
				ESTAR	
				UNIFI	718,01


UNIFI contribuisce alle spese di manutenzione straordinaria per un importo totale di 2.500.000€ per facciate coperture e chiostrine a cui devono essere già sottratti i lavori per la messa in sicurezza dei tetti

Tabella Riassuntiva Piano Primo- Ipotesi Manutenzione Straordinaria		mq (A)	Quota parte mq dei locali comuni (B)	A+B	% sul totale
Locali concessi a Meyer a cui è subentrato ESTAR		1.225,72	741,23	1.966,95	26,95
Locali concessi a UNIFI		3.323,11	2.009,57	5.332,68	73,05

7.299,63





- LEGENDA**
(MANUTENZIONE STRAORDINARIA)
- LOCALI AD USO ESCLUSIVO UNIFI**
- Locali utilizzati dall'Università degli Studi di Firenze
 - Locali non utilizzabili e/o inagibili dell'Università degli Studi di Firenze
- LOCALI CONCESSI A MEYER a cui è subentrato ESTAR**
- Locali assegnati a ESTAR
 - Locali non utilizzabili e/o inagibili assegnati a ESTAR
- LOCALI IN USO COMUNE**
- Locali comuni e disimpegni
 - Chiostrine
- LOCALI DELLA REGIONE TOSCANA**
- Locali Regione Toscana





LEGENDA

(MANUTENZIONE STRAORDINARIA)



LOCALI AD USO ESCLUSIVO UNIFI

-  Locali utilizzati dall'Università degli Studi di Firenze
-  Locali non utilizzabili e/o inagibili dell'Università degli Studi di Firenze


LOCALI CONCESSI A MEYER a cui è subentrato ESTAR

-  Locali assegnati a ESTAR
-  Locali non utilizzabili e/o inagibili assegnati a ESTAR

LOCALI IN USO COMUNE

-  Locali comuni e disimpegni
-  Locali comuni non utilizzabili e/o inagibili

LOCALI DELLA REGIONE TOSCANA

-  Locali Regione Toscana



LEGENDA

(MANUTENZIONE STRAORDINARIA)


LOCALI IN USO COMUNE

- Locali comuni e disimpegni
- Locali comuni non utilizzabili e/o inagibili

LOCALI DELLA REGIONE TOSCANA

- Locali Regione Toscana





STIMA INTERVENTI ADEGUAMENTO VILLA LA QUIETE - rev. 2023-05-11

Progetto FTE - R.T. - Stime intervento restauro tetti e facciate	Lavori	Spese prof.li al 15%	IVA	TOTALE FTE Tetti e facciate	Incidenza sull'intero immobile	
	1.820.000,00 €	273.000,00 €	242.060,00 €	2.335.060,00 €	300,36	€/mq

Indice costi restauro leggero (Ordine Architetti FI) dal 2012 al 2023		
€/mq - 2012	Rivalutazione 2012-2023	€/mq - 2023
690,88 €	21%	835,96 €

Superfici interne						
	UNIFI	ESTAR	P. Comuni	Inutilizzata	TOTALE	
Piano Interrato	1034,05		73,78		1107,83	mq
Piano Terra	943,11	836,25	809,29	272,63	2861,28	mq
Piano Primo	358,44	315,65	343,84	802,76	1820,69	mq
Piano Secondo				1283,97	1283,97	mq
Piano Terzo				700,33	700,33	mq
TOTALE	2335,6	1151,9	1226,91	3059,69	7774,1	mq

Stima adeguamenti interni impianti e VVF (recupero)	Incidenze €/mq		TOTALE STIME intervento restauro tetti e facciate	TOTALE STIME ADEGUAMENTO COMPLESSIVO
	Impianti	VVF		
Parti utilizzate	360,00	175,00	2.335.060,00 €	5.020.962,77 €
Parti NON utilizzate	36,00	17,50		
Superficie UNIFI	840.816,00 €	408.730,00 €		
Superficie ESTAR	414.684,00 €	201.582,50 €		
Superficie P. Comuni	441.687,60 €	214.709,25 €		
Superficie Inutilizzata	110.148,84 €	53.544,58 €		
TOTALE STIME ADEGUAMENTI IMPIANTI E VVF	1.807.336,44 €	878.566,33 €		

Rep. _____

CONTRATTO DI COMODATO

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno (.....) del mese di in Calenzano, presso la sede del Comune di Calenzano, Piazza V. Veneto, n. 12,

TRA

- **COMUNE DI CALENZANO** (codice fiscale e partita iva 01007550484) rappresentato dal Sig., nato il, in qualità didel Comune di Calenzano, presso il quale è domiciliato per la carica, autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale n. del (Comodante);

E

- **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE** (codice fiscale e partita iva 01279680480) rappresentata dal Sig., nato a (...) il, in qualità di Delegato dell'Università degli Studi di Firenze, presso la quale è domiciliato per la carica, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università stessa con deliberazione in data, repertorio n./2023, protocollo n. del (Comodatario).

PREMESSO

– che con Accordo di programma, stipulato in data 31/05/2002, il Rettore dell'Università degli Studi di Firenze, il Presidente della Provincia di Firenze ed il Sindaco del Comune di Calenzano hanno inteso promuovere il trasferimento nel Comune di Calenzano del Corso di Laurea in Disegno Industriale;

– che il Comune di Calenzano, nell'ambito degli impegni sottoscritti con il predetto Accordo di Programma, si è impegnato a realizzare sul proprio territorio, sulla base di un progetto concordato fra le parti, la sede per ospitare il Corso di Laurea in Disegno Industriale in modo

tale da soddisfare le esigenze dell'Università, consentendo un miglioramento della propria funzionalità operativa e, al tempo stesso, al fine di promuovere importanti sinergie fra Università e sistemi economici locali, stimolando l'attitudine delle imprese alla ricerca e all'innovazione di processo e di prodotto e, in via più generale, promuovendo l'apertura della struttura universitaria al mondo della produzione;

– che il Corso di Laurea in Disegno Industriale si è insediato, dall'inizio dell'anno 2003, in una sede provvisoriamente allestita dal Comune di Calenzano in attesa della assegnazione all'istituzione universitaria della sede definitiva;

– che l'Amministrazione comunale e l'Università degli Studi hanno ribadito la scelta per la collocazione a Calenzano della nuova sede del Corso di Laurea con la sottoscrizione, da parte del Sindaco e del Rettore, in data 27 maggio 2008 di un Accordo di programma integrativo di quello siglato in data 31.05.2002;

– che in relazione ai predetti Accordi il Comune di Calenzano si è impegnato a concedere in comodato d'uso a titolo gratuito per anni 10 (dieci) all'Università degli Studi di Firenze, con vincolo a rinnovare tale assegnazione per la stessa durata, l'immobile acquisito in proprietà dalla Calenzano Comune S.r.l., società unipersonale del Comune di Calenzano, e da quest'ultima assegnata in locazione al Comune di Calenzano;

– che con il giorno 23 ottobre 2022 è terminato il primo decennio del comodato in uso e che, come sopra ricordato, e le due Parti esprimono concordemente la loro volontà di rinnovare tale assegnazione per uguale periodo;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo n.1

Il Comune di Calenzano concede in comodato a titolo gratuito all'Università degli Studi di Firenze, ai sensi dell'art. 1803 C.C. e seguenti, l'immobile di proprietà della Calenzano

Comune S.r.l., società unipersonale del Comune di Calenzano, nella sua disponibilità sulla scorta di specifico contratto di locazione, sito a Calenzano fra la via S. Pertini, la via Nuova e la via R. Bordoni.

L'immobile consiste in una porzione di edificio su area posta in Comune di Calenzano, avente una superficie lorda di mq. 4909 ca, su tre piani fuori terra, con annessi resedi pertinenziali, parti condominiali e con annesso parcheggio pertinenziale al primo piano interrato dell'edificio, avente una superficie lorda di circa 1.736 mq., il tutto come meglio individuato nelle planimetrie in scala 1:200, depositate in catasto, che si allegano al presente atto sotto le lettere "A", "B", "C", "D" ed "E".

Non costituisce oggetto del presente Comodato, e pertanto resta nella piena disponibilità del Comune di Calenzano, lo spazio posto al piano terra dell'immobile sopra indicato, meglio individuato nell'allegata planimetria come "spazio polifunzionale" e contrassegnato da colorazione

Articolo n. 2

L'Università si impegna a stabilire e mantenere per tutta la durata del comodato la sede del Corso di laurea in Disegno Industriale presso l'immobile concesso in uso di cui sopra, utilizzando il medesimo per lo svolgimento esclusivo delle attività formative e per le connesse attività organizzative e amministrative del predetto Corso di Laurea.

Gli elementi di arredo ed attrezzature presenti all'interno dei locali sono di proprietà dell'Università che s'impegna alla loro manutenzione e/o sostituzione con onere a proprio carico.

Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire l'immobile in uso con cura e massima diligenza, a non destinarlo per usi che non siano quelli sopra previsti, a non cedere, neppure temporaneamente, l'uso a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, e di restituire al

comodante, al termine del comodato, l'immobile nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento d'uso.

Articolo n. 3

L'Università degli Studi di Firenze consente l'utilizzo della sala posta al piano terreno dell'edificio, evidenziata nell'allegata planimetria con il colore, per attività culturali ed istituzionali promosse dall'Amministrazione comunale, compatibilmente con i programmi di utilizzazione da parte dell'Università.

A sua volta l'Amministrazione comunale consente l'utilizzo dello spazio espositivo posto al piano terra dell'immobile, quale indicato all'ultimo comma del precedente art.1, per attività promosse dal Corso di laurea in Disegno Industriale, compatibilmente con i programmi di utilizzazione dello spazio stesso da parte del Comune di Calenzano.

Saranno definite con successivi separati accordi le modalità per l'utilizzo dei predetti locali.

Articolo n. 4

La durata del presente contratto è stabilita in 10 (dieci) anni decorrenti dal 24 ottobre 2022, scadenti pertanto il 23 ottobre dell'anno 2032, stante che l'immissione in possesso dell'immobile in questione è proseguita senza soluzione di continuità alla scadenza del primo decennio del comodato così disciplinato dal contratto del rep.

Con l'immissione in possesso nell'immobile il Comodatario assume l'onere della gestione ed il controllo dell'immobile con tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono.

Il Comodante si riserva la facoltà di effettuare periodici sopralluoghi per verificare il rispetto delle condizioni pattuite.

In tal caso il Comune dovrà comunicare almeno due giorni prima la data della visita e concordarne l'orario con il personale universitario.

Il presente atto potrà risolversi prima della scadenza naturale di comune accordo tra le parti.

Articolo n. 5

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'utilizzo dell'immobile per lo scopo per cui viene concesso sono a totale carico del Comodatario, ivi comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo quali: le spese di riscaldamento, energia elettrica, acqua, asporto rifiuti, pulizia, custodia, assicurazioni, manutenzione ordinaria edificio e caldaia, ascensore ed estintori.

Sono espressamente escluse le imposte gravanti sul patrimonio per le quali il Comune non potrà chiedere all'Università alcun rimborso.

Ogni e qualsiasi lavoro, di iniziativa del Comodatario, che concorresse comunque a modificare lo stato di consistenza dell'immobile, così come il posizionamento di eventuali apparecchiature fisse, deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Comune di Calenzano, il quale, nel concedere l'autorizzazione, potrà vincolarla all'obbligo per il comodatario, di ripristinare l'immobile a propria cura e spese affinché la restituzione dello stesso avvenga nello stato in cui si trovava all'atto della stipulazione del presente atto.

Qualora tale obbligo non sia imposto, sarà facoltà discrezionale del comodatario la rimessa in pristino dei locali al momento della riconsegna dell'immobile per fine comodato.

Le spese per riparazioni, migliorie o modifiche eventualmente eseguite dal comodatario non comporteranno per il comodante alcun obbligo di rimborso o indennità e saranno da quest'ultimo acquisite.

Il Comune da parte sua, secondo quanto previsto dal 1° punto dell'Accordo di programma integrativo, si impegna a garantire l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che si renderanno necessari, anche per il tramite della sua società Calenzano Comune S.r.l. proprietaria dell'immobile.

Articolo n. 6

Le parti si danno atto che l'Università assume a proprio carico gli obblighi di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza D.lgs 81/08 e ss. mm..

Articolo n. 7

Il Comodatario si impegna ad utilizzare l'immobile oggetto del comodato custodendolo e conservandolo con la diligenza del buon padre di famiglia, nonché a restituirlo al Comune alla scadenza del contratto, libero da persone e cose.

Articolo n. 8

Il Comodatario garantisce il comodante contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri o di terzi in genere, e lo solleva da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti propri o di terzi per eventuali danni derivanti dall'immobile in oggetto, fatte salve eventuali responsabilità che non siano direttamente attribuibili alla gestione dell'immobile da parte dell'Università.

Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi in materia di comodato.

Articolo n. 9

A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambi le parti.

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Firenze.

Articolo n.10

Il presente atto è soggetto a imposta fissa di registro ai sensi dell'art.5, punto 4 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26.4.86 n. 131.

Le spese contrattuali inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico dell'Università degli Studi di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto in triplice copia.

p. il Comune di Calenzano

p. l'Università degli Studi di Firenze

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Firenze

Dichiarazione protocollo n. P10118783 del 18/05/2012
Planimetria di u.i.u. in Comune di Calenzano
Via Sandro Pertini

cat. 93/1-93/2-


Identificativi Catastali:
Sezione:
Foglio: 66
Particella: 3072
Subalterno: 1

Compilata da:
D'alo' Marco
Iscritto all'albo:
Geometri
Prov. Prato

N. 262

Sheda n. 2 Scala 1:500

Allegato "B4"




10 metri

**Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Firenze**

Scheda n. 3 Scala 1:500

Dichiarazione protocollo n° P10118783 del 18/05/2012	
Planimetria di u.i.u. in Comune di Calenzano	
Via Sandro Pertini	
Identificativi Catastali:	Compiata da: D'Alò Marco
Sezione: Foglio: 66	Iscritto all'albo: Geometri
Particella: 3072	Prov. Prato
Subalterno: 1	N. 262

Allegato "C"



10 metri

Agenda del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Firenze

Dichiarazione protocollo n. P10118783 del 18/05/2012
Planimetria di u.i.u. in Comune di Calenzano
Via Sandro Pertini

cir. 93/1-93/2-


Identificativi Catastali:
Sezione:
Foglio: 66
Particella: 3072
Subalterno: 1

Compilata da:
D'alo' Marco
Iscritto all'albo:
Geometri
Prov. Prato

N. 262

Scheda n. 4 Scala 1:500

Allegato "D"



10 metri

Data: 23/10/2012 - n. 1
Totale schede: 1
Ultima planimetria: atti

DLAMRC65E01G999X
Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A3(297x420)

n. 1 Scala 1: 200

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio provinciale di
Firenze


Dichiarazione protocollo n. FI0237759 del 22/10/2012
Foglio: 66 - Particella: 3072 - Subalterno: 502 >
Planimetria di u.i.u. in Comune di Calenzano
Via Nuova civ. 8

Identificativi Catastali:
Sezione:
Foglio: 66
Particella: 3072
Subalterno: 502

Compilata da:
D'alo' Marco
Isritto all'albo:
Geometri
Prov. Prato N. 00262

PIANO PRIMO INTERRATO


Allegato 4 E



LATO VIA NUOVA

LATO VIA RICCARDO BORDONI

10 metri



Data: 23/10/2012 - n. 15859 - Richiedente: DLAMRC65E01G999X

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI PALAZZO VEGNI - FIRENZE

L'anno e il giorno dell'ultima firma digitale apposta in Firenze

TRA

- **il Comune di Firenze**, codice fiscale n. 01307110484, con sede in Palazzo Vecchio, P.zza Signoria, Firenze, qui rappresentato da....., C.F._____ nato/a a _____ il _____, non in proprio ma in qualità di _____ del Comune di Firenze ed in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1332 del 5.3.2021, esecutiva e secondo quanto previsto dal Regolamento Generale per le attività contrattuali del Comune di Firenze (per brevità successivamente denominato concedente);

E

- **l'Università degli Studi di Firenze**, con sede in Firenze, Piazza San Marco 4, codice fiscale n. 01279680480, in persona del _____, nato a _____, non in proprio ma in qualità di _____, in base al _____ visto il deliberato del Consiglio di Amministrazione del _____

E

- **la Scuola Normale Superiore**, con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri 7, codice fiscale n. 8000 050507, in persona di _____ nato/a a _____ il _____, non in proprio ma in qualità _____ della Scuola Normale Superiore, giusto verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della Scuola Normale Superiore del _____,
(per brevità successivamente denominati concessionari)

PREMESSO CHE:

- il Comune di Firenze è proprietario dell'immobile posto in Firenze, Via San Niccolò 89/a – 91 – 93 - 95, denominato Palazzo Vegni, censito al N.C.E.U. del Comune di Firenze al Foglio 174, part. 80, subb. 500,501,502,503,504; part. 83 subb. 508,509,510; part. 150, sub. 500; part. 151, 152 e 153 ed al N.C.T. del Comune di Firenze al Foglio 174, part. 154;

- tale immobile fa parte del demanio comunale ed è sottoposto a vincolo architettonico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 42/2004, come da Decreto Dirigenziale del Ministero per i Beni Culturali;
- che in data 21 luglio 2021 con Rep. 65260 è stato stipulato fra le parti un Atto accessivo alla concessione che, fra l'altro, espressamente prevede:
 - all'art.9 che le spese ordinarie e straordinarie di qualunque natura, in corso di rapporto, sono a carico dei concessionari che se le assumono per le porzioni di loro spettanza;
 - all'art.13 che Le spese per i consumi di acqua potabile, di energia elettrica, di gas, asportazione dei rifiuti solidi, ecc... relativi alla porzione immobiliare concessa faranno carico, per quanto di pertinenza, in via esclusiva a ciascuno dei concessionari, i quali dovranno pagarne l'ammontare agli aventi diritto, provvedendo anche a far intestare a proprio nome i relativi contatori ove possibile;
 - le modalità di ripartizione delle utenze, laddove non sia possibile procedere all'intestazione dei contatori a ciascun concessionario, saranno definite fra gli stessi e il concedente con apposito atto convenzionale;
 - all' art. 18-bis che le Parti si impegnano a sottoscrivere dalla stipula del presente atto un regolamento che disciplini la ripartizione degli spazi, le modalità di realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i criteri di ripartizione degli oneri tra i Concessionari e i criteri di ripartizione dei consumi per le utenze e per le spese relative allo smaltimento dei rifiuti. Nello stesso atto le Parti si impegnano a disciplinare i criteri di ripartizione degli oneri fra i concessionari ed il concedente per le parti in comune.
- in data _____l'Università degli studi di Firenze ha riconsegnato nella disponibilità del Comune di Firenze i locali posti al piano _____c.d. Altana che sono esclusi dalla concessione di cui all'Atto accessivo firmato in data 21 luglio 2021;
- che il Comune di Firenze con nota prot. 262806/2021 chiede di formalizzare gli atti previsti dall'art.18-bis dell'atto di concessione;

- i Concessionari, per addivenire al presente regolamento, hanno concordemente definito la ripartizione degli spazi esclusivi, degli spazi in condivisione fra i Concessionari medesimi posti al piano primo e gli spazi condominiali, in uso anche al Concedente, come evidenziato nelle planimetrie allegate (all. a);
- verificata l'impossibilità di partizione degli impianti e della conseguente installazione dei contatori intestati a ciascun Concessionario, ai fini della ripartizione delle spese sono state predisposte le tabelle millesimali sulla base della ripartizione delle superfici e volumi;
- le tabelle millesimali, allegate al presente atto (all. b), approvate sia dal concedente (Delibera_____) sia dai concessionari (Delibera Cda Unifi del_____ e Cda SNS del_____) sono così articolate:
 - a. Tabella "A" – Generale (solo per ripartizione spese inerenti il tetto , facciate e assicurazione)
 - b. Tabella "A.1" – Generale parte concessionata per le spese da ripartirsi tra UniFi e SNS
 - c. Tabella "A.2" – Generale parte concessionata per le spese da ripartirsi tra UniFi, SNS e Comune
 - d. Tabella "A.3" – Generale parte concessionata per le spese da ripartirsi tra UniFi, SNS e Comune con esclusione della parte Tarkovskij
 - e. Tabella "B.1" – Scale (parte dx)
 - f. Tabella "B.2" – Scale (parte sx)
 - g. Tabella "C.1" – Ascensore (parte dx)
 - h. Tabella "C.2" – Ascensore (parte sx)
 - i. Tabella "D" - Riscaldamento

TANTO CIO' PREMESSO

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

Le premesse e gli atti ivi richiamati fanno parte integrante del presente regolamento.

Art 2 DURATA

Il Regolamento decorre dal 01/10/2023 (comune di Firenze da 1° gennaio 2024 anche se si scrivesse questa data perché per loro andrà a bilancio dal nuovo anno) ed ha durata fino al termine della Concessione.

Art. 3 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA

1. Manutenzione ordinaria edile e affine

Gli interventi di manutenzione ordinaria edile e affine negli spazi ad uso esclusivo sono eseguiti da ciascun concessionario e dal concedente a propria cura e spese.

Sugli spazi in uso condiviso gli interventi sono eseguiti a cura dell'Università degli Studi di Firenze (UniFI) e le spese sono ripartite fra i concessionari secondo i millesimi della Tabella "A.1".

Gli interventi sulle parti condominiali sono eseguiti a cura dell'Università degli Studi di Firenze (UniFI) e le spese sono ripartite fra concedente e concessionari sulla base della Tab." A.2" (anche per eventuali interventi sulle fosse biologiche) e, se riguardanti le scale , gli ascensori, la centrale termica, sulla base delle specifiche tabelle, rispettivamente "B.1" e "B.2" scale , "C.1" e "C.2" ascensore, "D" Riscaldamento.

2. Manutenzione ordinaria impiantistica

Gli interventi di manutenzione ordinaria impiantistica e quelli di manutenzione ordinaria riguardante la sicurezza sono eseguiti su tutti gli spazi da UNIFI e ripartiti:

per gli interventi su spazi esclusivi "A.1";

per gli interventi su spazi in condivisione sono ripartiti sulla base della tabella "A.1";

per gli interventi sulle parti comuni sono ripartiti sulla base della tabella "A.2";

3. Manutenzione straordinaria

Ciascun concessionario interviene in proprio sugli spazi ad uso esclusivo. (Comune non è d'accordo per loro pagano i concessionari)

Gli interventi da eseguire sugli spazi in condivisione sono eseguiti a cura dell'Università degli Studi di Firenze (UniFI) e le spese sono ripartite fra i concessionari secondo i millesimi della Tabella "A.1".

Gli interventi sulle parti condominiali sono eseguiti a cura del Concedente e le spese sono ripartite fra concedente e concessionari sulla base della Tab."A.2" e, se riguardanti le scale l'ascensore o la centrale termica, delle specifiche tabelle, rispettivamente "B.1" e "B.2" scale, "C.1" e "C.2"- ascensore e "D" Riscaldamento.

Art. 4 SPESE UTENZA IDRICA ED ELETTRICA

Le spese per l'utenza idrica ed elettrica ivi compresa la luce scale e la forza motrice ascensore, **sono sostenute da Unifi alle quali sono intestate e** sono ripartite fra il Concedente e i Concessionari secondo i millesimi della Tab."A.3".

Poiché esiste un solo contatore per l'energia elettrica che contabilizza i consumi condominiali ed i consumi esclusivi di UNIFI, SNS e Comune di Firenze (Altana) non è possibile al momento suddividere i consumi elettrici relativi a luce scale, forza motrice ascensore dai consumi esclusivi. L'Università degli Studi di Firenze effettuerà gli interventi necessari per l'installazione di un contatore per la contabilizzazione dei consumi condominiali. Nelle more degli interventi di cui sopra le parti convengono di applicare per le spese per l'utenza elettrica condominiale una percentuale forfettaria del 5% dell'importo totale ripartita ~~Le spese per l'utenza idrica ed elettrica, ivi compresa la luce scale e la forza motrice ascensore, sono ripartite fra il Concedente e i Concessionari secondo i millesimi della Tab. A delle Tabelle Scale-Ascensore.~~ L'Università degli Studi di Firenze, nell'ambito degli interventi condominiali, si impegna ad escludere dall'impianto elettrico dell'immobile l'altana in uso al Comune di Firenze; quest'ultimo, qualora utilizzasse i locali in argomento, si impegna ad installare un contatore a defalco. Per quanto riguarda il consumo elettrico dell'altana. Per quanto attiene il consumo idrico i locali sull'altana sono esclusi in quanto non hanno adduzione.

Art. 5 SPESE RISCALDAMENTO (GAS)

La spesa per utenza gas **è sostenuta da Unifi ed** è ripartita secondo i millesimi della Tab. D.

Art. 6 SPESE DI PULIZIA, PORTIERATO E LOGISTICA.

1. Le spese di pulizia delle superfici in concessione è eseguita a cura dell'Università degli Studi di Firenze (UniFI) con spese ripartite nel seguente modo:
 - a. superfici esclusive e in condivisione Tab. "A.1"
 - b. superfici condominiali Tabella "A.2"
 - c. scala dx Tab. "B.1"
 - d. scala sx Tab."B.2"
 - e. ascensore dx Tab. "C.1"
 - f. ascensore sx Tab."C.2"
2. Le spese di portierato a cura dell'Università degli Studi di Firenze (UniFI) saranno ripartite tra i concessionari secondo la Tab. "A.1".
3. Le spese di logistica ripartite nel seguente modo:

- a. per le movimentazioni relative agli spazi esclusivamente assegnate ai concessionari e per quelli rimasti al concessionario le spese saranno sostenute da ciascun soggetto a propria cura e spese;
- b. per le movimentazioni relative agli spazi in condivisione tra i concessionari e per quelli condominiali le spese saranno ripartite tra i concessionari secondo la Tab. "A.1".

Art 7 TARI

Ciascun concessionario apre una propria utenza tari per una superficie corrispondente ai mq esclusivi aumentata, in proporzione, dei mq degli spazi ad uso condiviso spettanti a ciascuno e dei mq riparametrati relativi agli spazi condominiali e specificatamente: UNIFI mq_____, SNS mq_____, Comune di Firenze- "altana" mq_____, Comune di Firenze "appartamento Tarkovskij"mq_____.

Art. 8 VIGILANZA

La vigilanza, essendo attivo un contratto sull'edificio, sarà eseguita a cura dell'Università degli Studi di Firenze (UniFI) e le spese sono ripartite secondo i millesimi della tabella A.1 **fra concedente e concessionari**

Art.9 ASSICURAZIONE

Ogni ente attiva le coperture assicurative sulla quota parte di edificio nella misura individuata nella tabella A

Art. 10 SPESE TECNICHE PER OTTENIMENTO E RINNOVO CPI E RELATIVE SPESE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTICENDIO

L'attività tecnica per l'ottenimento del CPI e del suo rinnovo è svolta a cura di UNIFI; le relative spese tecniche

Gli interventi edilizi necessari per l'ottenimento del CPI o per il suo mantenimento sono ripartite fra Concedente

e concessionari secondo i millesimi di tabella A. **Riparametrata per gli spazi che non interessano il concedente;**

a norma dell'art. 8 dell'atto di Concessione ogni onere di manutenzione ordinaria e straordinaria faranno capo

al concessionario anche relativamente alle parti comuni.

Stesso criterio sarà seguito per eventuali interventi conseguenti a prescrizioni

Art 11 RICHIESTE DI RIMBORSI E PAGAMENTI

Unifi o il concedente nei casi elencati ai punti precedenti, rendiconta le spese effettuate con cadenza annuale ed effettuate nell'anno solare, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo ne chiede il rimborso secondo quanto disciplinato nel presente regolamento. Il pagamento avviene entro 30 giorni dalla richiesta.

Allegati:

- a. planimetrie

b. tabelle millesimali

c. tabelle divisioni spese

Spett.le
Università degli Studi di Firenze
P.zza S. Marco, 4 - 50121 Firenze
att.ne XXXXXXXXXXXXXXXX

e

Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi
Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze
att.ne XXXXXXXXXXXXXXXX

Prot. _____

Milano, [XX] 2023

Trasmessa tramite PEC: XXXXXXXXXXXXXXXX

Oggetto: Fondo iGeneration - Manifestazione di interesse non vincolante e accordo di confidenzialità relativi al progetto di acquisto tramite apporto del complesso immobiliare denominato “Monna Tessa” situato a Firenze nell’area di Careggi ai numeri 16, 16A e 18 di viale Pieraccini (l’“Immobile”), da riqualificare in residenza universitaria (l’“Operazione”)

Egregi Signori,

facendo seguito alle interlocuzioni intercorse, Investire SGR S.p.A. (la “Investire”), in qualità di società di gestione di, *inter alia*, un fondo comune di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato, denominato “iGeneration” (il “Fondo”), il quale risulta già costituito ed operativo, formula la presente manifestazione di interesse non vincolante (la “Manifestazione di Interesse”) al fine di confermare il nostro vivo interesse di carattere preliminare in relazione alla riqualificazione dell’Immobile come di seguito meglio descritto, da destinare prevalentemente a “Student Housing” ai termini ed alle condizioni meglio descritte nel prosieguo della presente.

1. PREMESSE

Investire ha da Voi appreso che:

- a) Università degli Studi di Firenze (“Università” o “UNIFI”) e Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi (“Azienda Ospedaliera” o “AOUC”) (unitamente definite la “Proprietà”) sono proprietarie dell’Immobile, anche definito “Monna Tessa”, situato a Firenze nell’area di Careggi ai numeri 16, 16A e 18 di viale Pieraccini che, risalendo la collina, attraversa l’area ospedaliera nella sua parte destra;
- b) l’Immobile è costituito da un grande fabbricato, che fino a poco tempo fa era destinato ad attività ospedaliere ed universitarie, corredato da fabbricati minori, ed è inserito in un’ampia area pertinenziale in gran parte destinata a parcheggio. Attualmente l’Immobile risulta libero ed inutilizzato e versa in uno stato manutentivo e di conservazione fatiscente;
- c) l’Immobile è diviso patrimonialmente in due parti pressoché uguali considerando come confine tra le due

proprietà un asse est-ovest che tronca in due parti il corpo centrale ubicato su via Pieraccini: l'Università è proprietaria della parte dell'Immobile posta a nord posta a sinistra dell'ingresso principale mentre l'Azienda Ospedaliera è proprietaria della parte dell'Immobile posta a sud, posta a destra dell'ingresso principale;

- d) la parte di proprietà di Università è rappresentata catastalmente nel Foglio di Mappa 25, particelle 73 sub 2, 74 sub 2, 144, la parte di proprietà dell'Azienda Ospedaliera è rappresentata catastalmente nel Foglio di Mappa 25, particelle 73 sub 1, 74 sub 1, 197 (454 ai terreni), 1536, 1537 aree urbane e 1527 al catasto terreni;
- e) l'edificio principale risulta edificato fra il 1913 e il 1920 e precedentemente aveva la denominazione di Villa Dauphine. Fra il 1923 e il '25 si ha traccia dell'esistenza dei primi fabbricati ospedalieri nell'area e la destinazione sanitaria della Villa venne sancita probabilmente all'inizio degli anni '30. L'edificio principale ha una forma ad U ed è articolato con sporgenze e rientranze sui diversi prospetti. L'accesso all'immobile, in fregio al viale Pieraccini, è identificato da una cancellata costituita da un portale in finta pietra nel quale si aprono un varco carraio centrale e due ingressi laterali pedonali. Il fronte di dimensione maggiore dell'edificio è parallelo al fronte stradale, e si trova in posizione arretrata rispetto alla cancellata esterna, mentre le due braccia sono perpendicolari. L'edificio consta di un piano seminterrato e quattro piani fuori terra; il piano terra è in posizione rialzata rispetto al piano stradale, con un dislivello di otto gradini. L'ingresso principale è ubicato verso il viale Pieraccini e vi si accede con un'ampia scala in pietra a cui è affiancata una rampa per disabili. L'edificio presenta una tipologia tipica dell'epoca di costruzione, con forma simmetrica rispetto all'ingresso centrale, da cui dipartono i corridoi di distribuzione interna, posti centralmente ai corpi di fabbrica a servizio dei vani distribuiti longitudinalmente e prospettanti sui due fronti principali. Le altezze interne sono di dimensione considerevole (oltre 4 m nei piani in elevazione), così come le aperture sui fronti. L'edificio è in muratura portante, i prospetti sono intonacati e la copertura è a falde;
- f) l'edificio principale ha una superficie utile lorda pari a 10.626 mq, di cui 2.184 mq distribuiti al piano interrato (con la presenza di 90 ambienti), 2.157 mq al piano terra (con la presenza di 180 ambienti), 2.157 mq al piano primo (con la presenza di 129 ambienti), 2.157 mq al piano secondo (con la presenza di 135 ambienti) e 1.971 mq al piano terzo (con la presenza di 98 ambienti). I fabbricati minori hanno nel complesso una superficie utile lorda pari a 896 mq.
- g) l'Immobile presenta alcune mancate conformità edilizio/urbanistiche, per sanare le quali saranno necessarie azioni specificatamente dedicate;
- h) l'Immobile sotto il profilo ambientale non è stato oggetto di attività inquinanti e in ogni caso sarà oggetto di una idonea due diligence ambientale;
- i) l'Immobile, ai sensi dello strumento urbanistico vigente, ricade in "ambito dell'insediamento recente (zona B)" fra le "dotazioni territoriali pubbliche" con simboli "complessi ospedalieri" (art. 36 NTA) e "università" (art. 34 NTA), in quanto facente parte del perimetro dell'Azienda "all'interno delle aree destinate a complessi ospedalieri è possibile insediare attività complementari che siano con essi compatibili"; si precisa che, per i complessi universitari "qualora il servizio pubblico esistente venga dismesso, è sempre consentito l'insediamento della destinazione direzionale e di servizio di cui al comma 2 (USO 3) dell'art.19 anche in immobili aventi SE>2.000 mq";
- j) ai fini urbanistici, pur non essendo precluso l'insediamento di uno studentato e/o struttura di accoglienza dotata di servizi comuni ("uso 3f: attività di ospitalità temporanea diversa dalle attività ricettive quali studentati – nel rispetto della legge 14.11.2000, n.338 e dell'Allegato A, DM MIUR 27/2011" – collegi, conventi, foresterie,



dotati di servizi a comune), non è possibile insediare una attività privata. A tal fine la Proprietà in data XXXX ha presentato specifica osservazione tardiva allo strumento urbanistico (l'“Osservazione”), il Piano Operativo (adottato in data 13.03.2023 e osservato in data 30.06.2023), visto l'interesse pubblico al fine di poter insediare una struttura privata convenzionata destinata ad accogliere studenti, pazienti dell'ospedale di Careggi e familiari di quest'ultimi, anche tramite l'introduzione di una specifica scheda urbanistica, trattandosi di immobile con SE>2.000mq;

- k) l'immobile risulta gravato dal vincolo paesaggistico (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche);
- l) l'Operazione prevede, in via preliminare, di insediare nell'immobile principale uno studentato a tariffe calmierate per oltre 480 posti letto con servizi e dotazioni comuni e nei due immobili secondari strutture di accoglienza per pazienti non degenti dell'ospedale di Careggi e i loro familiari;
- m) l'intervento di trasformazione dell'Immobile prevede la demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni incongrue e il recupero dell'Immobile nel rispetto dei caratteri tipologici ed architettonici originali;
- n) la Proprietà è interessata a valutare soluzioni innovative di partenariato pubblico-privato attraverso il conferimento in “apporto” dell'Immobile al Fondo al fine di assumere un ruolo attivo nella definizione dell'Operazione, con particolare riguardo al mix funzionale e alla definizione delle tariffe, nel rispetto della sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa da includere nel perimetro del Fondo;
- o) la Fondazione C.R. Firenze, coerentemente con la propria *mission* istituzionale, è interessata a valutare l'Operazione e a partecipare al capitale del Fondo;
- p) l'Università è interessata ad acquisire la porzione dell'Immobile di proprietà di Azienda per semplificare i processi e il buon esito dell'Operazione;
- q) visto l'obiettivo del PNRR del raggiungimento di 60.000 posti letto aggiuntivi, ovvero il 125% di posti in più rispetto al dato di partenza pari a 47.500 entro dicembre 2026, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha approvato il 12 maggio 2023 il Decreto Direttoriale n.469, contenente un “Avviso finalizzato all'individuazione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti che intendano rendere disponibili immobili da destinare ad alloggi o residenze universitarie”, con scadenza 11 luglio 2023, a cui l'Università ha candidato l'Immobile;
- r) la Proprietà e il Fondo congiuntamente definite anche le “Parti”.

2. INFORMAZIONI RIGUARDANTI INVESTIRE, IL FONDO E LE SUE FONTI DI FINANZIAMENTO

- a) Il Fondo è un fondo riservato a “investitori qualificati” ovvero a “investitori professionali” e alle altre categorie di investitori che possono sottoscrivere, acquistare e detenere quote dei FIA riservati, ai sensi e con le limitazioni previste dal DM 30/2015.
- b) Investire ha ottenuto i) una delibera di investimento da CDP Real Asset SGR S.p.A. (“CDP”), società di gestione del risparmio facente parte del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in nome e per conto del fondo di investimento denominato Fondo Nazionale Abitare Sociale (“FNAS”) a copertura del 50% delle risorse finanziarie necessarie per finalizzare il piano di investimenti del Fondo (la “Delibera Quadro”), ii) ulteriori delibere a titolo definitivo da ulteriori investitori istituzionali a copertura della rimanente quota del 50% del fabbisogno finanziario del Fondo e iii) il perfezionamento delle sottoscrizioni di equity sia di parte delle risorse di cui alla Delibera Quadro e sia di parte delle ulteriori delibere di cui al paragrafo ii) che precede. Tuttavia, per maggiore chiarezza, si precisa che CDP, nell'ambito della Delibera Quadro già citata, per permettere al Fondo di perfezionare

l'Operazione, dovrà finalizzare una ulteriore delibera (la "**Delibera di Sottoscrizione**") antecedente il trasferimento delle risorse finanziarie al Fondo, finalizzata ad accertare che le caratteristiche dell'Operazione siano congruenti con i criteri della Delibera Quadro.

- c) Investire agisce esclusivamente in qualità di società di gestione del Fondo, il quale – ai sensi dell'art. 36, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) – *“costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti del patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo”*. Investire, pertanto, non assume né assumerà alcun obbligo in proprio, né alcuna responsabilità in merito alle previsioni della presente Manifestazione di Interesse ovvero degli eventuali successivi contratti, che rilevano e rileveranno esclusivamente quali obbligazioni contratte nell'interesse del Fondo.

3. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Alla luce di quanto esplicitato nelle premesse, l'oggetto della presente Manifestazione di Interesse è il conferimento al Fondo, tramite apporto di bene in natura, dell'Immobile da parte dell'Università - a valle dell'acquisto da parte di quest'ultima della parte dell'Immobile oggi di proprietà dell'Azienda Ospedaliera – o da parte della Proprietà e successiva valorizzazione dell'Immobile a cura dello stesso Fondo. L'Operazione dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) destinazione d'uso: destinazione urbanistica compatibile con la destinazione ricettiva utile ad adibire il fabbricato da realizzarsi a residenza privata per studenti e pazienti, da commercializzare rispettivamente con formula long term e short term;
- b) numero minimo di posti letto: 480;
- c) sostenibilità: mix funzionale e piano tariffario compatibile con la sostenibilità economica-finanziaria dell'Operazione all'interno del Fondo.

Alla luce delle valutazioni preliminari svolte da Investire, sulla base della documentazione da Voi messa a disposizione fino a oggi, nonché alla luce di quanto sopra esposto, si rappresenta che, la valorizzazione dell'Immobile tramite conferimento al Fondo con contestuale emissione di quote di classe D ai sensi del Regolamento di Gestione del Fondo.

Si precisa, inoltre, che, ai sensi del Regolamento di Gestione del Fondo le Quote di Classe D sono riservate a tutti gli investitori che investono tramite apporto e presentano un rendimento obiettivo del 1% e risultano postergate, nelle distribuzioni di proventi e nelle restituzioni di capitale, alle altre classi di quote del Fondo.

4. DUE DILIGENCE

Per poter analizzare le potenzialità dell'Operazione, nonché analizzare le caratteristiche urbanistico-amministrative-ambientali, Investire ha la necessità, congiuntamente alla eventuale sottoscrizione per accettazione della presente da parte Vostra, di avere accesso ad una *dataroom* completa sull'Operazione e sull'immobile, al fine di poter svolgere una *due diligence* commerciale, tecnico, ambientale, legale e fiscale su quanto in argomento (la "**Due Diligence**"). Le spese e i compensi per tale Due Diligence saranno in ogni caso interamente a carico del Fondo anche qualora le parti non dovessero addivenire alla formalizzazione di un'offerta o alla sottoscrizione di accordi vincolanti in relazione all'Immobile. Per lo svolgimento dell'attività di Due Diligence, Investire intende avvalersi di consulenti e professionisti da nominarsi.



5. CONDIZIONI PER IL PROSIEGUO DELL'OPERAZIONE

inteso che, qualora la Due Diligence svolta dal Fondo, di cui al punto 4 che precede, non dovesse dare esito positivo, il Fondo si impegna a dare notizia dell'esito della Due Diligence alla Proprietà nell'immediato e le Parti concordano fin da ora che tale fattispecie comporterebbe la cessazione di ogni rapporto tra le Parti in relazione alla presente Manifestazione di Interesse, senza dar luogo ad alcuna responsabilità, neppure di natura precontrattuale, a carico di Investire, del Fondo, né a reciproche richieste di indennizzo o rimborso spese a qualsiasi titolo in relazione a essa.

6. TEMPISTICHE

Alla luce delle informazioni ricevute fino ad ora Investire produrrà entro alla Proprietà entro il **15 ottobre 2023** l'esito della due diligence al fine di offrire elementi di valutazione utili alla stessa per deliberare in merito alla fattibilità e alla convenienza del progetto, fermo restando che la medesima Proprietà sarà tenuta all'eventuale selezione del fondo e della SGR mediante procedimento ad evidenza pubblica ai sensi delle norme vigenti.

La presente manifestazione di interesse non costituisce invito a contrarre, né accettazione di alcuna offerta, proposta/opzione o contratto preliminare ai sensi degli articoli 1326, 1329, 1331 e 1351 del codice civile e, pertanto, non potrà dar luogo ad alcuna responsabilità, neppure di natura precontrattuale, a carico di Investire, del Fondo e/o della Proprietà, né a reciproche Vostre richieste di indennizzo o rimborso spese a qualsiasi titolo in relazione a essa.

REFERENTI

Per qualsiasi comunicazione relativa alla presente Manifestazione di Interesse potete fare riferimento a:

Per Investire SGR S.p.A.

Paolo Boleso: p.boleso@investiresgr.it

Ivo Amoroso: i.amoroso@investiresgr.it

Cinzia Staglianò: c.stagliano@investiresgr.it

Per Università degli Studi di Firenze

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Per Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

7. NATURA DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON VINCOLANTE

Resta inteso che la presente Manifestazione di Interesse ha natura non vincolante e non costituisce fonte di obbligazioni vincolanti per Investire, né per il Fondo, né per la Proprietà. Qualsiasi impegno vincolante potrà derivare solo dalla sottoscrizione tra le Parti di contratti definitivi e vincolanti, previa autorizzazione dei rispettivi organi deliberativi e ferme restando le condizioni previste nella presente.

8. RISERVATEZZA

La presente Manifestazione di Interesse e l'Operazione alla medesima sottesa sono strettamente riservate: è vietata la diffusione della presente Manifestazione di Interesse, della notizia sull'esistenza dell'operazione con il Fondo e con la Proprietà, dei suoi dettagli, nonché delle ulteriori informazioni e documenti scambiati relativamente all'operazione, salvo autorizzazione espressa di Investire o della Proprietà, oppure qualora le informazioni, dati o conoscenze siano già di dominio pubblico o ne sia ordinata la comunicazione ai sensi di legge o siano necessari per l'espletamento delle attività propedeutiche alla operatività del Fondo.



Sono parimenti strettamente riservate tutte le informazioni e i dati già messi a disposizione dalla Proprietà ai fini della redazione della Due diligence e quelli che saranno compresi nella *dataroom* completa sull'Operazione e sull'immobile di cui al precedente punto 4.

9. FORO COMPETENTE

La presente Manifestazione di Interesse è regolata dalla legge italiana. Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

* * * * *

A titolo di accettazione delle condizioni contenute nella presente. Vi preghiamo di restituirci copia della stessa debitamente siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce in segno di accettazione entro il **30 settembre 2023**.

Investire SGR S.p.A.
Direttore Generale
Dott. Domenico Bilotta

Per accettazione:

Luogo e data _____

Università degli Studi di Firenze

Luogo e data _____

Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi



Richiesta di attivazione procedure valutative per professore Associato ex art. 24, comma 5 Legge 240/2010			
Dipartimenti	SC	SSD	contratto RTD B)
Biologia	05/D1	BIO/09	CAREMANI MARCO
Fisica e Astronomia	02/C1	FIS/05	VERDINI ANDREA
Ingegneria dell'Informazione	09/F1	ING-INF/02	MADDIO STEFANO
Lettere e Filosofia	10/D4	L-FIL-LET/05	PIANO VALERIA
Matematica e Informatica 'Ulisse Dini'	01/A5	MAT/08	BRACCO CESARE
Matematica e Informatica 'Ulisse Dini'	01/A2	MAT/02	GIANNELLI EUGENIO
Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA)	06/D6	MED/26	PORTACCIO EMILIO
Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche 'Mario Serio'	06/I1	MED/36	DESIDERI ISACCO
Scienze della Salute (DSS)	06/H1	MED/40	SERAVALLI VIOLA
Scienze della Salute (DSS)	06/M2	MED/43	VAIANO FABIO
Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI)	07/I1	AGR/16	BIONDI NATASCIA
Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI)	07/B2	AGR/06	NERI FRANCESCO
Scienze per l'Economia e l'Impresa	13/B3	SECS-P/10	LOMBARDI SARA
Scienze per l'Economia e l'Impresa	13/A2	SECS-P/02	TAMPIERI ALESSANDRO
Scienze per l'Economia e l'Impresa	13/A1	SECS-P/01	GIOFFRE' ALESSANDRO
Scienze Politiche e Sociali	14/D1	SPS/09	TONARELLI ANNALISA

Programmazione triennale per gli anni 2023-2025 residua - modifiche settembre 2023		allegato 1
Dipartimento	PO - posizioni residue programmazione approvata dal Cda 31 marzo 2023	PO - posizioni residue con modifiche in approvazione CdA 28 settembre 2023
ARCHITETTURA (DIDA)	ICAR/08, ICAR/12, ICAR/19, ICAR/20, ICAR/15, ICAR/11, ING-IND/11, ICAR/14, ICAR/13	ICAR/12, ICAR/08, ICAR/19, ICAR/20, ICAR/15, ICAR/11, ING-IND/11, ICAR/14, ICAR/13
INGEGNERIA INDUSTRIALE (DIEF)	ING-IND/22, ING-IND/10	ING-IND/22, ING-IND/10
LETTERE E FILOSOFIA (DILEF)	M-FIL/04, L-ANT/05, M-FIL/08	M-FIL/08, M-FIL/04, L-ANT/05,
NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA DEL FARMACO E DELLA SALUTE DEL BAMBINO (NEUROFARBA)	M-PSI/01, MED/26, BIO/14, CHIM/08, 06/G1	M-PSI/01, MED/26, BIO/14, CHIM/08, 06/G1
SCIENZE GIURIDICHE (DSG)	IUS/07	IUS/07
SCIENZE POLITICHE E SOCIALI (DSPS)	SPS/02	SPS/10, SPS/02
in grassetto i SSD con priorità		

Tabella "Richiesta di attivazione procedure di posizioni di professore Ordinario nell'ambito della programmazione 2023" - allegato 2

Dipartimento	PO art. 18 c. 1	PO art. 18 c. 4 ter
ARCHITETTURA (DIDA)		SC 08/C1 (Design e progettazione tecnologica dell'architettura) SSD ICAR/12 (Tecnologia dell'architettura)
BIOLOGIA (BIO)		SC 05/11 (Genetica) SSD BIO/18 (Genetica)
CHIMICA 'UGO SCHIFF'	SC 03/A1 (Chimica analitica) SSD CHIM/01 (Chimica analitica)	
FISICA E ASTRONOMIA	SC 02/B2 (Fisica teorica della materia) SSD FIS/03 (Fisica della materia)	
INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (DICEA)		SC 08/A4 (Geomatichia) SSD ICAR/06 (Topografia e cartografia)
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE (DINFO)		SC 09/F1 (Campi elettromagnetici) SSD ING-INF/02 (Campi elettromagnetici)
INGEGNERIA INDUSTRIALE (DIEF)	SC 09/D1 (Scienza e tecnologia dei materiali) SSD ING-IND/22 (Scienza e tecnologia dei materiali)	
LETTERE E FILOSOFIA (DILEF)	SC 11/C5 (Storia della filosofia) SSD M-FIL/08 (Storia della filosofia medievale)	
MATEMATICA E INFORMATICA 'ULISSE DINI' (DIMAI)		SC 01/A4 (Fisica matematica) SSD MAT/07 (Fisica matematica)
MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA		SC 05/H1 (Anatomia umana) SSD BIO/16 (Anatomia umana)
NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA DEL FARMACO E DELLA SALUTE DEL BAMBINO (NEUROFARBA)	SC 11/E1 (Psicologia generale, psicobiologia e psicomotricità) SSD M-PSI/01 (Psicologia generale)	
SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE "MARIO SERIO"	SC 05/F1 (Biologia applicata) SSD BIO/13 (Biologia applicata)	
SCIENZE DELLA SALUTE (DSS)		SC 05/G1 (Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia) SSD BIO/14 (Farmacologia)
SCIENZE DELLA TERRA (DST)		SC 04/A1 (Geochemica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni) SSD GEO/08 (Geochemica e vulcanologia)
SCIENZE GIURIDICHE (DSG)		SC 12/B2 (Diritto del lavoro) SSD IUS/07 (Diritto del lavoro)
SCIENZE PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (DISEI)		SC 13/B4 (Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale) SSD SECS-P/11 (Economia degli intermediari finanziari)
SCIENZE POLITICHE E SOCIALI (DSPS)		SC 14/D1 (Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell'ambiente e del territorio) SSD SPS/10 (Sociologia dell'ambiente e del territorio)
STATISTICA, INFORMATICA, APPLICAZIONI "G. PARENTI" (DISIA)		SC 13/D2 (Statistica economica) SSD SECS-S/03 (Statistica economica)
STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA, ARTE E SPETTACOLO (SAGAS)	SC 11/A4 (Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose) SSD M-STO/07 (Storia del cristianesimo e delle Chiese)	
FORMAZIONE, LINGUE, INTERCULTURA, LETTERATURE E PSICOLOGIA (FORLILPSI)	SC 11/E3 (Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni) SSD M-PSI/05 (Psicologia sociale)	
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI (DAGR)		SC 07/B2 (Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali) SSD AGR/05 (Assestamento forestale e selvicoltura)
totali	8	13

sottolineato: il SSD per il quale è prevista l'attività assistenziale presso l'AOU Careggi



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
PERSONE E ORGANIZZAZIONE

Linee guida per la composizione delle Commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata dei professori ordinari e associati e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell'Università degli Studi di Firenze, secondo quanto disposto dai nuovi regolamenti emanati con i decreti rettorali, rispettivamente, del 7 aprile 2023, n. 343 (prot. n. 78058) e 27 febbraio 2023, n. 217 (prot. n. 43991).

1. Composizione delle Commissioni e requisiti dei commissari

Le Commissioni sono composte da tre professori ordinari per le procedure selettive dei professori ordinari e associati, e tre professori ordinari e/o associati per le procedure selettive dei ricercatori a tempo determinato.

Dopo la scadenza del bando, un componente è designato dal Consiglio del Dipartimento interessato tra i docenti interni o esterni all'Università degli Studi di Firenze; i restanti componenti sono sorteggiati rispettivamente da due terne proposte dal Consiglio del Dipartimento interessato e composte da professori di atenei diversi e non appartenenti all'Università degli Studi di Firenze. In ogni caso tutti i sette nominativi devono appartenere ad Atenei diversi, salvo impossibilità espressamente motivata nella stessa delibera del Consiglio di Dipartimento.

I componenti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando e, ove possibile, almeno uno al settore scientifico-disciplinare che determina il profilo della selezione; laddove siano indicati più settori scientifico-disciplinari, la Commissione è composta, ove possibile, da almeno un componente per ogni settore. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente, si attinge al macro settore al quale appartiene il settore concorsuale oggetto del bando. Tale evenienza è adeguatamente motivata nella delibera del Dipartimento.

Quando il Dipartimento, nell'ambito della propria programmazione, intenda proporre la copertura di più posti della medesima fascia nel medesimo settore concorsuale, l'Ateneo procede alla nomina di commissioni completamente diverse per ciascuna procedura di reclutamento.

Ai sensi della Carta Europea dei ricercatori, nella composizione della Commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.

Possono far parte delle Commissioni solo i professori ordinari e associati che:

- a) non hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*"Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici"* - 1. *Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata*

in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi);

- c) soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR 13 settembre 2016, n. 132;
- d) non siano membri del Comitato Universitario Nazionale (CUN), ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 16 gennaio 2006, n. 18 secondo cui *"i componenti del CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica."*;
- e) siano dotati di firma digitale, in applicazione della previsione di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), ai sensi del quale *"Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici [...]";*
- f) non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata (Rettore, Prorettore vicario, membri del Consiglio di amministrazione), rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali oppure non ricoprano cariche politiche (articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487);
- g) non siano tra loro parenti o affini fino al quarto grado incluso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172;
- h) non si trovino in una delle incompatibilità previste dagli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.

Per ragioni di opportunità, inoltre, i Commissari:

- a) non **ricoprano** l'incarico di Direttore di Dipartimento dell'Ateneo; in caso contrario devono astenersi dal partecipare alla proposta di chiamata;
- b) non sono tra loro legati dal vincolo di coniugio né hanno un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso né sono in uno stato di convivenza di fatto così come disciplinati dall'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.

Possono far parte delle Commissioni anche i professori che provengono da Università straniere o da istituzioni di ricerca con competenze scientifiche coerenti con la declaratoria del settore concorsuale oggetto del bando e appartenenti a un ruolo equivalente a quello di professore ordinario ai sensi del decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662 e che abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Di tali presupposti deve dare atto il Dipartimento nella delibera di proposta della Commissione sulla base del curriculum del professore individuato.

Formattato: Evidenziato

2. Adempimenti dei Dipartimenti

I Dipartimenti, preventivamente alla delibera di proposta dei nominativi, acquisiscono da parte di tutti i professori individuati le autocertificazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in merito ai requisiti di cui al paragrafo 1 delle presenti Linee guida e provvedono, a campione, ai relativi controlli.

Il Consiglio di Dipartimento, pertanto, individua le due terne di nominativi con la raccomandazione di inserire, almeno all'interno di una terna, ove possibile, tre professori che afferiscano al/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando.

È altresì richiesto, al fine di rispettare un adeguato equilibrio di genere, compatibilmente con il prioritario rispetto della precedente raccomandazione per la composizione delle terne in ordine all'afferenza al/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando, di inserire i nominativi dei commissari appartenenti al genere meno rappresentato in una unica terna. I Consigli di Dipartimento, in sede di approvazione della proposta dei nominativi, motivano **espressamente** l'eventuale mancato rispetto dell'equilibrio di genere.

Formattato: Evidenziato

Il Consiglio di Dipartimento indica i nominativi in **ordine alfabetico** all'interno di ciascuna terna secondo il seguente ordine:

TERNA A

n.1 prof. COGNOME e NOME (in ordine alfabetico) PA/PO – SC – SSD – Università di.....

n.2 prof. COGNOME e NOME (in ordine alfabetico) PA/PO – SC – SSD – Università di.....

n.3 prof. COGNOME e NOME (in ordine alfabetico) PA/PO – SC – SSD – Università di.....

TERNA B

n.4 prof. COGNOME e NOME (in ordine alfabetico) PA/PO – SC – SSD – Università di.....

n.5 prof. COGNOME e NOME (in ordine alfabetico) PA/PO – SC – SSD – Università di.....

n.6 prof. COGNOME e NOME (in ordine alfabetico) PA/PO – SC – SSD – Università di.....

In caso di omonimia deve essere indicata anche la data di nascita; in elenco precede il più anziano di età.

3. Procedura di sorteggio

Il sorteggio avviene in seduta pubblica a opera degli uffici dell'Amministrazione centrale, in particolare l'Unità di Processo "Amministrazione del personale docente e ricercatore".

Dopo la scadenza per la presentazione delle domande di ciascun bando di reclutamento, l'Unità di Processo richiede ai Dipartimenti interessati l'invio della delibera di proposta dei nominativi entro un termine indicativo trenta giorni, scaduto il quale viene fissata la data del sorteggio. Per i Dipartimenti che trasmettono le proposte di nomina successivamente al predetto termine, vengono

stabilite successive sedute di sorteggio.

Le date, gli esiti e tutte le informazioni relative alle procedure di sorteggio sono pubblicati sulla pagina <https://www.unifi.it/p11550.html>.

Il sistema informatico predisposto dall'Ateneo sorteggia un numero per ciascuna terna individuata dai Dipartimenti ed è valido per tutte le procedure selettive indette con lo stesso bando, sottoposte a sorteggio nella stessa seduta. Con decreto rettorale, i nominativi delle terne proposte dai Dipartimenti corrispondenti ai numeri sorteggiati, sono nominati componenti della Commissione insieme al componente designato.

In caso di dimissioni o rinuncia di uno o più commissari sorteggiati, per la sostituzione si procede a un nuovo sorteggio tra restanti nominativi della terna di appartenenza del commissario rinunciario o dimissionario originariamente proposta dal Dipartimento.

In caso di dimissioni o rinuncia dell'intera Commissione, il Consiglio di Dipartimento interessato provvede a deliberare un nuovo membro designato e due nuove terne di commissari sorteggiabili.

Università degli Studi di Firenze

Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240: comparazione tra il testo vigente e quello nuovo proposto.	
Legenda: nella colonna destra, rispetto al regolamento vigente, sono evidenziate: - in rosso le proposte di modifiche; - barrate ed evidenziate in giallo le cancellature.	
Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (testo vigente emanato con D.R. 27 febbraio 2023, n. 217)	Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Proposta nuovo testo)
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Ambito di applicazione	Articolo 1 – Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato e le procedure di chiamata diretta ai sensi della legge 4 novembre 2005, n. 230 per i ricercatori a tempo determinato, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei ricercatori e dal Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (Raccomandazione della Commissione Europea 2005/251/CE), nel rispetto della Direttiva 1999/70/CE (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e dell'articolo 24 della legge n. 240/2010 sia nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, sia nella formulazione in vigore dal 30 giugno 2022.	
2. Le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di cui al comma precedente si svolgono secondo le modalità e i limiti stabiliti all'articolo 14 del decreto-legge n. 36/2022, come introdotto dalla legge di conversione n. 79/2022.	
3. Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge n. 240/2010, già bandite alla data di entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge n. 240/2010 nel testo vigente fino 29 giugno 2022.	3. Alle procedure di reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge n. 240/2010, già bandite alla data di entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge n. 240/2010 nel testo

Università degli Studi di Firenze

	vigente fino 29 giugno 2022.
4. Dall'entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 240/2010, come modificato dalla legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, nelle procedure di cui al presente Regolamento deve farsi riferimento ai gruppi scientifico-disciplinari in luogo dei settori concorsuali e dei macrosettori.	
Articolo 2 - Natura del rapporto	Articolo 2 – Natura del rapporto
1. Le condizioni che regolano il rapporto e, in particolare, i diritti e i doveri che ne derivano, il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale sono disciplinate da un contratto di lavoro.	
2. Con riferimento alle incompatibilità trova applicazione l'articolo 28 del presente Regolamento.	
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme inerenti allo stato giuridico dei ricercatori a tempo indeterminato, in quanto applicabili.	
4. L'Università degli Studi di Firenze provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e alla responsabilità civile.	
5. La titolarità dei contratti disciplinati dal presente Regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli; costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.	
Articolo 3 - Tipologie contrattuali	Articolo 3 – Tipologie contrattuali
1. I ricercatori possono essere assunti sulla base delle seguenti tipologie di contratto:	
a) contratti di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 240/2010 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, di durata triennale, prorogabili per soli due anni per una sola volta, previa valutazione positiva delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242;	
b) contratti di cui alla lettera b) dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 240/2010, nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data	

Università degli Studi di Firenze

<p>anteriore all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, di durata triennale, non rinnovabili;</p>	
<p>c) contratti di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 240/2010 come modificato dalla legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, per una durata complessiva di sei anni, non rinnovabile.</p>	
<p>2. Ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge n. 240/2010, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al precedente comma 1, lettera b), del presente articolo, l'Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della medesima legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, secondo quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, lettera e), della stessa legge. La procedura è disciplinata dal Regolamento di Ateneo in materia di chiamata dei professori ordinari e associati.</p>	<p>2. Ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge n. 240/2010, nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al precedente comma 1, lettera b), del presente articolo, l'Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della medesima legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, secondo quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, lettera e), della stessa legge. La procedura è disciplinata dal Regolamento di Ateneo in materia di per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati.</p>
<p>3. Secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5-bis, della legge n. 240/2010, nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, l'Università, qualora disponga delle necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto, la chiamata di cui al comma 2 del presente articolo, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare. La procedura è disciplinata dal Regolamento di Ateneo in materia di chiamata dei professori ordinari e associati.</p>	<p>3. Secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5-bis, della legge n. 240/2010, nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, l'Università, qualora disponga delle necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto, la chiamata di cui al comma 2 del presente articolo, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare. La procedura è disciplinata dal Regolamento di Ateneo in materia di per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati.</p>
<p>4. Secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5, della legge n. 240/2010, come modificato dalla legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno, l'Università, su istanza dell'interessato, sottopone a valutazione il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore</p>	<p>4. Secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5, della legge n. 240/2010, come modificato dalla legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno, l'Università, su istanza dell'interessato, sottopone a valutazione il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore</p>

Università degli Studi di Firenze

associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge n. 240/2010. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore concorsuale di riferimento. La procedura è disciplinata dal regolamento di Ateneo in materia di chiamata dei professori ordinari e associati.	associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge n. 240/2010. In tali casi La valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore concorsuale di riferimento. La procedura è disciplinata dal regolamento di Ateneo in materia di per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati.
Articolo 4 - Impegno orario e oggetto della prestazione	Articolo 4 – Impegno orario e oggetto della prestazione
1. I contratti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.	
2. I ricercatori sono tenuti a svolgere attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti per un totale di 1500 ore di lavoro annue, di cui 350 ore dedicate ad attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, se in regime di tempo pieno e per un totale di 750 ore, di cui 200 ore dedicate ad attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, se in regime di tempo definito.	
3. L'attività di didattica frontale è svolta nei Corsi di Studio, di Dottorato di Ricerca e nelle Scuole di Specializzazione, sulla base delle esigenze dell'offerta formativa dell'Ateneo, con il seguente impegno:	
a) per i ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, da un minimo di 32 a un massimo di 72 ore se a tempo pieno e da un minimo di 21 a un massimo di 42 ore se a tempo definito;	
b) per i ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e lettera c), del presente Regolamento, da un minimo di 64 a un massimo di 96 ore se a tempo pieno, e da un minimo di 44 a un massimo di 64 ore se a tempo definito.	
4. Possono essere affidati e retribuiti insegnamenti nei Master esclusivamente:	
a) ai ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, cui siano state assegnate, nello stesso anno accademico, almeno 32 ore di attività didattica frontale se a tempo pieno o almeno 21 ore se a tempo definito;	
b) ai ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento, cui siano state assegnate, nello stesso anno accademico, almeno 64 ore di attività didattica frontale se a tempo pieno o almeno 44 ore se a tempo definito.	

Università degli Studi di Firenze

<p>5. I ricercatori afferenti a settori scientifico-disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale svolgono la predetta attività con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l'Università e le strutture sanitarie.</p>	
<p>6. Tenuto conto delle specifiche esigenze derivanti dalle previsioni dei singoli progetti nell'ambito del finanziamento PNRR, in deroga a quanto previsto dai commi precedenti, i titolari dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, banditi sugli stessi progetti, svolgono annualmente attività di didattica frontale nei Corsi di studio, di Dottorato di ricerca e nelle Scuole di specializzazione in una misura compresa tra un minimo di 8 e un massimo di 32 ore se a tempo pieno e tra un minimo di 8 e un massimo di 21 ore se a tempo definito.</p>	
<p>7. La misura del trattamento di missione è quella stabilita per i ricercatori dal Regolamento missioni dell'Ateneo.</p>	
<p>Articolo 5 – Programmazione</p>	<p>Articolo 5 – Programmazione</p>
<p>1. L'Ateneo procede alla stipula di contratti di lavoro subordinato per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato con fondi destinati a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, in sede di formulazione del bilancio di previsione, previa verifica delle risorse finanziarie e, nel caso dei contratti di cui all'articolo 3 comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento, dei punti organico disponibili nell'ambito della programmazione triennale.</p>	
<p>2. Per i posti di ricercatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento, gli oneri derivanti dall'attribuzione dei predetti contratti possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, con i quali si procede alla stipula di apposite convenzioni per un importo non inferiore al costo medio quindicennale di un professore associato, incrementato del 5% annuo per gli aumenti retributivi annuali. La convenzione è stipulata con il soggetto finanziatore prima dell'emanazione del bando di selezione.</p>	
<p>3. I posti di ricercatore di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera a) sono attivati nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 14, comma 6-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 36/2022, come introdotto dalla legge di conversione n. 79/2022.</p>	<p>3. I posti di ricercatore di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettere a) e b) sono attivati nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 14, comma 6-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 36/2022, come introdotto dalla legge di conversione n. 79/2022.</p>

Università degli Studi di Firenze

<p>4. Per l'attivazione delle procedure di finanziamento di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nel caso di specifici accordi con soggetti privati, questi ultimi versano la somma corrispondente al costo del contratto in un'unica soluzione o secondo le modalità stabilite dalla disciplina cui la convenzione è assoggettata. Il versamento in quote annuali è possibile solo previo accordo tra le parti. Il finanziatore esterno che concorda di corrispondere il finanziamento in quote annuali deve stipulare idonea garanzia d'importo corrispondente all'intero finanziamento proposto. Sono esentate dalla presentazione della suddetta garanzia le Aziende Ospedaliero-Universitarie e Sanitarie di riferimento</p>	<p>4. Per l'attivazione delle procedure di finanziamento di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nel caso di specifici accordi con soggetti privati, questi ultimi versano la somma corrispondente al costo del contratto in un'unica soluzione o secondo le modalità stabilite dalla disciplina cui la convenzione è assoggettata. Il versamento in quote annuali è possibile solo previo accordo tra le parti. Il finanziatore esterno che concorda di corrispondere il finanziamento in quote annuali deve stipulare idonea garanzia d'importo corrispondente all'intero finanziamento proposto. Sono esentate dalla presentazione della suddetta garanzia le Aziende Ospedaliero-Universitarie e Sanitarie di riferimento</p>
<p>5. Le attivazioni di posti finanziati su risorse esterne di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le proroghe di cui all'articolo 25 del presente Regolamento, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Collegio dei Revisori dei Conti.</p>	<p>5. Le attivazioni di posti finanziati su risorse esterne di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le proroghe di cui all'articolo 25 del presente Regolamento, sono approvate dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico e del Collegio dei Revisori dei Conti.</p>
<p>6. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1-bis, della legge n. 240/2010 come modificato dalla legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, l'Università degli Studi di Firenze, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente Regolamento, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca formalmente attribuite e remunerate, presso altre Università o istituti di ricerca, italiani o stranieri.</p>	
<p>7. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, l'Università degli Studi di Firenze riserva una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente Regolamento, ai soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge n. 79/2022, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 79/2022.</p>	

Università degli Studi di Firenze

Articolo 6 – Procedura di attivazione	Articolo 6 – Procedura di attivazione
1. La richiesta di attivare una procedura pubblica di selezione per l'assunzione di ricercatori mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del presente Regolamento è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta nella composizione riservata ai professori ordinari e associati, ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento. Nel caso delle delibere di attivazione di procedure per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, partecipano anche questi ultimi.	1. La richiesta di attivare una procedura pubblica di selezione per l'assunzione di ricercatori mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del presente Regolamento è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto , nella composizione ristretta ai professori ordinari e associati, ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento. Nel caso delle delibere di attivazione di procedure per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, partecipano anche questi ultimi.
2. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:	
a) la tipologia contrattuale che si intende attivare ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento ed eventuale prorogabilità;	
b) l'indicazione della modalità di reclutamento, nel caso di applicazione della procedura d'urgenza di cui all'articolo 33 del presente Regolamento;	
c) la copertura finanziaria e, nel caso dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento, dei punti organico, del contratto di ricercatore nell'ambito delle risorse per la programmazione triennale a ciò destinate dal Consiglio di Amministrazione;	c) la copertura finanziaria e, nel caso dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento, dei punti organico, del contratto di ricercatore nell'ambito delle risorse per la programmazione triennale a ciò destinate dal Consiglio di amministrazione ;
	c-bis) l'esatta ripartizione del punteggio totale tra le varie categorie di titoli previste dall'art. 10, laddove per le stesse il regolamento preveda un intervallo;
d) la fonte del finanziamento del contratto, qualora gravi su apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;	
e) il settore concorsuale e un profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;	
f) le motivazioni di carattere scientifico e didattico che determinano l'esigenza del reclutamento;	
g) il parere dell'altro Dipartimento referente, ai sensi della normativa di Ateneo, qualora il Dipartimento non sia unico referente del settore scientifico-disciplinare indicato nella procedura;	
h) l'indicazione della necessaria intesa con l'Azienda Sanitaria interessata, di norma Azienda Ospedaliero-Universitaria, in caso di attivazione di contratti	h) l'indicazione della necessaria intesa con l'Azienda sanitaria interessata, di norma Azienda Ospedaliero-Universitaria, in caso di attivazione di contratti

Università degli Studi di Firenze

relativi a settori scientifico-disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale;	relativi a settori scientifico-disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale;
i) l'indicazione dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere ivi compresa, per i settori che prevedono attività assistenziale, l'indicazione della relativa attività e del titolo di studio richiesto;	
l) l'indicazione, in caso di contratto su fondi esterni, dell'attività di ricerca che il ricercatore deve svolgere;	
m) il numero massimo delle pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici;	
n) l'indicazione di almeno una lingua straniera che è oggetto della prova di concorso;	n) l'indicazione, adeguatamente motivata in funzione del profilo e delle esigenze di didattica del settore concorsuale, di almeno una della lingua straniera che è oggetto della prova di concorso e delle relative modalità di accertamento, anche della lingua italiana, obbligatoria per i candidati stranieri;
o) l'eventuale specifica disciplina contrattuale in relazione alla tipologia di finanziamento di cui all'articolo 5 del presente Regolamento;	
p) il regime d'impegno.	
3. I Dipartimenti trasmettono al Rettore, per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la proposta di attivazione dei bandi per il reclutamento dei ricercatori. Ai fini dell'approvazione, il Consiglio di Amministrazione verifica la compatibilità della richiesta del Dipartimento con la programmazione triennale di Ateneo, la copertura finanziaria e, nel caso di contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), la copertura dei punti organico.	3. I Dipartimenti trasmettono al Rettore, per l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione , la proposta di attivazione dei bandi per il reclutamento dei ricercatori. Ai fini dell'approvazione, il Consiglio di amministrazione verifica la compatibilità della richiesta del Dipartimento con la programmazione triennale di Ateneo, la copertura finanziaria e, nel caso di contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), la copertura dei punti organico.
CAPO II - RECLUTAMENTO	CAPO II – RECLUTAMENTO
Articolo 7 - Procedura selettiva	Articolo 7 – Procedura selettiva
1. Il Rettore, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, indice con proprio atto la procedura selettiva secondo quanto stabilito dal presente Regolamento e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e dal Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione Europea 2005/251/CE.	1. Il Rettore, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione , indice con proprio atto la procedura selettiva secondo quanto stabilito dal presente Regolamento e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e dal Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione Europea 2005/251/CE.
2. Il bando di selezione è emanato dal Rettore e l'avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; dal giorno successivo alla data di pubblicazione decorrono trenta giorni per la presentazione delle domande. Il bando di selezione è	2. Il bando di selezione è emanato dal Rettore e l'avviso è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ; dal giorno successivo alla data di pubblicazione decorrono trenta giorni per la presentazione delle domande. Il bando di selezione è

Università degli Studi di Firenze

pubblicato sull'Albo Ufficiale e sui siti internet dell'Ateneo, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. L'Ateneo può usare inoltre altri mezzi di informazione digitali per divulgare i bandi di selezione alla comunità scientifica o a specifiche categorie professionali.	pubblicato sull'Albo Ufficiale e sui siti internet dell'Ateneo, del Ministero dell' università e della ricerca e dell'Unione europea . L'Ateneo può usare inoltre altri mezzi di informazione digitali per divulgare i bandi di selezione alla comunità scientifica o a specifiche categorie professionali.
3. Nel bando sono indicati:	
a) il settore concorsuale e un profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;	
b) la tipologia del contratto e del relativo regime d'impegno e la eventuale prorogabilità, ove si tratti di contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento;	
c) le informazioni sulle specifiche funzioni del ricercatore, ivi compresa l'attività didattica richiesta;	
d) i requisiti per l'ammissione, secondo quanto disposto dal successivo articolo 8 e dalla normativa vigente;	
e) i diritti e i doveri dei ricercatori a tempo determinato;	
f) il Dipartimento di afferenza;	
g) il numero massimo delle pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici;	
h) le modalità di attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto dall'articolo 10 del presente Regolamento;	h) le modalità di attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto dall'articolo 10 del presente Regolamento l'esatta ripartizione del punteggio totale tra le varie categorie di titoli previste dall'art. 10, laddove per le stesse il regolamento preveda un intervallo;
i) il trattamento retributivo e la relativa copertura finanziaria;	
l) la/e lingua/e straniera/e richiesta/e; per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana;	l) la/e lingua/e straniera/e richiesta/e in funzione del profilo e delle esigenze di didattica del settore concorsuale e le relative modalità di accertamento; per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana le modalità di accertamento della conoscenza della lingua italiana richiesta ai candidati stranieri;
m) l'eventuale attività assistenziale secondo modalità concordate con l'Azienda Sanitaria interessata e il titolo di studio richiesto;	m) l'eventuale attività assistenziale secondo modalità concordate con l'Azienda sanitaria interessata e il titolo di studio richiesto;
n) il termine di presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli, delle pubblicazioni e dei documenti da parte dei candidati;	
o) le modalità di selezione; la necessità di espressione del consenso dei candidati all'eventuale espletamento in modalità telematica della discussione orale ai sensi del successivo articolo 18, comma 7.	

Università degli Studi di Firenze

Articolo 8 - Requisiti di ammissione alle selezioni	Articolo 8 – Requisiti di ammissione alla selezione
1. Sono ammessi a partecipare alla selezione per i contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), del presente Regolamento, i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.	
2. Sono ammessi a partecipare alla selezione per i contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente Regolamento:	
a) coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente e che abbiano usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240/2010 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 o di borse post-dottorato ai sensi 11 dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;	
oppure	
b) coloro che abbiano usufruito per almeno tre anni dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, ancorché non in possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione medica;	
oppure	
c) coloro che abbiano usufruito per almeno tre anni di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230/2005, ancorché non in possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione medica;	
oppure	
d) coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione medica;	
oppure	
e) coloro che sono in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore ordinario o professore associato.	
3 Per le selezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente Regolamento, le attività svolte per periodi inferiori ai tre anni in qualità di titolare di contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente	

Università degli Studi di Firenze

Regolamento, nonché di quelli stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230/2005, sono cumulabili agli assegni di ricerca di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo. In tal caso, ai fini della partecipazione è richiesto il titolo di dottore di ricerca o del titolo equivalente.	
4. Per le selezioni per le quali è prevista l'attività assistenziale, il candidato deve necessariamente essere in possesso del titolo di studio per l'inserimento in attività assistenziale.	
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.	
6. Non sono ammessi alle selezioni:	
a) coloro che sono stati già assunti a tempo indeterminato come professori ordinari o associati o come ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio;	
b) coloro che hanno un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;	b) coloro che hanno un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore generale , o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
c) coloro che hanno un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Presidente, l'Amministratore delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto bandito.	
d) esclusivamente per le selezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente Regolamento, altresì non sono ammessi coloro che sono stati titolari di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli articoli 22 e 24 della legge n. 240/2010, nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, presso l'Università degli Studi di Firenze o presso altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui all'articolo 22, al comma 1, della medesima legge nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi;	
e) esclusivamente per le selezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente Regolamento, altresì non sono ammessi i soggetti che abbiano già	

Università degli Studi di Firenze

<p>usufruito, per almeno un triennio della stessa tipologia di contratto stipulato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240/2010 nel testo vigente successivamente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022.</p>	
<p>7. Il responsabile del procedimento verifica la regolarità delle domande pervenute, predispone l'elenco dei candidati ammessi e propone le esclusioni dalla selezione, che sono disposte, in qualunque momento della procedura, con motivato decreto del Rettore e comunicate agli interessati.</p>	<p>7. Il responsabile del procedimento verifica la regolarità delle domande pervenute, predispone l'elenco dei candidati ammessi e propone le esclusioni dalla selezione, che sono disposte, in qualunque momento della procedura, con motivato decreto del Rettore e comunicate agli interessati. Avverso il provvedimento di esclusione i candidati possono presentare richiesta motivata di riesame al Rettore entro il termine perentorio di dieci giorni ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze.</p>
<p>Articolo 9 – Valutazione</p>	<p>Articolo 9 – Valutazione</p>
<p>1. La valutazione avviene sulla base delle pubblicazioni scientifiche presentate ai fini della valutazione, dell'attività didattica, dei titoli, del curriculum, dell'attività clinico assistenziale, ove richiesta, e dell'accertamento delle competenze linguistiche secondo i criteri e i parametri individuati con decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243.</p>	<p>1. La valutazione avviene sulla base delle pubblicazioni scientifiche presentate ai fini della valutazione, dell'attività didattica, dei titoli, del curriculum, dell'attività clinico assistenziale, ove richiesta, e dell'accertamento delle competenze linguistiche secondo i criteri e i parametri individuati con decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 e nel bando.</p>
<p>Articolo 10 – Modalità di attribuzione dei punteggi</p>	<p>Articolo 10 – Modalità di Attribuzione dei punteggi</p>
<p>1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento, i punteggi espressi in centesimi che possono essere attribuiti nelle procedure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento sono individuati come segue:</p>	
<p>a) pubblicazioni scientifiche, tra 50 e 70;</p>	
<p>b) didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, fino a 5;</p>	
<p>c) titoli e curriculum, comprensivo dell'attività di ricerca e della produzione scientifica complessiva, tra 30 e 50;</p>	
<p>d) attività assistenziali, ove rilevanti, fino a 20.</p>	
<p>2. Gli elementi oggetto di valutazione e i punteggi espressi in centesimi che possono essere attribuiti nelle procedure di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento sono individuati come segue:</p>	
<p>a) pubblicazioni scientifiche, tra 50 e 70;</p>	
<p>b) didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, fino a 15;</p>	
<p>c) titoli e curriculum, comprensivo dell'attività di ricerca e della produzione scientifica complessiva, tra 30 e 50;</p>	

Università degli Studi di Firenze

d) attività assistenziali, ove rilevanti, fino a 20.	
3. Il punteggio complessivo attribuibile non può comunque superare il valore di 100.	
Articolo 11 – Valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate ai fini della valutazione	Articolo 11 – Valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate ai fini della valutazione
1. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni per le procedure di cui al presente Regolamento sono considerate esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano privi di ISSN o ISBN. Le tesi di dottorato o quelle relative a titoli equipollenti sono valutate anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.	
2. La valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei seguenti criteri:	
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;	
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche proprie di ciascun settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari a essi correlate limitatamente ai fini indicati dall'articolo 24 della legge n. 240/2010;	
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;	
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.	
Articolo 12 – Valutazione della didattica	Articolo 12 – Valutazione della didattica
1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità.	
Articolo 13 – Valutazione dei titoli e del curriculum	Articolo 13 – Valutazione dei titoli e del curriculum

Università degli Studi di Firenze

1. Il giudizio sui titoli e il curriculum è effettuato attraverso una motivata valutazione seguita da una comparazione dei seguenti titoli:	
a) titolo di dottore di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;	
b) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;	
c) realizzazione di attività progettuale, relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;	
d) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane;	
e) conseguimento della titolarità di brevetti, nei settori in cui è prevista;	
f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;	
g) partecipazioni in qualità di relatore a congressi, convegni e seminari di interesse nazionale e internazionale;	
h) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista.	h) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente ai settori concorsuali nei quali è previsto .
2. La valutazione di ciascun titolo indicato nel comma 1, del presente articolo, è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.	
3. Nella valutazione della produzione scientifica risultante dal curriculum deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.	
4. Ai fini della valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le commissioni nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:	
a) numero totale delle citazioni;	

Università degli Studi di Firenze

b) numero medio di citazioni per pubblicazione;	
c) impact factor totale;	
d) impact factor medio per pubblicazione;	
e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).	
Articolo 14 – Valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario	Articolo 14 – Valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario
1. Ai fini della valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario si tiene conto della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione. Sono valutati altresì la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta, nonché eventuali indicatori quantitativi dell'attività medesima.	
Articolo 15 – Commissione giudicatrice per la selezione dei ricercatori	Articolo 15 – Commissione giudicatrice per la selezione dei ricercatori
1. La Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione e selezione per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato disciplinate dal presente Regolamento è nominata con decreto del Rettore pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo.	
2. La Commissione è composta da tre professori ordinari o associati. Dopo la scadenza del bando, un componente è designato, dal Consiglio di Dipartimento, tra docenti interni o esterni all'Università di Firenze. I restanti due componenti, comunque esterni all'Università degli Studi di Firenze e appartenenti ad Atenei diversi, sono individuati, tramite sorteggio secondo le modalità previste dall'articolo 16 del presente Regolamento. La proposta dei nominativi dei componenti la Commissione è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta, nella sua composizione riservata ai professori ordinari e associati, ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento. Nel caso delle delibere di attivazione di procedure per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, partecipano anche questi ultimi.	2. La Commissione è composta da tre professori ordinari o associati. Dopo la scadenza del bando, un componente è designato, dal Consiglio di Dipartimento, tra docenti interni o esterni all'Università di Firenze. I restanti due componenti, comunque esterni all'Università degli Studi di Firenze e appartenenti ad Atenei diversi, sono individuati, tramite sorteggio, secondo le modalità previste dall'articolo 16 del presente Regolamento. In ogni caso tutti i sette nominativi devono appartenere ad Atenei diversi, salvo impossibilità adeguatamente motivata nella stessa delibera del Consiglio di Dipartimento. La proposta dei nominativi dei componenti la Commissione è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto , nella sua composizione riservata ristretta ai professori ordinari e associati, ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento. Nel caso delle delibere di attivazione di procedure per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, partecipano anche questi ultimi.
3. La Commissione è composta da professori ordinari o associati, afferenti al settore concorsuale posto a bando, di cui almeno uno afferente, ove possibile,	3. La Commissione è composta da professori ordinari o associati, afferenti al settore concorsuale posto a bando, di cui almeno uno afferente, ove possibile,

Università degli Studi di Firenze

<p>al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. Quando la disponibilità numerica a livello nazionale è insufficiente, si attinge al macro settore concorsuale al quale appartiene il settore concorsuale oggetto del bando. I componenti della Commissione provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore ordinario o associato sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.</p>	<p>al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. Quando la disponibilità numerica a livello nazionale è insufficiente, si attinge al macro settore concorsuale al quale appartiene il settore concorsuale oggetto del bando. Quando nel profilo siano indicati più settori scientifico-disciplinari, la Commissione è composta, ove possibile, da almeno un commissario per ogni settore. I componenti della Commissione provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore ordinario o associato sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.</p>
<p>4. Ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010 possono far parte della Commissione solo professori ordinari o associati che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016. A tal fine, preventivamente alla delibera di proposta dei nominativi, i Dipartimenti devono acquisire agli atti le relative dichiarazioni rese ai sensi del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e provvedere ai relativi controlli secondo quanto stabilito dall'articolo 71 del medesimo decreto.</p>	
<p>5. Ai sensi della Carta Europea dei ricercatori richiamata all'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento, nella composizione della Commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. I Consigli di Dipartimento, in sede di approvazione della proposta dei nominativi, devono motivare espressamente circa l'eventuale mancato rispetto dell'equilibrio di genere.</p>	<p>5. Ai sensi della Carta Europea dei ricercatori richiamata all'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento, nella composizione della Commissione formazione delle terne è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. I Consigli di Dipartimento, in sede di approvazione della proposta dei nominativi, devono motivare espressamente circa l'eventuale mancato rispetto dell'equilibrio di genere.</p>
<p>Articolo 16 – Sorteggio della Commissione</p>	<p>Articolo 16 – Sorteggio della Commissione</p>
<p>1. Per ogni procedura concorsuale il Consiglio di Dipartimento indica due terne di professori esterni all'Università degli studi di Firenze secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del presente Regolamento.</p>	<p>1. Per ogni procedura concorsuale il Consiglio di Dipartimento indica due terne di professori esterni all'Università degli studi di Firenze secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del presente Regolamento. In ogni caso tutti i sette nominativi devono appartenere ad Atenei diversi, salvo impossibilità adeguatamente motivata nella stessa delibera del Consiglio di Dipartimento.</p>

Università degli Studi di Firenze

<p>2. I nominativi vengono indicati secondo l'ordine alfabetico per cognome e nome e a ciascuno di essi è assegnato un numero cardinale fra 1 e 6. Tre nominativi vengono inseriti, secondo l'ordine alfabetico, nella terna A con relativa numerazione da 1 a 3 e gli altri tre nella terna B con numerazione da 4 a 6, anch'essi secondo l'ordine alfabetico. In attuazione di quanto previsto all'articolo 15, comma 5, del presente Regolamento, i nominativi dei commissari appartenenti al genere meno rappresentato sono inseriti in una unica terna.</p>	<p>2. I nominativi delle due terne vengono indicati secondo l'ordine alfabetico per cognome e nome e a ciascuno di essi è assegnato un numero cardinale fra 1 e 6. Tre nominativi vengono inseriti, secondo l'ordine alfabetico, nella terna A con relativa numerazione da 1 a 3 e gli altri tre nella terna B con numerazione da 4 a 6, anch'essi secondo l'ordine alfabetico. In attuazione di quanto previsto all'articolo 15, comma 5, del presente Regolamento, i nominativi dei commissari appartenenti al genere meno rappresentato sono inseriti in una unica terna.</p>
<p>3. Le operazioni di sorteggio sono effettuate a opera degli uffici dell'amministrazione centrale dell'ateneo secondo modalità fissate con delibera dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, in modo da garantire la trasparenza della procedura. Delle operazioni di sorteggio viene redatto verbale.</p>	<p>3. Le operazioni di sorteggio sono effettuate a opera degli uffici dell'amministrazione centrale dell'ateneo secondo modalità fissate con delibera dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, in modo da garantire la trasparenza della procedura. Delle operazioni di sorteggio viene redatto verbale. Quando il Dipartimento, nell'ambito della propria programmazione, intenda proporre la copertura di più posti della medesima fascia nel medesimo settore concorsuale, l'Ateneo nomina commissioni completamente diverse per ciascuna procedura di reclutamento.</p>
<p>4. In caso di dimissioni o rinuncia del membro designato, il Consiglio di Dipartimento interessato provvede a designare un nuovo nominativo in sostituzione. In caso di dimissioni o rinuncia di uno o più membri sorteggiati, per la sostituzione si procede a un nuovo sorteggio fra i restanti nominativi delle terne proposte dal Dipartimento. In caso di dimissioni o rinuncia dell'intera Commissione, il Consiglio di Dipartimento interessato provvede a deliberare un nuovo membro designato e due nuove terne di commissari sorteggiabili.</p>	<p>4. In caso di dimissioni o rinuncia del membro designato, il Consiglio di Dipartimento interessato provvede a designare un nuovo nominativo in sostituzione. In caso di dimissioni o rinuncia di uno o più membri sorteggiati, per la sostituzione si procede a un nuovo sorteggio fra i restanti nominativi della terna di appartenenza del commissario rinunciatario o dimissionario originariamente proposta dal Dipartimento. In caso di dimissioni o rinuncia dell'intera Commissione, il Consiglio di Dipartimento interessato provvede a deliberare un nuovo membro designato e due nuove terne di commissari sorteggiabili.</p>
<p>Articolo 17 – Lavori della Commissione</p>	<p>Articolo 17 – Lavori della Commissione</p>
<p>1. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, del presente Regolamento, decorre il termine perentorio di trenta giorni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di ricasazione dei commissari da parte dei soggetti sottoposti a valutazione. Se la causa di ricasazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui al primo periodo, purché anteriore alla data di insediamento</p>	

Università degli Studi di Firenze

<p>della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il Rettore si esprime sull'istanza entro il termine di trenta giorni dalla presentazione.</p>	
<p>2. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate. Esse producono effetto solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.</p>	<p>2. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate. Esse producono effetto solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali modifiche dello stato giuridico e del settore scientifico-disciplinare di afferenza intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.</p>
<p>3. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.</p>	<p>3. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. I commissari, in qualità di incaricati al trattamento ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegnano mediante dichiarazione esplicita a rispettare le vigenti norme relative alla protezione dei dati personali.</p>
<p>4. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore, e non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità. I professori non appartenenti ai ruoli dell'Università di Firenze fruiscono di rimborsi spese di missione secondo quanto previsto dal Regolamento missioni e rimborsi spese dell'Ateneo.</p>	
<p>5. Per il funzionamento delle Commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice etico di Ateneo. I commissari sono tenuti a rilasciare nel verbale apposita dichiarazione relativa all'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse tra di loro e con i candidati.</p>	
<p>Articolo 18 – Selezione</p>	<p>Articolo 18 – Selezione</p>
<p>1. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice designa al proprio interno il Presidente e il Segretario, attesta l'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse tra i propri membri e predetermina, in applicazione degli articoli da 9 a 14 del presente Regolamento, i criteri per:</p>	<p>1. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice designa al proprio interno il Presidente e il Segretario, attesta l'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse tra i propri membri e, preso atto dei punteggi stabiliti dal bando, predetermina, in applicazione degli articoli da 9 a 14 del presente Regolamento, i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, tra le quali rientra la tesi di dottorato, ove presentata, dell'attività didattica, dei titoli, del curriculum e dell'eventuale attività assistenziale in ambito sanitario secondo quanto previsto dai precedenti articoli da 9 a 14.</p>

Università degli Studi di Firenze

<p>a) la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, tra le quali rientra la tesi di dottorato, ove presentata, dell'attività didattica, dei titoli, del curriculum e dell'eventuale attività assistenziale in ambito sanitario secondo quanto previsto dai precedenti articoli da 9 a 14;</p>	<p>a) la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, tra le quali rientra la tesi di dottorato, ove presentata, dell'attività didattica, dei titoli, del curriculum e dell'eventuale attività assistenziale in ambito sanitario secondo quanto previsto dai precedenti articoli da 9 a 14;</p>
<p>b) l'accertamento delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando;</p>	<p>b) l'accertamento delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando;</p> <p>Lettera cassata in quanto i criteri sono stabiliti dalla delibera con cui il Dipartimento richiede di attivare la procedura.</p>
<p>c) l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.</p>	<p>c) l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri;</p> <p>Lettera cassata in quanto i criteri sono stabiliti dalla delibera con cui il Dipartimento richiede di attivare la procedura.</p>
<p>2. I criteri adottati e l'elenco dei candidati che hanno presentato domanda sono pubblicati sul sito di Ateneo per almeno sette giorni.</p>	
<p>3. Ciascun commissario verifica la insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi con i candidati e sottoscrive le specifiche dichiarazioni a verbale.</p>	
<p>4. Decorsi sette giorni dalla pubblicazione di cui al comma precedente, la Commissione procede alla valutazione comparativa dei candidati esprimendo un motivato giudizio analitico sulle pubblicazioni scientifiche, sull'attività didattica, sui titoli, sul curriculum e sull'eventuale attività assistenziale se prevista dal bando per le procedure in ambito sanitario, secondo quanto previsto dai precedenti articoli da 9 a 14.</p>	<p>4. Decorsi sette giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2 del presente articolo precedente, la Commissione procede alla valutazione comparativa dei candidati esprimendo un motivato giudizio analitico sulle pubblicazioni scientifiche, sull'attività didattica, sui titoli, sul curriculum e sull'eventuale attività assistenziale se prevista dal bando per le procedure in ambito sanitario, secondo quanto previsto dai precedenti articoli da 9 a 14.</p>
<p>5. A seguito della valutazione comparativa di cui al comma 4 del presente articolo, la Commissione ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica di cui al comma 7 del presente articolo i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. In tale caso si applica quanto previsto dal successivo comma 11.</p>	<p>5. A seguito della valutazione comparativa di cui al comma 4 del presente articolo, la Commissione ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica di cui al comma 7 del presente articolo i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. In tale ultimo caso si applica quanto previsto dal successivo comma 11.</p>
<p>6. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione, la modalità, la data e l'orario di svolgimento della discussione e della prova di lingua sono pubblicati</p>	

Università degli Studi di Firenze

nel sito dell'Ateneo almeno quindici giorni prima della discussione, salvo quanto previsto dal comma 12 del presente articolo. In caso di rinvio, la nuova data è resa nota sul sito di Ateneo almeno sette giorni prima della stessa.	
7. Con riferimento alla disciplina dello svolgimento in via telematica della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica del candidato e dell'accertamento delle competenze linguistiche trova applicazione l'articolo 19 del presente Regolamento.	
8. La Commissione procede successivamente, secondo l'ordine individuato tramite sorteggio o seguendo l'ordine alfabetico, alla discussione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica nonché alla prova di lingua volta all'accertamento delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando e, per i candidati stranieri, all'accertamento della conoscenza della lingua italiana.	
9. A seguito della discussione, la Commissione attribuisce ai sensi del precedente articolo 10 un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, all'attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, ai titoli, al curriculum, nonché alle attività assistenziali, ove rilevanti, dei candidati ammessi alla stessa.	9. A seguito della discussione, la Commissione attribuisce, ai sensi del precedente dell'articolo 10 del presente regolamento, un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, all'attività didattica, alla didattica integrativa e al servizio agli studenti, ai titoli, al curriculum, nonché alle attività assistenziali, ove rilevanti, dei candidati ammessi presenti alla stessa.
10. La Commissione, confrontati gli esiti delle singole valutazioni, individua il candidato vincitore che deve aver conseguito nella valutazione complessiva un punteggio soglia di 65 punti. La Commissione formula altresì una graduatoria di merito tra coloro che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a detta soglia; la graduatoria può essere utilizzata dal Dipartimento esclusivamente per chiamate che si perfezionano entro sei mesi dalla approvazione degli atti e tassativamente a seguito del verificarsi dei seguenti casi:	
a) impossibilità di perfezionare la chiamata per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione;	
b) rinuncia alla chiamata da parte del candidato chiamato a ricoprire il posto;	
c) mancata presa di servizio dello stesso senza giustificato motivo;	
d) dimissioni intervenute successivamente alla presa di servizio.	
Sono fatti salvi il rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni e la compatibilità con le risorse finanziarie a copertura del contratto.	

Università degli Studi di Firenze

<p>11. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, qualora il numero dei candidati sia pari o inferiore a sei, la Commissione, al termine della seduta di predeterminazione dei criteri e una volta presa visione delle domande di partecipazione, stabilisce la convocazione, con un preavviso di almeno quindici giorni, di due sedute da svolgersi in via consecutiva, anche nello stesso giorno. Nella prima è effettuata la valutazione preliminare comparativa dei candidati; nella seconda si procede alla discussione pubblica di cui al comma 7 del presente articolo. Data, modalità e orario di svolgimento di tali sedute sono pubblicati nel sito dell'Ateneo, almeno quindici giorni prima del loro svolgimento.</p>	
<p>12. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro sei mesi dalla data di nomina. Su richiesta debitamente motivata della Commissione, da presentarsi entro e non oltre quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, il Rettore, valutati i motivi della richiesta, può concedere una proroga per non più di due mesi ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.</p>	<p>12. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro sei mesi dalla data di nomina. Su richiesta debitamente adeguatamente motivata della Commissione, da presentarsi entro e non oltre quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, il Rettore, valutati i motivi della richiesta, può concedere una proroga per non più di due mesi ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.</p>
<p>13. La Commissione consegna gli atti al Rettore che, verificata la loro regolarità, li approva con decreto entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio competente. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità sanabili, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone la mancata approvazione degli atti.</p>	<p>13. La Commissione consegna gli atti al Rettore che, verificata la loro regolarità, li approva entro trenta giorni con decreto da pubblicare sull'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo dalla consegna dei verbali presso l'ufficio competente. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità sanabili, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone la mancata approvazione degli atti. da pubblicare sull'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo.</p>
<p>14. Gli atti della procedura di selezione, costituiti dai verbali delle singole riunioni della Commissione, comprensivi degli eventuali allegati, sono resi pubblici dopo la pubblicazione nel sito di Ateneo del decreto rettorale di approvazione degli atti.</p>	<p>14. Gli atti della procedura di selezione, costituiti dai verbali delle singole riunioni della Commissione, comprensivi degli eventuali allegati, sono resi pubblici dopo la pubblicazione nel sito di Ateneo del decreto rettorale di approvazione degli atti.</p>

Università degli Studi di Firenze

	A seguito del provvedimento del Garante Privacy 17 maggio 2023, n. 195 si propone di cassare il comma 14.
15. Le selezioni di cui al presente articolo non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.	
Articolo 19 – Modalità telematica	Articolo 19 – Modalità telematica
1. La Commissione può operare mediante modalità telematiche che garantiscano la collegialità. La discussione pubblica può volgersi, a discrezione della Commissione, in presenza o in modalità telematica. Nel caso in cui la discussione pubblica avvenga in presenza, fino a due commissari possono comunque collegarsi con modalità telematiche.	1. La Commissione può operare mediante modalità telematiche che garantiscano la il rispetto del principio di collegialità. La discussione pubblica può svolgersi , a discrezione della Commissione, in presenza o in modalità telematica. Nel caso in cui la discussione pubblica avvenga in presenza, fino a due commissari possono comunque collegarsi con modalità telematiche.
2. Qualora le operazioni di cui al comma 1 del presente articolo si svolgano in modalità telematica deve essere assicurato il rispetto delle seguenti condizioni:	
a) il collegamento simultaneo tra i partecipanti;	
b) la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate durante la seduta;	
c) la pubblicità della discussione;	
d) la garanzia di certa identificazione dei commissari e dei candidati	
3. Per garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate durante la seduta è vietato effettuare fotografie o registrazioni, anche parziali.	3. Per garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate durante le sedute è vietato effettuare fotografie o registrazioni, anche parziali.
4. L'utilizzo di strumenti di connessione audio-video durante la seduta deve in ogni caso consentire:	
a) la visualizzazione del candidato durante l'intera seduta, in modo da garantire che questi non utilizzi strumenti di ausilio né si avvalga del supporto di altre persone;	
b) la verifica della corretta identità del candidato attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità;	
c) lo svolgimento della seduta in forma pubblica, garantita dalla possibilità di collegamento contemporaneo per l'intera durata della stessa da parte di tutti i candidati e dei soggetti terzi che ne abbiano fatto richiesta all'amministrazione, almeno tre giorni prima della data di svolgimento pubblicata nel sito di Ateneo.	c) lo svolgimento della seduta in forma pubblica, garantita dalla possibilità di collegamento contemporaneo per l'intera durata della stessa da parte di tutti i candidati che devono sostenere la discussione pubblica e dei soggetti terzi che ne abbiano fatto richiesta all'amministrazione, almeno tre giorni prima della data di svolgimento pubblicata nel sito di Ateneo.

Università degli Studi di Firenze

<p>5. I membri della Commissione giudicatrice partecipano alla seduta utilizzando, di norma, propri dispositivi telematici. Fino all'identificazione di una specifica procedura informatica da parte dell'Ateneo, spetta alla Commissione l'individuazione della piattaforma da utilizzare per il collegamento telematico e l'invio ai candidati del relativo invito (link) per la partecipazione.</p>	
<p>6. La connessione deve rimanere attiva per l'intera durata delle relative operazioni.</p>	<p>6. La connessione deve rimanere attiva per l'intera durata delle relative operazioni della relativa seduta.</p>
<p>7. Nel caso in cui per motivi tecnici uno dei membri della Commissione o uno dei candidati durante le riunioni e la discussione pubblica non siano in grado di partecipare o di proseguire la partecipazione, la seduta è sospesa ed è ripresa non appena possibile, secondo le disposizioni adottate dal Presidente. Di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale della seduta.</p>	
<p>8. L'Università degli Studi di Firenze è esclusa da ogni responsabilità in caso di problemi tecnici che non consentano il corretto avvio o lo svolgimento della prova.</p>	
<p>9. Il candidato che risulti assente nel giorno e nell'orario stabiliti per la discussione pubblica in modalità telematica, oppure che si colleghi con un ritardo di oltre quindici minuti rispetto all'orario di convocazione, è considerato rinunciatario.</p>	
<p>10. Eventuali ulteriori regole operative sono disciplinate nei bandi di indizione delle singole procedure selettive in base all'articolo 24 della legge n. 240/2010.</p>	
<p>Articolo 20 – Proposta di chiamata</p>	<p>Articolo 20 – Proposta di chiamata</p>
<p>1. All'esito della procedura, il Dipartimento che ha richiesto la selezione formula la proposta di chiamata del candidato collocato al primo posto nella graduatoria, o dei candidati vincitori in caso di selezioni per più posizioni sullo stesso settore scientifico-disciplinare, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati aventi diritto al voto. In caso di selezioni per più posizioni sullo stesso settore scientifico-disciplinare, il Dipartimento, all'atto della proposta di chiamata, individua, di concerto con i responsabili scientifici e in relazione ai curriculum vitae presentati all'atto della domanda, il progetto da assegnare a ciascun candidato risultato vincitore. La delibera deve essere assunta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo, fatta salva</p>	<p>1. All'esito della procedura, il Dipartimento che ha richiesto la selezione formula la proposta di chiamata del candidato dichiarato vincitore collocato al primo posto nella graduatoria, o dei candidati vincitori in caso di selezioni per più posizioni sullo stesso settore scientifico-disciplinare, con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella composizione ristretta ai dei professori ordinari e associati aventi diritto al voto. In caso di selezioni per più posizioni sullo stesso settore scientifico-disciplinare, il Dipartimento, all'atto della proposta di chiamata, individua, di concerto con i responsabili scientifici e in relazione ai curriculum vitae presentati all'atto della domanda, il progetto profilo da assegnare a ciascun candidato risultato vincitore. La delibera deve essere assunta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di</p>

Università degli Studi di Firenze

<p>la concessione di una proroga di quindici giorni da parte del Rettore in presenza di gravi motivi che impediscano la riunione del Consiglio di Dipartimento. Qualora il termine intervenga nel mese di agosto, lo stesso è prorogato di trenta giorni. La delibera di proposta di chiamata deve indicare il settore scientifico-disciplinare del candidato vincitore in coerenza con quanto riportato nel verbale della Commissione.</p>	<p>approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo, fatta salva la concessione di una proroga di quindici giorni da parte del Rettore in presenza di gravi motivi che impediscano la riunione del Consiglio di Dipartimento. Qualora il termine intervenga nel mese di agosto, lo stesso è prorogato di trenta giorni. La delibera di proposta di chiamata deve indicare il settore scientifico-disciplinare del candidato vincitore in coerenza con quanto riportato nel verbale della Commissione.</p>
<p>2. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.</p>	
<p>3. Qualora entro i termini previsti dal comma 1 del presente articolo, il Dipartimento non adotti alcuna delibera, il Rettore assegna al Dipartimento un nuovo termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la delibera è assunta dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>3. Qualora, entro i termini previsti dal comma 1 del presente articolo, il Dipartimento non adotti alcuna delibera, il Rettore assegna al Dipartimento un nuovo termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la delibera è assunta dal Consiglio di amministrazione.</p>
<p>4. Il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato vincitore con delibera motivata, adottata con la maggioranza prevista al comma 1 del presente articolo. In tal caso il Dipartimento non può richiedere di avviare una nuova procedura selettiva per il medesimo ruolo e settore concorsuale per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti.</p>	<p>4. In alternativa alla formulazione di proposta di chiamata di cui al comma 1 del presente articolo, con la stessa maggioranza, il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato vincitore con deliberazione espressa e adeguatamente motivata.</p>
	<p>4-bis. Nei casi previsti ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Dipartimento non può richiedere la copertura di un posto per il medesimo ruolo e per i medesimi settori concorsuale e scientifico-disciplinare per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti della procedura.</p>
<p>5. Nel caso in cui si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 18, comma 10, del presente Regolamento, il Dipartimento delibera, con la procedura di cui al comma 1 del presente articolo, la nuova chiamata per il candidato collocato in graduatoria successivamente al vincitore.</p>	
	<p>6. Non si può procedere alla nomina del vincitore che abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di appartenenza, oppure con il Rettore, con il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.</p>
<p>CAPO III – CHIAMATA DIRETTA</p>	<p>CAPO III – CHIAMATA DIRETTA</p>
<p>Articolo 21 – Procedura di chiamata diretta</p>	<p>Articolo 21 – Procedura di chiamata diretta</p>

Università degli Studi di Firenze

<p>1. Le proposte motivate di chiamata diretta o per chiara fama, secondo le procedure disciplinate dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 230/2005, sono assunte dal Consiglio di Dipartimento con la maggioranza dei due terzi nella composizione riservata a professori di ruolo ordinari e associati, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento. Nel caso delle delibere di chiamata diretta di ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, partecipano anche questi ultimi.</p>	<p>1. Le proposte motivate di chiamata diretta o per chiara fama, secondo le procedure disciplinate dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 230/2005, sono assunte dal Consiglio di Dipartimento, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, nella composizione riservata ristretta ai professori di ruolo ordinari e associati, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento. Nel caso delle delibere di chiamata diretta di ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, partecipano anche questi ultimi.</p>
<p>2. Non è consentita al Dipartimento la proposta di chiamata di coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p>	
<p>3. Oltre a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, esclusivamente per le selezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente Regolamento, il Consiglio di Dipartimento non può proporre la chiamata diretta di soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, della stessa tipologia di contratto stipulato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240/2010 nel testo vigente successivamente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022.</p>	<p>3. Oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, esclusivamente per le selezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente Regolamento, il Consiglio di Dipartimento non può proporre la chiamata diretta di soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, della stessa tipologia di contratto stipulato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240/2010 nel testo vigente successivamente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022.</p>
<p>4. Qualora il Dipartimento non sia unico referente del settore scientifico-disciplinare previsto per la chiamata, è acquisito il parere dell'altro Dipartimento referente.</p>	
<p>5. La delibera deve contenere:</p>	
<p>a) la modalità di reclutamento in oggetto, adeguatamente motivata;</p>	
<p>b) l'indicazione delle necessità didattiche e scientifiche che giustificano la richiesta di un nuovo posto sul settore scientifico-disciplinare individuato;</p>	
<p>c) l'individuazione del nominativo dello studioso in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 230/2005 e di un curriculum vitae adeguato alle esigenze di cui alla lettera b del presente comma;</p>	
<p>d) il settore concorsuale che deve necessariamente includere il settore scientifico-disciplinare di cui il Dipartimento è referente;</p>	
<p>e) il parere dell'eventuale altro Dipartimento referente;</p>	
<p>f) la modalità di copertura finanziaria;</p>	

Università degli Studi di Firenze

<p>g) il riferimento, in caso di settori scientifico-disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale, alla necessità dell'intesa con l'Azienda sanitaria presso la quale è prestata l'attività assistenziale.</p>	
<p>6. La proposta di chiamata diretta del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, ed è successivamente trasmessa al Ministero dell'Università e Ricerca per il rilascio del nulla osta alla stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 230/2005.</p>	<p>6. La proposta di chiamata diretta del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, ed è successivamente trasmessa al Ministero dell'università e ricerca per il rilascio del nulla osta alla stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 230/2005.</p>
<p>7. Acquisito il nulla osta del Ministero, il Rettore invita il ricercatore a presentare la documentazione prevista e stipula il contratto individuale di lavoro.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 22 – Procedura di chiamata diretta per vincitori di programmi di alta qualificazione nazionali o europei</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 22 – Procedura di chiamata diretta per vincitori di programmi di alta qualificazione nazionali o europei</p>
<p>1. L'Università può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 230/2005, previo nulla osta del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), con soggetti che risultino vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea (UE) o dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), così come identificati con apposito decreto ministeriale, nei casi e con le modalità in esso disciplinate. Nell'ambito del finanziamento dei citati programmi deve essere espressamente prevista la copertura degli oneri contrattuali.</p>	<p>1. L'Università può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 230/2005, previo nulla osta del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), con soggetti che risultino vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea (UE) o dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR), così come identificati con apposito decreto ministeriale, nei casi e con le modalità in esso disciplinate. Nell'ambito del finanziamento dei citati programmi deve essere espressamente prevista la copertura degli oneri contrattuali.</p>
<p>2. Per i soggetti selezionati ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Consiglio di Dipartimento propone la chiamata del ricercatore con voto favorevole della maggioranza dei due terzi nella composizione riservata a professori di ruolo ordinari e associati, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento. Nel caso delle delibere di chiamata diretta di ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, partecipano anche questi ultimi.</p>	<p>2. Per i soggetti selezionati ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Consiglio di Dipartimento propone la chiamata del ricercatore con voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, nella composizione riservata ristretta a professori di ruolo ordinari e associati, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento. Nel caso delle delibere di chiamata diretta di ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, partecipano anche questi ultimi.</p>
<p>3. La delibera deve contenere:</p>	
<p>a) la modalità di reclutamento in oggetto, adeguatamente motivata;</p>	
<p>b) l'indicazione delle necessità didattiche e scientifiche che giustificano la richiesta di un nuovo posto sul settore scientifico-disciplinare individuato;</p>	

Università degli Studi di Firenze

c) l'individuazione del nominativo dello studioso in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 230/2005 e di un curriculum vitae adeguato alle esigenze di cui alla lettera b del presente comma;	
d) il settore concorsuale che deve necessariamente includere il settore scientifico-disciplinare di cui il Dipartimento è referente;	
e) il parere dell'eventuale altro Dipartimento referente;	
f) la modalità di copertura finanziaria;	
g) il riferimento, in caso di settori scientifico-disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale, alla necessità dell'intesa con l'Azienda sanitaria presso la quale è prestata l'attività assistenziale.	
4. Il Consiglio di Dipartimento non può proporre la chiamata diretta di soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.	4. Il Consiglio di Dipartimento non può proporre la chiamata diretta di soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
5. Per le sole selezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente Regolamento, il Consiglio di Dipartimento non può proporre la chiamata diretta di soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, della stessa tipologia di contratto stipulato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240/2010 come modificato dalla legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022.	
6. La proposta di chiamata diretta del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, e, nei casi previsti, è successivamente trasmessa al Ministero per il rilascio del nulla osta alla stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 230/2005.	6. La proposta di chiamata diretta del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione , previo parere del Senato accademico , e, nei casi previsti, è successivamente trasmessa al Ministero per il rilascio del nulla osta alla stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 230/2005.
7. Acquisito il nulla osta del Ministero, il Rettore invita il ricercatore a presentare la documentazione prevista e stipula il contratto individuale di lavoro.	
CAPO IV – RAPPORTO DI LAVORO	CAPO IV – RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 23 – Stipula del contratto	Articolo 23 – Stipula del contratto
1. Il Rettore, a seguito dell'approvazione della chiamata, invita il ricercatore a presentare la documentazione prevista e stipula il contratto individuale di lavoro.	

Università degli Studi di Firenze

<p>2. Il contratto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente Regolamento è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato.</p>	<p>2. Il contratto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente Regolamento è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al Dipartimento interessato.</p>
<p>3. Il contratto di diritto privato deve contenere le seguenti indicazioni:</p>	
<p>a) le date di inizio e fine del rapporto di lavoro;</p>	
<p>b) la descrizione delle attività di ricerca, compresa l'eventuale attività assistenziale;</p>	
<p>c) l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, con l'indicazione delle ore dedicate all'attività di didattica frontale, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del presente Regolamento;</p>	
<p>d) l'obbligo di:</p>	
<p>1. presentazione al Direttore del Dipartimento di una relazione tecnico-scientifica sull'attività di ricerca entro trenta giorni dalla scadenza annuale del contratto;</p>	
<p>2. compilazione e chiusura del registro dell'insegnamento al termine delle lezioni, e comunque non oltre il 31 agosto, e del registro delle attività didattiche entro il 31 agosto di ciascun anno accademico.</p>	
<p>e) il trattamento economico complessivo;</p>	
<p>f) il trattamento previdenziale e assistenziale;</p>	
<p>g) il Dipartimento di afferenza e la struttura assistenziale per i settori clinici;</p>	
<p>h) il settore scientifico-disciplinare e settore concorsuale;</p>	
<p>i) la modalità e frequenza di verifica dell'attività svolta;</p>	
<p>l) il periodo di prova ai sensi dell'articolo 24 del presente Regolamento;</p>	
<p>m) la possibilità di recesso unilaterale da parte del ricercatore, previo preavviso scritto di almeno trenta giorni;</p>	
<p>n) le cause di cessazione del rapporto di lavoro.</p>	
<p>4. La violazione delle previsioni di cui al comma 3, lettera d), del presente articolo costituisce inadempimento che determina la risoluzione del contratto per giusta causa.</p>	

Università degli Studi di Firenze

<p>5. È vietato stipulare contratti con coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura.</p>	<p>5. È vietato stipulare contratti con coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura.</p>
<p>6. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, e che stipulano un contratto da ricercatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente Regolamento, è riconosciuto, su richiesta dell'interessato, un periodo di servizio pari a tre anni ai fini dell'inquadramento. In questi casi la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge n. 240/2010, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.</p>	<p>6. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, e che stipulano un contratto da ricercatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente Regolamento, è riconosciuto, su richiesta dell'interessato, un periodo di servizio pari a tre anni ai fini dell'inquadramento. In questi casi la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge n. 240/2010, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.</p>
<p>7. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 79/2022 e che stipulano un contratto da ricercatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente Regolamento, è riconosciuto, su richiesta dell'interessato, un periodo di servizio pari a due anni ai fini dell'inquadramento.</p>	
<p>8. Qualora l'assunzione del ricercatore si verifichi presso una struttura universitaria convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale per lo svolgimento di attività assistenziale ed egli svolga, nell'ambito dell'attività di ricerca prevista dal contratto, anche la predetta attività assistenziale, la stessa è espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università.</p>	
<p>9 Il regime di impegno può essere modificato previa richiesta motivata da parte del ricercatore. Tale modifica è subordinata all'approvazione del Consiglio di Dipartimento in riferimento alla compatibilità del regime di impegno richiesto con le esigenze scientifiche, didattiche e, laddove previste, assistenziali della posizione, nonché alla verifica che il cambio di regime sia pienamente compatibile con i vincoli correlati al finanziamento del posto di</p>	<p>9 Il regime di impegno può essere modificato previa richiesta motivata da parte del ricercatore. Tale modifica è subordinata all'approvazione del Consiglio di Dipartimento in riferimento alla compatibilità del regime di impegno richiesto con le esigenze scientifiche, didattiche e, laddove previste, assistenziali della posizione, nonché alla verifica che il cambio di regime sia pienamente compatibile con i vincoli correlati al finanziamento del posto di</p>

Università degli Studi di Firenze

<p>ricercatore. Per le posizioni di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, la suddetta delibera deve garantire la necessaria copertura finanziaria nel caso di modifica del regime di impegno da tempo definito a tempo pieno: i contenuti standard minimi e le modalità di verifica della delibera del Consiglio di Dipartimento sono stabiliti con determinazione del Direttore Generale. La modifica di regime da tempo pieno a tempo definito vincola in ogni caso il Dipartimento a garantire la sostenibilità dell'offerta didattica connessa alla posizione senza ulteriori aggravii di costi nel periodo di durata del contratto. La modifica del contratto conseguente al mutamento del regime di impegno è sottoscritta dal ricercatore e dal Rettore.</p>	<p>ricercatore. Per le posizioni di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, la suddetta delibera deve garantire la necessaria copertura finanziaria nel caso di modifica del regime di impegno da tempo definito a tempo pieno: i contenuti standard minimi e le modalità di verifica della delibera del Consiglio di Dipartimento sono stabiliti con determinazione del Direttore generale. La modifica di regime da tempo pieno a tempo definito vincola in ogni caso il Dipartimento a garantire la sostenibilità dell'offerta didattica connessa alla posizione senza ulteriori aggravii di costi nel periodo di durata del contratto. La modifica del contratto conseguente al mutamento del regime di impegno è sottoscritta dal ricercatore e dal Rettore.</p>
<p>10. Per i posti di ricercatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, con oneri a carico totale o parziale di altri soggetti pubblici o privati, la modifica di regime di impegno è altresì subordinata alla previa modifica della convenzione.</p>	
<p>11. La scadenza del contratto comporta a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro. In nessun caso il rapporto di lavoro può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.</p>	
<p>Articolo 24 – Periodo di prova</p>	<p>Articolo 24 – Periodo di prova</p>
<p>1. Il ricercatore è soggetto a un periodo di prova della durata di tre mesi. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto con effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte.</p>	
<p>Articolo 25 – Proroga del contratto</p>	<p>Articolo 25 – Proroga del contratto</p>
<p>1. Il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, può, con il consenso dell'interessato, proporre la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, secondo le modalità, i criteri e parametri definiti con decreto ministeriale n. 242/2011 adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010.</p>	
<p>2. La proposta di proroga del contratto è sottoposta al Consiglio del Dipartimento unitamente alla relazione predisposta da un professore nominato dal Direttore del Dipartimento. La delibera, adottata dal Consiglio nella composizione ristretta e a maggioranza assoluta dei professori di ruolo,</p>	<p>2. La proposta di proroga del contratto è sottoposta al Consiglio del Dipartimento unitamente alla relazione predisposta da un professore nominato dal Direttore del Dipartimento. La delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, adottata dal Consiglio nella composizione ristretta e a</p>

Università degli Studi di Firenze

ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento, deve contenere:	maggioranza assoluta dei ai professori di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento, deve contenere:
a) i motivi di carattere scientifico e didattico che determinano l'esigenza della proroga;	
b) la valutazione positiva dell'attività di ricerca e didattica svolta dal ricercatore sulla base della relazione predisposta dal Relatore;	
c) la copertura finanziaria della proroga del contratto a valere su fondi esterni;	
d) la necessità dell'intesa con l'Azienda Sanitaria interessata, di norma Azienda Ospedaliero-Universitaria, in caso di contratti che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale.	d) la necessità dell'intesa con l'Azienda sanitaria interessata, di norma Azienda Ospedaliero-Universitaria, in caso di contratti che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale.
La delibera deve dare atto dell'avvenuta acquisizione del consenso dell'interessato.	
3. Il Dipartimento sottopone la proposta di proroga alla Commissione prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 242/2011, dandone contestualmente comunicazione al Rettore, sei mesi prima della scadenza del contratto. La Commissione, prevista dal predetto decreto ministeriale, unica per ognuna delle aree di ricerca di cui all'articolo 13, comma 5, dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze e composta da un numero di membri pari al numero dei direttori dell'area stessa, è nominata con decreto del Rettore.	
4. La Commissione di cui al comma precedente valuta l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta dal ricercatore, anche sulla base della delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento.	
5. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 3 del presente articolo, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.	5. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 3 del presente articolo, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.
6. La proroga del contratto su fondi esterni è disciplinata da apposite delibere del Consiglio di Amministrazione verificata la copertura finanziaria secondo quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento.	6. La proroga del contratto su fondi esterni è disciplinata da apposite delibere del Consiglio di amministrazione , verificata la copertura finanziaria secondo quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento.
7. Il Rettore, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, invita il ricercatore alla sottoscrizione della proroga del contratto.	7. Il Rettore, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione , invita il ricercatore alla sottoscrizione della proroga del contratto.

Università degli Studi di Firenze

Articolo 26 – Documentazione dell’attività dei ricercatori	Articolo 26 – Documentazione dell’attività dei ricercatori
1. Il ricercatore annota negli appositi registri delle lezioni i dati relativi all’attività didattica svolta, come previsto dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo.	
2. Il ricercatore deve:	
a. presentare al Direttore del Dipartimento una relazione tecnico-scientifica sull’attività di ricerca entro trenta giorni dalla scadenza annuale del contratto;	
b. compilare e chiudere il registro dell’insegnamento al termine delle lezioni, e comunque non oltre il 31 agosto, e il registro delle attività didattiche entro il 31 agosto di ciascun anno accademico.	
3. La violazione delle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo costituisce inadempimento che determina la risoluzione del contratto per giusta causa.	3. La violazione di una delle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo costituisce inadempimento che determina la risoluzione del recesso dal contratto per giusta causa.
4. In caso di proposta di proroga del contratto da parte del Dipartimento, il ricercatore consegna la relazione del terzo anno di contratto, anticipatamente rispetto a quanto previsto al comma 2, nei termini indicati dal Direttore del Dipartimento.	
Articolo 27 – Trattamento economico	Articolo 27 – Trattamento economico
1. Il trattamento economico per i contratti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato (classe 0) a seconda del regime di impegno previsto dal bando.	
2. Il trattamento economico onnicomprensivo per i contratti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento, è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato (classe 0), a seconda del regime di impegno previsto dal bando, elevato fino a un massimo del 30%, alla stregua dei criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione.	2. Il trattamento economico onnicomprensivo per i contratti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento, è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato (classe 0), a seconda del regime di impegno previsto dal bando, elevato fino a un massimo del 30%, alla stregua dei criteri individuati dal Consiglio di amministrazione .
3. Il trattamento economico relativo all’attività assistenziale è determinato dall’Azienda Sanitaria presso la quale è svolta detta attività.	3. Il trattamento economico relativo all’attività assistenziale è determinato dall’Azienda sanitaria presso la quale è svolta detta attività.
Articolo 28 – Incompatibilità	Articolo 28 – Incompatibilità
1. Il conferimento del contratto di ricercatore a tempo determinato è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato o autonomo presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di assegni e contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di	

Università degli Studi di Firenze

<p>dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Il ricercatore a tempo determinato, inoltre, non può svolgere ulteriori attività vietate da leggi o da altre fonti normative o che possano essere in conflitto con quelle istituzionali dell'Università, fatto salvo, per i ricercatori con regime d'impegno a tempo definito, l'esercizio di attività libero-professionale e di lavoro autonomo purché non determini situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo. In ogni caso, trovano applicazione le norme del vigente Regolamento di Ateneo in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore, compatibilmente con le norme di legge che disciplinano il rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato.</p>	
<p>2. Per tutto il periodo di durata del contratto, i dipendenti di amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.</p>	
<p>Articolo 29 – Cessazione del rapporto di lavoro</p>	<p>Articolo 29 – Cessazione del rapporto di lavoro</p>
<p>1. La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una delle parti.</p>	
<p>2. Il ricercatore, in caso di recesso, è tenuto a dare un preavviso pari a trenta giorni, salvo il caso sia assunto in altra categoria presso l'Ateneo. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha diritto di trattenere al ricercatore un importo pari alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.</p>	<p>2. Il ricercatore, in caso di recesso, è tenuto a dare un preavviso pari a trenta giorni, salvo il caso sia assunto in altra categoria presso l'Ateneo. In caso di mancato preavviso, l'amministrazione ha diritto di trattenere al ricercatore un importo pari alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.</p>
<p>3. Il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'articolo 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto da parte dell'Università la mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 26, comma 2, del presente Regolamento, nonché la grave violazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 28 del presente Regolamento.</p>	<p>3. Il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'articolo 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto da parte dell'Università la mancata presentazione della relazione o la mancata compilazione e chiusura del registro dell'insegnamento o del registro delle attività didattiche di cui all'articolo 26, comma 2, del presente Regolamento, nonché la grave violazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 28 del presente Regolamento.</p>
	<p>4.</p>
<p>Articolo 30 – Responsabilità</p>	<p>Articolo 30 – Responsabilità</p>

Università degli Studi di Firenze

1. Il ricercatore può utilizzare gli spazi, le attrezzature e i servizi dell'Università che sono a disposizione dei docenti in attività, previo accordo con il Direttore del Dipartimento, ed è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti che gli sono affidati.	
2. Il Direttore del Dipartimento ha cura che siano forniti al ricercatore i documenti, le indicazioni e i materiali necessari relativi alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e il ricercatore si impegna a espletare la propria attività nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e a osservare le disposizioni ricevute in relazione ai rischi presenti presso la struttura.	
Articolo 31 – Proprietà intellettuale	Articolo 31 – Proprietà intellettuale
1. L'eventuale realizzazione di una innovazione, suscettibile di brevetto, realizzata dai ricercatori di cui al presente Regolamento nell'espletamento delle loro mansioni, è disciplinata dalla legislazione vigente in materia, dai Regolamenti di Ateneo e dalle eventuali clausole contrattuali di riferimento.	
Articolo 32 – Fondi di Ateneo a garanzia della maternità	Articolo 32 – Fondi di Ateneo a garanzia della maternità
1. Nei periodi di congedo obbligatorio per maternità e paternità, il ricercatore ha diritto a un assegno pari al trattamento economico in godimento.	
2. In caso di contratti su finanziamenti esterni, i relativi oneri gravano su un fondo appositamente costituito all'interno del bilancio di Ateneo, alimentato dalle trattenute effettuate dall'Ateneo sulle attività delle strutture di ricerca.	
CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI	CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 33 – Procedure d'urgenza	Articolo 33 – Procedure d'urgenza
1. In relazione a posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, da attivare nell'ambito di finanziamenti esterni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente Regolamento, o su finanziamenti straordinari ministeriali o europei che prevedano termini tassativi non compatibili con i termini ordinari previsti dal presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione può stabilire l'applicazione della disciplina d'urgenza per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali secondo quanto stabilito dal presente articolo.	1. In relazione ai posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, da attivare nell'ambito di finanziamenti esterni di cui all'articolo 5, comma 4, del presente Regolamento, o su finanziamenti straordinari ministeriali o europei che prevedano termini tassativi non compatibili con i termini ordinari previsti dal presente regolamento, il Consiglio di amministrazione può stabilire l'applicazione della disciplina d'urgenza per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali secondo quanto stabilito dal presente articolo.
2. Le procedure attivate secondo la disciplina d'urgenza possono prevedere le seguenti deroghe rispetto alla disciplina ordinaria di cui al presente regolamento:	

Università degli Studi di Firenze

a) i termini per la presentazione delle domande di partecipazione sono ridotti a quindici giorni;	
b) la Commissione di valutazione è composta da professori universitari appartenenti al settore concorsuale. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del presente Regolamento, i componenti della Commissione sono designati dal Consiglio di Dipartimento e possono essere tutti professori ordinari e associati dell'Università di Firenze. In caso di settori con limitata disponibilità di idonei a fare parte della Commissione di valutazione, si attinge ai professori afferenti al macrosettore concorsuale;	b) la Commissione di valutazione è composta da professori universitari appartenenti al settore concorsuale. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del presente Regolamento, i componenti della Commissione sono designati dal Consiglio di Dipartimento e possono essere tutti professori ordinari e associati dell'Università degli Studi di Firenze. In caso di settori con limitata disponibilità di idonei a fare parte della Commissione di valutazione, si attinge ai professori afferenti al macrosettore concorsuale;
c) il Consiglio di Dipartimento indica il nominativo di un membro supplente della Commissione all'atto della proposta di nomina della stessa.	
d) i termini di ricazione sono ridotti a sette giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina della Commissione.	
e) la data, l'orario e la modalità di svolgimento della discussione e del contestuale accertamento delle competenze linguistiche sono pubblicati sul sito di Ateneo con un anticipo non inferiore a sette giorni; tale pubblicazione è effettuata unitamente all'elenco dei candidati ammessi qualora il numero dei candidati alla procedura sia superiore a sei, come previsto dall'articolo 18, comma 5, del presente Regolamento; in caso di rinvio, la nuova data è resa nota sul sito di Ateneo almeno tre giorni prima della stessa;	
f) la Commissione conclude i lavori nel termine di sessanta giorni dalla data di nomina o nel diverso termine inferiore da individuare da parte del Consiglio di Amministrazione in relazione a specifiche esigenze derivanti dalle previsioni dei singoli finanziamenti.	f) la Commissione conclude i lavori nel termine di sessanta giorni dalla data di nomina o nel diverso termine inferiore da individuare da parte del Consiglio di amministrazione in relazione a specifiche esigenze derivanti dalle previsioni dei singoli finanziamenti.
Articolo 34 – Norme finali e transitorie	Articolo 34 – Norme finali e transitorie
1. Il presente Regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.	1. Il presente Regolamento è pubblicato sull'Albo ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240/2010, di cui al decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 467	
3. Il presente Regolamento si applica alle procedure bandite con Decreto del Rettore successivamente alla data di entrata in vigore di cui al comma 1. Le disposizioni dell'articolo 28 in materia di incompatibilità e quelle sulla gestione	3. Il presente Regolamento si applica alle procedure bandite con decreto del Rettore successivamente alla data di entrata in vigore di cui al comma 1 del presente articolo . Le disposizioni dell'articolo 28 in materia di incompatibilità

Università degli Studi di Firenze

delle carriere si applicano anche ai contratti relativi a procedure già bandite alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.	e quelle sulla gestione delle carriere si applicano anche ai contratti relativi a procedure già bandite alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
	3-ter 2. Fino all'adozione della delibera del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento trovano applicazione le Linee guida approvate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 29 aprile 2019 e 30 aprile 2019.
4. Con decreto del Rettore sono emanate specifiche linee guida e raccomandazioni in applicazione del presente Regolamento.	

Università degli Studi di Firenze

**Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati:
comparazione tra il testo vigente e quello nuovo proposto.**

Legenda:

nella colonna destra, rispetto al regolamento vigente, sono evidenziate:

- in rosso le proposte di modifiche;
- barrate ed evidenziate in giallo le cancellature.

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati (testo vigente emanato con D.R. 7 aprile 2023, n. 343)	Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati (nuova versione a seguito delle modifiche proposte)
TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Articolo 1 - Ambito di applicazione	Articolo 1 – Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le procedure di chiamata dei professori ordinari e associati ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di chiamata diretta ai sensi della legge 4 novembre 2005, n. 230, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e dal Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2005/251/CE e del Codice Etico dell'Università degli Studi di Firenze.	
2. A far data dall'entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'art. 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, nelle procedure di cui al presente regolamento sono utilizzati i gruppi scientifico-disciplinari in luogo dei settori concorsuali e dei macrosettori.	
TITOLO II – PROCEDURA DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240/2010	TITOLO II – PROCEDURA DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240/2010
CAPO I – ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE	CAPO I – ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE
Articolo 2 - Procedura di copertura del posto	Articolo 2 – Procedura di copertura del posto
1. A seguito della delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione della programmazione triennale del personale, il Consiglio di Dipartimento delibera la richiesta di copertura dei posti di professore ordinario e associato	1. A seguito della delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione della programmazione triennale del personale, il Consiglio di Dipartimento delibera la richiesta di copertura dei posti di professore ordinario e associato

Università degli Studi di Firenze

a maggioranza assoluta dei professori ordinari, per la chiamata di professori ordinari, e dei professori ordinari e associati, per la chiamata di professori associati.	a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella composizione ristretta ai dei professori ordinari aventi diritto , per la chiamata di professori ordinari, e ai dei professori ordinari e associati aventi diritto , per la chiamata di professori associati.
2. Nella delibera il Dipartimento indica:	
a) il ruolo da coprire;	
b) le modalità di copertura del posto e, per le procedure valutative di cui all'articolo 24, comma 6, la motivazione rafforzata relativa alla scelta, mediante:	
b.1) chiamata all'esito della procedura selettiva di cui all'articolo 18, commi 1 e 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;	b.1) chiamata all'esito della procedura selettiva di cui all'articolo 18, commi 1 e 4 , della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
b.2) chiamata all'esito della procedura valutativa di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella formulazione sia previgente sia successiva all'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36;	
b.3) chiamata all'esito della procedura valutativa di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della stessa legge;	
b.4) chiamata ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per coloro che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210;	
b.5) chiamata ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;	
c) la copertura finanziaria del posto per il quale è indetta la procedura, qualora gravante su fondi esterni;	
d) il settore concorsuale e il profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari di cui il Dipartimento è referente;	
e) il parere dell'altro Dipartimento referente, qualora il Dipartimento non sia unico referente del/i settore/i scientifico-disciplinare/i indicato/i nella procedura;	
f) le specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere (tipologia di	

Università degli Studi di Firenze

impegno didattico e scientifico) ivi compresa, per i settori che prevedono attività assistenziale, l'indicazione della relativa attività, secondo modalità concordate con l'Azienda Sanitaria interessata, e del titolo di studio richiesto;	
g) nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui all'articolo 18, commi 1 e 4, e della procedura valutativa di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e comunque non inferiore a 12;	g) nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui all'articolo 18, commi 1 e 4 , e della procedura valutativa di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e comunque non inferiore a 12;
h) nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui all'articolo 18, commi 1 e 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'indicazione dell'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato.	h) nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui all'articolo 18, commi 1 e 4 , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'indicazione dell'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato, motivato in funzione del profilo e delle esigenze di didattica del settore concorsuale, e le relative modalità di accertamento, anche della lingua italiana, obbligatoria per i candidati stranieri.
3. Qualora il Dipartimento intenda richiedere la copertura di un posto di professore ordinario o associato ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la delibera di cui al comma 2 del presente articolo deve contenere:	
a) le indicazioni di cui all'articolo 23, comma 3, del presente regolamento;	
b) la copertura finanziaria del posto per il quale è indetta la procedura, qualora gravante su fondi esterni;	
c) il parere dell'altro Dipartimento referente, qualora il Dipartimento non sia unico referente del settore scientifico-disciplinare indicato nella procedura;	
d) il riferimento, in caso di settori scientifico-disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale, all'intesa raggiunta con l'Azienda sanitaria presso la quale deve essere prestata l'attività assistenziale.	
Articolo 3 – Definizione dei punteggi relativi alle attività di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010	Articolo 3 – Definizione dei punteggi relativi alle attività di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010
1. I punteggi, espressi in centesimi, da attribuire a ciascun candidato, relativi alle attività di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a cui si deve attenere la Commissione per le procedure di cui all'articolo 18, commi 1 e 4 e all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono i seguenti:	1. I punteggi, espressi in centesimi, da attribuire a ciascun candidato, relativi alle attività di cui all'articolo 18, comma 1 , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a cui si deve attenere la Commissione per le procedure di cui all'articolo 18, commi 1 e 4 e all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono i seguenti:
a) pubblicazioni scientifiche: punteggio massimo 40 ;	

Università degli Studi di Firenze

b) attività didattica: per il possesso dei requisiti utili al fine dell'esonero dalla prova didattica secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, lettera h), del presente regolamento o, in alternativa, per il conseguimento dell'idoneità alla prova didattica di cui all'articolo 11, comma 4, del presente regolamento: 15 punti ; per l'attività didattica ulteriore rispetto a quella utile al fine dell'esonero dalla prova didattica di cui all'articolo 8, comma 3, lettera h), del presente regolamento: punteggio massimo 10 ;	
c) titoli e curriculum comprensivo di attività di ricerca e produzione scientifica complessiva: punteggio massimo 35 con il dettaglio di cui ai seguenti commi 2 e 3.	
2. Le attività inquadrabili nel curriculum, di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, sono le seguenti:	
I. attività scientifica;	
II. attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso Istituzioni di alta formazione e di ricerca nazionale e internazionale;	
III. attività assistenziale.	
3. Nel caso di procedure relative a posti per i quali non sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, alle attività inquadrabili nel curriculum sono attribuiti a ciascun candidato i seguenti punteggi espressi in centesimi:	
I. tutta l'attività scientifica ulteriore alle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo: punteggio massimo 25 ;	
II. attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso Istituzioni di alta formazione e di ricerca nazionale e internazionale: punteggio massimo 10 .	
Nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, alle attività inquadrabili nel curriculum sono attribuiti i seguenti punteggi espressi in centesimi:	
I. tutta l'attività scientifica ulteriore alle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo: punteggio massimo 15 ;	
II. attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso Istituzioni di alta formazione e di ricerca nazionale e internazionale e attività assistenziale: punteggio massimo 20 .	
4. Per le procedure di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 la valutazione viene effettuata dalla Commissione in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e	

Università degli Studi di Firenze

della ricerca 4 agosto 2011, n. 344 e successive modificazioni e integrazioni, come previsto dall'articolo 17, comma 3, del presente regolamento.	
Articolo 4 – Criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività scientifica	Articolo 4 – Criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività scientifica
1. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono considerate le pubblicazioni di cui alla normativa relativa alla valutazione della qualità della ricerca.	
2. Ai fini della valutazione dell'attività scientifica, la Commissione deve tenere in considerazione i seguenti elementi:	
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;	
b) attività di terza missione e conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;	
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;	
d) consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, intensità e continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio;	
e) ogni altro titolo previsto dalla normativa vigente.	
3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 1 e di quanto previsto al comma 2, lettera d), del presente articolo è svolta sulla base degli ulteriori seguenti elementi:	
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza;	
b) congruenza con il settore concorsuale e con il profilo scientifico individuato da uno o più settori scientifico-disciplinari indicati nel bando;	
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica;	
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;	

Università degli Studi di Firenze

e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:	
1) numero totale delle citazioni;	
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;	
3) "impact factor" totale;	
4) "impact factor" medio per pubblicazione;	
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).	
Articolo 5 - Criteri di valutazione dell'attività didattica	Articolo 5 – Criteri di valutazione dell'attività didattica
1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché la congruenza con il settore concorsuale messo a bando, e in subordine anche col relativo macrosettore, ivi comprese le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti.	
Articolo 6 - Criteri di valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte a livello di istituzioni di alta formazione e ricerca nazionale e internazionale	Articolo 6 – Criteri di valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte a livello di istituzioni di alta formazione e ricerca nazionale e internazionale
1. Ai fini della valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte a livello di istituzioni di alta formazione e ricerca nazionale e internazionale sono considerati la numerosità e la durata delle suddette attività, nonché la loro tipologia e specificità.	
Articolo 7 - Criteri di valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario	Articolo 7 – Criteri di valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario
1. La valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione. Sono valutati la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta, nonché eventuali indicatori quantitativi dell'attività medesima.	
CAPO II – COPERTURA DEI POSTI MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMI 1 E 4, DELLA LEGGE N. 240/2010	CAPO II – COPERTURA DEI POSTI MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMI 1 E 4, DELLA LEGGE N. 240/2010
Articolo 8 - Indizione della procedura di selezione	Articolo 8 - Indizione della procedura di selezione

Università degli Studi di Firenze

1. Alla selezione di cui all'articolo 18, commi 1 e 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si procede mediante bando pubblico emanato dal Rettore e pubblicato sull'Albo ufficiale e sui siti dell'Ateneo, del Ministero dell'università e della ricerca nonché dell'Unione europea. L'avviso del bando è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.	1. Alla selezione di cui all'articolo 18, commi 1 e 4 , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si procede mediante bando pubblico emanato dal Rettore e pubblicato sull'Albo ufficiale e sui siti dell'Ateneo, del Ministero dell'università e della ricerca nonché dell'Unione europea. L'avviso del bando è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande.	
3. Il bando deve contenere:	
a) l'indicazione del ruolo da coprire;	
b) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto e il profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;	
c) il Dipartimento di afferenza, coincidente con quello che ha richiesto la copertura del posto oggetto del bando;	
d) le specifiche funzioni che il professore deve svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico) ivi compresa, per i settori che prevedono attività assistenziale, l'indicazione della relativa attività, secondo modalità concordate con l'Azienda Sanitaria interessata e del titolo di studio richiesto;	
e) le informazioni sui diritti e i doveri del docente e sul trattamento economico e previdenziale;	
f) i requisiti di ammissione di cui all'articolo 9 del presente regolamento;	
g) il numero massimo di pubblicazioni che il candidato può trasmettere, comunque non inferiore a dodici;	
h) la previsione dello svolgimento di una prova didattica con esclusione per il candidato che sia già professore ordinario o associato in Università italiane, o abbia svolto negli ultimi cinque anni e in tre anni accademici distinti attività didattica frontale non inferiore a 35 ore annue, nel/i settore/i scientifico-disciplinare/i indicato/i nel bando, in corsi di laurea o laurea magistrale presso Atenei italiani;	
i) l'indicazione dell'accertamento delle competenze linguistiche del candidato qualora richiesto e dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri;	i) l'indicazione dell'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, qualora richiesto in funzione del profilo e delle esigenze di didattica del settore concorsuale , e dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, obbligatorio per i candidati stranieri, con le relative modalità di verifica ;

Università degli Studi di Firenze

j) le modalità di svolgimento delle procedure di selezione secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento;	j) le modalità di svolgimento delle procedure di selezione secondo quanto previsto dall'articolo 11 del presente regolamento;
k) la previsione della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dell'attività didattica e delle altre attività inquadrate nel curriculum secondo quanto previsto negli articoli da 3 a 7 del presente regolamento;	
l) il termine e le modalità di presentazione delle domande e della documentazione richiesta.	
Articolo 9 - Requisiti di ammissione alla selezione	Articolo 9 – Requisiti di ammissione alla selezione
1. Sono ammessi a partecipare alla selezione:	1. Sono ammessi a partecipare alla selezione: I requisiti di ammissione sono quelli delle specifiche procedure elencate all'articolo 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
a) studiosi in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale, oppure per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia oggetto del procedimento, oppure per la fascia superiore purché non ancora in servizio;	a) studiosi in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale, oppure per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia oggetto del procedimento, oppure per la fascia superiore purché non ancora in servizio;
b) studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 per il settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale oggetto del bando, oppure in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia oggetto del procedimento, oppure per la fascia superiore purché non ancora in servizio, limitatamente al periodo di durata della stessa secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;	b) studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 per il settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale oggetto del bando, oppure in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia oggetto del procedimento, oppure per la fascia superiore purché non ancora in servizio, limitatamente al periodo di durata della stessa secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) professori già in servizio, presso altri Atenei, nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando, oppure uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, o che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale oggetto del bando, oppure in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;	c) professori già in servizio, presso altri Atenei, nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando, oppure uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, o che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale oggetto del bando, oppure in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.	d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Università degli Studi di Firenze

<p>2. L'Ateneo emette bandi formulati in coerenza con quanto previsto all'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nei limiti e con le modalità previsti da tale disposizione.</p>	<p>2. L'Ateneo emette bandi formulati in coerenza con quanto previsto all'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nei limiti e con le modalità previsti da tale disposizione. Sono altresì ammessi, nei limiti previsti dalla normativa vigente, studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 per il settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale oggetto del bando, oppure in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia oggetto del procedimento, oppure per la fascia superiore purché non ancora in servizio, limitatamente al periodo di durata della stessa secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.</p>
<p>3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.</p>	
<p>4. Non sono ammessi a partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, oppure con il Rettore, con il Direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.</p>	
<p>5. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. L'esclusione dalla procedura selettiva è disposta con motivato decreto del Rettore, su proposta del responsabile del procedimento, ed è comunicata all'interessato. Avverso il provvedimento di esclusione i candidati possono presentare richiesta motivata di riesame entro il termine perentorio di dieci giorni. Sulla richiesta il Rettore si esprime nel termine di quindici giorni.</p>	<p>5. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. L'esclusione dalla procedura selettiva è disposta con motivato decreto del Rettore, su proposta del responsabile del procedimento, ed è comunicata all'interessato. Avverso il provvedimento di esclusione i candidati possono presentare richiesta motivata di riesame entro il termine perentorio di dieci giorni ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze. Sulla richiesta il Rettore si esprime nel termine di quindici giorni.</p>
<p>Articolo 10 - Commissione giudicatrice</p>	<p>Articolo 10 – Commissione giudicatrice</p>
<p>1. La Commissione per le procedure di valutazione di professori ordinari e associati è nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato ed è composta da tre professori ordinari. La delibera è adottata a maggioranza assoluta nella composizione a ristretta ai professori ordinari per le procedure relative a posti di professore ordinario, oppure ai professori ordinari e associati per le procedure relative a posti di professore associato. La Commissione è individuata secondo le modalità indicate nei commi successivi del presente articolo.</p>	<p>1. La Commissione per le procedure di valutazione di professori ordinari e associati è nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato ed è composta da tre professori ordinari. La delibera è adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella composizione a ristretta ai professori ordinari aventi diritto, per le procedure relative a posti di professore ordinario, oppure e ai professori ordinari e associati aventi diritto, per le procedure relative a posti di professore associato. La Commissione è individuata secondo le modalità indicate nei commi successivi del presente articolo.</p>

Università degli Studi di Firenze

<p>2. Un componente è designato dal Consiglio del Dipartimento interessato tra professori ordinari afferenti al settore concorsuale posto a bando; i restanti componenti sono sorteggiati rispettivamente da due terne proposte dal Consiglio del Dipartimento interessato e composte da professori ordinari non appartenenti all'Università degli Studi di Firenze.</p>	<p>2. Un componente è designato dal Consiglio del Dipartimento interessato tra professori ordinari afferenti al settore concorsuale posto a bando; i restanti componenti sono sorteggiati rispettivamente da due terne proposte dal Consiglio del Dipartimento interessato e composte da professori ordinari di Atenei diversi e non appartenenti all'Università degli Studi di Firenze. In ogni caso, i sette nominativi devono appartenere ad Atenei diversi, salvo impossibilità adeguatamente motivata nella stessa delibera del Consiglio di Dipartimento.</p>
<p>Assente</p>	<p>2-bis I nominativi delle due terne vengono indicati per cognome e nome e a ciascuno di essi è assegnato un numero cardinale fra 1 e 6. Tre nominativi vengono inseriti, secondo l'ordine alfabetico, nella terna A con relativa numerazione da 1 a 3 e gli altri tre nella terna B con numerazione da 4 a 6, anch'essi secondo l'ordine alfabetico. In attuazione di quanto previsto al comma 7 del presente articolo, i nominativi dei commissari appartenenti al genere meno rappresentato sono inseriti in una unica terna.</p>
<p>3. Le operazioni di sorteggio sono effettuate dagli uffici dell'amministrazione centrale dell'Ateneo secondo modalità fissate con delibera dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, in modo da garantire la trasparenza della procedura. Delle operazioni di sorteggio viene redatto verbale. In caso di rinuncia o di dimissioni di uno o più commissari, per la sostituzione si procede con sorteggio fra i restanti nominativi delle terne proposte dal Dipartimento. Quando il Dipartimento, nell'ambito della propria programmazione, intenda proporre la copertura di più posti della medesima fascia nel medesimo settore concorsuale, l'Ateneo procede alla nomina di commissioni completamente diverse per ciascuna procedura di reclutamento.</p>	<p>3. Le operazioni di sorteggio sono effettuate dagli uffici dell'amministrazione centrale dell'Ateneo secondo modalità fissate con delibera dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, in modo da garantire la trasparenza della procedura. Delle operazioni di sorteggio viene redatto verbale. In caso di dimissioni o rinuncia del componente designato, il Consiglio di Dipartimento interessato provvede a designare un nuovo nominativo in sostituzione. In caso di rinuncia o dimissioni di uno o più commissari sorteggiati, per la sostituzione si procede a un nuovo sorteggio fra i restanti nominativi della terna di appartenenza del commissario rinunciatario o dimissionario originariamente proposta dal Dipartimento. In caso di dimissioni o rinuncia dell'intera Commissione, il Consiglio di Dipartimento interessato provvede a deliberare un nuovo componente designato e due nuove terne di commissari sorteggiabili. Quando il Dipartimento, nell'ambito della propria programmazione, intenda proporre la copertura di più posti della medesima fascia nel medesimo settore concorsuale, l'Ateneo procede alla nomina di commissioni completamente diverse per ciascuna procedura di reclutamento.</p>
<p>4. La Commissione è composta da professori ordinari, afferenti al settore concorsuale posto a bando, di cui almeno uno afferente, ove possibile, al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione.</p>	

Università degli Studi di Firenze

<p>Quando la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente, si attinge al macro settore concorsuale al quale appartiene il settore concorsuale oggetto del bando. Quando nel profilo siano indicati più settori scientifico-disciplinari, la Commissione è composta, ove possibile, da almeno un commissario per ogni settore.</p>	
<p>5. Ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 possono far parte della Commissione solo professori ordinari che non abbiano ottenuto valutazione negativa e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR 13 settembre 2016, n. 132. A tal fine, preventivamente alla delibera di proposta dei nominativi, i Dipartimenti debbono acquisire le relative dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e provvedere ai relativi controlli secondo quanto previsto dall'articolo 71 del medesimo decreto.</p>	
<p>6. I componenti sottoposti a sorteggio possono provenire da Università straniere, oppure da istituzioni di ricerca con competenze specifiche coerenti con la declaratoria del settore concorsuale oggetto del bando, purché appartengano a un ruolo equivalente a quello di professore ordinario e abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana.</p>	
<p>7. Ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2005/251/CE di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, nella formazione delle terne è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.</p>	<p>7. Ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2005/251/CE di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, nella formazione delle terne è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. I Consigli di Dipartimento, in sede di approvazione della proposta dei nominativi, devono motivare espressamente circa l'eventuale mancato rispetto dell'equilibrio di genere.</p>
<p>8. La Commissione accerta le competenze linguistiche previste dal bando.</p>	
<p>9. Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo. Eventuali istanze di riconsiliazione di uno o più componenti della Commissione da parte di candidati devono essere presentate al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, decorrenti dal giorno di pubblicazione del decreto di nomina o dal giorno in cui il candidato ha potuto avere conoscenza della causa di riconsiliazione, purché</p>	<p>9. Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo. Eventuali istanze di riconsiliazione di uno o più componenti della Commissione da parte di candidati devono essere presentate al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, decorrenti dal giorno di pubblicazione del decreto di nomina o dal giorno in cui il candidato ha potuto avere conoscenza della causa di riconsiliazione, purché</p>

Università degli Studi di Firenze

<p>anteriormente alla data della prima riunione della Commissione. Dell'istanza di ricasazione è data notizia agli altri candidati che entro dieci giorni possono presentare eventuali deduzioni. Il Rettore si esprime sull'istanza entro il termine di trenta giorni dalla presentazione.</p>	<p>anteriormente alla data della prima riunione della Commissione. Dell'istanza di ricasazione è data notizia agli altri candidati che entro dieci giorni possono presentare eventuali deduzioni. Il Rettore si esprime sull'istanza entro il termine di trenta giorni dalla presentazione.</p>
<p>10. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti. I commissari, in qualità di incaricati al trattamento ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si impegnano mediante dichiarazione esplicita a rispettare le norme relative alla protezione dei dati personali trattando tutti i dati della procedura secondo le linee guida dell'Ateneo.</p>	<p>10. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti. I commissari, in qualità di incaricati al trattamento ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegnano mediante dichiarazione esplicita a rispettare le vigenti norme relative alla protezione dei dati personali.</p>
<p>11. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia o le dimissioni di uno o più commissari per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.</p>	<p>11. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore, e non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità. I professori non appartenenti ai ruoli dell'Università di Firenze fruiscono di rimborsi spese di missione secondo quanto previsto dal Regolamento missioni e rimborsi spese dell'Ateneo. La rinuncia o le dimissioni di uno o più commissari per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali modifiche dello stato giuridico e del settore scientifico-disciplinare di afferenza intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.</p>
	<p>12. Per il funzionamento delle Commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice etico di Ateneo.</p>
<p>Articolo 11 - Modalità di svolgimento della selezione</p>	<p>Articolo 11 – Modalità di svolgimento della selezione</p>
<p>1. Nella prima riunione, i componenti della Commissione designano al proprio interno il Presidente e il Segretario e dichiarano l'insussistenza delle cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi tra di loro. Nella medesima riunione la Commissione, preso atto dei punteggi di cui all'articolo 3 del presente regolamento e di quanto stabilito dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento, definisce il dettaglio dei criteri di valutazione e dei punteggi da attribuire e, nel caso di procedure implicanti attività assistenziali, definisce, altresì, esplicitamente la ripartizione dei 20 punti tra le attività istituzionali,</p>	

Università degli Studi di Firenze

<p>organizzative e di servizio svolte presso Istituzioni di alta formazione e di ricerca nazionale e internazionale e l'attività assistenziale.</p>	
<p>2. Le determinazioni adottate dalla Commissione nella prima riunione sono pubblicate sul sito di Ateneo unitamente all'elenco dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione. Decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.</p>	
<p>3. Una volta presa visione dell'elenco dei candidati, i membri della Commissione dichiarano l'insussistenza delle cause di incompatibilità e l'assenza di conflitti di interessi tra di loro e i candidati.</p>	
<p>4. Per la prova didattica, ove prevista, la Commissione predispose un numero di buste pari al numero dei candidati che devono sostenere la prova maggiorato di due, al fine di dare a ciascun candidato la possibilità di un'estrazione tra almeno tre buste diverse. Ciascuna busta contiene tre tracce inerenti a temi generali e metodologici del/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando. Ventiquattro ore prima dello svolgimento della lezione, in seduta pubblica, tramite sorteggio viene individuato l'ordine di estrazione delle buste da parte dei candidati. Ogni candidato, nell'ordine individuato, estrae a sorte una busta e sceglie una delle tre tracce ivi contenute. La lezione, da tenersi pubblicamente, è valutata positivamente e pertanto considerata superata con giudizio di idoneità, o negativamente, e pertanto non superata con giudizio di non idoneità. I giudizi di idoneità o non idoneità devono essere adeguatamente motivati. Il conseguimento dell'idoneità alla prova didattica comporta l'attribuzione di 15 punti come stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento.</p>	
<p>5. Le date e gli orari delle convocazioni per la scelta dell'argomento della prova didattica, lo svolgimento della prova didattica e l'accertamento delle competenze linguistiche, se previste, oppure della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, sono pubblicati sul sito di Ateneo con congruo anticipo, in ogni caso non inferiore a quindici giorni. L'idoneità linguistica viene accertata tramite colloquio. I giudizi di idoneità o non idoneità devono essere adeguatamente motivati.</p>	<p>5. Le date e gli orari delle convocazioni per la scelta dell'argomento della prova didattica, lo svolgimento della prova didattica e l'accertamento delle competenze linguistiche, se previste, oppure della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, sono pubblicati sul sito di Ateneo con congruo anticipo, in ogni caso non inferiore a quindici giorni. L'idoneità linguistica viene accertata tramite colloquio. I giudizi di idoneità o non idoneità devono essere adeguatamente motivati.</p>
<p>6. Al termine della valutazione la Commissione individua il candidato vincitore indicando il relativo settore scientifico-disciplinare. Il candidato vincitore non può aver ottenuto un punteggio inferiore a 65/100.</p>	

Università degli Studi di Firenze

<p>7. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro quattro mesi dalla data del provvedimento di nomina. Su richiesta debitamente motivata da presentarsi almeno quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, la Commissione può chiedere al Rettore una proroga. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta, può concedere una proroga per non più di due mesi, da adottarsi entro il termine di conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini iniziali o eventualmente prorogati, il Rettore con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione oppure dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Il Rettore può altresì valutare l'opportunità di assegnare alla Commissione una proroga per la conclusione dei lavori oppure un nuovo termine, a seguito di dimissioni di uno o più commissari.</p>	<p>7. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro quattro mesi dalla data del provvedimento di nomina. Su richiesta debitamente adeguatamente motivata da presentarsi almeno quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, la Commissione può chiedere al Rettore una proroga. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta, può concedere una proroga per non più di due mesi, da adottarsi entro il termine di conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini iniziali o eventualmente prorogati, il Rettore con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione oppure dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Il Rettore può altresì valutare l'opportunità di assegnare alla Commissione una proroga per la conclusione dei lavori oppure un nuovo termine, a seguito di dimissioni di uno o più commissari.</p>
<p>8. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi trenta giorni, previo controllo di regolarità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sull'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo.</p>	
<p>9. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità sanabili, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone la mancata approvazione degli atti.</p>	
<p>10. Gli atti della procedura di selezione, costituiti dai verbali delle singole riunioni della Commissione comprensivi degli eventuali allegati, sono resi pubblici dopo l'accertamento della regolarità degli atti, mediante pubblicazione nel sito dell'Ateneo.</p>	<p>11. Gli atti della procedura di selezione, costituiti dai verbali delle singole riunioni della Commissione, comprensivi degli eventuali allegati, sono resi pubblici dopo l'accertamento della regolarità degli atti, mediante pubblicazione nel sito di Ateneo. A seguito del provvedimento del Garante Privacy 17 maggio 2023, n. 195 si propone di cassare il comma 10.</p>
<p>Articolo 12 – Modalità telematiche per le sedute della Commissione e per lo svolgimento delle prove</p>	<p>Articolo 12 – Modalità telematiche per le sedute della Commissione e per lo svolgimento delle prove</p>
<p>1. La Commissione può operare mediante modalità telematiche che garantiscano il rispetto del principio di collegialità. Per l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche e per l'eventuale estrazione dell'argomento e del successivo svolgimento della prova didattica in forma orale, la Commissione può scegliere alternativamente la forma telematica</p>	

Università degli Studi di Firenze

ovvero in presenza. Quando la discussione pubblica avviene in presenza, fino a due commissari possono collegarsi con modalità telematiche.	
2. Qualora le operazioni di cui al comma 1 del presente articolo si svolgano in modalità telematica, deve essere assicurato il rispetto delle seguenti condizioni:	
a) il collegamento simultaneo tra i partecipanti;	
b) la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate durante la seduta;	
c) la pubblicità delle prove;	
d) la garanzia di certa identificazione dei commissari e dei candidati.	
3. Per garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate durante le sedute e le prove è vietato effettuare fotografie o registrazioni, anche parziali.	
4. L'utilizzo di strumenti di connessione audio-video durante le prove deve in ogni caso consentire:	
a) la visualizzazione del candidato durante l'intera prova, in modo da garantire che questi non utilizzi strumenti di ausilio né si avvalga del supporto di altre persone;	
b) la verifica della corretta identità del candidato attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità;	
c) lo svolgimento della seduta in forma pubblica garantita dalla possibilità di collegamento contemporaneo per l'intera durata della stessa da parte di tutti i candidati e dei soggetti terzi che ne abbiano fatto richiesta all'amministrazione, almeno tre giorni prima della data di svolgimento pubblicata sul sito di Ateneo.	c) lo svolgimento della seduta in forma pubblica garantita dalla possibilità di collegamento contemporaneo per l'intera durata della stessa da parte di tutti i candidati che devono sostenere le prove e dei soggetti terzi che ne abbiano fatto richiesta all'amministrazione almeno tre giorni prima della data di svolgimento pubblicata sul sito di Ateneo.
5. I membri della Commissione giudicatrice partecipano alla seduta utilizzando, di norma, propri dispositivi telematici. Fino all'identificazione di una specifica procedura informatica da parte dell'Ateneo, spetta alla Commissione l'individuazione della piattaforma da utilizzare per il collegamento telematico e l'invio ai candidati del relativo invito (link) per la partecipazione.	
6. La connessione deve rimanere attiva per l'intera durata delle relative operazioni.	6. La connessione deve rimanere attiva per l'intera durata delle relative operazioni della relativa seduta.
7. Quando per motivi tecnici uno dei membri della Commissione o uno dei candidati durante le riunioni e le prove non siano in grado di partecipare o di proseguire la partecipazione, la seduta è sospesa ed è ripresa non appena	

Università degli Studi di Firenze

possibile, secondo le disposizioni adottate dal Presidente. Di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale della seduta.	
8. L'Università degli Studi di Firenze è esclusa da ogni responsabilità in caso di problemi tecnici che non consentano il corretto avvio o lo svolgimento della prova.	
9. Il candidato che risulti assente nei giorni e negli orari stabiliti per le prove in modalità telematica, oppure che si colleghi con un ritardo di oltre quindici minuti rispetto agli orari di convocazione, è considerato rinunciatario.	
10. Eventuali ulteriori regole operative sono disciplinate nei bandi di indizione delle singole procedure selettive in base all'articolo 18, commi 1 e 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.	10. Eventuali ulteriori regole operative sono disciplinate nei bandi di indizione delle singole procedure selettive in base all'articolo 18, commi 1 e 4 , della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Articolo 13 - Chiamata del candidato vincitore	Articolo 13 - Chiamata del candidato vincitore
1. Il Dipartimento che ha richiesto la selezione formula la proposta di chiamata del candidato vincitore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, e dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato. La delibera deve essere assunta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo ufficiale di Ateneo, fatta salva la concessione di una proroga di quindici giorni da parte del Rettore in presenza di gravi motivi che impediscano la riunione del Consiglio di Dipartimento. Qualora il termine intervenga nel mese di agosto, lo stesso è prorogato di venti giorni. La delibera del Consiglio di proposta di chiamata deve indicare il settore scientifico-disciplinare del candidato vincitore, in coerenza con quanto riportato nel verbale della Commissione.	1. Il Dipartimento che ha richiesto la selezione formula la proposta di chiamata del candidato vincitore con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella composizione ristretta ai dei professori ordinari aventi diritto , nel caso di chiamata di un professore ordinario, e ai dei professori ordinari e associati aventi diritto , nel caso di chiamata di un professore associato. La delibera deve essere assunta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo ufficiale di Ateneo, fatta salva la concessione di una proroga di quindici giorni da parte del Rettore in presenza di gravi motivi che impediscano la riunione del Consiglio di Dipartimento. Qualora il termine intervenga nel mese di agosto, lo stesso è prorogato di trenta giorni. La delibera del Consiglio di proposta di chiamata deve indicare il settore scientifico-disciplinare del candidato vincitore, in coerenza con quanto riportato nel verbale della Commissione.
	1-bis. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
2. In alternativa alla formulazione di proposta di chiamata di cui al comma 1 del presente articolo, il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato vincitore con deliberazione espressa e adeguatamente motivata.	2. In alternativa alla formulazione di proposta di chiamata di cui al comma 1 del presente articolo, con la stessa maggioranza, il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato vincitore con deliberazione espressa e adeguatamente motivata.
3. Qualora entro trenta giorni oppure entro la proroga accordata dal Rettore ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Dipartimento non adotti alcuna deliberazione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, il Rettore assegna	

Università degli Studi di Firenze

al Dipartimento un nuovo termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la deliberazione è devoluta al Consiglio di amministrazione.	
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Dipartimento non può richiedere la copertura di un posto per il medesimo ruolo e per i medesimi settori concorsuale e scientifico-disciplinare per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti della procedura.	
5. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione.	5. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
6. In caso di approvazione della chiamata, il candidato vincitore è nominato in ruolo con provvedimento del Rettore.	
7. Non si può procedere alla nomina del vincitore che abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.	
CAPO III – COPERTURA MEDIANTE CHIAMATA ALL'ESITO DELLA PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 5, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, n. 240	CAPO III – COPERTURA MEDIANTE CHIAMATA ALL'ESITO DELLA PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 5, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, n. 240
Articolo 14 – Attivazione della procedura e proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022	Articolo 14 – Attivazione della procedura e proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, antecedente all'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, il Dipartimento attiva la procedura per la valutazione del titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della stessa legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, chiedendo all'interessato la relazione sull'attività svolta.	1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, antecedente all'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, il Dipartimento attiva la procedura per la valutazione del titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della stessa legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, chiedendo all'interessato la relazione sull'attività svolta.
2. A tal fine, il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del contratto, a dei professori ordinari e associati, esprime il parere di competenza sulla base della relazione presentata dal titolare del contratto in riferimento a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della	2. A tal fine, il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella composizione ristretta ai dei professori ordinari e associati, esprime il parere di competenza sulla base della relazione presentata dal titolare del contratto in riferimento a

Università degli Studi di Firenze

<p>ricerca 4 agosto 2011, n. 344 e successive modificazioni e integrazioni. La valutazione riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), o dell'articolo 29, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nell'ipotesi in cui il ricercatore sia stato inquadrato in quale vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente articolo.</p>	<p>quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344 e successive modificazioni e integrazioni. La Commissione giudicatrice effettua la valutazione secondo quanto disposto dall'articolo 17 del presente regolamento. La valutazione riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), o dell'articolo 29, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nell'ipotesi in cui il ricercatore sia stato inquadrato in quale vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente articolo.</p>
<p>3. Il Consiglio di dipartimento, nella seduta di cui al comma 2, a maggioranza assoluta, propone i componenti della Commissione di valutazione, secondo la disciplina di cui al precedente articolo 10.</p>	<p>3. Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta di cui al comma 2 del presente articolo, a maggioranza assoluta, propone i tre componenti della Commissione di valutazione, secondo la disciplina di cui al precedente articolo 10, individuati tra i professori ordinari afferenti al settore concorsuale oggetto della procedura. I tre nominativi, di cui non più di uno dell'Università degli Studi di Firenze, devono appartenere ad Atenei diversi, salvo impossibilità adeguatamente motivata nella stessa delibera del Consiglio di Dipartimento. In caso di rinuncia o dimissioni di uno o più commissari il Consiglio di Dipartimento, sempre a maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati, propone i sostituti. Con riferimento alla composizione della Commissione trova applicazione l'articolo 10, commi 1, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del presente regolamento, con esclusione della disciplina del sorteggio.</p>
<p>4. La Commissione è nominata dal Rettore dopo l'approvazione dell'attivazione della procedura da parte del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.</p>	
<p>5. Il Dipartimento non può attivare la procedura di cui al presente articolo per i titolari di contratto che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di</p>	

Università degli Studi di Firenze

afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione.	
Articolo 15 – Anticipo della procedura di cui all’articolo 24, comma 5, della legge n. 240/2010 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022	Articolo 15 – Anticipo della procedura di cui all’articolo 24, comma 5, della legge n. 240/2010 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022
1. Nei limiti delle risorse disponibili per la programmazione il Dipartimento può proporre al Consiglio di amministrazione di anticipare l'inquadramento nella qualifica di professore associato dei ricercatori a tempo determinato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale dopo il primo anno del contratto di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022. In tali casi la valutazione, oltre a quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, riguarda anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.	
2. La prova didattica in seduta pubblica consiste nella presentazione di un tema sorteggiato dal ricercatore fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice. Il sorteggio avviene in seduta pubblica ventiquattro ore prima dello svolgimento della prova. Al termine della prova didattica la Commissione esprime un motivato giudizio positivo o negativo a maggioranza dei componenti. La prova si intende superata solo in caso di giudizio positivo.	
3. In caso di valutazione positiva ai sensi dei commi 1 e 2 il ricercatore è inquadrato nel ruolo di professore associato con decreto rettorale entro trenta giorni dalla approvazione degli atti della Commissione.	
4. Nel caso in cui la valutazione non sia positiva, il ricercatore è valutato, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto, con le modalità previste dall’articolo 14 del presente regolamento.	
Articolo 16 – Procedura ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella formulazione in vigore dal 30 giugno 2022	Articolo 16 – Procedura ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella formulazione in vigore dal 30 giugno 2022
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione in vigore dal 30 giugno 2022, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto di cui all’articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il ricercatore che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16 della stessa legge chiede al Dipartimento di attivare la procedura	

Università degli Studi di Firenze

<p>ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della medesima legge, presentando una relazione dell'attività svolta anche nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, o dell'articolo 29, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.</p>	
<p>2. Il Dipartimento attiva la procedura per la valutazione del titolare del contratto e procede secondo quanto indicato all'articolo 2 del presente regolamento. Il Dipartimento non può attivare la procedura per i titolari di contratto che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione.</p>	<p>2. A maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella composizione ristretta ai dei professori ordinari e associati, il Dipartimento attiva la procedura per la valutazione del titolare del contratto e procede secondo quanto indicato all'articolo 2 del presente regolamento. Il Dipartimento non può attivare la procedura per i titolari di contratto che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione.</p>
<p>3. La Commissione giudicatrice, proposta a maggioranza assoluta dal Dipartimento ai sensi del comma 2 del presente articolo, è nominata dal Rettore dopo che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione hanno approvato l'attivazione della procedura.</p>	<p>3. Il Consiglio di dipartimento, nella seduta di cui al comma 2 del presente articolo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, propone i tre componenti della Commissione di valutazione individuati tra i professori ordinari afferenti al settore concorsuale oggetto della procedura. I tre nominativi, di cui non più di uno dell'Università degli Studi di Firenze, appartengono ad Atenei diversi salvo impossibilità adeguatamente motivata nella stessa delibera del Consiglio di Dipartimento. In caso di rinuncia o dimissioni di uno o più commissari il Consiglio di Dipartimento, sempre a maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati, propone i sostituti. Con riferimento alla composizione della Commissione trova applicazione l'articolo 10, commi 1, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del presente regolamento, con esclusione della disciplina del sorteggio.</p>
	<p>3-bis La Commissione giudicatrice proposta a maggioranza assoluta dal Dipartimento ai sensi del comma 2 del presente articolo, è nominata dal Rettore dopo che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione hanno approvato l'attivazione della procedura.</p>
<p>4. La Commissione giudicatrice effettua la valutazione secondo quanto disposto dall'articolo 17 del presente regolamento. Nell'ipotesi in cui il ricercatore sia stato inquadrato quale vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato</p>	

Università degli Studi di Firenze

in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini del presente articolo.	
5. La valutazione, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto. La prova didattica in seduta pubblica consiste nella presentazione di un tema sorteggiato dal ricercatore fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice. Il sorteggio avviene in seduta pubblica ventiquattro ore prima dello svolgimento della prova. Al termine della prova didattica, la Commissione esprime un motivato giudizio, positivo o negativo, a maggioranza dei componenti. La prova si intende superata solo in caso di giudizio positivo da parte della Commissione.	5. La valutazione, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare concorsuale di appartenenza del titolare del contratto. La prova didattica in seduta pubblica consiste nella presentazione di un tema sorteggiato dal ricercatore fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice. Il sorteggio avviene in seduta pubblica ventiquattro ore prima dello svolgimento della prova. Al termine della prova didattica, la Commissione esprime un motivato giudizio, positivo o negativo, a maggioranza dei componenti. La prova si intende superata solo in caso di giudizio positivo da parte della Commissione.
6. In caso di valutazione positiva ai sensi del presente articolo e dell'articolo 17 del presente regolamento, il Consiglio del Dipartimento interessato propone al Consiglio di amministrazione la chiamata nel ruolo di professore associato del candidato secondo quanto indicato nell'articolo 18 del presente regolamento.	
7. In caso di giudizio negativo, il ricercatore può chiedere, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, una nuova valutazione per ciascuno degli anni successivi e non oltre la scadenza del contratto.	
Articolo 17 - Commissione di valutazione	Articolo 17 - Commissione di valutazione
1. Le modalità di designazione e di funzionamento delle Commissioni indicate nel presente capo sono disciplinate dagli articoli 10, 11 e 12 del presente regolamento in quanto compatibili.	
2. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro due mesi dalla data del provvedimento di nomina. Su richiesta debitamente motivata da presentarsi almeno quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, la Commissione può chiedere al Rettore una proroga. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta, può concedere una proroga per non più di un mese, da adottarsi entro il termine di conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini iniziali o eventualmente prorogati, il Rettore con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione oppure dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Il Rettore	2. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro due mesi dalla data del provvedimento di nomina. Su richiesta debitamente adeguatamente motivata da presentarsi almeno quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, la Commissione può chiedere al Rettore una proroga. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta, può concedere una proroga per non più di un mese, da adottarsi entro il termine di conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini iniziali o eventualmente prorogati, il Rettore con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione oppure dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione

Università degli Studi di Firenze

<p>può altresì valutare l'opportunità di assegnare alla Commissione una proroga per la conclusione dei lavori oppure un nuovo termine, a seguito di dimissioni di uno o più commissari.</p>	<p>dei lavori. Il Rettore può altresì valutare l'opportunità di assegnare alla Commissione una proroga per la conclusione dei lavori oppure un nuovo termine, a seguito di dimissioni di uno o più commissari.</p>
<p>3. La Commissione effettua la valutazione in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344 e successive modificazioni e integrazioni.</p>	
<p>4. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi trenta giorni, previo controllo di regolarità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sull'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità sanabili, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone la mancata approvazione degli atti.</p>	
<p>Articolo 18 – Chiamata in ruolo del professore Associato ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240</p>	<p>Articolo 18 – Chiamata in ruolo del professore Associato ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240</p>
<p>1. Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 del presente regolamento, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati. Qualora il termine intervenga nel mese di agosto, lo stesso è prorogato di venti giorni.</p>	<p>1. Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 del presente regolamento, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del professore con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella composizione ristretta ai dei professori ordinari e associati aventi diritto. Qualora il termine intervenga nel mese di agosto, lo stesso è prorogato di trenta giorni.</p>
<p>2. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione.</p>	
<p>3. In caso di approvazione della chiamata, il ricercatore, alla scadenza del contratto, è inquadrato nel ruolo di professore associato con provvedimento del Rettore.</p>	
<p>4. Non si può procedere alla nomina del vincitore che abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.</p>	

Università degli Studi di Firenze

CAPO IV - COPERTURA MEDIANTE CHIAMATA ALL'ESITO DELLA PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 240/2010	CAPO IV - COPERTURA MEDIANTE CHIAMATA ALL'ESITO DELLA PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 240/2010
Articolo 19 – Indizione della procedura di valutazione	Articolo 19 – Indizione della procedura di valutazione
1. Il Rettore, successivamente all'approvazione da parte del Dipartimento della proposta di copertura di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indice la procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di professore ordinario e associato di professori associati e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.	
2. Non sono ammessi a partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, oppure con il Rettore, con il Direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.	
3. Il bando è pubblicato sull'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo e indica il termine, non inferiore a trenta giorni, di presentazione delle domande e della documentazione richiesta.	
4. Il responsabile del procedimento controlla le domande pervenute, predispone l'elenco dei candidati ammessi e propone le esclusioni dalla selezione, che sono disposte con motivato decreto del Rettore e comunicate agli interessati. Avverso il provvedimento di esclusione i candidati possono presentare richiesta motivata di riesame entro il termine perentorio di dieci giorni. Sulla richiesta il Rettore si esprime nel termine di quindici giorni.	4. Il responsabile del procedimento controlla le domande pervenute, predispone l'elenco dei candidati ammessi e propone le esclusioni dalla selezione, che sono disposte con motivato decreto del Rettore e comunicate agli interessati. Avverso il provvedimento di esclusione i candidati possono presentare richiesta motivata di riesame entro il termine perentorio di dieci giorni ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze. Sulla richiesta il Rettore si esprime nel termine di quindici giorni.
Articolo 20 – Commissione di valutazione	Articolo 20 – Commissione di valutazione
1. La nomina e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'articolo 10 del presente regolamento.	
2. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro due mesi dalla data del provvedimento di nomina. Su richiesta debitamente motivata da presentarsi almeno quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, la Commissione può chiedere al Rettore una proroga. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta, può concedere una proroga per non più di un mese, da adottarsi entro il termine di conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non	2. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro due mesi dalla data del provvedimento di nomina. Su richiesta debitamente adeguatamente motivata da presentarsi almeno quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, la Commissione può chiedere al Rettore una proroga. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta, può concedere una proroga per non più di un mese, da adottarsi entro il termine di conclusione dei lavori. Nel caso

Università degli Studi di Firenze

<p>si siano conclusi entro i termini iniziali o eventualmente prorogati, il Rettore con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione oppure dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Il Rettore può altresì valutare l'opportunità di assegnare alla Commissione una proroga per la conclusione dei lavori oppure un nuovo termine, a seguito di dimissioni di uno o più commissari.</p>	<p>in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini iniziali o eventualmente prorogati, il Rettore con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione oppure dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Il Rettore può altresì valutare l'opportunità di assegnare alla Commissione una proroga per la conclusione dei lavori oppure un nuovo termine, a seguito di dimissioni di uno o più commissari.</p>
<p>3. La procedura di valutazione è effettuata in base ai criteri di valutazione previsti dal bando secondo quanto previsto dall'articolo 3 e seguenti del presente regolamento.</p>	<p>3. La procedura di valutazione è effettuata in base ai criteri di valutazione previsti dal bando secondo quanto previste stabilito dall'articolo 3 e seguenti del presente regolamento.</p>
<p>4. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, esprime la valutazione in merito ai candidati e individua l'idoneo, o il vincitore nel caso di più candidati, indicando il settore scientifico-disciplinare al quale il Dipartimento deve attenersi per la proposta di chiamata. Il candidato idoneo o vincitore non può aver ottenuto un punteggio inferiore a 65/100.</p>	
<p>5. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi trenta giorni, previo controllo di regolarità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sull'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità sanabili, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone la mancata approvazione degli atti.</p>	
<p>Articolo 21 – Chiamata in ruolo del Professore associato o ordinario</p>	<p>Articolo 21 – Chiamata in ruolo del Professore associato o ordinario</p>
<p>1. Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario e di professori ordinari e associati nel caso di chiamata di un professore associato. La delibera deve essere assunta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo ufficiale di Ateneo, fatta salva la concessione di una proroga di quindici giorni da parte del Rettore in presenza di gravi motivi che impediscano la riunione del Consiglio di Dipartimento. Qualora il termine intervenga nel mese di agosto, lo stesso è prorogato di venti giorni. La delibera del Consiglio di proposta di chiamata</p>	<p>1. Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del professore con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella composizione ristretta ai dei professori ordinari aventi diritto, nel caso di chiamata di un professore ordinario e ai di professori ordinari e associati aventi diritto, nel caso di chiamata di un professore associato. La delibera deve essere assunta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo ufficiale di Ateneo, fatta salva la concessione di una proroga di quindici giorni da parte del Rettore in presenza di gravi motivi che impediscano la riunione del Consiglio di Dipartimento. Qualora il termine intervenga nel mese di agosto,</p>

Università degli Studi di Firenze

deve indicare il settore scientifico-disciplinare del candidato idoneo, o vincitore nel caso di più candidati, in coerenza con quanto riportato nel verbale della Commissione.	lo stesso è prorogato di trenta giorni. La delibera del Consiglio di proposta di chiamata deve indicare il settore scientifico-disciplinare del candidato idoneo, o vincitore nel caso di più candidati, in coerenza con quanto riportato nel verbale della Commissione.
2. In alternativa alla formulazione di proposta di chiamata di cui al precedente comma 1 del presente articolo, il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato vincitore con deliberazione espressa e adeguatamente motivata.	
3. Qualora entro trenta giorni oppure entro la proroga accordata dal Rettore ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Dipartimento non adotti alcuna deliberazione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, il Rettore assegna al Dipartimento un nuovo termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la deliberazione è devoluta al Consiglio di amministrazione.	
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Dipartimento non può richiedere la copertura di un posto per il medesimo ruolo e per i medesimi settori concorsuale e scientifico-disciplinare per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti della procedura.	
5. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione.	
6. In caso di approvazione della chiamata, il candidato vincitore è nominato in ruolo con provvedimento del Rettore.	6. In caso di approvazione della chiamata, il candidato vincitore o idoneo è nominato in ruolo con provvedimento del Rettore.
7. Non si può procedere alla nomina del vincitore che abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.	7. Non si può procedere alla nomina del vincitore o idoneo che abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
CAPO V – CHIAMATA DI IDONEI AI SENSI DELLA LEGGE 3 LUGLIO 2018, N. 210, AI SENSI DELL'ARTICOLO 29, COMMA 4, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240	CAPO V – CHIAMATA DI IDONEI AI SENSI DELLA LEGGE 3 LUGLIO 2018, N. 210, SECONDO L'ARTICOLO 29, COMMA 4, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240
Articolo 22 – Procedura di chiamata	Articolo 22 – Procedura di chiamata
1. Possono essere destinatari di chiamata coloro che abbiano conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità.	
2. Le proposte motivate di chiamata sono assunte dal Consiglio del Dipartimento referente del settore scientifico-disciplinare dell'idoneo con	2. Le proposte motivate di chiamata sono assunte dal Consiglio del Dipartimento referente del settore scientifico-disciplinare dell'idoneo con

Università degli Studi di Firenze

delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di professore ordinario, e dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di professore associato. Qualora il Dipartimento non sia unico referente, è acquisito il parere dell'altro Dipartimento referente.	delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella composizione ristretta ai dei professori ordinari aventi diritto , nel caso di chiamata di professore ordinario, e ai dei professori ordinari e associati aventi diritto , nel caso di chiamata di professore associato. Qualora il Dipartimento non sia unico referente, è acquisito il parere dell'altro Dipartimento referente.
3. Non si può procedere alla chiamata dell'idoneo che abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.	
4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione.	
5. Dopo un triennio dall'immissione in ruolo il professore è sottoposto a un giudizio di conferma, anche sulla base di una relazione del Dipartimento, sull'attività didattica e scientifica dell'interessato. Il giudizio è espresso da una commissione nominata dal Ministero dell'università e della ricerca.	
TITOLO 3 – PROCEDURE SELETTIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMI 5-BIS E 5- TER, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240	TITOLO III – PROCEDURE SELETTIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMI 5-BIS E 5- TER, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240
Articolo 23 – Indizione della procedura di selezione e avviso pubblico	Articolo 23 – Indizione della procedura di selezione e avviso pubblico
1. Le procedure di chiamata di cui all'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono bandite mediante avviso, emanato dal Rettore e pubblicato nell'Albo ufficiale e nei siti dell'Ateneo, del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea. L'avviso è altresì pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.	
2. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle manifestazioni di interesse.	
3. L'avviso di cui al comma 1 del presente articolo deve indicare specificamente:	
a) l'indicazione del ruolo da ricoprire;	
b) il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesta la procedura;	
c) i requisiti di ammissione dei candidati ai sensi dell'articolo 25 del presente regolamento;	

Università degli Studi di Firenze

d) il Dipartimento di afferenza, coincidente con quello che ha richiesto l'attivazione della procedura;	
e) i contenuti delle proposte progettuali che i candidati sono chiamati a presentare, con particolare riferimento alle specifiche informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che le proposte stesse debbono soddisfare;	
f) i criteri di valutazione delle proposte progettuali ammesse a valutazione;	
g) le specifiche funzioni che il professore deve svolgere ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera d), del presente regolamento;	
h) le informazioni sui diritti e i doveri del professore e sul trattamento economico e previdenziale;	
i) le modalità di composizione e costituzione della Commissione di selezione;	
j) il termine di presentazione delle candidature e l'indicazione della documentazione allegata alle stesse, ivi compreso il curriculum;	
k) la precisazione che la presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università degli studi di Firenze;	
l) ogni altra indicazione ritenuta utile per la procedura.	
Articolo 24 – Commissione di selezione	Articolo 24 – Commissione di selezione
1. Con riferimento alla composizione della Commissione trova applicazione l'articolo 10, commi 1, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del presente regolamento, con esclusione della disciplina del sorteggio.	
2. Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo ufficiale e sul sito dell'Ateneo. Eventuali istanze di riconsiliazione di uno o più componenti della Commissione di valutazione da parte di candidati sono presentate al Rettore nel termine perentorio di sette giorni decorrenti dal giorno di pubblicazione del decreto di nomina o dal giorno in cui il candidato ha potuto avere conoscenza della causa di riconsiliazione, purché anteriormente alla data della prima riunione della Commissione. Dell'istanza di riconsiliazione è data notizia agli altri candidati che entro sette giorni possono presentare eventuali deduzioni in merito. Il Rettore si esprime sull'istanza entro il termine di quindici giorni dalla presentazione.	2. Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo ufficiale e sul sito dell'Ateneo. Eventuali istanze di riconsiliazione di uno o più componenti della Commissione di valutazione da parte di candidati sono presentate al Rettore nel termine perentorio di sette giorni decorrenti dal giorno di pubblicazione del decreto di nomina o dal giorno in cui il candidato ha potuto avere conoscenza della causa di riconsiliazione, purché anteriormente alla data della prima riunione della Commissione. Dell'istanza di riconsiliazione è data notizia agli altri candidati che entro sette giorni possono presentare eventuali deduzioni in merito. Il Rettore si esprime sull'istanza entro il termine di quindici giorni dalla presentazione.
Articolo 25 – Requisiti di ammissione	Articolo 25 – Requisiti di ammissione

Università degli Studi di Firenze

1. Con riferimento ai requisiti di ammissione trovano applicazione l'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge n. 240/2010 e l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto del ministro dell'università e della ricerca 29 aprile 2022, n. 367.	
Articolo 26 – Modalità di svolgimento della selezione	Articolo 26 – Modalità di svolgimento della selezione
1. Nella prima riunione, i componenti della Commissione designano al proprio interno il Presidente e il Segretario e dichiarano l'insussistenza delle cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi tra di loro. La Commissione specifica in dettaglio i criteri di valutazione nel rispetto dei contenuti dell'avviso di cui all'articolo 23 del presente regolamento.	<i>Inversione dei successivi due commi</i>
2. Successivamente, dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati, i membri della Commissione dichiarano l'insussistenza delle cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi tra di loro e i candidati.	<i>3. Le determinazioni adottate dalla Commissione nella prima riunione sono pubblicate sul sito di Ateneo. Decorsi cinque giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.</i>
3. Le determinazioni adottate dalla Commissione nella prima riunione sono pubblicate sul sito di Ateneo. Decorsi cinque giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.	<i>2. Successivamente, dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati, i membri della Commissione dichiarano l'insussistenza delle cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi tra di loro e i candidati.</i>
4. La Commissione valuta la corrispondenza delle proposte progettuali alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dall'Ateneo nell'avviso di cui all'articolo 23 del presente regolamento, tenendo conto della qualificazione scientifica e didattica dei candidati.	
5. Con riguardo alle esigenze di ricerca, le proposte progettuali sono valutate in ragione della loro qualità scientifica, in particolare alla stregua dell'innovatività e dell'originalità dei contenuti, dei risultati attesi, dell'impatto e delle potenzialità di realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze.	
6. Con riguardo alle esigenze didattiche, le proposte progettuali sono valutate in ragione della riferibilità a tematiche emergenti e rilevanti della disciplina, della capacità dei candidati di attivare percorsi didattici innovativi e attrattivi, della connessione con le attività di ricerca o con le esigenze di terza missione.	
7. Con riguardo alle esigenze di terza missione, le iniziative contenute nelle proposte progettuali sono valutate secondo i seguenti criteri:	
a) dimensione sociale, economica, educativa e culturale dell'impatto;	
b) rilevanza rispetto al contesto di riferimento;	
c) valore aggiunto per i beneficiari.	
8. Al termine della valutazione la Commissione individua il candidato vincitore.	

Università degli Studi di Firenze

<p>9. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina. Su richiesta debitamente motivata e presentata almeno quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, la Commissione può chiedere al Rettore una proroga. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta, può concedere una proroga per non più di un mese, da adottarsi entro l'originario termine previsto per la conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini iniziali o eventualmente prorogati, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Qualora uno o più commissari si siano dimessi, il Rettore può assegnare alla Commissione una proroga per la conclusione dei lavori oppure un nuovo termine.</p>	<p>9. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina. Su richiesta debitamente adeguatamente motivata e presentata almeno quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, la Commissione può chiedere al Rettore una proroga. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta, può concedere una proroga per non più di un mese, da adottarsi entro l'originario termine previsto per la conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini iniziali o eventualmente prorogati, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Qualora uno o più commissari si siano dimessi, il Rettore può assegnare alla Commissione una proroga per la conclusione dei lavori oppure un nuovo termine.</p>
<p>10. La Commissione trasmette gli atti al Rettore che nei successivi trenta giorni, previo controllo di regolarità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare nell'Albo ufficiale e nel sito dell'Ateneo. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità sanabili, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone la mancata approvazione degli atti.</p>	
<p>11. Gli atti della procedura di selezione, costituiti dai verbali delle singole riunioni della Commissione comprensivi degli eventuali allegati, sono resi pubblici dopo l'accertamento della regolarità degli atti, mediante pubblicazione nel sito dell'Ateneo.</p>	<p>11. Gli atti della procedura di selezione, costituiti dai verbali delle singole riunioni della Commissione, comprensivi degli eventuali allegati, sono resi pubblici dopo l'accertamento della regolarità degli atti, mediante pubblicazione nel sito di Ateneo. A seguito del provvedimento del Garante Privacy 17 maggio 2023, n. 195 si propone di cassare il comma 11.</p>
<p>Articolo 27 – Chiamata</p>	<p>Articolo 27 – Chiamata</p>
<p>1. Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la selezione delibera la proposta di chiamata, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti nell'Albo ufficiale dell'Ateneo, fatta salva l'eventuale proroga ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del presente regolamento.</p>	<p>1. Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la selezione delibera la proposta di chiamata, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto nella composizione ristretta ai dei professori ordinari aventi diritto, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero ai dei professori ordinari e associati aventi diritto, nel caso di chiamata di un professore associato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti nell'Albo ufficiale dell'Ateneo, fatta salva l'eventuale proroga ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del presente regolamento.</p>

Università degli Studi di Firenze

2. Entro trenta giorni dalla delibera di cui al comma 1 del presente articolo, la proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.	
3. Qualora, nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio di Dipartimento non adotti alcuna deliberazione, il Senato accademico può formulare direttamente la proposta di chiamata al Consiglio di amministrazione.	
4. Per le procedure di cui al presente titolo trova applicazione l'articolo 13, commi 6 e 7, del presente regolamento.	
5. Il trattamento economico e previdenziale del professore chiamato ai sensi del presente articolo è a carico dell'Università degli studi di Firenze.	
TITOLO III – PROCEDURA DI COPERTURA DEI POSTI PER CHIAMATA DIRETTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 9, DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230	TITOLO IV – PROCEDURA DI COPERTURA DEI POSTI PER CHIAMATA DIRETTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 9, DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230
Articolo 28 – Procedura di attivazione	Articolo 28 – Procedura di attivazione
1. Le proposte motivate di chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono assunte dal Consiglio di Dipartimento con la maggioranza dei due terzi nella composizione limitata al ruolo corrispondente e a quelli superiori.	1. Le proposte motivate di chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono assunte dal Consiglio di Dipartimento con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto , nella composizione limitata al ruolo corrispondente e a quelli superiori.
2. Non è consentita al Dipartimento la proposta di chiamata di coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.	
3. Qualora il Dipartimento non sia unico referente del settore scientifico-disciplinare indicato nella procedura, è acquisito il parere dell'altro Dipartimento referente.	
4. La delibera deve contenere:	
a) l'indicazione, debitamente motivata, dell'adozione della modalità di reclutamento in oggetto;	a) l'indicazione, debitamente adeguatamente motivata, dell'adozione della modalità di reclutamento in oggetto;
b) l'indicazione delle necessità didattiche e scientifiche che giustificano la richiesta di un nuovo posto sul settore scientifico-disciplinare individuato;	

Università degli Studi di Firenze

c) l'individuazione del nominativo dello studioso in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo e di un curriculum adeguato alle esigenze di cui lettera b);	
d) il settore concorsuale che deve necessariamente includere il settore scientifico-disciplinare di cui il Dipartimento è referente;	
e) il parere dell'eventuale altro Dipartimento referente;	
f) la modalità di copertura finanziaria;	
g) il riferimento, in caso di settori scientifico-disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale, all'intesa raggiunta con l'Azienda sanitaria presso la quale è prestata l'attività assistenziale.	
Articolo 29 – Nomina in ruolo	Articolo 29 – Nomina in ruolo
1. La proposta del Dipartimento è approvata dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione e inviata al Ministero dell'università e della ricerca per il rilascio del prescritto nulla-osta alla nomina.	
2. Acquisito il nulla-osta del Ministero, la nomina è disposta con provvedimento del Rettore che ne determina anche la relativa classe stipendiale.	
Articolo 30 – Norme transitorie	Articolo 30 – Norme transitorie
1. La procedura valutativa ai sensi dell'articolo 24, comma 6, legge 30 dicembre 2010, n. 240 può essere utilizzata nei limiti stabiliti dalla legge.	
2. Fino all'adozione della delibera del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 10, comma 3, del presente regolamento trovano applicazione le Linee guida approvate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 29 aprile 2019 e 30 aprile 2019.	
Articolo 31 – Pubblicazione ed entrata in vigore	Articolo 31 – Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Il presente regolamento è pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.	
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, di cui al decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 466 e successive modificazioni e integrazioni, che continua a trovare applicazione con riferimento alle procedure in corso alla predetta data.	

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE CARTE DI CREDITO AZIENDALI**INDICE**

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Articolo 2 – Soggetti titolari

Articolo 3 - Tipologie di spesa

Articolo 4 – Attivazione, durata e revoca

Articolo 5 – Responsabilità del titolare

Articolo 6 – Uso della carta di credito aziendale

Articolo 7 – Disposizioni finali

**Articolo 1
Ambito di applicazione**

1. Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle carte di credito aziendali quali strumenti di pagamento delle spese, sul territorio nazionale e all'estero.

**Articolo 2
Soggetti titolari**

1. La carta di credito aziendale è assegnata, su loro richiesta,

- a) al Rettore;
- b) al Prorettore Vicario;
- c) al Direttore Generale.

2. Con provvedimento del Direttore Generale possono essere assegnate carte di credito aziendali ad altro personale dell'Ateneo per motivate ragioni.

3. L'utilizzo della carta di credito aziendale è limitato alla durata delle cariche e degli incarichi di cui ai commi 1 e 2.

**Articolo 3
Tipologie di spesa**

1. L'uso delle carte di credito aziendali è consentito, nell'osservanza della normativa dell'Ateneo, nonché dei principi di contenimento della spesa pubblica e di economicità dell'azione amministrativa, per:

- a) necessità di spese tipicamente connesse alle funzioni istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2;
- b) casi in cui la carta di credito rappresenti l'unica forma di pagamento accettata;

- c) spese straordinarie e urgenti il cui differimento potrebbe comportare un comprovato danno economico per l'Ateneo;
- d) altri casi in cui, per comprovate ragioni, l'utilizzo della carta di credito si configuri come più opportuno per ragioni di efficienza o convenienza economica rispetto al ricorso alla procedura ordinaria di pagamento mediante ordinativo.

Articolo 4 **Attivazione, durata e revoca**

1. Il Dirigente dell'Area Servizi Economici e Finanziari dell'Ateneo richiede il rilascio e l'attivazione della carta di credito aziendale.
2. La carta di credito aziendale è rilasciata dall'Istituto cassiere a nome del titolare per il quale è stata attivata la richiesta.
3. La revoca, sospensione o limitazione d'uso della carta di credito sono disposte con provvedimenti motivati di competenza del:
 - a) Rettore per la carta del Direttore Generale;
 - b) Consiglio di Amministrazione per la carta del Rettore e del Prorettore vicario;
 - c) Direttore Generale nei casi di cui all'articolo 2, comma 2.
4. Il provvedimento di revoca, di sospensione o limitazione all'uso della carta di credito è trasmesso all'Area Servizi Economici e Finanziari dell'Ateneo affinché ne dia comunicazione scritta all'Istituto cassiere. In questi casi il titolare ha l'obbligo di restituire immediatamente la carta alla struttura di appartenenza.

Articolo 5 **Responsabilità del titolare**

1. Il titolare della carta di credito aziendale è obbligato ad adottare la massima cautela nell'uso e nella custodia della carta.
2. Il titolare è personalmente responsabile dell'uso della carta secondo le regole generali in materia di responsabilità amministrativo-contabile.
3. In caso di smarrimento, furto o uso fraudolento da parte di terzi della carta, il titolare è tenuto a darne immediata notizia telefonica o a mezzo pec all'Istituto cassiere e all'Ateneo, nonché a presentare denuncia alla competente autorità di pubblica sicurezza da trasmettere entro 48 ore all'Istituto cassiere e all'Ateneo.
4. Fino al momento in cui la segnalazione di smarrimento o furto non sia pervenuta all'Istituto cassiere, tutte le eventuali conseguenze pregiudizievoli connesse all'eventuale uso abusivo della carta sono a carico del titolare.

Articolo 6 **Uso della carta di credito aziendale**

1. La carta di credito aziendale è uno strumento di pagamento strettamente personale e può essere utilizzata esclusivamente dal titolare a cui nome è rilasciata, per le finalità istituzionali di cui all'art. 3 e comunque sempre nel limite del massimale stabilito al momento del rilascio o di quello successivamente rideterminato.

2. Il titolare della carta di credito è tenuto a fare pervenire periodicamente, e in ogni caso entro il quindicesimo giorno dal ricevimento dell'estratto conto della carta di credito, all'Ufficio contabile della struttura preposta, un riepilogo delle spese sostenute, corredato dalla prescritta documentazione giustificativa, ivi comprese le ricevute, le fatture rilasciate dai fornitori di beni e servizi quietanzate mediante l'utilizzo della carta stessa.

3. Il titolare è tenuto a dimostrare per ciascun pagamento, mediante la compilazione dei moduli dedicati, l'impossibilità a ricorrere alle ordinarie procedure di pagamento oppure la convenienza dell'uso della carta di credito aziendale.

4. È vietato l'uso della carta di credito per il prelievo di contante, per spese di natura personale oppure non riferite all'attività istituzionale.

5. Le spese non documentate e prive di adeguata motivazione sono addebitate al titolare della carta, che deve provvedere al rimborso nei termini e con le modalità fissate dal Direttore Generale.

Articolo 7

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento le disposizioni contenute nel "*Regolamento per l'utilizzo delle carte di credito corporate come mezzo di pagamento*", emanato con D.R. n. 983 del 21/10/2016, sono abrogate.
3. Con provvedimento del Direttore Generale potranno essere adottate Linee guida per la disciplina degli aspetti operativi.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

CONVENZIONE ISTITUTIVA
CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA
HUMAN-CENTRED DESIGN PER LA CURA, IL BENESSERE E L'INCLUSIONE
HUMAN-CENTRED DESIGN FOR CARE, WELLBEING AND INCLUSION
(Acronimo: Centro Interuniversitario DE.CAWI)

TRA

L'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dalla Magnifica Rettrice prof.ssa Alessandra Petrucci, autorizzata a firmare il presente atto con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del

L'Università degli Studi di Chieti - Pescara rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Liborio Stuppia, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del

L'Università degli Studi di Genova rappresentata dal Magnifico Rettore pro-tempore prof. Federico Delfino, autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del

La Sapienza Università di Roma rappresentata dalla Magnifica Rettrice prof.ssa Antonella Polimeni, autorizzata a firmare il presente atto con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del

L'Università degli Studi di Siena rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Roberto di Pietra, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del

Premesso che

- il settore della salute e del benessere (Health) rappresenta uno dei principali focus dei programmi di ricerca nazionale, europea e internazionale e che la disciplina del Design ha ampiamente dimostrato la capacità di produrre innovazione reale e sostenibile in questo campo attraverso l'approccio metodologicamente e scientificamente riconosciuto dello Human-Centred Design e dell'Inclusive Design;
- è interesse delle Parti collaborare per lo sviluppo di progetti di ricerca scientifica di innovazione e trasferimento tecnologico nonché per attività di didattica extracurriculare (alta formazione e formazione permanente), attraverso l'approccio teorico e metodologico dello Human-Centred Design e dell'Inclusive Design nei settori della sanità, della cura e dell'assistenza domiciliare, del benessere e dell'inclusione della persona;
- che le Parti, per il tramite dei rispettivi Dipartimenti – come specificato nei documenti di adesione al centro - hanno comprovata competenza ed esperienza sulle tematiche indicate, sviluppando da anni attività didattiche, di ricerca e di trasferimento tecnologico e terza missione i cui risultati hanno pieno riconoscimento in ambito italiano e internazionale.

- che i gruppi di ricerca che le Parti mettono a disposizione del Centro hanno comunque competenze complementari che possono trovare ulteriori opportunità di sviluppo dalla loro stretta collaborazione mettendo a disposizione del Centro le collaborazioni multidisciplinari già attive e contribuendo così al loro sviluppo ed ampliamento.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

Costituzione del Centro

1. È costituito, ai sensi dell'art. 91 del DPR 382/80 e dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, tra le Università di: Firenze, di Genova, di Chieti-Pescara, di Siena e della Sapienza Università di Roma, il "Centro Interuniversitario di Ricerca denominato "Human-Centred Design per la cura, il benessere e l'inclusione" (DE.CAWI);
2. Il Centro è un'entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate, che non ha soggettività giuridica e il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono.

Art.2

Finalità del Centro

1. Il Centro si propone di:

- a) Promuovere, organizzare e coordinare attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, confronto scientifico, promozione e divulgazione, nonché progetti e alta formazione sui temi dello Human-Centred Design e dell'Inclusive Design in tutti gli ambiti nei quali l'approccio metodologico e progettuale centrato sulle esigenze d'uso di ambienti, prodotti e servizi – fisici e digitali – da parte delle persone portatrici di fragilità fisica, cognitiva o sociale può portare un concreto contributo alla salute, al benessere e alla qualità della vita.
Le attività del Centro si basano sull'integrazione delle competenze proprie dei gruppi di ricerca afferenti, e sulle parallele collaborazioni interdisciplinari già in essere o di futura attivazione, finalizzate allo sviluppo di soluzioni innovative anche attraverso l'applicazione delle tecnologie, in particolare nei settori della sanità, della cura e dell'assistenza alla persona, del benessere e dell'inclusione negli ambienti di vita multigenerazionali.
- b) Promuovere e sviluppare la collaborazione interdisciplinare tra il Design e quelle discipline che già sviluppano innovazione negli ambiti su descritti.
- c) Promuovere collaborazioni con soggetti che operano a livello internazionale sia per la ricerca sia per l'alta formazione;
- d) Sviluppare e ottimizzare metodi e tecniche di valutazione dell'usabilità, della fruibilità e della sicurezza in uso, nonché realizzare Linee guida per la progettazione e buone pratiche rivolte ai differenti settori di intervento.

2. Le finalità del Centro sono complementari ed escludono sovrapposizione o concorrenza con quelle dei Dipartimenti.

Art. 3

Sede amministrativa

1. La sede amministrativa del Centro è istituita presso l'Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Architettura. Il Dipartimento sede amministrativa avrà la responsabilità della gestione amministrativa-contabile del Centro e svolgerà le attività usufruendo di proprie risorse umane e strumentali.
2. Gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.
3. La sede amministrativa può essere modificata previo accordo formale tra tutte le Università aderenti, alla scadenza della presente convenzione istitutiva, o, comunque in qualsiasi momento, nel caso in cui vi sia l'impossibilità del Dipartimento sede di supportare la gestione amministrativa e contabile del Centro
4. Le attività scientifiche del Centro si svolgono presso le sedi delle Università che aderiscono alla presente convenzione istitutiva (da qui denominate Università).

Articolo 4 Promotori e Aderenti

1. Sono promotori del Centro, e suoi iniziali aderenti, i ricercatori e professori delle Università convenzionate come da elenco in calce.
2. Possono aderire al Centro ricercatori e professori delle Università convenzionate o aderenti, che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata all'approvazione del Comitato di Gestione del Centro.
3. Le ammissioni di altre Università saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione, da sottoporre all'approvazione di tutti gli Atenei aderenti.
4. Possono altresì, collaborare con il Centro, a titolo personale, singoli studiosi sia italiani che stranieri, non afferenti alle Università convenzionate o aderenti, che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Consiglio scientifico, oltre all'approvazione del Comitato di Gestione.

Articolo 5 Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - a) il Direttore;
 - b) il Comitato di Gestione;
 - c) il Consiglio Scientifico
2. Le cariche sono pro-tempore e a titolo gratuito.

Articolo 6 Il Direttore

1. Il Direttore viene eletto dal Comitato di Gestione fra i professori che ne fanno parte. È nominato con decreto del Rettore dell'Ateneo sede amministrativa. Dura in carica quattro anni, fino alla scadenza del Centro, e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

2. Sono elettorato attivo tutti i professori e ricercatori membri del Comitato di Gestione. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È eletto colui che riporta il maggior numero di voti.

3. Il Direttore:

- a. promuove e coordina le attività istituzionali del Centro;
- b. convoca e presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Scientifico, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- c. predispose la relazione programmatica annuale dell'attività del Centro e la sua traduzione in piano finanziario che presenta al Comitato di Gestione per la sua approvazione;
- d. predispose la relazione consuntiva annuale sui risultati conseguiti dal Centro nonché il rendiconto consuntivo, e, una volta approvata dal Comitato di Gestione, la trasmette al Direttore del Dipartimento di afferenza, sede del Centro, e al Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro al fine di valutarne efficacia ed efficienza;
- e. tiene aggiornato l'elenco dei docenti e dei ricercatori afferenti al Centro;
- f. adotta atti di competenza del Comitato di Gestione che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Comitato di Gestione per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- g. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal protocollo di intesa con il Dipartimento sede del Centro.
- h. Il Direttore nomina un vicedirettore e/o un suo delegato scelto tra i componenti del Comitato di Gestione, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 7

Il Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è composto dai Coordinatori di ciascuna Unità Operativa, ai sensi del successivo art. 9.

2. Il Comitato di Gestione dura in carica quattro anni, fino alla scadenza del Centro, e i suoi membri possono essere rinnovati due volte consecutivamente.

3. Il Comitato di Gestione:

- a. programma, indirizza, coordina e controlla l'attività del Centro;
- b. elegge tra i suoi componenti il Direttore del Centro;
- c. approva la relazione annuale programmatica sull'attività del Centro predisposta dal Direttore unitamente al piano finanziario;
- d. approva la relazione annuale consuntiva sui risultati conseguiti dal Centro, predisposta dal Direttore;
- e. delibera sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori, successive alla costituzione del Centro medesimo;
- f. delibera sulle modalità di coinvolgimento nell'attività del Centro del personale tecnico dei Dipartimenti aderenti, d'intesa con questi ultimi;

- g. propone alle Università convenzionate o aderenti le richieste di adesione al Centro avanzate da altre Università;
 - h. riceve e prende atto delle eventuali comunicazioni di recesso dal Centro da parte delle Università che deliberano in tal senso;
 - i. propone agli organi di governo dell'Università sede amministrativa il rinnovo e la disattivazione del Centro.
4. Il Comitato di Gestione è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno quattro volte all'anno o quando ne fa richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere fatta con anticipo di sette giorni con mezzi di comunicazione comprovanti il ricevimento. Le riunioni si possono tenere anche in forma telematica. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del Comitato. Per la loro validità è necessaria la presenza della metà più uno dei membri (non sono considerati gli assenti giustificati) e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Direttore o di chi presiede l'adunanza.

Articolo 8 Consiglio Scientifico

1. Il Centro istituisce un Consiglio Scientifico, composto da studiosi italiani e stranieri di chiara fama anche non appartenenti alle Università convenzionate, su indicazioni del Comitato di Gestione che lo approva con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, il voto del Direttore o di chi presiede l'adunanza prevale.
2. Il Direttore presiede e provvede a convocare almeno 1 volta l'anno il Consiglio Scientifico con l'obiettivo di identificare trend ed argomenti di ricerca di maggiore interesse e novità.

Articolo 9 Unità Operative

1. Presso ogni Università convenzionata opera una Unità Operativa (UO) del Centro cui è preposto un Coordinatore (docente designato dal Rettore della relativa sede di afferenza) che sovrintende allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito dei programmi del Centro e riferisce in merito agli organi del Centro. Alle Unità Operative afferiscono tutti i ricercatori e professori, così come collaboratori a tempo determinato che possono essere messi a disposizione dalle Università convenzionate anche attraverso l'eventuale supporto economico del Centro
2. Presso le UO si svolgono i compiti istituzionali del Centro in conformità ai programmi di attività e alle indicazioni del Comitato di Gestione e del Direttore. Le UO organizzano e gestiscono le attrezzature e il personale di ricerca messi a disposizione dalle Università convenzionate a cui le UO afferiscono.

Articolo 10 Collaborazione con altri Organismi

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Centro può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati, che abbiano per fine o comunque svolgano attività compatibili con le finalità del Centro.

2. Il Centro, può, inoltre collaborare a dare evidenza a manifestazioni di interesse da parte di organismi pubblici e privati e di professionisti ed esperti non accademici, operanti nei settori delle attività del centro, interessati a conoscere e supportare le attività del centro.

Articolo 11

Finanziamenti e gestione amministrativo-contabile

1. Il Centro rappresenta un'autonoma articolazione scientifica rispetto ai Dipartimenti e/o altri Centri a cui afferiscono i membri del Centro, in particolare in merito all'acquisizione e gestione dei fondi per progetti di ricerca.

2. Il funzionamento del Centro è assicurato da risorse finanziarie proprie o eventualmente messe a disposizione dai Dipartimenti aderenti. Nessun onere graverà sugli Atenei aderenti.

3. Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti da:

a) istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, da contratti e convenzioni di ricerca e di consulenza per conto terzi, da contributi versati per partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento promosse dal Centro, da attività editoriali;

b) eventuali contributi nella misura stabilita dai Dipartimenti e/o altre strutture delle Università convenzionate; ogni contributo finanziario per lo svolgimento di specifiche attività di ricerca sarà oggetto di delibera e approvazione dai competenti organi delle corrispondenti istituzioni;

c) eventuali donazioni o liberalità.

4. I fondi come sopra assegnati al Centro affluiscono all'Università ove ha sede amministrativa il Centro con vincolo di destinazione al Centro stesso.

5. Al Dipartimento della sede amministrativa del Centro a cui afferisce il Centro stesso compete il controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile delle attività del Centro, garantendo il rispetto delle norme e del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università sede amministrativa dello stesso.

6. Il Dipartimento di afferenza del Centro inserisce nel proprio documento programmatico di spesa annuale e triennale e nel report analitico di fine esercizio la documentazione relativa trasmessa dal Direttore del Centro in un'apposita sotto-sezione identificabile dall'acronimo del Centro.

7. Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università aderenti in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti.

8. I risultati scientifici derivanti dalle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università aderenti in relazione al loro effettivo apporto.

9. Le risorse economiche derivanti da finanziamenti o contributi per le attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuite ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università aderenti, tenendo conto delle regole previste dai bandi relativi ai progetti competitivi cui il Centro intende partecipare per il tramite del dipartimento sede amministrativa del centro.

Articolo 12

Beni inventariabili

1. I beni e le attrezzature acquistate con i fondi del Centro sono inventariate presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro. Esse possono essere concesse in uso per ragioni di carattere scientifico alle altre Università aderenti. In caso di scioglimento del Centro, il Comitato di Gestione delibererà l'assegnazione dei beni e attrezzature esistenti ai partecipanti.
2. Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza.
3. Per quanto riguarda acquisto e gestione dei materiali inventariabili, compresi ubicazione e trasferimenti, si rimanda ai Regolamenti in materia vigenti nelle Università convenzionate.

Articolo 13

Durata e recesso

1. La presente convenzione ha la durata di anni 4 dalla sottoscrizione ed è rinnovabile, con apposito atto scritto previa valutazione da parte degli Organi accademici degli Atenei partecipanti dell'attività scientifica svolta dal Centro nel periodo decorso.
2. È ammesso il recesso di ciascuna Università convenzionata da comunicare al Direttore del Centro con preavviso di almeno sei mesi prima della efficacia del recesso a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC).
3. Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Comitato di Gestione.

Articolo 14

Adesioni ulteriori

1. Possono aderire successivamente al Centro altre Università che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato di Gestione e formalizzata mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione istitutiva, che potranno modificare i meccanismi di governo del Centro e che quindi saranno oggetto di valutazione e approvazione da parte degli organi competenti degli Atenei aderenti e degli Atenei entranti.

Articolo 15

Valutazione

1. L'attività del Centro è sottoposta ogni quattro anni a valutazione da parte degli Organi di governo delle Università convenzionate, sulla base delle relazioni annuali anche mediante l'ausilio di esperti sui temi oggetto dell'attività del Centro.

Articolo 16

Disattivazione

1. Il Centro può essere disattivato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, dell'Ateneo sede amministrativa del Centro su proposta assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti dal Comitato di Gestione del Centro, sentite le altre Università aderenti al Centro.

2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo sede amministrativa del Centro, sentito il proprio Senato Accademico può assumere motivata delibera di disattivazione anche di propria iniziativa, quando sulla base delle valutazioni di cui al precedente art. 15, ritenga che siano venute meno efficacia ed efficienza o non sia possibile raggiungere le finalità costitutive del Centro.

3. Alla disattivazione del Centro si provvede con decreto del Rettore dove ha sede il Centro.

Articolo 17 **Riservatezza**

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione alle attività del Centro.

Articolo 18 **Trattamento dati personali**

3. Le Università convenzionate in qualità di Titolari del Trattamento si impegnano al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali unicamente per le finalità connesse alla suddetta iniziativa e conformemente al Regolamento europeo 2016/679 e successive modifiche e alla rispettiva normativa nazionale di settore.

Articolo 19 **Tutela della sicurezza e salute sul luogo di lavoro**

1. Le Università convenzionate al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

2. In particolare, allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il Rettore o il Direttore Generale di ciascuna Università convenzionata assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.

3. Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolge la sua attività presso le Università, per le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi sono stipulati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.

Articolo 20 **Coperture assicurative**

1. Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.

2. Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il proprio

personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.

3. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione e con il responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio dell'Università ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

4. Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

5. Ciascuna Università convenzionata dà atto che il proprio personale è in regola con le coperture assicurative sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università aderente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate senza preventiva autorizzazione del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.

6. Ogni Università convenzionata si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre Università e al Direttore del Centro, su segnalazione dei propri dipartimenti, l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università aderenti e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni Università, su segnalazione dei propri Dipartimenti, comunicherà per iscritto alle altre Università convenzionate e al Direttore del Centro ogni variazione del personale sopravvenuta nel corso dell'anno.

Articolo 21

Diritto di proprietà intellettuale

1. Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza ai professori e ricercatori, membri del Centro, coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi, e alle corrispondenti Istituzioni nel caso di apporti derivanti da Personale afferente alle Università aderenti.

2. In base a pattuizioni specifiche, in accordo ai regolamenti di ogni Università convenzionata e fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori, il Comitato di Gestione potrà farsi promotore del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi.

3. In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto degli aventi diritto di ciascuna Università aderente.

4. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

Articolo 22

Comunicazione

1. Con esclusivo riferimento alle finalità istituzionali e scientifiche del Centro, così come stabilite dalla presente convenzione costitutiva, al Centro è attribuito il diritto di impiego dei Loghi delle Università convenzionate nelle proprie attività di comunicazione, nel rispetto della normativa interna dei rispettivi Atenei aderenti.

2. È responsabilità del Direttore verificare che l'uso dei citati Loghi avvenga nel rispetto dei regolamenti delle Università convenzionate per quanto attiene a colori, formati, elementi di struttura, e nel rispetto delle regole stabilite per la comunicazione sui canali social.

Articolo 23 **Controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra i firmatari del presente atto e connesse all'esecuzione di questa, sarà competente il Giudice del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

Articolo 24 **Registrazione e bollo**

1. Il presente atto, sottoscritto digitalmente, viene redatto in un unico originale e firmato digitalmente ex articolo 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; è registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

2. L'imposta di bollo (art. 2 tariffa, allegato A, parte prima DPR n. 642/1972) verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa che pagherà e tratterà l'originale.

La data di stipula del presente atto coincide con la data della sottoscrizione del Rettore dell'Università di Firenze, ultimo firmatario. Gli estremi dell'atto saranno comunicati a tutti i sottoscrittori.

Firme

Per l'Università degli Studi di Firenze,
la Magnifica Rettore prof.ssa Alessandra Petrucci;

Per l'Università degli Studi di Genova
il Magnifico Rettore prof. Federico Delfino;

Per l'Università degli studi di Chieti - Pescara
il Magnifico Rettore prof. Liborio Stuppia;

Per l'Università degli Studi di Siena,
il Magnifico Rettore prof. Roberto di Pietra;

Per la Sapienza Università di Roma,
la Magnifica Rettrice prof.ssa Antonella Polimeni;

ALLEGATO A

ADERENTI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Dipartimento di “Architettura”

Prof.ssa Francesca Tosi – coordinatrice Unità Operativa

Prof.ssa Alessia Brischetto

Prof. Mattia Pistolesi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Dipartimento di “Architettura e Design”

Prof. Niccolò Casiddu – coordinatore di Unità Operativa

.....
.....

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CHIETI - PESCARA

Dipartimento di “Architettura”

Prof. Giuseppe di Bucchianico – coordinatore di Unità Operativa

.....
.....

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Dipartimento di “Scienze Sociali, politiche e cognitive”

Prof.ssa Patrizia Marti – coordinatrice Unità Operativa

Prof. Oronzo Parlangeli – DISPOC

Prof.ssa Paola Palmitesta – DISPOC

Prof. Stefano Guidi - DISPOC

LA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Dipartimento di “Pianificazione, Design, Tecnologia dell'Architettura”

Prof.ssa Loredana Di Lucchio – coordinatrice Unità Operativa

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL**CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA**

**ASIAN, NOMADIC CULTURES, MOBILITY AND ENVIRONMENT STUDY
CENTER – MONGOLIA CULTURE CENTER
(NaMec)**

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, con sede in Firenze, Piazza San Marco n. 4, (Codice Fiscale/Partita IVA 00308780345), P.E.C.: ateneo@pec.unifi.it (a seguire Università di Firenze), in persona del rappresentante legale pro-tempore, Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ateneo, o da suo delegato, autorizzato alla stipula della presente convenzione

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, (di seguito denominata anche Università), con sede in Parma, via Università n. 12 (Codice Fiscale/Partita IVA 00308780345), P.E.C.: protocollo@pec.unipr.it, (a seguire Università di Parma) in persona del rappresentante legale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo, o da suo delegato, autorizzato alla stipula della presente convenzione; nel seguito congiuntamente denominate anche "Parti" o "Università".

premesso che

- le Università sono sede di libera ricerca e di libera formazione e hanno come finalità la crescita, l'elaborazione critica e la diffusione del sapere e la promozione della cultura;

- le Università sono comunità ad autonomia costituzionalmente garantita nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e ordinata in forma di istituzione pubblica dotata di personalità giuridica senza scopo di lucro. L'Università informa la propria attività ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, dei Trattati dell'Unione Europea, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e partecipa alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca di cui al Trattato U.E.;
- fine dell'Università è concorrere allo sviluppo della società attraverso la promozione culturale e civile della persona e l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della solidarietà internazionale e della salvaguardia dell'ambiente. Persegue tale fine attraverso la promozione, l'elaborazione e la diffusione del sapere scientifico, l'istruzione superiore, la formazione, anche permanente, il dialogo con la società quale fattore di sviluppo economico-sociale mediante il trasferimento delle conoscenze sul territorio (Terza missione). Ciò, garantendo il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento, dello studio, al servizio della società, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona umana;
- l'Università, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, promuove e utilizza forme di cooperazione con altre Università ed Enti italiani e stranieri, pubblici e privati, in conformità agli obiettivi generali della propria politica culturale di ricerca e di insegnamento, nel rispetto della libertà dei singoli;
- l'Università, per il conseguimento di tali finalità, promuove e utilizza forme di cooperazione e collaborazione con altre istituzioni, anche in

ambito locale, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica e della propria attività didattica, nell'ottica di porsi quale strumento di crescita e sviluppo del territorio;

- è intenzione delle Parti strutturare, potenziare e sviluppare l'attività di ricerca comune attraverso una programmazione in forma unitaria e coerente che si ritiene di rendere possibile grazie all'istituzione di un Centro di studi e di ricerche;

visto

l'articolo 91 del D.P.R. 382/1980, che prevede la possibilità di costituzione, tramite convenzioni tra le Università interessate, di centri di ricerca interuniversitari, quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 (Costituzione)

È costituito, tramite convenzione tra le Università sopra indicate, il Centro Interuniversitario di Ricerca *ASIAN, NOMADIC CULTURES, MOBILITY AND ENVIRONMENT STUDY CENTER – MONGOLIA CULTURE CENTER (NaMec)*, di seguito indicato col termine di Centro.

Il Centro non ha soggettività giuridica ed il relativo funzionamento è normato dagli articoli del presente atto.

Il Centro si compone delle seguenti Unità di ricerca:

Università degli Studi di Firenze

- Unità presso Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), Via S. Gallo 10 - 50129 Firenze.

Università degli Studi di Parma

- Unità presso Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali (DUSIC), Via M. D'Azeglio, 85 - 43125 Parma.

Altre Unità possono essere costituite secondo le modalità specificate nel successivo art. 9 della presente convenzione.

ARTICOLO 2 (Scopo del Centro)

Il Centro si propone di:

- a) attrarre tutti gli studiosi che in Italia si occupano di Mongolia, ma anche coloro che si occupano di territori in area asiatica, di nomadismo, mobilità e cambiamenti climatici, afferenti a qualsiasi disciplina e impegnati anche in campi di ricerca situati al di fuori dei suddetti territori, laddove si configurino possibilità di studi comparativi, costruendo una rete nazionale di esperti e promuovendo una prospettiva inter/transdisciplinare tra gli studiosi coinvolti, in un'ottica collaborativa;
- b) produrre un insieme di saperi relativi alle aree tematiche interessate che possano accrescere l'attuale stato dell'arte, e prioritariamente quelle relative a: Nomadic Cultures and Civilizations, Ethic and Morality of Nomads, Environment and Climate Change, Mobility;
- c) promuovere le culture della Mongolia in Italia (storia, cultura, tradizioni, linguaggio, religione, filosofia, archeologia, antropologia) e gli scambi tra i due Paesi, prevedendo eventi, seminari e incontri

	pubblici, e incrementando la dotazione libraria nelle biblioteche	
	d'Ateneo;	
	d) rafforzare e ampliare la collaborazione degli studiosi italiani con le	
	reti internazionali che si occupano di tematiche e territori affini	
	(IISNC International Institute for the Study of Nomadic Civiliza-	
	tions, INALCO Institute Nationale Langues et Civilisations Orienta-	
	les, CEMS Centre d'Etudes Mongoles et Siberiennes, ecc.);	
	e) attivare progetti internazionali con la Mongolia e con Paesi di area	
	asiatica;	
	f) attivare, tra Italia, Mongolia e Paesi di area asiatica, scambi di do-	
	centi e studenti per esperienze didattiche e campi di ricerca; atti-	
	vare scambi tra l'Italia e altri territori laddove le tematiche inda-	
	gate siano di interesse del Centro;	
	g) attivare collaborazioni con il mondo delle imprese italiane coin-	
	volte in attività con la Mongolia e aree affini;	
	h) realizzare pubblicazioni di alto tenore scientifico, derivanti da ri-	
	cerche di livello accademico;	
	i) attivare progetti editoriali in linea con le ricerche promosse;	
	j) incentivare lo scambio di informazioni, di pubblicazioni e di altro	
	materiale didattico e scientifico di interesse per entrambe le istitu-	
	zioni, fermo quanto previsto all'art. 14;	
	k) favorire l'uso reciproco degli strumenti di ricerca e l'accesso alle	
	strutture delle due istituzioni;	
	l) favorire la progettazione congiunta per l'accesso a finanziamenti	
	nazionali e internazionali;	

m) promuovere collaborazioni istituzionali del personale docente e tecnico-amministrativo e di studentesse e studenti nell'ambito della ricerca e della formazione;

n) incentivare la partecipazione congiunta a iniziative propositive e progettuali finalizzate alla valorizzazione dei rispettivi beni e risorse rispetto a enti e soggetti pubblici;

o) favorire le collaborazioni con altre università e organismi nazionali e internazionali;

p) promuovere collaborazioni istituzionali al fine dell'organizzazione di convegni scientifici e incontri pubblici di divulgazione;

q) sviluppare altre attività congiunte, come programmi di formazione e di ricerca;

r) organizzare eventi per la comunicazione e la disseminazione dei risultati delle ricerche;

s) promuovere collaborazioni istituzionali tra le rispettive biblioteche e i centri di ricerca attinenti ai temi oggetto della convenzione.

Il Centro persegue le proprie finalità in modo non concorrenziale con le finalità istituzionali delle Università aderenti.

Le istituzioni universitarie che sottoscrivono la presente convenzione o che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire in termini di apporti scientifici alle attività del Centro, attraverso il sostegno di specifici progetti.

ARTICOLO 3 (Sede Amministrativa)

La rappresentanza legale e processuale del Centro è conferita al Rettore dell'Ateneo sede amministrativa del Centro.

La sede amministrativa del Centro è istituita presso l'Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS). Il Dipartimento SAGAS provvederà alla gestione amministrativa, contabile e di spesa del Centro, con le risorse umane e strumentali in dotazione. Il locale adibito a sede operativa del Centro è situato presso il Dipartimento SAGAS, via S. Gallo 10.

La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate con la sottoscrizione di uno specifico nuovo atto convenzionale predisposto dall'Ateneo presso cui sarà individuata la nuova sede.

Il Centro potrà articolarsi in ulteriori sedi operative presso gli enti convenzionati.

Le attività scientifiche e di formazione potranno essere svolte presso le sedi operative in base ai piani di attività approvati dal Consiglio Scientifico del Centro.

Le sedi operative potranno assumere iniziative di carattere locale o speciale che saranno preventivamente sottoposte al Consiglio Scientifico per la verifica della conformità ai fini istituzionali del Centro e di compatibilità con lo svolgimento dei compiti di cui al comma precedente. Le iniziative approvate saranno inserite nei programmi di attività del Centro e sono considerate a tutti gli effetti attività proprie del Centro.

La/il Direttrice/tore potrà individuare presso ciascuna sede operativa un docente Referente, con funzioni di coordinamento delle attività svolte presso la sede stessa, senza oneri a carico del Centro.

ARTICOLO 4 (Composizione del Centro)

All'atto dell'istituzione afferiscono i seguenti Atenei:

- Università degli Studi di Firenze;
- Università degli Studi di Parma

Al Centro possono aderire i docenti e i ricercatori appartenenti alle Università convenzionate e aderenti, singoli studiosi afferenti ad altre Università o Centri di Ricerca, singoli esperti che svolgano ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro stesso.

Possono inoltre partecipare alle attività del Centro studentesse e studenti, titolari di contratti di ricerca e dottorandi delle Università convenzionate o aderenti, o membri del corpo docente e ricercatore, esperti, titolari di contratti di ricerca e dottorandi di enti italiani e stranieri pubblici o privati, nonché di associazioni di ricerca, sulla base di apposite convenzioni.

L'eventuale collaborazione con il Centro da parte di personale con competenze tecnico-scientifiche e/o amministrative, necessarie allo svolgimento dei programmi di ricerca, è disposta con il consenso degli interessati e d'intesa con il Direttore di Dipartimento ove ha sede amministrativa il Centro, è condizionata all'approvazione del Consiglio del Dipartimento di appartenenza e nel rispetto delle regole e delle procedure vigenti presso il rispettivo Ateneo (Firenze e Parma).

ARTICOLO 5 (Organi del Centro)

Organi del Centro sono:

- a. La/il Direttrice/tore, organo monocratico del Centro a cui competono poteri di impulso, poteri gestionali e di rappresentanza;
- b. Il Consiglio Scientifico, organo di supporto alla progettazione e programmazione delle attività scientifiche del Centro.

La carica nei suddetti organi è a titolo gratuito.

ARTICOLO 6 (La/il Direttrice/tore)

La/il Direttrice/tore è eletto dal Consiglio Scientifico fra i ricercatori e i professori che ne fanno parte, prevedendo un'alternanza di copertura della carica tra l'Università di Firenze e l'Università di Parma. La/il Direttrice/tore è nominato con decreto del Rettore dell'Ateneo a cui afferisce la/il Direttrice/tore.

La/il Direttrice/tore dura in carica un triennio e non può essere rieletto nel triennio immediatamente successivo, per assicurare l'alternanza fra gli Atenei.

La/il Direttrice/tore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro previa delibera del Consiglio Scientifico del Centro.

La/il Direttrice/tore convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed è responsabile della gestione organizzativa della struttura del Centro.

Assicura che gli obiettivi dei programmi di ricerca identificati siano raggiunti a ogni fase della realizzazione, organizzando, a tale scopo, opportuni meccanismi di verifica ravvicinata del prosieguo delle attività.

La/il Direttrice/tore svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Centro nei limiti delle norme vigenti;
- b) nomina la/il Vicedirettrice/tore tra le/i componenti del Consiglio stesso che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento
convoca e presiede il Consiglio Scientifico;
- c) coordina e sovrintende l'attività del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro;
- d) propone al Consiglio Scientifico, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa;
- e) promuove, d'intesa con il Consiglio Scientifico, periodici seminari sugli obiettivi del Centro e rassegne sullo stato dell'attività scientifica di esso per tutto il personale del Centro stesso;
- f) informa annualmente le Università aderenti per quanto concerne sia l'attività svolta sia i programmi di sviluppo futuri;
- g) predispone una relazione annuale sulle attività svolte con relativa rendicontazione dei costi e sui risultati conseguiti dal Centro, da sottoporre (previa approvazione del Consiglio Scientifico) ai Rettori delle Università convenzionate;
- h) è responsabile delle strutture, dei beni e delle attrezzature del Centro.

ARTICOLO 7 (Il Consiglio Scientifico)

All'atto dell'istituzione del centro, il Consiglio Scientifico è composto da 4 membri afferenti 2 all'Università degli Studi di Firenze e 2 all'Università degli Studi di Parma. Eventuali ulteriori aderenti nomineranno i 2 loro rappresentanti del Consiglio scientifico.

Il Consiglio è presieduto dal/la Direttrice/tore del Centro ed è composto da membri del corpo docente e ricercatore afferenti al Centro.

Il Consiglio Scientifico è nominato con Decreto del Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile per 1 sola volta consecutivamente.

Il Consiglio così costituito designa il Direttore tra i ricercatori o professori, afferenti all'Università di Firenze o all'Università di Parma, facenti parte del Consiglio stesso, quali membri con voto deliberante, prevedendo l'alternanza della carica fra i due Atenei convenzionati.

Il Consiglio così costituito ha i seguenti compiti:

a) individua le linee dell'attività scientifica del Centro, ne definisce la tradizione in appositi programmi di ricerca e delibera per quanto di competenza il piano finanziario annuale delle attività del Centro;

b) approva, entro due mesi dalla scadenza dell'esercizio, il rendiconto consuntivo ed una relazione sulle attività svolte, predisposti dal/la Direttore, sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica delle Unità di ricerca; approva inoltre il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa, predisposto dal Direttore;

c) delibera, per quanto di competenza, sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro e sui beni mobili acquistati con i fondi assegnati al Centro;

	d) delibera, per quanto di competenza, sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati;	
	e) formula richieste di finanziamento e stabilisce, per quanto di competenza, le modalità di utilizzazione delle attrezzature in dotazione al Centro;	
	f) vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro;	
	g) delibera su altri argomenti, sottoposti al suo esame dal/la Direttore o da almeno un terzo dei suoi componenti;	
	h) delibera in merito alla costituzione di nuove unità di ricerca, previa approvazione della proposta da parte delle Università convenzionate;	
	i) approva la relazione sull'attività del Centro da inviare agli organi di governo dell'Ateneo sede del Centro ai fini della sua valutazione, ai sensi dell'art. 15;	
	j) valuta i progetti scientifici del Centro, per attestarne la coerenza nell'ambito delle finalità dello stesso e stabilirne le modalità operative;	
	k) valuta in itinere l'attività scientifica svolta nell'ambito dei progetti del Centro in corso di esecuzione.	
	Il Consiglio Scientifico è convocato per l'approvazione del piano di spesa e di rendiconto consuntivo, nonché ogni volta che i Direttori lo reputino necessario o che sia richiesto da un terzo dei suoi componenti e comunque almeno 1 volta all'anno. La convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno 7 giorni.	
	Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con voto deliberativo; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati.	

Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

ARTICOLO 8 (Assegnazione di personale)

Il personale che svolge attività di ricerca presso il Centro potrà essere integrato, su delibera del Consiglio Scientifico, mediante:

- utilizzazione dei borsisti assegnati o distaccati dalle Università convenzionate o dal CNR o da altri enti italiani o stranieri;

- collaborazione di borsisti e ricercatori di altri enti o associazioni di ricerca pubblici e privati;

- collaborazione del personale di ricerca degli Enti presso i quali siano eventualmente collocate le Unità del Centro.

Ogni Università contraente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso il Centro sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Qualora il Centro si avvalga dell'opera di personale, borsisti o ricercatori esterni alle Università convenzionate, è fatto obbligo al Direttore di far contrarre idonee polizze assicurative per infortunio e RC.

La decisione sull'afferenza è deliberata dal Consiglio Direttivo del Centro ed è condizionata all'approvazione del Consiglio del Dipartimento di appartenenza e nel rispetto delle regole e delle procedure vigenti presso il rispettivo Ateneo.

Possono inoltre partecipare alle attività del Centro studentesse e studenti, titolari di contratti di ricerca e dottorandi delle Università convenzionate o aderenti, o membri del corpo docente e ricercatore, esperti, titolari di

contratti di ricerca e dottorandi di enti italiani e stranieri pubblici o privati, nonché di associazioni di ricerca, sulla base di apposite convenzioni.

Art. 9 (Ulteriori adesioni al Centro)

Possono aderire al Centro altre Università italiane e straniere, Centri di ricerca ed Enti pubblici e privati che con esso condividono gli scopi e le finalità di cui al precedente art. 2, previa formale richiesta da inoltrare al/la Direttore/trice del Centro. Le adesioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo e approvate dagli organi competenti delle Università convenzionate.

Le nuove adesioni sono formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi.

Con l'adesione al Centro, le Parti definiscono la nuova composizione del Consiglio Direttivo in maniera paritaria, tenendo conto dell'apporto dei nuovi aderenti al Centro.

ARTICOLO 10 (Gestione amministrativa e finanziamenti)

Il Centro non ha soggettività giuridica ed è privo di autonomia patrimoniale in quanto si configura quale struttura organizzativa dell'Ateneo sede amministrativa e svolge la sua attività per il tramite del Dipartimento sede amministrativa.

Esso non dispone di organico e non ha dotazione (quota di fondo di finanziamento ordinario) ed opera mediante finanziamenti provenienti da:

- dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

- da eventuali contributi straordinari delle Università aderenti;

	- da altri Ministeri;	
	- dal C.N.R.;	
	- da altri Enti Pubblici di Ricerca; da altri Enti Pubblici o Privati o Fonda-	
	zioni o Associazioni, nazionali, estere, internazionali;	
	- da organismi e Istituti internazionali;	
	- da piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca finalizzata;	
	- da altri soggetti pubblici e/o privati.	
	I fondi assegnati in forma indivisa al Centro affluiscono al Dipartimento	
	dove questo ha sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro	
	stesso.	
	Tutti gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle ri-	
	sorse del Centro stesso.	
	Le attività del Centro potranno essere avviate solo nel caso in cui sia	
	espressamente garantita la relativa sostenibilità economica, patrimoniale	
	e finanziaria. Nel caso in cui tali attività vengano svolte sulla base di pro-	
	getti finanziati da soggetti terzi, ciascun Ateneo convenzionato, che colla-	
	borerà allo svolgimento delle suddette attività, è responsabile per la parte	
	di competenza del corretto svolgimento dell'attività scientifica nonché	
	della relativa sostenibilità finanziaria.	
	È obbligo del/la Direttrice/tore del Centro garantire la sostenibilità eco-	
	nomica, patrimoniale e finanziaria di tutte le iniziative svolte nell'ambito	
	del Centro; la/il Direttrice/tore potrà avviare tutte le azioni ritenute op-	
	portune e/o necessarie a garantire il corretto svolgimento delle attività e	
	la loro sostenibilità. Le attività svolte sulla base di contratti e convenzioni	
	stipulati con enti pubblici e privati, ivi compresa la relativa gestione, sono	

	svolte secondo quanto previsto dai Regolamenti vigenti dell'Ateneo sede amministrativa del Centro.	
	Le attività connesse all'acquisizione di beni o servizi necessari per lo svolgimento delle attività svolte nell'ambito del Centro verranno gestite dall'Ateneo sede Amministrativa, nel rispetto dei rispettivi regolamenti in materia.	
	Gli Atenei, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono mettere a disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento dei propri fini e per periodi di tempo determinati, attrezzature e locali dei Dipartimenti/Strutture convenzionati al Centro stesso; con le stesse procedure, compatibilmente con le proprie risorse e secondo la propria programmazione pluriennale, essi possono mettere a disposizione del Centro per il suo funzionamento e per il funzionamento dei progetti avviati, per periodi di tempo determinati, personale del loro organico.	
	Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento/Struttura afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza. Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di inventario del Dipartimento/Struttura che ha provveduto all'acquisto, con apposita menzione della destinazione all'attività di esso e le relative transazioni risulteranno dal bilancio dell'Ateneo.	
	Alla cessazione del Centro, per qualsiasi causa, i beni concessi in uso allo stesso verranno riconsegnati alla Università concedente; i beni acquistati per lo svolgimento delle attività dal Centro sono ripartiti tra le Università	

convenzionate con deliberazione del Consiglio Direttivo e con decreto del Rettore della sede amministrativa, sentiti Rettori/ricettori degli Atenei convenzionati per valutare le esigenze della ricerca scientifica. Le risorse finanziarie assegnate in maniera indivisa al Centro saranno ripartite fra le medesime Università, con delibera dei relativi organi di governo, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo indicherà altresì le modalità da osservare per onorare eventuali impegni o contratti in atto al momento della cessazione del Centro.

La gestione amministrativa e contabile del Centro è effettuata secondo le disposizioni del Regolamento di Amministrazione finanziaria e contabile vigente presso l'Università sede amministrativa del Centro.

ARTICOLO 11 (Modifiche all'accordo e controversie)

Modifiche al presente accordo possono essere apportate d'intesa tra le Università convenzionate, su proposta del Direttore, sentito il Consiglio Scientifico, o dei 2/3 degli aderenti al Centro, riuniti in assemblea, potranno essere apportate solo in forma scritta e dovranno essere approvate dai rispettivi organi competenti.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli enti convenzionati nel corso di durata del Centro è competente un collegio arbitrale che in via amichevole tenterà la risoluzione della controversia. Se non si

giunge ad una soluzione amichevole, sarà competente il giudice, indicato per legge, del luogo in cui ha sede legale l'Ateneo sede amministrativa del Centro.

ARTICOLO 12 (Durata e Recesso)

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula ed ha validità di 5 anni, rinnovabile, per un uguale periodo, previo accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi.

Il mancato rinnovo comporta la disattivazione del Centro e il riparto dei beni e delle risorse assegnate secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

È ammesso il recesso dalla convenzione di ciascuna Università con comunicazione da inviarsi a mezzo di posta elettronica certificata – p.e.c., agli indirizzi istituzionali delle altre parti, inviata almeno sei mesi prima della scadenza; in caso di recesso dovrà comunque essere garantito il completamento di eventuali programmi di ricerca in corso e/o da attuare entro la scadenza definitiva.

ARTICOLO 13 (Responsabilità)

Il Centro non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti né rappresenta singoli partecipanti, agendo in nome e per conto proprio. I partecipanti al Centro non si assumono le obbligazioni del Centro né possono assumere obbligazioni per conto del Centro. È esclusa ogni garanzia dell'Università sui prestiti contratti dal Centro.

ARTICOLO 14 (Firma digitale)

Ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 la presente convenzione, in unico originale, è sottoscritta con firma digitale ex art. 24 del D. Lgs. 82/2005.

ARTICOLO 15 (Valutazione)

L'attività del Centro è sottoposta ogni quattro anni alla valutazione degli Organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa del Centro, tenuto conto delle relazioni annuali, e sulla base di apposita relazione del Nucleo di valutazione.

ARTICOLO 16 (Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro)

Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro. Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

ARTICOLO 17 (Coperture assicurative)

Ogni Ateneo convenzionato garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.

Ciascun Ateneo convenzionato provvede alla copertura assicurativa di

	legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione	
	delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione. Il	
	personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari	
	e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la	
	collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della norma-	
	tiva per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile	
	del servizio di prevenzione e protezione.	
	Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle	
	attività, è tenuto ad	
	entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione	
	dell'Ateneo ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito	
	delle proprie attività didattiche e di ricerca.	
	Il personale di ciascun Ateneo convenzionato, che ha diritto di accesso alle	
	strutture ed alle apparecchiature dell'Ateneo ospitante, è responsabile dei	
	danni che ivi può causare a terzi.	
	Ciascun Ateneo convenzionato garantisce la copertura assicurativa del	
	proprio personale sia in	
	relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.	
	Il personale di ciascun Ateneo convenzionato non potrà utilizzare le at-	
	trezzature di cui dispongono gli altri Atenei convenzionati al Centro senza	
	preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. Ogni Ateneo conven-	
	zionato si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente agli altri Ate-	
	nei convenzionati l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere at-	
	tività di ricerca presso i locali degli Atenei convenzionati e partner nello	
	svolgimento delle attività di ricerca. Ogni variazione del personale nel	

corso dell'anno dovrà essere comunicata per iscritto.

ARTICOLO 18 (Obblighi di riservatezza)

Le Università si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

In particolare, si impegnano ad adottare, secondo le disposizioni normative in materia, tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto anche sulle informazioni o cognizioni di carattere tecnico o commerciale che, benché estranee al Centro, esse abbiano ritenuto di scambiarsi per il miglior conseguimento degli obiettivi comuni.

Le Università si impegnano a far osservare le obbligazioni di riservatezza di cui al presente articolo anche a soggetti esterni al Centro che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di informazioni riservate.

ARTICOLO 19 (Diritto di proprietà intellettuale)

Fatti salvi i diritti morali d'autore riconosciuti agli autori, i diritti patrimoniali sulle opere, sulle creazioni o sugli elaborati intellettuali risultanti ("Risultati") nell'ambito delle attività del Centro, apparterranno all'Università convenzionata che ha svolto l'attività.

Nel caso di Risultati ottenuti congiuntamente, le Università si impegnano a stipulare specifici accordi di condivisione che riconoscano i diritti e gli apporti di ciascuna, di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione dei "Risultati".

La/il Direttrice/tore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università e membri del corpo docente e ricercatore e collaboratrici/ri coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi avviati nell'ambito del Centro, sia nelle pubblicazioni scientifiche del Centro sia nelle relative comunicazioni verso l'esterno (azioni divulgative e di formazione).

Il Consiglio Direttivo valuta l'opportunità e si fa promotore, presso le Università, del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni.

ARTICOLO 20 (Trattamento dei dati)

Le Parti, in qualità di titolari autonomi, s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, recante: "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679" e dalla relativa normativa di riferimento.

Titolare, per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo, sono l'Università degli Studi di Parma come sopra individuata, denominata e domiciliata e l'Università di Firenze, come sopra individuata, denominata e domiciliata

Articolo 21 (Registrazione e imposta di bollo)

La presente convenzione, in forma di scrittura privata, viene sottoscritta con firma digitale ed è soggetta a spese di registrazione a carico del richiedente, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e ss. mm. ii..

La presente convenzione è soggetta a imposta di registrazione in caso d'uso, a carico della parte che ne farà richiesta.

La convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa ed è assolta in modo virtuale dall'Università di Firenze.

Articolo 22 (Oneri)

La presente Convenzione non prevede apporti né oneri a carico delle parti.

Articolo 23 (Norme transitorie)

In prima applicazione aderiscono al Centro i docenti ed i ricercatori proponenti la costituzione del Centro Interuniversitario, di seguito elencati:

Università degli Studi di Firenze:

Prof.ssa Nadia Breda

Prof.ssa Margherita Azzari

Prof. Michele Nucciotti

Prof.ssa Zaroui Pogossian

Prof.ssa Emanuela Rossi

Prof.ssa Valentina Pedone

Università degli Studi di Parma:

Prof.ssa Sabrina Tosi Cambini

Prof.ssa Martina Giuffrè

Prof.ssa Roberta Gandolfi

Prof. Marco Deriu

Prof. Davide Papotti

In prima applicazione il Consiglio Scientifico del Centro Interuniversitario di Ricerca è costituito come segue:

- Prof.ssa Nadia Breda, rappresentante dell'Unità dell'Università di Firenze presso il Dipartimento SAGAS.

- Prof. Michele Nucciotti, rappresentante dell'Unità dell'Università di Firenze presso il Dipartimento SAGAS.

- Prof.ssa Sabrina Tosi Cambini, rappresentante dell'Unità dell'Università di Parma presso il Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali.

- Prof.ssa Martina Giuffrè, rappresentante dell'Unità dell'Università di Parma presso il Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali.

Letto, confermato e sottoscritto

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

IL RETTORE

(Prof.ssa Alessandra Petrucci)

UNIVERSITA' DEGI STUDI DI PARMA

IL RETTORE

(Prof. Paolo Andrei)

**CONVENZIONE ISTITUTIVA
DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA**

«**Centro studi di politica comparata - Giovanni Sartori**»

(Centro Sartori)

TRA

l'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Magnifico Rettore pro-tempore, autorizzato alla firma del presente atto a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione del ...;

l'Università di Pisa, rappresentata dal Magnifico Rettore pro-tempore, autorizzato alla firma del presente atto a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione del ...;

l'Università di Siena, rappresentata dal Magnifico Rettore pro-tempore, autorizzato alla firma del presente atto a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione del ...;

la Scuola Normale Superiore, rappresentata dal Direttore pro-tempore, autorizzato alla firma del presente atto a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione del ...;

E

la Scuola Superiore Sant'Anna, rappresentata dal Magnifico Rettore pro-tempore, autorizzato alla firma del presente atto a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione del ...;

PREMESSO CHE

- in data 31 marzo 2000, tra l'Università degli Studi di Firenze, l'Università di Pisa e l'Università di Siena, è stata stipulata la Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca sul Sud Europa;
- in data 5 ottobre 2010, è stato stipulato l'atto aggiuntivo per la modifica dell'art. 6 della convenzione istitutiva e il rinnovo della stessa per ulteriori sei anni;
- il Centro Interuniversitario di Ricerca sul Sud Europa, sottoposto a valutazione dall'Università degli Studi di Firenze, è stato valutato positivamente con delibera del Consiglio di amministrazione del 19 dicembre 2014;
- in data 21 aprile 2015 la Scuola Normale Superiore ha formulato la richiesta di adesione al Centro Interuniversitario di Ricerca sul Sud Europa;

- in data 24 ottobre 2016 la richiesta di adesione della Scuola Normale Superiore è stata approvata all'unanimità dal Comitato di Gestione del Centro Interuniversitario di Ricerca sul Sud Europa;
- in data 8 maggio 2018 è stata sottoscritta, repertoriata e inviata alle altre sedi aderenti la convenzione vigente;
- in data 11 novembre 2021, rep. n. 3076 prot. n. 3076, è stato repertoriato ed inviato l'atto aggiuntivo che ha approvato due modifiche al testo della convenzione stipulata nel 2018;
- in data 19 dicembre 2022 e 20 febbraio 2023, il Comitato di Gestione del Centro CIRES si è riunito ed ha approvato: 1. Il cambio della denominazione del Centro, 2. L'inclusione della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa;
- alla luce delle recepite modifiche sopra descritte ed illustrate si conviene e si stipula il nuovo testo della

**CONVENZIONE ISTITUTIVA
DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA
«Centro studi di politica comparata - Giovanni Sartori»
(Centro Sartori)**

-

Articolo 1

Costituzione

1. Su iniziativa dei seguenti Atenei proponenti, l'Università degli Studi di Firenze, l'Università di Pisa, l'Università di Siena, la Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, si rinnova, a norma dell'art. 91 del DPR 382/80, la Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca denominato "**Centro studi di politica comparata - Giovanni Sartori (Centro Sartori)**" (nel seguito, "Centro").

Articolo 2

Finalità e funzioni del Centro

1. Il Centro si propone di:
 - a) istituire un polo di ricerca e studi sulle evoluzioni politiche, economiche e socio-culturali dei regimi politici contemporanei;
 - b) costituire una struttura che possa svolgere un lavoro di raccolta, organizzazione e diffusione della documentazione sui temi di interesse del Centro e possa offrire servizi di consulenza scientifica, didattica e di orientamento pre/post-universitario;
 - c) promuovere, sostenere e coordinare attività di progettazione sui temi di interesse del Centro;

- d) organizzare seminari, conferenze, cicli di lezioni e intraprendere ogni altra iniziativa che si ritenga opportuna;
- e) creare, diffondere e coordinare banche dati regionali, nazionali ed internazionali;
- f) favorire la raccolta e lo scambio di dati e informazioni fra ricercatori dell'area delle scienze sociali, esperti e rappresentanti del mondo delle imprese e dell'amministrazione pubblica;
- g) sviluppare e promuovere la collaborazione con altre università, istituzioni ed enti nazionali e stranieri, al fine di svolgere in comune progetti e seminari di ricerca;
- h) pubblicare, anche in collaborazione con altre istituzioni, studi e ricerche nel proprio ambito di competenza;
- i) promuovere in proprio o in collaborazione con enti pubblici e privati o su incarico dei medesimi, la formazione e la specializzazione di studenti, operatori, funzionari nazionali e internazionali;
- j) assegnare borse di studio e/o accogliere in programmi di *visiting* studiosi italiani e stranieri che lavorano su temi di interesse del Centro;
- k) intraprendere qualsiasi attività che sia considerata utile o necessaria per il raggiungimento degli scopi del Centro.

2. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, il Centro coopera con i Dipartimenti dell'Università degli Studi di Firenze e con i Dipartimenti e gli Istituti delle altre Università aderenti competenti per le rispettive iniziative. Il Centro collabora inoltre con ogni istituzione culturale, di ricerca o formazione, italiana o straniera, con le quali ritenga rilevante per i propri fini istituzionali intrattenere rapporti di cooperazione e, ove opportuno, stipula con esse i necessari accordi sulla base della normativa comunitaria vigente. Il Centro intrattiene altresì rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati, enti locali, ministeri, associazioni scientifiche e professionali interessate ai problemi del cambiamento politico e all'analisi delle politiche comunitarie. Il Centro collabora inoltre con enti pubblici e privati impegnati nella formazione e nella specializzazione di studenti, operatori, funzionari nazionali ed internazionali. Il Centro collabora anche con organizzazioni internazionali governative e non-governative e interagisce con singoli studiosi operanti nei settori di attività del Centro.

3. Il Centro promuoverà tutte le altre attività giudicate idonee a sviluppare gli studi sociali in Italia in linea con i precedenti obiettivi del Centro.

4. Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo complementare e senza fare concorrenza a quelle sviluppate dai Dipartimenti dell'Università degli Studi di Firenze e dai Dipartimenti e Istituti delle altre Università aderenti.

Articolo 3

Sede amministrativa

1. La sede amministrativa del Centro è presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Firenze, nei locali indicati nella planimetria allegata.

2. Il dirigente responsabile ai fini della sicurezza e il responsabile degli obblighi ai sensi di quanto disposto nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.

Articolo 4

Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

- a) il Direttore;
- b) il Comitato di Gestione;
- c) il Consiglio scientifico.

Articolo 5

Il Direttore

1. Il Direttore viene eletto dal Comitato di Gestione fra i professori o ricercatori di ruolo che ne fanno parte, ed è nominato con decreto del Rettore dell'Ateneo sede amministrativa. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

2. Il Direttore:

- a. promuove e coordina le attività istituzionali del Centro;
- b. convoca e presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Scientifico, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni secondo quanto previsto ai successivi artt. 6 e 7;
- c. predispone la relazione programmatica annuale sull'attività del Centro e la trasmette per l'approvazione al Comitato di Gestione;
- d. predispone la relazione consuntiva annuale sui risultati conseguiti dal Centro, e, una volta approvata dal Comitato di Gestione, la trasmette al Direttore del Dipartimento di afferenza e al Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro al fine di valutarne efficacia ed efficienza, ai sensi del successivo articolo 10;
- e. tiene aggiornato l'elenco dei docenti, dei ricercatori e dei Dipartimenti aderenti al Centro;
- f. trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione le richieste di adesioni o di recesso di altri Atenei;
- g. adotta atti di competenza del Comitato di Gestione che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Comitato di Gestione per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- h. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal protocollo di intesa con il Dipartimento di afferenza.

i. Il Direttore nomina un vicedirettore scelto tra i componenti del Comitato di Gestione, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 6

Il Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è composto da almeno un rappresentante per ciascun Ateneo, fino ad un massimo di 3 rappresentanti per sede, designati dal Consiglio Scientifico tra i propri membri.

2. Il Comitato di Gestione dura in carica quattro anni, i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente.

3. Il Comitato di Gestione:

- a. programma, indirizza, coordina e controlla l'attività del Centro;
- b. elegge tra i suoi componenti il Direttore del Centro;
- c. approva la relazione annuale programmatica sull'attività del Centro predisposta dal Direttore;
- d. approva la relazione annuale consuntiva sui risultati conseguiti dal Centro, predisposta dal Direttore;
- e. delibera sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori, successive alla costituzione del Centro medesimo;
- f. delibera sulle modalità di coinvolgimento nell'attività del Centro del personale tecnico dei Dipartimenti aderenti, d'intesa con questi ultimi;
- g. propone agli Atenei aderenti le richieste di adesione al Centro avanzate da altri Atenei e approva l'adesione dei nuovi Dipartimenti;
- h. riceve le eventuali comunicazioni di recesso dal Centro di altri Atenei, Dipartimenti o di docenti ad esso aderenti;
- i. propone, previo parere del Consiglio scientifico, agli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa la disattivazione del Centro.

4. Il Comitato di Gestione è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno quattro volte all'anno o quando ne fa richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere fatta con un anticipo di sette giorni, anche a mezzo PEC o altra forma di comunicazione comprovante il ricevimento. Le riunioni si possono tenere anche in forma telematica. Per la loro validità è necessaria la presenza della metà più uno dei membri e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.

Articolo 7

Il Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico è composto dai docenti e dai ricercatori che hanno richiesto di aderire al Centro come indicati da ogni Ateneo.

2. Il Consiglio scientifico è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno due volte all'anno o quando ne fanno richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della seduta, a mezzo PEC o altra forma di comunicazione comprovante il ricevimento.

3. Il Consiglio scientifico indica le linee generali dell'attività scientifica del Centro ed esprime parere sul programma annuale di attività del Centro proposto dal Comitato di Gestione.

4. Esprime parere al Comitato di Gestione sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori successive alla costituzione del Centro medesimo.

5. Per la validità delle adunanze del Consiglio scientifico è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; nel computo per la determinazione del quorum non sono considerati gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Direttore.

6. Le adunanze possono tenersi anche per video conferenza.

Articolo 8

Gestione amministrativo-contabile

1. Il Centro rappresenta un'autonoma articolazione scientifica rispetto ai Dipartimenti proponenti, in particolare in merito all'acquisizione e gestione di fondi per progetti di ricerca.

2. Il funzionamento del Centro è assicurato dalle risorse garantite dal Dipartimento sede del Centro, come previsto dall'art. 6 del Regolamento di Ateneo di Firenze per i Centri di Ricerca e, con eventuali apposite delibere, dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione, oltre che da eventuali entrate proprie.

3. Al Dipartimento sede del Centro compete il controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile delle attività del Centro, garantendo il rispetto delle norme e del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Università degli Studi di Firenze.

4. Il Dipartimento sede del Centro e il Centro stipulano un apposito protocollo volto a dettagliare le forme di autonomia del Centro di cui all'art. 35, comma 6 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze.

5. Il Dipartimento di afferenza inserisce nel proprio documento programmatico di spesa annuale e triennale e nel report analitico di fine esercizio la documentazione relativa trasmessa dal Direttore del Centro in un'apposita sotto-sezione identificabile dall'acronimo del Centro, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 9

Nuove adesioni

1. Possono aderire al Centro altri Dipartimenti degli Atenei promotori, o aderenti, che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato di Gestione del Centro.

2. Le ammissioni di altre Università saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, da sottoporre all'approvazione di tutti gli Atenei aderenti.

3. Possono altresì aderire al Centro, a titolo personale, singoli studiosi sia italiani che stranieri, non afferenti agli Atenei promotori o aderenti, che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Consiglio scientifico.

Articolo 10

Modifiche della Convenzione istitutiva

Le modifiche alla presente Convenzione istitutiva sono approvate dal Comitato di Gestione con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

Articolo 11

Valutazione

L'attività del Centro è sottoposta ogni quattro anni alla valutazione degli Organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa del Centro, tenuto conto delle relazioni annuali di cui all'art. 5, comma d, e sulla base di apposita relazione del Nucleo di valutazione.

Articolo 12

Durata e rinnovo

La presente Convenzione entra in vigore alla data di stipulazione, ha durata di otto anni ed è rinnovabile previa valutazione delle attività svolte dal Centro da parte delle Università aderenti.

Articolo 13

Recesso e disattivazione

1. Ciascuna Università aderente può esercitare l'azione di disdetta, di rinnovo o di recesso, da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza tramite PEC indirizzata al Direttore del Centro, che la comunica agli Organi Accademici dell'Università sede amministrativa.

2. Ciascuna Università può recedere dal Centro in qualunque momento, previa comunicazione tramite PEC indirizzata al Direttore del Centro, quale presidente del Comitato di Gestione. Il recesso è efficace a decorrere dalla prima seduta immediatamente successiva del Comitato di Gestione. Il Centro può essere disattivato con delibera delle Università convenzionate, su proposta del Consiglio Scientifico o del Comitato di Gestione, adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. L'Università il cui Dipartimento è sede amministrativa, può assumere motivata delibera di disattivazione anche di propria iniziativa, quando sulla base delle valutazioni di cui al precedente

art. 11, ritenga che siano venute meno le necessarie condizioni di efficacia ed efficienza.

Articolo 14

Disposizioni finali e transitorie

1. Il Centro ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di Firenze, Via delle Pandette 32, 50127 Firenze.

2. La presente Convenzione viene redatta per scrittura privata non autenticata in unico originale digitale, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso. Essa è soggetta all'imposta di bollo assolta in modo virtuale sin dall'origine dall'Università degli Studi di Firenze ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

3. Il presente atto è sottoposto a firma digitale per accettazione da parte dei Rettori delle Università coinvolte. La data di stipula coincide con la data di repertorio dell'Università degli Studi di Firenze, ultimo firmatario. Gli estremi sono comunicati a tutti i sottoscrittori assieme all'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, unitamente agli estremi dell'autorizzazione dell'agenzia delle Entrate.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Università di Firenze, la Rettrice, Prof.ssa Alessandra Petrucci

Per l'Università di Pisa, il Rettore, Prof. Riccardo Zucchi

Per l'Università di Siena il Rettore, Prof. Roberto Di Pietra

Per la Scuola Normale Superiore, il Direttore Prof. Vincenzo Barone

Per la Scuola Superiore Sant'Anna, Prof.ssa Sabina Nuti

() Sottoscrizione apposta in formato digitale, ai sensi del dlgs. 82/2005 e smi.*

CONVENZIONE TRA

OIC S.r.l.

E

LA CATTEDRA UNESCO "PREVENZIONE E GESTIONE
SOSTENIBILE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO"

DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE

PER UNA PRESTAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO

"Supporto tecnico-scientifico per l'organizzazione del

6th World Landslide Forum (WLF6)"

Tra

OIC S.r.l. con sede in Firenze, Viale della Giovine Italia, 17 (C.F. 03200110488 e P.IVA: 03200110488), di seguito "OIC", rappresentata da Nicola Testai, in qualità di legale rappresentante,

e

la Cattedra UNESCO "Prevenzione e gestione sostenibile del rischio idrogeologico" dell'Università degli Studi di Firenze con sede in Piazza San Marco, 4 C.F. 01279680480, P.IVA: 01279680480, nella persona della Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci pec: ateneo@pec.unifi.it (di seguito "Cattedra UNESCO")

CONSIDERATO CHE:

- in data 7 giugno 2016 l'UNESCO e l'Università degli Studi di Firenze hanno stipulato una convenzione per l'istituzione della Cattedra UNESCO in "Prevenzione e gestione sostenibile del rischio idrogeologico";
- scopo della Cattedra UNESCO è quello di promuovere un sistema

integrato di formazione alla ricerca, informazione e documentazione sulle scienze della terra, l'idrologia applicata, l'idrogeologia, i rischi geologici e la riduzione del rischio, al fine di facilitare la collaborazione tra ricercatori di alto livello riconosciuti su scala internazionale e docenti dell'Università e di altre istituzioni in Italia, come altrove in Europa, in Asia e nel Pacifico ed in altre regioni del mondo;

- la Cattedra UNESCO partecipa all'organizzazione del 6th World Landslide Forum (di seguito WLF6) per conto dell'International Consortium on Landslides (di seguito ICL), organizzazione non governativa internazionale senza scopo di lucro (www.landslides.org);
- il WLF6 (www.wlf6.org) si terrà a Firenze nei giorni 14-17 novembre 2023 ed è dedicato a Landslide Science for Sustainable Development;
- A seguito di una pubblica consultazione degli operatori convenzionati con il Florence Convention Bureau, l'ICL ha affidato a OIC l'organizzazione operativa del WLF6 con nota del presidente in data 28 marzo 2021;
- OIC gode di una solida esperienza nella gestione dei più importanti appuntamenti congressuali in ambito scientifico, tecnico, economico e medico a livello mondiale;
- il WLF6 si propone di fornire una piattaforma per realizzare una proficua cooperazione tra ricercatori e *stakeholders* nel campo dello studio e della gestione delle frane, al fine di definire azioni prioritarie condivise per la riduzione del rischio di frana su scala globale;
- le tematiche del WLF6 sono i principali aspetti legati all'analisi e al monitoraggio dei fenomeni franosi: dall'allerta rapida alla modellazione,

dalla valutazione della pericolosità e del rischio alle tecniche di mitigazione, fino ai meccanismi di innesco e ai cambiamenti climatici;

- la presente convenzione rientra nella tipologia A4 servizi tecnologici e organizzativi non a tariffa (consulenze, monitoraggio, progetti esecutivi/commerciali, sponsorizzazioni, ecc.), ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto A del Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. Oggetto della convenzione

La Cattedra UNESCO svolgerà per conto di OIC una prestazione avente il seguente oggetto "Supporto tecnico-scientifico per l'organizzazione del 6th World Landslide Forum (WLF6)" i cui dettagli tecnici, insieme a modalità, tempi e termini di consegna dei risultati, sono indicati nell'Allegato tecnico.

Art. 2. Responsabile scientifico

La responsabile scientifica della prestazione per la Cattedra UNESCO è la Prof.ssa Veronica TOFANI.

Art. 3. Proprietà intellettuale

Le conoscenze pregresse di una parte sono e restano di titolarità e proprietà della parte medesima.

Le parti riconoscono che per la natura dell'oggetto, non si prevede che l'attività svolta dalla Cattedra UNESCO possa comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali.

Art. 4. Pubblicità dei risultati e obblighi di riservatezza

Sono garantiti alla Cattedra UNESCO i diritti di pubblicazione dei risultati dell'evento su riviste settoriali ed altre pubblicazioni di carattere scientifico.

La Cattedra UNESCO ed il personale coinvolto sono tenuti al rispetto degli obblighi di non concorrenza e riservatezza. La Cattedra UNESCO vigila affinché il programma delle attività non venga portato a conoscenza di terzi ed estende al proprio personale l'obbligo di osservanza degli impegni sottoscritti ai termini del presente articolo. La Cattedra UNESCO è tenuta a mantenere riservati i dati, le informazioni, i disegni ed altro di proprietà di OIC, messi a disposizione della Cattedra UNESCO per lo svolgimento della prestazione. OIC è tenuta a mantenere riservate le conoscenze pregresse messe a disposizione dalla Cattedra UNESCO nello svolgimento della prestazione.

Art. 5. Durata della convenzione

La prestazione decorrerà dalla data di stipula del presente atto fino al 31 dicembre 2023 e ricomprende tutte le attività pregresse finalizzate all'organizzazione scientifica del suddetto congresso.

Nel caso in cui le firme sull'atto non siano contestuali, la data di stipula è rappresentata dalla data apposta dall'ultimo firmatario.

Art. 6. Corrispettivi, modalità di pagamento, e tracciabilità

Per lo svolgimento della prestazione OIC corrisponderà alla Cattedra UNESCO un corrispettivo minimo di Euro 10.000 + IVA, sulla base del Bilancio preventivo allegato a fronte di un minimo di 700 partecipanti paganti (escluso accompagnatori).

Tale corrispettivo potrà subire variazione positiva, così come specificato dalle varie tranches e nell'importo massimo specificato nell'Allegato tecnico, in base agli iscritti paganti all'evento.

A tal fine, entro 90 giorni dalla conclusione dell'evento, OIC si impegna a

trasmettere alla Cattedra UNESCO il bilancio consuntivo, in base al quale verrà definito il corrispettivo effettivo secondo le modalità e le tranches specificate nell'Allegato tecnico.

Il pagamento verrà effettuato da OIC, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche - codice SDI del destinatario MJ1OYNU che verranno inoltrate tramite PEC all'indirizzo oic@pec.oic.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Semplificazioni (DL n. 76 del 16/07/2020) esclusivamente attraverso l'utilizzo del Sistema pagoPA per pagamenti da privati e contabilità speciale 36739 per pagamenti da altre amministrazioni in regime di tesoreria a favore dell'Università di Firenze –mediante una rata unica a conclusione delle attività.

Art. 7. Collaborazioni di esterni

Il responsabile scientifico potrà ricorrere all'opera di collaboratori esterni alla Cattedra UNESCO, in ottemperanza a quanto disposto in materia dai regolamenti interni dell'Ateneo.

Art. 8 Attrezzature in comodato

Le parti riconoscono che per la natura dell'oggetto, non si prevedono attrezzature in comodato d'uso.

Art. 9. Responsabilità

Salvo i casi di dolo o colpa grave, OIC è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della Cattedra UNESCO durante la permanenza presso i locali di OIC. La Cattedra UNESCO esonera comunque e tiene indenne OIC da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare alla Cattedra UNESCO nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti al presente atto,

da parte del personale dipendente della Cattedra UNESCO.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, la Cattedra UNESCO da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale di OIC durante la permanenza nei locali della Cattedra UNESCO. OIC esonera comunque e tiene indenne la Cattedra UNESCO da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare a OIC nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente di OIC.

Qualora l'evento non possa aver luogo per causa di forza maggiore o per causa non imputabile a taluna delle Parti, verranno meno le obbligazioni in capo alle stesse, ivi compreso l'obbligo a carico di OIC del pagamento del corrispettivo, come determinato dal presente contratto.

Art. 10. Trattamento dei dati

I dati forniti dalle Parti saranno trattati per le finalità del presente contratto, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente all'interno della struttura di OIC e della Cattedra UNESCO per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto. I dati forniti dalle Parti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici.

L'informativa completa dell'Università di Firenze sulla protezione dei dati personali degli operatori economici relativi al presente contratto è disponibile al seguente link:

https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_TERZI.pdf

L'informativa completa di OIC sulla protezione dei dati personali degli operatori economici relativi al presente contratto è disponibile al seguente link: <https://wlf6.org/privacy-policy/>

Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. Titolari del trattamento sono l'Università degli Studi di Firenze e OIC e, Referenti per la protezione dei dati sono il Dott. Massimo Benedetti per l'Università e il Dott. Filippo Privitello per OIC.

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati, l'Università di Firenze potrà utilizzare i dati del presente atto in forma anonima per analisi statistiche sull'andamento delle attività conto terzi:

https://www.unifi.it/upload/sub/statuto_normativa/dr825_100718_regolamento_conto_terzi.pdf

Art. 11. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile.

Art.12. Spese contrattuali

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, del D.P.R.26/04/1986 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte

richiedente. Le spese di bollo sono a carico di entrambe le parti al 50%.

--00--

p. OIC S.r.l.

Il legale rappresentante

Dott. Nicola Testai, CEO

--00--

p. la Cattedra UNESCO

dell'Università degli Studi di Firenze

la Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci

--00--

Il presente Contratto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/90.

--00--

Allegati:

1) Allegato tecnico

2) Bilancio preventivo del WLF6

World Landslide Forum

Palazzo dei Congressi and Centro Affari
14-17 November 2023 - Florence, Italy



OIC S.r.l.
Viale della Giovine Italia 17 - 50122 Firenze - Italia
Tel. +39 055 50351 | E-mail: info@oic.it
Capitale Sociale € 190.000,00 I.v. - R.E.A. di Firenze 342144
Iscrizione Registro Imprese / C.F. / P.IVA 0320010488
www.oic.it

SUMMARY

COSTS		Total Eur
Congress Venue		105.085,00
Audiovisual Equipments		87.480,00
Catering at the Congress Venue and Social Events		61.070,00
On Site Staff		18.660,00
Marketing & Promotion		31.790,00
Scientific Programme		16.616,00
Miscellanea		73.718,03
Management Fees		49.724,00
Total Costs - net of VAT		444.143,03

ESTIMATED INCOMES		Quantity	Unit Eur	VAT net Eur	Total Eur	VAT In 2023 In Italy - 22%
Registration early		220	550,00	450,82	99.180,33	
Registration regular		245	600,00	491,80	120.491,80	
Registration late		60	650,00	532,79	31.967,21	
ICL Board, Deputy, Supporters early		20	450,00	368,85	7.377,05	
ICL Board, Deputy, Supporters regular		90	500,00	409,84	36.885,25	
ICL Board, Deputy, Supporters late		20	550,00	450,82	9.016,39	
Low income countries		20	200,00	163,93	3.278,69	
Students		75	200,00	163,93	12.295,08	
Accompanying Persons		30	150,00	122,95	3.688,52	
Free registrations (keynote, sponsors)		50	0,00	0,00	0,00	
Total registration fees					324.180,33	
Sponsors, exhibitors, contributors					120.000,00	
Total Sponsors					120.000,00	
Total estimated incomes from registration and sponsors - net of VAT					444.180,33	

Estimated Balance 37,30

World Landslide Forum

Palazzo dei Congressi and Centro Affari
14-17 November 2023 - Florence, Italy



OIC S.r.l.
Viale della Giovine Italia 17 - 50122 Firenze - Italia
Tel. +39 055 50351 | E-mail: info@oic.it
Capitale Sociale € 190.000,00 I.v. - R.E.A. di Firenze 342144
Iscrizione Registro Imprese / C.F. / P.IVA 03200110488
www.oic.it

Client: ICL
Issued by: Viviana Vitai

Updated 06 09 2023

Participants 750

Prices refer to 2023- VAT not included

DESCRIPTION	Days	Quantity	Unit EUR	Total EUR	Notes
CONGRESS VENUE					
Palazzo dei Congressi :					
Auditorium - up to 1000 seats	1				Auditorium, Verde, Poster area, Headquarter offices, exhibition area, catering area
2 meeting rooms for Board Meetings					Auditorium will be used only the first day for the plenary session
Limonaia 15 November	2				
Belvedere 14 November - lunch for authorities	1				
Centro Affari:					
Exhibition Area - Ground floor	3+1				
Exhibition Area - First floor	3+1				
Hall 1A - 80 seats	3+1			78,460,00	added to accommodate more booths
Adua 2A - 90 seats	3+1				
Adua 3A - 70 seats	3+2				
Module B - 190 seats	3+1				
Module 2 - 180 seats	3+1				
Module 3 - 150 seats	3+1				
Module 4 - 120 seats	4+1				
Hall 2B Slide preview	3+1				
Hall 3B - Board room	3+1				
Electricity at Centro Affari				6,125,00	
Various setting up and decorations				8,000,00	indicative
Internet /LAN connections				2,500,00	at final balance
WiFi				0,00	complimentary
Compulsory insurance for organizer and exhibitors		20	100,00	2,000,00	
Directional signs including licenses, projects and set up				8,000,00	estimation - basic directional signage at both venues
Total Congress Venue				105,085,00	

DESCRIPTION	Days	Quantity	Unit EUR	Total EUR	Notes
AUDIOVISUAL EQUIPMENTS					
Basic AV equipment in Auditorium, one day (14/11)				5,600,00	
Limonaia (15/11)				4,800,00	
Affari Modulo 2,3,8 (15, 16, 17/11)				18,000,00	
Affari 1A, 2A, 3A (15, 16, 17/11)				10,500,00	
Affari Modulo 4 (13, 15, 16, 17/11)				5,600,00	
Recording of Plenary Session (14/11)					to be defined
Preview room				11,800,00	Including equipment and 5 technicians for 4 days
Technical supervisor				1,600,00	
Technical equipments for offices				1,500,00	
Self registration on site (PC, printer, scanner units)		6	840,00	5,040,00	
E-posters software				4,800,00	up to 300 e-posters, including submission platform and navigation tools
E-poster monitors 55" and PC horizontal 16/9		8	1,080,00	8,640,00	
Digital signal transmission onvenue monitors				600,00	
Zoom connections for remote speakers				9,000,00	to be defined according to number os speakers/sessions
Total Audiovisual Equipments				87,480,00	
CATERING AT THE CONGRESS VENUE and SOCIAL EVENTS					
Welcome cocktail at the congress site	1	800		0,00	Offered by CVB
Integration welcome cocktail		800			to be defined
Coffee stations 14 (Palaccongressi), 15, 16, 17 (Palaffari)	4	800	14,00	44,800,00	with biscuits and cakes
Coffee station 13/11 for Consorzio meeting	1	70	9,00	630,00	
Lunch at Belvedere for Authorities 14/11	30		38,00	1,140,00	
Lunch boxes					Offered by sponsors in some sessions
Water and glasses in all meeting rooms				1,200,00	estimation - at final balance
Barquet: location rental fee & decoration				8,000,00	Palazzo Gondi max 180 pax
Menu and service (charged to participants)				2,000,00	Tickets offered
Accompanying persons programme		30	110,00	3,300,00	
Total Catering at the Congress Venue and Social events				61,070,00	
ON SITE STAFF					
Coordinator	5	1	340,00	1,700,00	8 hours working OIC Staff
Specialists (registration, scientific programme, Sponsor, logistic coordinator)	5	4	280,00	5,600,00	OIC Staff
Professional Hostess/Stewards for setup, general assistance, registration desks, cloakroom	5	5	240,00	6,000,00	
Voluntary Hostess/Stewards for meeting rooms assistance, check entrance, other services	5	20			provided by University of Florence
Evening events	2	8	110,00	1,760,00	
Portage	2	4	200,00	1,600,00	
Staff: on site expenses/f&b				2,000,00	
Chuchotage for Opening	1				to be defined
Extra hours			30,00		at final balance
Total On Site Staff				18,660,00	

DESCRIPTION	Days	Quantity	Unit EUR	Total EUR	Notes
MARKETING & PROMOTION					
Key visual, logo of the congress				1.500,00	Grafico dell'Università
Video for the opening				2.500,00	
Graphic declinations				1.200,00	
Save the Date				350,00	electronic flyer
Printed flyers to promote the event		1.000		270,00	
Banner deluxe 100x200		1		210,00	
Final Programme				800,00	graphic elaboration for App and website
Pocket programme		800	1,70	1.360,00	
E-mail promotional newsletters		11	280,00	3.080,00	
E-mail promotional newsletters - bis			150,00		same text sent twice
Badges & certificates of attendance		800	1,50	1.200,00	
Congress website				4.500,00	Website development package including 60 working hrs for updates
Congress website updates - cost per 10 hours		2	500,00	1.000,00	
Creation of emails @wlf6.org				150,00	cost una tantum - recipient inside OIC
Creation of emails @wlf6.org	17	1	10,00	170,00	cost per month - recipient outside OIC
Congress APP				5.400,00	
Chat with Poster Authors				600,00	
Chevalliers for moderators		100	4,00	400,00	
Tickets & invitations				1.500,00	
Congress material: bags, notepads, pen, lanyards		800	7,00	5.600,00	indicative, some items may be sponsored
Total Marketing & Promotion				31.790,00	
SCIENTIFIC PROGRAMME					
Scientific Program handling				8.000,00	
Abstract editing for on line abstract book		1.077	8,00	8.616,00	
Total Scientific Programme				16.616,00	
MISCELLANEA					
Guests and hospitality				15.000,00	Hotel Albani
Mail and telephone expenses				2.000,00	
Endorsements requests and management				1.500,00	
Management field trips and side events				800,00	
ICL Fee 10% on net registration incomes				32.418,03	indicative
Bank charges and credit cards expenses				10.000,00	estimation
Coordination of scientific activities, elaboration of scientific programme, relations with institutions, coordination of scientific committee				10.000,00	University of Florence
Photographer				0,00	provided by Unifi
Unpredictables				2.000,00	
Total Miscellanea				73.718,03	
MANAGEMENT FEES					
Registrations management		800	12,00	9.600,00	
Abstracts management		1.077	12,00	12.924,00	
Fundraising (6% of funds raised)				7.200,00	
OIC Coordination fee				20.000,00	Up to 750 participants
Total Management Fees				49.724,00	



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

UNESCO CHAIR
**Prevention and Sustainable
Management of Geo-Hydrological Hazards**



Supporto tecnico-scientifico per l'organizzazione del 6th World Landslide Forum (WLF6)

Allegato tecnico



Ente committente:
OIC s.r.l.

Firenze, 20 luglio 2023

Responsabile del progetto

Prof. Nicola CASAGLI

Gruppo di lavoro

Prof.ssa Veronica TOFANI

Dott. Domenico ARMIGNACCO

Dott.ssa Anna Elisa BANDECCHI

Dott. Tommaso CARLÀ

Dott. Pierluigi CONFUORTO

Dott. Matteo DEL SOLDATO

Dott.ssa Elisa GARGINI

Dott.ssa Teresa GRACCHI

Dott. Emanuele INTRIERI

Dott.ssa Silvia MASSAGNI

Dott. Massimiliano NOCENTINI

Dott.ssa Teresa NOLESINI

Dott. Guglielmo ROSSI

Dott.ssa Melania SCACCIATI

Dott. Gabriele SCADUTO

Dott. Carlo TACCONI STEFANELLI

Dott. Luca TANTERI

TAVOLA DEI CONTENUTI

1	INTRODUZIONE	5
2	DESCRIZIONE GENERALE DELL'INIZIATIVA	6
3	ATTIVITÀ PROPOSTE	7
4	FORMA CONTRATTUALE E CONTRIBUTO ECONOMICO.....	9

1 Introduzione

Nel presente documento si definisce la proposta tecnica relativa alle attività di supporto tecnico-scientifico che la Cattedra UNESCO per la Prevenzione e gestione sostenibile dei rischi idrogeologici dell'Università degli Studi di Firenze (di seguito Cattedra UNESCO) svolgerà, su richiesta di OIC s.r.l., per l'organizzazione del 6th *World Landslide Forum* (di seguito WLF6).

Dal 14 al 17 novembre 2023, infatti, si terrà a Firenze il WLF6, organizzato congiuntamente dall'*International Consortium on Landslides* (di seguito ICL), dalla Cattedra UNESCO e dal *Global Promotion Committee of International Programme on Landslides* (di seguito IPL-GPC).

A nome e per conto di ICL, OIC s.r.l. è stata incaricata di organizzare da un punto di vista operativo il WLF6 ed è quindi autorizzata all'assunzione degli impegni di carattere organizzativo ed economico necessari, nelle more della realizzazione della manifestazione.

Il WLF6 non persegue, anche solo indirettamente, scopi o finalità di carattere lucrativo; le quote di iscrizione e le sponsorizzazioni ottenute saranno finalizzate soltanto alla copertura delle spese di organizzazione dell'evento, il quale dovrà concludersi con un bilancio in pareggio.

2 Descrizione generale dell'iniziativa

Il WLF6 è dedicato allo studio delle frane per lo sviluppo sostenibile come contributo al *Kyoto Landslide Commitment 2020* per la promozione globale della comprensione e della riduzione del rischio di catastrofi da frana, alla *Sendai Partnership* sulle frane 2015-2025 dell'*International Strategy for Disaster Reduction*, al *Sendai Framework* per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030, agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030, alla *New Urban Agenda* e al *Paris Agreement*.

Il WLF6 è organizzato da ICL, Cattedra UNESCO e IPL-GPC, di cui fanno parte le seguenti organizzazioni non-governative: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi (UNDRR), Università delle Nazioni Unite (UNU), Consiglio internazionale della scienza (ISC), Federazione mondiale delle organizzazioni di ingegneria (WFEO), Unione internazionale delle scienze geologiche (IUGS), Unione internazionale di geodesia e geofisica (IUGG).

Il WLF6 si propone di fornire una piattaforma per realizzare una proficua cooperazione tra ricercatori e *stakeholders* nel campo dello studio e della gestione delle frane, al fine di definire azioni prioritarie condivise per la riduzione del rischio di frana su scala globale. Il WLF6 tratta i principali aspetti legati all'analisi e al monitoraggio dei fenomeni franosi: dall'allerta rapida alla modellazione, dalla valutazione della pericolosità e del rischio alle tecniche di mitigazione, fino ai meccanismi di innesco e ai cambiamenti climatici.

I temi scientifici del WLF6 sono:

- Tema 1: *Kyoto Landslide Commitment* per lo sviluppo sostenibile
- Tema 2: Telerilevamento, monitoraggio e allerta rapida
- Tema 3: Analisi, modellazione e tecniche di mitigazione
- Tema 4: Mappatura, rischio, valutazione e gestione del rischio
- Tema 5: Cambiamenti climatici, fenomeni meteorologici estremi, terremoti e frane
- Tema 6: Progressi nella scienza e nelle applicazioni sulle frane.

Ogni tema a sua volta è organizzato in sessioni scientifiche.

Al WLF6 è atteso un vasto pubblico internazionale interessato alla riduzione del rischio di frane: istituti di ricerca e università, organizzazioni delle Nazioni Unite, istituzioni e agenzie dell'Unione Europea, governi nazionali e autorità locali, organizzazioni non governative, agenzie e istituzioni internazionali e nazionali di protezione civile e di soccorso in caso di disastri naturali, settori privati coinvolti nella ricerca, nello sviluppo e nelle applicazioni pratiche di tecnologie e soluzioni nel campo della riduzione del rischio di frane.

3 Attività proposte

Le attività di supporto tecnico-scientifico, oggetto della presente proposta, sono le seguenti:

1. **Supporto alla redazione del programma scientifico:** La Cattedra UNESCO si impegna a:
 - definire i temi scientifici del WLF6 e a individuare i coordinatori scientifici di ogni tema;
 - predisporre la *call for sessions* e definire l'elenco completo delle sessioni scientifiche;
 - predisporre il programma scientifico delle sessioni plenarie del 14 e 17 novembre 2023 comprendenti rispettivamente le cerimonie di apertura e chiusura del WLF6;
 - organizzare il programma scientifico di 5 *field trips* connessi al WLF6.
2. **Creazione della mailing-list:** La Cattedra UNESCO si impegna a creare la *mailing-list* del WLF6, alla quale OIC s.r.l. manderà le *newsletter*. Questa *mailing-list* deve inizialmente basarsi sull'unione delle *mailing-list* di tutte le edizioni precedenti del WLF6. La Cattedra UNESCO si impegna a recuperare l'indirizzario *mail* di tutti i partecipanti alle precedenti 5 edizioni del WLF6 e a fornirlo a OIC s.r.l.
3. **Gestione dei rapporti istituzionali:** La Cattedra UNESCO si impegna consegnare ad OIC s.r.l. l'elenco dei contatti delle Associazioni nazionali e internazionali del settore a cui inviare richiesta di patrocinio non oneroso. Inoltre, la Cattedra UNESCO si impegna a compilare e inoltrare le richieste di patrocinio non oneroso ai seguenti Organi dello Stato, Ministeri ed Enti nazionali:
 - Presidenza della Repubblica
 - Presidenza del Consiglio dei Ministri
 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Casa Italia
 - Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale
 - Ministero dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste
 - Ministero dell'Ambiente e Sicurezza energetica
 - Ministero delle Infrastrutture e trasporti
 - Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare
 - Dipartimento per la trasformazione digitale
 - Regione Toscana
 - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)
 - ANCI Toscana
 - Città Metropolitana di Firenze
 - Comune di Firenze
 - Università degli Studi di Firenze
 - Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG)
 - Consiglio Nazionale degli Ingegneri
 - Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
 - Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati
 - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS)
 - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
 - Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
 - Consiglio Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali
 - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
 - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
 - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)
 - Agenzia Spaziale Italiana (ASI)
 - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS)
 - Area Science Park
 - Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC)
 - CINECA

- Fondazione Earth and Water Agenda (EWA)
 - Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po
 - Autorità di bacino distrettuale Appennino settentrionale
 - Autorità di bacino distrettuale Appennino centrale
 - Autorità di bacino distrettuale Appennino meridionale
 - Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI-TOSCANA)
 - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT)
 - Sistema Nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA)
 - ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
 - Consorzio di Bonifica Medio Valdarno
 - Confindustria Firenze
 - Camera di Commercio di Firenze
4. **Gestione del primo contatto con potenziali sponsor ed espositori:** La Cattedra UNESCO si impegna a supportare OIC s.r.l. individuando e gestendo i primi contatti diretti con enti e aziende di settore, potenzialmente interessati a partecipare al WLF6 in qualità di Sponsor o Espositore.
 5. **Gestione delle pagine social:** Al fine di pubblicizzare il WLF6 ad un numero più ampio possibile di interessati, in accordo con OIC s.r.l., si ritiene più opportuno, anziché aprire nuovi profili *social* del WLF6, utilizzare quelli già in essere su *Facebook* e *Twitter* di proprietà di ICL. La Cattedra UNESCO a tal fine si impegna a richiedere ad ICL l'autorizzazione a gestire direttamente i suddetti profili *social* fino alla conclusione del WLF6.
 6. **Revisione degli abstract sottomessi:** La Cattedra UNESCO si impegna a svolgere la revisione scientifica di tutti gli *abstracts* sottomessi e a consegnare a OIC s.r.l. l'elenco definitivo degli *abstracts* accettati e rifiutati, suddivisi per sessioni e per tipo di comunicazione (orale o *poster*).
 7. **Organizzazione delle sessioni parallele:** La Cattedra UNESCO si impegna a organizzare i *time slots* delle sessioni parallele sulla base degli *abstracts* accettati e a fornire ad OIC s.r.l. lo schema di organizzazione dei *time slots* in funzione delle sale a disposizione.
 8. **Redazione del programma scientifico definitivo:** La Cattedra UNESCO si impegna a dare supporto tecnico-scientifico a OIC s.r.l. per la stesura di tutto il programma definitivo dell'evento entro il 15 settembre 2023.
 9. **Supporto ulteriore ed eventuale:** Nel caso in cui il numero degli iscritti al WLF6 sia superiore a 700, la Cattedra UNESCO incrementerà il supporto a OIC s.r.l. svolgendo, anche nel corso dei lavori del WLF6, attività ulteriori rispetto a quelle esposte nei punti da 1. a 8. A tal fine la Cattedra Unesco si avvarrà di personale proprio.

4 Forma contrattuale e contributo economico

La forma contrattuale proposta per le attività è rappresentata da una convenzione conto terzi tra OIC s.r.l. e l'Università degli Studi di Firenze.

Per l'espletamento delle attività descritte nei punti da 1. a 8. della sezione precedente, si prevede un corrispettivo minimo pari a **€ 10.000,00 + IVA a fronte di un numero di partecipanti paganti (escluso accompagnatori) minimo pari a 700 fino a 800.**

In aggiunta a quanto previsto dal precedente capoverso, per l'eventuale espletamento dell'attività descritta al punto 9. alla Cattedra UNESCO saranno corrisposte le seguenti somme:

- Per un numero di iscritti paganti al WLF6 compreso tra 801 e 900, verranno corrisposti ulteriori **€ 5.000,00 +IVA;**
- Per un numero di iscritti paganti al WLF6 compreso tra 901 e 1000, verranno corrisposti ulteriori **€ 10.000,00 +IVA;**
- Per un numero di iscritti paganti al WLF6 superiore a 1001 e 1200, verranno corrisposti ulteriori **€ 15.000,00 +IVA;**
- Per un numero di iscritti paganti al WLF6 superiore a 1201, verranno corrisposti ulteriori **€ 20.000,00 +IVA.**

Entro 90 giorni dalla conclusione dell'evento la OIC si impegna a trasmettere alla Cattedra UNESCO il bilancio consuntivo, in base al quale verrà definito il corrispettivo effettivo secondo le modalità sopra specificate.

Contratto d'appalto n°: 4500491824

(Si prega di citare questo riferimento in tutta la corrispondenza e le comunicazioni)

CONTRATTO DI SERVIZI

LE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE,

ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA E CULTURALE

and Name UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

(in appresso denominata «UNESCO») (in appresso denominato «contraente»)

Indirizzo 10 VIA SAN GALLO

50129 FIRENZE

Italia

la cui sede si trova a Parigi

Ufficio UNESCO ad Harare

8 Kenilworth Road, Newlands

00000 HARARE

Zimbabwe

Venditore

Numero 337654

Articolo I. Incarico di lavoro

Contratto stipulato tra l'UNESCO e il contraente al fine di eseguire quanto segue:

Nell'ambito dell'attuazione del progetto "Riserve della biosfera come osservatori per il clima

Change Adaptation in Southern Africa (Be-Resilient)", e sotto l'autorità del Direttore e del Rappresentante

dell'Ufficio regionale dell'UNESCO per l'Africa australe (ROSA) e la supervisione dello specialista del programma scientifico,

Il contraente:

1. Sviluppare un corso introduttivo sulle valutazioni di vulnerabilità delle frane, il monitoraggio e la previsione per equipaggiare

Esperti e ricercatori della DRR che lavorano nelle Riserve della Biosfera in Africa meridionale. Ciò comporterà:

a. Sviluppare uno schema dettagliato del corso

b. Preparazione dei materiali del corso in PowerPoint. I materiali del corso dovrebbero includere almeno un caso di studio su

valutazione, monitoraggio e previsione della vulnerabilità delle frane;

c. Registrazione delle presentazioni in alta qualità (formato mp4).

d. Sviluppare materiali di valutazione per ogni modulo del corso per valutare l'efficacia nel soddisfare il

obiettivi previsti.

Il contraente presenta all'UNESCO i seguenti risultati:

2. Schema dettagliato del corso e materiali del corso:

a. Schema dettagliato del corso;

b. Materiali didattici per tutti i moduli in PowerPoint;

c. Presentazioni registrate in formato mp4 e

d. Materiali di valutazione del corso per ogni modulo

Articolo II. Durata del contratto

2.1 Se il contratto non è firmato dal contraente e restituito all'UNESCO entro il 02/10/2023 al più tardi, lo farà

essere considerato nullo. Questa data è soggetta a modifiche previo accordo di entrambe le parti.

2.2 La data di efficacia del contratto è la data della firma da parte del Contraente e la sua data di scadenza è la data

di approvazione da parte dell'UNESCO dell'opera presentata dal contraente o altrimenti, al più tardi, il termine per

presentazione dell'opera corrispondente al pagamento finale indicato all'articolo III.3.2.

ID busta DocuSign: 6CDCEAED-5086-46DE-8785-ABDD8D7A0451

N° contratto: 4500491824 Modulo AM 7-4 (gennaio 2023) pagina - 2/8

2.3 se, alla data di scadenza del contratto come definito al precedente articolo II.2.2, il contraente non ha eseguito

parte dell'incarico di lavoro, e nessun anticipo è stato pagato dall'UNESCO, il contratto è considerato nullo

e nullo a meno che una modifica che proroga la durata del contratto non sia stata firmata da entrambe le parti in

conformemente al successivo articolo IV.

Articolo III. Condizioni di pagamento

3.1 Commissione totale, valuta e pagamento

3.1.1 L'UNESCO pagherà al contraente la somma di 8000,00 EUR. Tutti i pagamenti devono essere effettuati nella valuta di

il contratto. L'UNESCO non effettuerà alcun pagamento dovuto ai sensi del presente contratto a persone diverse dalla

parte contraente della presente Convenzione. Le rate espresse in US\$ e pagabili in valuta diversa da US\$ devono essere

convertiti al tasso di cambio ufficiale dell'UNESCO in vigore alla data del pagamento.

3.1.2 Il prezzo del presente Contratto non è soggetto ad alcun aggiustamento o revisione a causa dei prezzi o della valuta

fluttuazioni o i costi effettivi sostenuti dal Contraente nell'esecuzione del Contratto.

3.1.3 Il Contraente non deve eseguire altri servizi, che potrebbero comportare costi superiori al importo sopra specificato senza il previo accordo scritto del firmatario del presente contratto da parte dell'UNESCO.

3.1.4 Tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario. L'UNESCO sarà responsabile delle proprie spese bancarie, ma

eventuali commissioni bancarie dell'intermediario, nonché le commissioni bancarie proprie del beneficiario, sono a carico di

l'Appaltatore.

3.1.5 Il Contraente deve confermare le istruzioni bancarie di seguito menzionate per qualsiasi pagamento derivante dal

Presente contratto (in ogni contratto è consentita una sola istruzione bancaria):

Nome della Banca: UNICREDIT SPA

Indirizzo della Banca: VIA DEI VECCHIETTI, 11 FIRENZE 50123, IT

Nome del titolare del conto: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

Numero conto: 00004112****

Codice bancario: 0200802837

Numero IBAN: IT88A0200802837000041*****

Indirizzo SWIFT: UNCRITM1F86

3.2 Rate

La tassa è pagabile nelle rate successive solo previa certificazione da parte dell'ufficiale UNESCO responsabile di questo

contratto di esecuzione soddisfacente da parte del contraente del lavoro corrispondente a ciascun pagamento (ad eccezione di

l'eventuale pagamento anticipato):

Pagamento

No.

Previa presentazione e approvazione da parte dell'UNESCO del

Lavori successivi

Articolo I

Riferimento

Data ultima per

sottomissione

Importo/Valuta

01 schema del corso, materiale didattico preparato 2a, b 15/11/2023 2400,00 EUR

02 Presentazioni; Valutazione corso 2c, d 29/12/2023 5600.00 EUR

3.3 Pagamento anticipato

3.3.1 Uno dei pagamenti di cui sopra rappresenta un "pagamento anticipato", cioè un pagamento di parte delle tasse in

anticipo dell'esecuzione dei servizi contrattuali:

ID busta DocuSign: 6CDCEAED-5086-46DE-8785-ABDD8D7A0451

N° contratto: 4500491824 Modulo AM 7-4 (gennaio 2023) pagina - 3/8

Sì: Pagamento N° No

3.3.2 In caso affermativo, l'importo di tale pagamento anticipato non deve superare le spese di cui il contraente avrà bisogno

pagare prima del completamento dell'attività o delle attività di cui al Contratto di cui sopra e relative a:

Descrizione dettagliata Importo/Valuta

(i)

3.4 Rimborso

3.4.1 Se il lavoro corrispondente a uno o tutti i pagamenti rateali di cui sopra non è stato approvato da UNESCO e non è conforme alle specifiche contrattuali o al capitolato d'onori, l'UNESCO dispone del diritto al rimborso dei pagamenti totali o parziali effettuati, compreso il pagamento anticipato. L'UNESCO sarà

diritto al rimborso da parte del contraente per qualsiasi importo per i quali risulti che le verifiche o le indagini sono state pagate da

UNESCO se non in conformità con i termini e le condizioni del presente Contratto.

3.4.2 Le somme da rimborsare saranno restituite all'UNESCO nella valuta in cui è stato effettuato il pagamento.

3.5 Viaggio

Se il contraente è tenuto a viaggiare per eseguire i lavori di cui all'articolo I di cui sopra, una somma forfettaria è

incluso nel diritto di cui all'articolo III.3.1.1 per coprire l'indennità giornaliera e il costo dei biglietti per il viaggio autorizzato. Non sono rimborsate spese di viaggio supplementari diverse dalla somma forfettaria concordata.

Articolo IV. Modifiche

Questo contratto può essere modificato da una lettera rettificativa che specifichi tutte le modifiche e firmata da entrambi i paesi dell'UNESCO.

e l'Appaltatore. Se il contraente desidera proporre modifiche, tali proposte devono essere comunicate all'UNESCO che, se ritenuto necessario, preparerà la lettera di emendamento per il mutuo accordo e la firma.

Articolo V. Termini e condizioni UNESCO

5.1 Il presente contratto è soggetto ai Termini e Condizioni UNESCO come allegato. Ogni pagina di questi Termini e

Le condizioni devono essere siglate sia dal contraente che dall'UNESCO.

5.2 Il contraente e l'UNESCO accettano inoltre di essere vincolati dalle disposizioni contenute nel seguente documenti, che costituiscono l'unico accordo contrattuale legalmente valido tra le parti e che devono precedenza in caso di conflitto nel seguente ordine:

- a) Il presente contratto;
- b) I Termini di Riferimento, allegati al presente documento [se applicabile];
- c) Le Condizioni Generali qui allegate;
- d) la proposta del contraente [se applicabile];

Firmato a nome del Direttore Generale dell'UNESCO:

Nome: Zebaze Kana, Martial Data: [ds.unes1]

Titolo: Senior Programme Specialist Firma: [ds.unes2]

.....

ID busta DocuSign: 6CDCEAED-5086-46DE-8785-ABDD8D7A0451

25/08/2023 | 8:59 CEST

N° contratto: 4500491824 Modulo AM 7-4 (gennaio 2023) pagina - 4/8

Approvato elettronicamente nel sistema UNESCO il 24/08/2023 da Zebaze Kana, Martiale.

Appaltatore [si prega di firmare e restituire all'UNESCO un originale del contratto e conservare il secondo originale per

te stesso]:

Nome: [ds.vend1] Data: [ds.vend3]

Titolo: [ds.vend2] Firma: [ds.vend4]

.....

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

tra

Scuola Normale Superiore, con sede in Pisa nella Piazza dei Cavalieri n. 7, codice fiscale 80005050507, rappresentata dal proprio Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Luigi Ambrosio (di seguito, "SNS"),

e

i Musei del Bargello, con sede in Firenze nella Via del Proconsole n. 4, codice fiscale 94251630482, rappresentati dal proprio Direttore e Presidente *pro tempore* del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Paola D'Agostino (di seguito, "Bargello"),

e

l'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze nella Piazza San Marco n. 4, codice fiscale 01279680480, rappresentata dalla propria Rettrice e legale rappresentante *pro tempore*, Prof.ssa Alessandra Petrucci (di seguito, "UNIFI"),

tutti e tre di seguito indicati congiuntamente anche come "Parti".

PREMESSO CHE

- a) la SNS è un istituto pubblico di istruzione universitaria e di ricerca, riconosciuto dal R.D. 1592 del 1933, che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del proprio Statuto *"ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura, dell'insegnamento e della ricerca nell'ambito delle scienze matematiche, naturali, umanistiche e politico-sociali esplorandone le interconnessioni e le potenzialità di sviluppo, anche nell'ambito della terza missione (...) A tal fine, essa persegue il più alto livello di formazione, universitaria e post-universitaria, permanente e ricorrente, valorizzando prioritariamente il rapporto tra formazione e ricerca, anche per favorire la sua migliore interazione con l'esterno"*;
- b) ai sensi dell'art. 8, comma 5, del proprio Statuto, la SNS *"incentiva rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca, con enti e organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni"*;
- c) il Bargello, ai sensi degli artt. 1 e 2 del proprio statuto, è un istituto di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale ai sensi e per gli effetti del regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 171/2014;
- d) il Bargello comprende: il Museo delle Cappelle Medicee, la Chiesa e il Museo di Orsanmichele, il Museo della Casa Fiorentina Antica – Palazzo Davanzati, il Museo di Casa Martelli e il Museo Nazionale del Bargello;
- e) il Bargello ha il compito di tutelare, conservare, esporre al pubblico e valorizzare le proprie collezioni e i monumenti, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione del patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell'arte e dell'architettura, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali e stranieri, e di curarne la diffusione presso il pubblico e la comunità scientifica;
- f) UNIFI opera, nei settori disciplinari del patrimonio culturale, attraverso il proprio Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (di seguito, "SAGAS"), diretto dal Prof. Paolo Liverani;
- g) le Parti hanno avviato, a partire dal 2019, una collaborazione scientifica finalizzata alla

creazione di un catalogo critico sistematico delle collezioni di scultura, di pittura e di miniatura del Museo Nazionale del Bargello; tale collaborazione ha avuto un suo precedente, senza la partecipazione della SNS, nel biennio 2017-2019, quando, in conseguenza dell'ottenimento di un PRIN 2015 intitolato "Verso un catalogo sistematico generale del Museo Nazionale del Bargello in Firenze", il Bargello e il SAGAS hanno lavorato insieme al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", dove il Prof. Francesco Caglioti, P.I. del PRIN, prestava allora servizio come docente di Storia dell'arte moderna;

- h) i responsabili scientifici delle Parti sono i seguenti: il Prof. Francesco Caglioti, docente di Storia dell'arte medievale, per la SNS, la Dott.ssa Paola D'Agostino, per il Bargello, e il Prof. Andrea De Marchi, docente di Storia dell'arte medievale, per l'Università degli Studi di Firenze;
- i) tale collaborazione è stata sviluppata attraverso il bando di assegni annuali e biennali di ricerca da parte della SNS e del SAGAS e ha condotto ai seguenti risultati: creazione di un ingente numero di schede scientifiche di catalogo, dedicate ad altrettanti oggetti delle raccolte scultoree, pittoriche e miniatorie del Bargello;
- l) in considerazione dei primi risultati raggiunti dalla predetta collaborazione scientifica, le Parti hanno convenuto di proseguirla, formalizzandola e finalizzandola alla redazione del "Catalogo critico sistematico delle sculture, dei dipinti e delle miniature del Museo Nazionale del Bargello" (di seguito, "Catalogo") le cui caratteristiche principali, come definite alla data attuale, sono indicate nel Progetto predisposto dal Prof. Caglioti e allegato *sub* lett. "A";
- m) il Catalogo, che sarà a cura del Prof. Caglioti, sarà sin da subito realizzato in modalità tali da renderlo disponibile alla comunità scientifica e al pubblico in formato elettronico e in modalità aperta, salvo quanto meglio precisato nel Progetto e nel prosieguo del presente atto;
- n) il Catalogo sarà inoltre edito a cura della SNS, la quale provvederà anche a procurare all'impresa editoriale i relativi DOI (per ogni scheda) e il relativo codice ISBN (per l'impresa tutta);
- o) per la realizzazione del Progetto è prevista la collaborazione, diretta e indiretta, di numerosi autori (docenti, studenti, studiosi ed esperti), anche non afferenti alle Parti, che saranno coordinati dal Prof. Caglioti;
- p) la completa realizzazione del Progetto è interesse di tutt'e tre le Parti: per il Bargello, in quanto è funzionale alla salvaguardia, valorizzazione e fruizione delle proprie collezioni nonché alla promozione della ricerca e degli studi nel settore della storia dell'arte; per la SNS e per l'Università degli Studi di Firenze, in quanto costituisce una rilevante occasione per sviluppare le proprie attività di formazione e ricerca;
- q) i costi delle attività previste dal Progetto per ciascuna delle tre Parti saranno a carico delle Parti stesse per quanto di competenza;
- r) le Parti intendono quindi formalizzare, con il presente atto (di seguito, "Convenzione"), la collaborazione scientifica in discorso, al fine di giungere alla redazione del Catalogo.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale della Convenzione, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Oggetto

Le Parti si impegnano a collaborare per la redazione del Catalogo indicato in premessa in conformità con quanto previsto dal Progetto allegato alla Convenzione *sub* lett. "A".

In particolare:

- a) il Catalogo conterrà la completa raccolta delle collezioni scultoree, pittoriche e miniatorie del Museo del Bargello e sarà articolato in immagini delle singole opere e nelle relative schede esplicative;
- b) le immagini saranno fornite dal Bargello in formato digitale (tiff, jpg, raw); nel patrimonio di immagini predisposto dal Bargello confluiranno nondimeno tutte le fotografie delle opere di proprietà del Bargello medesimo realizzate dal Dott. Giovanni Martellucci, fotografo del SAGAS (in servizio fino al 31 luglio 2023), nell'ambito del PRIN 2015 di cui al paragrafo g) della premessa, con l'assistenza del Dott. Paolo Parmiggiani, già assegnista del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" nell'ambito del medesimo PRIN, e poi contrattista del Bargello (grazie a fondi forniti dall'associazione anglo-americana "*Friends of the Bargello*");
- c) i testi delle schede mancanti saranno predisposti a cura della SNS, attraverso nuovi assegni e contratti di ricerca banditi su iniziativa del Prof. Caglioti (in parte anche avvalendosi di fondi del PNRR);
- d) il Catalogo sarà reso disponibile, in formato elettronico e in modalità aperta, anche prima del suo completamento secondo le indicazioni del curatore, Prof. Caglioti, d'intesa con la Dott.ssa D'Agostino e il Prof. De Marchi, su una piattaforma attualmente in fase di studio e approntamento che prevede il caricamento preliminare, a cura della SNS, di tutte le schede nel sistema *SigecWeb* del Ministero della Cultura, e la loro successiva esportazione finalizzata all'inserimento in una diversa banca-dati della SNS appositamente dedicata al Catalogo, come meglio specificato al successivo art. 4;
- e) le immagini contenute nel Catalogo saranno pubblicate in risoluzione bassa, secondo le stesse modalità adottate dal sistema *SigecWeb*, per la tutela del materiale e la salvaguardia dei diritti (esplicitati nella pagina di descrizione del progetto online).

Art. 2

Responsabili

Responsabili scientifici per l'attuazione del Progetto e della Convenzione sono i seguenti:

- a) per la SNS: il Prof. Francesco Caglioti;
- b) per il Bargello: la Dott.ssa Paola D'Agostino.
- c) per l'Università degli Studi di Firenze: il Prof. Andrea De Marchi, afferente al SAGAS.

I Responsabili scientifici possono costituire, d'intesa tra loro, gruppi di lavoro per lo svolgimento delle attività del Progetto.

Spetta al Prof. Caglioti definire, ove necessario e in collaborazione con gli altri due responsabili scientifici, le eventuali modifiche tecniche al Progetto che si dovessero rendere necessarie.

Art. 3

Modalità di realizzazione della collaborazione

Le Parti convengono che la collaborazione di cui all'art. 1 sarà svolta con le modalità previste dalla rispettiva normativa interna, compatibilmente col rispetto delle esigenze di ciascuna delle Parti.

Il personale e i collaboratori di ciascuna delle Parti potranno svolgere le attività di cui al precedente art. 1 presso l'altra Parte in conformità a specifiche pattuizioni che saranno definite dai Responsabili indicati al precedente art. 2.

L'attività svolta dal personale di ciascuna Parte presso la sede dell'altra non implica alcun vincolo di subordinazione e il personale stesso manterrà, a tutti gli effetti e ove esistente, il rapporto di lavoro/collaborazione con la rispettiva struttura di appartenenza.

Il personale di ciascuna Parte che si rechi presso le strutture dell'altra è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso la sede dove viene svolta l'attività.

Art. 4

Piattaforma

La piattaforma nella quale saranno caricati i contenuti del Catalogo sarà innanzitutto il *SigecWeb* del Ministero della Cultura (come dall'Allegato A), da cui i dati saranno estratti ed esportati in una banca-dati realizzata dalla SNS e appositamente dedicata al Catalogo.

Art. 5

Open access e FAIR DATA

Il Catalogo, caricato sulla banca-dati realizzata dalla SNS, sarà ad accesso aperto e i contenuti saranno a disposizione con licenza CC BY-SA. I *data set* alla base del Catalogo saranno inoltre depositati in formato interoperabile e con licenza CC BY nella *community* SNS del *repository* Zenodo.

Art. 6

Proprietà dei risultati e diffusione

Fermo restando il diritto morale degli autori, i diritti patrimoniali sul Catalogo sono di proprietà del Bargello e della SNS, mentre il diritto sull'architettura informatica (*digital library*) realizzata dalla SNS resta di proprietà esclusiva della medesima, e al Bargello e al SAGAS è riconosciuto il diritto di farne uso, per i soli fini istituzionali, senza limitazione di durata.

Fermo restando quanto sopra, le Parti potranno far uso dei dati e dei risultati delle attività generate nell'ambito della Convenzione per le proprie finalità istituzionali.

Nell'ambito della Convenzione, le Parti si impegnano a promuovere, anche disgiuntamente, la diffusione dei risultati mediante i propri siti web istituzionali, nonché attraverso eventuali altre iniziative con modalità da concordarsi fra le Parti: seminari, convegni, mostre e specifiche iniziative di comunicazione rivolte al pubblico e alla comunità scientifica. In ogni caso, dovrà essere espressamente indicato che le attività e i relativi prodotti sono stati realizzati in collaborazione tra le tre Parti.

Art. 7

Trattamento dei dati e riservatezza

Ciascuna Parte è titolare dei trattamenti dei dati personali raccolti per le attività di cui alla Convenzione.

Le Parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei

dati personali necessari all'esecuzione delle attività derivanti dalla Convenzione per il perseguimento dei propri fini istituzionali di interesse pubblico e in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Ciascuna Parte si impegna a mantenere e a salvaguardare la natura riservata di dati, conoscenze (ivi incluse le conoscenze preesistenti), documenti, riguardanti le altre Parte o di proprietà delle stesse, nonché dei risultati di proprietà delle altre Parti, comunicati dalle stesse o dei quali sia venuta a conoscenza ("Informazioni Riservate").

Art. 8

Costi

Ciascuna Parte sosterrà le spese e gli oneri per l'adempimento delle attività di propria spettanza da realizzarsi in base alla Convenzione.

In particolare, ciascuna Parte sosterrà le spese relative al proprio personale che svolgerà l'attività presso la sede dell'altra, a eccezione, ove previsto, dei costi relativi alle attrezzature e al materiale scientifico che sarà messo a disposizione della Parte ospitante.

Art. 9

Sicurezza, coperture assicurative e responsabilità

Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili dell'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008.

Per l'esecuzione della Convenzione, le Parti si impegnano dare piena osservanza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008, DI n. 363/1998 e regolamenti collegati) e a tal fine, convengono che:

- a) ognuna delle Parti garantisce le coperture assicurative di legge al proprio personale e ai propri collaboratori impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte (infortuni, morte, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi);
- b) il personale non sarà esposto a rischi specifici ed è tenuto a non svolgere attività incompatibili con le destinazioni d'uso dei locali in uso;
- c) potrà essere sottoscritto un accordo aggiuntivo per la disciplina di aspetti particolari inerenti alla materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il personale di ciascuna Parte che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso la sede dove viene svolta l'attività.

Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno, fatte salve eventuali corresponsabilità.

Art. 10

Durata e rinnovo

La durata della Convenzione è fissata dalle Parti in anni 7 (sette) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

La stessa potrà essere prorogata mediante accordo scritto delle Parti in funzione delle necessità di realizzazione del Progetto.

Art. 11

Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della Convenzione, anche ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente per la composizione stragiudiziale delle liti. Nell'ipotesi in cui non sia possibile raggiungere un accordo, la controversia sarà deferita al giudice competente.

Art. 12

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente stabilito dalla Convenzione, si rinvia alle norme applicabili in materia.

La Convenzione, redatta per scrittura privata non autenticata in unico originale, in formato digitale, è soggetta all'imposta di bollo assolta in modo virtuale sin dall'origine ai sensi del D.M. 17/6/2014, dalla SNS.

La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986, e le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto,

Pisa, data della firma digitale

Per la Scuola Normale Superiore,

il Direttore, f.to Prof. Luigi Ambrosio (*)

Firenze, data della firma digitale

Per i Musei del Bargello

il Direttore, Dott.ssa Paola D'Agostino (*)

Firenze, data della firma digitale

Per l'Università degli Studi di Firenze,

la Rettrice, f.to Prof.ssa Alessandra Petrucci (*)

() Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2008 e s.m.i.*

Progetto del "Catalogo critico sistematico delle sculture, dei dipinti e delle miniature del Museo Nazionale del Bargello"

Il progetto del "Catalogo critico sistematico delle sculture, dei dipinti e delle miniature del Museo Nazionale del Bargello" (d'ora in poi "Catalogo") ha come scopo primario la creazione di una banca-dati ad accesso aperto che contenga le schede tecniche, storiche e scientifiche di tutte le opere del Museo (varie centinaia) che ricadono nelle categorie artistiche della scultura (in tutti i suoi materiali), della pittura e della miniatura (libri, fogli sciolti e ritagli).

L'impresa, di cui è curatore il Prof. Francesco Caglioti, della Scuola Normale Superiore, si avvale di un Comitato Editoriale ristretto (i cui nomi sono elencati in fondo a questo documento) e di un Comitato Scientifico più largo (anch'esso in fondo al documento). Il Catalogo, che sarà ufficialmente accessibile dai portali telematici del Museo Nazionale del Bargello, della Scuola Normale Superiore e del Dipartimento SAGAS dell'Università degli Studi di Firenze, sarà formalmente allestito dalla Scuola Normale attraverso la procedura descritta nei seguenti capoversi.

Gli originali delle singole schede, predisposti con il programma di video-scrittura *word*, saranno caricati nel sistema *SigecWeb* del Ministero della Cultura, ovvero entro la grande banca-dati delle opere d'arte di proprietà pubblica dislocate sull'intero territorio dello Stato italiano.

La Scuola Normale ha studiato un metodo di estrazione e migrazione automatico di tutte le schede così caricate in *SigecWeb* fino al Catalogo, dove i medesimi contenuti delle schede riappariranno in una veste meno burocratica e più accademica, e con un'interfaccia più amichevole: per ottenere tale scopo, alcune voci irrinunciabili secondo i protocolli *SigecWeb*, ma del tutto superflue rispetto alle attese della comunità scientifica e degli altri utenti (come la catena topografica che contempla la collocazione del Museo a Firenze, nella sua provincia, in Italia etc.), risulteranno invisibili.

Se nel passaggio da *SigecWeb* al Catalogo le schede non conosceranno nessun accrescimento di testi, esse si arricchiranno invece di ulteriori immagini delle opere rispetto a quelle presenti in *SigecWeb*. In ambedue le interfacce, il grado limitato di risoluzione delle immagini sarà quello stesso da tempo predisposto dal MiC per *SigecWeb*.

Sempre a cura della Scuola Normale, ogni scheda che comporrà il Catalogo sarà dotata di DOI, e l'intero Catalogo avrà un suo proprio ISBN.

Il Comitato Editoriale del Catalogo sarà così composto:

- Francesco Caglioti (Scuola Normale Superiore, Pisa)
- Paola D'Agostino (Musei del Bargello, Firenze)
- Laura Cavazzini (Università degli Studi di Trento)
- Ilaria Ciseri (Musei del Bargello, Firenze)
- Stella Sonia Chiodo (Università degli Studi di Firenze)
- Andrea De Marchi (Università degli Studi di Firenze)
- Alessandra Giannotti (Università per Stranieri di Siena)
- Lucia Simonato (Scuola Normale Superiore, Pisa)
- Dimitrios Zikos (Friends of the Bargello)

Il Comitato Scientifico del Catalogo sarà così composto:

- Francesco Aceto (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
- Kira d’Albourquerque (Victoria and Albert Museum, Londra)*
- Adriano Aymonino (University of Buckingham)
- Machtelt Brüggen Israëls (Universiteit van Amsterdam)
- Fulvio Cervini (Università degli Studi di Firenze)
- Donal Cooper (University of Cambridge)
- Anne-Lise Desmas (Getty Museum, Los Angeles)*
- Flavio Fergonzi (Scuola Normale Superiore, Pisa)
- Davide Gasparotto (Getty Museum, Los Angeles)
- Philippe Malgouyres (Musée du Louvre, Parigi)*
- Claudio Pizzorusso (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
- Neville Rowley (Staatliche Museen, Berlino)
- Eike D. Schmidt (Gallerie degli Uffizi)
- Carl Brandon Strehlke (Philadelphia Museum of Art)*

Il *colophon* del Catalogo conterrà ovviamente l’elenco di tutti gli altri collaboratori, ripartito tra gli autori delle singole schede, i redattori e collaboratori editoriali, e i tecnologi.

La lingua dei testi sarà sempre l’italiano. Si prevede tuttavia di acquisire nel corso del tempo i fondi necessari per la loro traduzione integrale in inglese (tuttavia al di fuori dell’interscambio con *SigecWeb*, la cui unica lingua è l’italiano).

Analogamente, non si esclude di pubblicare parti del Catalogo in versione cartacea e in più volumi, per classi di oggetti (p.e. “Bronzi del Rinascimento”, “Dipinti italiani” etc.), ogni qual volta le schede pronte e pubblicate in rete saranno tutte quelle necessarie a coprire l’intera classe di oggetti annunciata nel titolo di ogni volume. In tal caso, il volume potrebbe essere a cura di Francesco Caglioti con la collaborazione di uno o più membri del Comitato editoriale o di altro curatore appositamente individuato.

* (i nomi contrassegnati da asterisco non sono stati ancora contattati).

Proposta tecnica per l'elaborazione del nuovo Accordo per per il Sistema di accesso a tariffa agevolata al Trasporto Pubblico Locale nell'Area Urbana di Firenze per gli studenti universitari nell'Ateneo fiorentino per l'Anno Accademico 2023-2024.

Condizioni per avere l'agevolazione:

1. Essere regolarmente iscritti all'università di Firenze per l'anno 2023/2024.
2. Essere regolarmente iscritti alla piattaforma di AT (shop.at-bus.it) come "Studente" o "Studente ISEE", compilando il campo "nome dell'istituto" con la parola "UNIFI"
3. Per gli over 26, che secondo disciplina tariffaria non possono essere considerati Studenti, sarà sufficiente l'iscrizione alla piattaforma come "ordinario" o come "ISEE"

A partire dalla data del 1 novembre 2023 e fino al 30 novembre 2023 gli studenti con le caratteristiche di cui sopra e appartenenti alle *white list*, come descritte nell'allegato, inviate dall'Università di Firenze ad AT su base settimanale, potranno acquistare i seguenti titoli su webshop di AT (shop.at-bus.it) nella Categoria "FIRENZE Urbano":

- UniFi Convenzione 23/24 BASE (€ 65,00), nel seguito denominato anche "BASE"
- UniFi Convenzione 23/24 RIDOTTO (€ 50,00), nel seguito denominato anche "RID"

Le *white list* dovranno essere fornite da UNIFI in formato Excel, con un Codice Fiscale per riga, complete (non solo le variazioni come avveniva per l'accordo 2022/23) ad ogni invio e pertanto contenere l'elenco di tutti gli iscritti alla data dell'invio.

Durata accordo ed efficacia del diritto a viaggiare

L'Accordo decorrerà dal 21 settembre 2023 fino al 20 luglio 2024

L'agevolazione decorre dal giorno di acquisto dei titoli su Webshop di AT (shop.at-bus.it) nella Categoria "FIRENZE Urbano" come sopra, e termina alla scadenza dell'accordo, salvo nell' occorrenza di cui alla lettera d) del successivo paragrafo "Corrispettivi e soglie di rendicontazione".

Nelle more dell'implementazione della piattaforma di AT atta a consentire agli studenti il pagamento delle quote sopra indicate, gli studenti iscritti all'AA2023/2024 i cui nominativi saranno trasmessi ad AT dall'Università, potranno usufruire dell'agevolazione sino al 31 ottobre 2023 a condizione che siano registrati su webshop di AT (shop.at-bus.it) con i profili previsti al punto precedente.

A partire dalla data del 1 novembre 2023 e fino al 30 novembre 2023 avranno diritto all'agevolazione gli studenti iscritti all'AA2023/2024 che, oltre ad avere i requisiti di cui sopra, avranno acquistato regolarmente il titolo di viaggio agevolato.

Over 26

UNIFI, Comune di Firenze, ARDSU e Regione Toscana concordano di concedere l'agevolazione UNIFI anche agli iscritti all'Università di Firenze over 26.

Rendicontazione

L'università dovrà produrre settimanalmente le nuove liste complete degli iscritti (come da specifica tecnica) all'anno 23/24 a partire dal 21 settembre 2023 e poi ogni giovedì mattina. AT le inserirà nel sistema e saranno valide a partire dal lunedì seguente.

Le prime liste dovranno arrivare ad AT entro il 19 settembre 2023.

Le vecchie liste 22/23 decadranno di validità il 20 settembre 2023.

La rendicontazione ed il calcolo della quota a carico degli ENTI (UNIFI, ARDSU, Comune di Firenze, Regione Toscana), avverrà con report per decenni (e mensili).

I report riporteranno, per ogni riga:

1. Data della vendita
2. Ora della vendita
3. Codice Fiscale
4. Profilo AT
5. Codice prodotto venduto (BASE o RID)
6. Importo pagato (65 o 50 Eur)
7. Importo titolo annuale (a seconda del profilo AT, sarà riportato l'importo per Ordinario 342,80, ISEE 287,50, Studente 278,70, Studente ISEE 221,20)
8. Quota compensazione, data dalla differenza tra importo 7 e importo 6

I report consentiranno di monitorare il raggiungimento delle soglie stabilite dall'accordo.

A seconda delle soglie raggiunte AT ed UNIFI potranno concordare l'eventuale estensione temporale del titolo. In ogni caso il titolo non riporterà alcuna data di validità ma solamente le seguenti diciture:

UniFi Convenzione 23/24 BASE (o RIDOTTO)

Valido per il servizio urbano di Firenze nel periodo definito dalla convenzione.

In caso di controllo esibire la tessera sanitaria

Considerata la variabilità dei numeri di matricola che non identificano in modo univoco e permanente gli studenti, per i controlli a bordo si utilizzerà unicamente il codice fiscale (tramite tessera sanitaria o carta di identità elettronica).

Corrispettivi e soglie di rendicontazione

- a) Fino al valore di 2.680.000€ (inteso come costo complessivo dei titoli rilasciati) il corrispettivo di AT sarà pari al prezzo dei titoli effettivamente rilasciati, valutati secondo i profili e i titoli previsti in disciplina tariffaria. Pertanto, a titolo di esempio, per l'ISEE verranno considerati solo coloro con reddito inferiore ai 36.151,98 euro previsto in disciplina tariffaria e per gli over 26 verranno considerati i valori presenti nella disciplina tariffaria per tariffa ordinario e ISEE
- b) Al raggiungimento della soglia di cui al punto precedente e fino al raggiungimento di un numero di adesioni corrispondente all'importo di 2.680.000 € nel modello di calcolo definito nei CT dell'accordo dell'anno accademico 2022/2023 (aggiornato con le nuove tariffe della disciplina tariffaria e i numeri degli studenti ISEE e non ISEE e degli studenti over 26 che effettivamente aderiranno all'agevolazione), l'importo riconosciuto ad AT rimarrà invariato.
- c) Al superamento della soglia di cui al punto precedente si applicherà il modello di calcolo sopra richiamato fino al raggiungimento della soglia massima di risorse disponibili come sotto definita.
- d) Nel caso in cui la totalità degli studenti che hanno aderito alla agevolazione costituissero un valore equivalente calcolato secondo disciplina tariffaria che non superi complessivamente 2.921.200 € (2.680.000 € + 9% valore transitorio) allora la durata del diritto a viaggiare sarà estesa fino alla data del 30 settembre 2024.

Risorse finanziarie degli Enti

Al momento del subentro di AT era previsto di dare continuità alla convenzione esistente con UNIFI.

Il valore della convenzione, pari a 2.680.000€, è stato pertanto preso a riferimento come valore soglia eccezionale per l'applicazione di una convenzione a valore forfettario in deroga al calcolo puntuale della compensazione.

Al fine di sostenere gli oneri dell'Accordo per l'agevolazione TPL, gli Enti sottoscrittori stanzeranno risorse pari a 2.200.000 euro, così ripartite:

- 600.000,00 Euro a carico di Regione Toscana, Assessorato Mobilità, Infrastrutture e TPL;
- 600.000,00 Euro a carico del Comune di Firenze;
- 500.000,00 Euro a carico dell'Università degli Studi di Firenze;
- 500.000,00 Euro a carico dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

Costi sviluppo piattaforma AT

I costi per lo sviluppo della piattaforma AT sono pari a 40.000 € che dovranno essere corrisposti entro il 31 ottobre 2023. I costi sono ricompresi nella cifra complessiva di 2.680.000 €.

Soglia massima di risorse disponibili

Per il calcolo della soglia massima di erogazione dell'agevolazione bisognerà tenere in conto il valore delle risorse degli Enti pari a 2.200.000 euro oltre al valore della raccolta avvenuta dagli studenti e compararlo con i valori del modello elaborato dal CT. A titolo esemplificativo, con i parametri degli anni passati relativi alle percentuali di ISEE e non ISEE rilevate sul portale di AT e con il solo aggiornamento dei valori dei titoli da nuova disciplina tariffaria, risulta essere indicativamente pari a circa 26.000 studenti (circa 3.600.000,00 euro). Resta fermo che nel modello, durante la fase di adesione, sarà aggiornata la numerosità di studenti ISEE e non ISEE e degli studenti over 26 effettivamente osservata in base alle adesioni al fine del calcolo del numero massimo di adesioni finanziabili con le risorse messe a disposizione dagli enti aderenti da quelle e derivanti dalla contribuzione studentesca.

AT si impegna a implementare un sistema di monitoraggio delle adesioni al fine di segnalare tempestivamente il raggiungimento di soglie di utilizzo del budget da definire nell'accordo al fine di interrompere le sottoscrizioni, ove necessario

Accordo e periodo transitorio

L'accordo dovrà essere sottoscritto **entro e non oltre il 20 Ottobre 2023**.

Modalità di pagamento

Il corrispettivo dovuto ad Autolinee Toscane s.p.a. sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- a) **357.333,00 €** pari a 40 giorni del valore di soglia minima della convenzione a copertura del periodo dal 20 settembre al 31 ottobre, entro 10 gg dalla firma dell'Accordo e comunque non oltre il 31 ottobre 2023;
- b) **535.991,00 €** entro il 15 dicembre 2023 ;
- c) **1.306.676,00 €** entro il 31 gennaio 2024

L'azienda DSU parteciperà per la quota da erogare all'Università nell'anno 2023 previa indicazione da parte regionale o su decisione del proprio CDA.

Nel caso in cui dalla rendicontazione relativa alla chiusura delle vendite sul sito di AT al 30 novembre 2023 la partecipazione degli studenti fosse tale che le somme dovute a compensazione risultassero inferiori a quelle messe a disposizione dagli Enti (2.200.000 €) allora gli importi relativi ai punti b) e c) saranno opportunamente rimodulati in proporzione al fine di non avere una sovracompenrazione.

Tutti gli importi indicati ai punti precedenti sono IVA inclusa.

AT fatturerà ai singoli Enti, con esclusione della quota DSU che verrà fatturata ad Unifi. DSU si impegna a versare ad Unifi la quota di propria spettanza.

Al. 25

Accordo quadro di collaborazione

tra

L'Università degli Studi di Firenze con sede in Firenze, P.zza San Marco 4, codice fiscale 01279680480, rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Alessandra Petrucci, domiciliata ai fini della presente scrittura presso la sede legale dell'Università

di seguito denominata "**Università**"

E

Save the Children Italia ETS, con sede in 00184 Roma, Piazza di San Francesco di Paola n.9, codice fiscale n. 97227450158 rappresentata dalla Procuratrice Speciale Raffaella Milano, domiciliata ai fini della presente scrittura presso la sede legale dell'Associazione

di seguito denominata "**Save the Children**" o "**SC**"

(l'Università e Save the Children di seguito anche congiuntamente le "**Parti**" o, disgiuntamente, la "**Parte**")

Premesso che

l'Università degli Studi di Firenze

- è un'istituzione pubblica, dotata di autonomia garantita dalla Costituzione, e ha per fine la formazione superiore e la libera elaborazione, la trasmissione e il trasferimento delle conoscenze;
- favorisce, per il proprio carattere pluralistico, indipendente da ogni condizionamento religioso, ideologico, nonché politico o economico, con il concorso responsabile della comunità di docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo, lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni e alla cooperazione;
- è una comunità dialogante con il tessuto sociale fiorentino, auspica collaborazioni e dialogo con le principali istituzioni culturali e formative cittadine con le quali realizzare percorsi di crescita intellettuale e educativa;
- collabora abitualmente con le istituzioni culturali presenti sul territorio nella consapevolezza che la sinergia tra diverse realtà costituisce un arricchimento sia per l'intera comunità cittadina che per il territorio circostante

- promuove e stipula accordi e convenzioni con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali ed internazionali e con enti pubblici o privati per offrire agli studenti più ampie occasioni di formazione e di crescita culturale;
- pone nella ricerca il fondamento delle attività della didattica, e si assegna quali compiti primari la promozione della cooperazione e integrazione tra le culture e dello sviluppo del territorio in cui opera attuando forme di stimolo e di collaborazione con gli organismi pubblici e privati che si propongono gli stessi fini;

Save the Children ETS

- è un'Associazione riconosciuta ed è una Organizzazione Non Governativa idonea ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e della successiva legge 11 agosto 2014, n. 125, costituita come Onlus a Milano in data 8 ottobre 1998, che ha come scopo la tutela e la promozione dei diritti dei bambini e che sostiene e finanzia la propria attività con donazioni e liberalità di privati cittadini, di enti o di imprese che scelgono di devolvere denaro in favore dell'Associazione;
- opera nel campo della promozione e protezione dei diritti dei minori – secondo la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia - in particolare in condizioni di disagio e di marginalità; tra le campagne promosse da Save the Children sul tema dell'educazione numerose sono le azioni di contrasto ai fenomeni della povertà educativa e della dispersione scolastica e più in generale alla promozione dell'equità nei contesti educativi e scolastici; l'attenzione di Save the Children è particolarmente rivolta alle zone più fragili e prevede immediate azioni di risposta alle situazioni di emergenza come terremoti, epidemie, siccità e conflitti armati, situazioni in cui i bambini sono ancor più vulnerabili e indifesi;
- promuove l'Alleanza con Scuole Superiori e Università al fine di incoraggiare attività di ricerca e formazione attenta ai diritti umani, contribuendo allo sviluppo della Terza missione e dell'impegno civico nel volontariato, come nel caso degli studenti volontari impegnati nel progetto Volontari per l'Educazione e delle “cliniche legali” – già diffuse in molte università italiane – quale strumento didattico prezioso che consente agli studenti di sviluppare un approccio pratico allo studio del diritto, tramite il metodo didattico del *learning by doing*, sotto la guida dei docenti e di professionisti esperti.

Considerato che

- le Parti riconoscono che lo scambio di conoscenze, competenze e professionalità è di evidente utilità reciproca e contribuisce alla qualificazione, al potenziamento ed alla diversificazione delle attività proprie e specifiche delle Parti stesse;

- le Parti, in considerazione delle esperienze in essere, sono interessate a instaurare un rapporto di collaborazione e di integrazione delle rispettive competenze, anche al fine di sviluppare iniziative comuni di carattere didattico, scientifico e tecnologico e di cooperare nei programmi di formazione e di alta formazione;

"le Parti" convengono sull'opportunità di procedere alla stipula di un accordo quadro che individui le principali aree e modalità di collaborazione, rinviando l'individuazione e la disciplina delle puntuali attività in cui questa collaborazione potrà concretizzarsi a successivi accordi tra le stesse Parti e mantenendo in ogni caso, ciascuna, piena autonomia giuridica, gestionale e operativa.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti

convengono quanto segue

Articolo 1

La collaborazione deve attenersi ai limiti fissati dal presente accordo quadro e da futuri accordi attuativi sottoscritti dalle Parti.

Articolo 2

L'Università e Save the Children si dichiarano disponibili, nell'ambito delle rispettive funzioni, competenze e ruoli istituzionali a sviluppare un'organica collaborazione per il raggiungimento di obiettivi di comune interesse nell'ambito della formazione, della ricerca, della cooperazione e della promozione culturale in genere, per la promozione e protezione dei diritti delle persone di età minore, anche allo scopo di perseguire congiuntamente gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Le parti intendono congiuntamente promuovere, sviluppare e consolidare opportunità ed iniziative di collaborazione, la quale potrà concretizzarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite le seguenti azioni:

- a) sostenere, in un'ottica di sistema, il potenziamento delle relazioni ed interazioni tra enti e istituzioni pubbliche, di ricerca, di produzione, diffusione e promozione artistica, turistica, culturale, umanistica, scientifica, tecnologica e della sostenibilità sul territorio regionale ed ogni altra attività rientrante nella cosiddetta "terza missione", in particolare in attività di *public*

engagement quali organizzazione di eventi pubblici e pubblicazioni dirette a un pubblico non specializzato, partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policymaking), iniziative di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza (es. giornate informative e di prevenzione), iniziative divulgative rivolte a bambini, adolescenti e giovani.

- b) consolidare ed incrementare, sempre in un'ottica di sistema, le iniziative congiunte volte a promuovere i rispettivi rapporti internazionali, rendendo disponibili il know how e i contatti acquisiti;
- c) promuovere iniziative condivise, anche sperimentali, di ricerca e di formazione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche mediante la realizzazione di progetti specifici di volta in volta concordati;
- d) realizzare, anche in forma congiunta, iniziative culturali connesse a progetti di allestimento, curate e progettazione di eventi e scambi di competenze e conoscenze professionali nei rispettivi ambiti di competenza;
- e) promuovere conferenze, seminari, workshop, summer school, corsi, attività di ricerca e attività inerenti alla cultura in genere e nello specifico alla protezione e promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- f) sviluppare progetti e programmi inerenti alle attività di cui al presente Accordo, che possano essere presentati nell'ambito di programmi di finanziamento nazionali e internazionali o sottoposti alla valutazione di potenziali finanziatori privati, volti ad approfondire tematiche relative ai diritti dell'infanzia e adolescenza, per esempio in ambito giuridico, economico, sociologico, medico, antropologico;
- g) promuovere azioni congiunte nell'ambito dell'innovazione sociale nella prospettiva di un rapporto a lungo termine, con particolare riguardo alle dimensioni integrate di inclusione sociale e rigenerazione dei territori, allo scopo di generare impatti sui territori
- h) promuovere Tirocini, Stage, attività di volontariato rivolte agli studenti (come il progetto "Volontari per l'educazione" di Save the Children) e altre attività inerenti alle tematiche di cui al presente Accordo;
- i) attivare uno scambio informativo fra le Parti continuo e puntuale, al fine di condividere iniziative e progettualità;
- j) comunicare e promuovere, nel modo più ampio possibile, le iniziative di cui al presente Accordo sul territorio cittadino, nazionale e internazionale.

Articolo 3

Per l'attuazione di ciascuno dei programmi, delle azioni, o progetti specifici di cui all'articolo 2 potrà essere stipulato un apposito accordo attuativo, nel rispetto delle previsioni del presente accordo quadro. Tale accordo dovrà contenere:

1. la descrizione e la durata dell'azione, programma o progetto;
2. le eventuali risorse finanziarie previste per coprire i costi relativi all'azione, programma o progetto e la loro distribuzione e ripartizione;
3. i procedimenti per il riconoscimento dei crediti formativi agli eventuali studenti partecipanti agli eventi promossi;
4. la definizione degli obblighi e delle responsabilità in materia di prevenzione e sicurezza.

Articolo 4

Le Parti forniranno l'appoggio logistico e tecnico per la progettazione, realizzazione e accesso alle attività programmate.

Articolo 5

Entrambe le parti elaboreranno gratuitamente i programmi delle attività da sottoporre all'altra parte contraente, al fine di promuovere i rispettivi progetti e attuare le più appropriate forme di collaborazione.

Articolo 6

La presente scrittura si intende a titolo gratuito non comportando oneri finanziari a carico delle Parti. Tutti gli eventuali oneri finanziari concernenti le attività verranno concordati nei singoli progetti attuativi. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e disposizioni a cui sono soggette le due Parti.

Articolo 7

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e/o esecuzione della presente scrittura, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello

Le Parti condividono i principi ivi enunciati e intendono pertanto astenersi dall'assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente accordo quadro. L'eventuale violazione di tali principi etici è considerata quale inadempimento contrattuale e pertanto legittima le Parti a risolvere il presente accordo quadro mediante invio di raccomandata A/R o posta elettronica certificata, fermo restando il risarcimento dei danni.

L'Università dichiara, altresì, di aver preso visione, di essere a conoscenza e di rispettare i principi contenuti nella "Policy sulla Tutela di Bambine, Bambini e Adolescenti e Codice di Condotta" (di seguito anche "Policy") e nella "Protection against sexual exploitation, abuse, harassment Policy" (di seguito anche "PSEAH Policy"), pubblicate sul sito istituzionale di Save the Children (<https://www.savethechildren.it/policies>) e costituenti parti integranti e sostanziali del presente accordo quadro, anche se non materialmente allegate. Sarà dunque sua cura assicurarsi che i documenti "Policy sulla Tutela di Bambini, Bambine e Adolescenti e Codice di Condotta" e "PSEAH" vengano visionati, conosciuti e rispettati da ogni collaboratore, esperto esterno, consulente, dipendente, volontario, ed in generale chiunque sia a qualunque titolo coinvolto nella realizzazione delle attività.

Articolo 10

I dati personali qui riportati e/o eventualmente scambiati, sono trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente accordo quadro, nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

In particolare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), le Parti, ciascuna in qualità di Titolare per gli ambiti di propria competenza, si informano reciprocamente che i dati personali dei rispettivi legali rappresentanti e del personale coinvolto nella sottoscrizione ed esecuzione del presente accordo quadro, saranno trattati dalle stesse esclusivamente per la finalità di stipula ed esecuzione dell'accordo stesso e dei conseguenti adempimenti contrattuali e normativi. I dati personali saranno trattati in conformità ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, necessità e riservatezza, e in osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101.

Per Save the Children, il Titolare del trattamento dei dati personali è Save the Children, in persona del legale rappresentante pro tempore; e il Responsabile della protezione dei dati è contattabile

presso la sede legale di Piazza di San Francesco di Paola, 9 Roma, all'indirizzo e-mail dpo.savethechildren@postecert.it.

Per l'Università, il Titolare del trattamento dei dati è [REDACTED], nella persona del legale rappresentante, e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile presso la sede di via [REDACTED], [REDACTED], all'indirizzo e-mail [REDACTED].

Per quanto concerne la protezione dei dati personali trattati nell'ambito delle attività di collaborazione che saranno oggetto di convenzioni attuative del presente accordo quadro, o comunque delle attività operative poste in essere nell'ambito del presente accordo, le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che provvederanno a valutare, caso per caso, come articolare i rapporti in ambito protezione dei dati personali, anche di terzi soggetti eventualmente coinvolti, tenendo conto delle specifiche modalità di svolgimento delle attività di cui alle convenzioni attuative stesse.

Articolo 11

Il presente accordo non limita la facoltà delle parti di concludere accordi simili con altri enti, salvo che gli stessi non prevedano la compartecipazione ai medesimi programmi o attività. In tale ultimo caso, l'ente che si intende associare dovrà ottenere il previo gradimento formale dell'altra Parte.

Articolo 12

Il presente accordo avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e avrà una durata di 3 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni, da effettuarsi mediante atto scritto tra le Parti.

Ciascuna parte potrà recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta da inviare all'altra tramite raccomandata A/R o Pec, con un preavviso di almeno sei mesi.

Ogni emendamento al presente accordo quadro, non avrà validità e non potrà essere provato se non risulterà da atto sottoscritto da entrambe le Parti.

Articolo 13

Le questioni relative all'attuazione, interpretazione ed esecuzione del presente accordo quadro restano soggette alle leggi vigenti.

Le controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente accordo quadro sono devolute alla giurisdizione del Foro di Firenze.

Articolo 14

Le Parti si impegnano a costituire un Comitato di indirizzo, con funzioni di indirizzo scientifico e di coordinamento organizzativo per l'effettiva attuazione del presente accordo quadro, composto da:

- per l'Università:

[redacted];

- per Save the Children:

Antonella Inverno, e-mail: antonella.inverno@savethechildren.org

Elena Caneva, elena.caneva@savethechildren.org

Silvia Taviani, silvia.taviani@savethechildre.org

Al Comitato di indirizzo è conferito il compito di individuare, organizzare, promuovere, monitorare e valutare le iniziative di comune interesse. Verranno eventualmente costituiti gruppi tematici specifici a seconda dei fini condivisi da raggiungere.

Gli incontri e la partecipazione al gruppo si intendono a titolo gratuito.

Articolo 15

Il presente accordo quadro è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2, del Codice dell'amministrazione digitale – D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrato in caso d'uso e a taxa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della Parte richiedente.

Save the Children Italia ETS è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, d.lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore). L'imposta di bollo eventualmente dovuta per il presente accordo resta, pertanto, a carico dell'Università.

Letto e confermato il [redacted]

Per l'Università degli Studi di Firenze
La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Per Save the Children Italia ETS
La Procuratrice Speciale
Dott.ssa Raffaella Milano

AII. 26

Area	Dipartimento	Acronimo dipartimenti	Titolo	Nuova proposta/rinnovo	Coordinatore e nome	Coordinatore Cognome	Sede	Min	Max	Dottorandi UNIFI	Assegnisti, personale docente e ricercatore dei dipartimenti che hanno approvato il corso	Studenti UNIFI	Posti gratuiti UNIFI	Posti gratuiti AOUC	Posti gratuiti AOU Meyer	Posti gratuiti Usi Toscana Centro	Posti gratuiti Estar	Durata	Costo	Modalità didattiche
Area Biomedica	Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica	DMSC	IL METODO GRIMALDI DI ACCORCIAMENTO MUSCOLARE CON SOLLECITAZIONE DI TRAZIONE (A.M.S.T.) NELLA RIABILITAZIONE MOTORIA	Nuovo	Maria Angela	Bagni	Sezione Scienze Fisiologiche DMSC e ASL Toscana Centro - Centro di Riabilitazione, Valdibrana Pistola	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	30 ore	€ 250,00	In presenza
Area Biomedica	Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica	DMSC	MEDICINA TROPICALE E COOPERAZIONE SANITARIA	Rinnovo	Alessandro	Bartoloni	UNIFI e AOUC (locali in uso allo stesso per lo svolgimento di attività istituzionali)	10	40	0	0	0	0	0	0	0	0	128 ore	€ 1.000,00	In presenza
Area Scienze Sociali	Dipartimento di Scienze Giuridiche	DSG	SPORT LAW. KEY ISSUES IN U.S. AND ITALIAN LAW	Rinnovo	Leonardo	Ferrara	Il primo modulo presso la University of Miami School of Law (Florida, USA) Il secondo modulo presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze	2	10	1	1	1	0	0	0	0	0	16 ore	€ 250,00	In presenza



Ministero dell'Istruzione e del
Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

PROTOCOLLO TRA L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER LA PROMOZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DI AZIONI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE RIVOLTE A STUDENTESSE, STUDENTI E DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO.

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA (di seguito anche "l'USR TOSCANA"), con sede legale in Via Mannelli 113, C.F. 80022410486, nella persona del suo legale rappresentante, Direttore Generale Dottor Ernesto Pellecchia, nato a Avellino, il 25 dicembre 1960.

e

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci, nata a Milano, il 10 marzo 1962, C.F. PTRLSN62C50F205N, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ateneo in Firenze, Piazza San Marco, n.4.

Di seguito chiamate "Le Parti",

Premesso che

- l'orientamento costituisce parte integrante del processo di istruzione e formazione durante tutto l'arco della vita;
- che la legge n. 59/97 prevede che le Università e le Istituzioni Scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario;
- i percorsi di orientamento progettati dalle Università, ai sensi del Decreto Legislativo 21/2008, consentono agli studenti di esplorare il mondo universitario e quello professionale, acquisendo una maggiore consapevolezza delle proprie capacità e del loro futuro progetto personale;
- le Scuole secondarie di secondo grado nell'ambito della propria autonomia amministrativa, didattica, organizzativa e di ricerca, anche tenendo conto dei piani di orientamento predisposti dalle province, assicurano ai sensi del Decreto Legislativo 21/2008, il raccordo con le Università, anche consorziate tra loro, realizzando appositi percorsi di orientamento e di autovalutazione delle competenze da prevedersi anche nel Piano dell'offerta formativa e nel Piano annuale delle attività di formazione in servizio;
- l'USR per la TOSCANA è chiamato a promuovere, nel rispetto dell'autonomia delle Scuole secondarie di secondo grado, idonee azioni volte allo sviluppo della cultura dell'orientamento inteso come componente strutturale del processo formativo e a favorire, per quanto concerne l'orientamento universitario, il coordinamento tra le Scuole e l'Università;
- le Parti condividono l'importanza di rafforzare il raccordo tra sistema scolastico e Università attraverso azioni informative mirate e promozione di percorsi di orientamento;
- il presente Protocollo è finalizzato a creare le condizioni necessarie per un'integrazione funzionale tra i programmi delle attività formative scolastiche e le attività di base dei primi



Ministero dell'Istruzione e del
Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

- anni dei corsi di laurea, nonché a potenziare il rapporto Scuola-Università;
- le Parti concordano per la costruzione, il completamento e l'approfondimento di conoscenze, competenze e abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, come pure per il conseguente orientamento verso scelte motivate e consapevoli in grado di assicurare un passaggio più agevole all'Università;
 - le Parti mirano a facilitare e incoraggiare il passaggio dei giovani dalla scuola secondaria superiore all'Università;
 - l'Università mira ad offrire percorsi di orientamento per le scuole secondarie volti anche a ridurre il numero di abbandoni universitari, contribuendo in tal modo all'aumento del numero dei laureati;

Visti

- la Legge del 19 novembre 1990 n. 341, art. 6 sulle formazioni finalizzate e servizi didattici integrativi;
- il D.M. del 21 luglio 1997 n. 245 recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento;
- il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, *"Regolamento dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche"*, che richiede all'art. 4 alle Istituzioni Scolastiche di assicurare la realizzazione di "iniziative di continuità e di orientamento scolastico e professionale" e consente loro all'art. 7 la stipulazione di accordi per attività di comune interesse;
- il D.P.R. del 6 novembre 2000, n. 347, recante norme per l'organizzazione del Ministero per la pubblica Istruzione in particolare l'art. 6 che prevede l'istituzione dell'Ufficio Scolastico Regionale, come autonomo centro di responsabilità amministrativa;
- il D.M. del 9 settembre 2004, *"Comitato Nazionale Orientamento"*, che individua l'orientamento come strumento e strategia di promozione del successo formativo ed educativo, di reale esercizio della cittadinanza, di integrazione e coesione sociale;
- la Legge del 11 gennaio 2007 n. 1, art. 2, comma 1, lettere a, b, c, e successivo D.lgs. del 14 gennaio 2008 n. 21 contenente norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la Scuola, le Università e le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici delle studentesse e degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della Legge del 2 agosto 1999 n. 264;
- il D.lgs. del 15 aprile 2005 n. 77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- la Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, commi 784 e seguenti "Bilancio di previsione per lo stato dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
- il D.M. del MUR del 3 agosto 2022, n. 934 relativo a "Criteri di riparto delle risorse e modalità di attuazione dei progetti relativi al "Orientamento attivo nella transizione scuola-università"



**Ministero dell'Istruzione e del
Merito**
Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

- nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università" - Investimento "Orientamento attivo nella transizione scuola - università", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU";
- la Nota del MIM prot. 3221 del 7 ottobre 2022, avente ad oggetto l'adozione del D.M. 934/2022 relativo all'attuazione dell'investimento 1.6 "Orientamento attivo scuola – università" rivolto all'ultimo triennio delle scuole secondarie di II grado;
- il D.M. del MIM del 22 dicembre 2022, n. 328, concernente l'adozione delle Linee guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 "Riforma del sistema di orientamento", nell'ambito della Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza;
- la Nota del MIM prot. 937 del 3 marzo 2023, avente ad oggetto gli interventi per l'orientamento nell'ambito del PNRR;
- lo Statuto delle Università degli Studi di Firenze;

**Tutto ciò premesso,
convengono e stipulano quanto segue:**

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse al presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 – Obiettivi

1. L'USR TOSCANA e l'Università, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, con il presente Protocollo collaborano per il raggiungimento di obiettivi comuni:
 - realizzare percorsi di orientamento finalizzati alla scelta consapevole del corso di studio universitario;
 - potenziare il raccordo tra l'USR per la TOSCANA, Scuole e Università per la progettazione e la promozione di azioni di orientamento condivise;
 - realizzare interventi di formazione e percorsi di orientamento rivolti agli insegnanti;
 - sviluppare buone pratiche in tema di orientamento universitario;
 - promuovere la partecipazione alle attività di orientamento delle studentesse, degli studenti e degli insegnanti;
 - valutare i processi e proporre analisi qualitative dei percorsi al fine di rilevare i bisogni formativi;
 - incentivare approcci didattici innovativi che mirano altresì a ridurre il divario tra le diverse fasi del percorso formativo.

Art. 3 – Accordi attuativi

1. La collaborazione tra le Parti, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, può essere attuata tramite la stipula di appositi Accordi attuativi nel rispetto del presente Protocollo



Ministero dell'Istruzione e del
Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplinano le modalità di collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, per ogni azione intrapresa, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, privacy, proprietà intellettuale e coperture assicurative.

Art. 4 – Azioni specifiche promosse dall'Università

1. L'Università si impegna a:

- promuovere e realizzare percorsi di orientamento rivolti alle Scuole Secondarie di Secondo grado, allo scopo di favorire l'avvicinamento dei giovani all'istruzione universitaria e di supportarli nella scelta consapevole della propria formazione, favorendo la progettazione professionale e la crescita individuale;
- partecipare, per il tramite dei Dipartimenti di riferimento, ai progetti del Piano nazionale Lauree Scientifiche (di seguito PLS), avviato dal Ministero dell'Università e della Ricerca perseguendo due finalità: contribuire all'aggiornamento dei docenti di materie scientifiche in servizio nella Scuola secondaria di secondo grado attraverso incontri di approfondimento disciplinare e laboratori; migliorare la conoscenza delle discipline scientifiche nella Scuola secondaria di secondo grado, coinvolgendo le studentesse e gli studenti del triennio nelle attività laboratoriali curriculari ed extra curriculari, programmate anche sulla base delle competenze richieste dalle professioni;
- gestire, per il tramite dei Dipartimenti e degli Uffici Centrali di Ateneo, i Piani di orientamento e tutorato POT e altri progetti finanziati a livello nazionale e regionale, allo scopo di promuovere azioni di orientamento informativo ed esperienziale rivolte a studentesse e studenti degli ultimi anni della Scuola secondaria di secondo grado, a integrazione delle iniziative attivate nell'ambito del PON e dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO);
- offrire a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado la possibilità di partecipare ad un'ampia offerta di Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO), attivati ai sensi della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145;
- erogare, in attuazione al D.M. del 2 agosto 2022, n. 934, corsi di orientamento della durata di 15 ore, agli alunni iscritti agli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore di secondo grado, volti a facilitare e incoraggiare la transizione tra la Scuola e l'Università e ridurre il numero di abbandoni universitari;
- accogliere le studentesse e gli studenti nelle proprie strutture per fare esperienza di momenti significativi di vita universitaria;
- collaborare con i Dirigenti Scolastici e i docenti referenti per l'orientamento delle scuole secondarie di secondo grado per una progettazione congiunta di specifiche azioni didattiche di orientamento formativo;
- collaborare con Dirigenti scolastici per attivare percorsi formativi sull'orientamento e sulle



**Ministero dell'Istruzione e del
Merito**
Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

- nuove metodologie rivolti ai docenti delle Scuole secondarie di secondo grado;
- individuare strumenti di verifica e monitoraggio dei risultati raggiunti.

Art. 5 – Azioni specifiche promosse dall'USR TOSCANA

1. L'USR TOSCANA si impegna a:

- rafforzare la collaborazione tra scuola e territorio per offrire alle studentesse e agli studenti opportunità formative di qualificato profilo, al fine di garantire l'acquisizione di competenze trasversali e consolidare la loro consapevolezza come cittadini;
- sensibilizzare il personale Dirigente e Docente delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, alla messa a punto di tutte le azioni necessarie a consentire alle studentesse e agli studenti di partecipare al percorso formativo universitario orientativo;
- convocare periodici incontri con i Dirigenti scolastici i Tutor e gli Orientatori in materia di orientamento universitario e post secondario, volte a fornire un quadro sulle specifiche azioni messe in atto dall'Università, in modo da incentivare la formazione di "reti" tra le Scuole Secondarie di Secondo Grado;
- favorire lo sviluppo di buone pratiche e la partecipazione di studentesse, studenti e docenti alle iniziative di orientamento universitario;
- promuovere attraverso i propri canali le iniziative di orientamento previste congiuntamente.

Art. 6 – Comitato tecnico di coordinamento

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 2 le Parti concordano di costituire un Comitato Tecnico di Coordinamento composto da due componenti designati dall'Università e due designati dall'USR TOSCANA (Dirigente, referente).
2. Al Comitato è conferito il compito di promozione, progettazione, indirizzo, verifica, monitoraggio e valutazione degli esiti dei percorsi di orientamento in attuazione del presente Accordo.
3. Il Comitato tecnico predispone annualmente una relazione, indirizzata alla Direzione Generale dell'USR e alla Rettore dell'Università, che evidenzia le iniziative assunte, i punti di forza e di criticità nell'attuazione del presente Accordo, le eventuali modifiche o integrazioni che si rendano necessarie.

Art. 7 - Oneri

1. Dall'attuazione del presente Protocollo non discende alcun onere finanziario a carico delle parti (USR TOSCANA e Università) né a carico delle istituzioni scolastiche.
2. Gli eventuali oneri sono determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 3 che individuano la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla/e quale/i detti oneri sono imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 8 - Durata ed eventuale rinnovo



Ministero dell'Istruzione e del
Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

1. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.
2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo.
3. Al termine del presente Protocollo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 9 - Recesso unilaterale o scioglimento consensuale

1. Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente Protocollo o di recedere unilateralmente, mediante comunicazione scritta da notificare alla parte con raccomandata A.R.; tale recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
2. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita.
3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 10 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i rispettivi rapporti di competenza, ad assicurare che i propri soggetti coinvolti in eventuali progetti rientranti nell'ambito del presente Protocollo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto di eventuali progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'art. 3, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 11 – Riservatezza

1. Le Parti, in esecuzione del presente Protocollo, si impegnano a non divulgare dati, notizie e informazioni di carattere riservato, acquisite in relazione alle attività in oggetto.
2. Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente Protocollo, salvo diversa pattuizione da formalizzarsi per iscritto.



Ministero dell'Istruzione e del
Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

3. Ciascuna Parte adotta tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente Protocollo.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. L'Università e l'USR per la TOSCANA si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per la realizzazione del presente Protocollo e degli accordi attuativi di cui all'articolo 4.

Art. 13 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 14 - Registrazione

1. Il presente Protocollo viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.
2. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 642/1972 e ss. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 15 - Responsabilità delle Parti e obblighi assicurativi

1. Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell'attività convenzionale.
2. Ogni Parte assicura il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire nello svolgimento dell'attività di collaborazione.
3. Ogni attività si svolge nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività di entrambe le Parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi di Firenze
La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Il Direttore Generale
Dott. Ernesto Pellecchia



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



**Protocollo per la disciplina
delle modalità di partecipazione dell’Azienda Meyer alla realizzazione di
master universitari, corsi di perfezionamento post lauream e corsi di aggiornamento professionale
promossi dai Dipartimenti di Area Scientifica, Tecnologica, Scienze Sociali, Umanistica e della
Formazione dell’Università degli Studi di Firenze**

TRA

L’AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MEYER IRCCS (di seguito “Azienda”) con Sede legale in Firenze, Viale Pieraccini n. 24 - Codice fiscale e Partita IVA 02175680483, rappresentata dal Dottor, nella sua qualità di Direttore Generale e rappresentante legale, giusto decreto di nomina del Presidente della Giunta Regione Toscana n..... del

E

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, (di seguito “Università”), con sede in Firenze, Piazza San Marco 4, 50121, codice fiscale 01279680480, rappresentata dalla Magnifica Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci, nella Sua qualità di Rettrice e rappresentante legale, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto giusto Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università assunta in data.....

RICHIAMATI

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ed in particolare gli artt. 16 e 17;
- La Legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l’art. 6;
- Il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, ed in particolare l’art. 3, comma 9;
- Il Regolamento Didattico di Ateneo di cui al D.R. 21 marzo 2019, n. 332 (prot. n. 54322), ed in particolare gli articoli 29 (Master) e 32 (Servizi didattici integrativi);
- Il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari di cui al D.R. 22 febbraio 2011, n. 167 (prot. n. 12875) e successive modifiche;
- Il Regolamento per la istituzione e il funzionamento dei Corsi di perfezionamento post laurea e dei Corsi di aggiornamento professionale, emanato con Decreto Rettorale 22 febbraio 2011, n. 166 (prot. n. 12872);
- Il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti di cui al Decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 621 e ss.mm. ed in particolare l’art. 2 (Attività), comma 2 lettera c) che stabilisce che “i Dipartimenti promuovono e organizzano ... i corsi di perfezionamento, i master, secondo quanto previsto dalla normativa vigente”;
- La Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 Disciplina del servizio sanitario regionale e ss.mm. e integrazioni, ed in particolare gli articoli Art. 33 bis - Rete pediatrica e ruolo dell’azienda ospedaliero universitaria Meyer, Art. 51-La rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua e Art. 52-Apporto della rete formativa regionale alla formazione di base;
- Il Regolamento in materia di incarichi d’insegnamento emanato con Decreto n. 1033/2022 Prot. n. 175567 ed in particolare gli articoli 11 e 12;
- Il Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro dell’Università degli studi di Firenze (Decreto prot. n.79162 del 26/05/2017);

- La Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art. 23 comma 1 che prevede che le Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;

EVIDENZIATO CHE

- L'Università intende contribuire allo sviluppo di una società basata sulla conoscenza nonché promuovere la formazione continua e di terzo livello in funzione dei bisogni professionali della società;
- allo scopo l'Università approva annualmente l'offerta formativa relativa a Master universitari, Corsi di Perfezionamento post lauream e corsi di aggiornamento professionale e di formazione continua proposti dai Dipartimenti di seguito indicati con "corsi";
- l'Azienda Meyer, anche grazie al contributo dell'Università di Firenze, ha ultimato la realizzazione della struttura denominata "Meyer Health Campus" (di seguito "Campus") in grado di offrire agli studenti e personale in formazione spazi e programmi di alta qualificazione, comfort e molteplici opportunità;
- l'Azienda ospedaliero universitaria Meyer ha ricevuto nel gennaio 2021 l'accreditamento Joint Commission international, in esito di un percorso durato tre anni che ha richiesto il coinvolgimento di tutte le componenti dell'ospedale (manageriale, professionale, tecnica e amministrativa); la Joint Commission international è una organizzazione non governativa che da oltre 75 anni si occupa del miglioramento della qualità e della sicurezza nei servizi sanitari, configurandosi come l'ente di accreditamento in sanità più grande e con maggiore esperienza al mondo;
- Nella nuova prospettiva e visione le parti perseguono la comune strategia di assecondare primariamente i compiti e i doveri formativi istituzionali con l'intento di promuovere e innovare alla luce delle nuove opportunità (e.g.: didattica immersiva, laboratori didattici in simulazione) l'offerta interna ed esterna, rendendola maggiormente competitiva e attrattiva;
- In data 23 maggio 2023 è stata sottoscritta la *Convenzione per la disciplina delle modalità di partecipazione dell'Azienda Meyer alla realizzazione di master universitari, corsi di perfezionamento post lauream e corsi di aggiornamento professionale promossi dai Dipartimenti di Area Biomedica dell'Università degli Studi di Firenze* che si intende ora riproporre per tutti i Dipartimenti dell'Ateneo,

È pertanto volontà delle parti definire criteri comuni per la proposta e la gestione dei corsi oggetto della presente convenzione, al fine di meglio valorizzare gli apporti delle parti stesse alla realizzazione dei corsi proposti dai Dipartimenti afferenti alle Aree Scientifica, Tecnologica, Scienze Sociali, Umanistica e della Formazione dell'Università degli Studi di Firenze (di seguito "Dipartimenti");

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1 Finalità

Il presente atto disciplina i rapporti di collaborazione tra gli Enti firmatari per l'istituzione e l'attivazione dei Master universitari, Corsi di Perfezionamento post lauream e corsi di aggiornamento professionale e di formazione continua proposti dai Dipartimenti.

In particolare, al fine di potenziare ed ampliare, arricchire ed innovare l'offerta formativa post lauream rivolta a professionisti che operano in ambito pediatrico, si individuano i seguenti ambiti di collaborazione:

- valorizzare la partecipazione del personale AOUM, in quanto personale esperto di alta qualificazione per le discipline di ambito pediatrico, all'attività di insegnamento presso i corsi oggetto della presente convenzione;
- definire criteri e modalità di realizzazione di corsi co-progettati che potranno concorrere ad ampliare l'offerta formativa post lauream erogata dai Dipartimenti
- potenziare mediante le azioni sopra richiamate l'attrattività garantita dalla qualità della formazione offerta dai professionisti dell'Università degli Studi di Firenze e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer.

2 Docenza e conferenze affidati a personale AOUM

Gli incarichi di docenza nei corsi oggetto della presente convenzione istituiti dall'Ateneo, siano essi co-progettati di cui al successivo art. 3 che proposti dai Dipartimenti secondo le procedure ordinarie, saranno affidati dai Dipartimenti universitari secondo le procedure previste dall'Ateneo.

Ai fini dell'affidamento **di incarichi di docenza** - per la copertura di insegnamenti - al personale dipendente del Meyer nell'ambito dei corsi oggetto della presente convenzione, Università e Azienda convengono di procedere mediante la stipula di contratti di insegnamento con dipendenti di AOUM in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale (da ora in avanti "esperto"), ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in applicazione degli art. 11 e 12 del *Regolamento incarichi* richiamato in premesse. Potranno essere ricoperti con personale dipendente di AOUM in possesso di specifiche professionalità e competenze insegnamenti nei corsi oggetto della presente convenzione inquadrati in Settori Scientifico Disciplinari ovvero in uno dei gruppi scientifico-disciplinari di cui è referente il Dipartimento che conferisce l'incarico.

Ove gli incarichi siano a titolo oneroso, i costi graveranno sui fondi del corso.

Il personale individuato per l'attribuzione degli incarichi di cui alla presente convenzione - che si configurano come incarichi extra-impiego da svolgersi al di fuori dell'orario di servizio - si intende autorizzato dall'AOUM ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sarà onere dell'interessato dare comunicazione all'Azienda dell'avvenuto incarico.

Si dà atto che:

- ai fini dell'affidamento di incarichi di insegnamento nei corsi oggetto della presente convenzione a personale AOUM si fa riferimento esclusivamente a quanto contenuto nel presente atto;
- agli stessi non si applica quanto definito in specifici accordi con la Regione Toscana in relazione agli incarichi a personale del SSR per la copertura degli incarichi di insegnamento nell'ambito dei corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie;
- gli incarichi conferiti al personale AOUM, in quanto contratti ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010, sono computati - ai fini del rispetto dei limiti definiti dalla normativa di Ateneo per i corsi oggetto della presente convenzione - nel monte ore/CFU relativo alle attività svolte dai docenti a contratto;
- i contratti non possono essere stipulati con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che conferisce l'incarico, ovvero con la Rettore, il Direttore generale, o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

2.1 Procedura di nomina

L'esperto è individuato con delibera del Consiglio di Dipartimento al quale afferrisce l'insegnamento oggetto del contratto.

La delibera adottata dal Dipartimento:

- dà conto delle motivazioni della scelta e della alta qualificazione scientifico professionale dell'esperto;
- indica se il contratto da stipulare è a titolo gratuito o oneroso;
- ove sia a titolo oneroso, garantisce che la copertura del costo del contratto, compresi gli oneri a carico del datore di lavoro, grava sui fondi del corso.

La delibera è trasmessa alla Rettrice che provvede alla stipula del contratto.

Il contratto ha la durata di un anno accademico; lo stesso e può essere rinnovato annualmente, previa valutazione positiva, per non più di quattro volte. Successivamente si dovrà procedere con la stipula di un nuovo contratto. In ogni caso devono essere garantite tutte le attività correlate all'anno accademico per il quale è stipulato il contratto.

2.2 Coperture assicurative e obblighi del titolare del contratto di insegnamento

Il titolare del contratto usufruisce della copertura assicurativa dell'Ateneo per responsabilità civile verso terzi nonché per infortuni, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per il periodo di validità del presente contratto e limitatamente all'ambito dell'espletamento delle attività in esso previste. La copertura per responsabilità civile esclude i danni derivanti da attività assistenziale, ambulatoriale, di diagnosi e cura di ogni tipo.

Il titolare del contratto, ai sensi del D.Lgs 81/08 e del "Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro" dell'Università degli studi di Firenze (Decreto prot. n.79162 del 26/05/2017), è tenuto a partecipare alla corretta attuazione delle misure poste in essere per la prevenzione dei rischi alla salute e per la sicurezza sui luoghi di lavoro, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente e osservando le disposizioni impartite dai soggetti a ciò preposti.

Il titolare del contratto è tenuto a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ovvero disposti dal medico competente nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria prevista dall'art.41 dal D.Lgs citato.

Si dà atto che l'Università degli studi di Firenze adotta le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere informando i lavoratori circa i rischi per la salute e la sicurezza e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo. Il titolare del contratto è tenuto a frequentare i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento all'attività svolta ed in conformità con le previsioni di cui all'Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

2.3 Conferenze tenute da personale Meyer

Nell'ambito dei corsi oggetto della presente convenzione, il Dipartimento sede del Corso potrà conferire incarichi al personale dipendente di AOUM per svolgere conferenze al di fuori dall'orario di servizio, secondo le procedure e le modalità definite dall'Ateneo.

L'Azienda AOUM potrà autorizzare, su espressa richiesta degli stessi, i propri dipendenti a svolgere in orario di servizio interventi a titolo gratuito nell'ambito delle lezioni dei corsi, in presenza del docente titolare, quale momento di accrescimento e scambio di competenze, secondo la procedura della "disseminazione". Sarà cura del coordinatore/direttore del corso certificare l'avvenuto svolgimento dell'intervento.

3 Corsi co-progettati: requisiti

Tenuto conto della programmazione annuale di Master e Corsi post lauream, i Dipartimenti, potranno concertare la realizzazione di corsi in coprogettazione con l'Azienda, conformandosi ai seguenti criteri:

- declinazione del percorso formativo attraverso un piano di studi articolato in relazione alle competenze che si intendono sviluppare, con l'indicazione degli insegnamenti da affidare a dipendenti dell'Azienda secondo criteri di stessa funzionalità agli obiettivi del corso; i Professionisti dipendenti dell'Azienda saranno poi nominati secondo modalità e i criteri di cui al precedente articolo 2;
- previsione di un periodo di tirocinio pratico (non assistenziale) da svolgersi presso il Meyer attraverso il quale realizzare pienamente gli obiettivi formativi e di qualificazione specifica, in ragione dell'esperienza professionale già posseduta dai potenziali iscritti ed in coerenza col titolo di studio dagli stessi posseduto; svolgimento di parte delle attività didattiche presso Meyer Health Campus.

Un corso è definito "co-progettato" in presenza di tutte le caratteristiche di cui ai punti precedenti.

L'offerta formativa terrà conto dei requisiti specifici richiesti dall'Azienda a coloro che vorranno iscriversi ai Master e/o Corsi ai fini di garantire che la frequenza delle strutture del Meyer prevista dal tirocinio rispetti gli standard di qualità previsti da JCI.

Resta fermo che gli Enti firmatari continueranno a collaborare secondo le procedure fino ad oggi adottate per lo svolgimento dei corsi oggetto della presente convenzione anche nel caso in cui gli stessi non siano co-progettati applicando quanto previsto dal presente atto ad eccezione dell'art. 3 – Corsi co-progettati e 5-Tirocini nei corsi co-progettati.

3.1 Aspetti finanziari

Ai sensi della normativa di Ateneo, la copertura finanziaria delle spese necessarie per l'attivazione e lo svolgimento di ogni corso oggetto della presente convenzione:

- dai contributi di iscrizione;
- da eventuali contributi liberi da parte di enti e soggetti esterni.

La gestione dei contributi di iscrizione e degli eventuali contributi liberi è assicurata dall'Ateneo secondo le proprie procedure (ivi comprese le trattenute a favore del bilancio di Ateneo e del dipartimento se previsto).

Tenuto conto dell'impegno richiesto all'Azienda per supportare le attività formative dei corsi e della ricchezza degli strumenti e mezzi che saranno messi a disposizione degli Studenti iscritti, le Parti concordano che, in sede di coprogettazione per ogni corso potrà essere individuato un contributo che il Dipartimento sede del corso avrà cura di versare all'Azienda per la compartecipazione ai costi da questa sostenuti. L'importo potrà ordinariamente variare tra il 5% e il 10% del budget derivante dalle quote di ammissione (al netto della trattenuta di Ateneo) in ragione dei servizi e delle attività messe a disposizione. A fronte di particolari esigenze organizzative e uso di particolari strumentazioni e attrezzature richieste dal progetto del corso la quota potrà essere elevata fino a un massimo del 20%. La gestione di eventuali contributi liberi sarà oggetto di specifici accordi tra Dipartimento e Azienda.

3.2 Procedura di approvazione della proposta

Ai fini della definizione della proposta, il Dipartimento sede amministrativa del corso che si intende progettare nomina un Comitato Ordinatore così composto

- Per i master, composto da 5 o 7 membri, di cui rispettivamente 3 o 4 universitari tra i quali è nominato il Coordinatore, scelto tra i professori di ruolo o ricercatori RTDB
- Per i corsi di perfezionamento o aggiornamento professionale composto da 3 o 5 membri di cui rispettivamente 2 o 3 universitari, tra i quali è nominato il Direttore

Il Comitato Ordinatore approva il progetto utilizzando la modulistica proposta annualmente dall'Ateneo, e lo trasmette all'AOUM e al Dipartimento sede amministrativa. Ove non vi siano osservazioni entro 15 giorni, il progetto viene approvato – completo del piano finanziario – da AOUM con atto dell'Azienda e trasmesso al Dipartimento che lo approva in via definitiva e lo trasmette alla Rettrice allegando la determina adottata dal Meyer.

4 Tirocini

I tirocini relativi ai corsi di cui trattasi sono attivati presso AOUM in applicazione della Convenzione per l'attivazione di tirocini di formazione e orientamento curriculari (Rep. 2720/2023 – prot. 186536/2023 del 29 agosto 2023).

5 Trattamento dati

I firmatari della presente convenzione si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016* relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).

Ciascuna parte è titolare del trattamento dei propri dati.

6 Durata

La presente convenzione ha la durata di 3 anni solari a decorrere dalla data di repertorio.

7 Spese di bollo e di registro

Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990. L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Firenze – secondo l'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana in data 18 novembre 1999 Prot. n. 100079/99.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 2 Tariffa parte II allegata al D.P.R. n.131/1986 e se. mm., a cura e spese della parte richiedente.

Letto, firmato e sottoscritto

La Rettrice
dell'Università degli Studi di
Firenze
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Il Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliero
Universitari Meyer
.....



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

MODIFICA ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE

per l'istituzione del doppio titolo

di « Master en Integrative Chemistry and Innovation » e della Laurea Magistrale LM-54

tra

L'**Ecole nationale supérieure de Chimie de Paris** (11 rue Pierre et Marie Curie, 75231 Paris Cedex 05, France), rappresentata da suo Direttore, il signor Christian LERMINIAUX, e qui di seguito denominata « Chimie Paris-PSL »,

L'**Université Paris Sciences et Lettres** (60, rue Mazarine – 75006 Paris, France), rappresentata dal suo Presidente, il signor Alain FUCHS, e qui di seguito denominata « Université PSL », in quanto tale e venendo ai diritti come procuratore di:

L'Ecole normale supérieure, e qui di seguito denominata « ENS-PSL » ;

L'Ecole supérieure de physique et de chimie de la ville de Paris di seguito denominata « ESPCI Paris-PSL » .

E

L'**universita' Degli Studi Di Firenze**, (Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze, Italia), rappresentata dalla Rettore Prof. Alessandra PETRUCCI, e qui di seguito denominata « Università di Firenze »,

Insieme, denominate « le Parti »

Premessa

Considerato che « le Parti »

- hanno firmato un accordo di cooperazione per l'istituzione del doppio titolo nel 2022 per una durata di 4 anni, di seguito indicato « l'accordo»,
- desiderano modificare i seguenti articoli dell'accordo,

Si conviene quanto segue:

L'articolo 2.1 viene sostituito da :

2.1. La Scuola di Scienze MMFFNN della Laurea Magistrale (LM-54) dell'Università degli studi di Firenze organizza ogni anno un bando riservato agli studenti iscritti al corso di Scienze Chimiche o « Advanced Molecular Sciences ». I coordinatori accademici (vedi art. 5.9) dei due corsi di studio selezioneranno un massimo di cinque (5) studenti dell'Università degli studi di Firenze. I criteri di selezione terranno conto dell'eccellenza accademica.

L'articolo 3.3.1 viene sostituito da :

3.3.1 Gli studenti iscritti presso l'Università degli studi di Firenze rimangono studenti di questa istituzione per tutta la durata del corso di laurea. Gli studenti devono ottenere 60 ECTS della Laurea Magistrale LM54 e 60 ECTS (compresi i 30 ECTS relativi alla prova finale: lavoro sperimentale) del « Master » dell'Université PSL secondo le regole in vigore in ogni istituzione. Saranno regolarmente iscritti al « Master » in « Integrative Chemistry and Innovation » di Chimie Paris PSL. Alla fine di questi due anni di formazione (un anno all'Università degli studi di Firenze e un anno all'Università PSL), gli studenti otterranno il titolo di « Master » in « Integrative Chemistry and Innovation » dell'Università PSL, gestito da Chimie Paris PSL, e la Laurea Magistrale in Scienze Chimiche (LM 54) o Laurea Magistrale in "Advanced Molecular Sciences" (LM 54) dell'Università degli studi di Firenze, a seconda della loro iscrizione al primo anno presso l'Università degli studi di Firenze.

Articolo 3

Il presente atto aggiuntivo n°1 entra in vigore alla data della firma di tutte le Parti e ha valore per tutta la durata dell'accordo di cooperazione.

Le disposizioni non modificate dal presente atto restano integralmente applicabili secondo gli stessi termini e per tutta la durata dell'accordo.

Redatto in 6 esemplari originali, 3 in francese e 3 in italiano, le due versioni essendo di uguale valore giuridico.

Per l'Université PSL
Il Presidente, Alain FUCHS

Data : 26 JUL. 2023



Per l'Università di Firenze
La Rettrice, Prof. Alessandra PETRUCCI

Data :

Per Chimie Paris PSL,
Il Direttore, Christian LERMINIAUX



Le Directeur
de l'Ecole Nationale
Supérieure de Chimie de Paris

Christian LERMINIAUX



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PER
LA MOBILITA' DEI SOPRANNUMERARI AI CORSI DI
SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO
DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA'

TRA

L'Università degli Studi di Firenze, C.F./P.IVA 01279680480, con sede in
Firenze, P.zza San Marco, 4 in persona della legale rappresentante e Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci, nata a Milano il 10 marzo 1962, domiciliata per
la sua carica presso la suddetta sede, avente i poteri per il presente atto;

E

Università degli Studi di ,
C.F./P.IVA , con sede in ,
Via/P.zza , in persona del legale
rappresentante e Rettore Prof./Prof.ssa ,
nato/a a il , domiciliato/a per la sua
carica presso la suddetta sede, avente il potere per il presente atto;
di seguito indicate come 'Parti'.

PREMESSO CHE

VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento
concernente la «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della

formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», d'ora in avanti DM 249/2010;

VISTO il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2019 n. 92, che all'art. 4 (Disposizioni sulle prove di accesso e sulle graduatorie di merito), comma 4, stabilisce che ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità, *sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione: a) abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso; b) siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni; c) siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.*

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 694 del 30 maggio 2023, che autorizza gli Atenei, che hanno validamente presentato la propria offerta formativa potenziale, ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate di cui all'allegato tabella A del suddetto decreto. In particolar modo ai sensi all'art.2 del sopraindicato D.M. n. 694 del 30 maggio 2023, al fine di agevolare, in caso di comprovate e certificate necessità, la mobilità dei soggetti di cui al comma 4 dell'art. 4 del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92;

VISTO che il menzionato Decreto ministeriale 30 maggio 2023, n. 694 – che autorizza l'avvio dei suddetti Corsi per l'anno accademico 2022/2023 –

prevede, all'art. 2, comma 3, che i soggetti di cui al c.4 dell'art.4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2019 n. 92, potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione, esclusivamente presso le sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie, mediante apposite convenzioni;

VISTO il Decreto Rettorale n. 513/2023 (Prot. n. 126261 del 09/06/23), con cui l'Università degli Studi di Firenze ha indetto la selezione per l'ammissione ai "Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno VIII ciclo" per l'a.a. 2022/2023;

VISTA la nota della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio prot. n. 26668 del 30 dicembre 2022 concernente l'"Avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l'a.a. 2022/2023. Indicazioni operative - VIII ciclo", con cui, al fine di garantire una corretta attribuzione dei posti che risulti corrispondente alla reale capacità formativa, è stato chiesto a tutte le Università di indicare il massimo del potenziale formativo, tenuto conto del numero di idonei risultanti dai cicli precedenti che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto 92/2019, hanno diritto ad essere ammessi in soprannumero;

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Firenze nel rispetto dei decreti legislativi nn. 59 e 66 del 2017, ha attivato la procedura di istituzione per l'anno accademico 2022/2023 dei "Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno";

VISTO il Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro dell'Università degli Studi di Firenze (Decreto Rettorale Prot. n. 79162 del 26/05/2017, Repertorio n. 401/2017);

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 inerente alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà;

PRESO ATTO della circostanza che, alcuni degli aventi diritto all'iscrizione di cui sopra, hanno avanzato richiesta di potersi iscrivere presso altre sedi universitarie per le motivazioni riportate all'art. 3 della presente convenzione;

CONSIDERATA la volontà di venire comunque incontro alle richieste adeguatamente motivate.

VISTA la Delibera del Senato Accademico del 21/09/2023 e la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/09/2023, in cui viene approvato il testo della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Principi generali

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Le Parti si propongono di favorire, in caso di comprovate necessità, la mobilità dei corsisti sovranumerari che ne facciano espressa richiesta, al fine di tutelare il diritto allo studio e la conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la “mobilità in qualità di soprannumerari” per la frequenza del Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, inerente alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria, alla scuola secondaria di I grado e II grado.

Art. 3 - Destinatari e motivazioni

Per poter procedere al rilascio del *Nulla osta* di mobilità tra gli Atenei, di cui alla presente convenzione, si prenderanno in considerazione le seguenti fattispecie di casi:

- Mobilità del/della richiedente per motivi di lavoro;
- Mobilità del/della richiedente per cambio di residenza/domicilio adeguatamente documentato;
- Motivi di salute personali e/o familiari, debitamente certificati, quale ad esempio certificazioni ai sensi della L. 104/1992 per sé o per un familiare convivente o compreso entro il 2° grado di parentela;
- Altri motivi riconosciuti e condivisi tra le parti contraenti.

Art. 4 - Interruzione della collaborazione

L'eventuale interruzione della collaborazione deve essere motivata.

Art. 5 - Responsabilità' delle parti

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne che regolano l'attività di entrambe le parti.

L'Ateneo presso il quale lo studente è risultato vincitore o idoneo al concorso (per la frequenza del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità), è responsabile della verifica dei requisiti per l'ammissione allo stesso.

Art. 6 - Oneri finanziari

L'attuazione della presente convenzione non comporterà per le Università interessate alcun onere finanziario.

Art. 7 - Copertura assicurativa

1. Per lo svolgimento del tirocinio del Corso di Specializzazione l'Università degli Studi di Firenze si impegna ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli *infortuni sul lavoro* presso l'INAIL (Polizza Infortuni n. Z085534 con "Zurich Insurance", scadenza al 30/06/2026); nonché fornire la copertura assicurativa per la *responsabilità civile* presso compagnie assicurative operanti nel settore (Polizza Responsabilità Civile n. 420262484 con "Generali

Italia”, scadenza al 30/06/2026). L’Ateneo è sollevato da qualsiasi responsabilità.

2. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante e l’Istituzione scolastica ospitante si impegnano a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore che provvederà ai relativi adempimenti presso gli istituti assicurativi. In caso di infortunio consultare le indicazioni riportate nella sezione dedicata del sito web di Ateneo, all’indirizzo <https://www.unifi.it/p613.html>.
3. Si dà atto che le attività didattiche nelle quali saranno impegnati i tirocinanti rientrano nelle attività didattiche ordinarie.

Art. 8 - Sicurezza nei luoghi di lavoro e Sorveglianza Sanitaria

1. Le attività oggetto della presente convenzione rientrano in quelle istituzionali e sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e del Regolamento dell’Ateneo fiorentino sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, emanato con Decreto Rettorale 26 maggio 2017, n. 401 (Prot. n. 79162 del 26/05/2017, Repertorio n. 401/2017).
2. Per lo svolgimento del tirocinio l’Università degli Studi di Firenze (soggetto promotore) si impegna ad erogare la *Formazione generale obbligatoria* in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro della durata di quattro ore, in ottemperanza a quanto disposto dall’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011 ex art. 37 comma 2 del D. Lgs. N. 81/2008. Essa dovrà aver luogo prima dell’attivazione del tirocinio, in modalità e-learning (consultare la piattaforma Moodle di Ateneo all’indirizzo <https://formstudelearning.unifi.it/enrol/index.php?id=1213>), e dovrà essere ultimata prima dell’inizio dello stesso. Resta ferma la possibilità

dell'Università di valutare la validità di eventuali certificazioni relative alla Formazione generale in materia di sicurezza conseguite dal discente in altri contesti.

3. La *Formazione specifica obbligatoria* in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in ottemperanza a quanto disposto dall'Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011 ex art. 37 comma 2 del D. Lgs. N. 81/2008, verrà erogata dal soggetto ospitante (Istituzione Scolastica). La durata della formazione specifica è correlata al livello di rischio a cui è esposto il tirocinante, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal soggetto ospitante (solo nei casi previsti dalla normativa vigente, la formazione specifica può essere erogata anche in modalità e-learning). Essa dovrà aver luogo prima e nell'imminenza dell'attivazione del tirocinio e dovrà essere ultimata prima dell'inizio dello stesso. Resta ferma la possibilità dell'Istituzione scolastica di valutare, sotto la propria responsabilità, la validità, l'adeguatezza e la sufficienza di eventuali certificazioni relative alla Formazione specifica in materia di sicurezza conseguite dal discente in altri contesti.
4. Oltre alla formazione generale (a cura del soggetto promotore) e alla formazione specifica (a cura del soggetto ospitante: istituzione scolastica) in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il soggetto ospitante si impegna ad erogare un'adeguata *informazione sui contenuti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 81/2008*.
5. Nel caso risultasse necessario dalla valutazione dei rischi del soggetto ospitante, quest'ultimo provvederà ad avviare il tirocinante a Sorveglianza Sanitaria presso il proprio Medico Competente.

Art. 9 - Durata e validità

1. La presente convenzione ha la durata di 2 (due) anni accademici, in riferimento all'VIII ciclo e al IX ciclo (ove istituito), e la data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.
2. Ciascuna Parte può recedere dalla presente Convenzione con un preavviso scritto di almeno 60 giorni e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione delle procedure di mobilità in corso alla data di comunicazione del recesso.

Art. 10 - Obblighi di registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione è sottoscritta in un unico originale con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 30 giugno 1986, n. 131 e dell'art. 4 della Tariffa (parte seconda), a cura e spese della parte richiedente.
2. L'imposta di bollo è a carico dell'Università degli Studi di Firenze che la assolve in modo virtuale - giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Toscana rilasciata il 18 novembre 1999 prot. n. 100079/99.

Art. 11 - Risoluzione delle Controversie

1. Qualunque controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione della presente convenzione viene preventivamente esaminata dalle Parti e, qualora non si pervenga entro 60 giorni a una risoluzione bonaria della stessa, si può adire la via giudiziale.
2. Viene eletto competente il Foro di Firenze.

Art. 12 - Trattamento dati personali

1. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).
2. Titolare del trattamento dati è l'Università degli Studi di Firenze, Piazza San Marco 4 Firenze, nella persona della Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci quale rappresentante legale.
3. Il Responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi di Firenze può essere contattato ai seguenti indirizzi: privacy@adm.unifi.it; protezionedati@pec.unifi.it.

Art. 13 - Norme transitorie

1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente Convenzione si fa riferimento alla normativa vigente e allo Statuto, ai Regolamenti di Ateneo e alle direttive degli Organi Accademici dell'Università degli Studi di Firenze.

Università degli Studi di Firenze

La Rettrice

Prof.ssa Alessandra Petrucci

Università degli Studi di

Il Rettore

Prof./Prof.ssa

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE

(ai sensi della D.G.R. 17 gennaio 2018, n. 7763, e del D.D.G. 07 maggio 2018, n. 6286)

* * * * *

Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco 4, 50121, codice fiscale 01279680480, rappresentata dalla Magnifica Rettore Prof.ssa Alessandra Petrucci, nata a Milano il 10/03/1962 nella Sua qualità di Rettore e rappresentante legale, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto giusto Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università assunta in data..... (soggetto promotore)

E

Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia (c.f.: 03775110988) con sede in Brescia, Piazzale Spedali Civili n. 1, rappresentata dal Direttore S.C. Coordinamento Funzioni Amministrative dei processi di Cura Ospedalieri, dott.ssa Cristina Cipani, nata a Padova il 06 agosto 1964, giusto decreto del Direttore Generale n. 405 del 03 maggio 2021, (soggetto ospitante)

premessato che:

ai sensi del punto 4.2 dell'allegato A – “*Indirizzi regionali in materia di tirocini*” – alla Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia 17 gennaio 2018, n. X/7763, l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini,

convengono quanto segue:

Articolo 1

Soggetti della Convenzione

1. Il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, si impegna ad accogliere presso le sue strutture persone in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominate collettivamente “tirocinante” per lo svolgimento di un tirocinio curriculare.

Articolo 2

Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante) e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

Articolo 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al punto 2.3 degli “*Indirizzi regionali in materia di tirocini*” e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo articolo 7.

Articolo 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d’intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell’organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell’attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell’effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell’attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell’ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

Articolo 5

Indennità di partecipazione

1. In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell’indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato al punto 4.2 degli “*Indirizzi regionali in materia di tirocini*”, le parti concordano che non è prevista l’indennità di partecipazione.

Articolo 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato dal soggetto promotore:
 - a) presso l’ INAIL (Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
 - b) presso idonea compagnia di assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi, compresi eventuali danni ai beni del soggetto ospitante.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

Articolo 7

Misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "*Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*" ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: formazione generale e specifica;

b) "*Sorveglianza sanitaria*" ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, se prevista;

c) "*Informazione ai lavoratori*" ai sensi dell'articolo 36 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, a cura del soggetto ospitante, riguardo a:

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;

- rischio intrinseco aziendale.

Articolo 8

Durata della convenzione e recesso

1. La presente Convenzione ha validità di anni 3 (tre) dalla data di adozione della determinazione dirigenziale da parte del soggetto ospitante, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Articolo 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

1. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

2. Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

3. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

4. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Articolo 10

Spese

1. La presente convenzione è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, con oneri a carico del richiedente.

2. L'imposta di bollo è a carico del soggetto promotore.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia 17 gennaio 2018, n. X/7763.

Università degli Studi di Firenze

Prof.ssa Alessandra Petrucci

Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia

Dott.ssa Cristina Cipani

Al. 32

SCHEMA DI CONVENZIONE

per l'effettuazione del *Programma di stage* presso la Corte costituzionale, sessione
2023/2024

L'anno 2023, il giorno 31 del mese di luglio

TRA

la Corte costituzionale, in seguito indicata come "Corte", rappresentata dal Segretario generale
Dott. Umberto Zingales,

E

l'Università di Firenze in seguito indicata come "Ente promotore", rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa
Alessandra Petrucci, nata a Milano il 10/03/1962, giusta i poteri a lei conferiti con i Decreti MUR n. 944/2021
e n. 1069/2021

RILEVATO

che la Corte costituzionale attribuisce rilevante importanza alla collaborazione con Università, istituti di
studio e di ricerca e centri di formazione post-universitaria;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. La Corte consente che n. 1 studente/borsista svolga, **dal 2 ottobre 2023 al 26 luglio 2024**, uno *stage*, secondo quanto specificato nel progetto formativo e di orientamento allegato che costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Lo *stage* ha come obiettivo l'acquisizione di una conoscenza diretta e concreta dell'attività svolta dalla Corte, al fine di integrare il percorso formativo dello studente.

Art. 2

1. Lo *stage* non costituisce rapporto di lavoro, né precostituisce l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra il partecipante e la Corte, né alcun rapporto permanente tra l'Ente promotore e quest'ultima. L'attività che il partecipante compirà alla Corte ed a favore della Corte costituisce parte specifica del suo percorso formativo e non dà luogo ad alcuna pretesa da parte del partecipante allo stesso.

Art. 3

1. Per tutta la durata dello *stage*, il partecipante deve attenersi alle norme di comportamento in vigore presso la Corte costituzionale.
2. Dovranno essere concordate con l'Amministrazione della Corte le modalità di effettuazione dello *stage*, in modo tale da assicurare un proficuo svolgimento dello stesso.
3. Durante lo svolgimento dello *stage*, il partecipante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante lo svolgimento dello *stage*.

4. Sono consentite, per giustificati motivi, una o più interruzioni temporanee dello *stage* previo accordo tra il partecipante e l'Amministrazione della Corte con il consenso del tutor universitario, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.

5. È consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva dello *stage* per giustificati motivi, d'iniziativa del partecipante oppure della Corte. In particolare, può essere causa dell'interruzione anticipata la mancata osservanza, da parte dell'interessato, delle modalità di effettuazione dello *stage* secondo i criteri di cui al comma 2; in tal caso, non potrà essere rilasciato l'attestato finale. Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte della Corte, tempestiva comunicazione scritta all'Ente promotore.

Art. 4

1. La Corte costituzionale corrisponde, allo stagista non residente nel comune di Roma, un rimborso spese di viaggio, alloggio e vitto, nel limite massimo di € 400,00 mensili, per la durata dello *stage* a fronte della presentazione dei relativi titoli.

2. L'Ente promotore assume la responsabilità per ogni danno dovesse derivare alla Corte dall'attività del partecipante.

Art. 5

1. Per il partecipante ospitato dalla Corte, l'Ente promotore garantisce piena copertura assicurativa per tutto il periodo di effettiva durata dello *stage* contro gli infortuni presso l'LN.A.I.L., e per i rischi di responsabilità civile per i danni causati a terzi (persone e/o cose) con polizza n. RCT/O n° 420262484 stipulata con la compagnia assicuratrice "Generali Italia SpA"

2. In caso di incidente durante lo svolgimento dello *stage*, l'Amministrazione della Corte si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento alla polizza sottoscritta dall'Ente promotore) ed all'Ente promotore.

p. l'Università

p. la Corte costituzionale



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Al. 33



Ministero della Giustizia
COLLEGIO NAZIONALE
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

CONVENZIONE

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

E

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

L'**Università degli Studi di Firenze**, con sede legale in Firenze, Piazza San Marco n. 4, Codice fiscale/P. IVA 01279680480, rappresentata dalla Rettrice, Alessandra Petrucci, nata a Milano il 10 marzo 1962;

e

il **Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati**, CNPAPAL, con sede legale in Roma, Via Principe Amedeo n. 23, Codice fiscale 80059230583, rappresentato dal Presidente, Per Agr Mario Braga, nato a Remedello (BS) il 3 luglio 1956

di seguito congiuntamente denominate "Parti".

Premesso che:

- l'Università degli Studi di Firenze ha per fini primari la promozione, l'elaborazione e la diffusione del sapere scientifico, l'istruzione superiore, la formazione permanente, mediante il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento, dello studio, al servizio della società, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona umana, e che, in particolare, nella mission dell'Università trova rilievo la promozione della produzione, del trasferimento e del progresso della conoscenza, in risposta ai bisogni di Alta Formazione e di Ricerca della società;
- la Legge n. 341 del 19 novembre 1990, in particolare l'art. 8, consente alle Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, di avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto



privato, e la stipulazione di apposite convenzioni;

- la Legge 24 giugno 1997, n. 196, *“Norme in materia di promozione dell’occupazione”* e il relativo Regolamento attuativo, emanato con Decreto Interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, *“Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”*;
- il decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”*, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’art. 23, consente alle Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca, di stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese;
- il vigente Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale Prot. n. 54322 (332) del 21 marzo 2019 contempla la realizzazione di attività formative nei corsi di laurea volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso;
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale, 30 novembre 2018 n. 1680 – prot. n. 207006 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n.292 del 17 dicembre 2018) contempla, tra i compiti dell’Ateneo, lo sviluppo delle relazioni con le altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica e della propria



attività didattica, nonché la promozione e l'utilizzazione di forme di cooperazione con altre Università ed Enti italiani e stranieri, pubblici e privati, in conformità agli obiettivi generali della propria politica culturale di ricerca e di insegnamento, nel rispetto della libertà dei singoli;

- Il Regolamento in materia di incarichi d'insegnamento emanato con Decreto Rettorale 6 maggio 2019, n. 512 e successive modificazioni, delinea i criteri, le modalità e le procedure con cui l'Università degli Studi di Firenze, può stipulare contratti per attività di insegnamento per le esigenze didattiche, anche integrative, dei corsi di studio;
- il Decreto Ministeriale n. 446 del 12 agosto 2020 ha definito le seguenti classi di laurea ad orientamento professionale: L-P01 Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio, L-P02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali e L-P03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione;
- la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante *“Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”*, pubblicata sulla G.U. n. 276 del 19/11/2021 e, in particolare, gli articoli 2 e 3 ai sensi dei quali *“L'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe LP-03 abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato”* e *“Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca [...] è adeguata la disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante di cui agli articoli 1 e 2. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo [...]”*;
- il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, 24 maggio 2023, n. 683, attuativo degli artt. 2 e 3 della predetta Legge n. 163/2021 relativamente alla Laurea professionalizzante abilitante in Professioni



tecniche agrarie, alimentari e forestali (Classe L-P02) e, in particolare, l'articolo 2, comma 4, ai sensi del quale *“Gli obiettivi di apprendimento derivanti dalla frequenza del periodo di TPV, esplicitati nei regolamenti didattici dei corsi di studio, comportano lo svolgimento di attività ed esperienze rientranti negli ambiti della o delle professioni interessate. Tali ambiti sono specificati in un apposito accordo-quadro stipulato dai Consigli nazionali e dal Ministero dell'Università e della Ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)”* e i successivi commi 5, 6 e 7 secondo cui *“Per lo svolgimento delle attività di TPV, le università attivano apposite convenzioni”* con imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali, *“[...] I regolamenti didattici dei corsi di studio e le convenzioni [...] indicano espressamente l'area o le aree professionali nell'ambito delle quali sono svolte le attività formative”*; *“Le attività di TPV sono svolte in una sola delle quattro aree professionali [...] (area agraria; area zootecnica; area alimentare; area forestale). Tali attività sono finalizzate anche all'acquisizione di abilità, conoscenze e competenze utili a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro libero-professionale correlato alla specifica area professionale”*;

- l'Accordo-Quadro in materia di tirocinio pratico-valutativo (TPV), sottoscritto dal Ministero dell'Università e della Ricerca e dal Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati in data 04 agosto 2023;
- per il conseguimento delle finalità precedentemente descritte, l'Università degli Studi di Firenze promuove e utilizza forme di cooperazione e collaborazione con altri enti e pubbliche amministrazioni, anche in ambito locale, nell'ottica di porsi quale strumento di crescita e sviluppo del territorio;
- vi è l'esigenza di mantenere uno stretto contatto fra le discipline accademiche e la realtà operativa degli ambiti professionali, nonché di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, allo scopo di migliorare la qualità dei processi formativi, di favorire la diffusione della cultura del lavoro e di migliorare l'aggiornamento costante dei professionisti del territorio;
- la partecipazione a tale iniziativa da parte dell'Università degli Studi di Firenze è



coerente con le politiche e le strategie sancite dallo Statuto di Ateneo e che la spiccata vocazione a carattere innovativo dell'Università, finalizzata alla ricerca scientifica, alla formazione culturale ed al progresso civile della società in cui opera, richiede il sostenimento di iniziative che interessino lo sviluppo sociale e culturale del territorio, nonché la promozione di forme di collaborazione con organismi esterni;

- l'Università degli Studi di Firenze si caratterizza quale Ateneo che rivolge una particolare attenzione ai servizi di orientamento in uscita e di inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni ai propri studenti, nonché all'occupabilità dei propri laureati;
- l'Università degli Studi di Firenze è impegnata ad incrementare e rafforzare le attività volte al consolidamento del legame con il territorio, con il mondo imprenditoriale e le professioni intellettuali in esso presente, al fine di contribuire al suo sviluppo economico, culturale e sociale;
- le Parti intendono collaborare per rafforzare il legame tra mondo accademico e mondo del lavoro e delle professioni intellettuali rendendolo più stabile e più strutturato, per rispondere alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche, scientifiche e tecnologiche che quest'ultimo richiede;
- le Parti concordano sulla necessità di sviluppare e rendere stabili le collaborazioni su iniziative di comune interesse, al fine di valorizzare le reciproche strategie di sviluppo e di perfezionamento delle competenze degli studenti e dei laureati;
- le Parti mirano a contemplare diverse modalità di collaborazione in tema di occupabilità giovanile, per costruire dal basso un futuro più sostenibile per la nostra economia e la nostra società;
- le Parti si impegnano a ricercare modalità di integrazione tra i percorsi di studio e lavoro, con particolare riferimento ai corsi di studio professionalizzanti, dei giovani studenti congiuntamente all'individuazione di opportunità che nascono dall'incrocio tra offerta e ricerca di profili professionali;
- Presso l'Università degli Studi di Firenze è attivo il corso di laurea professionalizzante abilitante all'esercizio della professione di perito agrario laureato, in "Tecnologie e



trasformazioni avanzate per il settore legno arredo edilizia” nell’ambito della classe L-P02, Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - area Forestale - a partire dall’anno accademico 2020/21;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSA

Le considerazioni e le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.

ART. 2 – OGGETTO

La presente convenzione disciplina la collaborazione tra il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati e l’Università degli Studi di Firenze nell’ambito di un percorso formativo abilitante all’esercizio della professione di perito agrario laureato, denominato “Tecnologie trasformazioni avanzate per il settore legno arredo edilizia” (classe L-P02, Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – area Forestale), direttamente riconducibile alle esigenze del mercato del lavoro, conformemente alla normativa vigente.

Il corso di laurea, erogato esclusivamente in modalità convenzionale e con la previsione della programmazione degli accessi a livello locale entro un limite massimo di studenti parametrato sulla disponibilità di tirocini, sulla capienza dei laboratori e sulle esigenze del mondo del lavoro, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 264 del 2 agosto 1999, prevede un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro e caratterizzato da un tirocinio pratico-valutativo (TPV) di almeno 48 CFU da svolgere presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali, nonché da attività laboratoriali per almeno 48 CFU.

Le attività di TPV devono essere svolte per non più di 40 ore a settimana e ad ogni CFU, a esse riservato, corrispondono 25 ore di impegno medio per studente. Le attività sono finalizzate all’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità coerenti con gli obiettivi formativi



qualificanti della classe delle lauree L-P02 previsti nel decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 12 agosto 2020, n. 446.

Nel caso in cui le convenzioni per le attività di TPV non sono stipulate con il Consiglio del Collegio Nazionale, è garantito il raggiungimento degli obiettivi formativi relativi ai principi dell'attività e della deontologia professionale per un numero di crediti, comunque, non superiore a 4 CFU, nell'ambito del TPV o di altre attività curriculari da erogare in presenza o on-line.

Gli obiettivi di apprendimento derivanti dalla frequenza del periodo di TPV, esplicitati nei regolamenti didattici dei corsi di studio, sono ricompresi negli ambiti previsti dall'ordinamento professionale di cui in premessa del presente accordo (Legge 28 marzo 1968, n. 434, così come modificata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 54).

Il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, sia direttamente che tramite la propria rete dei Collegi territoriali, si rende disponibile a collaborare in tutte le iniziative di sostegno per la promozione del corso di laurea, ivi comprese le attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, nonché a favorire presso i propri iscritti l'accoglienza di studenti al fine dello svolgimento dell'attività di TPV prevista dal piano degli studi del corso di laurea, prevedendo la presenza di un adeguato numero di tutor dei professionisti coinvolti nel processo formativo, che operino in collaborazione con figure interne all'Università degli Studi di Firenze in numero congruo rispetto al numero di studenti in modo da garantire la coerenza fra le attività di TPV e gli obiettivi del corso. Norme e procedure relative agli stage saranno esplicitati in apposite convenzioni stipulate fra le Aziende/Professionisti interessati e l'Università degli Studi di Firenze e nel progetto formativo relativo allo studente.

Il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati promuove presso i propri iscritti l'attivazione di tirocini negli studi professionali e nelle aziende del settore agroalimentare per il conseguimento del titolo di laurea triennale professionalizzante e abilitante, che saranno disciplinati con separate convenzioni da stipulare direttamente con l'azienda ospitante o con il professionista, o società tra professionisti ospitanti (ai sensi del D.M. 142/98 e secondo le



modalità e le procedure definite dall'Università degli Studi di Firenze) in funzione delle specifiche esigenze dell'azienda, del professionista o delle società tra professionisti.

L'Università degli Studi di Firenze per tramite del Consiglio di Corso di Laurea, potrà individuare, nell'ambito della presente Convenzione e nel rispetto delle vigenti norme regolamentari, modalità di collaborazione all'azione didattica che prevedano il coinvolgimento degli iscritti al Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.

ART. 3 – TIROCINI PRATICO VALUTATIVI (TPV)

Il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, conformemente all'art. 3, commi 1 e 2, della Legge 163/2021, riconosce i tirocini pratico valutativi (TPV) svolti durante il percorso formativo (classe L-P02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - area Forestale). I tirocini sono finalizzati all'acquisizione di conoscenze, competenze ed abilità professionalizzanti-abilitanti, coerenti con gli obiettivi formativi qualificati indicati nel decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 12 agosto 2020, n. 446 e nel decreto Interministeriale n. 683 del 24 maggio 2023, così come disciplinati nel regolamento didattico del corso di laurea.

ART. 4 – PROVA PRATICA VALUTATIVA (PPV) E PROVA FINALE

L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante-abilitante, come specificato nel decreto Interministeriale n. 683 del 24 maggio 2023, prevede una prova finale e comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa (PPV), vertente su argomenti coerenti con le attività professionali e con le specificità del corso di studio, volta a valutare il grado di preparazione del/della candidato/candidata all'esercizio della professione e, in particolare, le conoscenze, le competenze e le abilità, acquisite durante il periodo di tirocinio pratico valutativo, nonché l'autonomia operativa necessaria all'esercizio della professione.

ART. 5 – COMMISSIONI PPV

Il Consiglio del Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati si impegna, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, della Legge 163/2021, e dell'art. 3 del decreto interministeriale n. 683 del 24 maggio 2023, a designare ad inizio di ogni anno accademico i componenti di comprovata e



specifica esperienza, in possesso dei previsti requisiti, che saranno parte integrante della Commissione giudicatrice della prova pratica valutativa.

ART. 6 - INIZIATIVE COMUNI

Le Parti, anche per altri corsi universitari, potranno valutare l'attuazione di qualsiasi altra iniziativa di cooperazione, collaborazione e formazione (attività seminariali programmate, partnership nella organizzazione di ricerche su temi individuati da gruppi di studio paritetici, organizzazione di convegni, premi di laurea, percorsi di formazione aziendali, corsi di aggiornamento professionale, corsi specifici di formazione professionale organizzati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137) da definire nelle modalità di espletamento in appositi bandi e/o accordi ed in funzione di esigenze specifiche. Tali iniziative potranno essere riconosciute quali Crediti Formativi Professionali (CFP) ai sensi del *“Regolamento della formazione continua del perito agrario e perito agrario laureato”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 30 settembre 2018.

ART. 7 – REFERENTI

L'Università degli Studi di Firenze e il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, per la realizzazione di quanto previsto dalla presente convenzione, indicano i referenti di seguito riportati:

- Università degli Studi di Firenze, il Presidente del Corso di Laurea pro tempore;
- Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati: il Presidente pro tempore.

I referenti individueranno le modalità di supporto e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione.

È facoltà delle Parti indicare altri referenti o sostituire quelli nominati, dandone comunicazione scritta all'altra.

ART. 8 – DURATA

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha una durata quinquennale, con scadenza **15 settembre 2028** rinnovabile a seguito di reciproca comunicazione scritta con cui le Parti manifestino la volontà di proseguire nella collaborazione. La realizzazione delle iniziative previste dalla convenzione sarà avviata a partire dall'anno accademico **2023/24**.



È facoltà di entrambe le Parti di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra, fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento del recesso. Nel corso della sua vigenza la convenzione potrà essere modificata e/o integrata su comune volontà delle Parti firmatarie, da manifestarsi per iscritto.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati trattati in esecuzione del presente atto saranno utilizzati secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni, ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con riferimento al trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività oggetto del presente protocollo, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle Parti.

ART. 10 – FORO COMPETENTE

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il Foro di Firenze in via esclusiva.

ART. 11 – ONERI ECONOMICI

La presente convenzione non comporta oneri economici per entrambe le Parti.

ART. 12 – REGISTRAZIONE, BOLLO E SOTTOSCRIZIONE DIGITALE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 6 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è, inoltre, soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Ministero della Giustizia
COLLEGIO NAZIONALE
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale, ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, sull'originale dell'accordo dall'Università di Firenze (secondo l'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana in data 18 novembre 1999 Prot. n. 100079/99.).

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso la casella PEC.

ART. 13 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non specificamente indicato nella presente convenzione, si fa espresso riferimento alle norme vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Firmato digitalmente

La Rettrice

Prof.ssa Alessandra Petrucci

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI
E PERITI AGRARI LAUREATI

Firmato digitalmente

Il Presidente

Per Agr Mario Braga





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



**ORDINE degli PSICOLOGI
della TOSCANA**

ACCORDO TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E

L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA SUI TIROCINI PRATICI VALUTATIVI (TPV)

PER L'ACCESSO ALLE PROVE ABILITANTI ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

L'Università degli Studi di Firenze c.f. n° 01279680480, rappresentata dalla Magnifica Rettore, prof.ssa Alessandra Petrucci, nata a Milano (MI) il 10/03/1962, per la sua carica domiciliata in P.zza S. Marco, 4 – 50121 Firenze

E

l'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana c.f. n° 92009700458, rappresentato dalla Presidente, dott.ssa Maria Antonietta Gulino nata a Palermo, il 13/07/1966 per le sue funzioni domiciliato presso la sede dell'Ordine, Via Panciatichi 38/5 50127 Firenze,

Visti:

- la Legge n. 56/1989 "Ordinamento della Professione di Psicologo"; - il D.M. 239/1992 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";
- il D.M. 240/1992 "Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";
- il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- la L. 170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni; - il D.M. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; - la Legge 8 novembre 2021, n. 163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";
- il Decreto Interministeriale 6 giugno 2022 n. 554, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge

- 8 novembre 2021, n. 163;
- il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, "Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163);
- il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 654, "Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

Preso atto:

- della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità di cui all'art.9 del D.M. 239/92;
- della nota MIUR prot. n. 3139 del 07.10.2010 relativa alla deroga all'art 1 comma 9 del D.M. 239/92;
- dei principi espressi nelle "Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex - D.M. 270/2004", elaborate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- delle Linee di indirizzo sui tirocini post-lauream emerse dalle sollecitazioni del Tavolo Ordine-Università del 24 ottobre 2022, che si riportano in allegato come parte integrante del presente accordo.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Definizione di tirocinio

Secondo l'Art. 2 del D. Interm. n. 567 del 20/06/2022 e Art.2 del D. Interm. n. 654 del 05/07/2022 il Tirocinio Pratico Valutativo (di seguito TPV) si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato, e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale.

Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di

abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica. Le specifiche attività del TPV sono definite all'interno dei singoli ordinamenti e secondo l'art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle competenze finalizzate:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Art. 2 - Caratteristiche del tirocinio

Per garantire requisiti di qualità, il tirocinio deve presentare le seguenti caratteristiche:

Periodi:

Secondo l'art. 2, commi 3 e 4 del D. Interm. n. 654/2022, le attività di TPV sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di 14 CFU, presso qualificati enti esterni convenzionati con le università.

Ad ogni CFU riservato al TPV, sia esterno che interno, corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento.

Queste ultime possono riguardare anche gli aspetti deontologici relativi alle attività svolte.

La collocazione temporale del tirocinio durante il Corso di studi è articolata nei regolamenti didattici di ciascun Corso, in base alle specifiche esigenze di organizzazione didattica e dei

convenzionamenti con gli Enti territoriali.

È auspicabile, comunque, che gli ambiti di tirocinio, sia interno che esterno, coprano più aree della professionalità dello psicologo cui il laureato verrà direttamente abilitato (nel previgente ordinamento erano previste per il post-lauream almeno due aree diverse).

Contesti di tirocinio:

Secondo l'art.2, c.4 del D. Interm. n.654/2022, parte delle attività del TPV esterno è svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il predetto TPV esterno può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università.

Contenuti:

Gli Enti/Aziende non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.

Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall'Ente/Azienda in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente/Azienda.

Esso dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili dell'Ente/Azienda ospitante.

L'attività di tirocinio pratico è effettuata e supervisionata individualmente. Laddove le dimensioni dell'Ente/Azienda sono tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor, fermo restando la individualizzazione della supervisione e della valutazione. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor (interno o esterno alla struttura), ma avente i requisiti del tutor, individuato dall'Ente/Azienda ospitante. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti dell'Ente/Azienda, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Tali momenti formativi potranno essere

condotti da uno psicologo avente i requisiti del tutor, interno od esterno alla struttura.

Nella stesura del progetto formativo, la cui attestazione di supervisione individuale è obbligatoria, oltre ad essere richiesta per l'acquisizione della certificazione EuroPsy, occorrerà tenere conto di quanto previsto dal D. Interm. n. 654/2022.

Art. 3 - Requisiti e obblighi delle sedi di tirocinio

Gli Enti/Aziende pubblici e privati che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono assicurare il rispetto di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del presente documento, nonché possedere i seguenti requisiti:

- presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente/Azienda o da un suo specifico settore;
- possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura.
- **i professionisti individuati come tutor** devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano di norma un impegno orario di almeno 15 ore settimanali, e devono essere iscritti all'Albo da almeno tre annualità;
- laddove all'interno dell'Ente/Azienda sia presente più di uno psicologo tutor, uno Psicologo facente parte della struttura può facoltativamente essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia";

Nell'ottica di un più generale contrasto dell'esercizio abusivo della professione di psicologo, come definito dagli artt. 1 e 3 Legge 56/89, l'Ente/Azienda sede di TPV deve garantire **l'assenza nell'organico della struttura di counselor o riconoscimento di tale professione nello svolgimento delle attività dell'Ente.**

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.

Per le **sedi di tirocinio all'estero** si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale. Le Università tramite l'adozione di proprio Regolamento

interno disciplina le modalità per lo svolgimento del tirocinio all'estero, in conformità con le caratteristiche previste dai decreti per gli enti nazionali.

Le richieste di convenzione per attivare nuove sedi di tirocinio devono essere presentate utilizzando la modulistica concordata, anche in forma telematica seguendo le indicazioni previste dai diversi Atenei. Esse sono valutate dall'Università di concerto con l'Ordine degli Psicologi, come stabilito al successivo articolo 7.

Art. 4 - Convenzione tra sedi di tirocinio e strutture universitarie

Le attività di tirocinio sono regolate mediante convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze e le sedi idonee redatta sulla base del documento predisposto dalla CPA.

Le modalità, i tempi e i criteri attraverso cui procedere alla predetta verifica saranno concordati dalla Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine, di cui all'art 7

Sarà impegno dell'Ente/Azienda sede di tirocinio informare la Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine circa eventuali variazioni, in merito ai requisiti di cui all'art. 3, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della Convenzione; le strutture convenzionate si impegnano, inoltre, ad aggiornare ogni sei mesi l'elenco dei tutor disponibili, accertandosi che il tutor non superi il numero massimo di n. 5 tirocinanti. Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta di autorizzazione.

Art. 5 - Funzioni e compiti del tutor

Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre annualità.

I professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano, di norma, un impegno orario di minimo 15 ore a settimana.

Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli artt. 5 e 20 del Codice Deontologico e alle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti.

Secondo l'art. 2, commi 8 e 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tutor compila un libretto nel quale

esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Le attività formative e valutative del TPV si svolgono in base a quanto previsto per la didattica tutoriale dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Tali competenze si riferiscono:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti / clienti / utenti / istituzioni / organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Al tutor, per l'intera durata della quota di tirocinio di cui è supervisore, spettano le seguenti funzioni:

- introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni a integrazione dell'esperienza;
- valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e

della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Ciascun tutor potrà seguire non più di **cinque** tirocinanti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il tutor dovrà presentare all'Ente convenzionato un'autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero dei tirocinanti in contemporanea non è maggiore di cinque.

Il limite di cinque può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino a un massimo di 15 giorni).

La nuova normativa riportata nel Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario, riconosce n. 1 credito formativo ogni 15 ore di attività di tutoraggio.

Art. 6 - Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto in primo luogo a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi al Regolamento sui tirocini di cui al successivo art. 8.

Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.

In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (All. 1 delle Linee di indirizzo per i tirocini post-lauream, parte integrante della presente Convenzione).

Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questa Convenzione ed, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento di cui all'art. 1, egli ha la possibilità di segnalare, entro il primo terzo del monte ore da svolgere, la situazione agli uffici preposti presso i singoli Atenei che dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

Nel caso in cui, a seguito di verifica, si riscontrino che le disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 3 e 5 del presente documento non siano state rispettate, la Commissione di cui al successivo

art. 7, adotterà i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti delle sedi con cui è stata attivata la Convenzione, ivi compreso il recesso dalla stessa.

Art. 7 - La Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine

Ai fini di concretizzare quanto previsto dal D. Interm. 564/2022, art. 2 c. 12, riguardo la “collaborazione con l’Ordine professionale territorialmente competente” per “le modalità di svolgimento delle attività di TPV, di selezione e convenzione degli enti esterni e dei tutor”, e in analogia a quanto previsto dall’art. 1 comma 2 del D.M. 239/92, si istituisce una Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine (ex. Art. 2, c. 12 del D. Interm. n. 654/2022) composta da docenti e personale (dipendenti e/o collaboratori) dell’Ufficio Tirocini della Scuola di Psicologia e da uno o più membri designati dall’Ordine territorialmente competente del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione, d’intesa con la sede universitaria.

Secondo il già citato art. 2, c. 12 del D. Interm. n. 654/2022, nelle attività di programmazione delle modalità di svolgimento delle attività di TPV, di selezione e convenzione degli enti esterni e dei tutor la Commissione deve anche sentire i competenti organi di rappresentanza degli studenti.

La Commissione si riunisce almeno due volte l’anno e quando si verificano urgenze e criticità legate allo svolgimento dei propri compiti qui di seguito elencati:

- a) svolge funzioni consultive, di monitoraggio e di qualificazione del tirocinio formativo e professionalizzante, audit, individuazione di criteri di accreditamento e mantenimento di sedi di tirocinio, di criteri di qualificazione e aggiornamento per i tutor;
- b) valuta le proposte di accreditamento degli Enti/Aziende da convenzionare;
- c) recepisce gli schemi di convenzione proposti e ne coordina l’attuazione nelle diverse sedi;
- d) valuta i requisiti di accesso dei tutor;
- e) promuove e organizza l’aggiornamento per i tutor;
- f) stabilisce i criteri per il monitoraggio periodico dell’efficacia del tirocinio;
- g) raccoglie ed esamina le valutazioni delle esperienze di tirocinio, anche ai fini dell’ammissione alla prova valutativa finale;
- h) esamina le criticità che vengono evidenziate dalle strutture didattiche dell’Università e/o

dalle sedi convenzionate e/o dall'Ordine relativamente allo svolgimento del tirocinio, ed esprime parere;

i) raccoglie ed esamina le criticità sollevate dagli studenti durante il loro percorso di tirocinio e qualora pervenga una richiesta di cambiamento di sede motivata da un mancato rispetto degli accordi da parte dell'Azienda/Ente dovrà valutare attentamente anche l'eventuale giudizio di inidoneità del tirocinante da parte del tutor, effettuando colloqui separati con il tutor e con il tirocinante e se necessario procedendo a esaminare il tirocinante sul periodo già svolto di tirocinio per valutarne l'idoneità da una posizione scevra da eventuali deterioramenti del rapporto tirocinante-tutor

j) elabora un apposito regolamento relativo ai criteri per il riconoscimento previsto dall'Art. 2 comma 5 D. Intermin. 567/2022, sulla base del quale ricevere, esaminare e riconoscere o meno "attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi";

k) organizza incontri con i tutor supervisor per una valutazione periodica delle esperienze di tirocinio.

l) svolge funzioni consultive in vista della composizione delle commissioni giudicatrici della Prova Pratica Valutativa (PPV) volta all'accertamento del livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione (art. 3 del D. Intermin. n. 654/2022).

È auspicabile che si costituisca un data-base a livello regionale tenuto dall'Ordine competente per territorio, con le strutture accreditate, nel quale potrebbe essere anche aggiornata la disponibilità delle strutture ad accogliere nuovi tirocinanti per favorire il coordinamento fra diverse sedi che insistono sullo stesso territorio.

Art. 8 - Regolamento di tirocinio

La Scuola di Psicologia adegua il proprio Regolamento di TPV ai principi e alle disposizioni del presente atto curando che esso ne recepisca integralmente gli elementi formali e sostanziali. In ogni caso, il regolamento specifica:

1. modalità per effettuare la richiesta di abilitazione a sede di tirocinio da parte delle strutture;
2. indicazioni per la definizione del progetto formativo individuale;

3. indicazioni circa le coperture assicurative;
4. modalità per la presentazione delle domande di tirocinio;
5. modalità di gestione del libretto delle presenze e di certificazione;
6. modalità per lo svolgimento del tirocinio all'estero;
7. tutto quanto è ritenuto necessario per un'adeguata organizzazione dei tirocini.

Art. 9 – Norme transitorie

Tutti i tirocini professionalizzanti in psicologia svolti secondo le precedenti linee guida continuano ad essere validi per l'accesso all'Esame di Stato.

Come previsto dal Decreto Ministeriale n. 554 del 06/06/2022, art. 2, fino all'anno 2026 incluso, i candidati che hanno completato il tirocinio professionalizzante post lauream per l'abilitazione alla professione di psicologo ai sensi del D.P.R. 5 giugno 2001, n.328, conseguiranno tale abilitazione sostenendo la prova orale abilitante nelle due sessioni fissate annualmente dalle ordinanze ministeriali.

Successivamente al 2026, anche i suddetti candidati si abiliteranno partecipando alla prova pratica valutativa ed a tal fine dovranno fare domanda ad un ateneo sede del corso di Laurea magistrale in Psicologia.

I laureati e gli studenti che stanno svolgendo o avranno svolto il TPV secondo quanto previsto al D.M. n. 567 del 20/6/2022, al fine di accedere alla PPV, seguiranno le disposizioni previste dall'Università.

Art. 10 – Durata

Il presente Protocollo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti per una **durata pari a 5 (cinque) anni**, e potrà essere rinnovato per iscritto, mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) tra le Parti prima della scadenza.

Art. 11 – Imposta di bollo e registrazione

Il presente Protocollo, redatto in modalità elettronica e sottoscritto dalle Parti con firma digitale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Firenze – secondo l'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana in data 18 novembre 1999 Prot. n. 100079/99.

Art. 12 – Norme finali

Il presente atto e le Linee di indirizzo ad esso allegate, che ne costituiscono parte integrante, costituiscono i riferimenti vincolanti per tutte le future convenzioni.

La Rettore
dell'Università degli Studi
di Firenze
Prof.ssa Alessandra Petrucci

La Presidente
dell'Ordine degli Psicologi
della Regione Toscana
Dott.ssa Maria Antonietta Gulino

LINEE D'INDIRIZZO SUI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI NELLA LM-51 E SULLA LORO VALUTAZIONE

Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per la classe di laurea magistrale in Psicologia, 20 crediti formativi universitari (di seguito, CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un TPV interno durante i corsi di studio. Le attività di TPV sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di 14 CFU, presso qualificati enti esterni convenzionati con le università. Le presenti Linee di indirizzo si riferiscono specificatamente a tali CFU.

Per le modalità relative al tirocinio interno ai CdL L-24 e LM-51 si rimanda alle linee guida AIP-CPA.

Secondo l'Art. 2 del D. Interm n. 567 del 20/06/2022 e Art. 2 del D. Interm. n. 654 del 05/07/2022 il Tirocinio Pratico Valutativo (di seguito TPV) si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale.

Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Le specifiche attività del TPV sono definite all'interno degli ordinamenti didattici, considerando anche l'area specialistica delle attività psicologiche a cui la laurea magistrale si riferisce, ma evitando che lo svolgimento avvenga in modo esclusivo in una sola area di tirocinio pratico, considerato che il laureato sarà abilitato a tutti gli ambiti della professione psicologica, con la sola esclusione della psicoterapia.

In particolare, secondo l'art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tirocinio deve rendere possibile il conseguimento delle competenze finalizzate:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Il progetto formativo alla base dell'esperienza di TPV deve favorire da parte del tirocinante l'integrazione delle conoscenze, l'esercizio delle abilità acquisite, la sperimentazione dei futuri ruoli lavorativi, la riflessione e discussione delle attività proprie e altrui e la formazione di competenze deontologiche e professionali necessarie per prepararsi all'esercizio autonomo della professione di psicologo. In particolare, le attività oggetto di osservazione e sperimentazione supervisionata dovranno

riguardare l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in ambito psicologico.

1. SEDE UNIVERSITARIA DEL TIROCINIO:

Il tirocinio viene programmato e valutato nella sede in cui si frequenta il Corso di Laurea Magistrale. Per agevolare i trasferimenti dello studente ad altro Ateneo durante la carriera accademica, le specifiche procedure previste da ogni singolo Ateneo (ad es. relative ai tempi degli avvisi al tirocinio, alle eventuali graduatorie, alla assicurazione per gli infortuni, ecc.), dovranno essere ampiamente pubblicizzate, anche mediante i siti delle Università e dell'Ordine degli Psicologi.

2. SEDE DELL'ENTE DI TIROCINIO IN REGIONE DIVERSA DA QUELLA IN CUI HA SEDE L'UNIVERSITÀ DOVE SI SVOLGE IL TPV:

L'Ente dove svolgere il tirocinio può trovarsi in regione diversa da quella in cui si trova l'Università di riferimento, o anche all'estero.

Fermi restando possibili accordi tra Università di diversa regione per il riconoscimento degli Enti sedi di tirocinio, per cui una Università può inviare in un Ente già accreditato presso altro Ateneo di quel territorio, l'Università che invia il tirocinante stipulerà una convenzione con l'Ente che si trova in altra regione (o all'estero) precisando le modalità come descritto al punto seguente.

Se l'Ente di tirocinio si trova all'estero, la convenzione deve prevedere il rispetto delle normative vigenti in Italia e dei criteri EuroPsy, che richiedono la supervisione individualizzata da parte di un tutor psicologo.

3. CONTESTI DOVE SVOLGERE IL TIROCINIO:

Secondo l'art. 2, c. 4 del D. Interm. n. 654/2022, parte delle attività del TPV esterno è svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale.

Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV esterno può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università.

4. PERIODI:

Secondo l'art. 2, commi 3 e 4 del D. Interm. n. 654/2022, le attività di TPV sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di 14 CFU, presso qualificati enti esterni convenzionati con le università.

Ad ogni CFU riservato al TPV, sia esterno che interno, corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento. Queste ultime possono riguardare anche gli aspetti deontologici relativi alle attività svolte.

La collocazione temporale del tirocinio durante il Corso di studi è articolata nei regolamenti didattici di ciascun Corso, in base alle specifiche esigenze di organizzazione didattica e dei convenzionamenti con gli Enti territoriali.

È auspicabile, comunque, che gli ambiti di tirocinio, sia interno che esterno, coprano più aree della professionalità dello psicologo cui il laureato verrà direttamente abilitato (nel previgente ordinamento erano previste per il post-lauream almeno due aree diverse).

5. TUTOR:

Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre annualità.

I professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano, di norma, un impegno orario di minimo 15 ore a settimana.

Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli artt. 5 e 20 del Codice Deontologico e alle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti.

Secondo l'art. 2, commi 8 e 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Le attività formative e valutative del TPV si svolgono in base a quanto previsto per la didattica tutoriale dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Tali competenze si riferiscono:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Al tutor, per l'intera durata della quota di tirocinio di cui è supervisore, spettano le seguenti funzioni:

- a) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- b) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni a integrazione dell'esperienza;
- c) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Ciascun tutor potrà seguire non più di 5 tirocinanti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il tutor dovrà presentare all'Ente convenzionato un'autodichiarazione, ai

sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero dei tirocinanti in contemporanea non è maggiore di cinque. Il limite di cinque può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino a un massimo di 15 giorni).

La nuova normativa riportata nel Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario, riconosce n. 1 credito formativo ogni 15 ore di attività di tutoraggio.

6. CONTENUTI DEL TIROCINIO:

Gli Enti/Aziende non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.

Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall'Ente/Azienda in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente/Azienda.

Esso dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili dell'Ente/Azienda ospitante.

L'attività di tirocinio pratico è effettuata e supervisionata individualmente. Laddove le dimensioni dell'Ente/Azienda sono tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor, fermo restando la individualizzazione della supervisione e della valutazione. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor (interno o esterno alla struttura), ma avente i requisiti del tutor, individuato dall'Ente/Azienda ospitante. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti dell'Ente/Azienda, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Tali momenti formativi potranno essere condotti da uno psicologo avente i requisiti del tutor, interno od esterno alla struttura.

Nella stesura del progetto formativo, la cui attestazione di supervisione *individuale* è obbligatoria, oltre ad essere richiesta per l'acquisizione della certificazione EuroPsy, occorrerà tenere conto di quanto previsto dal D. Interm. n. 654/2022.

7. VALUTAZIONE

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, ciascun tutor esprime nel libretto di tirocinio, insieme alla attestazione della frequenza, un giudizio sulle competenze acquisite dallo studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità. Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio di idoneità il tirocinante è tenuto ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato ritenuto idoneo.

8. COMMISSIONE PER I TIROCINI (EX ART. 1 COMMA 2 D.M. 239/92)

Ai fini di concretizzare quanto previsto dal D. Interm. 564/2022, art. 12 c. 12, riguardo la "collaborazione con l'Ordine professionale territorialmente competente" per "le modalità di svolgimento delle attività di TPV, di selezione e convenzione degli enti esterni e dei tutor", e in analogia a quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del D.M. 239/'92, si istituisce in ogni sede una Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine (ex. Art. 2, c. 12 del D. Interm. n. 654/2022)

composta da docenti dell'Ateneo e da uno o più membri designati dall'Ordine territorialmente competente del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione, d'intesa con la sede universitaria.

Secondo il già citato art. 2, c. 12 del D. Interm. n. 654/2022, nelle attività di programmazione delle modalità di svolgimento delle attività di TPV, di selezione e convenzione degli enti esterni e dei tutor la Commissione deve anche sentire i competenti organi di rappresentanza degli studenti.

La Commissione lavora con i seguenti compiti:

- a) svolge funzioni consultive, di monitoraggio e di qualificazione del tirocinio formativo e professionalizzante, audit, individuazione di criteri di accreditamento e mantenimento di sedi di tirocinio, di criteri di qualificazione e aggiornamento per i tutor;
- b) valuta le proposte di accreditamento degli Enti/Aziende da convenzionare;
- c) recepisce gli schemi di convenzione proposti e ne coordina l'attuazione nelle diverse sedi;
- d) valuta i requisiti di accesso dei tutor;
- e) promuove e organizza l'aggiornamento per i tutor;
- f) stabilisce i criteri per il monitoraggio periodico dell'efficacia del tirocinio;
- g) raccoglie ed esamina le valutazioni delle esperienze di tirocinio, anche ai fini dell'ammissione alla prova valutativa finale;
- h) esamina le criticità che vengono evidenziate dalle strutture didattiche dell'Università e/o dalle sedi convenzionate e/o dall'Ordine relativamente allo svolgimento del tirocinio, ed esprime parere;
- i) raccoglie ed esamina le criticità sollevate dagli studenti durante il loro percorso di tirocinio;
- j) organizza incontri con i tutor supervisor per una valutazione periodica delle esperienze di tirocinio.
- k) svolge funzioni consultive in vista della composizione delle commissioni giudicatrici della Prova Pratica Valutativa (PPV) volta all'accertamento del livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione (art. 3 del D. Interm. n. 654/2022).

È auspicabile che si costituisca un data-base a livello regionale tenuto dall'Ordine competente per territorio, con le strutture accreditate, nel quale potrebbe essere anche aggiornata la disponibilità delle strutture ad accogliere nuovi tirocinanti per favorire il coordinamento fra diverse sedi che insistono sullo stesso territorio.

9. PROVA PRATICA VALUTATIVA (PPV)

La prova abilitante all'esercizio della professione di Psicologo è unica e svolta in modalità orale. Verte sull'attività svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

La prova è finalizzata all'accertamento delle capacità di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze e conforme ai principi etici, ai doveri e alle regole deontologiche di condotta della professione del candidato, nonché di saper riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte.

Le modalità organizzative e relative tempistiche (da stabilirsi comunque prima della seduta di discussione della tesi) sono previste nel regolamento del Corso di Studi.

Oggetto della prova e della relativa valutazione sono le attività pratiche supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali, fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale, e che contribuiscono, insieme alle conoscenze teoriche maturate, all'acquisizione di un bagaglio di competenze necessario per l'accesso alla professione di psicologo. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Queste linee di indirizzo sono state approvate dal Tavolo Tecnico Ordine-Università in data 24 ottobre 2022.

RACCOMANDAZIONI PER GLI ASPETTI DEONTOLOGICI PER I TUTOR E I PRATICANTI DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI

I tutor dovranno essere appositamente formati e su richiesta potranno essere inseriti nell'Elenco Nazionale dei supervisori accreditati, stilato secondo i parametri previsti dall'art. 5, ovvero in una *short list* aperta, pubblica e aggiornata periodicamente. Essi potranno essere coinvolti in attività didattiche da svolgere in presenza e a distanza, tramite percorsi formativi in alternanza con l'attività professionale.

Indicazioni deontologiche per il tutor

1. Il tutor è responsabile dell'acquisizione e della valutazione della competenza professionale acquisita dal tirocinante nello specifico contesto professionale. Le competenze del tirocinante sono riferibili alle attività individuate dall'art. 1 della Legge 56/89 e sono distinte in competenze primarie e abilitanti.
2. Il tutor contribuisce allo sviluppo delle discipline psicologiche e si impegna a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche ai futuri colleghi (art. 34 C.D.). La sua attività è orientata a fornire al tirocinante un adeguato livello di conoscenze e abilità, promuovendo sia la formazione di competenze iniziali sia la consapevolezza della responsabilità sociale degli atti derivanti dall'esercizio professionale (art. 3 C.D.).
3. Il tutor stimola nei tirocinanti l'interesse per i principi deontologici anche mostrando come questi ispirino la sua condotta professionale (art. 20 C.D.).
4. Il tutor gestisce il rapporto formativo con il tirocinante salvaguardando la propria autonomia professionale nella scelta e nell'applicazione dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici. In nessun caso il tutor delega ad altri psicologi o a professionisti di altre discipline la gestione della formazione e la scelta delle attività pratiche del tirocinante (art. 6 C.D.).
5. Il tutor è responsabile dell'operato del tirocinante e ha il vincolo di tutelare il destinatario dell'intervento (art. 4 C.D.), anche evitando qualsiasi fraintendimento in merito al ruolo e alle funzioni del tirocinante (art. 39 C.D.).
6. Il tutor facilita l'apprendimento del tirocinante svolgendo personalmente in sua presenza le attività che costituiscono l'oggetto della professione (art. 7 C.D.). Successivamente, tali attività possono essere svolte in forma congiunta o delegate al tirocinante, in funzione del livello di competenza da questi maturato nel corso del tirocinio. In fase di valutazione il tutor è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza e preparazione (art. 19 C.D.).
7. Il tutor favorisce ogni occasione di confronto diretto con il tirocinante per fugare dubbi o perplessità in merito alle ragioni dell'intervento, alle metodologie impiegate e ai loro riferimenti scientifici (art. 5 C.D.).
8. Il tutor tutela i tirocinanti insegnando loro l'uso di strumenti e tecniche appartenenti alla professione di psicologo e fondati su documentata evidenza scientifica. Il tutor guida il tirocinante a riconoscere i limiti della propria competenza e a utilizzare solo gli strumenti teorico-pratici acquisiti che attengono agli atti tipici della professione psicologica e si astiene dal formare nelle aree di competenza che richiedono il livello specializzazione in psicoterapia. (art. 5 C.D.).
9. Il tutor si attiene ai principi di correttezza e lealtà ed evita commenti pubblici sul tirocinante, il suo livello di formazione e competenza e i risultati che ha conseguito (art. 36 C.D.).
10. Il tutor aggiorna le proprie competenze sul tutorato anche tramite la frequenza di appositi corsi di formazione e aggiornamento, organizzati dall'Ordine degli Psicologi in collaborazione, con l'Università e altre agenzie formative (art. 5 C.D.).

Compiti del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a concordare con il Tutor assegnatogli il progetto individualizzato di tirocinio, a rispettare le norme previste dalla convenzione, a predisporre la documentazione delle attività svolte, a redigere un elaborato conclusivo scritto e - ove previste - a compilare le schede di valutazione finale.

Il tirocinante si impegna a

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e a non rivelare notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante, apprese durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Al fine di assumere gli atteggiamenti appropriati alla professione il tirocinante avrà il compito di approfondire la conoscenza del codice deontologico degli psicologi, uniformando progressivamente il suo comportamento all'insieme delle sue regole e dei principi che lo ispirano.

Al termine del periodo di tirocinio il tirocinante dovrà dimostrare l'acquisizione delle competenze professionali iniziali concordate con il tutor e riportate nel progetto individualizzato di tirocinio, avvalendosi di un portfolio in cui registra il lavoro svolto, valuta le competenze acquisite e identifica i bisogni di sviluppo professionale.

**CONTENUTI GENERALI DA INSERIRE
NEI PROGETTI DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE**

(e da integrare con parti specificamente rivolte all'ambito e alla Struttura dove il tirocinio si svolge)

- Diagnosi psicologica mediante l'utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- pratica del colloquio clinico e dell'osservazione contestualizzata a specifici settori;
- partecipazione alla stesura del bilancio di competenze nelle disabilità e nel disagio, all'analisi delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
- attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità, con *deficit* neuropsicologici, con deterioramento cognitivo, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
- realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione familiare, a ridurre il carico di assistenza, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
- interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
- realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello *stress* e la qualità della vita;
- applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
- applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;
- esecuzione di progetti di analisi organizzativa, e di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza nei contesti lavorativi;
- elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica su temi specifici;
- costruzione e/o adattamento allo specifico contesto di strumenti di indagine psicologica;
- attività formativa nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.



Previsione costi			
Voci di spesa	Importo €	% sul finanziamento complessivo	Distribuzione costo per studente
Costi per la docenza - esperti orientamento	€ 937.305,00	54,00%	€ 135,00
<p>(350 corsi * 15 ore = 5.250 ore di lezione * €125,00 = € 656.250,00)</p> <p>Per i ricercatori interni all'Ateneo si prevede un incentivo di importo pari a tra 75 euro/ora lordo percipiente e per i professori un incentivo pari a 100 euro/ora lordo percipiente per lo svolgimento delle attività didattiche. L'incentivo sarà erogato tramite Fondo per la premialità, che sarà costituito per il progetto in oggetto e su cui sarà versata la quota del finanziamento devoluta alle attività di docenza per il personale strutturato che assolve gli obblighi didattici previsti dall'art. 6 della L. 240/2010.</p> <p>Per gli esperti di orientamento esterni all'Ateneo il compenso orario è stato stabilito dalla delibera del CdA del 26.07.2023.</p> <p>I rimborsi delle spese di missione verranno erogati in conformità a quanto stabilito dal D.R. 1222/2013 dell'Università degli Studi di Firenze recante il Regolamento missioni e rimborsi spese</p>			
Project managment	€ 43.393,75	2,50%	€ 6,25
Esperti orientamento - coordinatori	€ 151.010,25	8,70%	€ 21,75
Gadget, materiale didattico e comunicazione	€ 300.284,75	17,30%	€ 43,25
Assicurazioni e altre spese per adempimenti amministrativi	€ 17.357,50	1,0%	€ 2,50
Rimborsi alle Scuole Superiori	€ 208.290,00	12,00%	€ 30,00
Piattaforma informatica di gestione eventi PNR (acquisto licenza annuale)	€ 78.108,75	4,50%	€ 11,25
	€ 1.735.750,00	100,00%	€ 250,00

Target Studenti 2023/2024	6.943
Target n. ore per studente	15
Costo orario	€ 16,67
Rimborso massimo a studente	€ 250,00
Finanziamento massimo ammissibile	€ 1.735.750,00
Numero di corsi erogati (per gruppi classe di circa 20 studenti)	350



Regolamento attività di tutorato

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) *tutorato orientativo*: l'insieme delle attività di orientamento, accoglienza e sostegno ai futuri studenti, agli studenti del primo anno e degli anni successivi iscritti all'Università degli Studi di Firenze per agevolare il percorso degli immatricolati ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, e fornire sostegno per l'orientamento in uscita;
 - b) *tutorato didattico*: l'insieme delle attività integrative della didattica in riferimento a specifici ambiti disciplinari; le attività aiutano gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Firenze a superare le difficoltà incontrate nel percorso di studi, con l'obiettivo di ridurre la dispersione accademica e incentivare la produttività e la progressione di carriera, favorendo un regolare percorso di studio;
 - c) *tutor*: lo studente chiamato a svolgere le attività di tutorato.

Articolo 2 (Finalità delle attività di tutorato)

1. L'Università degli Studi di Firenze, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dal Regolamento didattico di Ateneo, favorisce le attività di tutorato.
2. Le attività di tutorato sono finalizzate a:
 - a) accogliere, orientare e assistere gli studenti nel percorso di formazione;
 - b) contribuire a rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza dei corsi;
 - c) rendere gli studenti partecipi del processo formativo per contrastare la dispersione accademica e ridurre il numero di studenti fuori corso;
 - d) migliorare le condizioni di apprendimento degli studenti per facilitare la progressione di carriera, riducendo il tasso di abbandono.
3. Le attività di tutorato sono progettate, organizzate e monitorate nel quadro delle azioni di miglioramento della didattica di Ateneo previste dal Sistema di Assicurazione della qualità.

Articolo 3 (Destinatari delle attività)

1. Le attività di tutorato sono rivolte a tutti gli studenti di cui all'art. 1.
2. Le attività di tutorato possono essere svolte presso le sedi dell'Università degli Studi di Firenze o presso sedi esterne.



3. Per assicurare una efficace fruizione delle attività di tutorato da parte degli studenti, le strutture referenti assicurano una costante supervisione e, tramite le proprie pagine web, un'adeguata diffusione delle informazioni sulle attività erogate dai tutor.

Articolo 4

(Tutor)

1. Le attività di tutorato sono svolte da studenti capaci e meritevoli iscritti per l'anno accademico di riferimento ai seguenti corsi dell'Università degli Studi di Firenze:

- a) laurea magistrale;
- b) laurea magistrale a ciclo unico, iscritti al penultimo o ultimo anno;
- c) dottorato di ricerca.

2. Il bando di selezione per il tutorato può prevedere ulteriori requisiti o competenze specifiche.

Articolo 5

(Modalità di svolgimento della selezione)

1. I tutor sono individuati a seguito di una selezione pubblica effettuata da apposite commissioni e composte da almeno tre componenti e un segretario verbalizzante. La Commissione esaminatrice può articolarsi in sottocommissioni.

2. I criteri di selezione, da esplicitare nei bandi, comprendono il curriculum vitae e i titoli di merito dei candidati. È inoltre previsto un colloquio nel quale sono accertate le caratteristiche e le motivazioni dei candidati in relazione alle attività di tutorato.

3. In caso di parità di punteggio è data precedenza al candidato in condizioni economiche maggiormente disagiate, rilevabile tramite ISEE per il diritto allo studio universitario.

4. La commissione redige il verbale delle operazioni di selezione.

5. Le graduatorie delle selezioni pubbliche di cui al comma 1 possono essere utilizzate nell'ambito dell'anno accademico di riferimento, qualora emerga l'esigenza di attivare ulteriori attività di tutorato con le medesime caratteristiche.

Articolo 6

(Compensi)

1. I compensi orari per le varie tipologie di contratto sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.



2. Nei bandi di selezione, l'Ateneo indica l'importo orario dell'assegno quale lordo percipiente, comprensivo del contributo INPS a carico del tutor (1/3). Il costo complessivo per gli assegni di tutorato è comprensivo dei 2/3 del contributo INPS a carico dell'Ateneo.
3. Ai titolari di assegni di tutorato spetta il rimborso delle spese di mobilità secondo le disposizioni del Regolamento missioni e rimborsi spese dell'Università degli Studi di Firenze.
4. Il pagamento dell'assegno può essere effettuato in un'unica soluzione al completamento dell'attività oppure in due soluzioni pari ciascuna al 50% dell'importo complessivo dell'assegno, rispettivamente ad avvenuto completamento del 50% del totale delle ore da svolgere e dell'intera attività.
5. Il compenso, totale o parziale, viene erogato previa acquisizione del registro presenze e della scheda dell'attività svolta da compilarsi a cura del tutor.
6. Ogni tutor deve avere un referente, docente o personale tecnico amministrativo, il quale indirizza, verifica e valuta l'attività svolta dal tutor.
7. In caso di risoluzione anticipata del rapporto è liquidato l'importo corrispondente alle ore effettivamente svolte.
8. L'attività disciplinata dal presente regolamento non configura in alcun modo un rapporto di lavoro di qualsiasi natura.

Articolo 7

(Incompatibilità)

1. Gli assegni sono compatibili con la fruizione delle borse di studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1047, nonché con quelle percepite dagli iscritti al dottorato di ricerca.
2. Gli assegni sono incompatibili con:
 - a) la contemporanea fruizione di assegni o di contratti di ricerca;
 - b) le collaborazioni a tempo parziale degli studenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 relative allo stesso anno accademico;
 - c) l'iscrizione in qualità di studente impegnato a tempo parziale nelle attività didattiche (studente part time).

Articolo 8

(Contratto)

1. Al momento della stipula del contratto il tutor è in possesso dello status di studente dell'Università degli Studi di Firenze per l'anno accademico specificato nel bando.



2. Non è ammessa la fruizione di più assegni di tutorato nel medesimo anno accademico, a prescindere dall'oggetto e dal numero di ore dell'attività.
3. Il contratto è volto esclusivamente allo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento.
4. Con la stipula del contratto il tutor si impegna a garantire la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti dei quali il medesimo viene a conoscenza nell'esecuzione dell'attività.
5. In caso di rinuncia, anche parziale all'assegno, o in caso di risoluzione anticipata da parte di un vincitore, la struttura di riferimento informa formalmente la competente struttura di Ateneo della necessità di valutare una nuova assegnazione. In caso di necessità, si procede con la chiamata del candidato in successiva posizione utile nella graduatoria di cui all'articolo 5.
6. Determina la risoluzione anticipata del contratto:
 - a) l'espressa rinuncia volontaria da parte del tutor;
 - b) la perdita dello status di studente presso l'Università degli Studi di Firenze, includendo la rinuncia al corso di studi, il conseguimento del titolo, la decadenza o il trasferimento;
 - c) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9;
 - d) il provvedimento di decadenza del tutor dal rapporto di collaborazione in caso di inadempienza, anche parziale, segnalato dal responsabile della struttura ed accertato dalla competente struttura di Ateneo.

Articolo 9 **(Doveri del tutor)**

1. Il tutor è tenuto a:
 - a) rispettare la normativa nazionale e i Regolamenti di Ateneo;
 - b) comunicare entro sette giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria la volontà di accettare o di rinunciare a prestare l'attività presso la struttura di assegnazione; chi rifiuta l'incarico o non lo accetta entro il suddetto termine viene collocato alla fine della graduatoria a scorrimento degli idonei in eccedenza, indipendentemente dal punteggio;
 - c) concordare con il responsabile referente della struttura di assegnazione i modi e i tempi di svolgimento dell'attività;
 - d) attenersi alle modalità di svolgimento dell'attività concordate con il responsabile referente della struttura cui compete il coordinamento dell'attività stessa.



Articolo 10

(Formazione e obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. L'attività di tutorato è preceduta dalla partecipazione obbligatoria a un corso di formazione.
2. Il referente del tutor deve assicurare il rispetto degli obblighi in tema di salute e sicurezza sul lavoro, sia in caso di attività svolta presso le sedi di Ateneo, sia nel caso in cui il tutor svolga l'attività in sedi diverse rispetto a quelle dell'Ateneo.

Articolo 11

(Copertura assicurativa e trattamento fiscale e previdenziale)

1. L'Università degli Studi di Firenze provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore degli studenti impegnati nelle attività previste nel presente Regolamento.
2. Agli assegni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e quelle dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476 e, in materia previdenziale, quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

Articolo 12

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto dell'Ateneo, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.